Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC 10000/146/550 (1 of 2 folders)

091.465 "Y" (1)

SALARIES - MINISTRY OF FINANCE EMPLOYEES

Ap. - JULY 1944

0748

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

S "Y"

SALARIES - MINISTRY OF FINANCE EMPLOYEES

Ap. - JULY 1944

1/2

MINISTERO DELLE FINANZE

Coord.Trib.AA.GG.Personale

N. 4615

Risposta alla lettera

N. ..... del .....

OGGETTO

Indennità e compensi accessori.

Salerno, li 3 giugno 1944

HEAD QUARTERS A.C.C.

Labor Sub - Commission

N A P O L I

Risposta foglio 31 maggio 1944.
Si comunicano, come segue, i dati richiesti:

I - COMPENSI ED INDENNITA' SPETTANTI A TUTTO IL PERSONALE DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

Il personale dell'Amministrazione finanziaria, in aggiunta all'ordinario trattamento economico che - com'è noto - consta dello stipendio, servizio attivo, aggiunta di famiglia, assegno temporaneo di guerra ed integrazione temporanea, gode dei seguenti compensi ed indennità:

1 - Premi d'operosità e rendimento

Istituiti dal R.D. 17 febbraio 1924, n.182, sono attualmente corrisposti nella misura oraria fissata dall'art.8 del R.D.L. 29 agosto 1942, n.1011 (allegato 1).

Il personale in servizio al Ministero li percepisce nelle misure riportate all'allegato 2; quello in servizio nelle Intendenze di Finanza nelle misure di cui all'allegato 3.

Ogni altro Ufficio Centrale provvede, con proprie circolari, a stabilire il numero massimo mensile di ore da assegnare al proprio personale provinciale, entro, beninteso, i limiti di 75 e di 90 ore (p. il personale subalterno) fissati dal citato R.D. 17 febbraio 1942 e nella misura di cui al R.D.L. 29 Agosto 1942, n.1011.

2 - Compenso semestrale

Viene assegnato dal Ministero al personale meritevole, in misura variabile secondo il rendimento (eccezionale, notevole e normale).

L'allegato 4 riporta le cifre assegnate al personale in servizio al Ministero, per il semestre luglio - dicembre 1943; l'allegato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Risposta alla lettera

N. ..... del .....

N A P O L I

OGGETTO

Indennità e compensi accessori.

****

Risposta foglio 31 maggio 1944.
Si comunicano, come segue, i dati richiesti:

I - COMPENSI ED INDENNITA' SPETTANTI A TUTTO IL PERSONALE DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

Il personale dell'Amministrazione finanziaria, in aggiunta all'ordinario trattamento economico che - com'è noto - consta dello stipendio, servizio attivo, aggiunta di famiglia, assegno temporaneo di guerra ed integrazione temporanea, gode dei seguenti compensi ed indennità:

1 - Premi d'operosità e rendimento

Istituiti dal R.D. 17 febbraio 1924, n.182, sono attualmente corrisposti nella misura oraria fissata dall'art.8 del R.D.L. 29 agosto 1942, n.1011 (allegato 1).

Il personale in servizio al Ministero li percepisce nelle misure riportate all'allegato 2; quello in servizio nelle Intendenze di Finanza nelle misure di cui all'allegato 3.

Ogni altro Ufficio Centrale provvede, con proprie circolari, a stabilire il numero massimo mensile di ore da assegnare al proprio personale provinciale, entro, beninteso, i limiti di 75 e di 90 ore (p. il personale subalterno) fissati dal citato R.D. 17 febbraio 1942 e nella misura di cui al R.D.L. 29 Agosto 1942, n.1011.

2 - Compenso semestrale

Viene assegnato dal Ministero al personale meritevole, in misura variabile secondo il rendimento (eccezionale, notevole e normale).

L'allegato 4 riporta le cifre assegnate al personale in servizio al Ministero, per il semestre luglio - dicembre 1943; l'allegato 5 le cifre assegnate al personale delle Intendenze. Per gli altri uffici provinciali le misure sono press'a poco eguali a queste ultime.

3 - Indennità in occasione di viaggi per missioni comandate di ufficio

5607

Si corrispondono in dipendenza di incarichi e servizi svolti nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria fuori della normale

../..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sede di servizio.

La misura dell'indennità giornaliera, per ciascun grado, stabilita dal R.D.L. 27 febbraio 1942, n.76, maggiorata del 70% dal R.D.L. 9 maggio 1944, n.131, è attualmente quella riportata all'allegato 6.

Sul prezzo del biglietto ferroviario (tariffa Diff. le C) viene determinato un compenso pari al "doppio decimo".

Stabilito dall'art.3 del D. Luogotenziale 14.9.1918, n.1311 (5° comma), venne nel 1930 e nel 1934 (dei noti provvedimenti di riduzione di tutte le competenze del personale statale) diminuito nella percentuale del 15.49%.

Nel 1942 - con R.D.L. 27.2.1942, n.76 (art.8) - è stato riportato alla misura originaria e cioè al 20%.

Pei percorsi sulle vie ordinarie viene assegnata una indennità, per trasporto della persona, pari a lire 1 per Km. -. per il grado 10° e superiori - e a lire 0,75, per gli altri gradi. (1)

Quando il viaggio è compiuto con mezzi gratuitamente forniti dallo Stato, o da altro ente interessato, il compenso è ridotto a cent. 10 e a cent. 8, rispettivamente (2).

4 - <u>Indennità varie in occasione di trasferimenti disposti d'ufficio e per raggiungere il luogo di elett domicilio, in caso di collocamento a riposo</u>

Oltre i compensi di cui al numero precedente spetta:

- Un compenso di £. 18 (3) per ogni persona di famiglia;
- Una indennità per trasporto mobilia e bagaglio che comprende - oltre il rimborso della spesa di trasporto per ferrovia (1 quintale di bagaglio a testa e 40 quintali complessivi di mobilia e masserizie) - un compenso di cent. 0,90 (4) per Km. e per quintale, in caso di trasporto su vie ordinarie, ed un compenso di lire 12.60 (5) per quintale, a titolo rimborso imballaggio, presa e resa a domicilio.

---

(1) stabilita dall'art.3 del D.L. 14.9.1918, n.1311 (6° comma), venne sottoposta, nel 1930 e 1934, alla doppia riduzione del 12%.
Nel 1942 - con R.D.L. 27.2.1942, n.76 (art.8) - è stata riportata alla misura originaria.
(2) Veggasi la nota precedente.
(3) Stabilito dall'art.16 D.L. 14.9.1918, venne nel 1921 (R.D.L.20.2.1921, n.221) aumentato a lire 18; successivamente ridotto - nel 1930 e 1936 - a lire 13,50, è stato recentemente riportato a lire 18

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Stabilito dall'art.3 del D. Luogotenenziale 14.9.1918, n.1311 (5° comma), venne nel 1930 e nel 1934 (dai noti provvedimenti di riduzione di tutte le competenze del personale statale) diminuito nella percentuale del 15.49%.

Nel 1942 - con R.D.L. 27.2.1942, n.76 (art.8) - è stato riportato alla misura originaria e cioè al 20%.

Pei percorsi sulle vie ordinarie viene assegnata una indennità, per trasporto della persona, pari a lire 1 per Km. -, per il grado 10° e superiori - e a lire 0,75, per gli altri gradi. (1)

Quando il viaggio è compiuto con mezzi gratuitamente forniti dallo Stato, o da altro ente interessato, il compenso è ridotto a cent. 10 e a cent. 8, rispettivamente (2).

4 - <u>Indennità varie in occasione di trasferimenti disposti d'ufficio e per raggiungere il luogo di eletto domicilio, in caso di collocamento a riposo</u>

Oltre i compensi di cui al numero precedente spetta:

- Un compenso di £. 18 (3) per ogni persona di famiglia;
- Una indennità per trasporto mobilia e bagaglio che comprende - oltre il rimborso della spesa di trasporto per ferrovia (1 quintale di bagaglio a testa e 40 quintali complessivi di mobilia e masserizie) - un compenso di cent. 0,90 (4) per Km. e per quintale, in caso di trasporto su vie ordinarie, ed un compenso di lire 12.60 (5) per quintale, a titolo rimborso imballaggio, presa e resa a domicilio.

---

(1) stabilita dall'art.3 del D.L. 14.9.1918,n.1311 (6° comma), venne sottoposta, nel 1930 e 1934, alla doppia riduzione del 12%.
Nel 1942 - con R.D.L. 27.2.1942,n.76 (art.8) - è stata riportata alla misura originaria.
(2) Veggasi la nota precedente.
(3) Stabilito dall'art.16 D.L. 14.9.1918, venne nel 1921 (R.D.L.20.2.1921,n.221) aumentato a lire 18; successivamente ridotto - nel 1930 e 1936 - a lire 13,94, è stato recentemente riportato a lire 18 (art.2 R.D.L.9.9.1944,n.131).
(4) Veggasi la nota precedente.
(5) Veggasi la nota precedente.-

../..

5606

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5 - Indennità di bombardamento

Istituita con R.D.L. 16.12.1942, n.1498, è stata successivamente chiarita con circolare 5.3.1943 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e modificata - in ordine alla sua durata - con R.D.L. 13 dicembre 1943 n.24/B.

E' pari ad un terzo dell'indennità di Missione (escluso l'aumento del 70%), aumentato della metà dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità temporanea mensile di caroviveri (art.2 del citato R.D.L.15.12.1942) e ridotto dell'aumento di lire 125 mensili apportato all'assegno temporaneo di guerra. *costo*

Viene corrisposta, per la durata di 2 mesi, in dipendenza di bombardamenti nel comune ove ha sede di servizio l'impiegato.

Il personale oggi in servizio al Ministero non l'ha mai percepita.

II - COMPENSI ED INDENNITA' SPECIALI

(PERSONALE DELLE IMPOSTE DIRETTE)

Diritti catastali

Sono regolati dal R.D.L. 15 novembre 1937, n.2011 (allegato 7).

(PERSONALE DELLE TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI)

Diritti casuali

Sono regolati dal R.D.L. 15 novembre 1937, n.2011 (Veggasi Tab. B annessa a detto R.D.L.).

Essendo a carico dei contribuenti, non gravano sul bilancio dello Stato.

La loro ripartizione viene effettuata con le norme stabilite nell'anzidetto R.D.L.

Indennità di cassa

Legge 11 agosto 1921, n.1081, e D.M. 24 febbraio 1922, n.4108.

E' dovuta ai titolari ed agli incaricati nelle seguenti misure:

Uff. di 1^ categ.	- cassieri lire	1.900,	incaricati lire	400 annue
" " 2^	"	"	"	1.100	"	"	250 "
" " 3^	"	"	"	500	"	"	150 "

Emolumenti ai conservatori delle ipoteche

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

58 1^ gennaio 1937), [illegible] mensile di caroviveri (art.2 legge 24 luglio e dell'indennità temporanea mensile di caroviveri (art.2 del citato R.D.L.16.12.1942) e ridotto dell'aumento di lire 125 mensili apportato all'assegno temporaneo di guerra. Zetti

Viene corrisposta, per la durata di 2 mesi, in dipendenza di bombardamenti nel comune ove ha sede di servizio l'impiegato.

Il personale oggi in servizio al Ministero non l'ha mai percepita.

II - COMPENSI ED INDENNITA' SPECIALI

(PERSONALE DELLE IMPOSTE DIRETTE)

Diritti catastali

Sono regolati dal R.D.L. 15 novembre 1937, n.2011 (allegato 7).

(PERSONALE DELLE TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI)

Diritti casuali

Sono regolati dal R.D.L. 15 novembre 1937, n.2011 (Veggasi Tab. B annessa a detto R.D.L.).

Essendo a carico dei contribuenti, non gravano sul bilancio dello Stato.

La loro ripartizione viene effettuata con le norme stabilite nell'anzidetto R.D.L.

Indennità di cassa

Legge 11 agosto 1921, n.1081, e D.L. 24 febbraio 1922, n.4108.

E' dovuta ai titolari ed agli incaricati nelle seguenti misure:

Uff. di 1^ categ. - cassieri lire 1.900, incaricati lire 400 annue
" " 2^ " " " 1.100 " " 250 "
" " 3^ " " " 500 " " 150 "

Emolumenti ai conservatori delle ipoteche

Sono stabiliti dalla tabella D, allegata al R.D. 30.12. 1923, n.3272.

Per quanto concerne gli oneri che gravano sugli emolumenti e cioè le spese d'ufficio e le quote da versare allo Stato sugli introiti netti di talune voci della tabella, vedasi gli artt. 28 e segg. del summenzionato R.D.

5,603

../..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(PERSONALE DEL TESORO)

Per particolari prestazioni ed incarichi, a seconda della loro importanza e natura, vengono corrisposti gratifiche variabili da un massimo di lire 1.500 (una volta tanto), per i gradi superiori, ed un minimo di lire 200, per i gradi inferiori.

(PERSONALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI)

Diritti catastali

Le misure unitarie sono elencate nelle tabelle annesse al Regolamento approvato con R.D. 8.12.1938, n.2153, che, oltre alcune voci, riporta quelle di cui al citato R.D.L. 15.11.1937 - estese al Catasto col R.D.L. 7.3.1938, n.205 - e, per le rimanenti, si riporta alle misure vigenti fin dal 1919 (D.L. 18.4.1919,n.705).

La ripartizione viene effettuata trimestralmente, secondo le norme del D.M. 31.12.1942, Registrato alla Corte dei Conti il 16.4.1943 al Reg. n.8, foglio n.370.

Premio annuo straordinario

Viene assegnato al personale dirigente (in numero limitatissimo e cioè da 2 a 4 per ufficio) in relazione ai lavori del nuovo catasto edilizio urbano e dei "danni di guerra". Il suo ammontare, non rilevante, è in funzione delle disponibilità.

(PERSONALE DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE)

Le indennità di missione sono regolate dalle disposizioni di cui agli allegati 8, 9 e 10.

(PERSONALE DELLE DOGANE)

Indennità commerciali

Sono corrisposte per servizi straordinari doganali prestati fuori del circuito doganale, oltre l'orario d'ufficio o in giorni festivi, nell'interesse del commercio.

La misura varia a seconda dei gradi, com'è stabilito dal D.M. 18.10.1940 (allegato 11).

Sul loro ammontare viene trattenuto il 20% a favore del Fondo di Previdenza del personale doganale.

Proventi delle pene e dei prodotti di confisca

Sono corrisposti, nei casi di violazione della legge doganale, agli scopritori.

Si ripartiscono con i criteri stabiliti dall'art. 144 della Legge doganale - 25 settembre 1940, n.1424 - che si trascrive:

""Le somme riscosse per multe, ammende e pene pecuniarie, [illegible] delle cose confiscate, dopo dedotte le

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Diritti catastali

Le misure unitarie sono elencate nelle tabelle annesse al Regolamento approvato con R.D. 8.12.1938, n.2153, che, per alcune voci, riporta quelle di cui al citato R.D.L. 15.11.1937 - estese al Catasto col R.D.L. 7.3.1938, n.205 - e, per le rimanenti, si riporta alle misure vigenti fin dal 1919 (D.L. 13.4.1919,n.705).

La ripartizione viene effettuata trimestralmente, secondo le norme del D.M. 31.12.1942, Registrato alla Corte dei Conti il 16.4.1943 al Reg. n.8, foglio n.370.

Premio annuo straordinario

Viene assegnato al personale dirigente (in numero limitatissimo e cioè da 2 a 4 per ufficio) in relazione ai lavori del nuovo catasto edilizio urbano e dei "danni di guerra". Il suo ammontare, non rilevante, è in funzione delle disponibilità.

(PERSONALE DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE)

Le indennità di missione sono regolate dalle disposizioni di cui agli allegati 8, 9 e 10.

(PERSONALE DELLE DOGANE)

Indennità commerciali

Sono corrisposte per servizi straordinari doganali prestati fuori del circuito doganale, oltre l'orario d'ufficio o in giorni festivi, nell'interesse del commercio.

La misura varia a seconda dei gradi, com'è stabilito dal D.L. 18.10.1940 (allegato 11).

Sul loro ammontare viene trattenuto il 20% a favore del Fondo di Previdenza del personale doganale.

Proventi delle pene e dei prodotti di confisca

Sono corrisposti, nei casi di violazione della legge doganale, agli scopritori.

Si ripartiscono con i criteri stabiliti dall'art. 144 della Legge doganale - 25 settembre 1940, n.1424 - che si trascrive:

""Le somme riscosse per multe, ammende e pene pecuniarie, o provenienti dalla vendita delle cose confiscate, dopo dedotte le spese, sono devolute per metà all'Erario dello Stato, l'altra metà è ripartita secondo le norme stabilite nel regolamento.

Se la somma riscossa per multe, ammende e spese pecuniarie, dopo dedotte le spese, supera le lire 10.000, la somma da ripartire sarà, in ogni caso, limitata a questa cifra e l'eccedenza andrà a profitto dell'Erario dello Stato in aggiunta all'altra quota ad esso devoluta.

La stessa limitazione a lire 10.000, indipendentemente da

../..

r.604

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

quella concernente le somme di cui al precedente comma, si applica nella ripartizione del valore delle cose confiscate.""

L'allegato 12 comprende uno schema di ripartizione delle somme spettanti agli scopritori.

(PERSONALE DEI MONOPOLI DI STATO)

Premio di prolungamento orario

Per gli impiegati addetti agli Opifici, Stabilimenti e Depositi e costretti a seguire l'orario di lavoro delle maestranze viene concesso il premio di prolungamento di orario per ciascuna ora di straordinario effettivamente prestata nella misura determinata dal Decreto del Direttore Generale n.00.6962 del 12 ottobre 1942 (allegato 13).

Soprassoldi per servizi speciali

Sono previsti dall'art.204 del D.P. 5 luglio 1928 sullo Ordinamento centrale e periferico dell'amministrazione dei Monopoli di Stato.

L'attuale misura è stabilita dal Decreto del Direttore Generale del 20 Novembre 1942 allegato in copia (allegato n.14).

Indennità di residenza disagiata o malarica

Prevista dall'art.204 del precitato D.P., è corrisposta in misura variabile a seconda delle località.

Premi per l'incremento del rendimento industriale della Azienda dei Monopoli di Stato.

Vengono corrisposti in relazione ai gradi ed al rendimento industriale da ciascun Opificio e gravano su apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli (Per l'esercizio 1943-44, Capitolo 60).

Per la corresponsione di tali premi al personale dipendente, la Direzione Generale dell'Azienda chiede annualmente agli uffici dipendenti l'assegnazione di un punteggio per ciascuno dei propri impiegati, ed informazioni sui servizi da essi disimpegnati.

Maggiorazioni per i lavori a cottimo

Prevista dall'art.28 del R.D. 24 dicembre 1924, n.2114.

Viene attualmente corrisposta in una percentuale variabile dal 15% al 24% della diaria a giornata, a seconda della categoria dei salariati e dei lavori cui sono adibiti.

Non è stata sottoposta all'integrazione temporanea di cui al R.D.L. 6 dicembre 1943, n.18/B.

Retribuzione del lavoro straordinario, festivo e notturno.

Prevista dagli art.31 e segg. del R.D. 24 dicembre 1924,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178021

Premio di prolungamento orario

Per gli impiegati addetti agli Opifici, Stabilimenti e Depositi e costretti a seguire l'orario di lavoro delle maestranze viene concesso il premio di prolungamento di orario per ciascuna ora di straordinario effettivamente prestata nella misura determinata dal Decreto del Direttore Generale n.00.8962 del 12 ottobre 1942 (allegato 13).

Soprassoldi per servizi speciali

Sono previsti dall'art.204 del D.P. 5 luglio 1928 sullo Ordinamento centrale e periferico dell'amministrazione dei Monopoli di Stato.

L'attuale misura è stabilita dal Decreto del Direttore Generale del 20 Novembre 1942 allegato in copia (allegato n.14).

Indennità di residenza disagiata o malarica

Prevista dall'art.204 del precitato D.P., è corrisposta in misura variabile a seconda delle località.

Premi per l'incremento del rendimento industriale della Azienda dei Monopoli di Stato.

Vengono corrisposti in relazione ai gradi ed al rendimento industriale de ciascun Opificio e gravano su apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli (Per l'esercizio 1943-44, Capitolo 60).

Per la corresponsione di tali premi al personale dipendente, la Direzione Generale dell'Azienda chiede annualmente agli uffici dipendenti l'assegnazione di un punteggio per ciascuno dei propri impiegati, ed informazioni sui servizi da essi disimpegnati.

Maggiorazioni per i lavori a cottimo

Prevista dall'art.28 del R.D. 24 dicembre 1924, n.2114.

Viene attualmente corrisposta in una percentuale variabile dal 15% al 24% della diaria a giornata, a seconda della categoria dei salariati e dei lavori cui sono adibiti.

Non è stata sottoposta all'integrazione temporanea di cui al R.D.L. 6 dicembre 1943, n.18/B.

Retribuzione del lavoro straordinario, festivo e notturno.

Prevista dagli art.31 e segg. del R.D. 24 dicembre 1924, n.2114.

603

Per le prestazioni rese dal personale salariato oltre le 48 ore settimanali (lavoro straordinario diurno) e per quelle rese nelle ore notturne e nei giorni festivi, il personale salariato veniva compensato, fino al 31 ottobre 1943, con una quota oraria comprendente:

../..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

l'importo di 1/6 della paga a giornata;

il 15% su di 1/3 della paga al 31 marzo 1940.

A decorrere dal 1 novembre 1943 la suddetta restribuzione è stata maggiorata della integrazione uniforme del 60% prevista dall'art.3 - secondo comma - del R.D.L. 6 dicembre 1943, n.18/B.

Soprassoldi per servizi speciali.

Sono previsti dagli articoli 49, 50, 51 e 52 del Regolamento Salariati Privative, approvato con D.M. 21 ottobre 1925, n. 133842.

Si distinguono in percentuali e fissi.

I soprassoldi percantuali vengono concessi in misura variabile dal 10% al 25% della diaria (per i salariati investiti di funzioni di sorveglianza e controllo).

I soprassoldi fissi vengono concessi in misura variabile da £. 1,32 (£.1,50 meno 12%) a £.4,40 (£.5 meno 12%) al giorno (per i salariati incaricati di speciali e determinati servizi, non retribuibili a cottimo).

Premi di operosità e rendimento

Previsti dall'art?71 del richiamato R.D. 24 dicembre 1924 n.2114.

Vengono corrisposti per ciascuno salariato meritevole nella misura massima mensile di 2 giornate della paga in vigore al 31 marzo 1940.

(GUARDIE DI FINANZA)

(allegato 15)

Indennità militare

Variabile a secondo del grado da un minimo di lire 21 per il sottobrigadiere ad un massimo di £. 363 mensili per il generale di brigata celibe e da lire 121 ad un massimo di lire 486, rispettivamente, per il sottobrigadiere e per il generale di brigata ammogliati.

Istituita con gli art. 171 e 172 del R.D.L. 11.11.1923,n. 2395, è stata modificata dagli art. 1 e 2 del R.D.L. 10.2.1926,n.206.

Indennità militare speciale

Variabile da un minimo di lire 24 mensile, per i finanzieri, ad un massimo di lire 164 per i colonnelli.

Istituita con l'art.176 del R.D.L. 11.11.1923, n.2395.

Indennità di alloggio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sono previsti dagli articoli 49, 90, 91 [illegible]
mento Salariati Privative, approvato con D.M. 21 ottobre 1925, n.
133842.

Si distinguono in percentuali e fissi.

I soprassoldi percentuali vengono concessi in misura variabile dal 10% al 25% della diaria (per i salariati investiti di funzioni di sorveglianza e controllo).

I soprassoldi fissi vengono concessi in misura variabile da £. 1,32 (£.1,50 meno 12%) a £.4,40 (£.5 meno 12%) al giorno (per i salariati incaricati di speciali e determinati servizi, non retribuibili a cottimo).

Premi di operosità e rendimento

Previsti dall'art.71 del richiamato R.D. 24 dicembre 1924 n.2114.

Vengono corrisposti per ciascuno salariato meritevole nella misura massima mensile di 2 giornate della paga in vigore al 31 marzo 1940.

(GUARDIE DI FINANZA)

(allegato 15)

Indennità militare

Variabile a secondo del grado da un minimo di lire 21 per il sottobrigadiere ad un massimo di £. 363 mensili per il generale di brigata celibe e da lire 121 ad un massimo di lire 486, rispettivamente, per il sottobrigadiere e per il generale di brigata ammogliati.

Istituita con gli art. 171 e 172 del R.D.L. 11.11.1923,n. 2395, è stata rettificata dagli art. 1 e 2 del R.D.L. 10.2.1926,n.206.

Indennità militare speciale

Variabile da un minimo di lire 24 mensile, per i finanzieri, ad un massimo di lire 164 per i colonnelli.

Istituita con l'art.176 del R.D.L. 11.11.1923, n.2395.

Indennità di alloggio

Variabile da un minimo di £.73 mensili, per i finanzieri, ad un massimo di £. 696 per i generali di brigata (ammogliati).

Istituita, per la R. Guardia di Finanza, con R.D.L. 14.6. 1923, n.1281.

Indennità di prima vestizione per la P.T.I.

Nella misura di £. 703 (per una sola volta) ai sottufficiali e militari di truppa.

../..

602

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Indennità per la manutenzione e rinnovazione vestiario per la F.T.I.

Ai sottufficiali e militari di truppa nella misura di £. 352 annue.

Tali indennità furono istituite con l'art.13 del R.D.L. 31.12.1923, n.3170.

Indennità domestico e governo quadrupedi

Nella misura di £. 28 mensile per gli ufficiali provvisti di cavallo e di £. 11,50 per quelli aventi il solo domestico.

Istituita con la circolare n.460 del G.M. 1925, art. 4,n.4.

Soprassoldo di operazioni

Variabile da un minimo di £.4 giornaliere, per i finanzieri, ad un massimo di £.63,50 per i generali di brigata.

Istituita col R.D.L. 19.5.1941, n.583.

Razione viveri in natura

Compete a tutto il personale in zona di operazioni. In mancanza dei generi, la razione viene corrisposta in contanti nella misura di lire 7 giornaliere.

Stabilita dall'art.12 del R.D.L. 19.5.1941 n.583.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Antonio Lucchi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Indennità domestico e governo quadrupedi

Nella misura di £. 28 mensile per gli ufficiali provvisti di cavallo e di £. 11,50 per quelli aventi il solo domestico.

Istituita con la circolare n.460 del S.M. 1925, art. 4,n.4.

Soprassoldo di operazioni

Variabile da un minimo di £.4 giornaliere, per i finanzieri, ad un massimo di £.63,50 per i generali di brigata.

Istituita col R.D.L. 19.5.1941, n.583.

Razione viveri in natura

Compete a tutto il personale in zona di operazioni. In mancanza dei generi, la razione viene corrisposta in contanti nella misura di lire 7 giornaliere.

Stabilita dall'art.12 del R.D.L. 19.5.1941 n.583.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Antonio Lucchi

5601

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGIO DECRETO-L[illegible]E 29 agosto 1942,n.1011.=

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-1943 per esigenze dipendenti dalla guerra.

O M I S S I S

Art.8

Le misure orarie dei premi di operosità e rendimento di cui all'art.4 del R.decreto legge 27 giugno 1937 ,n.1033,convertito nella legge 30 dicembre 1937,n.2322,sono stabilite come appresso:

-L.4 ; L.3,75 ; L.3,50 e L.3,25 - per il personale di ruolo appartenente,rispettivamente,ai gruppi A,B,C e al personale subalterno;

-L.3,50;L.3,25;L.3 e L.2,75 - per il personale non di ruolo che appartenga rispettivamente alle categorie I,II,III e IV di cui al R.decreto legge 4 febbraio 1937,n.106,convertito nella legge 7 giugno 1937,n.1106,o che altrimenti,disimpegni,rispettivamente,attribuzioni proprie del personale di ruolo dei gruppi A,B,C, e del personale subalterno.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente articolo,il quale ha vigore dal I° agosto 1942 e fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente é autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto ,munito del sigillo di Stato,sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S.Anna di Valdieri,addì 29 agosto 1942

VITTORIO EMANUELE

5600

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0764

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ooo O ooo

M I S U R A P R E M I O P E R O S I T A'

PERSONALE DI RUOLO

Grado	V	£.600
"	VI	" 500
"	inf.al VI	
Gruppo	A	£.300 (75 ore a £.4 all'ora)
"	B	" 281,25 (75 ore a £.3,75 all'ora)
"	C	" 262,50 (75 ore a £.3,50 all'ora)
Sott.li R.G.Finanza Com.		
Subalterni		" 243,75 (75 ore a £.3,25 all'ora)

PERSONALE NON DI RUOLO

Io)-	Cat.	£.262,50	(75 ore a £.3,50 all'ora)
IIo)-	"	" 243,75	(" " " " 3,25 ")
IIIo)-	"	" 225	(" " " " 3,oo ")
IVo)-	"	" 22o	(60 " " "2,75 ")

5599

3

M I N I S T E R O DELLE F I N A N Z E
Coord. Trib. AA.GG. e Personale

N.2355 di prot. Salerno, lì 12 aprile 1944

OGGETTO: Compenso mensile per lavoro straordinario.

ALLE INTENDENZE DI FINANZA
e, per conoscenza :
ALL'ALTO COMMISSARIATO PER LA SICILIA
P A L E R M O
ALL'ALTO COMMISSARIATO PER LA SARDEGNA
C A G L I A R I

^^^^^^^^^^^^^^

Le Intendenze di Finanza sono autorizzate a far eseguire al personale amministrativo, dal 1° aprile 1944, lavoro straordinario per non oltre sessanta ore mensili. Il relativo compenso rimane fissato nella seguente misura:

1)	Intendenti di Finanza di 1^ classe	£.500 mensili
2)	" " 2^ "	" 400 "
3)	Vice Intendenti di Finanza reggenti	" 300 "
4)	Vice Intendenti, Segr.capi ed altri funz.di gruppo A	" 240 "
5)	Impiegati di gruppo C	" 210 "
6)	Subalterni	" 195 "

Analogamente, al personale non di ruolo verrà corrisposto un compenso mensile corrispondente a 60 ore, secondo le misure di £.3,50 = 3,25 = 3 e 2,75, rispettivamente per la 1^ = II^ = III^ e IV^ categoria, quali risultano stabilite dal R.D.L. 29 agosto 1942, n.1011.

Il pagamento del compenso per tale lavoro straordinario verrà effettuato mensilmente, a cura delle Ragionerie delle Intendenze, con ordinativi sugli ordini di accreditamento che trimestralmente saranno emessi a favore di ogni Intendente di Finanza; per cui si invitano le Intendenze - escluse quelle delle provincie siciliane e sarde - di trasmettere subito le richieste di fondi per il trimestre aprile-giugno corrente.

Le Intendenze di Finanza delle provincie siciliane, anche per quanto concerne la predetta provvista di fondi, seguiranno le norme di cui alla circolare del Capo del Governo n.1238 P.C. del 21 febbraio 1944; quelle delle provincie sarde faranno capo all'Alto Commissariato per la Sardegna.

Le richieste dovranno essere, in ogni caso, giustificate da un prospetto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLE INTENDENZE DI FINANZA

e, per conoscenza :

ALL'ALTO COMMISSARIATO PER LA SICILIA

P A L E R M O

ALL'ALTO COMMISSARIATO PER LA SARDEGNA

C A G L I A R I

^^^^^^^^^^^^^^

Le Intenienze di Finanza sono autorizzate a far eseguire al personale amministrativo, dal 1° aprile 1944, lavoro straordinario per non oltre sessanta ore mensili. Il relativo compenso rimane fissato nella seguente misura:

1) Intendenti di Finanza di 1^ classe	£.500 mensili
2) " " 2^ "	" 400 "
3) Vice Intendenti di Finanza reggenti	" 300 "
4) Vice Intendenti, Segr.capi ed altri funz.di gruppo A	" 240 "
5) Impiegati di gruppo C	" 210 "
6) Subalterni	" 195 "

Analogamente, al personale non di ruolo verrà corrisposto un compenso mensile corrispondente a 60 ore, secondo le misure di £.3,50 = 3,25 = 3 e 2,75, rispettivamente per la 1^ = II^ = III^ e IV^ categoria, quali risultano stabilite dal R.D.L. 29 agosto 1942, n.1011.

Il pagamento del compenso per tale lavoro straordinario verrà effettuato mensilmente, a cura delle Ragionerie delle Intendenze, con ordinativi sugli ordini di accreditamento che trimestralmente saranno emessi a favore di ogni Intendente di Finanza; per cui si invitano le Intendenze - escluse quelle delle provincie siciliane e sarde - di trasmettere subito le richieste di fondi per il trimestre aprile-giugno corrente.

Le Intendenze di Finanza delle provincie siciliane, anche per quanto concerne la predetta provvista di fondi, seguiranno le norme di cui alla circolare del Capo del Governo n.1238 P.C. del 21 febbraio 1944; quelle delle provincie sarde faranno capo all'Alto Commissariato per la Sardegna.

Le richieste dovranno essere, in ogni caso, giustificate da un prospetto numerico del personale dipendente, distinto come al I° comma della presente circolare; e, per nessun motivo, i compensi non potranno eccedere la misura sopra stabilita.

./.

5598

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I Sigg. Intendenti di Finanza potranno bensì escludere, in tutto o in parte,dal compenso in questione il personale che, durante il mese, abbia dato prova di scarso rendimento e dovranno ridurlo, in ogni caso, di due ore per ogni giornata di assenza(per congedi,missioni,malattie,etc.).

Con la presente restano abrogate le circolari della Direzione Generale Coordinamento Tributario AA.GG. e Personale n.8 del 5/2/1943 e n.50 del 20/4/1943 ed ogni altra precedente disposizione in materia.

Si prega dare un cenno di assicurazione di adempimento.-

IL MINISTRO

Guido Jung

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4

MISURE DEL PREMIO DI RENDIMENTO E DI OPEROSITA' DISPOSTO DA S.E. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLE FINANZE PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ESERCIZIO 1943/1944 A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO NELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE :

PERSONALE DI RUOLO - GRUPPI A e B

Capo Divisione	grado VI°	£. 1650	lorde
Capo Sezione	" VII°	£. 1125	"
Consigliere	" VIII°	£. 975	"
1° Segretario	" IX°	£. 825	"
Segretario	" X°	£. 750	"
V. Segretario	" XI°	£. 675	"

PERSONALE DI RUOLO-GRUPPO C

Archivista Capo	grado IX°	£. 700	"
1° Archivista	" X°	£. 650	"
Archivista	" XI°	£. 600	"
Ufficiale	" XII°	£. 400	"
Alunno d'ordine	" XIII°	£. 250	"

PERSONALE SUBALTERNO DI RUOLO

Commessi Capi o capi agenti tecnici	£. 400	"
1° commesso	£. 350	"
Usciere capo o agente tecnico	£. 300	"
Usciere	£. 250	"
Inserviente	£. 200	"

PERSONALE NON DI RUOLO

Avventizi di 1° categoria	£. 350	"
" " 2^ "	£. 250	"
" " 3^ "	£. 200	"
" " 4^ "	£. 150	"

PERSONALE MILITARE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capo Divisione	grado VI°	£. 1650	lorde
Capo Sezione	" VII°	£. 1125	"
Consigliere	" VIII°	£. 975	"
1° Segretario	" IX°	£. 825	"
Segretario	" X°	£. 750	"
V. Segretario	" XI°	£. 675	"

PERSONALE DI RUOLO—GRUPPO C

Archivista Capo	Grado IX°	£. 700	"
1° Archivista	" X°	£. 650	"
Archivista	" XI°	£. 600	"
Ufficiale	" XII°	£. 400	"
Alunno d'ordine	" XIII°	£. 250	"

PERSONALE SUBALTERNO DI RUOLO

Commessi Capi o capi agenti tecnici	£. 400	"
1° commesso	£. 350	"
Usciere capo o agente tecnico	£. 300	"
Usciere	£. 250	"
Inserviente	£. 200	"

PERSONALE NON DI RUOLO

Avventizi di 1° categoria	£. 350	"
" " 2^ "	£. 250	"
" " 3^ "	£. 200	"
" " 4^ "	£. 150	"

PERSONALE MILITARE

Con funzioni di archivio o di copia	£. 200	"
" " " inservienti	£. 150	"

N.B. Per i gradi superiori al 6° l'importo sarà aumentato di £. 500 lorde per ciascun grado..-

3597

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5

MISURA DEL P.O.R. AL PERSONALE DELLE INTENDENZE
DI FINANZA, PER IL 1° SEMESTRE 1943-44

******

Intendente di 1ª classe	1.500
" " 2ª "	1.200
V. Intendente Reggente	1.000
V. Intendente	750
Segretario Capo	600
1° Segretario	525
Segretario	450
Archivista Capo	450
1° Archivista	375
Archivista	300
Applicato	225
Alunno	200
Diurnista 1ª categoria	225
" 2ª "	210
" 3ª "	180
" 4ª "	150
Usciere Capo	180
Usciere	165
Inserviente	150

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Intendente di 1ª classe	1.500
" " 2ª "	1.200
V. Intendente Reggente	1.000
V. Intendente	750
Segretario Capo	600
1° Segretario	525
Segretario	450
Archivista Capo	450
1° Archivista	375
Archivista	300
Applicato	225
Alunno	200
Diurnista 1ª categoria	225
" 2ª "	210
" 3ª "	180
" 4ª "	150
Usciere Capo	180
Usciere	165
Inserviente	150

5596

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6

5

MISURA INDENNITA' DI MISSIONE

Grado	R.D.L.27/2/1942 n.76	Aumento 70%	Lordo
V	100	70	170
VI	90	63	153
VII	80	56	136
VIII	70	49	119
IX	60	42	102
X	55	38,50	93,50
XI	55	38,50	93,50
XII	50	35	85
XIII	45	31,50	76,50
Subalterni	35	24,50	59,50

* * * *

COPIA

TABELLA A

TABELLA DEI DIRITTI E COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

---------=oOo=----------

1. Diritto di scritturazione sulle volture catastali, per ogni volturа eseguita, calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n°276, ed articolo 3 della legge 14 gennaio 1929, n°159.....L. 4

2. Diritto fisso sui certificati, copie ed estratti catastali.....” 1,50
in bollo.....” 0,40
Diritto di scritturazione, per ogni pagina.....

3. Diritto d'urgenza per rilascio entro cinque giorni da quello della richiesta, dei certificati di cui al numero precedente.....” 5
” di scritturazione, per ogni pagina.....” 1

4. Diritto fisso sui certificati, copie ed estratti di ogni specie, da rilasciarsi entro 10 giorni dalla richiesta, ai quali non siano applicabili i diritti del Titolo II della Tariffa sugli atti catastali.....” 1,50
” di scritturazione, per ogni pagina.....” 0,40
(Rimangono esenti dai diritti di cui al presente articolo i certificati rilasciati per:
a)- l'ammissione al gratuito patrocinio;
b)- il ricovero degli alienati poveri nei manicomi, e degli indigenti negli istituti assistenziali;
c)- la iscrizione nella lista dei poveri;
d)- l'esonero da tasse scolastiche.

5. Diritto d'urgenza pel rilascio, entro il giorno successivo a quello della richiesta dei certificati di cui al numero precedente.....” 3
” di scritturazione, per ogni pagina.....” 0,80

6. Diritto sui certificati attestanti l'avvenuta liberazione dal privilegio per l'imposta sul patrimonio, per l'imposta straordinaria immobiliare e la liberazione dal privilegio dello Stato verso il successore negli esercizi commerciali.....” 20

7. Diritto fisso sulle copie delle decisioni emesse dalle Commissioni amministrative.....” 1,50
” di scritturazione, per ogni pagina.....” 0,40

8. Diritto fisso sulle visure catastali: da pagarsi da chiunque voglia eseguire una visura, con o senza appunti:
a)- per la prima mezz'ora o frazione.....” 4
b)- per ogni ora o frazione di ora successiva.....” 8
(Rimangono invariate le norme contenute nell'art.2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

n°159.....

2. Diritto fisso sui certificati, copie ed estratti catastali in bollo....." 1,50
Diritto di scritturazione, per ogni pagina....." 0,40

3. Diritto d'urgenza per rilascio entro cinque giorni da quello della richiesta, dei certificati di cui al numero precedente....." 5
" di scritturazione,per ogni pagina....." 1

4. Diritto fisso sui certificati, copie ed estratti di ogni specie, da rilasciarsi entro 10 giorni dalla richiesta, ai quali non siano applicabili i diritti dal Titolo II della Tariffa sugli atti catastali....." 1,50
" di scritturazione, per ogni pagina....." 0,40
(Rimangono esenti dai diritti di cui al presente articolo i certificati rilasciati per:
a)- l'ammissione al gratuito patrocinio;
b)- il ricovero degli alienati poveri nei manicomi, e degli indigenti negli istituti assistenziali;
c)- la iscrizione nella lista dei poveri;
d)- l'esonero da tasse scolastiche.

5. Diritto d'urgenza pel rilascio, entro il giorno successivo a quello della richiesta dei certificati di cui al numero precedente....." 3
" di scritturazione, per ogni pagina....." 0,80

6. Diritto sui certificati attestanti l'avvenuta liberazione dal privilegio per l'Imposta sul patrimonio,per l'Imposta straordinaria immobiliare e la liberazione dal privilegio dello Stato verso il successore negli esercizi commerciali....." 20

7. Diritto fisso sulle copie delle decisioni emesse dalle Commissioni amministrative....." 1,50
" di scritturazione, per ogni pagina....." 0,40

8. Diritto fisso sulle visure catastali: da pagarsi da chiunque voglia eseguire una visura, con o senza appunti:
a)- per la prima mezz'ora o frazione....." 4
b)- per ogni ora o frazione di ora successiva....." 8
(Rimangono invariate le norme contenute nell'art.2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924,n°2102,relative alla riscossione dei diritti di visura ed alla percentuale di essi da devolvere a favore del personale degli uffici).

...../.....

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

9. Diritto per consultazione del mod.43 (possessori redditi di R.M.) ed altri registri o atti riguardanti le imposte di ricchezza mobile, redditi agrari, complementare, celibi, patrimonio, prestito redimibile, ecc.:
   a)- per la prima mezz'ora o frazione.....L. 4
   b)- per ogni ora o frazione di ora successiva....." 8
   (Da riscuotere con le stesse modalità delle visure catastali di cui al n.8 della presente tabella e da eseguirsi ad opera del personale d'ufficio ed a richiesta di chi ne ha diritto per legge).

10. Diritto per la ripartizione del reddito mobiliare che si produce in più Comuni, da corrispondersi da ogni Ente che usufruisce del riparto..... " 2

11. Compenso per anticipata consegna dei ruoli all'esattore: per ogni 100 articoli di ruolo..... " 10

Visto, d'ordine di Sua Maestà
il Re d'Italia, Imperatore
d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze
Di Revel

3595

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8

INDENNITA' DI MISSIONE previste per il personale delle Imposte di Fabbricazione nella esecuzione dei servizi saltuari fuori dalla sede dello Ufficio.=

-----====oooo0oooo====-----

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

=== Gruppo A e B ===

INDENNITA' dovute per i servizi compiuti nel Comune della sede dello Ufficio per effetto del decreto Ministeriale 30 giugno 1942.=

Grado	Indennità lire	Annotazioni
5°	27	Per servizi in località distanti più di 3 Km. e sino a 10 Km. dalla sede dell'Ufficio nei Comuni di popolazione inferiore a 200.000 abitanti o località distanti più di 5 e sino a 10 Km. dalla sede dell'Ufficio nei Comuni con popolazione superiore.
6°	25	
7°	22	
8°	20	
9°	17	
10°-11°	15	
12°	10	
5°	40	Per i servizi in località distante oltre i 10 Km. dalla sede dell'Ufficio.
6°	38	
7°	34	
8°	30	
9°	26	
10°-11°	22	
12°	19	

INDENNITA' DI MISSIONE giornaliera per i servizi compiuti in Comuni diversi da quello della sede dell'Ufficio prevista dal R.D. 11 novembre 1923,n°2395,R.D.L. 27 febbraio 1942,n°76,modificati dalla legge 24 luglio 1942,n°1065.

Grado	Indennità Giornaliera (a)	Indennità ridotta a 2/3 (b)	Indennità ridotta a 1/2 (c)	Indennità ridotta a 1/3 (d)
4°	120	80	60	40
5°	100	66,66	50	33,33
6°	90	60	45	30
7°	80	53,32	40	26,66
8°	70	46,66	35	23,33
9°	60	40	30	20
10°-11°	55	36,66	27,50	18,33

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

5°	25	e sino a 10 Km.dalla sede dell'Ufficio nei
7°	22	Comuni di popolazione inferiore a 200.000
8°	20	abitanti o località distanti più di 5 e sino
9°	17	a 10 Km. dalla sede dell'Ufficio nei Comuni
10°-11°	15	con popolazione superiore.
12°	10	
5°	40	Per i servizi in località distante oltre i
6°	38	10 Km. dalla sede dell'Ufficio.
7°	34	
8°	30	
9°	26	
10°-11°	22	
12°	19	

INDENNITA' DI MISSIONE giornaliera per i servizi compiuti in Comuni diversi da quello della sede dell'Ufficio prevista dal R.D. 11 novembre 1923,n°2395,R.D.L. 27 febbraio,1942,n°76,modificati dalla legge 24 luglio 1942,n°1065.

Grado	Indennità Giornaliera (a)	Indennità ridotta a 2/3 (b)	Indennità ridotta a 1/2 (c)	Indennità ridotta a 1/3 (d)
4°	120	80	60	40
5°	100	66,66	50	33,33
6°	90	60	45	30
7°	80	53,32	40	26,66
8°	70	46,66	35	23,33
9°	60	40	30	20
10°-11°	55	36,66	27,50	18,33

5591

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a)-Compete la diaria intera per i servizi che richiedono la pernottazione la cui durata é non inferiore a 24 ore,compreso il tempo impiegato nel viaggio.
Quando la partenza avviene dopo le ore 12 l'indennità é ridotta alla metà;lo stesso vale quando il ritorno in sede si effettui prima delle ore 12.

b)-COMPETE l'indennità ridotta a 2/3 per i servizi compiuti nella stessa giornata e la cui durata é superiore alle ore 12,compreso il tempo impiegato nel viaggio.

c)-Compete l'indennità ridotta a 1/2 per i servizi compiuti nella stessa giornata e la cui durata é inferiore a 12 ore,compreso il tempo impiegato nel viaggio.

d)-Compete l'indennità ridotta a 1/3 per i servizi la cui durata non é superiore a 5 ore,e non inferiore a 3 ore.

Oltre le indennità giornaliere sopra indicate,in quanto sono dovute, per le distanze dalla sede dell'Ufficio superiori a 3 Km.compete la indennità Kilometrica di L.1,00 per Km.

-------=$$$% Gruppo C.%$$$=======

INDENNITA' dovute per i servizi compiuti nel Comune di residenza.

Grado	Indennità lire	Annotazioni
8°	17	Competono oltre le distanze di 3 o di 5 Km. dalla sede dell'Ufficio,a seconda che il Comune abbia rispettivamente una popolazione non superiore o superiore ai 200.000 abitanti,e se il servizio é di durata non inferiore alle 3 ore e non superiore a 5 ore,compreso il viaggio.
9°	15	
10°-11°	13	
12°	11	
8°	24	Competono,oltre le distanze di 3 Km. o di 5 Km. come sopra, e se il servizio é di durata superiore alle 5 ore.
9°	21	
10°-11°	18	
12°	15	

6590

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

stessa giornata e la cui durata é superiore alle ore 12,compreso il tempo impiegato nel viaggio.

c)-Compete l'indennità ridotta a 1/2 per i servizi compiuti nella stessa giornata e la cui durata é inferiore a 12 ore,compreso il tempo impiegato nel viaggio.

d)-Compete l'indennità ridotta a 1/3 per i servizi la cui durata non é superiore a 5 ore,e non inferiore a 3 ore.

Oltre,le indennità giornaliere sopra indicate,in quanto sono dovute, per le distanze dalla sede dell'Ufficio superiori a 3 Km.compete la indennità Kilometrica di L.1,00 per Km.

---===$$$X Gruppo C.I$$$===---

INDENNITA' dovute per i servizi compiuti nel Comune di residenza.

Grado	Indennità lire	Annotazioni
8°	17	Competono oltre le distanze di 3 o di 5 Km. dalla sede dell'Ufficio,a seconda che il Comune abbia rispettivamente una popolazione non superiore o superiore ai 200.000 abitanti,e se il servizio é di durata non inferiore alle 3 ore e non superiore a 5 ore,compreso il viaggio.
9°	15	
10°-11°	13	
12°	11	
8°	24	Competono,oltre le distanze di 3 Km. o di 5 Km. come sopra,x e se il servizio é di durata superiore alle 5 ore.
9°	21	
10°-11°	18	
12°	15	

./.

1- 5590

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

segue Gruppo C.

INDENNITA' dovute per i servizi compiuti fuori del territorio del Comune di residenza e prestati oltre le distanze minime retro indicate.

Grado	Indennità lire	Annotazioni
8°	21	Competono se il servizio é di durata non inferiore alle 3 ore e non superiore a 5 ore, compreso il viaggio.
9°	18	
10°-11°	16,50	
12°	15	
8°	28	Competono se il servizio é di durata superiore a 5 ore, compreso il viaggio.
9°	24	
10°-11°	22	
12°	20	

INDENNITA' **giornaliere** dovute per i servizi che richiedono la pernottazione e con durata superiore a 24 ore.

Grado	Indennità lire	Annotazioni
8°	50	Quando l'assenza non superi le 24 ore spetta la metà della diaria, e quando la partenza si effettui dopo le ore 12 l'indennità é ridotta alla metà. Analoga riduzione é applicata nel ritorno qualora questo avvenga prima delle ore 12.
9°	44	
10°-11°	43	
12°	41	

INDENNITA' speciali non subordinate ad alcuna distanza dal centro di residenza, da corrispondersi in aggiunta alle altre indennità; per ogni ora ed escluso il tempo del viaggio.

Per servizio notturno esterno		Per servizio effettivo oltre lo orario normale sino a due ore soltanto.	Per servizio in fabbriche di alcole di durata non inferiore a 4 ore.	Per servizio permanente in località malarica.
prima della mezzanotte.	dopo la mezzanotte.			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado	Indennità lire	Annotazioni
8°	21	Competono se il servizio é di durata non inferiore alle 3 ore e non superiore a 5 ore, compreso il viaggio.
9°	18	
10°-11°	16,50	
12°	15	
8°	28	Competono se il servizio é di durata superiore a 5 ore, compreso il viaggio.
9°	24	
10°-11°	22	
12°	20	

INDENNITA' **giornaliere** dovute per i servizi che richiedono la pernottazione e con durata superiore a 24 ore.

Grado	Indennità lire	Annotazioni
8°	50	Quando l'assenza non superi le 24 ore spetta la metà della diaria, e quando la partenza si effettui dopo le ore 12 l'indennità é ridotta alla metà. Analoga riduzione é applicata nel ritorno qualora questo avvenga prima delle ore 12.
9°	44	
10°-11°	43	
12°	41	

INDENNITA' speciali non subordinate ad alcuna distanza dal centro di residenza, da corrispondersi in aggiunta alle altre indennità; per ogni ora ed escluso il tempo del viaggio.

Per servizio notturno esterno		Per servizio effettivo oltre lo orario normale sino a due ore soltanto.	Per servizio in fabbriche di alcole di durata non inferiore a 4 ore.	Per servizio permanente in località malarica.
prima della mezzanotte.	dopo la mezzanotte.			
£.1,00	£.1,50	£.3,50	£.3,00	giornaliere £.2,00

Oltre le indennità sopra indicate, in quanto sono dovute, compete una indennità Kilometrica di £.0,75 per il grado XII e XI e £.1,00 per i gradi superiori al grado XI.=

././.

5582

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

---=== Compenso per servizio straordinario ===---

---===oooOoooo===---

§ Circolare nº252 (I.F.nº19) del 3/10/942 della Direzione Generale Dogane e I.I. - Div.3ª/B - Prot.nº04472)

---===oooOooo===---

Il compenso orario stabilito dall'art.4,lettera b) dell'allegato N.1 al D.M. 12.10.1938 per il servizio straordinario compiuto dal personale di ruolo di gruppo C.,oltre l'orario normale giornaliero, deve aumentarsi a decorrere dal 1º agosto 1942 da £.2,20 a £.3,50 in applicazione dell'art.8 del R.D.L. 29.8.1942,nº1011.==

5588

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1939 - .

Indennità di viaggio e di soggiorno per i servizi esterni compiuti dal personale delle Imposte di Fabbricazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R.decreto legge 16 giugno 1938,N.962;
Visti gli articoli 5 e 10 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918,n.1311,modificato dell'art.1 del R.decreto 23 ottobre 1921,n.1555;
Visti i Regi decreti 11 novembre 1923,n.2395,e 3 giugno 1938,n.941;
Visto il R.decreto legge 19 agosto 1938,n.1518;
Visto il R.decreto legge 5 settembre 1938,n.1561,che istituisce un Fondo di previdenza a favore del personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione;

Decreta :

Art.1

Ai funzionari dei gruppi A e B degli Uffici Tecnici delle imposte di fabbricazione che si recano per motivi di servizio fuori del territorio del Comune di residenza,oltre le distanze minime di cui al primo comma dell'articolo seguente,sono corrisposte le normali indennità previste dalle disposizioni generali per i funzionari civili e militari in missione.

Art.2

Agli stessi funzionari di cui al precedente articolo che operano per servizi d'istituto fuori dell'Ufficio in località che non distano dalla sede dell'Ufficio più di tre chilometri,quando la popolazione del Comune non superi i 200.000 abitanti,o in località che non distano dalla stessa sede dell'Ufficio più di cinque chilometri nei Comuni con popolazione maggiore spetta il solo rimborso della spesa di viaggio e,in mancanza di mezzi pubblici di trasporto,l'ordinaria indennità chilometrica,quando la percorrenza per recarsi sul luogo di esecuzione del servizio superi due chilometri fra andata e ritorno.

Per i servizi compiuti nel territorio del Comune di residenza, oltre le distanze suindicate di tre o di cinque chilometri,spettano,in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio ed all'indennità chilometrica,previste dal precedente comma,le seguenti indennità giornaliere:

a)-un terzo della normale indennità giornaliera di soggiorno(diaria) per servizi in località distanti più di tre e fino a dieci chi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Visto il R.decreto legge 16 giugno 1938,N.962;
Visti gli articoli 5 e 10 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918,n.1311,modificato dall'art.1 del R.decreto 23 ottobre 1921,n.1555;
Visti i Regi decreti 11 novembre 1923,n.2395,e 3 giugno 1938,n.941;
Visto il R.decreto legge 19 agosto 1938,n.1518;
Visto il R.decreto legge 5 settembre 1938,n.1561,che istituisce un Fondo di previdenza a favore del personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione;

Decreta :

Art.1

Ai funzionari dei gruppi A e B degli Uffici Tecnici delle imposte di fabbricazione che si recano per motivi di servizio fuori del territorio del Comune di residenza,oltre le distanze minime di cui al primo comma dell'articolo seguente,sono corrisposte le normali indennità previste dalle disposizioni generali per i funzionari civili e militari in missione.

Art.2

Agli stessi funzionari di cui al precedente articolo che operano per servizi d'istituto fuori dell'Ufficio in località che non distano dalla sede dell'Ufficio più di tre chilometri,quando la popolazione del Comune non superi i 200.000 abitanti,o in località che non distino dalla stessa sede dell'Ufficio più di cinque chilometri nei Comuni con popolazione maggiore spetta il solo rimborso della spesa di viaggio e,in mancanza di mezzi pubblici di trasporto,l'ordinaria indennità chilometrica,quando la percorrenza per recarsi sul luogo di esecuzione del servizio superi due chilometri fra andata e ritorno.

Per i servizi compiuti nel territorio del Comune di residenza, oltre le distanze suindicate di tre o di cinque chilometri,spettano,in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio ed all'indennità chilometrica,previste dal precedente comma,le seguenti indennità giornaliere:

a)-un terzo della normale indennità giornaliera di soggiorno(diaria) per servizi in località distanti più di tre e fino a dieci chilometri dalla sede dell'Ufficio,nei Comuni di popolazione non superiore ai 200.000 abitanti,o in località distanti più di 5 fino a 10 chilometri dalla predetta sede nei Comuni con popolazione superiore;

b)-la metà per la normale diaria per i servizi compiuti in località distanti oltre i 10 chilometri dalla sede dell'Ufficio;

c)-due terzi della normale diaria quando il servizio di cui ai ca-

./.

5586

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

si previsti alle lettere a) e b) richieda la pernottazione.

Art.3

Quando le missioni ed i servizi di cui ai precedenti articoli sono compiuti nell'interesse di privati o di Enti, diversi dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni, ai funzionari dei gruppi A e B suindicati si liquidano le indennità giornaliere previste come ai precedenti articoli, aumentate di quattro decimi, nonché il rimborso delle spese di viaggio e la indennità chilometrica.

I privati e gli Enti diversi dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni, nel cui interesse sono compiuti le missioni ed i servizi, sono tenuti in ogni caso a versare all'Erario le intere indennità giornaliere (diarie) aumentate dei quattro decimi e le spese di viaggio a tariffa normale nonché le indennità chilometriche.

Le Provincie ed i Comuni rimborseranno invece, per i servizi compiuti nel loro interesse, le stesse indennità di viaggio e di soggiorno stabilite per i servizi eseguiti nell'interesse dello Stato.-

Art.4

Ai funzionari di gruppo C degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, per i servizi prestati nell'ambito della zona alla quale sono addetti, sono dovute le indennità stabilite nell'allegato n.1 al presente decreto.

Agli stessi funzionari, per i servizi prestati fuori della zona alla quale sono addetti, competono le normali indennità previste dalle disposizioni generali per i funzionari civili e militari in missione, subordinatamente alle altre condizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, I° comma.

I privati e gli Enti diversi dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni, per i servizi prestati ovunque nel loro interesse dai funzionari di cui ai precedenti commi, sono tenuti a versare allo Erario le somme stabilite nell'allegato n.2 al presente decreto. Le Provincie ed i Comuni sono invece tenuti a rimborsare all'Erario le stesse indennità di viaggio e di soggiorno liquidate ai funzionari.-

Art.5

I funzionari di cui ai precedenti articoli, quando si recano, fuori dell'Ufficio nelle località in cui devono eseguire i loro servizi d'istituto, sono tenuti a servirsi delle ferrovie dello Stato ed ove queste manchino degli altri mezzi pubblici di trasporto più diretti ed economici, che portino od avvicinino alla località ove il servizio dev'essere compiuto. in quest'ultimo caso il rimanente percorso sarà effettuato sulle vie ordinarie con diritto all'indennità chilometrica prevista dalle disposizioni generali.

Per l'uso da parte

5385

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

precedenti articoli,aumentate di quattro decimi,nonché il rimborso delle spese di viaggio e la indennità chilometrica.

I privati e gli Enti diversi dallo Stato,dalle Provincie e dai Comuni,nel cui interesse sono compiuti le missioni ed i servizi,sono tenuti in ogni caso a versare all'Erario le intere indennità giornaliere (diarie)aumentate dei quattro decimi e le spese di viaggio a tariffa normale nonché le indennità chilometriche .

Le Provincie ed i Comuni rimborseranno invece,per i servizi compiuti nel loro interesse,le stesse indennità di viaggio e di soggiorno stabilite per i servizi eseguiti nell'interesse dello Stato.-

Art.4

Ai funzionari di gruppo C degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione,per i servizi prestati nell'ambito della zona alla quale sono addetti,sono dovute le indennità stabilite nell'allegato n.1 al presente decreto.

Agli stessi funzionari,per i servizi prestati fuori della zona alla quale sono addetti,competono le normali indennità previste dalle disposizioni generali per i funzionari civili e militari in missione,subordinatamente alle altre condizioni di cui ai precedenti articoli 1 e2,I° comma.

I privati e gli Enti diversi dallo Stato,dalle Provincie e dai Comuni,per i servizi prestati ovunque nel loro interesse dai funzionari di cui ai precedenti commi,sono tenuti a versare allo Erario le somme stabilite nell'allegato n.2 al presente decreto. Le Provincie ed i Comuni sono invece tenuti a rimborsare all'Erario le stesse indennità di viaggio e di soggiorno liquidate ai funzionari.-

Art.5

I funzionari di cui ai precedenti articoli,quando si recano, fuori dell'Ufficio nelle località in cui devono eseguire i loro servizi d'istituto,sono tenuti a servirsi delle ferrovie dello Stato ed ove queste manchino degli altri mezzi pubblici di trasporto più diretti ed economici,che portino od avvicinino alla località ove il servizio dev'essere compiuto.in quest'ultimo caso il rimanente percorso sarà effettuato sulle vie ordinarie con diritto all'indennità chilometrica prevista dalle disposizioni generali. 5385

Per l'uso,da parte degli stessi funzionari di cui ai precedenti articoli,di mezzi meccanici diversi da quelli adibiti periodicamente a pubblici trasporti,valgono le norme di carattere generale.

L'ingegnere,sempre quando i bisogni del servizio lo consiglino,può stabilire i casi nei quali si possa fare uso di speciali

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

mezzi di trasporto messi a disposizione dell'Amministrazione finanziaria o da altri Enti e privati interessati.In tali casi al funzionario,oltre alla diaria che possa spettargli,é dovuto il particolare compenso chilometrico ridotto,di cui all'ultimo comma dell'art.3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918,n.1311.

Art.6

Delle diarie dovute ai funzionari dei gruppi A e B per i servizi da loro compiuti nell'interesse di privati,maggiorate nei modi cui al I° comma dell'art.3,é devoluto il 20 % al Fondo di previdenza per i funzionari delle Imposte di Fabbricazione.

E' devoluto altresì al Fondo di previdenza il 20 % della diaria aumentata dei quattro decimi versati dai privati all'Erario,a norma del 2° comma dello stesso art.3,nel caso in cui detta diaria non spetti al funzionario che ha eseguito il servizio,per effetto del disposto del I° comma dell'art.2.

Per i servizi compiuti nell'interesse dei privati dai funzionari di gruppo C,é devoluto al Fondo di previdenza il 20 % delle somme da versarsi dagli stessi privati per compensi orari e di pernottazione,a norma dell'unito allegato n.2 .

Art.7

E' abrogato il decreto Ministeriale 25 agosto 1925,n.4949.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno,ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma,addì 12 ottobre 1938 -

IL MINISTRO : DI REVEL

Allegato n.1

Art.1

Per le gite di servizio,entro i limiti di distanza di cui al susseguente art.2,spetta al funzionario il rimborso delle spese di viaggio e,in mancanza di mezzi pubblici di trasporto,la corresponsione della indennità chilometrica stabilita dal penultimo comma dell'art.3 del R.decreto legge 14 settembre 1918,n.1311,da applicarsi con le norme di cui all'art.11 del R.decreto 3 giugno 1926,n.941, e con le riduzioni percentuali successivamente apportatevi purché la percorrenza per recarsi sul luogo di esecuzione del servizio superi due chilometri fra andata e ritorno.

5584

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art.6

Delle diarie dovute ai funzionari dei gruppi A e B per i servizi da loro compiuti nell'interesse di privati, maggiorate nei modi di cui al I° comma dell'art.3, é devoluto il 20 % al Fondo di previdenza per i funzionari delle Imposte di Fabbricazione.

E' devoluto altresì al Fondo di previdenza il 20 % della diaria aumentata dei quattro decimi versati dai privati all'Erario, a norma del 2° comma dello stesso art.3, nel caso in cui detta diaria non spetti al funzionario che ha eseguito il servizio, per effetto del disposto del I° comma dell'art.2.

Per i servizi compiuti nell'interesse dei privati dai funzionari di gruppo C, é devoluto al Fondo di previdenza il 20 % delle somme da versarsi dagli stessi privati per compensi orari e di pernottazione, a norma dell'unito allegato n.2 .

Art.7

E' abrogato il decreto Ministeriale 26 agosto 1925, n.4949.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 12 ottobre 1938 -

IL MINISTRO : DI REVEL

Allegato n.1

Art.1

Per le gite di servizio, entro i limiti di distanza di cui al susseguente art.2, spetta al funzionario il rimborso delle spese di viaggio e, in mancanza di mezzi pubblici di trasporto, la corresponsione della indennità chilometrica stabilita dal penultimo comma dell'art.3 del R.decreto legge 14 settembre 1918, n.1311, da applicarsi con le norme di cui all'art.11 del R.decreto 3 giugno 1926, n.941, e con le riduzioni percentuali successivamente apportatevi purché la percorrenza per recarsi sul luogo di esecuzione del servizio superi due chilometri fra andata e ritorno.

5584

Art.2

Per i servizi che consentono il ritorno in residenza nella stessa giornata e prestati oltre i 3 od i 5 chilometri dal Centro del Comune di residenza a seconda che questo abbia una popolazione non superiore o superiore ai 200.000 abitanti :

a)-se di durata non inferiore alle 3 ore e non superiore a 5

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ore,compreso il viaggio,spettano al funzionario,oltre il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità chilometrica,tre decimi dellam diaria normale stabilita dall'art.181,del R.decreto 11 novembre 1923,n.2395,con le riduzioni percentuali successivamente apportatevi ;

b)-se di durata superiore a 5 ore e non superiore alle 7 ore spettano al funzionario,oltre il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità chilometrica,quattro decimi della diaria normale come sopra stabilita ;

c)-oltre le 7 ore spetta al funzionario la metà delle diarie di cui al successivo art.3 lettera a).

Le tre diarie non sono cumulabili e l'indennità é liquidata in base alla durata complessiva dei srvizi di cui trattasi,compiunella stessa giornata.

Art. 3

Per i servizi che richiedono pernottazione fuori del Comune di residenza :

a)-quanto l'assenza superi le 24 ore spettano al funzionario le diarie di cui appresso : L.22 per i funzionari di grado 12°; L.28 per i funzionari di grado 11° e 10°,L.32 per i funzionari di grado 9° e L.38 per quelli di grado 8°,oltre il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità chilometrica come sopra.

Art.4

Indennità speciali non subordinate ad alcuna distanze dal centro di residenza,da corrispondersi in aggiunta alle altre indennità dovute come agli articoli precedenti :

a)-per il servizio notturno esterno all'Ufficio (escluso il tempo impiegati nei viaggi) spetta al funzionario,per ciascuna ora:

prima della mezzanotte. . . . . L.1 -
dopo la mezzanotte. . . . . " 1,50

b)-per ogni ora di servizio effettivo presteto dal funzionario,ovunque,oltre l'orario normale giornaliero (escluso il tempo impiegato nei viaggi e le interruzioni),gli saranno corrisposte L.2,20,salva sempre la liquidazione,quando spetti,della indennità di servizio notturno.

In nessun caso il suindicato compenso potrà essere corrisposto per oltre due ore giornaliere ;

c)-per il servizio di durata non inferiore alle quattro ore, prestato in fabbriche di spirito,compete al funzionario l'indennità speciale giornaliera di L.3,salva la liquidazione di ogni altram indennità che possa spettare;

d)-per il servizio permanente prestato in località malariche

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

vi ;

b)-se di durata superiore a 5 ore e non superiore alle 7 ore spettano al funzionario, oltre il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità chilometrica, quattro decimi della diaria normale come sopra stabilita ;

c)-oltre le 7 ore spetta al funzionario la metà delle diarie di cui al successivo art.3 lettera a).

Le tre diarie non sono cumulabili e l'indennità é liquidata in base alla durata complessiva dei srvizi di cui trattasi, compiu- nella stessa giornata.

Art. 3

Per i servizi che richiedono pernottazione fuori del Comune di residenza :

a)-quanto l'assenza superi le 24 ore spettano al funzionario le diarie di cui appresso : L.22 per i funzionari di grado 12°; L.28 per i funzionari di grado 11° e 10°, L.32 per i funzionari di grado 9° e L.38 per quelli di grado 8°, oltre il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità chilometrica come sopra.

Art.4

Indennità speciali non subordinate ad alcuna distanza dal centro di residenza, da corrispondersi in aggiunta alle altre indennità dovute come agli articoli precedenti :

a)-per il servizio notturno esterno all'Ufficio (escluso il tempo impiegati nei viaggi) spetta al funzionario, per ciascuna ora:

prima della mezzanotte. . . . . L.1 -
dopo la mezzanotte. . . . . " 1,50

b)-per ogni ora di servizio effettivo prestato dal funzionario, ovunque, oltre l'orario normale giornaliero (escluso il tempo impiegato nei viaggi e le interruzioni), gli saranno corrisposte L.2,20, salva sempre la liquidazione, quando spetti, della indennità di servizio notturno.

In nessun caso il suindicato compenso potrà essere corrisposto per oltre due ore giornaliere ;

c)-per il servizio di durata non inferiore alle quattro ore, prestato in fabbriche di spirito, compete al funzionario l'indennità speciale giornaliera di L.3, salva la liquidazione di ogni altra indennità che possa spettare;

d)-per il servizio permanente prestato in località malariche spetta al funzionario, in aggiunta ad ogni altra indennità cui abbia diritto, un'indennità giornaliera speciale di L.2;

e)-per il servizio prestato presso l'Officina ed il Magazzino centrale del materiale I.F. nonché presso il laboratorio elettrotecnico centrale spettano mensilmente :

ai funzionari di grado 8° e 9° L.80
ai funzionari di grado inferiore al 9° . . " 70

Ai funzionari incaricati delle mansioni di capo officina e

./.

5583

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di capo magazzino sarà inoltre corrisposto un maggior compenso mensile rispettivamente di L.120 (al capo officina) e di L.80 (al capo magazzino).

Annotazioni

1)Come centro del Comune di residenza s'intende la sede dell'Ufficio qualora esista nel Comune ,od,in mancanza,l'abitazione dell'impiegato.

2)Agli effetti della indennità suppletiva per servizio di notte,sono da considerare ore di notte quelle dalle 19 alle 5 nei mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 nei mesi da Ottobre a marzo.Nel computo delle ore agli effetti della indennità suppletiva si,trascurano le frazioni di mezz'ora o meno,calcolando una ora la durata superiore alla mezz'ora.

3)Per i servizi permanenti fuori dell'Ufficio,ma nella circoscrizione dell'Ufficio medesimo al quale il personale é addetto,le diarie di cui agli articoli 2 e 3 lettera a) del presente allegato, competano soltanto pel primo ~~xxx~~ mese;pel periodo successivo la diaria sarà stabilita dal Ministero,inmisura inferiore a quella prevista.

4)In nessun caso si possono superare le indennità di cui alla lettera a) dell'art.3 aumentate del 25 %.

IL MINISTRO / Di Revel

Allegato n.2

Art.1

Le somme che gli Enti diversi dallo Stato,dalle Provincie e dai Comuni,nonché i privati sono tenuti a versare all'Erario,a norma del 3° comma dell'art.4 del decreto di cui il presente allegato costituisce parte integrante,sono le seguenti :

1° per ogni ora di effettivo servizio diurno di un funzionario : L.5 ;

2° per ogni ora di servizio notturno di un funzionario:

a) prima della mezzanotte . . . . . L.6 -

b) dopo la mezzanotte . . . . . " 6,50

3° per ogni pernottazione di un funzionario L.15 ;

4° la somma da versarsi per il servizio prestato,qualunque sia la durata di esso,non potrà essere inferiore a L.15;

5° le spese di viaggio e le indennità chilometriche spettanti al personale in base all'allegato n.1;da ridursi alla metà quando i servizi eseguiti nella stessa missione dal funzionario siano in parte a carico dello Stato ed in parte a carico dei privati.

5582

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

1)Come centro del Comune di residenza s'intende la sede dell'Ufficio qualora esista nel Comune ,od,in mancanza,l'abitazione dell'impiegato.

2)Agli effetti della indennità suppletiva per servizio di notte,sono da considerare ore di notte quelle dalle 19 alle 5 nei mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 nei mesi da Ottobre a marzo.Nel computo delle ore agli effetti della indennità suppletiva si trascurano le frazioni di mezz'ora o meno,calcolando una ora la durata superiore alla mezz'ora.

3)Per i servizi permanenti fuori dell'Ufficio,ma nella circoscrizione dell'Ufficio medesimo al quale il personale é addetto,le diarie di cui agli articoli 2 e 3 lettera a) del presente allegato, competano soltanto pel primo ~~xxx~~ mese;pel periodo successivo la diaria sarà stabilita dal Ministero,inmisura inferiore a quella prevista.

4)In nessun caso si possono superare le indennità di cui alla lettera a) dell'art.3 aumentate del 25 %.

IL MINISTRO / Di Revel

Allegato n.2

Art.1

Le somme che gli Enti diversi dallo Stato,dalle Provincie e dai Comuni,nonché i privati sono tenuti a versare all'Erario,a norma del 3° comma dell'art.4 del decreto di cui il presente allegato costituisce parte integrante,sono le seguenti :

1° per ogni ora di effettivo servizio diurno di un funzionario : L.5 ;

2° per ogni ora di servizio notturno di un funzionario:

a) prima della mezzanotte . . . . . L.6 -

b) dopo la mezzanotte . . . . . " 6,50

3° per ogni pernottazione di un funzionario L.15 ;

4° la somma da versarsi per il servizio prestato,qualunque sia la durata di esso,non potrà essere inferiore a L.15;

5° le spese di viaggio e le indennità chilometriche liquidate al personale in base all'allegato n.1;da ridursi alla metà quando i servizi eseguiti nella stessa missione dal funzionario siano in parte a carico dello Stato ed in parte a carico dei privati.

5582

Art.2

Agli effetti del disposto del precedente articolo sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

settembre,e quelle dalle 13 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo.

Per i servizi continuativi,di durata superiore ad un mese,il Ministero ha facoltà di accordare riduzioni alle somme da versarsi all'Erario a norma dei n;n.da 1 a 4 del precedente articolo.

Nel computo delle ore si trascurano le frazioni fino a quindici minuti e si calcolano come ore quelle superiori,ma va compreso il tempo in cui le operazioni della giornata rimangono sospese per il riposo ordinario accordato agli operai dello stabilimento e per altre cause attribuibili all'esercente.

Quando l'esercente provvede esso stesso al trasporto dei funzionari con i mezzi propri,il rimborso di cui al n.5 del precedente articolo é limitato al particolare compenso chilometrico ridotto,dovuto al funzionario ai termini dell'ultimo comma dell'art.5 del decreto a cui é allegato il presente.

IL MINISTRO : Di Revel

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 30 Giugno I94 .

==========

Variazioni delle indennità di missione per i servizi delle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R.decreto legge 27 febbraio I942,n.76,concernente il trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno;
Visto il proprio decreto Ministeriale 12 ottobre I938,che approva le indennità di viaggio e di soggiorno dovute al personale delle imposte di fabbricazione per l'esecuzione dei servizi esterni;

Decreta :

Art.I

All'art.2 del decreto Ministeriale 12 ottobre 1938 il disposto delle lettere a),b) e c) é sostituito come appresso:

a)per i servizi in località distanti più di 3 e fino a 10 chilometri dalla sede dell'ufficio,nei Comuni di popolazione non superiore ai 200.000 abitanti,o in località distanti più di 5 e fino a 10 chilometri dalla predetta sede nei Comuni con popolazione superiore:

Grado	5°	indennità	L. 27
"	6°	"	" 25
"	7°	"	" 22
"	8°	"	" 20
"	9°	"	" 17
"	10° - 11°	"	" 15
"	12°	"	" 13

b)per i servizi in località distanti oltre i 10 chilometri dalla sede dell'ufficio:

Grado	5°	indennità	L. 40
"	6°	"	" 38
"	7°	"	" 34
"	8°	"	" 30
"	9°	"	" 26
"	10°- 11°	"	" 22
"	12°	"	" 19

c)quando il servizio di cui ai casi previsti alle lettere a) e b) richieda la pernottazione :

Grado	5°	indennità	L. 48
"	6°	"	" 43
"	7°	"	" 38
"	8°	"	" 33
"	9°	"	" 29
"	10°- 11°	"	" 26
"	12°	"	" 24

5580

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il R.decreto legge 27 febbraio 1942,n.73,concernente il trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno;
Visto il proprio decreto Ministeriale 12 ottobre 1938,che approva le indennità di viaggio e di soggiorno dovute al personale delle imposte di fabbricazione per l'esecuzione dei servizi esterni;

Decreta :

Art.I

All'art.2 del decreto Ministeriale 12 ottobre 1938 il disposto delle lettere a),b) e c) é sostituito come appresso:

a)per i servizi in località distanti più di 3 e fino a 10 chilometri dall~~a~~ sede dell'ufficio,nei Comuni di popolazione non superiore ai 200.000 abitanti,o in località distanti più di 5 e fino a 10 chilometri dalla predetta sede nei Comuni con popolazione superiore:

Grado	5°	indennità	L. 27
"	6°	"	" 25
"	7°	"	" 22
"	8°	"	" 20
"	9°	"	" 17
"	10° - 11°	"	" 15
"	12°	"	" 13

b)per i servizi in località distanti oltre i 10 chilometri dalla sede dell'ufficio:

Grado	5°	indennità	L. 40
"	6°	"	" 38
"	7°	"	" 34
"	8°	"	" 30
"	9°	"	" 26
"	10°- 11°	"	" 22
"	12°	"	" 19

c)quando il servizio di cui ai casi previsti alle lettere a) e b) richieda la pernottazione :

Grado	5°	indennità	L. 48
"	6°	"	" 43
"	7°	"	" 38
"	8°	"	" 33
"	9°	"	" 29
"	10°- 11°	"	" 26
"	12°	"	" 24.

5580

Se il servizio di cui alle precedenti lettere a),b),c), ha carattere continuativo nella stessa località l'indennità giornaliera spettante dopo il primo mese sarà fissata dal Ministero in misura inferiore a quella prevista.

Art.2

L'art.2 dell'allegato n.1 al decreto Ministeriale 12 ottobre

././././././.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1938 é sostituito dal seguente :

Per i servizi compiuti nel territorio del Comune di residenza,oltre le distanze di 3 o di 5 chilometri dalla sede dell'ufficio (ed,ove questo manchi,dalla sede comunale)a seconda che il Comune abbia rispettivamente una popolazione non superiore o superiore ai 200.000 abitanti:

a)se di durata non inferiore alle 3 ore e non superiore a 5 ore,compreso il viaggio,spettano ai funzionari,oltre al rimborso delle spese di viaggio e alla indennità chilometrica,le seguenti indennità giornaliere:

Grado	8°	indennità	L. 17
"	9°	"	" 15
"	10°-11°	"	" 13
"	12°	"	" 11

b)se di durata superiore alle 5 ore,spettano ai funzionari, oltre al rimborso delle spese di viaggio e all'indennità chilometrica,le seguenti indennità giornaliere :

Grado	8°	indennità	L.24
"	9°	"	""21
"	10°-11°	"	" 18
"	12°	"	" 15.

Le due diarie non sono cumulabili e l'indennità é liquidata in base alla durata complessiva dei servizi compiuti da uno stesso funzionario nella medesima giornata.

Art.3

L'art.3 dell'allegato n.1 del decreto Ministeriale 12 ottobre 1938 é sostituito dal seguente:

Per i servizi compiuti fuori del territorio del Comune di residenza e prestati oltre le distanze minime precisate al precedente art.2 :

a)se di durata non inferiore alle 3 ore e non superiore a 5 ore,compreso il viaggio,spettano ai funzionari,oltre al rimborso delle spese di viaggio compreso il doppio decimo,e all'indennità chilometrica,tre decimi della normale indennità giornaliera di soggiorno (diaria);

b)se di durata superiore a 5 ore spettano ai funzionari oltre al rimborso delle spese di viaggio e alla indennità chilometrica come sopra,quattro decimi della diaria normale dianzi citata.

Le due diarie non sono cumulabili e l'indennità é liquidata in base alla durata complessiva dei servizi compiuti da uno stesso funzionario nella medesima giornata;

c)per i servizi che richiedano la pernottazione,quando l'assenza dalla sede superi le 24 ore spettano al funzionario,oltre al rimborso delle spese di viaggio compreso il doppio decimo e all'indennità chilometrica,le seguenti indennità giornaliere:

ai funzionari di grado 8° L.50

5579

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ore,compreso il viaggio e alla indennità chilometrica
le spese di viaggio e alla indennità chilometrica
nità giornaliere:

Grado 8°	indennità	L. 17
" 9°	"	" 15
" 10°-11°	"	" 13
" 12°	"	" 11

b)se di durata superiore alle 5 ore,spettano ai funzionari, oltre al rimborso delle spese di viaggio e all'indennità chilometrica, le seguenti indennità giornaliere :

Grado	8°	indennità L.24
"	9°	" "21
"	10°-11°	" " 16
"	12°	" " 15.

Le due diarie non sono cumulabili e l'indennità é liquidata in base alla durata complessiva dei servizi compiuti da uno stesso funzionario nella medesima giornata.

Art.3

L'art.3 dell'allegato n.1 del decreto Ministeriale 12 ottobre 1938 é sostituito dal seguente:

Per i servizi compiuti fuori del territorio del Comune di residenza e prestati oltre le distanze minime precisate al precedente art.2 :

a)se di durata non inferiore alle 3 ore e non superiore a 5 ore,compreso il viaggio,spettano ai funzionari,oltre al rimborso delle spese di viaggio compreso il doppio decimo,e all'indennità chilometrica,tre decimi della normale indennità giornaliera di soggiorno (diaria);

b)se di durata superiore a 5 ore spettano ai funzionari oltre al rimborso delle spese di viaggio e alla indennità chilometrica come sopra,quattro decimi della diaria normale dianzi citata.

Le due diarie non sono cumulabili e l'indennità é liquidata in base alla durata complessiva dei servizi compiuti da uno stesso funzionario nella medesima giornata;

c)per i servizi che richiedano la pernottazione,quando l'assenza dalla sede superi le 24 ore spettano al funzionario,oltre al rimborso delle spese di viaggio compreso il doppio decimo e all'indennità chilometrica,le seguenti indennità giornaliere:

ai funzionari di grado	8°	.L.50
" "	9°	. L.44
" "	10°-11°	.L.43
" "	12°	.L.41

5579

Per i servizi di cui alla lettera c),quando l'assenza non superi le 24 ore spetta al funzionario la metà delle diarie stabilite

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

IL MINISTRO PER LE FINANZE.

Visto il R.decreto legge 27 febbraio 1942,n.76,concernente il trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno;
Visto il proprio decreto Ministeriale 12 ottobre 1938,che approva le indennità di viaggio e di soggiorno dovute al personale delle imposte di fabbricazione per l'esecuzione dei servizi esterni;

Decreta :

Art.I

All'art.2 del decreto Ministeriale 12 ottobre 1938 il disposto delle lettere a),b) e c) é sostituito come appresso:

a)per i servizi in località distanti più di 3 e fino a 10 chilometri dalla sede dell'ufficio,nei Comuni di popolazione non superiore ai 200.000 abitanti,o in località distanti più di 5 e fino a 10 chilometri dalla predetta sede nei Comuni con popolazione superiore:

Grado	5°	indennità	L. 27
"	6°	"	" 25
"	7°	"	" 22
"	8°	"	" 20
"	9°	"	" 17
"	10° - 11°	"	" 15
"	12°	"	" 13

b)per i servizi in località distanti oltre i 10 chilometri dalla sede dell'ufficio:

Grado	5°	indennità	L. 40
"	6°	"	" 38
"	7°	"	" 34
"	8°	"	" 30
"	9°	"	" 26
"	10°- 11°	"	" 22
"	12°	"	" 19

c)quando il servizio di cui ai casi previsti alle lettere a) e b) richieda la pernottazione :

Grado	5°	indennità	L. 48
"	6°	"	" 43
"	7°	"	" 38
"	8°	"	" 33
"	9°	"	" 29
"	10°- 11°	"	" 26
"	12°	"	" 24.

5580

Se il servizio di cui alle precedenti lettere a)b)c) ha carattere continuativo nella stessa località l'indennità giornaliera spettante dopo il primo mese sarà fissata dal Ministero in misura inferiore a quella prevista.

Art.2

L'art.2 dell'allegato n.1 al decreto Ministeriale 12 ottobre

././././././.

10

DECRETO MINISTERIALE 30 Giugno I94 .

==========

Variazioni delle indennità di missione per i servizi delle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R.decreto legge 27 febbraio I942,n.76,concernente il trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno;
Visto il proprio decreto Ministeriale 12 ottobre I938,che approva le indennità di viaggio e di soggiorno dovute al personale delle imposte di fabbricazione per l'esecuzione dei servizi esterni;

Decreta :

Art.I

All'art.2 del decreto Ministeriale 12 ottobre 1938 il disposto delle lettere a),b) e c) é sostituito come appresso:

a)per i servizi in località distanti più di 3 e fino a 10 chilometri dalla sede dell'ufficio,nei Comuni di popolazione non superiore ai 200.000 abitanti,o in località distanti più di 5 e fino a 10 chilometri dalla predetta sede nei Comuni con popolazione superiore:

Grado	5°	indennità	L. 27
"	6°	"	" 25
"	7°	"	" 22
"	8°	"	" 20
"	9°	"	" 17
"	10° - 11°	"	" 15
"	12°	"	" 13

b)per i servizi in località distanti oltre i 10 chilometri dalla sede dell'ufficio:

Grado	5°	indennità	L. 40
"	6°	"	" 38
"	7°	"	" 34
"	8°	"	" 30
"	9°	"	" 26
"	10°- 11°	"	" 22
"	12°	"	" 19

c)quando il servizio di cui ai casi previsti alle lettere a) e b) richieda la pernottazione :

Grado	5°	indennità	L. 48
"	6°	"	" 43
"	7°	"	" 38
"	8°	"	" 33
"	9°	"	" 29

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

tamento di missione al personale stavale nei
Visto il proprio decreto Ministeriale 12 ottobre 1938,che approva le indennità di viaggio e di soggiorno dovute al personale delle imposte di fabbricazione per l'esecuzione dei servizi esterni;

Decreta :

Art.I

All'art.2 del decreto Ministeriale 12 ottobre 1938 il disposto delle lettere a),b) e c) é sostituito come appresso:

a)per i servizi in località distanti più di 3 e fino a 10 chilometri dall~~a~~ sede dell'ufficio,nei Comuni di popolazione non superiore ai 200.000 abitanti,o in località distanti più di 5 e fino a 10 chilometri dalla predetta sede nei Comuni con popolazione superiore:

Grado	5°	indennità	L. 27
"	6°	"	" 25
"	7°	"	" 22
"	8°	"	" 20
"	9°	"	" 17
"	10° - 11°	"	" 15
"	12°	"	" 13

b)per i servizi in località distanti oltre i 10 chilometri dalla sede dell'ufficio:

Grado	5°	indennità	L. 40
"	6°	"	" 38
"	7°	"	" 34
"	8°	"	" 30
"	9°	"	" 26
"	10°- 11°	"	" 22
"	12°	"	" 19

c)quando il servizio di cui ai casi previsti alle lettere a) e b) richieda la pernottazione :

Grado	5°	indennità	L. 48
"	6°	"	" 43
"	7°	"	" 38
"	8°	"	" 33
"	9°	"	" 29
"	10°- 11°	"	" 26
"	12°	"	" 24.

5580

Se il servizio di cui alle precedenti lettere a),b),c) ha carattere continuativo nella stessa località l'indennità giornaliera spettante dopo il primo mese sarà fissata dal Ministero in misura inferiore a quella prevista.

Art.2

L'art.2 dell'allegato n.1 al decreto Ministeriale 12 ottobre

././././././.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

d) Ricalchi sul sbadiglio al momento dell'osservazione:

84	J.	Attenuato	02	Osservato
43	"	"	03	"
86	"	"	07	"
33	"	"	08	"
92	"	"	09	"
			07	"
12	"	"		
30	"	"	08	"
32	"	"	06	"
22	"	"	07 - 001	"
91	"	"	021	"

e) Se stoffe alla finestra lasciate in tre in osservazione il caso in cui

1938 é sostituito dal seguente :

Per i servizi compiuti nel territorio del Comune di residenza, oltre le distanze di 3 o di 5 chilometri dalla sede dell'ufficio (ed, ove questo manchi, dalla sede comunale) a seconda che il Comune abbia rispettivamente una popolazione non superiore o superiore ai 200.000 abitanti:

a) se di durata non inferiore alle 3 ore e non superiore a 5 ore, compreso il viaggio, spettano ai funzionari, oltre al rimborso delle spese di viaggio e alla indennità chilometrica, le seguenti indennità giornaliere:

Grado 8°	indennità	L. 17
" 9°	"	" 15
" 10°-11°	"	" 13
" 12°	"	" 11

b) se di durata superiore alle 5 ore, spettano ai funzionari, oltre al rimborso delle spese di viaggio e all'indennità chilometrica, le seguenti indennità giornaliere :

Grado	8°	indennità L.24
"	9°	" "21
"	10°-11°	" " 18
"	12°	" " 15.

Le due diarie non sono cumulabili e l'indennità é liquidata in base alla durata complessiva dei servizi compiuti da uno stesso funzionario nella medesima giornata.

Art.3

L'art.3 dell'allegato n.1 del decreto Ministeriale 12 ottobre 1938 é sostituito dal seguente:

Per i servizi compiuti fuori del territorio del Comune di residenza e prestati oltre le distanze minime precisate al precedente art.2 :

a) se di durata non inferiore alle 3 ore e non superiore a 5 ore, compreso il viaggio, spettano ai funzionari, oltre al rimborso delle spese di viaggio compreso il doppio decimo, e all'indennità chilometrica, tre decimi della normale indennità giornaliera di soggiorno (diaria);

b) se di durata superiore a 5 ore spettano ai funzionari oltre al rimborso delle spese di viaggio e alla indennità chilometrica come sopra, quattro decimi della diaria normale dianzi citata.

Le due diarie non sono cumulabili e l'indennità é liquidata in base alla durata complessiva dei servizi compiuti da uno stesso funzionario nella medesima giornata;

c) per i servizi che richiedano la pernottazione, quando l'assenza dalla sede superi le 24 ore spettano al funzionario, oltre al rimborso delle spese di viaggio compreso il doppio decimo e all'indennità chilometrica, le seguenti indennità giornaliere:

8° L.50

5579

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ore, compreso il viaggio, spettano ai funzionari, oltre al rimborso delle spese di viaggio e alla indennità chilometrica, le seguenti indennità giornaliere:

Grado 8°	indennità	L. 17
" 9°	"	" 15
" 10°-11°	"	" 13
" 12°	"	" 11

b) se di durata superiore alle 5 ore, spettano ai funzionari, oltre al rimborso delle spese di viaggio e all'indennità chilometrica, le seguenti indennità giornaliere:

Grado	8°	indennità L.24
"	9°	" "21
"	10°-11°	" " 18
"	12°	" " 15.

Le due diarie non sono cumulabili e l'indennità é liquidata in base alla durata complessiva dei servizi compiuti da uno stesso funzionario nella medesima giornata.

Art.3

L'art.3 dell'allegato n.1 del decreto Ministeriale 12 ottobre 1938 é sostituito dal seguente:

Per i servizi compiuti fuori del territorio del Comune di residenza e prestati oltre le distanze minime precisate al precedente art.2 :

a) se di durata non inferiore alle 3 ore e non superiore a 5 ore, compreso il viaggio, spettano ai funzionari, oltre al rimborso delle spese di viaggio compreso il doppio decimo, e all'indennità chilometrica, tre decimi della normale indennità giornaliera di soggiorno (diaria);

b) se di durata superiore a 5 ore spettano ai funzionari oltre al rimborso delle spese di viaggio e alla indennità chilometrica come sopra, quattro decimi della diaria normale dianzi citata.

Le due diarie non sono cumulabili e l'indennità é liquidata in base alla durata complessiva dei servizi compiuti da uno stesso funzionario nella medesima giornata;

c) per i servizi che richiedano la pernottazione, quando l'assenza dalla sede superi le 24 ore spettano al funzionario, oltre al rimborso delle spese di viaggio compreso il doppio decimo e all'indennità chilometrica, le seguenti indennità giornaliere:

ai funzionari di grado	8°	.L.50
" "	9°	L.44
" "	10°-11°	.L.43
" "	12°	.L.41

5573

Per i servizi di cui alla lettera c), quando l'assenza non superi le 24 ore spetta al funzionario la metà delle diarie stabilite

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per gli stessi servizi, oltre al rimborso delle spese di viaggio e all'indennità chilometrica come sopra, e quando la partenza si effettuti dopo le ore 12 l'indennità giornaliera é ridotta alla metà e analoga riduzione é applicata nel ritorno qualora questo avvenga prima delle ore 12.

Art.4

All'art.4 lettera e) del predetto allegato, é aggiunto il seguente comma :

Se le funzioni di capo officina o capo magazzino sono affidate ad un funzionario di gruppo B a costui sarà corrisposto un compenso mensile di L.260.

Art.5

Il disposto dei numeri 1,2,3, e 4 dell'art.1 dell'allegato n.2 del decreto Ministeriale 12 ottobre 1938 é sostituito come segue:

1°) per ogni ora di effettivo servizio diurno di un funzionario L.8

2°) per ogni ora di effettivo servizio notturno di un funzionario L.9

a) prima della mezzanotte L.10

b) dopo la mezzanotte L.20

3°) per ogni pernottazione di un funzionario . L.20

4°) la somma da versarsi per il servizio prestato, qualunque sia la durata di esso, non potrà essere inferiore a L.20

Art.6

E' abrogata l'annotazione n.1 dell'allegato n.1 del decreto Ministeriale 12 ottobre 1938.

Art.7

Il presente decreto che avrà applicazione con decorrenza dal 1° luglio 1942 e validità fino alla durata dell'attuale stato di guerra, sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1942

IL MINISTRO : DI REVEL

5578

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tabella della indennità per i servizi straordinari prestati nell'interesse del commercio

Funzionari Delegati ai servizi	Servizi in Dogana oltre l'orario Normale			Servizi fuori circuito Doganale e a bordo di natanti			Compenso Massimo per ogni giornata		
	di giorno		di notte	di giorno		di notte	in giorni festivi o di notte o servizio in ore diurne esclusi i servizi fuori comune	in giorni festivi e di notte senza pernottamento	in giorni festivi e di notte con pernottamento
	sino a due ore	per ogni ora successiva	assegno supplementare per ogni ora	sino a due ore	per ogni ora successiva	assegno supplementare per ogni ora			
Personale dogane									
Funzionari di gruppo A e B dei gradi 7° e 8°.....	11 -	4 -	2,25	13	5 -	2,25	32	44	56
Altri funzionari di grup.B	10 -	3,50	1,75	12	4,50	1,75	28	38	50
Funzionari di gruppo C.....	8 -	2,50	1,50	10	3,50	1,50	24	34	44
Commessi.....	6 -	1,75	1 -	7	2,50	1 -	18	26	34
Regia Guardia di Finanza									
Ufficiali superiori	11 -	4 -	2,25	13	5 -	2,25	32	44	56
inferiori	10 -	3,50	1,75	12	4,50	1,75	28	38	50
Marescialli	7 -	2,50	1,25	8	3,50	1,50	21	30	39
Brigadieri e sottobrigadieri	7 -	2 -	1,25	8	3,25	1,25	20	30	39
Appuntati e guardie	4,50	1,50	0,75	6	2,25	0,75	12	18	24

N O T E

1. - Per i servizi prestati il giorno festivo la indennità suddetta, sono aumentate del 50%. A tale effetto i servizi resi in dogana si considerano come compiuti oltre l'orario normale.

12

SCHEMA DI RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DELLE PENE E DEI PRODOTTI DI CONFISCA.

Ripartizione di L. 200 : L.100 allo Stato e L. 100 agli scopritori

La somma spettante agli scopritori viene così ripartita:

Titolo	Ramo Imposte Fabbricaz.	Ramo Dogane
Fondo di Previdenza	40,00	36,36
Doppio 12 %	13,55	13,55
Ricchezza mobile	3,70	6,90
Complementare	0,45	0,85
Addizionale 2 %	0,05	0,15
Fondo premio	1,40	1,40
Capo ufficio o servizio	2,10	2,10
Gestore redattore o contravvenzione	3,50	3,50
Scopritori	35,25	35,20
	L.100,00	L.100,00

5576

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

13

DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 00-8982 del 12 ottobre 1942 - Determinazione della misura oraria del premio da corrispondersi per servizi speciali prestati in più delle sette ore giornaliere.

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Il Direttore Generale

Visto l'art. 203 dell'Ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato approvato con Decreto Ministeriale 5 luglio 1928;

Visto l'art.8 del R.D.L. 29 agosto 1942, n.1011;

Sentito il Consiglio di Amministrazione dei Monopoli di Stato;

D E T E R M I N A :

Art. 1.

Ai funzionari di grado VII ed inferiori addetti alle Agenzie per le coltivazioni dei tabacchi, alle Saline, al Laboratorio del Chinino di Stato, ai Depositi tabacchi greggi ed ai Depositi generi di Monopolio, il premio per i servizi prestati in più delle sette ore giornaliere in dipendenza delle particolari esigenze della produzione é corrisposto nella seguente misura oraria:

Personale di gruppo A

grado	7	5,25
"	8	4,70
"	9	4,45
"	10	4,00
"	11	4,00

Personale di gruppo B

grado	7	5,20
"	8	4,65
"	9	4,40
"	10	3,75
"	11	3,75

Personale di gruppo C

grado	8	4,45
"	9	4,00
		3,50

5573

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto l'art. 203 dell'Ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato approvato con Decreto Ministeriale 5 luglio 1928;

Visto l'art.8 del R.D.L. 29 agosto 1942, n.1011;

Sentito il Consiglio di Amministrazione dei Monopoli di Stato;

D E T E R M I N A :

Art. 1.

Ai funzionari di grado VII ed inferiori addetti alle Agenzie per le coltivazioni dei tabacchi, alle Saline, al Laboratorio del Chinino di Stato, ai Depositi tabacchi greggi ed ai Depositi generi di Monopolio, il premio per i servizi prestati in più delle sette ore giornaliere in dipendenza delle particolari esigenze della produzione é corrisposto nella seguente misura oraria:

Personale di gruppo A

grado	7	5,25
"	8	4,70
"	9	4,45
"	10	4,00
"	11	4,00

Personale di gruppo B

grado	7	5,20
"	8	4,65
"	9	4,40
"	10	3,75
"	11	3,75

Personale di gruppo C

grado	8	4,45
"	9	4,00
"	10	3,50
"	11	3,50
"	12	3,50
Personale subalterno		3,25

5575

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Personale avventizio

di 1^ categoria	3,50
" 2^ "	3,25
" 3^ "	3,00

Art. 2

In aggiunta ai premi di cui al precedente articolo può essere concesso un premio in misura non eccedente le 30 ore mensili in base alla misura oraria suindicata.

Il presente decreto, che ha effetto dal 1° agosto 1942, sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, lì 12 ottobre 1942.

IL DIRETTORE GENERALE
Boselli

Registrato alla Corte dei conti F/to MAZZOCCHI, addì 6 novembre 1942 Reg. n.5 Monopoli, foglio 177.-

---

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

44

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 20 novembre 1942.
Misura dei soprassoldi da corrispondersi per servizi speciali di cui all'art.204 dell'ordinamento 5 luglio 1928.

Direzione Generale

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928, sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato;

Vista la disposizione in data 18 dicembre 1928, registrata alla Corte dei Conti il 23 gennaio 1929, registro n.1, Monopoli, foglio n.174, con cui venne determinata la misura dei soprassoldi per servizi speciali;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni alla disposizione suddetta;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

D E T E R M I N A :

A decorrere dal 1° novembre 1942, la misura dei soprassoldi per servizi speciali, di cui all'art.204 dell'ordinamento 5 luglio 1928, viene stabilita come segue:

1) SOPRASSOLDI PER LE FUNZIONI DI CAPO E DI COADIUTORE DELLE AGENZIE PER LE COLTIVAZIONI TABACCHI.

Al funzionario tecnico di seconda categoria che esercita le funzioni di Capo presso le Agenzie per le coltivazioni tabacchi ed al suo coadiutore é assegnato il soprassoldo mensile sottoindicato :

	Al Capo Agenzia	Al Coadiutore
Agenzie di Cava dei Tirreni e di Perugia...£.	150	£. 80
Agenzie di Benevento ....."	120	" 80
Agenzie di S.Sepolcro e di Lecce....."	100	" 80
Agenzie di S.Giorgio del Sannio, di Foiano della Chiana,del Capo di Leuca e di Carpané....."	100	" 65
Agenzie di Barcellona,di Comiso,di Chiaravalle,di Giulianello,di Pontecorvo,di Palermo e di Sassari....."	100	" 60
Magazzino di Squinzano....."	-	" 80
Magazzino di Maglie,di Galatina e di Solagna....."	-	" 65
Magazzino Esperia....."	-	" 60

2) SOPRASSOLDO PER LE FUNZIONI DI REGGENTE PROVVISORIO DI UN UFFICIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Direzione Generale

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928, sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato;

Vista la disposizione in data 18 dicembre 1928, registrata alla Corte dei Conti il 23 gennaio 1929, registro n.1, Monopoli, foglio n.174, con cui venne determinata la misura dei soprassoldi per servizi speciali;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni alla disposizione suddetta;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

D E T E R M I N A :

A decorrere dal 1° novembre 1942, la misura dei soprassoldi per servizi speciali, di cui all'art.204 dell'ordinamento 5 luglio 1928, viene stabilita come segue:

1) SOPRASSOLDI PER LE FUNZIONI DI CAPO E DI COADIUTORE DELLE AGENZIE PER LE COLTIVAZIONI TABACCHI.

Al funzionario tecnico di seconda categoria che esercita le funzioni di Capo presso le Agenzie per le coltivazioni tabacchi ed al suo coadiutore é assegnato il soprassoldo mensile sottoindicato :

	Al Capo Agenzia	Al Coadiutore
Agenzie di Cava dei Tirreni e di Perugia...£.	150	£. 80
Agenzie di Benevento ....."	120	" 80
Agenzie di S.Sepolcro e di Lecce....."	100	" 80
Agenzie di S.Giorgio del Sannio, di Foiano della Chiana,del Capo di Leuca e di Carpané....."	100	" 65
Agenzie di Barcellona,di Comiso,di Chiaravalle,di Giulianello,di Pontecorvo,di Palermo e di Sassari....."	100	" 60
Magazzino di Squinzano....."	-	" 80
Magazzino di Maglie,di Galatina e di Solagna....."	-	" 65
Magazzino Esperia....."	-	" 60

2) SOPRASSOLDO PER LE FUNZIONI DI REGGENTE PROVVISORIO DI UN UFFICIO VENDITA O DI UN MAGAZZINO DI VENDITA.

Agli impiegati di ruolo dell'Amministrazione dei Monopoli incaricati della reggenza provvisoria di un Ufficio o di un Magazzino di Vendita é concesso il soprassoldo mensile:

./.

5574

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a) di £.150 per gli Uffici e Magazzini che nell'ultimo esercizio finanziario hanno prelevato generi di monopolio per un ammontare non superiore a 7 milioni;
b) di £.175 per quelli che hanno prelevato generi per un ammontare da 7 a 12 milioni;
c) di £.200 per quelli che hanno prelevato generi per un importo superiore ai 12 milioni.

3) SOPRASSOLDI PER LE FUNZIONI DI GERENZA DELLE SEZIONI DI DEPOSITO PRESSO GLI OPIFICI.

Al Direttore ed al funzionario ai riscontri delle Manifatture Tabacchi o delle Saline incaricati della gerenza di una Sezione di Deposito aggregata all'Opificio é dovuto il soprassoldo mensile di £.150.

4) SOPRASSOLDI PER LE FUNZIONI DI GERENZA DELLE SEZIONI DI VENDITA PRESSO I DEPOSITI GENERI DI MONOPOLIO.

Al Dirigente ed al funzionario ai riscontri dei Depositi di generi di Monopolio incaricati della gerenza di una Sezione di Vendita aggregata al Deposito é dovuto il seguente soprassoldo mensile in relazione all'ammontare delle vendite annue effettuate ed al numero dei rami di servizio cui si riferiscono le vendite stesse, escluse quelle del chinino di Stato :

VENDITE	Al Dirigente			Al funzionario ai riscontri		
	Per 1 ramo servizio	Per 2 rami serv.	Per 3 rami servizio	Per 1 ramo servizio	Per 2 rami serv.	Per 3 rami servizio
	£.	£.	£.	£.	£.	£.
Fino a 15 milioni	70	85	100	60	70	80
Da 15 a 50 milioni	85	105	125	70	85	100
Da oltre 50 milioni	100	125	150	80	100	120

Il suddetto trattamento compete anche al Direttore ed al funzionario ai riscontri della Manifattura Tabacchi di Pola cui é annessa una Sezione di Vendita di Generi di Monopolio.

5) SOPRASSOLDI PER LA GERENZA DEI DEPOSITI TABACCHI GREGGI E DELLE SEZIONI di CARPI, SCAFATI, SOLARUSSA, BARCELLONA, RANDAZZO E LANUVIO.

Ai funzionari tecnici di seconda categoria incaricati della gerenza dei Depositi tabacchi greggi di Trieste e di Tortona e delle Sezioni di Carpi,Scafati,Solarussa,Barcellona,Randazzo e Lanuvio é concesso il soprassoldo mensile di £.150 comprensivo del soprassoldo previsto per le funzioni di pagatore del personale di lavoro.

6) SOPRASSOLDI PER LE FUNZIONI DI PAGATORE DEL PERSONALE DI IAVORO.

Ai funzionari incaricati delle funzioni di pagatore del personale di lavoro é concesso il seguente soprassoldo mensile :

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3) SOPRASSOLDI PER LE FUNZIONI DI GERENZA DELLE SEZIONI DI DEPOSITO PRESSO GLI OPIFICI.

Al Direttore ed al funzionario ai riscontri delle Manifatture Tabacchi o delle Saline incaricati della gerenza di una Sezione di Deposito aggregata all'Opificio é dovuto il soprassoldo mensile di £.150.

4) SOPRASSOLDI PER LE FUNZIONI DI GERENZA DELLE SEZIONI DI VENDITA PRESSO I DEPOSITI GENERI DI MONOPOLIO.

Al Dirigente ed al funzionario ai riscontri dei Depositi di generi di Monopolio incaricati della gerenza di una Sezione di Vendita aggregata al Deposito é dovuto il seguente soprassoldo mensile in relazione all'ammontare delle vendite annue effettuate ed al numero dei rami di servizio cui si riferiscono le vendite stesse, escluse quelle del chinino di Stato :

VENDITE	Al Dirigente			Al funzionario ai riscontri		
	Per 1 ramo servizio	Per 2 rami serv.	Per 3 rami servizio	Per 1 ramo servizio	Per 2 rami serv.	Per 3 rami servizio
	£.	£.	£.	£.	£.	£.
Fino a 15 milioni	70	85	100	60	70	80
Da 15 a 50 milioni	85	105	125	70	85	100
Da oltre 50 milioni	100	125	150	80	100	120

Il suddetto trattamento compete anche al Direttore ed al funzionario ai riscontri della Manifattura Tabacchi di Pola cui é annessa una Sezione di Vendita di Generi di Monopolio.

5) SOPRASSOLDI PER LA GERENZA DEI DEPOSITI TABACCHI GREGGI E DELLE SEZIONI di CARPI, SCAFATI, SOLARUSSA, BARCELLONA, RANDAZZO E LANUVIO.

Ai funzionari tecnici di seconda categoria incaricati della gerenza dei Depositi tabacchi greggi di Trieste e di Tortona e delle Sezioni di Carpi,Scafati,Solarussa,Barcellona,Randazzo e Lanuvio é concesso il soprassoldo mensile di £.150 comprensivo del soprassoldo previsto per le funzioni di pagatore del personale di lavoro.

6) SOPRASSOLDI PER LE FUNZIONI DI PAGATORE DEL PERSONALE DI IAVORO.

Ai funzionari incaricati delle funzioni di pagatore del personale di lavoro é concesso il seguente soprassoldo mensile :

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MANIFATTURE TABACCHI

- Bari, Bologna e Lucca..... £. 150
- Chiaravalle, Firenze, Milano, Modena, Napoli SS.Apostoli, Napoli S.Pietro Martire e Sezione Benedetto Brin, Torino e Venezia..... " 120
- Cagliari, Palermo, Pola, Roma, Rovereto e Rovigo d'Istria... " 100
- Catania, Firenze, Genova Sestri, Lecce, Verona, Zara e Sezione di Cava dei Tirreni..... " 80
- Roma sperimentale..... " 70

DEPOSITI TABACCHI GREGGI

- Genova, Sampierdarena, Livorno..... " 70
- Istituto Sperimentale per le Coltivazioni Tabacchi di Scafati" 70

S A L I N E

- Cagliari e Margherita di Savoia..... " 120
- Cervia, Comacchio, Lungro, Pirano e Volterra..... " 80
- Sezioni di Tarquinia..... " 70
- Laboratorio del Chinino di Stato..... " 80

7) SOPRASSOLDO PER IL SERVIZIO DI RONDA.

per i servizi di ronda sarale che, a turno, il personale ha l'obbligo di eseguire presso gli Opifici, gli Stabilimenti ed i Depositi Greggi, ai sensi dell'articolo 198 del D.M. 5 luglio 1928, é concesso agli impiegati un soprassoldo giornaliero variabile da £.5 a £.8 a seconda della lunghezza del giro di ronda e della distanza dell'Opificio, Stabilimento o Deposito dal centro abitato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, 20 novembre 1942.-

IL DIRETTORE GENERALE
Boselli

Registrato alla Corte dei Conti, addi 28 novembre 1942.
Atti del Governo registro n.5, foglio 272 - Mazzocchi.

5573

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/IND No. 78 50 21

15

COMANDO REGIA GUARDIA DI FINANZA DELL'ITALIA LIBERATA

INDENNITA' MILITARE PER LA R.GUARDIA DI FINANZA

S T R A L C I O del R.D.II/II/I923,n.2395.

Art.I7I

L'indennità militare assegnata dalle disposizioni in vigore agli ufficiali del R.Esercito,della R.Marina,delle Capitanerie di Porto, della R.aeronautica e della R.Guardia di Finanza,in servizio o in aspettativa per infermità incontrate in servizio,è conservata nella misura annua seguente:
Sottotenente,guardia marina,sottotenente di squadriglia e gradi corrispondenti.....L.I800;
Tenente,sottotenente di vascello,tenente di squadriglia e gradi corrispondenti.....L.I800;
Capitano,tenente di vascello,comandante di squadriglia e gradi corrispondenti.....L.2520 ;
Maggiore,capitano di corvetta,comandante di gruppo e gradi corrispondenti,primo capitano,primo tenente di vascello.....L.3240;
Tenente colonnello,capitano di fregata,vice-comandante di stormo e gradi corrispondenti....L.3480;
Colonnello,capitano di vascello,comandante di stormo e gradi corrispondenti.....L.3840;
Generale di brigata,contrammiraglio,comandante di divisione aerea e gradi corrispondenti....L.4200;
Generale di divisione,contrammiraglio di divisione,comandante di squadra aerea e gradi corrispondenti.....L.4500;
Generale di corpo di armata,vice ammiraglio di squadra,comandante generale dell'aeronautica e gradi corrispondenti....L.4800;
Generale d'armata,vice ammiraglio d'armata.....L.6000;
Generale d'esercito,ammiraglio....." 8000.

Spetta l'indennità militare stabilità per il grado immediatamente superiore ai tenenti di vascello ed ai capitani dei vari corpi della R.Marina,quando assumano la qualifica di primi tenenti di vascello o di primi capitani,a mente del R.D.I2 luglio I923,n.I673.

Tuttavia l'indennità del grado immediatamente superiore continuerà ad essere corrisposta,in via transitoria,ai primi tenenti di vascello ed ai primi capitani,classificati tali prima della emanazione del citato Regio decreto 27 ottobre I922,n.I462.

Le disposizioni dei due precedenti commi si applicano anche per i primi capitani e gradi corrispondenti della R.Aeronautica.

E' parimenti dovuta l'indennità militare del grado superiore ai capitani macchinisti non reclutati dall'Accademia Navale che si trovano nelle condizioni di cui all'art.2 del R.D.I2 luglio I923,n.I673,agli ufficiali del Corpo Reali Equipaggi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.26 del R.D.27 ottobre I922,n.I462,ed ai cappellani capi della R.Marina nelle condizioni di cui all'art.3 del R.D.I5 luglio I923,n.I822.

Agli uffi-ciali in servizio attivo permanente (compresi gli ufficiali invalidi di guerra mantenuti o riassunti in servizio)o richiamati dalla

3,5,12

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

della R.aeronautica e della R.Guardia di Finanza,in servizio o in aspettativa per infermità incontrata in sefvizio,è conservata nella misura annua seguente:

Sottotenente,guardia marina,sottotenente di squadriglia e gradi corrispondenti.....L.I800;

Tenente,sottotenente di vascello,tenente di squadriglia e gradi corripondenti.....L.I800;

Capitano,tenente di vascello,comandante di squadriglia e gradi corrispondenti.....L.2520 ;

Maggiore,capitano di corvetta,comandante di gruppo e gradi corrispondenti,primo capitano,primo tenente di vascello.....L.3240;

Tenentecolonnello,capitano di fregata,vice-comandante di stormo e gradi corrispondenti....L.3480;

Colonnello,capitano di vascello,comandante di stormo e gradi corrispondenti.....L.3840;

Generale di brigata,contrammiraglio,comandante di divisione aerea e gradi corrispondenti....L.4200;

Generale di divisione,contrammiraglio di divisione,comandante di squadra aerea e gradi corrispondenti.....L.4500;

Generale di corpo di armata,vice ammiraglio di squadra,comandante generale dell'aeronautica e gradi corrispondenti....L.4800;

Generale d'armata,vice ammiraglio d'armata.....L.6000;

Generale d'esercito,ammiraglio....." 8000./

Spetta l'indennità militare stabilità per il grado immediatamente superiore ai tenenti di vascello ed ai capitani dei vari corpi della R.Marina,quando assumano la qualifica di primi tenenti di vascello o di pri = mi capitani,a mente del R.D.I2 luglio I923,n.I675.

Tuttavia l'indennità del grado immediatamente superiore continuerà ad essere corrisposta,in via transitoria,ai primi tenenti di vascello ed ai primi capitani,classificati tali prima della emanazione del citato Regio decreto 27 ottobre I922,n.I462.

Le disposizioni dei due precedenti commi si applicano anche per i primi capitani e gradi corrispondenti della R.Aeronautica.

E' parimenti dovuta l'indennità militare del grado superiore ai capitani macchinisti non reclutati dall'Accademia Navale che si trovino nelle condizioni di cui all'art.2 del R.D.I2 luglio I923,n.I673, agli uffi= ciali del Corpo Reali Equipaggi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.26 del R.D.27 ottobre I922,n.I462,ed ai cappellani capi della R.Marina nelle condizioni di cui all'art.3 del R.D.I5 luglio I923,n.I822.

Agli uffi-ciali in servizio attivo permanente (compresi gli ufficiali invalidi di guerra mantenuti o riassunti in servizio)o richiamati dalla posizione ausiliaria,che siano ammogliati oppure vedovi con figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico,l'indennità militare è aumentata di L.I440 annue. Tale aumento sostituisce le quote suppletive

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

della indennità militare di cui al R.D.27 ottobre I922,nn.I427 e I462.

Art.I72

L'indennità militare assegnata dalle disposizioni in vigore ai sottufficiali del R.Esercito,della R.Marina,delle Capitanerie di Porto, della R.Aeronautica e della R?Guardia di Finanza in servizio,è conservata nella misura annua seguente:
Sergente,vice brigadiere,secondo capo e gradi corrispondenti...L.240;
Sergente maggiore,brigadiere,secondo capo anziano e gradi corrispondenti...L.360;
Maresciallo,maresciallo d'alloggio dei tre gradi,capo delle tre classi e gradi corrispondenti....L.420.

Ai sottufficiali che siano ammogliati oppure vedovi con figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico,l'indennità militare è aumentata di L.I200 annue se provvisti di alloggio in natura; di L.I740 se obbligati ad alloggiare in edifici militari per ragioni di custodia e per altre riconosciute esigenze di servizio e di L.I920 se non provvisti di alloggio.

Tali aumenti costituiscono le quote suppletive della indennità militare di cui ai RR.DD.27 ottobre I922,nn.I427 e I462.

L'indennità di cui ai precedenti due commi spetta anche ai graduati del Corpo degli Agenti di custodia delle Carceri,secondo la corrispondenza di grado di cui all'art.I del R.D.4 gennaio I923,n.4.=

****

INDENNITA' MILITARE SPECIALE PER LA R.G.DI FINANZA

S T R A L C I O del R.D. 11.ål. I923 ,n. 2395 .

Art. I76 .

Agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa dei CC. RR. e della R. Guardia di Finanza, nonchè ai sottufficiali delle Capitanerie di porto, è assegnata, in sostituzione dell'indennità di servizio speciale o di arma, di cui sono provvisti, un'indennità militare speciale, computabile agli effetti della pensione, nella misura seguente :

		ANNUE
UFFICIALI		
Sottotenente o maestro direttore di Banda della Legione Allievi	L.	I200
Tenente	"	I500
Capitano	"	I800
Maggiore e primo capitano	"	2200
Tenente colonnello	"	2400
Colonnello	"	2800
SOTTUFFICIALI		
Vice brigadiere e secondo nocchiero di porto	L.	730
Brigadiere e secondo nocchiere anziano di porto.....	"	820
Maresciallo d'alloggio e nocchiere di porto di 3^ classe ..	"	950
Maresciallo d'alloggio capo e nocchiere di porto di 2^ classe ..	"	I050

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'indennità militare assegnata dalle disposizioni in vigore ai sottufficiali del R.Esercito,della R.Marina,delle Capitanerie di Porto, della R.Aeronautica e della R?Guardia di Finanza in servizio,è conservata nella misura annua seguente:
Sergente,vice brigadiere,secondo capo e gradi corrispondenti...L.240;
Sergente maggiore,brigadiere,secondo capo anziano e gradi corrispondenti...L.360;
Maresciallo,maresciallo d'alloggio dei tre gradi,capo delle tre classi e gradi corrispondenti....L.420.

Ai sottufficiali che siano ammogliati oppure vedovi con figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico,l'indennità militare è aumentata di L.I200 annue se provvisti di alloggio in natura; di L.I740 se obbligati ad alloggiare in edifici militari per ragioni di custodia e per altre riconosciute esigenze di servizio e di L.I920 se non provvisti di alloggio.

Tali aumenti sostituiscono le quote suppletive della indennità militare di cui ai RR.DD.27 ottobre I922,nn.I427 e I462.

L'indennità di cui ai precedenti due commi spetta anche ai graduati del Corpo degli Agenti di custodia delle Carceri,secondo la corrispondenza di grado di cui all'art.I del R.D.4 gennaio I923,n.4.=

****

INDENNITA' MILITARE SPECIALE PER LA R.G.DI FINANZA

S T R A L C I O del R.D. 11.ål. I923 ,n. 2395 .

Art. I76 .

Agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa dei CC. RR. e della R. Guardia di Finanza, nonchè ai sottufficiali delle Capitanerie di porto, è assegnata, in sostituzione dell'indennità di servizio speciale o di arma, di cui sono provvisti, un'indennità militare speciale, computabile agli effetti della pensione, nella misura seguente :

	ANNUE
UFFICIALI	
Sottotenente o maestro direttore di Banda della Legione Allievi	L. I200
Tenente	" I500
Capitano	" I800
Maggiore e primo capitano	" 2200
Tenente colonnello	" 2400
Colonnello	" 2800
SOTTUFFICIALI	
Vice brigadiere e secondo nocchiero di porto	L. 730
Brigadiere e secondo nocchiere anziano di porto	" 920
Maresciallo d'alloggio e nocchiere di porto di 3^ classe	" 950
Maresciallo d'alloggio capo e nocchiera di porto di 2^ classe	" I050
Maresciallo d'alloggio maggiore e nocch.di porto di I^ classe	" I100
MILITARI DI TRUPPA	Giornaliere
Carabinieri e Guardie raffermate	L. I,-
Appuntati	" I,50

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

INDENNITA' DI ALLOGGIO PER LA R.G.FINANZA

S T R A L C I O dell'art. 26 del R.D. 14.6.I923,n.I28I .

Omissis

Agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa ai quali non sia dato l'alloggio in natura è corrisposta una indennità mensile nella misura stabilita per i pari grado dell'Arma dei CC. RR.

INDENNITA' DI PRIMA VESTIZIONE - E MANUTENZIONE E RINNOVAZIONE VESTIARIO PER LA POLIZIA TRIBUTARIA INVESTIG.

S T R A L C I O dell'art. 13 del R.D. 3I.12.I923 ,n. 3I70 .

Il primo comma dell'art. 29 del R. Decreto 14 giugno I923, n. I28I, è sostituito dai seguenti:
"""" Per i servizi di polizia tributaria ed investigativa, l'Amministrazione potrà mantenere, entro i limiti di un cinquantesimo della forza organica del Corpo, e della relativa spesa, un contingente di militari scelti fra i più atti allo speciale servizio .
"""" Ai militari suddetti spettano le indennità fisse ed eventuali stabilite per i pari grado del ruolo specializzato dei CC. RR. della categoria inquirenti."""

Omissis

INDENNITA' DOMESTICO E GOVERNO QUADRUPEDE

S T R A L C I O della circolare n. 460 del C.M. I925 .

Art. 4
Numero - 4 -
Indennità mensile per spese di domestico e governo quadrupedi agli ufficiali dei CC. RR. di qualunque grado escluso il Comandante Generale dell'Arma ...£.40.

SOPRASSOLDO DI OPERAZIONI

S T R A L C I O - del R.D.L. 19.5.I94I ,n. 583 .

Art. IO.

Il soprassoldo,di operazioni, nella misura stabilita dalle tabelle I e 3 annesse al presente decreto, spetta al personale militare e militarizzato di comandi , reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti appartenenti alle forze armate operanti nella zona di operazioni .
Il soprassoldo di operazioni, in misura pari alla metà di quella innanzi indicata , spetta:
A)- al personale militare di comandi, reparti, servizi , enti vari militari e stabilimenti non appartenenti alle forze armate operanti nella zona delle operazioni ;
B) al personale militare e militarizzato dei comandi, reparti , servizi, enti vari militari e stabilimenti appartenenti alle forze armate operanti dislo=

3570

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Omissis

Agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa ai quali non sia dato l'alloggio in natura è corrisposta una indennità mensile nella misura stabilita per i pari grado dell'Arma dei CC. RR.

INDENNITA' DI PRIMA VESTIZIONE -
E MANUTENZIONE E RINNOVAZIONE VESTIARIO PER LA POLIZIA TRIBUTARIA INVESTIG.

S T R A L C I O dell'art. 13 del R.D. 31.12.1923 ,n. 3170 .

Il primo comma dell'art. 29 del R. Decr to 14 giugno 1923, n. 1281, è sostituito dai seguenti:
"""" Per i servizi di polizia tributaria ed investigativa, l'Amministrazione potrà mantenere, entro i limiti di un cinquantesimo della forza organica del Corpo, e della relativa spesa, un contingente di militari scelti fra i più atti allo speciale servizio .
"""" Ai militari suddetti spettano le indennità fisse ed eventuali stabilite per i pari grado del ruolo specializzato dei CC. RR. della categoria inquirenti."""

Omissis

INDENNITA' DOMESTICO E GOVERNO QUADRUPEDE

S T R A L C I O della circolare n. 460 del G.M. 1925 .

Art. 4
Numero - 4 -
Indennità mensile per spese di domestico e governo quadrupedi agli ufficiali dei CC. RR. di qualunque grado escluso il Comandante Generale dell'Arma ...£.40.

SOPRASSOLDO DI OPERAZIONI

S T R A L C I O - del R.D.L. 19.5.1941 ,n. 583 .

Art. 10.

Il soprassoldo,di operazioni, nella misura stabilita dalle tabelle 1 e 3 annesse al presente decreto, spetta al personale militare e militarizzato di comandi , reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti appartenenti alle forze armate operanti nella zona di operazioni .
Il soprassoldo di operazioni, in misura pari alla metà di quella innanzi indicata , spetta:
A)- al personale militare di comandi, reparti, servizi , enti vari militari e stabilimenti non appartenenti alle forze armate operanti nella zona delle operazioni ;
B) al personale militare e militarizzato dei comandi, reparti , servizi, enti vari militari e stabilimenti appartenenti alle forze armate operanti dislo-

./.

5570

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0826

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

cati fuori della zona delle operazioni .

Salvo le eccezioni espressamente contemplate dal presente decreto, il soprassoldo di operazioni, intero o ridotto, decorre dal giorno in cui il personale viene a trovarsi nella posizione che gliene dà diritto.

Salve le eccezioni di cui sopra, il soprassoldo di opetarioni, intero o ridotto, cessa dal giorno successivo a quello in cui il personale interessato cessa di trovarsi nella posizione che gliene da diritto .

RAZIONE VIVERI

S T R A L C I O del R.D.L. I9.5.I94I ,n. 583 .

Art. I2 .

Restano invariate tutte le disposizioni vigenti per il tempo di pace che regolano il vitto per il personale della Regia Marina e della Regia Aeronautica .

Al rimanente personale militare o militarizzato, compresi gli ufficiali della Regia Marina in servizio a terra, che non ne sia provvisto per le disposizioni vigenti, è concessa, normalmente in natura, una razione viveri, qualunque sia il grado rivestito , qualora:

A)-appartenga a forza armata operante nella zona delle operazioni;

B) appartenga ai comandi, reparti , servizi, enti vari militari e stabilimenti indicati nella lettera B) del precedente art. IO .

La razione viveri fa parte del complesso degli assegni dovuti al personale .

Nei casi che saranno previsti dal regolamento, al personale, escluso quello indicato nel primo comma del presente articolo, la razione viveri potrà essere corrisposta in contenti . La misura relativa è fissata in L.7 e sarà, se del caso, riveduto dai Ministri interessati, di concerto col Ministro per le finanze.

Qualora la razione viveri, nei casi particolari che saranno indicati dal regolamento, venga corrisposta in contenti per constatata grave difficoltà di somministrarla in natura da parte della amministrazione, la misura del compenso sarà maggiorata del 50 per cento .

Il diritto alla razione viveri è regolato, per la decorrenza e la cessazione, come per il soprassoldo di operazioni .

Per gli ufficiali e per i sottufficiali, sempre che le circostanze lo consentano, possono essere costituite apposite mense, previa autorizzazione del Comandante della grande unità cui gli interessati appartengono. In tale caso l'amministrazione provvederà soltanto alle spese di primo impianto, di ricostituzione, o di ampliamento, nonchè , ove è possibile, alla somministrazione dei locali . La razione viveri (in natura o in contenti) spettante ai conviventi sarà devoluta alla mensa, restando a carico dei conviventi stessi ogni altra spesa .

5569

M I N I S T E R O D E L L E F I N A N Z E
Ragioneria Generale dello Stato

N°106294-60-II-6 di prot. Salerno 2 maggio 1944

ALLE INTENDENZE DI FINANZA DI
BARI=BRINDISI=CAGLIARI=CALTANISSETTA=CATANIA
CATANZARO=COSENZA=ENNA=LECCE=MATERA=MESSINA
NUORO=PALERMO=POTENZA=RAGUSA=REGIO CALABRIA=
SALERNO=SASSARI=SIRACUSA=TRAPANI.

OGGETTO: Compenso per lavoro straordinario.

In analogia a quanto é stato praticato nei confronti del personale amministrativo delle intendenze di finanza, questo Ministero - Ragioneria Generale dello Stato - dispone che il compenso per lavoro straordinario al personale delle ragionerie delle intendenze di Finanza venga corrisposto, a partire dal 1° aprile c.a., nella misura massima di 60 ore mensili.

Per i direttori di ragioneria la misura é elevata a 75 ore mensili.

Con l'occasione si ricorda che le misure orarie del compenso di cui trattasi sono stabilite dall'art.8 del R.D.L. 19 agosto 1942, n.1011 senza alcuna maggiorazione.

I Sigg. Intendenti e i direttori di ragioneria potranno escludere o diminuire il compenso in questione al personale che durante il mese per assenze od altre cause abbia dato scarso rendimento o dimostrato poco attaccamento al lavoro.

Per quanto attiene alle richieste dei fondi nulla é innovato alle circolari in precedenza diramate nelle varie province. 5568

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

M I N I S T E R O D E L L E F I N A N Z E

Ragioneria Generale dello Stato

N° 106294-60-II-6 di prot. Salerno 2 maggio 1944

ALLE INTENDENZE DI FINANZA DI

BARI=BRINDISI=CAGLIARI=CALTANISSETTA=CATANIA

CATANZARO=COSENZA=ENNA=LECCE=MATERA=MESSINA

NUORO=PALERMO=POTENZA=RAGUSA=REGIO CALABRIA=

SALERNO=SASSARI=SIRACUSA=TRAPANI.

OGGETTO: Compenso per lavoro straordinario.

In analogia a quanto é stato praticato nei confronti del personale amministrative delle intendenze di finanza, questo Ministero - Ragioneria Generale dello Stato - dispone che il compenso per lavoro straordinario al personale delle ragionerie delle intendenze di Finanza venga corrisposto, a partire dal 1° aprile c.a., nella misura massima di 60 ore mensili.

Per i direttori di ragioneria la misura é elevata a 75 ore mensili.

Con l'occasione si ricorda che le misure orarie del compenso di cui trattasi sono stabilite dall'art.3 del R.D.L.19 agosto 1942,n.1011 senza alcuna maggiorazione.

I Sigg.Intendenti e i direttori di ragioneria potranno escludere o diminuire il compenso in questione al personale che durante il mese per assenze od altre cause abbia dato scarso rendimento o dimostrato poco attaccamento al lavoro.

5568

Per quanto attiene alle richieste dei fondi nulla é innovato alle circolari in precedenza diramate nelle varie province.

IL MINISTRO

Jacini

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

M I N I S T E R O DELLE F I N A N Z E
Coord. Trib. AA.GG. e Personale

N.2355 di prot.

Salerno, lì 12 aprile 1944

OGGETTO: Compenso mensile per lavoro straordinario.

ALLE INTENDENZE DI FINANZA
e, per conoscenza :
ALL'ALTO COMMISSARIATO PER LA SICILIA
P A L E R M O
ALL'ALTO COMMISSARIATO PER LA SARDEGNA
C A G L I A R I

~~~~~~~~~~~~~~

Le Intendenze di Finanza sono autorizzate a far eseguire al personale amministrativo, dal 1° aprile 1944, lavoro straordinario per non oltre sessanta ore mensili. Il relativo compenso rimane fissato nella seguente misura:

1) Intendenti di Finanza di 1^ classe	£.500 mensili
2) " " 2^ "	" 400 "
3) Vice Intendenti di Finanza reggenti	" 300 "
4) Vice Intendenti, Segr. capi ed altri funz. di gruppo A	" 240 "
5) Impiegati di gruppo C	" 210 "
6) Subalterni	" 195 "

Analogamente, al personale non di ruolo verrà corrisposto un compenso mensile corrispondente a 60 ore, secondo le misure di £.3,50 = 3,25 = 3 e 2,75, rispettivamente per la 1^ = II^ = III^ e IV^ categoria, quali risultano stabilite dal R.D.L. 29 agosto 1942, n.1011.

Il pagamento del compenso per tale lavoro straordinario verrà effettuato mensilmente, a cura delle Ragionerie delle Intendenze, con ordinativi sugli ordini di accreditamento che trimestralmente saranno emessi a favore di ogni Intendente di Finanza; per cui si invitano le Intendenze - escluse quelle delle provincie siciliane e sarde - di trasmettere subito le richieste di fondi per il trimestre aprile-giugno corrente.

5567

Le Intendenze di Finanza delle provincie siciliane, anche per quanto concerne la predetta provvista di fondi, seguiranno le norme di cui alla circolare del Capo del Governo n.1238 P.C. del 21 febbraio 1944: quelle delle provincie sarde faranno capo all'Alto Commissariato per la Sardegna.

Le richieste dovranno essere, in ogni caso, giustificate da un prospetto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021
~~~~~~~~~~~~~~

Coord. Trib. AA.GG. e Personale

N.2355 di prot. Salerno, li 12 aprile 1944

OGGETTO: Compenso mensile per lavoro straordinario.

ALLE INTENDENZE DI FINANZA
e, per conoscenza :
ALL'ALTO COMMISSARIATO PER LA SICILIA
P A L E R M O
ALL'ALTO COMMISSARIATO PER LA SARDEGNA
C A G L I A R I

Le Intendenze di Finanza sono autorizzate a far eseguire al personale amministrativo, dal 1° aprile 1944, lavoro straordinario per non oltre sessanta ore mensili. Il relativo compenso rimane fissato nella seguente misura:

1)	Intendenti di Finanza di 1ª classe	£.500 mensili
2)	" " 2ª "	" 400 "
3)	Vice Intendenti di Finanza reggenti	" 300 "
4)	Vice Intendenti, Segr. capi ed altri funz. di gruppo A	" 240 "
5)	Impiegati di gruppo C	" 210 "
6)	Subalterni	" 195 "

Analogamente, al personale non di ruolo verrà corrisposto un compenso mensile corrispondente a 60 ore, secondo le misure di £.3,50 = 3,25 = 3 e 2,75, rispettivamente per la 1ª = IIª = IIIª e IVª categoria, quali risultano stabilite dal R.D.L. 29 agosto 1942, n.1011.

Il pagamento del compenso per tale lavoro straordinario verrà effettuato mensilmente, a cura delle Ragionerie delle Intendenze, con ordinativi sugli ordini di accreditamento che trimestralmente saranno emessi a favore di ogni Intendente di Finanza; per cui si invitano le Intendenze - escluse quelle delle provincie siciliane e sarde - di trasmettere subito le richieste di fondi per il trimestre aprile-giugno corrente.

5561

Le Intendenze di Finanza delle provincie siciliane, anche per quanto concerne la predetta provvista di fondi, seguiranno le norme di cui alla circolare del Capo del Governo n.1238 P.C. del 21 febbraio 1944; quelle delle provincie sarde faranno capo all'Alto Commissariato per la Sardegna.

Le richieste dovranno essere, in ogni caso, giustificate da un prospetto numerico del personale dipendente, distinto come al I° comma della presente circolare; e, per nessun motivo, i compensi non potranno eccedere la misura sopra stabilita.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I Sigg. Intendenti di Finanza potranno bensì escludere, in autto o in parte, dal compenso in questione il personale che, durante il mese, abbia dato prova di scarso rendimento e dovranno ridurlo, in ogni caso, di due ore per ogni giornata di assenza (per congedi, missioni, malattie, etc.).

Con la presente restano abrogate le circolari della Direzione Generale Coordinamento Tributario AA.GG. e Personale n.[illegible] del 5/2/1943 e n.50 del 20/4/1943 ed ogni altra precedente disposizione in materia.

Si prega dare un cenno di assicurazione di adempimento.-

IL MINISTRO

Guido Jung

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tabella N° 1

MISURE DEL TRENO DI RENDIMENTO E DI CELERITA' DISPOSTO DA S.E. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLE FINANZE PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ESERCIZIO 1943/44 A FAVORE DEL PER SONALE IN SERVIZIO NELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE:

PERSONALE DI RUOLO - GRUPPI A e B

Capo Divisione	grado	VI°	£. 1650	lorde
Capo Sezione	"	VII°	" 1125	"
Consigliere	"	VIII°	" 975	"
1° Segretario	"	IX °	" 825	"
Segretario	"	X°	" 750	"
V.Segretario	"	XI°	" 675	"

PERSONALE DI RUOLO - GRUPPO C

Archivista Capo	grado	IX	£. 700	"
1° Archivista	"	X°	" 650	"
Archivista	"	XI°	" 600	"
Ufficiale	"	XII°	" 400	"
Alunno d'ordine	"	XIII°	" 250	"

PERSONALE SUBALTERNO DI RUOLO

Commessi Capi o capi agenti tecnici	£. 400	"
I° commesso	" 350	"
Usciere capo o agente tecnico	" 300	"
Usciere	" 250	"
Inserviente	" 200	"

PERSONALE NON DI RUOLO

Avventizi di 1ª categoria	£. 350	"
" " 2ª "	" 250	"
" " 3ª "	" 200	"
" " 4ª "	" 150	"

5566

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PERSONALE DI RUOLO - GRUPPI A e B

Capo Divisione	grado VI°	£.	1650	lorde
Capo Sezione	" VII°	"	1125	"
Consigliere	" VIII°	"	975	"
1° Segretario	" IX °	"	825	"
Segretario	" X°	"	750	"
V.Segretario	" XI°	"	675	"

PERSONALE DI RUOLO - GRUPPO C

Archivista Capo	grado IX	£.	700	"
1° Archivista	" X°	"	650	"
Archivista	" XI°	"	600	"
Ufficiale	" XII°	"	400	"
Alunno d'ordine	" XIII°	"	250	"

PERSONALE SUBALTERNO DI RUOLO

Commessi Capi o capi agenti tecnici	£.	400	"
I° commesso	"	350	"
Usciere capo o agente tecnico	"	300	"
Usciere	"	250	"
Inserviente	"	200	"

5566

PERSONALE NON DI RUOLO

Avventizi di 1ª categoria	£.	350	"
" " 2ª "	"	250	"
" " 3ª "	"	200	"
" " 4ª "	"	150	"

PERSONALE MILITARE

Con funzioni di archivio o di copia	"	200	"
" " " inservienti	"	150	"

N.B.- Per i gradi superiori al 6° l'importo sarà aumentato di £.500 lordo per ciascun grado.-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tabella N° 2

INDENNITA' GIORNALIERE DI MISSIONE CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE DELLO STATO

da aumentare del 70% dall'aprile

PERSONALE DI RUOLO

Grado	1°	£. 160
"	2°	£. 150
"	3°	£. 130
"	4°	£. 120
"	5°	£. 100
"	6°	£. 90
"	7°	£. 80
"	8°	£. 70
"	9°	£. 60
"	10°	£. 55
"	11°	£. 55
"	12°	£. 50
"	13°	£. 45
Subalterno		£. 35

PERSONALE NON DI RUOLO

Categoria	1°	£. 55
"	2°	£. 55
"	3°	£. 45
"	4°	£. 35

5565

- PERSONALE SALARIATO

Incaricati stabili con retribuzione mensile di £.1320 o superiore £.60

Incaricati stabili con retribuzione mensile inferiore a £.1320 £.55

Capi operai, sorveglianti, capi d'arte permanenti con qualsiasi paga giornaliera... . . . . £.40

Altri incaricati stabili; altri operai permanenti, incaricati provvisori, operai temporanei con retribuzione mensile o paga giornaliera rispettivamente di £.396 e £. 13,20 o superiore . . . £.35

Altri incaricati stabili, altri operai permanenti, incaricati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

"	2°	£. 150
"	3°	£. 130
"	4°	£. 120
"	5°	£. 100
"	6°	£. 90
"	7°	£. 80
"	8°	£. 70
"	9°	£. 60
"	10°	£. 55
"	11°	£. 55
"	12°	£. 50
"	13°	£. 45
Subalterno		£. 35

PERSONALE NON DI RUOLO

Categoria	1°	£. 55
"	2°	£. 55
"	3°	£. 45
"	4°	£. 35

5565

- PERSONALE SALARIATO

Incaricati stabili con retribuzione mensile di £.1320 o superiore £.60

Incaricati stabili con retribuzione mensile inferiore a £.1320 £.55

Capi operai, sorveglianti, capi d'arte permanenti con qualsiasi paga giornaliera... . . . . £.40

Altri incaricati stabili; altri operai permanenti, incaricati provvisori, operai temporanei con retribuzione mensile o paga giornaliera rispettivamente di £.396 e £. 13,20 o superiore . . . £.35

Altri incaricati stabili, altri operai permanenti, incaricati provvisori, operai temporanei con retribuzione mensile o paga giornaliera inferiore rispettivamente a £.396 e £.13,20.. . . . . £.30

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

TABELLA A.

Gradi	Diaria	Pernottazione	Totale
1°	80	40	120
2°	65	35	100
3°	60	30	90
4°	54	26	80
5°	47	23	70
6°-7°	40	20	60
8°-10°	37	18	55
11°-13°	30	15	45
14°-15°	23	12	35

TABELLA B

Gradi	Diaria	Pernottamento	Supplem/to	Totale
4°	27	13	20	60
5°	25	12	18	55
6°-7°	23	11	16	50
8°-10°	20	10	15	45
11°-13°	18	7	10	35
14°-15°	16	6	8	30

5564

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0833

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8

INTENDENZA DI FINANZA
UFFICIO PROVINCIALE DEL TESORO
N A P O L I

VAI 2/8

PROSPETTO

delle spese nette mensili amministrate dall'Ufficio Prov.le del Tesoro di Napoli per stipendi ed accessori (esclusa l'indennità di cui al R.D. Legge I6-I2-I942,N. I498) dovuti agli impiegati statali ~~di ruolo~~ distinto per gradi in servizio presso gli Uffici Finanziari aventi sede nella circoscrizione della provincia di Napoli

Grado	N° impiegati di ruolo	Spesa netta mensile
IV	2	II.699
V	8	89.498
VI	29	I2I.495
VII	I09	404.074
VIII	I37	468.I73
IX	I24	392.79I
X	28I	725.7I2
XI	289	558.423
XII	220	395.744
XIII	I55	I86.37I
Subalterni	I3I	254.025
Custodi demaniali	I	5563 2.324
TOTALI :	I486	3.6I0.329

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

INTENDENZA DI FINANZA

UFFICIO PROVINCIALE DEL TESORO

NAPOLI

Prospetto

delle spese nette mensili amministrate dall'Ufficio Provinciale del Tesoro di Napoli per stipendi ed accessori (esclusa l'indennità di cui al R.D.Legge I6-I2-I942 N. I498) dovuti agli impiegati statali di ruolo aventi sede nella circoscrizione della provincia di Napoli

N° d'ord.	M I N I S T E R O	Numero impiegati di ruolo	Importo netto mensile
I	Finanze	I486	3.350.I46
2	Azienda Autonoma Statale Strada	II6	235.2I2
3	Interno	420	I.232.457
4	Guerra (Personale civile)	I	3.573
5	Comunicazioni	39	I03.249
6	Lavori Pubblici	220	527.999
7	Azienda Autonoma Monopoli State	I46	367.093
8	Marina (Personale civile)	I06	254.323
9	Esteri	29	50.990
I0	Grazia e Giustizia	878	3.I35.287
II	Industria Lavoro e Commercio	75	I84.927
I2	Agricoltura e Foreste	I5	79.II8
I3	Educazione Nazionale	I9I6	5.480.949
	TOTALI :	5447	I5.005.323

3562

R.INTENDENZA DI FINANZA
NAPOLI

Napoli, 9 giugno 1944

ALLIED CENTRAL COMMISSION
-Labor-Sub-Commission -
Via Roma 148
Napoli

protocollo n° 5361 Gab.

In risposta alla richiesta contenuta nel foglio 30-5-44, si ri=mettono a codesta Commissione le notizie corredate dalle copie (de i decreti e dellecircolari che si sono potuti rinvenire presso que = sta Intendenza.

Spiace non aver potuto inviare copie di diverse leggi e decreti in quanto la raccolta esistente presso la scrivente é stata ritirata dal Ministero delle Finanze.

Tuttavia si spera che le notizie fornite siano sufficienti agli sco= pi di codesta Commissione.

I) ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA

Veggasi allegati nn° 1 e 2. Non esistono altre disposizioni di leg = ge.

II) AGGIUNTA DI FAMIGLIA

Veggasi allegati nn° 3,4 e 5 (veggasi pure allegato n° 1 art.5)

III) PREMIO MENSILE DI OPEROSITÀ E RENDIMENTO.

a) tutti gli uffici finanziarii di Napoli e provincia godono del premio mensile di operosità sulla base di 60 ore per [illegible] pie =

5361

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

protocollo n. 9967 gab.

Via Roma 148

Napoli

; In risposta alla richiesta contenuta nel foglio 30-5-44, si rimettono a codesta Commissione le notizie corredate dalle copie dei decreti e dellecircolari che si sono potuti rinvenire presso questa Intendenza.

Spiace non aver potuto inviare copie di diverse leggi e decreti in quanto la raccolta esistente presso la scrivente é stata ritirata dal Ministero delle Finanze.

Tuttavia si spera che le notizie fornite siano sufficienti agli scopi di codesta Commissione.

I) ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA

Veggasi allegati nn° 1 e 2. Non esistono altre disposizioni di legge.

II) AGGIUNTA DI FAMIGLIA

Veggasi allegati nn° 3, 4 e 5 (veggasi pure allegato n° 1 art. 5)

III) PREMIO MENSILE DI OPEROSITÀ E RENDIMENTO.

a) tutti gli uffici finanziarii di Napoli e provincia godono del premio mensile di operosità sulla base di 60 ore per gli impiegati fino al grado VIII e di 80 dal grado VII in poi;

b) viene corrisposto dalla data del I agosto 1942 per gl'impiegati di ruolo e dal 1 gennaio 1943 al personale non di ruolo;

c) fino al settembre 1943 venivano inviati al Ministero gli e=

./.

5561

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

elenchi del personale che aveva diritto al premio;

d)il personale assente o non meritevole non ha diritto a questo benefi=

cio.

Per le relative disposizioni veggasi allegati nn° 6,7 e 8.

IV)PREMIO SEMESTRALE DI OPEROSITA'E RENDIMENTO

Legge istitutiva 23 ott. 1919 n°1971-(Capo III).

Presso ciascun Ministero é costituito un fondo per assegni di cointeres=

senza ,esso é formato:

a) dalle economie conseguite in dipendenza delle assenze anche par =

zialmente non retribuite e dalle vacanze dei posti,a cui non sia =

si potuto provvedere con altro personale;

b) dalle metà delle economie che possono conseguirsi per riduzione

dei posti nei ruoli organici.

Il fondo di cui alla letera a) si ripartisce agli impiegati degli uffi=

ci centrali e provinciali in ragione della spesa complessiva degli sti =

pendi per ogni categoria .Il fondo di cui alla lettera b) é ripartito al=

la fine dell'anno finanziario a favore degli impiegati appartenenti alle

Direzioni generali ed all'ufficio in cui si é fatto luogo alla riduzione

di organico .

I direttori generali ed i capi ufficio provvedono alla ripartizione del

fondo assegnato ad ogni categoria fra il personale del proprio ufficio,

secondo il criterio del rendimento individuale.

Il personale di rendimento insufficiente viene escluso dal riparto .

Il personale viene diviso secondo tre diverse gradazioni espresse in cor=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

cio.

Per le relative disposizioni veggasi gli allegati nn° 6,7 e 8.

IV)PREMIO SEMESTRALE DI OPEROSITA'E RENDIMENTO

Legge istitutiva 23 ott. 1919 n°1971-(Capo III).

Presso ciascun Ministero é costituito un fondo per assegni di cointeressenza ,esso é formato:

a) dalle ecomomie conseguite in dipendenza delle assenze anche parzialmente non retribuite e dalle vacanze dei posti,a cui non sia si potuto provvedere con altro personale;

b) dalle metà delle economie che possono conseguirsi per riduzione dei posti nei ruoli organici.

Il fondo di cui alla letera a) si ripartisce agli impiegati degli uffici centrali e provinciali in ragione della spesa complessiva degli stipendi per ogni categoria .Il fondo di cui alla lettera b) é ripartito alla fine dell'anno finanziario a favore degli impiegati appartenenti alle Direzioni generali ed all'ufficio in cui si é fatto luogo alla riduzione di organico .

I direttori generali ed i capi ufficio provvedono alla ripartizione del fondo assegnato ad ogni categoria fra il personale del proprio ufficio, secondo il criterio del rendimento individuale.

Il personale di rendimento insufficiente viene escluso dal riparto .

Il personale viene diviso secondo tre diverse gradazioni espresse in coefficienti (lodevole,eccezionale e normale) . La quota individuale é determinata dal Ministero.

Le misure si aggirano da un massimo di L: 400 per il grdao 7° ,ad un minimo di L: 87 per gli avventizii di 4° categoria(uscieri non di ruolo)

Per i gradi superiori al 7° il Ministero provvede direttamente a fissare

. .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

la somma.di volta in volta.

Per il I944 tale premio semestrale sarà aumentato del 70% ,giusta ordine regionale n: 2 del I943.

Presso questa Intendenza non esiste alcuna copia della legge istitutiva .

V) COMPENSI VARI

Non tutti gli impiegati degli uffici finanziari hanno diritto a tali compensi soltando per gli uffici Tecnici Erariali,gli uffici Tecnici delCatasto e gli uffici delle Dogane sono previste speciali indennità (indennità di malaria, indennità disagiata residenza ecc.) limitatamente a quei funzionari che per le loro temporanee attribuzioni in determinate residenze ne hanno diritto.

Per i diritti di visura e scritturazione veggasi allegati N° 9.

VI) ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE PER RIMBORSARLO DI SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE .

Veggasi allegato N°IO.

Per le indennità di trasferimento, chilometrica ecc. esistono moltissime disposizioni emanate dal I9I3 al I942.

VII) PREMI DI NUZIALITA E NATALITA

Veggasi allegato N°II.

Intendenza dal settembre I943 non ha più provveduto a dar corso a domande per concessione di tali premi, anche perché poichè trattasi di leggi e disposizioni emanate dal cessato regime, questa

a) una gran parte di tali richieste debitamente documentate sono state trasmesse ai superiori uffici competenti, ma non é stato dato riscontro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Presso questa Intendenza non esiste alcuna copia della legge istitutiva .

V) COMPENSI VARI

Non tutti gli impiegati degli uffici finanziari hanno diritto a tali compensi soltanto per gli uffici Tecnici Erariali, gli uffici Tecnici del Catasto e gli uffici delle Dogane sono previste speciali indennità (indennità di malaria, indennità disagiata residenza ecc.) limitatamente a quei funzionari che per le loro temporanee attribuzioni in determinate residenze ne hanno diritto.

Per i diritti di visura e scritturazione veggasi allegati N° 9.

VI) ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE PER RIMBORSARLO DI SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE .

Veggasi allegato N°IO.

Per le indennità di trasferimento, chilometrica ecc. esistono moltissime disposizioni emanate dal 1913 al 1942.

VII) PREMI DI NUZIALITA E NATALITA

Veggasi allegato N°II.

Poichè trattasi di leggi e disposizioni emanate dal cessato regime, questa Intendenza dal settembre 1943 non ha più provveduto a dar corso a domande per concessione di tali premi, anche perché :

a) una gran parte di tali richieste debitamente documentate sono state trasmesse ai superiori uffici competenti, ma non é stato dato riscontro in vista degli eventi bellici;

b) alcune erano in corso di trattazione per la regolarizzazione dei documenti e più ancora per accertamenti razziali;

c) infine, altre risultano restituite agli interessati, in attesa di event

5560

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tuali disposizioni: al riguardo da parte del Ministero.

Altre disposizioni non esistono.

VIII) LAVORO STRAORDINARIO.

Decreto istitutivo; decreto luogotenenziale 14/9/1918 (Art.13).

Il R.D.L. 7/6/1920 N° 740 elevò la retribuzione del lavoro straor=

dinario nella seguente misura:

da L.1,25 a L.2,75 per il personale amministrativo e di ragioneria (gruppi A e B)

" L.1 a L.2,50 per il personale d'ordine.

" L.0,60 a L.2 per il personale subalterno.

Altre variazioni sono state apportate col R.D.L. 27/6/1937 N°1033 ed infine il R.D.L. 29/8/42 N°1011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15/9/1942 N°207, ha stabilito le misure attualmente in vigore come appresso:

L.4 , L.3,75 , L.3,50 e L.3,25 per il personale di ruolo appartenente rispettivamente ai gruppi A.B.C. e al personale subalterno;

L.3,50 , L.3,25 , L.3 e L.2,75 per il personale non di ruolo che appartenga ~~alle categorie~~ rispettivamente: alle categorie I , II, III, IV.

IX) LAVORO SERALE E NOTTURNO

Tali lavori riguardano gli Uffici Tecnici di Finanza e gli Uffici delle Dogane.

X) AUMENTO DISPOSTO DALL'ORDINE REGIONALE N°2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il R.D.L. 7/6/I920 N° 740 elevò la retribuzione del lavoro straor=

dinario nella seguente misura:

da L.I,25 a L.2,75 per il personale amministrativo e di ragioneria (gruppi A e B)

" L.I a L.2,50 per il personale d'ordine.

" L.0,60 a L.2 per il personale subalterno.

Altre variazioni sono state apportate col R.D.L. 27/6/I937 N°I033 ed infine il R.D.L. 29/8/42 N°IOII pubblicato nella Gazzetta Ufficiale I5/9/I942 N°20I7, ha stabilito le misure attualmente in vigore come appresso:

L.4 , L.3,75 , L.3,50 e L.3,25 per il personale di ruolo appartenente rispettivamente ai gruppi A.B.C. e al personale subalterno;

L.3,50 , L.3,25 , L.3 e L.2,75 per il personale non di ruolo che appartenga ~~alle categorie~~ rispettivamente: alle categorie I , II, III, IV.

IX) LAVORO SERALE E NOTTURNO

Tali lavori riguardano gli Uffici Tecnici di Finanza e gli Uffici delle Dogane.

X) AUMENTO DISPOSTO DALL'ORDINE REGIONALE N°2

Per i numeri 3 e8 non si applica la maggiorazione del 70%

Per il n° 4 la maggiorazione sarà applicata con decorrenza I6I2-43.

Per i N. 5,9,II sono competenti nella liquidazione gli uffici tecnici e le dogane in quanto solo parte di quel personale può averne diritto.

Per il n)6 la maggiorazione viene applicata sull'indennità di missione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e sull'indennità di trasferimento.

XI) DIRITTI VARI

Diritti di segreteria: Non ne hanno gli uffici finanziari.

" catastali: provengono dalle disposizioni contenute nel decreto originario 4-7-1897 n)276 modificato da altri successivi decreti,specie per quanto riguarda modifiche all'importo del diritto stesso.

Tali diritti spettano esclusivamente al personale dgli uffici compartimentali delle Imposte Dirette e vengono ripartiti in base all'importo riscosso dai contribuenti al momento del rilascio di alcuni certificati(urgenza certificato anagrafico,certificati mod.17,certificato per sgravio tasse,etc..).

La ripartizione si effettua attribuendo ai capi ufficio due quote e mezza della somma suddivisa in base al numero di tutto il personale(le quote in linea di massima non raggiungono le L.100),ai funzionari di grado 7° non dirigenti due quote ed al resto del personale una sola quota.Al personale subalterno e a quello non di ruolo viene assegnata mezza quota.

Veggasi allegato n° 12

XII) RITENUTE SUGLI STIPENDI

Sullo stipendio lordo annuo,non comprensivo del supplemento del servizio attivo,viene applicata la ritenuta Tesoro del 6% e quella dell'Opera di previdenza del 2% .

Sulla differenza aumentata del sevizio attivo si applicano le seguenti ritenute:

Imposta di Ricchezza Mobile in ragione dell' 8%

5559

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

originario 4-7-1897 n)276 modificato da altri successivi decreti, spec

per quanto riguarda modifiche all'importo del diritto stesso.

Tali diritti spettano esclusivamente al personale degli uffici compartimentali delle Imposte Dirette e vengono ripartiti in base all'importo riscosso dai contribuenti al momento del rilascio di alcuni certificati(urgenza certificato anagrafico, certificati mod.17, certificato per sgravio tasse, etc..).

.....

La ripartizione si effettua attribuendo ai capi ufficio due quote e mezza della somma suddivisa in base al numero di tutto il personale(le quote in linea di massima non raggiungono le L.100); ai funzionari di grado 7° non dirigenti due quote ed al resto del personale una sola quota. Al personale subalterno e a quello non di ruolo viene assegnata mezza quota.

Veggasi allegato nº 12

- .....

XII) RITENUTE SUGLI STIPENDI

Sullo stipendio lordo annuo, non comprensivo del supplemento del servizio attivo, viene applicata la ritenuta Tesoro del 6% e quella dell'Opera di previdenza del 2% .

- .....

Sulla differenza aumentata del sevizio attivo si applicano le seguenti ritenute:

.....

Imposta di Ricchezza Mobile in ragione dell' 8%

" Complementare " " " 1% 5559

" Addizionale " " " 2% (sul totale della R.M. e Complementare)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Infine, sullo stipendio annuo lordo puro viene trattenuto il contributo al Fondo per il credito ai dipendenti dello;Stato in ragione di L.0,IO per Lire IOO di stipendio e sulla differenza netta globale la tassa di bollo in ragione di L.0,05 per ogni IOO Lire e l'eventuale arrotondamento al netto.

Si dà un esempio di liquidazione:

Grado V - Gruppo A	Stipendio	Serv.ATT.
Importo lordo.....	L.28490-	9460 /
Ritenute:		
a) Sullo stipendio di L.28490-		
Tesoro 6%..... L I709,40		
Opera di Previdenza 2% L 569,80	2279,20	
	262IO,80	9460 /
In totale.....	35670,80	
b) Su L. 35670,80		
Imposta R.M. 8%..... L 2853,66		
Imposta Compl.I% ..... L 356,70	- 32IO,36	
c) Addiz.2% (Su lire 2853,50 e 356,50).....	- 64,20	
d) Su L.28490 Contributo al Fondo per il credito ai dipendentd dello Stato (L.0,IO per IOO Lire di stipendio lordo).....	- 28,49	
Netto annuo L.	32367,75	
Tassa di bollo in ragione di L.0,05 per ogni IOO Lire o frazioni di IOO Lire nette mensili.....	- I6,20	
	32351,55	
Arrotondamento.....	I,55	
Totale annuo netto.....	32350,00	

A tale cifra occorre aggiungere l'assegno temporaneo di guerra

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Si dà un esempio di liquidazione:

Grado V - Gruppo A	Stipendio	Serv.ATT.
Importo lordo.....	L.28490-	9460/
Ritenute:		
a) Sullo stipendio di L.28490-		
Tesoro 6%..... L I709,40		
Opera di Previdenza 2% L 569,80	2279,20	
	262I0,80	9460/
In totale.....	35670,80	
b) Su L. 35670,80		
Imposta R.M. 8%..... L 2853,66		
Imposta Compl.I% ..... L 356,70	- 32I0,36	
c) Addiz.2% (Su lire 2853,50 e 356,50).....	- 64,20	
d) Su L.28490		
Contributo al Fondo per il credito ai dipendentd dello Stato (L.0,I0 per I00 Lire di stipendio lordo).....	- 28,49	
Netto annuo L.	32367,75	
Tassa di bollo in ragione di L.0,05 per ogni I00 Lire o frazioni di I00 Lire nette mensili.....	- I6,20	
	32351,55	
Arrotondamento.....	I,55	
Totale annuo netto.....	32350,00	

A tale cifra occorre aggiungere l'assegno temporaneo di guerra che dal I-7-I943 è di L.225 nette mensili.

°/₀

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

XIII) Elenco numerico completo di tutto il personale dipendente o controllato da questa Intendenza di Finanza

Veggasi allegato N.I3

XIV)PERSONALE NON DI RUOLO

Il personale straordinario si suddivide in due categorie: personale giornaliero o avventizio e personale a ferma temporanea; i primi vengono attribuiti con paghe giornaliere distinte secondo le categorie a cui appartengono per i titoli di studio in possesso di ciascuno, i secondi in base ai trentesimi dello stipendio determinato in relazione alle mansioni che esplicano, d'ordine o di fatica:

Paga giornaliera degli impiegati di I° Cat.(In possesso di laurea) L.30,80

Assegno temporaneo di guerra L.8,I3

Paga Giornaliera delgl'impiegati di II categoria(con diploma di scuola media di II grado) L.25,66

Assegno temporaneo di guerra L.8,I3

Paga giornaliera degl'impiegati di di III categoria(con dimploma di scuola media di I grado) ..... L. I9,25

Assegno temporaneo di guerra L.7,23

Paga giornaliera degl'impiegati di IV categoria (con licenza elementare) L. I4,30

Assegno temporaneo di guerra L.6,I3

Retribuzione mensile del personale a ferma temporanea d'ordine L.476,85

Assegno temporaneo di guerra (mensile) L.I97,25

Caro-viveri : (se celibe L.44, se coniugato L.238)

del personale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il personale straordinario si suddivide in due categorie: personale giornaliero o avventizio e personale a ferma temporanea; i primi vengono attribuiti con paghe giornaliere distinte secondo le categorie a cui appartengono per i titoli di studio in possesso di ciascuno, i secondi in base ai trentesimi dello stipendio determinato in relazione alle mansioni che esplicano, d'ordine o di fatica:

Paga giornaliera degli impiegati di I° Cat. (In possesso di laurea) L.30,80

Assegno temporaneo di guerra L.8,I3

Paga Giornaliera degl'impiegati di II categoria (con diploma di scuola media di II grado) L.25,66

Assegno temporaneo di guerra L.8,I3

Paga giornaliera degl'impiegati di III categoria (con diploma di scuola media di I grado) ..... L. I9,25

Assegno temporaneo di guerra L.7,23

Paga giornaliera degl'impiegati di IV categoria (con licenza elementare) L. I4,30

Assegno temporaneo di guerra L.6,I3

Retribuzione mensile del personale a ferma temporanea d'ordine L.476,85

Assegno temporaneo di guerra (mensile) L.I97,25

Caro-viveri : (se celibe L.44, se coniugato L.238)

Retribuzione mensile del personale a ferma temporanea di fatica L.375,80

Assegno temporaneo di guerra (mensile) L.I69,I0

Caro-viveri : come per quelli di ordine .

Gli assegni di famiglia per il personale delle quattro categorie

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sono fissati nelle misure qui di seguito indicate:

Aggiunta di famiglia per la I,II,III cat.

Personale femminile coniugato senza figli L.82,50

" maschile coniugato senza figli L.165

" maschile o femminile coniugato(o vedovo) con I figlio ;;. L. 198-

" " " " " con 2 figli ... L.231-

" " " " " con 3 figli.... L.264-

" " " " " con 4 figli.... L.330-

" " " " " con 5 figli ;;. L.396-

" " " " " con 6 figli... L.462-

" " " " " con 7 figli.... L.528-

" " " " " con 8 figli.... L. 594-

" " " " " con 9 figli.... L.660-

Aggiunta di famiglia per la IV categoria

Personale femminile coniugato senza figli L.74,25

Personale maschile coniugato senza figli.....L.148,50

Personale maschile o femminile coniugato(o vedovo) con I figlio ... L.[illegible],80

" " " " con 2 figli L.201,30

" " " " con 3 figli... L.227,70

" " " " con 4 figli...L.280,50

" " " " con 5 figli...L.333,30

" " " " con 6 figli...L.386,10

" " " " con 7 figli...L.438,90

" " " " con 8 figli...L.491,70

" " " " con 9 figli...L.544,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78502 1

Personale femminile coniugato senza figli .....

" maschile coniugato senza figli L.I65

" maschile o femminile coniugato(o vedovo) con I figlio ;;. L. I98-

" " " " " con 2 figli ... L.23I-

" " " " " con 3 figli.... L.264-

" " " " " con 4 figli.... L.330-

" " " " " con 5 figli ;;. L.396-

" " " " " con 6 figli... L.462-

" " " " " con 7 figli.... L.528-

" " " " " con 8 figli.... L. 594-

" " " " " con 9 figli.... L.660-

Aggiunta di famiglia per la IV categoria

Personale femminile coniugato senza figli L.74,25

Personale maschile coniugato senza figli.....L.I48,50

Personale maschile o femminile coniugato(o vedovo) con I figlio ... L.I[illegible],80

" " " " con 2 figli L.20I,30

" " " " con 3 figli... L.227,70

" " " " con 4 figli...L.280,50

" " " " con 5 figli...L.333,30

" " " " con 6 figli...L.386,I0

" " " " con 7 figli...L.438,90

" " " " con 8 figli...L.49I,70

" " " " con 9 figli...L.544,50

Le cifre indicate sono al lordo delle trattenute di legge (RM;Compl. Add. e della quota di assicurazione) . Inoltre non sono maggiorate dell'aumento del 70% di cui all'ordine regionale N.2 del I943.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

XV)e XVI) del Si uniscono le copie delle leggi N.3I6 del 30/6/908;N.304 del 2/7/908; N.362 del 6/7/908 e 30/I2/I923 ; N.2960-(Alleg. N.I4,I5,I6,I7) R.D.L. del 23/IO/9I9 N.I97; 27/II/9I9 N.223; I/2/920 N.II6 ;2/I/920 N.I48; II/II/923 N.2395 ; possono inviarsi in breve visione in uno ai volumi delle raccolte in cui si trovano inseriti, presso quest'Avvocatura Distrettuale.

(Allog. N. 14. 15 · 16 e 17)

L'INTENDENTE REGGENTE

5557

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ELENCO NUMERICO, DISTINTO PER UFFICI, DEL PERSONALE DIPENDENTE O CONTROLLATO DA QUESTA INTENDENZA

1°

All. n. 13

1° Personale Intendenza Finanza

30 Funzionari di gruppo A. di cui :

7° V. Intendenti .....N° 5
9 I. Segretari....." 12
8 Segretari capi....." 6
8 Consiglieri....." 1
10 Segretari....." 3
11 V. " ....." 3

49 Impiegati di Gruppo C. di cui:

10 I.Archivisti ....." 15
11 Archivisti....." 12
12 Applicati....." 14
13 Alunni....." 5
9 Archivisti capi....." 3

23 Subalterni

126 Impiegati non di ruolo

228 Totale personale Intendenza

2° Personale Ragioneria Intendenza Di Finanza

1 Tenente Colonnello del R. Esercito

22 Funzionari di gruppo B di cui:

7 DirettTori di Rag.....N° 2
8 Ragionieri Capi ....." 3
10 Ragionieri....." 4
11 V. Ragionieri....." 9
Volontari di Ragioneria....." 4

29 Impiegati di gruppo C di cui:

9 Ufficiali capi....." 2
10 " principali....." 8

5556

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	8	Segretari Capi....."	6
	8	Consiglieri....."	1
	10	Segretari....."	3
	11	V. " ....."	3
49	Impiegati di Gruppo C. di cui:		
	10	I.Archivisti ....."	15
	11	Archivisti....."	12
	12	Applicati....."	14
	13	Alunni....."	5
	9	Archivisti capi....."	3
23	Subalterni		
126	Impiegati non di ruolo		
228	Totale personale Intendenza		

2° Personale Ragioneria Intendenza Di Finanza

1	Tenente Colonnello del R. Esercito		
22	Funzionari di gruppo B di cui:		
	7	DiretTori di Rag.....N°	2
	8	Ragionieri Capi ....."	3
	10	Ragionieri....."	4
	11	V. Ragionieri....."	9
		Volontari di Ragioneria....."	4
29	Impiegati di gruppo C di cui:		
	9	Ufficiali capi....."	2
	10	" principali....."	8
	11	I. Ufficiali....."	10
	12	"....."	5
	13	Alunni d'Ordine....."	4
40	Impiegati non di ruolo		
92	Totale Personale Ragioneria Intendenza		

5556

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1

2°

3°

PERSONALE UFFICIO PRINCIPALE DEL TESORO

di Napoli

12 Funzionari di gruppo A e B di cui:

6 A - Ispettori sup. .....N° 1

6 A - Direttori Teseri....." 1

9 B - I. Segretari....." 4

10 B - Segretari....." 4

11 B - V. Segretari....." 2

41 Impiegati di gruppo C di cui:

9 Ufficiali capi....." 2

10 Uff. principali....." 9

11 I. Uff....." 10

12 Uff....." 17

13 Alunni d'Ordine....." 3

~~31~~ 84 Impiegati non di ruolo
Totale personale presente

Personale richiamato alle armi,
prigioniero o depertato

8 Funzionari di gruppo B di cui:

9 I. Segretario .....N° 1

10 Segretari ....." 3

11 V. Segretari....." 4

12 Impiegati di gruppo C di cui:

9 Ufficiali Capi ....." 2

9 " " " ....." 1

10 I. Ufficiale ....." 1

12 Ufficiali....." 6

13 Alunni d'Ordine....." 2

~~3~~ 20 Totale Personale attualmente assente

5555

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4° Personale Ispettorato Compartimentale delle Tasse ed Imposte Indirette sugli affari-Napoli

34 Funzionari di Concetto(Gr. A. B.) di cui:

Ispettori Compartimentali ...N. 1
Direttori Distrettuali....." 1
Ispettori superiori....." 4
Procuratori "..... ....."18
5 Capi....." 7
I. Procuratori....." 2
Procuratori....." 1

3 Impiegati di gruppo C (Applicati)
5 " non di ruolo

42 Totale Personale

5° Personale degli Uffici Esecutivi delle tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari - Napoli

39. Funzionari di Concetto di cui:

Conservatori ..... N° 1
Diretteri....." 5
Procuratori superiori....." 8
" Capi ....." 2
I. Procuratori ....." 8
" ;;;;....." 12
Volontari....." 3

116 Impiegati di gruppo C. di cui:

Aiuto Coloniali....." 2
" Conservatori....." 3
" Procuratori....." 5
I. Archivisti....." 16
Archivisti....." 37
Applicati....." 37
Alunni d'Ordine....." 16

9 Bollatori

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Procuratori "..... .....".18

5 Capi....." 7

I. Procuratori....." 2

Procuratori....." 1

3 Impiegati di gruppo C (Applicati)

5 " non di ruolo

---

42 Totale Personale

5° Personale degli Uffici Esecutivi delle tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari - Napoli

39. Funzionari di Concetto di cui:

Conservatori ..... N° 1

Direttori....." 5

Procuratori superiori....." 8

" Capi ....." 2

I. Procuratori ....." 8

" ;;;;....." 12

Volontari....." 3

116 Impiegati di gruppo C. di cui:

Aiuto Coloniali....." 2

" Conservatori....." 3

" Procuratori....." 5

I. Archivisti....." 16

Archivisti....." 37

Applicati....." 37

Alunni d'Ordine....." 16

9 Bellatori

117 Impiegati non di ruolo

~~281~~ Totale personale

5554

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

69 Personale degli Ufficitasse ed Imposte Indirette sugli Affari della Provincia di Napoli

60 - Funzionari di concetto di cui:

Conservatori Ipoteche...N° 1
Procuratori Superiori.." 10
" capi....." 4
I. Procuratori..... " 6
Procuratori ..... " 25
Volontari..... " 14

82 Impiegati di gruppo C. di cui

Aiuto Conservatore... " 1
I. Archivisti..... " 10
Archivisti..... " 19
Applicati..... " 24
Alunni d'Ordine..... " 26

79 Impiegati non di ruolo
221 Totale Impiegati

8°- Personale Ispettorate Compartimentale delle Imposte dirette di Napoli

14 Funzionari di concetto di cui:

Ispettore Compartimentale...N. 1
Ispettori superiori....." 2
Direttore Distrettuale....." 1
Ispettori provinciali....." 7
Procuratori Capi....." 3

1 Impiegato di gruppo C. (I. Archivista)
1 Subalterno (Usciere Capo)
5 Impiegati non di ruolo.
21 Totale personale

5553

8° - Personale del I. Ufficio Distrettuale delle Imposte

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

" capi....." 4

I. Procuratori..... " 6

Procuratori ..... " 25

Volentari..... " 14

82 Impiegati di gruppo C. di cui

Aiuto Conservatore... " 1

I. Archivisti..... " 19

Archivisti..... " 19

Applicati..... " 24

Alunni d'Ordine..... " 25

79 Impiegati non di ruolo

221 Totale Impiegati

5°- Personale Ispettorato Compartimentale delle Imposte dirette di Napoli

14 Funzionari di concetto di cui:

Ispettore Compartimentale...N. 1

Ispettori superieri....." 2

Direttore Distrettuale....." 1

Ispettori provinciali....." 7

Procuratori Capi....." 3

1 Impiegato di gruppo C. (I. Archivista)

1 Subalterno (Usciere Capo)

5 Impiegati non di ruolo.

21 Totale personale

5553

8° - Personale del I. Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Napoli

52 Funzionari di concetto di cui:

Direttori.....N. 1

Procuratori Superiori." 17

" capi....." 17

I. Procuratori....." 7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Procuratori.....N.
Volentari....." 66

38 Impiegati di gruppo C. di cui:
Aiuto procuratori...." 4
I. Archivisti....." 7
Archivisti....." 10
Applicati....." 13
Alunni d'Ordine ...." 4

2 Subalterni (Ussieri Capi)
108 Impiegati non di ruolo
200 Totale personale

9°- Personale II Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Napoli

15 Funzionari di concetto di cui:
Direttori.....N. 1
Procuratori superiori" 4
" Capi...." 5
I. Procuratori....." 4
Volentari....." 1

10 Impiegati di gruppe C. di cui:
Aiuto Procuratori...." 3
I. Archivista....." 2
Archivista ....." 3
Applicati ....." 2

3 Subalterni (Uscieri).....
20 Impiegati non di ruolo
48 Totale personale

19 - Personale del III. Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Napoli

3552

Funzionari di concetto di cui:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Applicati....." 13
Alunni d'Ordine ....." 4

2 Subalterni (Uscieri Capi)
108 Impiegati non di ruolo
200 Totale personale

9°- Personale II Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Napoli

15 Funzionari di concetto di cui:
Direttori.....N. 1
Procuratori superiori." 4
" Capi...." 5
I. Procuratori....." 4
Volontari....." 1

10 Impiegati di gruppo C. di cui:
Aiuto Procuratori...." 3
I. Archivista....." 2
Archivista ....." 3
Applicati ....." 2

3 Subalterni (Uscieri).....
20 Impiegati non di ruolo
48 Totale personale

19 - Personale del III. Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Napoli

22 Funzionari di concetto di cui:
Direttori ....N. 1
Procuratori superiori." 6
" Capi...." 10
I. Procuratori ....." 1
Procuratori....." 2
Volontari....." 2

3552

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

19 Impiegati di gruppo C di cui:
I;. Archivisti sti.....N° 3
Archivisti....." 3
Applicati....." 5
Alunni d'Ordine....." 8

1 Subalterne(Uscieri)

139 Impiegati non di ruole

181 Tot le personale

11- Personale degli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette della Provincia di Napoli

75 Funzionari di concetto di cui:
Procuratori Superieri..... N° 10
" Capi....." 19
I. Procuratori....." 13
Procuratori....." 20
Volentari ....." 13

78 Impiegati di gruppo C di cui:
Aiuti Procuratori....N° 2
I. Archivisti....." 24
Archivisti ....." 13
Applicati....." 17
Alunni d'Ordinein.prova." 14

2 Subalterni(Uscieri Capi)

177 Impiegati non di ruolo

332 Totale personale 5551

12 - Personale Ufficio Tecnico Erariale di Napoli

15 Funzionari di gruppo A. di cui:
Ingegnere Capo.....N° 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1
139 Impiegati non di ruolo
181 Totale personale

11- Personale degli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette della Provincia di Napoli

75 Funzionari di concetto di cui:
Procuratori Superiori..... N° 10
" Capi....." 19
I. Procuratori....." 13
Procuratori....." 20
Volontari ....." 13

78 Impiegati di gruppo C di cui:
Aiuti Procuratori....N° 2
I. Archivisti....." 24
Archivisti ....." 13
Applicati....." 17
Alunni d'Ordine in prova." 14

2 Subalterni(Uscieri Capi)
177 Impiegati non di ruolo
332 Totale personale 1 5551

12 - Personale Ufficio Tecnico Erariale di Napoli

15 Funzionari di gruppo A. di cui:
Ingegnere Capo.....N° 1
I. Ingegnere di sezione ." 2
Ingegneri Principali di sezione " 4
Ingegneri Provinciali ....N° 4
Ingegneri....." 2

38 Funzionari di gruppo Bdi cui:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Geometri Capi..... .....N°10	
	Geometri Principali.. ....."	13
	Geometri....."	5
	Geometri aggiunti....."	10
73	Impiegati di gruppo C di cui:	
	Aiutanti, disegnatori e computisti Capi..."	5
	" " " " principali....."	28
	I. Computisti e I. Disegnatori....."	9
	Computisti e Disegnatori....."	31
7	Subalterni (uscieri)	
204	Impiegati non di ruolo	
335	Totale personale	

13- Personale Ufficio Tecnico Imposte Fabbricazione-Napoli-

3	Funzionari di gruppo A di cui:	
	Grado VI Ingegnere Capo.....N°	1
	Grado VII Ingegnere dirigente di sezione.."	1
	(in prova) " addetto alla sezione (in prova)....."	1
7	Funzionari di gruppo B di cui:	
	(gr. X) Procuratore tecnico e elettro.."	5
	(gr. XI) V. " " " "...."	2
23	Impiegati di gruppo C di cui:	
	(gr. VIII) Commissari Capi....."	5
	(gr. IX) " Tecnici....."	2
	(gr. X) I. Ufficiali Tecnici....."	9
	(gr. XI) Ufficiali Tecnici....."	1
	(grXII) Ufficiali Tecnici aggiunti..."	3
	(") " Computisti....."	2
	(in prove) computisti in prova....."	1

5550

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		" " " " principali....."	28
		I. Computisti e I. Disegnatori....."	9
		Computisti e Disegnatori....."	31
7		Subalterni (ussieri)	
204		Impiegati non di ruolo	
335		Totale personale	

13- Personale Ufficio Tecnico Imposte Fabbricazione-Napoli-

3		Funzionari di gruppo A di cui:	
		Grado VI Ingegnere Capo.....N°	1
		Grado VII Ingegnere dirigente di sezione.."	1
		(in prova) " addetto alla sezione (in prova)....."	1
7		Funzionari di gruppo B di cui:	
		(gr. X) Procuratore tecnico e elettro.."	5
		(gr. XI) V. " " " "...."	2
23		Impiegati di gruppo C di cui:	
		(gr. VIII) Commissari Capi....."	5
		(gr. IX) " Tecnici....."	2
		(gr. X) I. Ufficiali Tecnici....."	9
		(gr. XI) Ufficiali Tecnici....."	1
		(grXII) Ufficiali Tecnici aggiunti..."	3
		(") " Computisti....."	2
		(in prova) computisti in prova....."	1
4		Personale non di ruolo	
37		Totale personale	

5550

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

14 - Personale R. Dogana- Napoli-

3 Ufficiali R.E. (Tenenti Colennelli)

69 Funzionari di concetto di cui:

Ispettori Compartimentali.....N° 1
" Superiore....." 1
Ispettori Capi....." 10
Ispettori....." 14
Revisore Superiore....." 1
Procuratori principali o capi....." 15
I. Procuratpri....." 4
Procuratori....." 13
V. Procuratori....." 6
Velent ri....." 4

48 Impiegati di gruppo C di cui:

Commissari Capi....." 2
Commissari....." 14
I. Ufficiali....." 8
Ufficiali....." 3
Ufficiali aggiunti....." 17
" " in prova....." 4

45 Commessi

4 Impiegati non di ruolo

169 Totale personale presente

Personale attualmente assente dall'ufficio per vari motivi(malattia, richiamo alle armi esc).

5543

47 Funzionari di concetto di cui:

Direttore.....N° 1
Ispettori Capi....." 2
Ispettori....." 6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ispettori.....
Revisore Superiore....." 1
Procuratori principali e capi....." 15
I. Procuratpri....." 4
Procuratori....." 13
V. Procuratori....." 6
Volent ri....." 4

48 Impiegati di gruppo C di cui:
Commissari Capi....." 2
Commissari....." 14
I. Ufficiali....." 8
Ufficiali....." 3
Ufficiali aggiunti....." 17
" " in prova....." 4

45 Commessi
4 Impiegati non di ruolo
169 Totale personale presente

Personale attualmente assente dall'ufficio per vari motivi(malattia, richiamo alle armi ecc).

5549

47 Funzionari di concetto di cui:
Direttore.....Nº 1
Ispettori Capi....." 2
Ispettori....." 6
Procuratori Capi....." 3
" principali.." 5
Procuratori....." 29
I. Procuratori....." 1

16 Impiegati di gruppo C di cui:
Commissari capi....." 2
Commissari....." 5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I. Ufficiali.....N° 2
Ufficiali....." 2
Ufficiali aggiunti....." 6
Commessi
Totale personale assente

9
72

Totale complessivo di persone
N. 2363

5548

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Gabinetto) in data I8 marzo I936; diretta a tutti i Ministri; a S. E. il Sottosegretario di Stato per gli Scambi e per le Valute . Premi demografici.- (pubblicata nel B. U. del Personale del I° aprile I936 N. 7)

In virtù della facoltà prevista dell'articolo 5, 3° comma , del decreto legge 6 febbraio P.P., n. 236 , il Duce ha fissato, con l'unito decreto in data 7 corrente , le norme per l'erogazione e la concessione dei premi di nuzialità e natalità agli ufficiali delle FF. AA. in S. P. E. , agli impiegati e salariati di ruolo delle Amministrazioni statali ed agli altri personali a tal effetto equiparati alle due suindicate categorie.-

Gli articoli da I a I2 non hanno bisogno di particolari illustrazioni: essi confermano e coordinano, in sostanza, i criteri finora seguiti dalla Presidenza in relazione alle circolari 5 e 29 aprile XIII , n. 577 5. A e 20 e 25 maggio s. a. , n. 577. 5.I. 7 e 577. 5. L. 8 ed alle risoluzioni di massima adottata in merito ai vari casi che si sono presentati al suo esame.-

L'art. I3 stabilisce che le istanze per il conferimento dei premi, dirette al Duce, debbono essere trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Amministrazione di cui dipende l'interessato, corredate dei necessari documenti.-

Le istanze, com'è stabilito espressamente dal penultimo comma dell'art. 5 del citato decreto legge nonchè i documenti relativi, sono esenti da bollo e possono, quindi, essere redatti in carta semplice.-

Al fine di eliminare la necessità di supplementi di istruttoria ed i conseguenti ritardi nell'erogazione dei premi, si ravvisa necessario impartire, in ordine alle disposizioni dell'art. I3, alcune istruzioni di carattere generale.-

I- Nelle istanze, siano esse dirette a conseguire il premio di nuzialità ovvero quello di natalità, l'interessato dovrà dichiarare se la moglie attenda esclusivamente alle cure domestiche od abbia altra occupazione retribuita, ~~in tal caso~~ indicando, in tal caso, l'amministrazione, pubblica o privata, presso la quale presti servizio.- Dichiarazione analoga, nei confronti del marito, dovrà essere inserita nelle istanze prodotte dal personale femminile. L'interessata dovrà indicare se il marito sia libero professionista o impiegato, precisando, in quest'ultimo caso , l'ufficio al quale sia addetto.-

Gli ufficiali in servizio permanente nei quadri della M.V.S.N. e quelli appartenenti ai reparti mobilitati per l'A.O. ed i capi squadra e le camicie nere, appartenenti ai medesimi reparti dovranno indicare se siano o meno impiegati ed, in caso affermativo, precisare l'amministrazione pubblica o privata, dalla quale dipendono o dipendevano alla data della mobilitazione.-

Le dichiarazioni suaccennate dovranno essere confermate con il visto del capo dell'ufficio dal quale dipende l'impiegato o l'impiegata che chiede il premio, da apporsi in calce all'istanza;-

2i- I certificati di stato civile uniti alle istanze dovranno essere legalizzati dal Presidente del Tribunale, o chi per esso, e gli stati di famiglia dalla competente Prefettura. - Non potranno essere accettati certificati anagrafici che presentino abrasioni o correzioni non convalidate dall'Ufficio che li ha rilasciati;

"- Nel trasmettere l'istanza l'Amministrazione interessata dovrà indicare se il ricorrente appartenga al personale di ruolo od a quello in prova assun=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gli articoli da 1 a 12 non hanno bisogno di particolari illustrazioni, in quanto confermano e coordinano, in sostanza, i criteri finora seguiti dalla Presidenza in relazione alle circolari 5 e 29 aprile XIII , n. 577 5. A e 20 e 25 maggio s. a. , n. 577. 5.I. 7 e 577. 5. L. 8 ed alle risoluzioni di massima adottata in merito ai vari casi che si sono presentati al suo esame.-

L'art. I3 stabilisce che le istanze per il conferimento dei premi, dirette al Duce, debbono essere trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Amministrazione di cui dipende l'interessato, corredate dei necessari documenti.-

Le istanze, com'è stabilito espressamente dal penultimo comma dell'art. 5 del citato decreto legge nonchè i documenti relativi, sono esenti da bollo e possono, quindi, essere redatti in carta semplice.-

Al fine di eliminare la necessità di supplementi di istruttoria ed i conseguenti ritardi nell'erogazione dei premi, si ravvisa necessario impartire, in ordine alle disposizioni dell'art. I3, alcune istruzioni di carattere generale.-

I- Nelle istanze, siano esse dirette a conseguire il premio di nuzialità ovvero quello di natalità, l'interessato dovrà dichiarare se la moglie attenda esclusivamente alle cure domestiche od abbia altra occupazione retribuita, ~~in tal caso~~ indicando, in tal caso, l'amministrazione, pubblica o privata, presso la quale presti servizio.- Dichiarazione analoga, nei confronti del marito, dovrà essere inserita nelle ista,ze prodotte dal personale femminile. L'interessata dovrà indicare se il marito sia libero professionista o impiegato, precisando, in quest'ultimo caso , l'ufficio al quale sia addetto.-

Gli ufficiali in servizio permanente nei quadri della M.V.S.N. e quelli appartenenti ai reparti mobilitati per l'A.O. ed i capi squadra e le camicie nere, appartenenti ai medesimi reparti dovranno indicare se siano o meno impiegati ed, in caso affermativo, precisare l'amministrazione pubblica o privata, dalla quale dipendono o dipendevano alla data della mobilitazione.-

Le dichiarazioni suaccennate dovranno essere confermate con il visto del capo dell'ufficio dal quale dipende l'impiegato o l'impiegata che chiede il premio, da apporsi in calce all'istanza;-

2- I certificati di stato civile uniti alle istanze dovranno essere legalizzati dal Presidente del Tribunale, o chi per esso, e gli stati di famiglia dalla competente Prefettura. Non potranno essere accettati certificati anagrafici che presentino abrasioni o correzioni non convalidate dall'Ufficio che li ha rilasciati;

"- Nel trasmettere l'istanza l'Amministrazione interessata dovrà indicare se il ricorrente appartenga al personale di ruolo od a quello in prova assunto in seguito a concorso od in effettivo servizio ovvero ad una delle categorie del personale avventizio di cui ai numeri 5 e 6 dell'art. 2 delle norme in esame. Nei primi due casi dovrà dichiarare il gruppo e grado gerarchico dell'interessato: nel terzo dovrà precisare la data di assunzione in servizio ed attestarne la continuità negli ultimi sei mesi.-

4- qualora trattasi di personale diurnista, giornaliero, cottimista e simili, dalla nota d'invio dell'istanza dovrà farsi risultare altresì che l'interessato è retribuito mensilmente, fruisce di congedi annuali retribuiti e, al pari del personale di ruolo, del libretto di concessione o per i viaggi a tariffa ridotta. A tal riguardo è opportuno chiarire che il personale diur

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nista, giornaliere, co imista e simili, al quale si riferisce l'art. 2, n. 5; non comprende il personale operaio. A quest'ultimo personale, si riferisce, invece, il successivo n. 6, in base al quale la concessione dei premi è limitata alla categoria dei permanenti (compresi gli incaricati stabiliti) ed a quella dei temporanei, assunti cioè a tempo con contratto di lavoro;

5- Per il personale dell'O ? N. Balilla, dell'Istituto Centrale di Statistica e del Commissariato per le Migrazioni Interne, nonchè per il personale esecutivo dell'Amministrazione ferroviaria di cui al quadro di classifica allegato A, annesso al regolamento approvato con decreto-legge 7 aprile 1925 n. 415, dovranno essere indicatoi, nelle note d'invio delle istanze, i titoli di studio di cui gl'interessati sono forniti e le attribuzioni che disimpegnano.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I PREMI DI NUZIALITA'

Le istanze dirette a conseguire i premi di nuzialità dovranno essere corredate del certificato di matrimonio rilasciato dal competente ufficio dello Stato Civile e del certificato di nascita del ricorrente. Qualora quest'ultimo certificato non sia prodotto, l'Amministrazione dovrà far risultare la data di nascita dalla nota d'invio dell'istanza.

Le istanze dirette a ~~xxxxxxxxxx~~ consentire tali premi dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) stato di famiglia, dal quale dovrà risultare la professione del capo famiglia e del coniuge e la data di nascita (anno, mese, giorno) dei singoli figli, compresi quelli avuti da precedenti matrimoni.

b) certificato di nascita dell'ultimo figlio o degli ultimi figli, se trattasi di parti multipli. Per i figli naturali riconosciuti dovrà essere prodotta invece copia integrale dell'atto di nascita e per quelli leggittimati all'atto del matrimonio, oltre al certificato di nascita, dovrà essere prodotto il certificato di matrimonio dei genitori dal quale risulti l'avvenuta leggittimazione;

c) certificati di nascita e di ~~xxxxxxxxx~~ morte dei figli deceduti. Per i figli deceduti nei cinque giorni successivi al parto dovranno essere trasmesse le copie integrali degli atti di nascita e di morte.

Si rimettono alcuni esemplari del decreto e della presente circolare perchè le norme relative possono essere tenute presenti nelle istrutterie in corso e si fa riserva di trasmettere un congruo numero per conoscenza dei dipendenti uffici.

Si rimettono altresì (alleg. A. B.) i moduli che, salvo i necessari adattamenti, potranno essere adottati per la redazione delle istanze e per l'inoltro alla Presidenza da parte dei competenti uffici.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO: G. Medici.

A. S. E. IL CAPO DEL GOVERNO
(Presidenza del Consiglio dei Ministri

Roma

Allegato A.

PREMI DI NUZIALITA'

Il sottoscritto(cognome e nome e qualifica),nato a ..... il.....
appartenente al gruppo..... grado..... avendo contratto matrimonio a.....
il..... chiede la concessione del premio di nuzialità di L.....

...nascita e quello di matrimonio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

allegato A, annesso al regolamento approvato con
n. 415, dovranno essere indicatoi, nelle note d'invio delle istanze, i titoli
di studio di cui gl'interessati sono forniti e le attribuzioni che disimpe=
gnano.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I PREMI DI NUZIALITA'

Le istanze dirette a conseguire i premi di nuzialità dovranno essere corre=
date del certificato di matrimonio rilasciato dal competente ufficio dello
Stato Civile e del certificato di nascita del ricorrente. Qualora quest'ul=
timo certificato non sia prodotto, l'Amministrazione dovrà far risultare la
data di nascita dalla nota d'invio dell'istanza.
Le istanze dirette a ~~xxxxxxxxxx~~ consentire tali premi dovranno essere cor=
redate dei seguenti documenti:
a) stato di famiglia, dal quale dovrà risultare la professione del capo fa=
miglia e del coniuge e la data di nascita (anno, mese, giorno) dei singoli
figli, compresi quelli avuti da precedenti matrimoni.
b) certificato di nascita dell'ultimo figlio o degli ultimi figli, se trattas
di parti multipli. Per i figgi naturali riconosciuti dovrà essere prodotta
invece copia integrale dell'atto di nascita e per quelli leggittimati all'at=
to del matrimonio, oltre al certificato di nascita, dovrà essere prodotto
il certificato di matrimonio dei genitori dal quale risulti l'avvenuta lig=
gittimazione;
c) certificati di nascita e di ~~xxxxxxxx~~ morte dei figli deceduti. Per i
figli deceduti nei cinque giorni successivi al parto dovranno essere trasmes=
se le copie integrali degli atti di nascita e di morte.
Si rimettono alcuni esmplari del decreto e della presente circolare perchè
le norme relative possono essere tenute presenti nelle istrutterie in corso
e si fa riserva di trasmettere un congruo numero per conoscenza dei dipen=
denti uffici.
Si rimettono altresì (alleg. A. B.) i moduli che, salvo i necessari adat=
tamenti, potranno essere adottati per la redazione delle istanze e per
l'inoltro alla Presidenza da parte dei competenti uffici.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO: G. Medici.

A. S. E. IL CAPO DEL GOVERNO
(Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato A.

Roma

PREMI DI NUZIALITA'

Il sottoscritto(cognome e nome e qualifica),nato a ..... il.....
appartenente al gruppo..... grado..... avendo contratto matrimonio a.....
il..... chiede la concessione del premio di nuzialità di L.....

Unisce il certificato di nascita a quello di matrimonio.

Premio di Natalità

Il sottoscritto (cognome e nome e quamifica) appartenente al gruppo...

./..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il sottoscritto (cognome e nome e qualifica) appartenete al gruppo.... grado.... chiede la concessione del premio di natalità per il .... primo, secondo, terzo, ecc,) figlio..... (nome del figlio) nato a.... il .... (giorno, mese ed anno)
Unisce lo stato di famiglia, il certificato di nascita dell'ultimo figlio; nonchè i certificati di nascita e morte dei figli deceduti), (nonchè le copie integrali degli atti di nascita e morte dei figli deceduti nei cinque giorni successivi al parto).

PREMI DI NUZIALITA' E NATALITA'
(personale femminile)

Dichiara, sotto la sua responsabilità, che il marito(non ha alcuna occupazione retribuita) (è libero professionista) (è impiegato qualif.... presso.... (amministrazioni e ufficio pubblico, ente parastatale, ditta privata). Appartiene alla forze armate quale.... (ufficiale, sottufficiale, militare raffermato-ufficiale in servizio permanente effettivo o nei quadri della milizia- Camicie nera in servizio permanente retribuito(è insegnante nella scuola di....)ecc.
Data....

Firma.....

Visto si conferma la dichiarazione di cui all'ultima parte dell'istanza.
IL CAPO UFFICIO

ALLEGATO B

On.le Presidenza del Consiglio
dei Ministri (Gabinetto)
ROMA

Premi di nuzialità

Con riferimento alla circolare n. 577 del I8 marzo I936 si trasmette, con parere favorevole, l'acclusa istanza con la quale il signor (cognome, nome e qualifica) avendo contratto matrimonio il .... chiede il premio di nuzialità di lire.....
(Si conferma la data di nascita indicata nell'istanza°

Premi di natalità

Con riferimento alla circolare n. 577 del I8 marzo I936 si trasmette, con parere favorevole, l'acclusa istanza con la quale il Signor (cognome nome e qualifica) chiede il premio di natalità per ..... (primo , secondo, terzo, ecc.) figlio nato a ..... il.....
Dei..... figli precedentemente avuti..... sono deceduti.

5546

Premi di nuzialità e natalità

I) Il richiedente appartiene al personale di ruolo(gruppo....a grado....)
2) Il richiedente appartiene al personale in prova assunto in seguito a concorso ed in effettivo servizio grupppo..... grado....).
3) Il richiedente appartine agli ufficiali del ruolo in servizio permanente effettivo (o riassunto in servizio sedentario quali invalidi di guerra)
(ai sottufficiali di carriera o riassunti in servizio quali invalidi di guerra).
4) Il richiedente è ufficiale in S.P.E. (o nei quadri) della M.V.S.N. dal...

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

successivi al parto).

PREMI DI NUZIALITA' E NATALITA'
(personale femminile)

Dichiara, sotto la sua responsabilità, che il marito(non ha alcuna occupazione retribuita) (è libero professionista) (è impiegato quale.... presso.... (amministrazioni e ufficio pubblico, ente parastatale, ditta privata). Appar= tiene alla forze armate quale.... (ufficiale, settuficiale, militare raffer= mato-ufficiale in servizio permanente effettivo e nei quadri della milizia- Camicie nera in servizio permanente retribuito(è insegnante nella scuola di....)ecc.

Data....

Firma.....

Visto si conferma la dichiarazione di cui all'ultima parte dell'istanza.

IL CAPO UFFICIO

ALLEGATO B

On.le Presidenza del Consiglio
dei Ministri (Gabinetto)
ROMA

Premi di nuzialità

Con riferimento alla circolare n. 577 del I8 marzo I936 si trasmette, con parere favorevole, l'acclusa istanza con la quale il signor (cognome, nome e qualifica) avendo contratto matrimonio il .... chiede il premio di nuzia= lità di lire.....

(Si conferma la data di nascita indicata nell'istanza°

Premi di natalità

Con riferimento alla circolare n. 577 del I8 marzo I936 si trasmette, con parere favorevole, l'acclusa istanza con la quale il Signor (cognome nome e qualifica) chiede il premio di natalità per ..... (primo , secondo, terzo, ecc.) figlio nato a ..... il.....

Dei..... figli precedentemente avuti..... sono deceduti.

5546

Premi di nuzialità e natalità

I) Il richiedente appartiene al personale di ruolo(gruppo....A grado....)

2) Il richiedente appartiene al personale in prova assunto in seguito a con= corso ed in effettivo servizio grupppo..... grado....).

3) Il richiedente appartine agli ufficiali del ruolo in servizio permanente effettivo (o riassunto in servizio sedentario quali invalidi di guerra) (ai sottufiziali di carriera o riassunti in servizio quali invalidi di guerra).

4) Il richiedente è ufficiale in S.P.E. (o nei quadri) della M.V.S.N. dal... (è sottufficiale o C.N. in servizio retribuito dal....)

(è ufficiale o sottoufficiale o milite mobilitato per le esigenze A.C. il ..... ed imbarcato il ....).

5) Il richiedente appartiene al personale avventizio: è stato assunto il.... ed ha prestato servizio ininterrotto dal.....

6- Il richiedente appartiene al personale diurnista (giornaliero) (ottimista): è addetto a servizi di carattere continuativo, è retribuito mensilmente, fruisce di congedo annuale retributio ed, al pari del personale di ruolo, di libretto di concessione C per i viaggi a tariffa ridotta.

7) Il richiedente appartine al personale operaio permanenete (temporaneo assunto con contratto di lavoro del.....) dello stabilimento..... o dell'im=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

piante.....
Si fa presente che, in occasione del matrimonio (della nascita dell'ultimo figlio) l'interessato ha beneficiato, a carico di questa Amministrazione, di un sussidio demografico di lire.....
Si uniscono i documenti prescritti

p. IL MINISTRO
IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 236, con il quale viene delegato il Capo del Governo a stabilire le norme per l'erogazione dei premi di nuzialità e natalità e la cappilazione ed approvazione dei rendiconti della relativa spesa.-

DECRETA:

Art. 1 - Al personale delle FF.AA. in S.P.E. , e degli impiegati e salariati di ruolo delle Amministrazioni statali possono essere concessi, per i matrimoni contratti a decorrere dal I° marzo 1935 e per i figli nati dalla stessa data, premi demografici in misura non superiore alle somme sotto indicate:

Premi di nuzialità:

ufficiali	L. 5000
impiegati di gruppo A	" 4000
" " " B	" 3000
" " " C	" 2000
salariati e personale assimilato	" 1500

Premi di natalità:

Parti semplici: I° figlio	" 400
2° "	" 600
3° "	" 1000
4° "	" 1500
5°) "	" 2500
6°) " ed oltre	" 3000
Parti gemini e trigemini: I° e 2° figlio	" 1000
2° e 3° figlio	" 1600
3° e 4° figlio	L. 2500
4° e 5° "	" 4000
5° e 6° "	" 5500
6° e 7° ed oltre	" 6600
I°, 2° e 3° figlio	" 2000
2°, 3° e 4° "	" 3100
3°, 4° e 5° "	" 5000
4°, 5° e 6° "	" 7000
5°, 6° e 7° "	" 8500
6°, 7° e 8° " ed oltre	" 9000

Art. 2°) Al personale di cui al precedente articolo sono parificate le seguenti altre categorie:
1- Ufficiali riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra, ufficiali in servizio permanente nei quadri della M.V.S.N. ed ufficiali appartenenti ai reparti della Milizia mobilitati per l'A.O. (equiparati agli ufficiali in S.P.E. delle FF. A..);
2- Sottufficiali di carriera delle FF.AA. e riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra e capisquadra della M.V.S.N. in S.P.E. e appartenenti ai detti reparti mobilitati (equiparati agli impiegati di gruppo C);
3- Professori ordinari e straordinari di ruolo dei Regi Istituti d'Istru=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dei premi di nuzialità e natalità e la copertura
centi della relativa spesa.-

DECRETA:

Art. I - Al personale delle FF.AA. in S.P.E. , e degli impiegati e salariati di ruolo delle Amministrazioni statali possono essere concessi, per i matrimoni contratti a decorrere dal I° marzo 1935 e per i figli nati dalla stessa data, premi demografici in misura non superiore alle somme sotto indicate:

Premi di nuzialità:

ufficiali	L. 5000
impiegati di gruppo A	" 4000
" " " B	" 3000
" " " C	" 2000
salariati e personale assimilato	" 1500

Premi di natalità:

Parti semplici: I° figlio	" 400
2° "	" 500
3° "	" 1000
4° "	" 1500
5°) "	" 2500
6°) " ed oltre	" 3000
Parti gemini e trigemini: I° e 2° figlio	" 1000
2° e 3° figlio	" 1600
3° e 4° figlio	L. 2500
4° e 5° "	" 4000
5° e 6° "	" 5500
6° e 7° ed oltre	" 6600
I°, 2° e 3° figlio	" 2000
2°, 3° e 4° "	" 3100
3°, 4° e 5° "	" 5000
4°, 5° e 6° "	" 7000
5°, 6° e 7° "	" 8500
6°, 7° e 8° " ed oltre	" 9000

Art. 2°) Al personale di cui al precedente articolo sono parificate le seguenti altre categorie:

I- Ufficiali riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra, ufficiali in servizio permanente nei quadri della M.V.S.N. ed ufficiali appartenenti ai reparti della Milizia mobilitati per l'A.O. (equiparati agli ufficiali in S.P.E. delle FF. AA.);

2- Sottufficiali di carriera delle FF.AA. e riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra e capisquadra della M.V.S.N. in S.P.E. e appartenenti ai detti reparti mobilitati (equiparati agli impiegati di gruppo C);

3- Professori ordinari e straordinari di ruolo dei Regi Istituti d'Istruzione superiore, tranne quelli addetti agli Istituti liberi, dei Regi Istituti d'Istruzione media, classica, scientifica e media tecnica e delle Regie Scuole e dei Regi Corsi secondari di avviamento professionale (equiparati agli impiegati di gruppo A e B). Insegnanti elementari ordinari e straordinari di ruolo (equiparati agli impiegati diw gruppo B);

4- Agenti di P. S. ed agenti di custodia, militari di truppa raffermati e CC.NN. in S.P.E. arruolate nei reparti mobilitati per l'A.O. (equiparati al personale salariato ed assimilato);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5- Personale avventizio addetto a servizi di carattere continuativo, assunto da oltre sei mesi, compreso quello diurnista, giornaliero, settimista e simili, che sia retribuito mensilmente. fruisca di congedi annuali retribuiti, e, al pari del personale di ruolo, del libretto di concessione C per i viaggi a tariffa ridotta(equiparato al personale di gruppo C ed a quello salariato ed assimilato);
6- Operai permanenti di impianti e stabilimenti governativi ed operai temporanei assunti da oltre sei mesi (equiparati al personale salariato);
7- Personale dell'O.N.B. dell'Istituto Centrale di statistica e del Commissariato per le Migrazioni Interne (equiparato, a seconda delle attribuzioni e dei titoli di studio, agli impiegati di gruppo A,B e C al personale salariato ed assimilato delle Amministrazioni statali).
Art. 3- Per la concessione dei premi di nuzialità è fissato il limite di età sino al32° anno per gli ufficiali ed impiegati dei gruppi A e B sino al 30° anno per gli impiegati del gruppo C e per i salariati e personale assimilato. Quest'ultimo limite è elevato, per i settuffiziali, gli agenti e i militari raffermati, sino al 32° anno di età, quando sia fissato un limite minimo di servizio per l'autorizzazione a contrarre matrimonio.-
Art. 4- Non 7 ammesso il cumulo tra i premi di cui alle presenti norme con quelli concessi da latri Enti ed Amministrazioni, pubbliche e private.Non è del pari ammesso il cumulo dei premi previsti dalle norme stesse quando entrambi i coniugi abbiano titolo per conseguirvi.
Art. 5- figli nati senza vita e quelli deceduti prima della denunzia della nascita all'uffficiali dello State Civile non danno titolo per la concessione dei premi, nè sono computabili ai fini della graduazione dei premi per i figli successivi.
Art. 6-I premi di natalità possono essere concessi anche per i figli naturali riconosciuti all'atto della nascita e per quelli leggittimati all'atto del matrimonio. Non possono essere concessi per i figli adottivi.
Art. 7 agli effetti della graduazione dei premi di natalita possono essere computati anche i figli nati da precedenti matrimoni, ma non i figliastri ed i figli adottivi.-
Art.8- Il diritto al conseguimento dei premi da parte delle unità inquadrate nei reparti della Milizia mobilitata per l'A.O. ((art. 2;n. I,2 e 4) si perfeziona all'atto dell'imbarco.
Art. 9.-I premi demografici previsti dalle presenti norme possono essere concessi anche al personale in prova, assunto in seguito al concorso ed in effettivo servizio.-
Art. IO- Per il personale esecutivo di ruolo dell'Amm/ne ferroviaria i cui gradi non trovano corrispondenza nell'ordinamento gerarchico approvato con R. Decreto II novembre I923, n. 2395, e successive modificazioni , i premi di nuzialità sono graduati in base alle attribuzioni ed ai titoli di studio di cui gli interessati siano forniti rispetto a quelli richiesti per l'ammissione ai gradi iniziali dei gruppi A,B e C dell'ordinamento medesimo.
Art. 11 - Ai fini della determinazione del periodo minimo di sei mesi, richiesto per il conferimento dei premi al personale non di ruolo, è computabile anche il servizio ininterrotto, precedentemente prestato con le qualifiche di diurnista,giornaliero, settimista e simili.
Art. I2- I premi di nuzialità e natalità non riscossi per il decesso del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sariato per le Migrazioni Interne (equiparato, a seconda delle attribuzioni e dei titoli di studio, agli impiegati di gruppo A,B e C al personale salariato ed assimilato delle Amministrazioni statali).

Art. 3- Per la concessione dei premi di nuzialità è fissato il limite di età sino al32° anno per gli ufficiali ed impiegati dei gruppi A e B sino al 30° anno per gli impiegati del gruppo C e per i salariati e personale assimilato. Quest'ultimo limite è elevato, per i sottufficiali, gli agenti e i militari raffermati, sino al 32° anno di età, quando sia fissato un limite minimo di servizio per l'autorizzazione a contrarre matrimonio.-

Art. 4- Non 7 ammesso il cumulo tra i premi di cui alle presenti norme con quelli concessi da latri Enti od Amministrazioni, pubbliche e private.Non è del pari ammesso il cumulo dei premi previsti dalle norme stesse quando entrambi i coniugi abbiano titolo per concorrervi.

Art. 5- figli nati senza vita e quelli deceduti prima della denunzia della nascita all'uffficiali dello Stato Civile non danno titolo per la concessione dei premi, nè sono computabili ai fini della graduazione dei premi per i figli successivi.

Art. 6-I premi di natalità possono essere concessi anche per i figli naturali riconosciuti all'atto della nascita e per quelli leggittimati all'atto del matrimonio. Non possono essere concessi per i figli adottivi.

Art. 7 agli effetti della graduazione dei premi di natalita possono essere computati anche i figli nati da precedenti matrimoni, ma non i figliastri ed i figli adottivi.-

Art.8- Il diritto al conseguimento dei premi da parte delle unità inquadrate nei reparti della Milizia mobilitata per l'A.O. ((art. 2;n. I,2 e 4) si perfeziona all'atto dell'imbarco.

Art. 9.-I premi demografici previsti dalle presenti norme possono essere concessi anche al personale in prova, assunto in seguito al concorso ed in effettivo servizio.-

Art. I0- Per il personale esecutivo di ruolo dell'Amm/ne ferroviaria i cui gradi non trovano corrispondenza nell'ordinamento gerarchico approvato con R. Decreto II novembre I923, n. 2395, e successive modificazioni , i premi di nuzialità sono graduati in base alle attribuzioni ed ai titoli di studio di cui gli interessati siano forniti rispetto a quelli richiesti per l'ammissione ai gradi iniziali dei gruppi A,B e C dell'ordinamento medesimo.

Art. 11 - Ai fini della determinazione del periodo minimo di sei mesi, richieste per il conferimento dei premi al personale non di ruolo, è computabile anche il servizio ininterrotto, precedentemente prestato con le qualifiche di diurnista,giornaliero, cottimista e simili.

Art. I2- I premi di nuzialità e natalità non riscossi per il decesso del coniuge ammesso a beneficiarne sono attribuiti al coniuge superstite. Sono ugualmente attribuiti alla moglie sopravvissuta i premi di natalità per i figli nati entro il termine di trecento giorni dalla morte del marito.-

Art. 13- Le istanze per il conferimento dei premi, dirette al Capo del Governo, dovranno essere trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'Amministrazione da cui dipende l'interessato, corredate dei necessari documenti.-

Art. 14 - I fondi stanziati nello stesso stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'erogazione dei premi demografici , saranno ministrati alla Presidenza del Consiglio di Ministri a norma dell'art.5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del R.D.L. 6 febbraio I936 , sono depositati in apposito conto corrente fruttifero intestato alla Presidenza medesima , istituito presso la Banca d'Italia , sede di Roma, e sono erogati mediante vaglia cambiari a favore degli aventi diritto , da emettersi dalla Banca in commutazione di assegni tratti a suo favore dalla Presidenza sul conto corrente anzidetto.-

Art. 15 I rendiconti relativi all'erogazione dei premi devono essere corredati:

1) dalle quietanze dei versamenti eseguiti nel conto corrente;

2) dalle matrici degli assegni tratti dalla Presidenza a favore della Banca;

3) dagli elenchi indicati il nome e cognome e la qualifica del percipiente, il numero progressivo, la data e l'importo dei singoli vaglia emessi in commutazione degli assegni di cui al n. 2;

4)dalle ricevute rilasciate dalle Amm/ni alle quali sono stati rimessi, per la consegna agli interessati, i vaglia stessi.

Tali rendiconti sono trasmessi al Ministero delle Finanze (Ragioneria Centrale) che, eseguiti i riscontri contabili e le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, be cura l'invio alla Corte dei Conti nei termini ed ai sensi del Regio Decreto 26 ottobre I933, n. I454, in quanto applicabile.

La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza , ha facoltà di chiedere i documenti necessari a giustificare la regolarità delle erogazioni.

Art. 16 I premi di nuzialità e natalità a favore di persone non contemplate dalle presenti disposizioni saranno assegnati dal Capo del Governo.

In case di parti gemini e trigemini possono essere concessi speciali premi di natalità nella misura da lire 60 a 800 e da 800 a I000.-

Al relative pagamento provvederanno i Prefetti salve rimborso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri con assegni tratti sul conto corrente di cui all'art. 14.

Art.17- I rendiconti concernenti le erogazioni di cui al precedente art.16 sono corredati delle elenco dei beneficiati con l'importo dei rispettivi premi, delle matrici degli assegni tratti dalla Presidenza a favore della Banca e delle quietanze comprovanti il versamento nelle contabilità speciali della Prefetture interessate dei vaglia cambiari emessi in commutazione dei detti assegni.

A tali rendiconti si applica il precedente art. 15-2° e 3° comma.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo I936

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
Mussolini

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

all: No. 1

Regio decreto-legge 14 luglio 1941-XIX-n. 646 concernente provvedimenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, per il personale statale in attività ed in quiescenza e per i personali in servizio presso Enti di diritto pubblico.

Vittorio Emanuele III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia e di Albania
Imperatore di Etiopia

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Visto l'articolo 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in dipendenza della situazione di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta alle competenze in vigore è concesso ai dipendenti dalle Amministrazionistatali, comprese quelle con ordinamento autonomo, di grado non superiore all'VIIIdell'ordinamento gerarchico, ed equiparato, oppure forniti di trattamento economico - per stipendio, supplemento di servizio attivo, o retribuzione, o competenze analoghe- non superiore a quello massimo previsto per il grado medesimo a titolo di stipendio e supplemento di servizio attivo un assegno temporaneo di guerra, non pensionabile, non cedibile, e non pignorabile o sequestrabile, nella misura:
del 20 per cento sulle prime L.4800 lorde annue del trattamento economico per i titoli appresso indicati;
del 10 per cento sulla quota eccedente le L.4800 fino alle lire8.400 lorde annue di detto trattamento.
Ai fini della determinazione dell'assegno temporaneo di cui al precedente comma si considerano le seguenti competenze:
stipendio e supplemento di servizio attivo;
indennità di carica per gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
paga e sovrapaga degli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati a servizio dello Stato;
retribuzione degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali e dei cantonieri delle strade statali;
paga degli operai permanenti, determinata ai sensi del secondo comma del successivo art. 3;
retribuzione, e paga, o salario od altra analoga competenza, comunque denominata, del personale non di ruolo.

5544

Art. 2.

Nei riguardi dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori del lotto, ed in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficiriferiti all'entità e durata delle prestazioni, l'assegno temporaneo di guerra va determinato, nelle misure indicate nel precedente articolo, in base alla quota della retribuzione ed aggio considerata come

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ticolo 18, comma [illegible]
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in dipendenza della
situazione di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo , e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I.

In aggiunta alle competenze in vigore è concesso ai dipendenti dalle Amministrazionistatali, comprese quelle con ordinamento autonomo, di grado non superiore all'VIIIdell'ordinamento gerarchico , od equiparato, oppure forniti di trattamento economico - per stipendio, supplemento di servizio attivo, o retribuzione, o competenze analoghe- non superiore a quello massimo previsto per il grado medesimo a titolo di stipendio e supplemento di servizio attivo un assegno temporaneo di guerra, non pensionabile, non cedibile, e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure:
del 20 per cento sulle prime L.4800 lorde annue del trattamento economico per i titoli appresso indicati;
del 10 per cento sulla quota eccedente le L.4800 fino alle lire8.400 lorde annue di detto trattamento.
Ai fini della determinazione dell'assegno temporaneo di cui al precedente comma si considerano le seguenti competenze:
stipendio e supplemento di servizio attivo;
indennità di carico per gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
paga e sovrapaga degli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati a servizio dello Stato;
retribuzione degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali e dei cantonieri delle strade statali;
paga degli operai permanenti, determinata ai sensi del secondo comma del successivo art. 3;
retribuzione, o paga, o salario od altra analoga competenza, comunque denominata, del personale non di ruolo.

5544

Art. 2.

Nei riguardi dei riceviteri postelegrafonici, dei ricevitori del lotto, ed in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coeffici riferiti all'entità e durata delle prestazioni, l'assegno temporaneo di guerra va determinato, nelle misure indicate nel precedente articolo, in base all'importo della quota della retribuzione ed aggio considerata come corrispettivo della loro opera personale.
I dipendenti statali retribuiti come sopra, che si avvalgano dell'opera personale, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione competente, l'assegno temporaneo di guerra nella misura indicata nel precedente articolo, calcolato in base all'importo della retribuzione del personale medesimo.

Art. 3.

L'assegno ad personam in godimento in applicazione dell'art. 4. del R. decreto II novembre 1923-II, n. 2395, e di analoghe disposizioni che prevedano l'attribuzione di assegni costituiti anche da differenza di stipendio, supplemento di servizio attivo, paga o retribuzione, è considerato, per la parte corrispondente a tale differenza, cumulativamente con le indicate competenze, ai fini della determinazione dell'assegno temporaneo di guerra di cui al precedente art. I, salvo l'assorbimento cui debba essere successivamente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

assoggettato, ai sensi dello stesso articolo 4 o delle accennate disposizi
ni. Ai fini della determinazione dell'importo annuo, per l'attribuzione e
paga giornaliera, sono computate per trecentosessantacinque giorni, se cor
risposte per tutti i giorni dell'anno e per trecento giorni quando siano
attribuite per i soli giorni lavorativi.

Art. 4.

Salvo quanto disposto dai successivi commi, l'aliquota di aumento dell'a,
giunta du famigli e relative quote complementari, delle indennità tempora:
mensili di caroviveri e relative quote supplementari, dei soprassaldi ed a
assegni a titolo di caroviveri , stabilito dall'art. I. del R. decreto-l
ge 24 marzo I94I- XIX, n. 203, è elevata dal 40 per cento al 65 per cento
Nei riguardi:
del personale statale non di ruolo provvisto dell'aggiunta di famiglia di
al R. decreto-legge 4 febbraio I937- XV, n. I00 convertito nella legge 7 g
gno I937- XV,n.II08, e successive modificazioni ed estensioni.
del personale sussidiario delle ferrovie dello Stato, provvisto dall'aggiu
di famiglia di cui l'art. I. sub art. I6, del R. decreto-legge I7 novembre
I938 XVII, n. I9;
dei contrattisti delle Ferrovie dello Stato, provvisti dell'aggiunta di fami
glia di cui all'art.3 del contratto tipo, approvato con decreto interminis
riale 25 aprile I939- XVII, n. 294I;
dei salariati statali non di ruolo provvistidell'aggiunta di famigliadi cui
all'art. II della legge 20 aprile I939-XVII, n. 59I;
l'aliquota di aumento dell'aggiunta di famiglia disposto con l'art. I del ci
R. decreto-legge 24 marzo I94IXIX, n? 203? è elevata dal 40 al I00 per cento
Nei riguardi dei personali previsti dagli articoli 2 e 3 del R. decreto-legg
24 marzo I94I-XIX,N. 603, l'aliquota del trattamento di famiglia concesso co
gli articoli stessi è elevata dal 40 per cento al I00 per cento, con l'osser
za della limitazione prevista dal secondo comma dell'art. 2 del medesimo Reg
decreto-legge.

Art. 5.

Al personale di grado superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico delle A
ministrazioni dello Stato ed al personale ferroviario equiparato ai sensi de
legato A al R. decreto-legge I7 novembre I938 -XVII, n. I785, convertito
nella legge 5 gennaio I939 -XVII,n. I9 è estesa l'aggiunta di famiglia prev
vista per i personali di ruolo dei gruppi A,B e C, nelle misure in vigore al
3I marzo I94I-XIX .
Resta ferma l'applicazione del secondo comma dell'articolo 4 della legge 2
giugno I929-VII, n.I047, ai fini della eventuale attribuzione dell'assegno
personale ivi previsto a favore dei dipendenti di grado superiore all'VIII,
al quale scopo si tiene conto anche dell'assegno temporaneo di guerra.

Art. 6.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ge 24 marzo I94I- XIX, n. 203, è elevata dal 40 per cento al 65 per cento
Nei riguardi:
del personale statale non di ruolo provvisto dell'aggiunta di famiglia di
al R. decreto-legge 4 febbraio I937- XV, n. I00 convertito nella legge 7 g
gno I937- XV,n.II08, e successive modificazioni ed estensioni.
del personale sussidiario delle ferrovie dello Stato, provvisto dall'aggiu
di famiglia di cui l'art. I· sub art. I6, del R. decreto-legge I7 novembre
I938 XVII, n. I9;
dei contrattisti delle Ferrovie dello Stato, provvisti dell'aggiunta di fami
glia di cui all'art.3 del contratto tipo, approvato con decreto interminis
riale 25 aprile I939- XVII, n. 294I;
dei salariati statali non di ruolo provvisti dell'aggiunta di famigliadi cui
all'art. II della legge 20 aprile I939-XVII, n. 59I;
l'aliquota di aumento dell'aggiunta di famiglia disposto con l'art. I del ci
R. decreto-legge 24 marzo I94IXIX, n? 203? è elevata dal 40 al I00 per cento
Nei riguardi dei personali previsti dagli articoli 2 e 3 del R. decreto-legg
24 marzo I94I-XIX,N. 603, l'aliquota del trattamento di famiglia concesso co
gli articoli stessi è elevata dal 40 per cento al I00 per cento, con l'osser
za della limitazione prevista dal secondo comma dell'art. 2 del medesimo Reg
decreto-legge.

Art. 5.

Al personale di grado superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico delle A
ministrazioni dello Stato ed al personale ferroviario equiparato ai sensi de
legato A al R. decreto-legge I7 novembre I938 -XVII, n. I785, convertito
nella legge 5 gennaio I939 -XVII,n. I9 è estesa l'aggiunta di famiglia prev
vista per i personali di ruolo dei gruppi A,B e C, nelle misure in vigore al
3I marzo I94I-XIX .
Resta ferma l'applicazione del secondo comma dell'articolo 4 della legge 2'
giugno I929-VII, n.I047, ai fini della eventuale attribuzione dell'assegno
personale ivi previsto a favore dei dipendenti di grado superiore all'VIII,
al quale scopo si tiene conto anche dell'assegno temporaneo di guerra.

Art. 6.

L'assegno temporaneo di guerra di cui al precedente art. I e l'aumento dell
giunta di famiglia concesso coll'art. 4 non sono computabili agli effetti di
riassorbimento degli assegni ad personam in godimento al 30 giugno I94I-XI.
e che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano riassorbiti in relazione
ad aumento di trattamento economico.

Art. 7.

Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al perso
le statale di ruolo e non di ruolo richiamato alle armi, ai sensi dell'ar
8I del R. decreto 30 dicembre I923-II, n. 2960, modificato col R. decreto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

15 maggio 1941-XIX, n. 584, del R. decreto-legge 1° aprile 1935 -XIII n. 343 convertito nella legge 3 giugno 1935 XIII? n. 1 9 - e successive modifica= zioni , e dell'art. 7 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937 XV, n. 100 e suc= cessive variazioni, si tiene conto anche dell'assegno temporaneo di guerra di cui al precedente art. 1.

Art. 9. Omissis

idem. per l'art. 10 perchè riguarda alle

Pensioni

Art. 11.

Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 del presente decreto sono estese, in quanto applicabili , ai segretari comunali , ai personali delle Province , dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, delle Ope= nazionali e degli altri Enti, Istituti, Società ed Aziende considerati nel primo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 24 marzo 1941 -XIX, n.203 . Ai fini del conguaglio previsto dallo stesso art. 7, secondo periodo del secondo comma, l'aumento di aliquota disposto coll'articolo 4 del presente decreto va applicato anche sul trattamento di famiglia spettante al personale di cui al precedente comma in base all'art. 15 della legge 6 agosto 1940 - XVIII,n. 1278.
Salva l'applicazione del presente articolo, resta fermo il divieto di cui al terzo comma dell'articolo 7 del citato R. decreto-legge 24 marzo 1941 -XIX n. 203.
Il presente articolo non è applicabile agli impiegati ed operai rappresentati da associazioni sindacali legalmente riconosciute, quando il relativo tratta= mento economico sia o debba essere disciplinato da contratti collettivi.

Art. 12.

Il presente decreto è applicabile anche al personale in servizio ~~di~~ in Alba= nia, nell'Africa Orientale Italiana, nelle Isole Italiane dell'Egeo e all'este= ro.
Con decreti del Ministro per le Finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 13

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1 luglio 1941XIX, salvo quanto disposto dal primo comma del precedente articolo 10 , e sono applicabili per la durata dell'attuale stato di guerra.
Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conver= sione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato, sia in= serto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 luglio 1941 XIX

VITTORIO EMANUELE

55 12

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le disposizioni degli articoli da I a 7 del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, ai segretari comunali, ai personali delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, delle Opere nazionali e degli altri Enti, Istituti, Società ed Aziende considerati nel primo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 24 marzo I94I -XIX, n.203.
Ai fini del conguaglio previsto dallo stesso art. 7, secondo periodo del secondo comma, l'aumento di aliquota disposto coll'articolo 4 del presente decreto va applicato anche sul trattamento di famiglia spettante al personale di cui al precedente comma in base all'art. I5 della legge 6 agosto I940 - XVIII, n. I278.
Salva l'applicazione del presente articolo, resta fermo il divieto di cui al terzo comma dell'articolo 7 del citato R. decreto-legge 24 marzo I94I -XIX n. 203.
Il presente articolo non è applicabile agli impiegati ed operai rappresentati da associazioni sindacali legalmente riconosciute, quando il relativo trattamento economico sia o debba essere disciplinato da contratti collettivi.

Art. I2.

Il presente decreto è applicabile anche al personale in servizio-di in Albania, nell'Africa Orientale Italiana, nelle Isole Italiane dell'Egeo e all'estero.
Con decreti del Ministro per le Finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. I3

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal I luglio I94IXIX, salvo quanto disposto dal primo comma del precedente articolo I0, e sono applicabili per la durata dell'attuale stato di guerra.
Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del siggillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì I4 luglio I94I XIX

VITTORIO EMANUELE

Mussolini- Di Revel

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Miglioramenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra a favore del personale statale in attività ed in quiescenza, e dei dipendenti degli Enti ausiliari dello stato e di diritto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art: I8, comma primo, delle legge I9 gennaio I939 n: I29;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in dipendenza della situazione di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri.
Sulla proposta del duce del fascismo, capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

ART I°

L'importo dell'assegno temporaneo di guerra stabilito dagli articoli I del R.Decreto Legge I4 Luglio 94I, n: 646, convertito nella legge II dicembre 94I n: I4I4, a favore dei dipendenti statali di grado non superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico od equiparato, oppure forniti di trattamento non superiore a quello massimo previsto per il grado medesimo, sia dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori del lotto ed; in genere, dei personali statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni, nochè dei dipendenti dai predetti personali, è aumentato del I25 per cento.

Detto assegno temporaneo di guerra è concesso nell'importo aumentato ai sensi del precedente comma, anche ai dipendenti statali di grado superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico, od equiparato, oppure forniti di trattamento economico superiore a quello massimo previsto per il grado medesimo.

Per l'attuazione del presente art: va osservato il disposto dagli art: 2, 3, 6, 7, e 8 del citato R.Decreto Legge n: 646.

ART 2°.

L'iporto dell'assegno supplementare temporaneo concesso con l'art. 9 del R. Decreto legge I4 luglio 4I N 646, e' elevato al 30 per cento dello ammontare della pensione o dell'assegno, escluso i caroviveri.

I limiti di L 6000 annue lorde per le pensioni od assegni diretti e di L 4800 annue lorde per le pensioni d'assegni di riversibilità, stabiliti dal ricordato Art. 9 per la concessione del predetto assegno supplementare temporaneo, sono elevati, rispettivamente, a L 8400 e a L 7200 annue lorde, esclusi i caroviveri.

5541

Nei riguardi dei titolari di pensioni od assegni superiori a L 8400 ma non a L I0920 annue lorde (esclusi i caroviveri.); se diretti, e superiori a L 7200 ma non a L 9360 annue lorde (pure esclusi i caroviveri) se di riversibilità, l'assegno supplementare temporaneo è concesso in p

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art: I8, comma primo, della legge I9 gennaio I939 n: I29
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in dipendenza de
la situazione di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri.
Sulla proposta del duce del Fascismo, capo del Governo, e del Ministro
Segretario di Stato per le Finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

ART I°

L'importo dell'assegno temporaneo di guerra stabilito dagli articoli I
del R.Decreto Legge I4 Luglio 94I, n: 646, convertito nella legge II de=
cembre 94I n: I4I4, a favore dei dipendenti statali di grado non superio=
re all'VIII dell'ordinamento gerarchico od equiparato, oppure forniti di
trattamento non superiore a quello massimo previsto per il grado medesi=
mo, sia dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori del lotto ed;
in genere, dei personali statali retribuiti ad aggio od in base a coeffi=
cienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni, nocché dei dipen=
denti dai predetti personali, è aumentato del I25 per cento.
Detto assegno temporaneo di guerra è concesso nell'importo aumentato
ai sensi del precedente comma, anche ai dipendenti statali di grado su=
periore all'VIII dell'ordinamento gerarchico, od equiparato, oppure for=
niti di trattamento economico superiore a quello massimo previsto per il
grado medesimo.
Per l'attuazione del presente art: va osservato il disposto dagli art:
2,3,6,7, e 8 del citato R.Decreto Legge n: 646.

ART 2°.

L'iporto dell'assegno supplementare temporaneo concesso con l'art. 9
del R. Decreto legge I4 luglio 4I N 646, e' elevato al 50 per cento dello
ammontare della pensione o dell'assegno, escluso i caroviveri.
I limiti di L 6000 annue lorde per le pensioni od assegni diretti e
di L 4800 annue lorde per le pensioni d assegni di riversibilità, stabi=
liti dal ricordato Art. 9 per la concessione del predetto assegno sup=
plementare temporaneo, sono elevati, rispettivamente, a L 8400 e a L
7200 annue lorde, esclusi i caroviveri.

5541

Nei riguardi dei titolari di pensioni od assegni superiori a L 8400
ma non a L I0920 annue lorde (esclusi i caroviveri.); se diretti, e su=
periori a L 7200 ma non a L 9360 annue lorde (pure esclusi i caroviveri)
se di riversibilità, l'assegno supplementare temporaneo è concesso in pa
ri somma alla differenza, rispettivamente, tra gli indicati importi di L
I0920 e di L 9360 e quello della pensione o dell'assegno.
Per l'attuazione del presente articolo va osservato il disposto degl
ultimi due comma dell'Art. 9 e degli ultimi 3 commi dell'Art. I0 dello
stesso R Decreto Legge N 646.

ART 3°.

L'importo dell'aggiunta di famiglia concessa con l'art 5 del R. De=
creto legge I4 luglio 94I N 646 al personale di grado superio=
re all'VIII dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Sta=
to od equiparato è elevato a quello dell'aggiunta di famiglia in vigore
dal I° luglio 4I, per il rimanente personale di ruolo dei gruppi A, B, C

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per i personali non di ruolo, contrattisti, sussudiari, e gli altri considerati nei commi secondo e terzo dell'art: 4 del citato R.Decreto Legge n: 646 la misura del trattamento di famiglia in vigore dal I° Luglio 941 é aumentata del 50% ,ferma la limitazione sancita dal richiamato terzo comma .

ART: 4

L'assegno temporaneo di guerra o la maggiorazione dell'assegno, concessi ai sensi del precedente art: I non sono cumulabili :

a) col trattamento economico giornaliero di guerra previsto , per sopprassoldo di operazioni ,intero o ridotto e razione viveri, dal R.Decreto Legge del I9 Maggio 941 n: 583 ,convertito con modificazioni, nella legge I° Maggio I943 n: 507:

b) col trattamento analogo determinato in provvedimenti di militarizzazione

c) con l'indennità straordinaria giornaliera per i servizi di publica sicurezza stabilita dal R.Decreto-legge I4 Gennaio I943 n: 22;

d) con l'indennità giornaliera prevista dall'art: 2 del R.Decreto Legge I° Decembre 942 n: I498,recante provvidenze a favore di personali dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza delle offese nemiche . Nei casi in cui il trattamento considerato alla lettera b) risultasse di importo inferiore a quello del premio speciale istituito a favore del personale militare delle forze armate dello Stato, che non beneficia di trattamento economico di guerra con la legge 24 Marzo 942 n: 399,aumentato dell'assegno o della maggiorazione di assegno di cui all'art: I del presente decreto, sarà attribuita a conguaglio la differenza a titolo di assegno temporaneo di guerra.

ART: 5

Le disposizioni dei precedentic art: I e 3 sono estese , in quanto applicabili e salva l'osservanza del precedente art: 4 ,ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.

Le provincie ,i Comuni, le istituzioni publiche, di assistenza e beneficenza ,le oper nazionali e gli altri enti , istituiti , Società ed aziende, considerati nel primo Comma dell'art: II del R.Decreto Legge I4 Luglio 941 n: 646, sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazioni dei competenti organi ,le disposizioni di cui agli stessi art: I e 3 con facoltà di contenere le concessioni in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime.

Salva l'applicazione del precedente comma secondo, resta fermo il divieto di cui al terzo comma del citato art: II.

Il presente articolo non é applicabile agli impiegati ed operai rappresentati da associazioni sindacali legalmente riconosciute,quando il relativo trattamento economico sia o debba essere disciplinato da contratti collettivi .

ART: 6

Il presente decreto é applicabile anche al personale in servizio fuori del territorio del Regno.

Con decreti del Ministro per le Finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto .

ART: 7

Le disposizioni del presente decreto ,hanno effetto dal I° Luglio I943

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

gio 1943 n: 507:

b) col trattamento analogo determinato in provvedimenti di militarizzazione

c) con l'indennità straordinaria giornaliera per i servizi di publica sicurezza stabilita dal R.Decreto-legge I4 Gennaio I943 n: 22;

d) con l'indennità giornaliera prevista dall'art: 2 del R.Decreto Legge I6 Decembre 942 n: I498,recante provvidenze a favore di personali dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza delle offese nemiche . Nei casi in cui il trattamento considerato alla lettera b) risultasse di importo inferiore a quello del premio speciale istituito a favore del personale militare delle forze armate dello Stato, che non beneficia di trattamento economico di guerra con la legge 24 Marzo 942 n: 399,aumentato dell'assegno o della maggiorazione di assegno di cui all'art: I del presente decreto, sarà attribuita a conguaglio la differenza a titolo di assegno temporaneo di guerra.

ART: 5

Le disposizioni dei precedentic art: I e 3 sono estese , in quanto applicabili e salva l'osservanza del precedente art: 4 ,ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.

Le provincie ,i Comuni, le istituzioni publiche, di assistenza e beneficenza ,le oper nazionali e gli altri enti , istituiti , Società ed aziende, considerati nel primo Comma dell'art: II del R.Decreto Legge I4 Luglio 94I n: 646, sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazioni dei competenti organi ,le disposizioni di cui agli stessi art: I e 3 con facoltà di contenere le concessioni in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime.

Salva l'applicazione del precedente comma secondo, resta fermo il divieto di cui al terzo comma del citato art: II.

Il presente articolo non é applicabile agli impiegati ed operai rappresentati da associazioni sindacali legalmente riconosciute,quando il relativo trattamento economico sia o debba essere disciplinato da contratti collettivi .

ART: 6

Il presente decreto é applicabile anche al personale in servizio fuori del territorio del Regno.

Con decreti del Ministro per le Finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto .

ART: 7

Le disposizioni del presente decreto ,hanno effetto dal I° Luglio I943 e sono applicabili per la durata dell'attuale stato di guerra :per altro l'aumento dell'assegno supplementare temporaneo concesso col precedente art: 2 é dovuto cominciare dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 30 Giugno 943 .

Il presente decreto sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto ,munito del sigillo dello Stato , sia insero nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

d'Italia ,mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma ,addi 8 Luglio 943

VITTORIO EMANUELE

5540

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

All. N 3

LEGGE 27 Giugno 1929 , n: 1047 (Pubblicazione G.U 2/7/1929 n: 152)
Provvedimenti a favore del Personale delle Amministrazioni dello Stato_

VITTORIO EMANUELE III-
- PER GRAZIA DI DIO E P R VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA-

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;noi abbiamo sanziona= to e promulghiamo quanto segue:

ART: I -gli stipendi e i supplementi di servizio attivo ,le paghe ,e gli as= segni analoghi attualmente corrisposti:

agli ufficiali del R.Esercito ;della R.Marina, della R.Aeronautica, della Milizia Vontaria per la sicurezza Nazionale,dei R.Carabinieri, e degli al= tri corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato,nonché ai magistra= ti, agli insegnantied agli personali civili dei gruppi, A-B-C dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

agli agenti subalterni

agli operai permanenti e agli incaricati stabili.

agli sottufficiali del R.Esercito ,della R.Marina,della R.Areonautica,della Milizia Volontaria della Sicurezza Nazionale,dei RR.Carabinieri, e degli al= tri corpi organizzati militarmente :

ai graduati e militi della Milizia volontaria della Sicurezza Nazionale dei RR.Carabinieri e degli altri corpi organizzati militarmente.

ai personali di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

sono sostituiti da quelli stabiliti rispettivamente con le tabelle di cui agli allegati I-2-3-4-5 e 6 alla presente legge.

ART:2 -E' concessa un'aggiunta di famiglia ai personali di cui appresso ,prov= visti ,in base alle vigenti disposizioni ,di indennità temporanee mensili di caro viveri-

a) personali di grado 8° of inferiore dei gruppi A-B-C dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato:personale ferroviario ,equipa= rato ai sensi dell'allegato VI :marescialli e sottifficiali di grado cor= rispondente ;

B) personale subalterno ,operai permanenti e incaricati stabili ;personale ferroviario ,equiparato ai sensi dell'allegato VI;

c) brigadieri, vice brigadieri graduati e militi dei R.Carabinieri ,ed equiparati della R.Guardia di Finanza e degli altri corpi organizzati mili= tarmente.

d) sergenti e sergenti maggiori del R.Esercito ,ed equiparati della R.Ma= rina e della R.Areonautica;

L'aggiunta di famiglia é assegnata ai coniugati o vedovi con prole minirenne nelle misure di L: 150,L: 135,L: 130, L: 50 mensili ,rispettivamente per i personali di cui alle precedenti lettere a)b)c) e d) oltre alle quoti comple= mentari di L: 30,25,L; 20, L: 10 mensili, per ciascun figlio minirenne fino al massimo di tre .

Per ogni figlio minorenne ,in più di tre ,la quota complementare é assegnata in misura doppia di quelle suiidicate.

Valgono ,in quanto applicabili per l'aggiunta di famiglia le norme stabilite per le indennità temporanee mensili di caroviveri.Le indennità medesime,per

5537

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART: I -Gli stipendi e i supplementi di servizio attivo ,le paghe ,e gli as=
segni analoghi attualmente corrisposti:
agli ufficiali del R.Esercito ;della R.Marina, della R.Aeronautica, della Milizia Vontaria per la sicurezza Nazionale,dei R.Carabinieri, e degli al=tri corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato,nonché ai magistra=ti, agli insegnantied agli personali civili dei gruppi, A-B-C dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.
agli agenti subalterni
agli operai permanenti e agli incaricati stabili.
agli sottufficiali del R.Esercito ,della R.Marina,della R.Arecnautica,della Milizia Volontaria della Sicurezza Nazionale,dei RR.Carabinieri, e degli al=tri corpi orgnizzati militarmente :
ai graduati e militi della Milizia volontaria della Sicurezza Nazionale dei RR.Carabinieri e degli altri corpi organizzati militarmente.
ai personali di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.
sono sostituiti da quelli stabiliti rispettivamente con le tabelle di cui agli allegati I-2-3-4-5 e 6 alla presente legge.
ART:2 -E' concessa un'aggiunta di famiglia ai personali di cui appresso ,prov=visti ,in base alle vigenti disposizioni ,di indennità temporanee mensili di caro viveri-
a) personali di grado 8° of inferiore dei gruppi A-B-C dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato:personale ferroviario ,equipa=ra to ai sensi dell'allegato VI :marescialli e sottifficiali di grado cor=rispondente ;
B) personale subalterno ,operai permanenti e incaricati stabili ;personale ferroviario ,equiparato ai sensi dell'allegato VI;
c) brigadieri, vice brigadieri graduati e militi dei R.Carabinieri ,ed equiparati della R.Guardia di Finanza e degli altri corpi organizzati mili=tarmente.
d) sergenti e sergenti maggiori del R.Esercito ,ed equiparati della R.Ma=rina e della R.Arconautica;
L'aggiunta di famiglia é assegnata ai coniugati o vedovi con prole minirenne nelle misure di L: I50,L: I35,L: I30, L: 50 mensili ,rispettivamente per i personali di cui alle precedenti lettere a)b)c) e d) oltre alle quoti complemen=tari di L: 30,25,L; 20, L: IO mensili, per ciascun figlio minirenne fino al massimo di tre .
Per ogni figlio minorenne ,in più di tre ,la quota complementare é assegnata in misura doppia di quelle suiidicate.
Valgono ,in quanto applicabili per l'aggiunta di famiglia le norme stabilite per le indennità temporanee mensili di caroviveri.Le indennità medesime,per i personali considerati nel presente articolo sono abolite.
Lo stesso miglioramento ,derivante dall'applicazione del disposto delle lettere a) e c) del presente articolo, spetta ,a titolo di aggiunta di fa=miglia ,agli ufficiali , ai capi-squadra ed alle camicie nere della milizia volontaria della sicurezza nazionale ,coniugati o vedovi con prole minorenne.
ART: 3 Gli stipendi e i supplementi di servizio attivo assegnanti ai maestri elementari col R.Decreto 3I decembre I923 n: 2966 modificato col R.Decreto 3I Marzo 925 n: 360;sono sostituiti da quelli stabiliti con la tabella di cui all'allegato VII alla presente legge.
ART:4 -Gli aumenti derivanti dalla prima applicazione delle tabelle annesse alla presente legge non sono computabili agli effetti del riassorbimento

553

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

degli assegni personali in godimento al 30 Giugno I929.
Al personale dei gradi cui non compete l'aggiunta di famiglia é attribuita a titolo di assegno non utile a pensione ,la differenza fra l'importo complessivo delle competenze di carattere fisso e continuativo inerenti al proprio grado ,e quello eventualmente maggiore di cui fruirebbe in grado inferiore ,tenuto conto dell'aggiunta medesima.
ART: 5 -I miglioramenti concessi dalla presente legge avranno effetto in ragione della metà dal I° Luglio 929 e per l'altra metà dal I° Luglio 930.
Per i personali parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali l'onere relativo graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese ,nelle medesime rispettive proporzioni.
Per gli insegnanti elementari dipendenti dai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole e dai corpi morali che mantengono scuole elementari é applicabile l'art: 5 del R.Decreto 31 Marzo I925 n: 360-
ART: 6 -Con decreti del Ministro per le Finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni conseguenti dalla presente legge:
Con decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato,e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze ,di concerto,ove del caso,coi Ministri competenti sarà provveduto all'emanazioni delle ulteriori norme esecitive,interpetrativa, ed integrative eventualmente necessarie per l'attuazione della presente legge.
Ordiniamo ecc:

Data a Roma ,addi 27 Giugno I929

Vittorio Emanuele

Mussolini -Mosconi

Il Guardasigilli :Rocco

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

all. N. 4

(3)

REGIO DECRETO -LEGGE I4 aprile I934? r 56I.
Riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale

dipendente dallo stato, e dagli Enti locali e parastatali.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del I6 aprile I93+, n.89)

VITTORIO EMANUELE III
Per Grazia Di Dio E Per Volontà ella Nazione
Re d'Italia

Visto l'art. , N2? della legge 3I gennaio I926, n.I00;

Visto il R. decreto 20 novembre I930, n. I49I;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di rivedere, in relazione alle condizioni economiche generali, gli assegni corrisposti dalle Amministrazioni statali, nonchè dagli Enti pubblici locali, dalle Opere nazionali , dagli Enti parastatali e dalle Associazioni sindacali;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, primo Ministro Segretario di Stato , e

del Ministro Segretario per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I.

Le competenze dei membri del Governo sono ridotte del 20 per cento

Art. 2.

Gli assegni corrisposti secondo le disposizioni attualmente in vigore , a titolo:
a) di stipendio e supplemento di servizio attivo del personale civile e militare, compresi i maestri delle scuole elementari amministrate dai Regi provveditorati agli studi, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo;
b) d'indennità di carica degli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
c) di paga , e annessa sovrapaga non utile a pensione , degli appartenenti alle Forze armate od ai Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, aventi gradi inferiore a maresciallo;
d) di retrtibuzione mensile degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali;
e) di paga degli operai permanenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
f) di retribuzione ~~dei ricevitori~~ o paga o salario , o altre analoghe competenze comunque denominate, del personale non di ruolo delle dette Amministrazioni;
g) di retribuzioni dei ricevitori dei generi di monopolio, dei ricevitori postelegrafonici ed in genere del personale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni;

sono ridotti:
Del 6 per cento, se eccedono complessivamente le L. 500 lorde mensili, 5538 non superano le L. I000 lorde mensili;
dell'8 per cento, se eccedono le L. I000 e non le L. I500 lorde mensili;
del I0 per cento, se eccedono le L.I500 e non le L. 2000 lorde mensili;
[illegible] L. 2000 lorde mensili ;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ritenuta la necessità [illegible]
economiche generali, gli assegni corrisposti dalle Amministrazioni
nonchè dagli Enti pubblici locali, dalle Opere nazionali , dagli Enti parastatali e dalle Associazioni sindacali;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, primo Ministro Segretario di Stato , e
del Ministro Segretario per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I.

Le competenze dei membri del Governo sono ridotte del 20 per cento

Art. 2.

Gli assegni corrisposti secondo le disposizioni attualmente in vigore , a titolo:
a) di stipendio e supplemento di servizio attivo del personale civile e militare, compresi i maesrti delle scuole elementari amministrate dai Regi provveditorati agli studi, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo;
b) d'indennità di carica degli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
c) di paga , e annessa sovrapaga non utile a pensione , degli appartenenti alle Forze armate od ai Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, aventi gradi inferiore a maresciallo;
d) di retrtibuzione mensile degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali;
e) di paga degli operai permanenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
f) di retribuzione ~~dei ricevitori~~ o paga o salario , o altre analoghe competenze comunque denominate, del personale non di ruolo delle dette Amministrazioni;
g) di retribuzioni dei ricevitori dei generi di monopolio, dei ricevitori postelegrafonici ed in genere del personale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni;

sono ridotti:
Del 6 per cento, se eccedono complessivamente le L. 500 lorde mensili non superano le L. I000 lorde mensili;
dell'8 per cento, se eccedono le L. I000 e non le L. I500 lorde mensili;
del I0 per cento, se eccedono le L.I500 e non le L. 2000 lorde mensili;
del I2 per cento, se superano le L. 2000 lorde mensili ;.

Art. 3.

Gli assegni ad personam in godimento in applicazione degli articoli 4 e I90 del R. decreto II novembre I923,N 2395, o dell'articolo 2 del reggio-decreto 20 novembre I930 , n. I49I, o di analoghe disposizioni, sono considerati comulativamente con le altre competenze di cui al precedente art. 2, ai fini della applicazione delle riduzioni ivi previste, salvo l'assorbimento cui debbano essere successivamente assoggettati, giusta le particolari norme relative.

Art. 4.

Per effetto delle riduzioni indicate ai precedenti articoli 2e3, i trattamenti non potranno essere corrisposti in misura minore di quella risultante,

5538

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

al netto della riduzione, per il trattamento massimo assoggettabile alla percentuale immediatamente inferiore.
Qualora a tale effetto la riduzione non si renda applicabile interamente secondo la percentuale stabilita, essa è applicabile anzitutto sugli emolumenti non utili a pensione e successivamente, se e per quanto occorra, su quelli pensionabili.
Ai fini della determinazione dell'importo mensile, per l'applicazione delle riduzioni, le paghe giornaliere sono computate per trenta giorni, se corrisposte in modo continuativo, e per venticinque giorni quando siano attribuite per le sole giornate lavorative.

Art. 5.

L'importo complessivo dei diritti, proventi ed indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, al netto delle ritenute, tasse e sopratasse e delle eventuali spese per i commessi determinate ai sensi della legge 22 dicembre 1932,n. 1675, del R. decreto 8 giugno 1933, n. 621, è assoggettato alle riduzioni stabilite dai precedenti articoli 2e4.
Le riduzioni medesime sono pure applicabili alle misure, previste dalla legge e dal Regio decreto sopra citati, sia dei proventi garantiti agli ufficiali giudiziari, sia dei limiti per l'applicazione delle sopratasse del 50 e del 70 per cento.

Art. 6.

Sono ridotte del 12 per cento:
a) le indennità di qualsiasi natura, comprese quelle militari, di volo e coloniali;
b) i premi d'interessamento e di produzione;
c)le retribuzioni per incarichi speciali;
d) tutte le competenze, assegni e remunerazioni a qualsiasi titolo, siano o pur no, di carattere fisso e continuativo, non considerate nei precedenti articoli 2,3,5, corrisposte al personale di ruolo in servizio delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o ad ~~estranei~~ estranei alle Amministrazioni medesime ai quali siano da queste affidate incarichi. Il presente articolo non si applica all'aggiunta di di famiglia, alle intennità temporanee mensili di caro-viveri ed ai soprassoldi di considerati al successivo articolo 7

Art. 7.

L'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, le indennità temporanee mensili di caro-viveri e relative quote supplementari, i soprassoldi e gli altri assegni a titolo di caro-viveri, spettanti al personale di qualsiasi categoria, comprese i maestri delle scuole elementari amministrate dai Provveditorati agli stdi, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, sono regolate come appresso:
I° restano invariate nella misura attualmente vigente per il personale residente nell'abitato principale dei comuni del Regno aventi almeno 500.000 abitanti e per quello residente nelle Isole Italiane dell'Egeo, e in colonia, o all'estero;
2° sono corrisposte in ragione del 90 per cento del 75 per cento e del 60

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'importo complessivo dei diritti , proventi ed indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari , al netto delle ritenute, tasse e sopratasse e delle eventuali spese per i commessi determinate ai sensi della legge 22 dicembre I932,n. I675, del R. decreto 8 giugno I933, n. 62I, è assoggettato alle riduzioni stabilite dai precedenti articoli 2e4.

Le riduzioni medesime sono pure applicabili alle misure , previste dalla legge e dal Regio decreto sopra citati, sia dei proventi garantiti agli ufficiali giudiziari, sia dei limiti per l'applicazione delle sopratasse del 50 e del 70 per cento.

Art. 6.

Sono ridotte del I2 per cento:
a) le indennità di qualsiasi natura , comprese quelle militari, di volo e coloniali;
b) i premi d'interessamento e di produzione;
c)le retribuzioni per incarichi speciali;
d) tutte le competenze, assegni e remunerazioni a qualsiasi titolo , siano o pur no, di carattere fisso e continuativo, non considerate nei precedenti articoli 2,3,5 , corrisposte al personale di ruolo in servizio delle Amministrazioni dello Stato , comprese quelle con ordinamento autonomo, e ad ~~estranei~~ estranei alle Amministrazioni medesime ai quali siano da queste affidate incarichi. Il presente articolo non si applica all'aggiunta di famiglia, alle intennità temporanee mensili di caro-viveri ed ai soprassoldi di considerati al successivo articolo 7

Art. 7.

L'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, le indennità temporanee mensili di caro-viveri e relative quote supplementari, i soprassoldi e gli altri assegni a titolo di caro-viveri, spettanti al personale di qualsiasi categoria, comprese i maestri delle scuole elementari amministrate dai Provveditorati agli stdi, dipendente delle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, sono regolate come appresso:
I° restano invariate nella misura attualmente vigente per il personale residente nell'abitato principale dei comuni del Regno aventi almeno 500.000 abitanti e per quello residente nelle Isole Italiane dell'Egeo, e in colonia, o all'estero;
2° sono corrisposte in ragione del 90 per cento, del 75 per cento, del 60 per cento e del 50 per cento della misura predetta, rispettivamente, per il personale residente:
a) nell'abitato principale dei Comuni aventi almeno I00.000 abitanti e non più di 499.999;
b) nell'abitato principale dei Comuni aventi almeno 50.000 abitanti e non più di 99.999;
c) nell'abitato principale dei Comuni con almeno 20.000 abitanti e non più di 49.999;
d) in Comuni aventi meno di 20.000 abitanti.

Al personale residente fuori dell'abitato principale dei Comuni indicati al n. I e al n. 2 lettere a), b) e c) l'aggiunta di famiglia , la indennità

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e i soprassoldi suddetti spettano nella misura del 50 per cento, salva l'assegnazione, di concerto col Ministro per le finanze, di una di quelle aliquote più elevate quando sia giustficata dalle particolari condizioni di vita degli abitati, diversi da quello principale, compresi nel Comune.

Le norme integrative ed esecutive per l'attuazione del presente articolo sono emanate con decreto del Ministro per le finanze di concerto, per quanto riguarda le Amministrazioni a ordinamento autonomo, con Ministri competenti.

Il R. decreto 3I dicembre I930, n.I725, è abrogato.

Art. 8.

Per il personale non di ruolo, il cui trattamento di caroviveri sia conglobato nello stipendio, nella retribuzione o nella paga, le riduzioni stabilite col precedente art. 2 si applicano sui nove decimi di dette competenze, e quelle disposte col n.2 del precedente art. 7 si effettuano sull'altro decimo.

Art. 9.

Agli effetti esclusivi del trattamento di quiescenza e dell'applicazione delle relative ritenute, gli stipendi e altri assegni utili a pensione, del personale, compreso quello insegnante, nelle scuole elementari amministrative dei Provveditori agli studi, che all'entrata in vigore del presento decreto si trovi in servizio di ruolo, alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, non potranno, per i servizi di ruolo resi posteriormente a tale data, essere calcolati in misura inferiore a quella degli stipendi ed assegni valutabili, per i singolo interessati, alla data medesima ai sensi dei Regi decreti 24 novembre I930, n. I502, e I9 gennaio I93I, n9I

Art. IO

Le disposizioni dei precedenti articoli 2 e 4 e 6 a 9 sono estese al personale di ruolo, ~~amministrativo~~ e non di ruolo, anche operaio, in servizio delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza degli Enti, Istituti ed Aziende, compresa quelle di trasporto, in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenze o dei relativi consorzi.

E fatto divieto di adottare provvedimenti che possano comunque annullare o attenuare le riduzioni del trattamento economico stabilite, per il personale sopraindicato, dal presente articolo e dal R. decreto 20 novembre I930? nI49I.

Art. II.

Le riduzioni stabilite dal presente decreto sono applicabili agli stipendi, alle retribuzioni e agli altri assegni del personale in servizio presso le Opere nazionali e gli altri Enti, Istituti, Società ed Aziende considerati nell'art. 4 del Regio decreto 20 novembre I930, n. I49I.

I provvedimenti da adottarsi dagli organi preposti agli Enti predetti in esecuzione del precedente comma, sono approvati dai Ministri competenti, pre=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per il personale non [illegible] nello stipendio, nella retribuzione o nella paga, le riduzioni stabilite col precedente art. 2 si applicano sui nove decimi di dette competenze, e quelle disposte col n.2 del precedente art. 7 si effettuano sull'altro decimo.

Art. 9.

Agli effetti esclusivi del trattamento di quiescenza e dell'applicazione delle relative ritenute, gli stipendi e altri assegni utili a pensione, del personale, compreso quello insegnante, nelle scuole elementari amministrative dai Provveditori agli studi, che all'entrata in vigore del presente decreto si trovi in servizio di ruolo, alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, non potranno, per i servizi di ruolo resi posteriormente a tale data, essere calcolati in misura inferiore a quella degli stipendi ed assegni valutabili, per i singolo interessati, alla data medesima ai sensi dei Regi decreti 24 novembre I930 ,n. I502 , e I9 gennaio I93I,n9I

Art. IO

Le disposizioni dei precedenti articoli 2 e 4 e 6 a 9 sono estese al personale di ruolo , ~~anche~~ e non di ruolo, anche operaio, in servizio delle Provincie,dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle di trasporto, in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei relativi consorzi.
E fatto divieto di adottare provvedimenti che possano comunque annullare o attenuare le riduzioni del trattamento economico stabilite, per il personale sopraindicato, dal presente articolo e dal R. decreto 20 novembre I930? nI49I.

Art. II.

Le riduzioni stabilite dal presente decreto sono applicabili agli stipendi, alle retribuzioni e agli altri assegni del personale in servizio presso le Opere nazionali e gli altri Enti, Istituti, Società ed Aziende considerati nell'art. 4 del Regio decreto 20 novembre I930, n. I49I.
I provvedimenti da adottarsi dagli organi preposti agli Enti predetti in esecuzione del precedente comma, sono approvati dai Ministri competenti, previo accertamento della regolare ed effettiva applicazione delle riduzioni suindicate.
E esteso agli Enti medesimi il divieto previsto dal secondo comma del precedente Art. IO

Art. I2.

Le disposizioni dei precedenti articoli IO e II, non sono applicabili nei confronti dei prestatori d'opera rappresentati da Associazioni sindacali legalmente riconosciute, per i quali il trattamento salariale deve essere disciplinato dai contratti collettivi.

Art. I3

Con decreti del Ministro delle finanze saranno introdotte in bilancio le va=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

riazioni dipendenti da presente decreto .

Art. I4.

Con decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, Prime Ministro Segre=
tario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concer=
to, ove del caso, coi singoli Ministri, sarà provveduto alla emanazione
delle norme esecutive, interpretative ed integrative eventualmente neces=
sarie per l'attuazione del presente decreto, che è applicabile anche al per=
sonale, di ruolo e non di ruolo, in servizio in Colonia o all'estero.
Questo decreto, che ha effetto dal I6 aprile I934, sarà presentato al Par=
lamento per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autoriz=
zati alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello State, sia
inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
d'Italia, mandando a chiunque spetti di esservarlo e di farlo esservare.

Dato a Roma, addì I4 aprile I934-Anno XII

Vittorio Emanuele.

Mussolini_Jung

5535

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0900

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

in originale

Roma, 14 aprile 1941-XIX.

N. 252420

3

All. N. 5

A tutte le Amministrazioni dello Stato.

OGGETTO

Applicazione del Regio decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203 recante aumento dell'aggiunta di famiglia e delle indennità od assegni di caroviveri a favore dei dipendenti dallo Stato e dagli Enti pubblici

Il Regio decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 12 aprile 1941-XIX e riportato in allegato alla presente, aumenta del 40 % le misure dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, delle indennità temporanee mensili di caroviveri e relative quote supplementari, dei soprassoldi ed altri assegni a titolo di caroviveri, in vigore al 31 marzo 1941-XIX, e corrisposti ai dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Il provvedimento, che ha effetto dal 1° aprile 1941-XIX e per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, contiene disposizioni di agevole applicazione, cosicchè risultano facili e spedite le variazioni da apportarsi nella liquidazione delle competenze dovute per i cennati titoli.

Tuttavia, ai fini di una esatta ed uniforme applicazione, si richiama l'attenzione sui punti seguenti:

Art. 1. — Il provvedimento non innova i criteri di assegnazione dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, delle indennità di caroviveri e relative quote suppletive, dei soprassoldi ed altri assegni corrisposti a titolo di caroviveri. Pertanto continuano ad osservarsi per la concessione e cessazione di detti emolumenti le norme in vigore.

Il beneficio economico previsto dal provvedimento spetta al personale statale — compresi i salariati — coniugato ed a quello vedovo con prole minorenne, nonchè, giusta l'art. 4 del decreto, al personale avente figli naturali legalmente riconosciuti, figli adottivi ed affiliati minorenni. Consegue che quei personali i quali, in base alle norme vigenti, fruiscono di trattamento di caroviveri pur senza trovarsi nelle cennate condizioni di famiglia (come ad esempio: gli insegnanti incaricati e supplenti delle scuole medie ed elementari, il personale a ferma temporanea, ecc.) non hanno diritto, se celibi o vedovi senza prole minorenne, al miglioramento economico in parola, poichè il trattamento di caro-viveri ad essi attribuito non è corrisposto a titolo d'integrazione per persone di famiglia a carico.

5534

0901

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'aumento del 40 % va calcolato sull'importo delle cennate competenze spettanti, in base alle norme vigenti al 31 marzo 1941-XIX, in relazione alla posizione di impiego e alle condizioni di famiglia, tenendo conto, ben s'intende, delle riduzioni percentuali relative alla sede di servizio, previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, e dal decreto interministeriale 9 maggio 1934-XII.

Nei riguardi del personale assunto a ferma temporanea ai sensi dell'art. 117 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3084, coniugato o vedovo con prole minorenne, l'aumento del 40 % va calcolato sull'importo dell'indennità di caroviveri di L. 77 e pertanto risulta di L. 30,80, salve le riduzioni previste dall'art. 7 del citato decreto n. 561, in relazione al comune di residenza.

Giusta il secondo comma dell'art. 1 del provvedimento, l'aumento di cui trattasi è computabile ai fini della determinazione dell'assegno personale previsto dall'art. 4 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Pertanto detto assegno va riliquidato o attribuito *ex novo* dal 1° aprile 1941-XIX, tenendo conto del nuovo importo dell'aggiunta di famiglia che all'interessato spetterebbe se rivestisse ancora grado inferiore al VII. In proposito si richiamano le istruzioni contenute nella lettera *C*, paragrafo secondo, della circolare in data 19 aprile 1940-XVIII, n. 110960, concernente l'applicazione della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237.

Al personale con trattamento di aggiunta di famiglia o di caroviveri ridotto per effetto di cumulo di impiego alla dipendenza dello Stato, con altro impiego presso Enti ausiliari dello Stato, l'aumento a carico dello Stato va attribuito sulla quota proporzionale, determinata con le norme di cui all'art. 5 del Regio decreto 5 aprile 1923-I, n. 853, e cioè, in base al rapporto fra la retribuzione statale ed il complesso delle rimunerazioni a carico dello Stato e degli altri enti.

Art. 2. — Nei riguardi del personale non di ruolo, coniugato o vedovo con prole, non provvisto di trattamento di famiglia o di indennità di caroviveri a sè stante, cioè distinto dallo stipendio, o retribuzione, o paga, l'aumento del 40 % va calcolato su un decimo dello stipendio, o retribuzione, o paga in godimento al 31 marzo 1941-XIX e tale aumento va considerato, ad ogni effetto, come trattamento di famiglia e quindi indicato, nei titoli di pagamento, distintamente dallo stipendio, o retribuzione, o paga.

Peraltro, l'importo di detto aumento non può eccedere quello che spetterebbe, in applicazione dell'art. 1 del decreto, qualora l'interessato fosse provvisto dell'aggiunta di famiglia di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100.

In altri termini il personale non di ruolo di cui sopra non può fruire di un miglioramento economico superiore a quello spettante al personale non di ruolo disciplinato dal cennato decreto-legge n. 100, che si trovi nelle stesse condizioni di famiglia e di residenza ed appartenga a categoria d'impiego equiparabile. Valga un esempio:

0902

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Un impiegato non di ruolo, coniugato ed avente un figlio minorenne, residente in un comune con popolazione superiore a 500.000 abitanti e che esplica mansioni equiparabili a quelle del personale non di ruolo della 2ª categoria prevista dal citato decreto n. 100, sia provvisto di una retribuzione mensile lorda di L. 800 e non fruisca di trattamento di famiglia. Giusta l'art. 2 del decreto l'aumento del 40 % va calcolato su un decimo di detta retribuzione (L. 80) e pertanto risulterebbe di L. 32. Poichè, però, un avventizio di 2ª categoria, nelle stesse condizioni di famiglia e residenza — e quindi provvisto di aggiunta di famiglia di L. 66 mensili lorde — fruirà, in base all'art. 1 del decreto stesso, di una maggiorazione di aggiunta di famiglia in ragione di L. 26,40, l'aumento da corrispondere a titolo di trattamento di famiglia all'impiegato di cui all'esempio non potrà eccedere detto importo di L. 26,40.

E' superfluo avvertire che nei riguardi del personale il quale contragga matrimonio dopo l'entrata in vigore del decreto, l'aumento va attribuito, a titolo di trattameno di famiglia, dalla data del matrimonio e che nei riguardi del personale che diventi vedovo, o, se vedovo, che non abbia più figli minorenni, l'aumento cessa dalla data in cui vengono meno le condizioni di famiglia necessarie per fruirne.

E' infine da segnalare che fra il personale non di ruolo di cui al presente articolo vanno compresi i portalettere rurali e i procaccia postali mentre non sono da comprendere coloro che sono provvisti di emolumenti dovuti in corrispettivo di prestazioni le quali non facciano sorgere, di per sè, un rapporto d'impiego, sia pure precario come, ad esempio, per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 57 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843. Pertanto su detti emolumenti non va applicato alcun aumento.

Art. 3. — Il primo comma dell'art. 3 del decreto concerne i ricevitori postelegrafonici i quali attualmente non fruiscono di aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri distinta dalla retribuzione.

A detti ricevitori i quali siano coniugati o vedovi con prole minorenne viene concesso, a titolo di trattamento di famiglia, un assegno pari all'importo dell'aumento spettante, ai termini dell'art. 1 del decreto in oggetto, agli avventizi delle prime tre categorie di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, che si trovino nelle stesse condizioni di famiglia e di residenza.

Pertanto, nel caso — ad esempio — di un ricevitore coniugato, ed avente tre figli minorenni, il quale risieda in un comune con popolazione superiore a 500.000 abitanti, l'importo dell'assegno di cui sopra sarebbe di L. 35,20 mensili lorde, cioè pari all'aumento dell'aggiunta di famiglia spettante, in applicazione dell'art. 1 del decreto, ad un avventizio appartenente ad una delle prime tre categorie del citato R. decreto-legge n. 100, nelle stesse condizioni di famiglia e residente nel medesimo comune.

Nei riguardi, invece, degli altri dipendenti dallo Stato (esclusi i ricevitori del lotto e gli assuntori ferroviari, dei quali si dirà appresso) retri-

3533

0903

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

buiti ad aggio o in relazione a coefficienti riferiti ad entità e durata delle prestazioni, i quali siano coniugati o vedovi con prole minorenne ed il cui ordinamento non contempli trattamento di aggiunta di famiglia o di indennità di caroviveri distinto dalla retribuzione od aggio, l'aumento del 40 per cento si applica su un decimo della quota della retribuzione od aggio considerata come corrispettivo dell'opera personale del dipendente statale.

Valga un esempio. La retribuzione globale del dipendente sia di L. 800 mensili che depurate delle spese si riducano a L. 600, importo da considerare come corrispettivo dell'opera personale. Un decimo di detto importo sarebbe L. 60 e quindi l'aumento del 40 per cento su L. 60 sarebbe di L. 24 mensili, da attribuire al dipendente a titolo di trattamento di famiglia.

E' appena da avvertire che fra i dipendenti dallo Stato cui si riferisce il secondo comma dell'articolo in esame, non sono compresi coloro che, pur essendo retribuiti ad aggio per i servizi che disimpegnano per conto e nell'interesse dell'amministrazione, non hanno un vero e proprio rapporto d'impiego con l'Amministrazione, come ad esempio, i rivenditori di generi di privativa. Pertanto il provvedimento non si applica nè a detti personali nè agli imprenditori ed appaltatori di servizi.

Nei riguardi dei ricevitori del lotto è da ricordare che, giusta l'art. 89 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVII, n. 1933, sulla riforma delle leggi sul lotto pubblico, a favore dei ricevitori provvisti di aggio lordo non superiore a L. 20.300 annue viene corrisposto il supplemento d'aggio concesso con l'art. 1 della legge 7 aprile 1921, n. 569, e che detto supplemento è considerato come indennità di caroviveri. Consegue che, ai sensi dell'art. 3, lettera *a*) del decreto in oggetto, nei riguardi dei ricevitori provvisti del supplemento di aggio, i quali siano coniugati o vedovi con prole minorenne, l'aumento del 40 per cento previsto dall'art. 1 del decreto stesso si calcola sull'importo del supplemento di aggio e viene corrisposto a titolo di trattamento di famiglia.

L'aumento in parola non compete ai ricevitori del lotto che non fruiscono di supplemento d'aggio perchè provvisti di aggio lordo superiore a L. 20.300 annue.

Nei riguardi degli assuntori di servizi ferroviari è da rilevare che a quelli coniugati che prestano opera personale anche se si facciano coadiuvare da terzi l'Amministrazione corrisponde, oltre alla retribuzione fissata in contratto, un assegno supplementare mensile in relazione alla composizione della famiglia, assegno che è quindi da considerare alla stregua dell'aggiunta di famiglia del personale non di ruolo. Consegue che ai sensi dell'articolo 3, lettera *b*) del decreto, ai predetti assuntori l'aumento del 40 per cento va calcolato sull'importo del cennato assegno supplementare mensile in godimento al 31 marzo 1941-XIX.

Al personale coniugato o vedovo con prole minorenne, il quale presta servizio alle dipendenze dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori del lotto, degli assuntori ferroviari che provvedono personalmente all'espletamento dei servizi loro affidati, ed, in genere, presso i dipendenti statali retribuiti ad

0904

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

aggio o in relazione a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni, l'aumento del 40 per cento va calcolato sul decimo della retribuzione.

Detto aumento, da attribuire a titolo di trattamento di famiglia, è corrisposto dal ricevitore, o assuntore ferroviario, o dipendente statale, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione competente.

Ben s'intende che quanto sopra non si riferisce a quei dipendenti dai ricevitori, assuntori, ecc. che abbiano titolo agli assegni familiari di cui alla legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278.

Art. 4. — Com'è noto le disposizioni in vigore prevedono a favore anche del personale femminile coniugato, la corresponsione dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità di caro viveri, e, qualora il marito sia economicamente inesistente, anche le quote complementari per la prole minorenne.

Poichè il miglioramento economico previsto dal decreto in oggetto ha carattere esclusivamente assistenziale, nel senso che esso viene concesso in relazione agli oneri per il mantenimento della famiglia, l'art. 4 del decreto stesso, al fine di evitare un duplice beneficio, e cioè la corresponsione dell'aumento tanto al marito quanto alla moglie, con disparità non giustificate di concessioni rispetto ad eguali situazioni familiari, stabilisce che detto miglioramento non spetta al personale femminile coniugato qualora il marito sia dipendente dalle Amministrazioni statali, o dagli Enti ausiliari dello Stato, o dagli altri Enti indicati nel primo comma del successivo art. 7, oppure fruisca di assegni familiari di cui alla legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278.

Art. 5. — Analogamente a quanto stabilito nei precedenti provvedimenti recanti miglioramenti economici al personale statale, l'art. 5 del decreto in oggetto stabilisce che non sono riassorbibili dagli aumenti derivanti dalla prima applicazione del decreto gli assegni *ad personam* in godimento al 31 marzo 1941-XIX per i quali le vigenti disposizioni prevedano il riassorbimento anche con gli aumenti di aggiunta di famiglia o di indennità di caroviveri.

L'articolo in esame tende quindi ad assicurare, in ogni caso, l'integrale beneficio dell'aumento consentito dal provvedimento, all'uopo evitando che a tale aumento corrisponda la riduzione o soppressione degli assegni personali riassorbibili.

L'articolo medesimo ha portata transitoria, nel senso che si riferisce esclusivamente agli assegni riassorbibili in godimento al 31 marzo 1941-XIX ed al miglioramento spettante a decorrere dal 1° aprile 1941-XIX in dipendenza unicamente della prima attuazione del decreto in oggetto.

Consegue che la norma in esame non è applicabile per gli aumenti dovuti con decorrenza 1° aprile 1941-XIX o successiva, sull'aggiunta di famiglia (o sull'indennità di caroviveri o altra competenza analoga) per effetto non del provvedimento, ma di cambiamento di condizioni di famiglia o di residenza. Per tali aumenti rimangono efficaci le disposizioni che regolano in via normale il riassorbimento degli assegni *ad personam*.

5532

0903

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 6. — E' inteso a stabilire la competenza della spesa derivante dal miglioramento dovuto ai personali il cui trattamento economico gravi, almeno parzialmente, su bilanci non statali.

Poichè riproduce l'art. 6 del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e quelli corrispondenti dei successivi provvedimenti di carattere generale recanti miglioramenti economici ai dipendenti statali, non abbisogna di particolari chiarimenti.

E' soltanto da confermare l'avvertenza che la disposizione in parola è applicabile, non solo per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento, ma anche per quello che sarà assunto successivamente.

Art. 7. — Poichè con l'art. 7 del decreto vengono estese al personale degli Enti ausiliari dello Stato, delle Opere Nazionali e degli Enti parastatali e di diritto pubblico, le disposizioni dei precedenti articoli del provvedimento, sono da osservare, in via generale, anche per il personale degli indicati enti, le istruzioni di cui alla presente circolare, relative a dette disposizioni.

Inoltre, poichè l'ultimo comma dell'articolo in esame riproduce sostanzialmente la norma dell'ultimo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719; dell'ultimo comma dell'art. 17 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, valgono i chiarimenti forniti su tali articoli colle circolari n. 117560 del 7 ottobre 1936-XIV, n. 109920 del 22 aprile 1939-XVII e n. 110960 del 19 aprile 1940-XVIII.

Segnalasi tuttavia quanto appresso:

— Gli enti cui il presente articolo si riferisce sono gli stessi ai quali gli articoli 10 e 11 del R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, imposero l'obbligo di applicare ai propri dipendenti le riduzioni sancite con i medesimi articoli, nonchè gli enti istituiti successivamente al 16 aprile 1934-XII.

— Oltre al personale vero e proprio degli Enti predetti, il provvedimento in oggetto è applicabile anche a coloro che prestano opera retribuita ad aggio (tesorieri particolari, percettori, riscuotitori speciali, ecc.), ma non ai dipendenti dalle aziende autonome municipalizzate, menzionate nell'articolo 3, ultimo comma del R. decreto 1° luglio 1926-IV, n. 1130.

— Essendo confermato il divieto per gli Enti in parola di adottare provvedimenti che migliorino il trattamento del dipendente personale (salvo l'aumento spettante in applicazione dell'articolo in esame) continua a restare esclusa, ad esempio, la possibilità di applicare gli articoli 227 e 228 del T. U. della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, in guisa da migliorare ulteriormente tale trattamento quale viene a risultare a seguito dell'attuazione dei Regi decreti 20 novembre 1930-IX, n. 1491, 14 aprile 1934-XII, n. 561, 24 settembre 1936-XIV, numero 1719, 27 giugno 1937-XV, n. 1033, delle leggi 20 aprile 1939-XVII, n. 591 e 16 aprile 1940-XVIII, n. 237 e del decreto in oggetto.

0906

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Un particolare chiarimento si ravvisa opportuno in merito al secondo comma dell'articolo in esame.

Con decreto Luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 338, fu fatto obbligo alle Provincie ed ai Comuni di assegnare, a decorrere dal 1° gennaio 1919 e fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarebbe stata pubblicata la pace, al personale dipendente, compresi gli agenti e salariati, una indennità mensile di caroviveri nella misura e con le limitazioni stabilite per gli impiegati dello Stato dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto 14 settembre 1918, n. 1314.

Detto obbligo venne a cessare col 30 giugno 1921 di guisa che da tale data la concessione delle indennità di caroviveri ai dipendenti comunali e provinciali divenne facoltativa fino a quando non intervenne il R. decreto-legge 16 agosto 1926-IV, n. 1577, che sancì per le Provincie, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza il divieto di concedere al dipendente personale aumenti di stipendi, salari, paghe, o assegni di qualsiasi genere.

Con il R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, che regolò lo stato giuridico ed economico dei segretari comunali, ai medesimi venne concessa l'indennità di caroviveri nella misura e con le modalità e limiti allora previsti per i personali di ruolo delle Amministrazioni statali, e a differenza dei dipendenti statali di ruolo, detta indennità non è stata poi sostituita con l'aggiunta di famiglia.

Consegue che i segretari comunali di grado non superiore al IV della propria gerarchia (corrispondente al grado VIII della gerarchia statale) sono attualmente provvisti di indennità di caroviveri e che nei loro riguardi ai fini dell'attribuzione delle quote suppletive per la prole si tiene conto, giusta le disposizioni vigenti, dei figli di età non superiore ai 18 anni, anzichè, come per i dipendenti statali provvisti di aggiunta di famiglia, dei figli minorenni e quindi anche di quelli di età fra i 18 e i 21 anni.

Tenuto conto di tali circostanze e attesa l'opportunità di seguire uno stesso criterio per tutti i dipendenti dai comuni, dalle provincie e dagli altri enti di diritto pubblico, il secondo comma dell'art. 7 del provvedimento stabilisce che nei riguardi dei dipendenti, di ruolo o non di ruolo, dagli enti in parola, coniugati o vedovi con prole di età non superiore ai 18 anni, a favore dei quali i rispettivi regolamenti non prevedano alcuna aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri, l'aumento del 40 per cento si calcola — analogamente al personale statale non di ruolo contemplato dall'art. 2 del provvedimento — su un decimo del trattamento complessivo per stipendio e supplemento di servizio attivo, paga, retribuzione od altra competenza della stessa natura. Il cennato aumento è corrisposto a titolo di trattamento di famiglia e salvo conguaglio coll'aumento che risulterà dovuto, dal 1° aprile 1941-XIX, ai dipendenti in parola per effetto dell'applicazione dell'art. 1 del decreto in oggetto sul trattamento di famiglia ad essi spettante in base all'art. 15 della legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278, sugli assegni familiari; il quale articolo, com'è noto, stabilisce che con decreto

5531

0907

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del Ministro competente, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, saranno stabiliti i limiti e le condizioni di applicazione del trattamento di famiglia per il personale contemplato nella lettera c) dell'art. 13 della medesima legge e cioè per il personale delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, ecc., vincolato da rapporto di impiego, di ruolo o non di ruolo, compreso quello salariato, non provvisto di trattamento di famiglia.

L'aumento non spetta ai personali dei comuni, delle provincie e degli altri enti contemplati nel primo comma dell'articolo in esame, che godono di un trattamento economico complessivo fra stipendio e supplemento di servizio attivo, paga, retribuzione od altro emolumento della stessa natura superiore a L. 21.890 annue lorde, corrispondenti all'importo complessivo dello stipendio massimo e del supplemento di servizio attivo previsto dalle tabelle in vigore per i segretari comunali di grado IV (parificato al grado VIII della gerarchia statale).

* * *

Per il pagamento ai personali statali della nuova aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri, le Ragionerie Centrali, se il pagamento ha luogo mediante mandati diretti; gli Uffici provinciali del Tesoro, se il pagamento si effettua in base a ruoli e gli uffici ordinatori se il pagamento si effettua nelle altre forme consentite dalla legge di contabilità generale, provvederanno senz'altro alle necessarie variazioni dei conti correnti.

Gli Uffici del Tesoro dovranno, inoltre, dare subito comunicazione dell'aumento stabilito, per ciascun impiegato od agente, agli uffici da cui il personale dipende, affinchè questi possano tenerne conto nella compilazione delle note nominative.

Tanto in queste note, come nei mandati diretti, riguardanti il personale in servizio presso le Amministrazioni centrali, nonchè nei ruoli degli stipendi, saranno, per ciascun titolare, indicati, l'importo lordo dell'aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri in godimento al 31 marzo 1941-XIX e quello spettante dal 1° aprile 1941-XIX: ciò per facilitare la revisione da parte degli organi di riscontro.

E' da avvertire, infine, che sarà da applicare l'imposta complementare per ritenuta diretta e relativa addizionale a coloro che per effetto dell'aumento spettante in applicazione del decreto in oggetto vengano a godere di un reddito non inferiore al minimo imponibile.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

MUSSOLINI

0908

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGIO DECRETO-LEGGE 24 marzo 1941-XIX, n. 203.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto l'art. 18, comma 1° della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in dipendenza della situazione di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Vista la delega in data 23 febbraio 1941-XIX rilasciata dal Ministro per le finanze al Sottosegretario di Stato per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1. — Sono aumentate in ragione del 40 % le misure attualmente in vigore dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, delle indennità temporanee mensili di caro-viveri e relative quote supplementari, dei soprassoldi ed altri assegni a titolo di caro-viveri, spettanti, ai termini delle disposizioni vigenti, al personale di ruolo o non di ruolo, coniugato o vedovo con prole minorenne, dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo.

L'aumento di cui al precedente comma è computabile ai fini della determinazione dell'assegno personale previsto dal secondo comma dell'art. 4 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Art. 2. — Per il personale statale non di ruolo, coniugato o vedovo con prole minorenne, non provvisto di trattamento di aggiunta di famiglia o di indennità di caro-viveri distinto dallo stipendio, retribuzione o paga, l'aumento previsto dal precedente art. 1 si applica su un decimo di dette competenze e viene considerato, ad ogni effetto, come trattamento di famiglia.

L'importo di detto aumento non può eccedere quello spettante, in applicazione del precedente art. 1, al personale non di ruolo provvisto dell'aggiunta di famiglia di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e successive modificazioni, che si trovi nelle stesse condizioni di famiglia e di residenza ed appartenente a categoria d'impiego equiparabile.

Art. 3. — Ai ricevitori postelegrafonici i quali siano coniugati o vedovi con prole minorenne, viene concesso un assegno pari all'importo dell'aumento spettante, in applicazione del precedente art. 1, al personale statale non di ruolo delle prime tre categorie provvisto dell'aggiunta di famiglia di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100 e successive modificazioni, che si trovi nelle stesse condizioni di famiglia e di residenza.

Ai dipendenti statali retribuiti ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni, i quali siano coniugati o vedovi con prole minorenne e non fruiscano di trattamento di aggiunta di famiglia o di indennità di caro-viveri distinto dalla retribuzione od aggio, l'aumento pre-

5530

0939

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

visto dal precedente art. 1 si applica su un decimo della quota della retribuzione od aggio considerata come corrispettivo dell'opera personale del dipendente statale.

I dipendenti statali retribuiti come sopra indicato che si avvalgano dell'opera di personale dipendente coniugato o vedovo con prole minorenne corrisponderanno a detto personale, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione competente, un aumento del 40 % su un decimo della retribuzione del personale medesimo.

Sono estesi in quanto applicabili:

a) ai ricevitori del lotto ed agli assuntori ferroviari il disposto dell'art. 1 del presente decreto;

b) al personale dipendente dai ricevitori ed assuntori medesimi, coniugato o vedovo con prole minorenne, il disposto del terzo comma del presente articolo.

L'aumento spettante ai sensi dei precedenti commi è corrisposto a titolo di trattamento di famiglia.

Art. 4. — Ai fini dei precedenti articoli si considerano anche i personali che hanno figli naturali legalmente riconosciuti, figli adottivi ed affiliati minorenni.

L'aumento di cui ai precedenti articoli non compete al personale femminile coniugato qualora il marito sia dipendente dalle Amministrazioni statali o dagli Enti ausiliari dello Stato o dagli altri enti indicati nel comma primo del successivo art. 7, oppure fruisca di assegni familiari di cui alla legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278.

Art. 5. — L'aumento spettante in applicazione dei precedenti articoli 1 e 2 non è computabile agli effetti del riassorbimento degli assegni *ad personam* in godimento al 31 marzo 1941-XIX e che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili anche con gli aumenti dell'aggiunta di famiglia o delle indennità temporanee mensili di caro-viveri o di altre competenze della stessa natura.

Art. 6. — Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere dell'aumento previsto dagli articoli 1 e 2 del presente decreto graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 7. — Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese, in quanto applicabili, ai personali delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, delle Opere Nazionali e degli altri Enti, Istituti, Società ed Aziende considerati nel primo comma dell'art. 10 della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237.

Nei riguardi dei dipendenti di ruolo o non di ruolo, coniugati o vedovi con prole di età non superiore ai 18 anni, delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e degli altri Enti di cui al precedente comma i cui regolamenti non prevedano per il rispettivo personale alcuna aggiunta di famiglia o indennità di caro-viveri, l'aumento di cui all'art. 1 del presente decreto si calcola su un decimo del trattamento complessivo per stipendio e supplemento di servizio attivo, paga, retribuzione od altra competenza della stessa natura. Detto aumento è corrisposto a titolo di trattamento di famiglia e salvo conguaglio con l'aumento che risulterà dovuto a seguito dell'applicazione dello stesso art. 1 sul trattamento di famiglia spettante al personale di cui trattasi in base all'art. 15

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

della legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278. Dall'aumento sono esclusi i suindicati personali che fruiscano di trattamento economico complessivo per stipendio e supplemento di servizio attivo, paga, retribuzione od altra competenza della stessa natura, superiore a L. 21.890 annue lorde.

Salva l'applicazione del presente articolo resta fermo il divieto di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237.

Il presente articolo non è applicabile agli impiegati ed operai rappresentati da associazioni sindacali legalmente riconosciute, quando il relativo trattamento economico sia o debba essere disciplinato da contratti collettivi.

Art. 8. — Il presente decreto è applicabile anche al personale in servizio in Albania, nell'Africa Italiana, nelle Isole italiane dell'Egeo e all'estero.

Art. 9. — Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10. — Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° aprile 1941-XIX per la durata dell'attuale stato di guerra, e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LISSIA

5529

0911

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(4104836) Roma, 1941-XIX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Circ. N 8 Ministero delle Finanze

Direzione Generale per il coordinamento tributario, gli Affari Generali ed il Personale

Roma 5 febbraio 1943

Dir. I
Prot. N. 22318

A tutte le Intendenze di finanza del Regno

Oggetto: Premi mensili di operosità e di rendimento.

Con provvedimento in corso è stato provveduto ad assegnare un fondo sul cap. 167 del corrente esercizio destinato ad essere erogato al personale di ruolo delle Intendenze di finanza a titolo di premi mensili di operosità e rendimento, a far tempo dal 1° agosto 1942.

I criteri da adottarsi nell'assegnazione di tali premi sono i seguenti:

1) Agli Uffici Intendenti di finanza di 1ª classe verranno corrisposte £ 200 mensili
2) Agli Uffici Intendenti di finanza di 2ª classe verranno corrisposte £ 250 mensili
3) Agli impiegati di gruppo A, degli impiegati di gruppo C ed ai subalterni funzionari di gruppo A, degli impiegati di gruppo C ed ai subalterni tutti tali premi verranno rapportati a trenta(30) ore mensili, da corrispondersi s'intende, in base alle misure aliquote stabilite dall'art. 8 del R.D.L. 29-8-1942 XX n. 1011.

Non essendo poi possibile, attesa la limitata disponibilità dei fondi, stabilire, a priori, alcuna quota fissa mensile per il personale avente diritto, si dispone che dovrà autorizzarsi l'esecuzione di lavoro straordinario solo in occasione di esigenze di servizio che richiederanno, da parte del singolo funzionario, e limitatamente agli elementi più meritevoli.

Resta, peraltro, inteso, che il personale non di ruolo, non potrà partecipare per più di cinque trimestri, a decorrere dal trimestre aprile-giugno - del corrente anno, tale lavoro straordinario, salvo che la autorizzazione da parte di questa Direzione Generale, a ~~tutto~~ altro il ~~giorno~~ ~~to~~ ~~dal~~ da richiedersi caso per caso.

Per quanto riguarda il trimestre febbraio - marzo, le Intendenze

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Con provvedimento in corso è stato provveduto all'assegnazione sul cap. 167 del corrente esercizio destinato ad essere erogato al personale di ruolo delle Intendenze di finanza a titolo di premi incentivi di rendimento, a far tempo dal 1° agosto 1942.

I criteri da adottare nell'attribuzione di tali premi sono i seguenti:

1) Ai sigg. Intendenti di finanza di 1ª classe verranno corrisposte £ 300 mensili
2) Ai sigg. Intendenti di finanza di 2ª classe verranno corrisposte £ 250 mensili
3) Ai funzionari di gruppo A, agli impiegati di gruppo C ed ai subalterni tali premi verranno rapportati a trenta(30) ore mensili, da corrispondersi s'intende, in base alle more aliquote stabilite dall'art. 9 del R.D.L. 29.8.1942 XX n. 1011.

Non essendo più ostativo, attesa la limitata disponibilità dei fondi stabiliti, a priori, alcuna quota fissa mensile per il personale avventizio, si dispone che dovrà autorizzarsi l'esecuzione di lavoro straordinario solo in presenza di esigenze di servizio lo richiederanno, da parte del suddetto personale, e limitatamente agli elementi più meritevoli.

Resta, peraltro, inteso, che il personale non di ruolo, non potrà impiegarsi per più di cinque trimestri, a decorrere dal trimestre aprile-giugno - del corrente anno, tale lavoro straordinario, salvo nuova autorizzazione da parte di questa Direzione Generale, ~~e altre~~ il ~~giorno~~ ~~10~~ ~~del~~ da richiedersi non potrà riferirsi.

Per quanto riguarda il trimestre febbraio - marzo, le Intendenze avranno cura di far tenere debito conto delle eccorrenti proposte corredate degli opportuni elementi per le determinazioni necessarie.

I premi di spettanza al personale di ruolo verranno corrisposti trimestralmente in base a prospetti che le singole Intendenze di finanza trasmetteranno a questa Direzione Generale non oltre il giorno 10 del mese successivo al trimestre maturato -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Pregiasi la mente al fausto avvenimento del 9 p.v. la Luogotenenza di Roma trasmette unito prospetto, con preghiera di premure relativi al periodo anzidetto con l'intesa che tutte le precedenti proposte per premi mensili già trasmesse, s'intendono ricadute.

In attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione di adempimento.

Il Direttore Generale

Conti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0915

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO
E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

SERVIZIO III

Protocollo N. 4524

Roma, 16 aprile 1943-XXI

CIRCOLARE N. 64 (Circ. n. 9)

Agli Uffici Tecnici Erariali e loro Sezioni autonome e staccate;

Agli Uffici tecnici del catasto.

OGGETTO

Compensi per diritti di scritturazione, di visura, ecc.

I. — CRITERI INFORMATORI DELLE NUOVE NORME DI RIPARTIZIONE.

In relazione al disposto dell'art. 14 del R. decreto-legge 7 dicembre 1942-XXI, n. 1418, si è provveduto con decreto Ministeriale 31 dicembre 1942-XXI, riportato in calce alla presente circolare, a riordinare e ad uniformare i criteri per la ripartizione dei proventi di cui alle tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *E*, allegate al Regolamento 8 dicembre 1938-XVII, n. 3453, per la conservazione del Nuovo Catasto Terreni.

Pertanto, con l'attuazione delle nuove norme di ripartizione che sono operative a cominciare dai proventi relativi al trimestre gennaio-marzo 1943-XXI, cessano di avere vigore quelle emanate con il R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 205 e con i decreti Ministeriali 28 marzo 1939-XVII e 7 luglio 1942-XX.

Criteri informatori delle *nuove* norme di ripartizione sono i seguenti:

a) abolizione delle due differenti ripartizioni relative alle tabelle *A*, *C* e *D* e tabelle *B* ed *E*, e istituzione di una ripartizione unica per tutte e cinque le tabelle, con le stesse quote già vigenti per le tabelle *A*, *C* e *D*;

b) partecipazione del personale delle IV [illegible] ate ai proventi delle II Sezioni esistenti nella stessa

5527

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

c) esclusione del personale qualificato avventizio che non abbia compiuto *con tale qualifica* almeno un anno di ininterrotto effettivo servizio nell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali;

d) assegnazione di *quote tre* sia ai capi delle II che a quelli delle IV Sezioni Staccate;

e) applicazione *sul totale* dei proventi della ritenuta del 15 % a favore del Fondo di Previdenza e di quella a disposizione della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali nella misura del 10 anzichè del 5 %.

II. — MODALITÀ DA SEGUIRE PER LA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI.

NORME DI RIPARTIZIONE. — La ripartizione dei compensi va effettuata con le seguenti norme:

Dall'importo di tutti i proventi di cui alle tabelle *A, B, C, D* ed *E* vanno detratte, innanzi tutto, due quote del 15 e del 10 % dell'importo dei proventi stessi, da fare affluire, rispettivamente al Fondo di Previdenza — e per esso alla Cassa Depositi e Prestiti, mediante Vaglia del Tesoro a favore del Tesoriere Centrale, quale Cassiere della Cassa Depositi e Prestiti — e alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali — e per essa al conto corrente n. 1-11098 — intestato all'Ufficio Tecnico Erariale di Roma I in Roma.

Il residuale importo verrà ripartito come appresso, dopo avvervi apportate le altre eventuali detrazioni di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale:

A) *Per gli Uffici Tecnici Erariali* (escluso tutto il personale delle Sezioni Staccate):

— all'Ingegnere capo o Reggente l'Ufficio, quote 3,50;
— a ciascun Capo sezione, quote 2,50;
— a ciascun impiegato che attende all'esame delle domande di voltura e alla compilazione delle relative note, quote 2;
— a ciascun impiegato non subalterno dell'Ufficio, diverso da quello di cui al capoverso precedente, quote 1,50;
— a ciascun impiegato subalterno, quote 0,75.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

B) *Per le Sezioni Staccate degli Uffici Tecnici Erariali:*

— all'Ingegnere capo o Reggente l'Ufficio Tecnico Erariale, quote 3,50;

— a ciascun Capo di Sezioni Staccate esistenti nella provincia, quote 3;

— agli altri impiegati delle Sezioni Staccate esistenti nella provincia, come agli ultimi tre capoversi della lett. *A*).

Nel caso si tratti di Sezione Staccata unica, non autonoma, comprendente la II e la IV, resta inteso che quote 3 spettano al Capo della Sezione Staccata, mentre al dirigente il servizio di conservazione del Catasto Terreni, o del Nuovo Catasto Edilizio Urbano, spettano quote 2,50 essendo esso da considerarsi, per quanto riguarda i proventi, come Capo Sezione in sede.

Se si tratti invece di Sezione Autonoma (in atto vi è solo quella di Pavia) quote 3,50 spettano all'Ingegnere capo o Reggente la Sezione Autonoma, e quote 2,50 sono da assegnarsi al dirigente il servizio del Catasto Terreni ed al dirigente il servizio del Nuovo Catasto Edilizio Urbano.

C) *Per gli Uffici Tecnici del Catasto,* cui sono attribuiti servizi di conservazione:

— all'Ingegnere capo o Reggente l'Ufficio, quote 3,50;

— a ciascun Capo Sezione, quote 2,50;

— agli altri impiegati, come agli ultimi tre capoversi della precedente lett. *A*).

In ordine alla ripartizione di cui sopra è cenno, è tuttavia da tenere presente quanto segue:

— nessun compenso è da corrispondere: al personale, diverso dall'Ingegnere Capo e dai Capi Sezione, che compia missioni e goda del relativo trattamento economico; al personale non di ruolo che non abbia la qualifica di avventizio ed anche al personale avventizio quando non abbia prestato almeno un anno di ininterrotto servizio *con tale qualifica;* agli impiegati che a giudizio dell'Amministrazione non diano prova adeguata di operosità e rendimento;

— all'Ingegnere Capo che sia ad un tempo dirigente di una o più Sezioni compete il solo compenso come Ingegnere capo.

3326

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

base alla quota 3,50; analogamente, al Capo Sezione che attenda alla dirigenza di più di una Sezione, gli compete una sola volta il compenso e non già tanti per quante sono le Sezioni che dirige;

— il personale che compie missioni e gode del relativo trattamento economico potrà essere chiamato, qualora le esigenze del servizio relativo alla esecuzione delle volture lo richiedano, a prestazioni in Ufficio fuori dell'orario normale, e per queste gli spetteranno i soli compensi stabiliti dal R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182, modificato con il R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, e con il successivo R. decreto-legge 29 agosto 1942-XX, n. 1011; *non concorrerà*, quindi alla ripartizione in base a quote, ostandovi la esplicita disposizione che esclude dagli speciali compensi il personale *non dirigente* che goda di trattamento di missione;

— per contro, gli impiegati, anche se di gruppo *B* o avventizi di II categoria, ai quali *esigenze di servizio* non consentono di compiere missioni e di godere del relativo trattamento economico, qualora siano chiamati a prestazioni fuori orario, avranno la retribuzione per tali prestazioni e concorreranno in pari tempo alla ripartizione dei proventi, in base alle quote che loro competono in relazione al lavoro *normalmente* esplicato.

Così, ad esempio, se un impiegato d'ordine addetto alla contabilità, compia fuori dell'orario normale di ufficio lo studio delle domande di volture e la compilazione delle relative note, godrà della retribuzione di L. 3,50 per ogni ora (ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 29 agosto 1942-XX, n. 1011), e concorrerà altresì alla ripartizione dei proventi, però con quote 1,50 anzichè con quote 2;

— gli impiegati che in orario normale d'ufficio attendono allo studio delle domande di volture ed alla compilazione delle relative note, assieme ad altri lavori, concorreranno alla ripartizione dei proventi con quote 2, ovvero con quote 1,50, secondo che il lavoro relativo alla compilazione delle note sia o pur no prevalente rispetto agli altri incarichi espletati.

PROVENTI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL NUOVO CATASTO TERRENI. — Gli Uffici Tecnici del Catasto, per i proventi che essi percepiscono, giusta le circolari n. 209 del 12 settembre 1940-XVIII e n. 141 del 15 luglio 1941-XIX, per il Nuovo Catasto Terreni non

0919

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ancora in conservazione, si atterranno, per la relativa ripartizione dei compensi, alle disposizioni della presente circolare, in quanto applicabili, ed in particolare adotteranno le quote di cui alla lett. *C*).

Esempio di ripartizione. — A chiarimento di quanto è detto, si espone un esempio di liquidazione basato sui seguenti dati:

Importo trimestrale dei proventi della Sezione in sede: tabella *A*, L. 5000; tabella *B*, L. 2000; tabelle *C* e *D*, L. 1500; tabella *E*, L. 2000; in totale L. 10.500.

Personale dell'Ufficio Tecnico Erariale delle sole sezioni e servizi in sede:

Ingegnere Capo n. 1; Capi Sezione n. 3 (uno dei quali però Capo delle due Sezioni I e III);

Personale di gruppo *A* o *B*, diverso dai Capi Sezione, che gode di trattamento di missione n. 15;

Personale di gruppo *B* addetto esclusivamente a lavori di Ufficio (esame domande di volture e compilazione delle relative note) n. 2;

Personale di gruppo *C* ed avventizi di III categoria (addetto all'esame delle domande di volture e compilazione delle relative note) n. 2;

Personale di gruppo *C* ed avventizi di III categoria addetti ad altri lavori d'ordine, n. 10;

Personale subalterno, n. 2.

Nel trimestre hanno dato prestazioni fuori l'orario normale — da porsi a carico dei proventi a termini dell'art. 3 del precitato decreto Ministeriale — per l'esame delle domande di volture e compilazione delle relative note, *due unità di gruppo* B *godenti di trattamento di missione*, per un complesso di 40 ore, e due unità di gruppo *C* addette normalmente ai servizi generali, per un complesso di 52 ore; prestazione straordinaria per un complesso di 52 ore è stata data altresì da un subalterno di ruolo.

La liquidazione va effettuata così:

Importo dei proventi nel trimestre L. 10.500.

5525

0920

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Detrazione del 15 % da fare affluire al Fondo di Previdenza . . . . . L. 1.575

Detrazione del 10 % da fare affluire alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali » 1.050

Detrazione per prestazioni fuori l'orario normale d'ufficio:

L. 3,75×40+L. 3,50×52+L. 3,25×52= . . . » 501

Totale delle detrazioni . . . L. 3.126

Importo residuale da ripartire in quote: L. 7.374.

Importo di ciascuna quota:

$$\frac{7.374}{3,50+3\times2,50+2\times2+2\times2+10\times1,50+2\times0,75} = \text{L. } 207,718$$

Compenso spettante all'Ingegnere capo:

L. 207.718×3,50=L. 727 (lorde di R. M., ecc.).

Compenso spettante a *ciascun* Capo Sezione:

L. 207,718×2,50=L. 519,30 e per 3 Capi Sezione L. 1.557,90 (lorde di R. M., ecc.).

Compenso spettante a *ciascun* impiegato addetto all'esame delle domande di volture ed alla compilazione delle relative note:

L. 207,718×2=L. 415,40 e per 4 impiegati, due di gruppo *B* e due di gruppo *C*, L. 1661,60 (lorde di R. M., ecc.).

Compenso spettante a *ciascun* impiegato di gruppo *C* od avventizio di III categoria, diverso da quello addetto all'esame delle domande di volture:

L. 207,718×1,50=L. 311,60, e per 10 impiegati L. 3116 (lorde di R. M., ecc.).

Compenso spettante a *ciascun* subalterno od avventizio di IV categoria:

L. 207,718×0,75 = L. 155,75 e per 2 subalterni L. 311,50 (lorde di R. M., ecc.).

E, sommando, a riprova, L. 727+1557,90+1661,60+3116+ +311,50, torna in complesso l'importo lordo di L. 7374.

Si ravvisa opportuno di avvertire che:

— al pagamento del compenso agli Ingegneri capi provvederà direttamente questa Direzione Generale, emettendo a loro

0921

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

favore un mandato diretto al netto della quota del 5%, mentre al pagamento dei compensi agli impiegati dipendenti provvederanno direttamente gli Ingegneri capi degli Uffici Tecnici Erariali e quelli degli Uffici Tecnici del Catasto:

— nell'effettuare il versamento della quota del 10% al conto corrente n. 1-11098 intestato all'Ufficio Tecnico Erariale di Roma I in Roma, dovrà essere indicata in modo ben evidente la causale del versamento, e cioè: « Quota del 10% sui compensi spettanti al personale ».

STAMPATO MODELLO SPEC. 104. — In dipendenza delle radicali semplificazioni apportate alla ripartizione dei proventi si è provveduto anche a semplificare lo stampato Mod. spec. 104, abolendo tutte le colonne relative alla ripartizione dei proventi delle tabelle *B* ed *E*, ormai unificata con quella delle tabelle *A*, *C* e *D*, e utilizzando più razionalmente tutto lo spazio disponibile.

Il modello stesso è stato poi distinto in modello 104 e modello 104-*A*. Il primo si utilizzerà per la compilazione del prospetto, in doppio esemplare, da inviarsi alla scrivente, a termine di quanto stabilito con la circolare n. 287 del 20 dicembre 1939-XVIII, mentre il secondo (mod. 104-*A*), uguale al primo, con in più le colonne per esporre i dati degli ordinativi di pagamento, sarà utilizzato per la compilazione del prospetto da unirsi al rendiconto a norma della stessa circolare dianzi citata.

I due nuovi modelli sono già in distribuzione agli Uffici e dovranno essere adoperati a partire dalla ripartizione dei proventi del 1° trimestre del corrente anno, alla quale gli Uffici potranno senz'altro dare corso con le norme sopra prescritte.

NORME PRECEDENTI. — Con la presente Circolare restano abrogati i Capi 1°, 2° e 3° della Normale 129 del Bollettino Ufficiale per l'anno 1938, nonchè la Circolare n. 94 del 14 novembre 1938-XVII (Normale 365 del 1938) la Circolare n. 64 del 19 marzo 1939-XVII (Normale 228 del 1939) e la Circolare n. 159 del 23 settembre 1942-XX, mentre restano ferme tutte le altre disposizioni date in precedenza, in merito alla ripartizione dei compensi, che non siano in contrasto con quelle ora impartite.

Si prega di assicurare adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE
TUCCI

5524

0921

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1943-XXI, Reg. 8, f. n. 370.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le tabelle *A*, *B*, *C*, *D* e *E* annesse al Regolamento per la conservazione del nuovo Catasto approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Visto l'art. 90 del ripetuto Regolamento per la conservazione del nuovo Catasto e l'art. 14 del R. decreto-legge 7 dicembre 1942-XXI, n. 1418, che demandano ad apposito decreto Ministeriale la emanazione di norme per la distribuzione al personale provinciale dell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, dei compensi di cui alle sovracitate tabelle annesse al Regolamento;

Visto l'art. 2 del Regolamento per l'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, approvato con R. decreto 8 aprile 1939-XVII, n. 676;

DECRETA:

Art. 1. — Gli importi dei proventi che affluiscono a ciascun Ufficio Tecnico Erariale e sue Sezioni staccate ovvero a ciascun Ufficio Tecnico del Catasto cui sono affidati servizi di conservazione, quali compensi spettanti al personale giusta le tabelle *A*, *B*, *C*, *D* e *E* annesse al Regolamento per la conservazione del nuovo Catasto, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153, sono ripartiti come segue:

— il 15 per cento al Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, istituito con R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 12;

— il 75 per cento al personale degli Uffici sopraindicati con le modalità di cui all'art. 2;

— il 10 per cento a disposizione della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali per formare quote supplementari da assegnare discrezionalmente a titolo perequativo al personale degli Uffici e Servizi dipendenti.

0923

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 2. — La quota del 75 per cento attribuita come all'articolo 1 a ciascun Ufficio per il proprio personale, è rispettivamente distribuita come segue:

A) *Per gli Uffici Tecnici Erariali* e per gli *Uffici Tecnici del Catasto* cui sono attribuiti servizi di conservazione:

a) all'Ingegnere capo o Reggente l'Ufficio, quote 3,50;

b) a ciascun Capo Sezione, quote 2,50;

c) a ciascun impiegato che attende all'esame delle domande di voltura ed alla compilazione delle relative note, quote 2;

d) a ciascun impiegato non subalterno dell'Ufficio, diverso da quelli di cui alla precedente lettera *c)*, quote 1,50;

e) a ciascun impiegato subalterno, quote 0,75.

B) *Per le Sezioni staccate degli Uffici Tecnici Erariali*:

a) all'Ingegnere capo o Reggente l'Ufficio Tecnico Erariale (per le Sezioni staccate non autonome) ovvero all'Ingegnere capo dirigente una Sezione autonoma, quote 3,50:

b) al Dirigente di Sezione staccata non autonoma, quote 3;

c) agli altri impiegati, come alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del precedente capo *A)*.

Art. 3. — Qualora per tenere al corrente il lavoro di esecuzione delle volture, si renda necessario ricorrere a prestazioni fuori orario del personale dell'Ufficio, ovvero alla assunzione di cottimisti in numero maggiore di quelli assegnati all'Ufficio, la spesa relativa farà carico ai proventi di cui al precedente art. 1, ed i compensi spettanti al personale saranno commisurati anzichè all'importo dei proventi ridotti delle sole due quote del 15 e del 10 per cento a quello che risulterà dopo avervi detratto anche la spesa per prestazioni fuori orario del personale d'ufficio e per il pagamento dei cottimisti in soprannumero, da computarsi nelle misure stabilite dalle vigenti disposizioni.

Art. 4. — In ogni caso nessun compenso è corrisposto:

a) al personale — diverso dall'Ingegnere capo e dai Capi Sezione — che compia missioni e goda del relativo trattamento economico;

b) al personale non di ruolo qualificato avventizio a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, che

5523

0924

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

abbia meno di un anno di ininterrotto effettivo servizio, nell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, con l'anzidetta qualifica;

c) al personale non di ruolo avente qualifica diversa da quella di avventizio;

d) agli impiegati che, a giudizio dell'Amministrazione, non diano prova di operosità e rendimento.

Art. 5. — E' abrogata ogni altra disposizione che contrasti con quelle del presente decreto.

Art. 6. — Il presente decreto, che ha vigore dal 1° gennaio 1943-XXI, sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 31 dicembre 1942-XXI.

IL MINISTRO
DI REVEL

(6104610) Roma, 1943-XXI - Istituto Poligrafico dello Stato - O. C.

Circ. n° 50 — Riservata

All: N. 7

Ministero delle Finanze
Direzione Generale per il Coordinamento tributario, gli Affari Generali ed il personale.

Roma, 20 aprile 1943
All'Intendenza di Finanza
e, per conoscenza:
Gli Sigg. Ispettori Generali per le Intendenze -

Div. 1
Prot. N. 38260

Oggetto: Premi mensili di operosità e di rendimento.

A seguito della precedente circolare n° 8 (prot. 32348 Div. 1) del 5 febbraio u.s. significasi che, a far tempo dal 1° gennaio u.s. i premi di rendimento indicati nella circolare stessa restano fissati nella seguente misura:

1°) per gli Intendenti di Finanza di 1ª classe £ 350 mensili;
2°) per gli Intendenti di Finanza di 2ª classe £ 300 mensili;
3°) per il Vice Intendenti ed i Segretari Capi con funzioni di Vice Intendenti £ 160 mensili (corrispondenti a 40 ore mensili);
4°) per i rimanenti funzionari di gruppo A; £ 120 mensili (corrispondenti a 30 ore mensili);
5°) per gli impiegati di gruppo C, £ 105 mensili (corrispondenti a 30 ore mensili.

Allo scopo infine, di rendere più spedite le pratiche per la corresponsione di premi mensili di rendimento al personale non di ruolo a disposizione di ciascuna Intendenza una somma mensile, a decorrere dal 1° gennaio 1943, è fissata nella seguente misura:

3321

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Div. 1
Prot. N. 38260

e, per conoscenza:
Ai Sigg. Ispettori Generali per le Intendenze -

Oggetto: Premi mensili di operosità e di rendimento.

A seguito della precedente circolare n: 8 (prot. 32348 Div. 1) del 5 febbraio u.s. significasi che, a far tempo dal 1° gennaio u.s. i premi di rendimento indicati nella circolare stessa restano fissati nella seguente misura:

1°) per gli Intendenti di Finanza di 1ª classe £ 350 mensili;
2°) per gli Intendenti di Finanza di 2ª classe £ 300 mensili;
3°) per il Vice Intendenti ed i Segretari Capi con funzioni di Vice Intendenti £ 160 mensili (corrispondenti a 40 ore mensili);
4°) per i rimanenti funzionari di gruppo A; £ 120 mensili (corrispondenti a 30 ore mensili);
5°) per gli impiegati di gruppo C, £ 105 mensili (corrispondenti a 30 ore mensili.

Allo scopo infine, di rendere più spedite le pratiche per la corresponsione di premi mensili di rendimento al personale non di ruolo a decorrere dal 1° gennaio 1943, è stata posta a disposizione di ciascuna Intendenza una somma mensile, commisurata al lavoro che ciascuna Intendenza deve svolgere valendosi di avventizi, somma che, per nessuna ragione, dovrà venire superata.

Nel limite della somma mensile assegnata, il cui importo verrà comunicato con nota a parte, ciascuna Intendenza

5521

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dovrà comunicare trimestralmente, a questa Direzione Generale, per i provvedimenti relativi al pagamento, gli elenchi nominativi degli avventizi da premiare.
Si rammenta che i prospetti relativi alla corresponsione trimestrale del premio di che trattasi, per gli impiegati di ruolo e per quelli non di ruolo, dovranno pervenire a questa Direzione Generale non oltre il giorno 10 del mese successivo al trimestre maturato.
Con l'occasione, e per rispondere a quesiti formulati da alcune Intendenze, si ritiene opportuno precisare che i premi mensili di operosità e di rendimento rappresentano compensi per intensificazione di lavoro ovvero per effettive prestazioni straordinarie e non possono essere, quindi assegnati con caratteri di generalità a tutto il personale in servizio, e tanto meno ai negligenti od a coloro il cui lavoro, per una qualsivoglia causa, sia di scarso rendimento, nè di essi premi, per altre ragioni, possano beneficiare coloro, che, per qualsiasi causa, (richiamo alle armi, malattia, congedo) sono assenti dal proprio ufficio.
Si aggiunge che, per quanto riguarda i subalterni che eseguono lavoro straordinario presso le Sezioni Tesoro e che, per tale lavoro, vengono compensati a parte da questa Direzione Generale in misura superiore alle 30 ore mensili, non dovranno essere inoltrate proposte per il compenso di cui alla presente circolare.
Si raccomanda l'esatta osservanza delle disposizioni che precedono e si resta, frattanto, in attesa di un cenno di ricevuta.

1520

Il Direttore Generale.
p.o. Mauti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

trimestrali del premio di produttività, proposte per quelli di ruolo e per quelli non di ruolo, dovranno pervenire a questa Direzione Generale non oltre il giorno 10 del mese successivo al trimestre maturato.

Con l'occasione, e per rispondere a quesiti formulati da alcune Ripartizioni, si ritiene opportuno precisare che i premi mensili di operosità e di rendimento rappresentano compensi per intensificazione di lavoro ovvero per effettive prestazioni straordinarie e non possono essere, quindi assegnati con caratteri di generalità a tutto il personale in servizio, e tanto meno ai negligenti od a coloro il cui lavoro, per una qualsivoglia causa, sia di scarso rendimento, nè di essi premi, per ovvie ragioni, possono beneficiare coloro, che, per qualsiasi causa, (richiamo alle armi, malattia, congedo) sono assenti dal proprio ufficio.

Si aggiunge che, per quanto riguarda i subalterni che eseguono lavoro straordinario presso le Sezioni Tesoro e che, per tale lavoro, vengono compensati a parte da questa Direzione Generale in misura superiore alle 30 ore mensili, non dovranno essere inoltrate proposte per il compenso di cui alla presente circolare.

Si raccomanda l'esatta osservanza delle disposizioni che precedono e si resta, frattanto, in attesa di un cenno di ricevuta.

1520

Il Direttore Generale.
f.to Menti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE-Div. I-E-

Prot. I372

Roma, li 3 marzo 1943

CIRCOLARE N. 55

OGGETTO: Premi mensili di operosità e rendimento.-

INDIRIZZI OMESSI

Con recente provvedimento, in seguito ad analoga richiesta di questa Direzione Generale, è stato sensibilmente aumentato il fondo stanziato sul Capitolo 706 del corrente esercizio per l'erogazione dei premi di operosità e rendimento al personale provinciale delle Dogane e Imposte Indirette. Tale provvedimento è stato invocato e vivamente patrocinato da questa Direzione Generale per mettere in grado gli Uffici provinciali di fronteggiare adeguatamente le esigenze dei servizi, malgrado la notevole riduzione del personale dovuta ai numerosi richiami alle armi, e così pure per venire incontro quanto più possibile alle necessità economiche del dipendente personale negli attuali momenti.

Questa Direzione Generale pertanto confida pienamente nello spirito di abnegazione e di attaccamento al servizio del personale medesimo, che vorrà quindi corrispondere nel modo migliore a tutte le necessità dei servizi.

Premesso quanto sopra, si richiama:

I) A far tempo dal I° agosto 1942 sarà corrisposto a tutto il personale di ruolo degli Uffici provinciali, che abbia prestato effettivo servizio dalla predetta data sino al 28 febbraio u. s., un premio di operosità e rendimento ragguagliato alla misura di 30 ore mensili di lavoro straordinario, in base alle nuove aliquote stabilite dal R.D.L. 29 agosto 1942-XXI

Tale premio sarà corrisposto in aggiunta al compenso per lavoro straordinario effettivamente eseguito in detto periodo dai singoli interessati, sempre che pel personale impiegatizio non venga superato il limite di 75 ore e del personale subalterno quello di 90 ore mensili.

In via del tutto eccezionale, su motivata proposta dei Signori Capi di ufficio, questo Ministero potrà consentire per qualche funzionario la maggiorazione del 30% degli accennati limiti.

Per quanto riguarda i sigg. Capi di Ufficio, il premio di cui trattasi sarà stabilito nella misura di L 300 mensili pei funzionatidi grado V, di L. 250 mensili pei funzionati di gruppo A, grado VI e di L. 250 per quelli di gruppo B, grado VI.

Beninteso dalla concessione del detto premio di operosità e rendimento dovranno essere esclusi gl'impiegati che per qualsiasi motivo abbiano dato prova di negligenza o di scarso attaccamento al dovere.

In relazione a quanto sopra i sigg. Capi degli Uffici, cui la presente è diretta, vorranno trasmettere motivate proposte a questa Direzione Generale con ogni sollecitudine e comunque entro il 31 marzo p. v.

E poichè pel periodo 18 agosto 1942-28 febbraio 1943 sono stati già liquidati o sono in via di liquidazione i compensi per lavoro in base agli elenchi già inviati a questa Direzione Generale, sarà opportuno, per facilitare la liquidazione del premio di cui sopra, che i dipendenti uffici nei

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OGGETTO: Premi [illegible]

INDIRIZZI OMESSI

Con recente provvedimento, in seguito ad analoga richiesta di questa Direzione Generale, è stato sensibilmente aumentato il fondo stanziato sul Capitolo 706 del corrente esercizio per l'erogazione dei premi di operosità e rendimento al personale provinciale delle Dogane e Imposte Indirette. Tale provvedimento è stato invocato e vivamente patrocinato da questa Direzione Generale per mettere in grado gli Uffici provinciali di fronteggiare adeguatamente le esigenze dei servizi, malgrado la notevole riduzione del personale dovuta ai numerosi richiami alle armi, e così pure per venire incontro quanto più possibile alle necessità economiche del dipendente personale negli attuali momenti.

Questa Direzione Generale pertanto confida pienamente nello spirito di abnegazione e di attaccamento al servizio del personale medesimo, che vorrà quindi corrispondere nel modo migliore a tutte le necessità dei servizi.

Premesso quanto sopra, si richiama:

I) A far tempo dal 1° agosto 1942 sarà corrisposto a tutto il personale di ruolo degli Uffici provinciali, che abbia prestato effettivo servizio dalla predetta data sino al 28 febbraio u. s., un premio di operosità e rendimento ragguagliato alla misura di 30 ore mensili di lavoro straordinario, in base alle nuove aliquote stabilite dal R.D.L. 29 agosto 1942 XX II

Tale premio sarà corrisposto in aggiunta al compenso per lavoro straordinario effettivamente eseguito in detto periodo dai singoli interessati, sempre che pel personale impiegatizio non venga superato il limite di 75 ore e del personale subalterno quello di 90 ore mensili.

In via del tutto eccezionale, su motivata proposta dei Signori Capi di ufficio, questo Ministero potrà consentire per qualche funzionario la maggiorazione del 30% degli accennati limiti.

Per quanto riguarda i sigg. Capi di Ufficio, il premio di cui trattasi sarà stabilito nella misura di L 300 mensili pei funzionati di grado V, di L. 250 mensili pei funzionati di gruppo A, grado VI e di L. 250 per quelli di gruppo B, grado VI.

Beninteso dalla concessione del detto premio di operosità e rendimento dovranno essere esclusi gl'impiegato che per qualsiasi motivo abbiano dato prova di negligenza o di scarso attaccamento al dovere.

In relazione a quanto sopra i sigg. Capi degli Uffici, cui la presente è diretta, vorranno trasmettere motivate proposte a questa Direzione Generale con ogni sollecitudine e comunque entro il 31 marzo p. v.

E poichè pel periodo 18 agosto 1942-28 febbraio 1943 sono stati già liquidati e sono in via di liquidazione i compensi per lavoro in base agli elenchi già inviati a questa Direzione Generale, sarà opportuno, per facilitare la liquidazione del premio di cui sopra, che i dipendenti uffici nei prospetti delle proposte come sopra richieste indichino, per ciascun nominativo, le ore complessive di lavoro straordinario eseguito dal 1° agosto 1942 al 28 febbraio 1943, nonchè le ore differenziali che restano disponibili per ciascun funzionario rispetto ai limiti massimi come sopra indicati, nell'intesa che tali differenze dovranno essere indicate sotto la personale responsabilità dei signori capi di ufficio.

2) A partire dal mese di marzo corrente è autorizzato l'esecuzione di lavoro straordinario da parte del personale doganale, delle imposte di fabbricazione e dei Laboratori Chimici delle Dogane e Imposte Indirette nella

551

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

misura di 30 ore mensili per tutto il personale medesimo , appartenente ai gruppi A, B e C.
Qualora le esigenze di servizio lo richiedano, oltre alle 30 ore mensili per tutto il personale, potrà essere eseguito lavoro straordinario per altre 30 ore mensili nel limite del 50% del personale medesimo.
Il personale avventizio, addetto agli U. T. I. F. pel servizio di contabilità e di scritture delle imposte di fabbricazione, e il personale subalterno di tutti gli Uffici provinciali dipendenti da questa Direzione Generale potranno eseguire lavoro straordinario per 60 ore mensili, senza la limitazione del 50% come sopra stabilita.
Ai Signori Capi di Ufficio per le prestazioni da loro rese pel detto lavoro straordinario saranno corrisposti i compensi mensili indicati nel precedente n. I).
I signori capi degli uffici medesimi vorranno darmi precisa assicurazione che , mediante il lavoro straordinario come sopra disposto, saranno pienamente assicurate le esigenze dei servizi, come pure sarà sollecitamente sbrigato l'eventuale lavoro arretrato.
3) I compensi pel detto lavoro straordinario saranno corrispostibimestralmente in base a prospetti che i singoli Capi di Ufficio trasmetteranno a questa Direzione Generale non oltre il giorno IO del mese successivo al bimestre maturato. Prego di portare quanto sopra a conoscenza del dipendente personale e reste in attesa di un sollecito cenno di ricevuta.

Il Direttore Generale

F/ to Ivo Baglì

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Regio Decreto-Legge 27 febbraio 1942 n° 76

Trattamento di missione al personale sta. le nell'interno del Regno -

Vittorio Emanuele III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Visto l'art. 3 n° 2, della legge 31 gennaio 1926, n° 100;
Visto l'art. 18 comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n° 129;
Visto il R. Decreto 11 novembre 1923 n° 2395 e successive disposizioni;
Visto il R. Decreto 31 dicembre 1924 n° 2262 e successive disposizioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La misura dell'indennità di missione per l'interno del Regno di cui all'art 181 del Regio Decreto 11 novembre 1923, n° 2395, è stabilita come segue:

Grado 1°	L.	160	272
" 2°	"	150	
" 3°	"	130	
" 4°	"	120	
" 5°	"	100	170
" 6°	"	90	153
" 7°	"	80	
" 8°	"	70	119
" 9°	"	60	96
" 10°	"	55	
" 11°	"	55	
" 12°	"	50	
" 13°	"	46	76.50

5517

Le indennità previste al terzo al terzo comma del citato articolo 181 e quella stabilita dall'art. 182 dello stesso Regio Decreto 11 novembre 1923 n° 2395 sono aumentate di L. 15.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto l'art. 3 n.° 2, della legge 31 gennaio 1926, n.° 100;
Visto l'art. 18 comma 1.°, della legge 19 gennaio 1939, n.° 129.
Visto il R. Decreto 11 novembre 1923 n.° 2395 e successive disposizioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1924 n.° 2262 e successive disposizioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La misura dell'indennità di missione per l'interno del Regno di cui all'art 181 del Regio decreto 11 novembre 1923, n.° 2395; è stabilita come segue:

Grado 1.°	L.	160	272
" 2.°	"	150	
" 3.°	"	130	
" 4.°	"	120	
" 5.°	"	100	170
" 6.°	"	90	153
" 7.°	"	80	
" 8.°	"	70	119
" 9.°	"	60	96
" 10.°	"	55	
" 11.°	"	55	
" 12.°	"	50	
" 13.°	"	46	76.50

5517

Le indennità previste al terzo al terzo comma del citato articolo 181 e quella stabilita dall'art. 182 dello stesso Regio decreto 11 novembre 1923 n.° 2395 sono aumentate di L. 15.
Per il personale non di ruolo l'indennità è riferita al grado iniziale dei ruoli corrispondenti alla categoria di appartenenza, salvo speciali disposizioni.

Art. 2

Quando la trasferta per la missione si effettui dopo le ore 12 l'indennità giornaliera è ridotta alla metà, e analoga riduzione è applicata al ritorno qualora questo avvenga prima delle ore 12.
Restano ferme al riguardo le disposizioni più restrittive risultanti da particolari ordinamenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 3

All'eventuale revisione delle indennità e quote di indennità assegnate per le gite di servizio previste dall'art. 5 del decreto luogotenenziale 14 ottobre 1918, n. 1311, modificato con l'art. 1 del regio decreto 23 ottobre 1921, n. 1555 si provvede con le modalità prescritte dal medesimo art. 1.

Art. 4

Per le missioni in corso all'entrata in vigore del presente decreto, le indennità previste dai precedenti articoli sono soggette alle riduzioni in relazione ai periodi di missione già trascorsi, stabilite dalle disposizioni in vigore.

Art. 5

Alle tabelle A e B di cui all'art. 4 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate col R. Decreto-legge 7 aprile 1925 n. 605 convertito nella legge 21 marzo 1926 n. 597, riguardanti la misura delle indennità di trasferta per missioni nell'interno del Regno del personale delle Ferrovie dello Stato, vengono sostituite le seguenti tabelle:

Tabella A

Gradi	Diaria	Pernottazione	Totale
1°	80	40	120
2°	65	35	100
3°	60	30	90
4°	54	26	80
5°	47	23	70
6° - 7°	40	20	60
8° - 10°	37	18	55
11° - 13°	30	15	45
14° - 15°	23	12	35

Tabella B

Gradi	Diaria	Pernottamento	Supplemento	Totale
4°	27	13	20	60
5°	25	12	18	55
6° - 7°	23	11	16	50
8° - 10°	20	10	15	45
11° - 13°	18	7	10	35
14° - 15°	16	6	8	30

Art. 6

La misura dell'indennità spettante ai salariati statali per missioni compiute nel Regno, di cui agli articoli 204 e seguenti del R. Decreto 31 dicembre 1924 n. 2361, è stabilita come segue: [illegible] alla tabella

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

le indennità previste dai precedenti articoli in relazione ai periodi di missione già trascorsi, stabilite dalle disposizioni in vigore.

Art. 5

Alle tabelle A e B di cui all'art. 4 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate col R. decreto-legge 7 aprile 1925 n. 405 convertito nella legge 21 marzo 1926 n. 597, riguardanti la misura delle indennità di trasferta per missioni nell'interno del Regno del personale delle Ferrovie dello Stato, vengono sostituite le seguenti tabelle:

Tabella A

Gradi	Diaria	Permutazione	Totale
1°	80	40	120
2°	65	35	100
3°	60	30	90
4°	54	26	80
5°	47	23	70
6°-7°	40	20	60
8°-10°	37	18	55
11°-13°	30	15	45
14°-15°	23	12	35

Tabella B

Gradi	Diaria	Permottamento	Supplemento	Totale
4°	27	13	20	60
5°	25	12	18	55
6°-7°	23	11	16	50
8°-10°	20	10	15	45
11°-13°	18	7	10	35
14°-15°	16	6	8	30

Art. 6

La misura dell'indennità spettante ai salariati stabili per missioni compiute nel Regno, di cui agli articoli 204 e seguenti del R. Decreto 8 dicembre 1924 n. 2262, è stabilita come segue:

a) incaricati stabili dei gruppi I e II della tabella n. 2, allegato III alla legge 20 aprile 1939, n. 591 (esclusi gli incaricati inferiori) con retribuzione mensile di £ 1320 o superiore £ 60;

b) incaricati stabili dei gruppi I e II della tabella n. 2, allegato III alla legge 20 aprile 1939, n. 591 (esclusi gli incaricati inferiori) con retribuzione mensile inferiore a £ 1320, £ 55.

c) capi operai sorveglianti e simili e capi d'arte permanenti (gruppi I e II della tabella n. 1, allegato III alla legge 20 aprile 1939, n. 591), con guadagni paga giornaliera fino

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

d'altri incaricati stabili, altri agenti permanenti, incaricati provvisori, operai temporanei con retribuzione mensile o paga giornaliera rispettivamente a £ 396 e £ 13.20, £ 9.

Per l'attribuzione delle indennità di cui al presente articolo si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente decreto, per le missioni di servizio del personale civile e statale.

Art. 7.

Per le missioni nel territorio dell'Africa Italiana è mantenuta, sulle indennità stabilite dal presente decreto la differenza in più di £ 15, risultante, secondo le disposizioni in vigore, rispetto alle misure di dette indennità corrisposte per le missioni nel Regno fino a dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8

Le indennità stabilite dal presente decreto si intendono al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 16 aprile 1936, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 16 giugno 1936, n. 1038.

Per il computo delle spese di viaggio giusta dovute, e per le indennità chilometriche di cui all'art. 39 del decreto luogotenenziale 16 settembre 1918, n. 1314, modificato dall'art. 11 del R. decreto-legge 5 giugno 1926, n. 961, ed alle corrispondenti disposizioni relative a funzionari di particolari ordinamenti sono abrogate le altre disposizioni disposte dai predetti Regi decreti-legge n. 1491 e n. 561

Art. 9

Le disposizioni del presente decreto non sono applicative nei riguardi di compensi e assegni a qualsiasi titolo, comunque connessi alle indennità previste dai precedenti articoli, che non siano di pertinenti dallo stipendio dalla normale sede di ufficio.

Nulla è innovato per quanto riguarda i nuovi territori annessi per i quali valgono i provvedimenti appositamente adottati.

Art. 10

Restano ferme tutte le disposizioni che non sono in contrasto con quanto stabilito dal presente decreto.

5516

Art. 11

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Le disposizioni del decreto medesimo hanno vigore dal 1° marzo 1942.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

creto, per le missioni di servizio del personale civile e statale.

Art. 7

Per le missioni del Regno nei territori dell'Africa Italiana è mantenuta, sulle indennità stabilite dal presente decreto la differenza in più di £ 15, risultante, secondo le disposizioni in vigore, rispetto alle misure di dette indennità corrisposte per le missioni nel Regno prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8

Le indennità stabilite dal presente decreto si intendono al netto delle riduzioni di cui ai Regi Decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038.

Per il doppio decimo delle spese di viaggio quando dovuto, e per le indennità chilometriche di cui all'art. 3 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dall'art. 11 del R. decreto-legge 5 giugno 1926, n. 941, ed alle corrispondenti disposizioni relative a particolari ordinamenti, sono abrogate le altre disposizioni disposte dai predetti Regi decreti-legge n. 1491 e n. 561

Art. 9

Le disposizioni del presente decreto non sono operative nei riguardi di assegni e gratifiche di qualunque titolo, comunque connessi alle indennità previste ai precedenti articoli, che non siano di pertinenza del personale normale sede di ufficio nulla è innovato per quanto riguarda i nuovi territori annessi per i quali valgono i provvedimenti appositamente adottati.

Art. 10

Restano ferme tutte le disposizioni che non sono in contrasto con quanto stabilito dal presente decreto.

5516

Art. 11

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Le disposizioni del decreto medesimo hanno vigore dal 1° marzo 1942.

Le disposizioni stesse, salvo gli articoli 1, ultimo comma, 2 e 6, ultimo comma, sono applicabili limitatamente alla durata dell'attuale stato di guerra.

Il presente decreto sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge e i Ministri proponente sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1942

Vittorio Emanuele

Mussolini - Di Revel

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

All: No = 12

TABELLA=A.

TABELLA DEI DIRITTI E COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

1) Diritto di scritturazione sulle volture catastali; per ogni voltura eseguita, calcolata con i criteri della legge 4 luglio I897 n° 276 ed art. 3 della legge 14 gennaio I929 n° 159.....L.4.00
2) Diritto fisso sui certificati, copie ed estratti catastali in bollo I,50
" di scritturazione, per ogni pagina 0,40
3) Diritto d'urgenza per rilascio entro cinque giorni da quello della richiesta, dei certificati di cui al numero precedente 5,00
Diritto di scritturazione, per ogni pagina..... " 1,00
4) Diritto fisso sui certificati, copie ed estratti di ogni specie, da rilasciarsi entro dieci giorni dalla richiesta, ai quali non siano applicabili i diritti stabiliti dal Titolo II della Tariffa sugli atti catastali ....." 1,50
Diritto di scritturazione, per ogni pagina....." 0,40
(Rimangono esenti dai diritti di cui al precedente articolo i certificati rilasciati per:
a) l'ammissione al gratuito patrocinio;
b) il ricovero di alienati poveri per manicomi, e degli indigenti negli istituti assistenziali;
c) la iscrizione nella lista dei poveri;
d) l'esonero da tasse scolastiche.
5) Diritto d'urgenza pel rilascio, entre il giorno successivo a quello della richiesta, dei certificati cui al precedente numero.. " 3.00
Diritto di scritturazione, per ogni pagina..... " 0,80
6)Diritto sui certificati attestanti l'avvenuta libarazione dal privilegio per l'imposta sul patrimonio, per l'imposta straordinaria immobiliare e la liberazione del privilegio dello Stato verso il successore negli esercizi commerciali..... "20.00
7) Diritto fisso sulle copie delle decisioni emesse dalle Commissioni amministrative....." I,50
8) Diritto fisso sulle visure catastali: da pagarsi da chiunque voglia eseguire una visura, con o senza appunti:
a) per la prima mezz'ora o frazione..... " 4.00
b) per ogni ora o frazione de ora successiva..... " 8.00
(Rimangono invariate le norme contenute nell'art.2 del Regio decreto-legge 30 Dicembre I924,n° 2102, relative alla riscossione dei diritti di visura ed alla parcentuale di essi da deselvere a favore del personale degli Uffici).
9) Diritto per consultazione dei mod. 43 (possessori redditi di R.M.) ed altri registri o atti riguardanti le imposte di ricchezza mobile, redditi agrari, complementare, celibi, patrimonio, prestito redimibile, ecc..... 1515
a) per la prima mezz'ora o frazione..... " 4.00
b) per ogni ora o frazione di ora successiva..... " 8.00
(Da riscuotere con le stesse modalità delle visure catastali di al

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2) Diritto fisso sui certificati, copie ed estratti catastali in bollo,50
" di scritturazione, per ogni pagina 0,40
3) Diritto d'urgenza per rilascio entro cinque giorni da quello della richiesta, dei certificati di cui al numero precedente 5,00
Diritto di scritturazione, per ogni pagina..... " 1,00
4) Diritto fisso sui certificati, copie ed estratti d'ogni specie, da rilasciarsi entro dieci giorni dalla richiesta, ai quali non siano applicabili i diritti stabiliti dal Titolo II della Tariffa sugli atti catastali ....." 1,50
Diritto di scritturazione, per ogni pagina....." 0,40
(Rimangono esenti dai diritti di cui al precedente articolo i certificati rilasciati per:
a) l'ammissione al gratuito patrocinio;
b) il ricovero di alienati poveri per manicomi, e degli indigenti negli istituti assistenziali;
c) la iscrizione nella lista dei poveri;
d) l'esonero da tasse scolastiche.
5) Diritto d'urgenza pel rilascio, entro il giorno successivo a quello della richiesta, dei certificati cui al precedente numero.. " 3.00
Diritto di scritturazione, per ogni pagina..... " 0,80
6)Diritto sui certificati attestanti l'avvenuta libarazione dal privilegio per l'imposta sul patrimonio, per l'imposta straordinaria immobiliare e la liberazione del privilegio dello Stato verso il successore negli esercizi commerciali..... "20.00
7) Diritto fisso sulle copie delle decisioni emesse dalle Commissioni amministrative....." I,50
8) Diritto fisso sulle visure catastali: da pagarsi da chiunque voglia eseguire una visura, con o senza appunti:
a) per la prima mezz'ora o frazione..... " 4.00
b) per ogni ora o frazione de ora successiva..... " 8.00
(Rimangono invariate le norme contenute nell'art.2 del Regio decreto-legge 30 Dicembre 1924,n° 2102, relative alla riscossione dei diritti di visura ed alla parcentuale di essi da deselvere a favore del personale degli Uffici).
9) Diritto per consultazione dei mod. 43 (possessori redditi di R.M.) ed altri registri o atti riguardanti le imposte di ricchezza mobile, redditi agrari, complementare, celibi, patrimonio, prestito redimibile, ecc.....
a) per la prima mezz'ora o frazione..... " 4.00
b) per ogni ora o frazione di ora successiva..... " 8.00
(Da riscuotere con le stesse modalità delle visure catastali di al precedente n° 8 della presente tabella e da eseguirsi ad opera del personale d'ufficio ed a richiesta di chi ne ha diritto per legge
I0) Diritto per la ripartizione del reddito mobiliare che si produce in più comuni, da corrispondersi da ogni Ente che usufruisce del riparto....." 2.00
11) Compenso per anticipata consegna dei ruoli all'Esattore: per ogni I00 articoli di ruolo....." 10.00

3515

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Leggi e Decreti del Regno d'Italia-1908 All. No. 14

N. 362.

Legge che modifica il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito.

6 luglio 1908

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 luglio 1908, n161)

VITTORIO EMANUELE III

Per Grazia Di Dio E Per Volontà Della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito, approvato col regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, e modificato con leggi 7 luglio 1910, n. 286; 2 giugno 1904, n. 216; 3 luglio 1904, nn. 300, 301 e 302; 1 luglio 1906, n. 305; 19 luglio 1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647; 21 marzo 1907, n. 84; 13 giugno 1907, n. 372; 14 luglio 1907, nn. 479, 483, 484 e 485 e 5 gennaio 1908, n. 7; sono apportate le modificazioni seguenti:

I.

L'articolo 3 è sostituito coh seguente:

Art. 3.

Lo stipendio può essere ridotto a tre quinti, alla metà o può essere sospeso.

E' ridotto a tre quinti:

a) agli ufficiali in aspettativa per riduzione di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra o per infermità non provenienti dal servizio;

b) agli ufficiali in licenza straordinaria per infermità non provenienti dal servizio;

c) agli ufficiali generali ed ai comandanti di corpo in disponibilità.

E ridotto alla metà:

a) agli ufficiali in aspettativa per sospensione dall'impiego;

b) agli ufficiali condannati al confino;

c) agli ufficiali in attesa di giudizio, salvo ad avere l'altra metà, quando il giudizio non sia seguito da condanna.

E sospeso:

a) agli ufficiali in licenza straordinaria per affari privati;

b) agli ufficiali in aspettativa per motivi di famiglia; c) agli ufficiali disertori, contumaci, condannati al carcere ed alla reclusione militare;

d) agli ufficiali che, senza giustificare cause, non raggiungono il loro posto o se ne assentino.

II.

L'articolo 4 è sostituito col seguente: 5514

Art. 4.

E stabilita una indennità per servizio speciale, la quale spetta:

a) agli ufficiali dei carabinieri reali;

b) agli ufficiali subalterni d'artiglieria e del genio che non abbiano diritto a razione foraggio (esclusi gli allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito, approvato col regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, e modificato con leggi 7 luglio 1910, n. 286; 2 giugno 1904, n. 216; 3 luglio 1904, nn. 300, 301 e 302; luglio 1906, n. 305; 19 luglio 1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647; 21 marzo 1907, n. 84; 13 giugno 1907, n. 372; 14 luglio 1907, nn. 479, 483, 484 e 485 e 5 gennaio 1908, n. 7; sono apportate le modificazioni seguenti:

I.

L'articolo 3 è sostituito coll seguente:

Art. 3.

Lo stipendio può essere ridotto a tre quinti, alla metà o può essere sospeso.

E' ridotto a tre quinti:

a) agli ufficiali in aspettativa per riduzione di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra e per infermità non provenienti dal servizio;

b) agli ufficiali in licenza straordinaria per infermità non provenienti dal servizio;

c) agli ufficiali generali ed ai comandanti di corpo in disponibilità.

E ridotto alla metà:

a) agli ufficiali in aspettativa per sospensione dall'impiego;

b) agli ufficiali condannati al confino;

c) agli ufficiali in attesa di giudizio, salvo ad avere l'altra metà, quando il giudizio non sia seguito da condanna.

E sospeso:

a) agli ufficiali in licenza straordinaria per affari privati;

b) agli ufficiali in aspettativa per motivi di famiglia; c) agli ufficiali disertori, contumaci, condannati al carcere od alla reclusione militare;

d) agli ufficiali che, senza giustificate cause, non raggiungono il loro posto o se ne assentino.

II.

L'articolo 4 è sostituito col seguente: 5514

Art. 4.

E stabilita una indennità per servizio speciale, la quale spetta:

a) agli ufficiali dei carabinieri reali;

b) agli ufficiali subalterni d'artiglieria e del genio che non abbiano diritto a razione foraggio (esclusi gli allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio);

c) agli ufficiali del corpo sanitario;

d) agli ufficiali veterinari che siano capi titolari del servizio veterinario nei corpi;

e) agli ufficiali d'artiglieria e del genio richiamati in servizio dalla posizione ausiliaria, quando non percepiscano razioni foraggio;

f) agli ufficiali del corpo sanitario richiamati in servizio dalla ausiliaria.

La indennità per servizio speciale è sospesa in tutti i casi nei quali lo stipendio è ridotto o sospeso ed agli ufficiali in aspettativa per infermità provenienti dal servizio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

III.

L'articolo 7. è sostituito col seguente:

Art. 7.

Hanno diritto all'indennità cavalli, gli ufficiali cui sono assegnate razioni di foraggio, secondo le norme stabilite nella tabella relativa, e che hanno cavallo di servizio (da sella) di loro proprietà.

IV.

La tabella I annessa al citato testo unico, è sostituita con la tabella annessa alla presente legge.

V.

La tabella II annessa al citato testo unico, è sostituita con la tabella II annessa alla presente legge

VI.

La tabella III annessa al citato testo unico, è sostituita con la tabella III annessa alla presente legge.

Art. 2.

La dotazione complessiva del Ministero della guerra stabilita con l'articolo 1° della legge 14 luglio 1907, n. 496; è aumentata:

per l'esercizio 1908_1909 della somma di L. 7,135,000;

per l'esercizio 1909-910 della somma di L. 9,485,000.

Della somma di L. 7,135,000 per l'esercizio 1908-909 l'aliquota di L. 3,805,000 sarà ripartita fra i capitoli della parte ordinaria, assegni fissi e foraggio, mediante decreto del Ministero del tesoro. L'altra aliquota di L. 3,330,000 sarà ripartita tra i capitoli della parte ordinaria dell'esercizio medesimo 1908-909, nel modo che risulta dal seguente specchio:

Capitolo n.40- Chiamate di classi dal congedo per istruzioni di truppa.-
Assegni fissi.....L.1,200,000
Capitolo n.47.-Indennità per viaggi collettivi ed isolati....." 40,000
Capitolo n. 48-Indennità per servizi e posizioni speciali....." 60,000
Capitolo n. 53.6 Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militeri ed arredi di alloggi e di uffici militari ....." 750,000
Capitolo n. 54.-Spese per esigenze di servizi di mobilitazione; rimborsi per trasferte ed incarichi speciali e spese varie per istruzione degli ufficiali e della truppa (somme a calcolo):
Articolo 2 lettera H.- Premi per gare di tiro e sport militari..... ..." 30,000
Capitolo n. 58.- Materiali e stabilimentidi artiglieria....." 250,000
Capitolo n. 68.-bis.6 Sovvenzioni alle masse interne dei corpi per miglioramenti alla razione del soldato)....." 1,000,000

Disposizioni transitorie.

Gli aumenti di stipendio stabiliti per gli ufficiali del regio esercito dalla presente legge, saranno concessi per metà a cominciare dal 1° luglio 1908 e per intero a partire dal 1° luglio 1909.

Per gli ufficiali inferiori l'aumento di stipendio, da ripartirsi ai sensi del precedente comma sarà limitato alla differenza fra i nuovi stipendi e quelli in vigore all'attuazione della legge, compresi gli aumenti quinquennali dei quali gli ufficiali stessi avessero il godimento o acquistassero il diritto nel corso dell'esercizio 1908-909 in base alle precedenti disposizioni.

Quando l'aumento di stipendio spettante agli ufficiali superiori per l'esercizio 1908-909 fosse inferiore all'ammontare del decimo sessennale che, per l'appli=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La tabella II annessa al citato testo unico, è sostituita con la tabella II annessa alla presente legge

VI.

La tabella III annessa al citato testo unico, è sostituita con la tabella III annessa alla presente legge.

Art. 2.

La dotazione complessiva del Ministero della guerra stabilita con l'articolo 1° della legge 14 luglio 1907, n. 496; è aumentata:

per l'esercizio 1908_1909 della somma di L. 7,135,000;
per l'esercizio 1909-910 della somma di L. 9,485,000.

Della somma di L. 7,135,000 per l'esercizio 1908-909 l'aliquota di L. 3,805,000 sarà ripartita fra i capitoli della parte ordinaria, assegni fissi e foraggio, mediante decreto del Ministero del tesoro. L'altra aliquota di L. 3,330,000 sarà ripartita tra i capitoli della parte ordinaria dell'esercizio medesimo 1908-909, nel modo che risulta dal seguente specchio:

Capitolo n.40- Chiamate di classi dal congedo per istruzioni di truppa.-
Assegni fissi.....L.1,200,000
Capitolo n.47.-Indennità per viaggi collettivi ed isolati....." 40,000
Capitolo n. 48-Indennità per servizi e posizioni speciali....." 60,000
Capitolo n. 53.6 Casermaggio per le truppe, retribuzione ai comuni per alloggi militeri ed arredi di alloggi e di uffici militari ....." 750,000
Capitolo n. 54.-Spese per esigenze di servizi di mobilitazione; rimborsi per trasferte ed incarichi speciali e spese varie per istruzione degli ufficiali e della truppa (somme a calcolo):
Articolo 2 lettera H.- Premi per gare di tiro e sport militari....." 30,000
Capitolo n. 56.- Materiali e stabilimentidi artiglieria....." 250,000
Capitolo n. 68.-bis.6 Sovvenzioni alle masse interne dei corpi per miglioramenti alla razione del soldato)....." 1,000,000

Dispesizioni transitorie.

Gli aumenti di stipendio stabiliti per gli ufficiali del regio esercito dalla presente legge, saranno concessi per metà a cominciare dal 1° luglio 1908 e per intero a partire dal 1° luglio 1909.

Per gli ufficiali inferiori l'aumento di stipendio, da ripartirsi ai sensi del precedente comma sarà limitato alla differenza fra i nuovi stipendi e quelli in vigore all'attuazione della legge, compresi gli aumenti quinquennali dei quali gli ufficiali stessi avessero il godimento e acquistassero il diritto nel corso dell'esercizio 1908-909 in base alle precedenti disposizioni.

Quando l'aumento di stipendio spettante agli ufficiali superiori per l'esercizio 1908-909 fosse inferiore all'ammontare del decimo sessennale che, per l'applicazione della presente legge, non dovesse più competere, gli ufficiali stessi continueranno a fruire nel detto esercizio e per il medesimo titolo, della differenza fra l'assegno sessennale e la quota di miglioramento di stipendio.

Art. 4.

E' conservata l'attuale indennità d'arma ai sottotenenti d'artiglieria e genio, che all'entrata in vigore della presente legge trovansi in qualità di allievi alla scuola di applicazione di artiglieria e genio, fino a che non acquistano diritti e razioni foraggio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Colore che alla medesima data si trovano in qualità di allievi alla scuola militare e all'accademia militare, nominati sottotenenti di artiglieria e genio, percepiranno un'indennità d'arma, sino a che non acquisteranno diritto e razione foraggi e all'indennità per servizio speciale.

Art. 5.

La disposizione relativa ai sottotenenti dei carabinieri reali di cui alla nota 1 della tabella I annessa alla presente legge, ha effetto retroattivo, per il periodo di tempo trascorso tra il 1° luglio 1907 ed il 1° luglio 1908

Art. 6.

Per la prima attuazione della presente legge il Ministero della guerra è autorizzato ad apportare varianti alle indennità eventuali del tempo di pace, in temporanea eccezione all'articolo 17 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito.

Seguono tabelle

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il guardasigilli Orlando.

Casana
Carcano.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

N° 304

LEGGE portante provvedimenti per il miglioramento economico degli impiegati civili delle amministrazioni centrali e delle amministrazioni dipendenti .

30 giugno 1908

(pubblicata nella Gazzetta Uff. del Regno il 30 giugno 1908 n° 151)

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. I

Sono approvate e rese esecutive le tabelle organiche annesse alla presente legge in sostituzione delle tabelle corrispondenti attualmente in vigore .

Art. 2

Gli aumenti di stipendio portati dalla presente legge avranno effetto per metà dal I luglio 1908 per l'intero dal I luglio 1909.

Art. 3

Le promozioni ai gradi di I segretario e di I ragioniere ,o ai gradi corrispondenti sono conferite mediante esame di idoneità;o anche mediante esame di concorso per merito distinto ,nelle proporzioni e colle norme stabilite dagli ordinamenti delle singole amministrazioni,salvo quanto disposto per il personale della categoria d'ordine la legge 30 giugno 1907 N°384 e salvo il diritto alla promozione per coloro che hanno già superato il relativo esame e per coloro che alla data della promulgazione della presente legge abbiano già acquisito il diritto alla promozione stessa in base alle disposizioni vigenti .
Sono ammessi agli esami di concorso gl'impiegati i quali ,alla data del decreto che indice l'esame abbiano compiuto almeno 8 anni di effettivo servizio nella stessa amministrazione e all'esame di idoneità gl'impiegati i quali alla data del decreto che indice l'esame ,abbiano compiuto almeno 10 anni di servizio effettivo nella stessa amministrazione,tenuto calcolo,in ambedue i casi anche del periodo dell'alunnato ove esista .
Questi termini sono ridotti di 2 anni per gl'impiegati forniti di laurea.
I vincitori dei posti messi a concorso per merito distinto hanno la precedenza assoluta sui vincitori degli esami per idoneità e sono graduati fra loro secondo l'ordine dei punti ottenuti ,a parità di punti ,secondo l'anzianità .
La graduatoria degli impiegati che superano l'esame d'idoneità é determinata dalla rispettiva anzianità di ruolo alla data del decreto che indice l'esame.

Art. 4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. I

Sono approvate e rese esecutive le tabelle organiche annesse alla presente legge in sostituzione delle tabelle corrispondenti attualmente in vigore .

Art. 2

Gli aumenti di stipendio portati dalla presente legge avranno effetto per metà dal I luglio 1908 per l'intero dal I luglio 1909.

Art. 3

Le promozioni ai gradi di I segretario e di I ragioniere ,o ai gradi corrispondenti sono conferite mediante esame di idoneità;o anche mediante esame di concorso per merito distinto ,nelle proporzioni e colle norme stabilite dagli ordinamenti delle singole amministrazioni,salvo quanto dispone per il personale della categoria d'ordine la legge 30 giugno 1907 N°384 e salvo il diritto alla promozione per coloro che hanno già superato il relativo esame e per coloro che alla data della promulgazione della presente legge abbiano già acquisito il diritto alla promozione stessa in base alle disposizioni vigenti .
Sono ammessi agli esami di concorso gl'impiegati i quali ,alla data del decreto che indice l'esame abbiano compiuto almeno 8 anni di effettivo servizio nella stessa amministrazione e all'esame di idoneità gl'impiegati i quali alla data del decreto che indice l'esame ,abbiano compiuto almeno 10 anni di servizio effettivo nella stessa amministrazione,tenuto calcolo,in ambedue i casi anche del periodo dell'alunnato ove esista .
Questi termini sono ridotti di 2 anni per gl'impiegati forniti di laurea.
I vincitori dei posti messi a concorso per merito distinto hanno la precedenza assoluta sui vincitori degli esami per idoneità e sono graduati fra loro secondo l'ordine dei punti ottenuti ,a parità di punti ,secondo l'anzianità .
La graduatoria degli impiegati che superano l'esame d'idoneità é determinata dalla rispettiva anzianità di ruolo alla data del decreto che indice l'esame.

5512

Art. 4

I vice-direttori generali del Ministero dell'interno che fossero trasferiti nell'amministrazione provinciale col grado di consigliere delegato conserveranno la differenza dello stipendio a titolo di assegno personale, valutabile agli effetti della pensione.

Art. 5

Gl'impiegati che coll'attuazione della presente legge,passeranno ad un grado inferiore, a quello loro attuale ,conserveranno il titolo e le funzioni inerenti al grado cui ora appartengono.

Art. 6

Il funzionario dello Stato,che a termini dell'art.5 della legge 7luglio907

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nº 429,é chiamato a far parte del consiglio di amministrazione delle Ferrovie, cessa temporaneamente dal servizio dell'amministrazione a cui appartiene e può essere surrogato nel ruolo,ma conserva il proprio grado e il proprio titolo per ogni effetto,salvo per quanto riguarda lo stipendio. Cessando tale incarico riprende senz'altro servizio nell'amministrazione cui appartiene,occupando nel ruolo di questa il posto che gli spetta per la conservata anzianità.
L'ultimo nominato nel ruolo medesimo rimane in soprannumero .

Art. 7

Nel limite dei posti stabiliti,dall'arT.2 della legge 5 dic. 1901,nº 499 sui prefetti,solo 5 di detti funzionarii possono essere collocati a disposizione,e questi potranno rimanere in tale posizione per lo stesso tempo che é stabilito per la disponibilità.

Art.8

Il Governo del Re é autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art.9

Quando l'aumento di stipendio spettante per l'esercizio 1908-1909 fosse inferiore all'assegno di indennità di residenza derivante da lla legge 3 luglio 1902 nº 148,o all'assegno per decimo sessennale,iquali,per la applicazione della presente legge ,non dovessero più competere ,l'impiegato continuerà a fruire nel detto esercizio 1908-1909 e per il medesimo titolo della differenza fra gli assegni stessi della quota di miglioramento di stipendio.

Seguono nº 36 tabelle dei varii Ministeri

Ordiniamo che la presente,munita del sigillo dello Stato ,sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma ,addì 30 giugno 1908

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. il Guardasigillo Orlando

Giolitti

Carcano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

Leggi e Decreti del Regno d'Italia- 1908
N. 316

All. n. 16

Legge riflettente miglioramenti economici della regia marina.
2 luglio 1908.
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 luglio 1908,n154)

VITTORIO EMANUELE III
Per Grazia Di Dio E Per Volontà Della Nazione
RE D'Italia

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli stipendi degli ufficiali dei vari corpi militari della regia marina, pei gradi sottoindicati, sono stabiliti in base alla seguente tabella:

Contrammiraglio e gradi corrispondenti.	L. 10,000
Capitano di vascello e gradi corrispondenti.....	" 8,000
Capitano di fregata e gradi corrispondenti con un quinquennio.....	" 7,000
Capitano di fregata e gradi corrispondenti	6,000
Capitano di corvetta e gradi corrispondenti con un quinquennio.....	" 5,500
Capitano di corvetta e gradi corrispondenti	" 5,000
Tenente di vascello e gradi corrispondenti con due e più quinquennio.....	" 4,800
Tenente di vascello e gradi corrispondenti con un quinquennio	" 4,400
Tenente di vascello e gradi corrispondenti.....	" 4,000
Tenente di vascello e gradi corrispondenti con tre quinquenni..	" 3,600
Sottotenente di vascello e gradi corrispondenti con due quinquenni..	" 3,400

853

E' abrogato l'art. 4 della legge 5 luglio 1882, n. (serie 3).

Art. 2.

Per i guardiamarina e ufficiali di grado corrispondente di nuova nomina, qualunque ne sia la provenienza, è stabilita una indennità di primo equipaggiamento di lire trecento.

Al sottotenente del corpo reale equipaggi della categoria musicanti spetta un aumento di stipendio di lire 300, dopo ciascuno dei primi quattro trienni di servizio.

I sottotenenti del corpo del genio navale(macchinisti) del corpo di commissariato e del corpo reale equipaggi(tranne il sottotenente della categoria musicanti), che eventualmente non avessero ancora conseguito la promozione, saranno promossi tenenti al termine del terzo anno di grado e considerati in soprannumero, restando temporaneamente diminuito in egual numero di posti di sottotenente, salvo l'accertamento della loro idoneità all'avanzamento secondo le speciali disposizioni per essi stabilite.

Art. 3.

5511

Lo stipendio degli ufficiali dei vari corpi militari della regia marina può essere ridotto ai tre quinti ,alla metà, e può essere sospeso.

E' ridotto ai tre quinti:

a) agli ufficiali in aspettativa per riduzione di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra o per infermità non provenienti da servizio;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RE D'Italia

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli stipendi degli ufficiali dei vari corpi militari della regia marina, pei gradi sotteindicati, sono stabiliti in base alla seguente tabella:

Contrammiraglio e gradi corrispondenti. .....L.	10,000
Capitano di vascello e gradi corrispondenti....."	8,000
Capitano di fregata e gradi corrispondenti con un quinquennio....."	7,000
Capitano di fregata e gradi corrispondenti	6,000
Capitano di corvetta e gradi corrispondenti con un quinquennio....."	5,500
Capitano di corvetta e gradi corrispondenti ....."	5,000
Tenente di vascello e gradi corrispondenti con due o più quinquen= nio....."	4,800
Tenente di vascello e gradi corrispondenti con un quinquennio ....."	4,400
Tenente di vascello e gradi corrispondenti....."	4,000
Sottotenente di vascello e gradi corrispondenti con tre quinquenni."	3,600
Sottotenente di vascello e gradi corrispondenti con due quinquenni."	3,400

853

E abrogato l'art. 4 della legge 5 luglio 1882, n. (serie 3).

Art. 2.

Per i guardiamarina e ufficiali di grado corrispondente di nuova nomina, qualunque ne sia la provenienza, è stabilita una indennità di primo equi= paggiamento di lire trecento.

All sottotenente del corpo reale equipaggi della categoria musicanti spet= ta un aumento di stipendio di lire 300, dopo ciascuno dei primi quattro trienni di servizio.

I sottotenenti del corpo del genio navale(macchinisti) del corpo di com= missariato e del corpo reale equipaggi(tranne il sottotenente della ca= tegoria musicanti), che eventualmente non avessero ancora conseguito la promozione, saranno promossi tenenti al termine del terzo anno di grado e considerati in soprannumero, restando temporaneamente diminuito in egual numero di posti di sottotenente, salve l'accertamento della loro idonei= tà all'avanzamento secondo le speciali disposizioni per essi stabilite.

Art. 3.

5511

Lo stipendio degli ufficiali dei vari corpi militari della regia marina può essere ridotto ai tre quinti ,alla metà, e può essere sospeso.

E' ridotto ai tre quinti:

a) agli ufficiali in aspettativa per riduzione di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra e per infermità non provenien= ti da servizio;

b) agli ufficiali in licenza straordinaria per infermità non provenienti dal servizio;

c) agli ufficiali ammiragli, agli ufficiali generali, ai comandanti di corpo in disponibilità.

E' ridotto alla metà:

a) agli ufficiali in aspettativa per sospensione dall'impiego;

b) agli ufficiali condannati al confine;

c) agli ufficiali in attesa di giudizio salvo ad avere l'altra metà quan= do il giudizio non sia seguito da condanna.

E' sospeso :

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a) agli ufficiali in li enza straordinaria per af ri privati;
b) agli ufficiali in aspettativa per motivi di famiglia;
c) agli ufficiali disertori, contumaci, condannati al carcere od alla re= clusione militare;
d) agli ufficiali che, senza giustificate cause, non raggiungano il loro posto o se ne assentino.
Agli ufficiali riformati o revocati, che non contino otto anni di servizio, è accordata una gratificazione eguale ad un trimestre dello stipendio di cui erano provveduti all'atto della riforma o della revocazione.

Art. 4.

L'indennità annua di lire 1,000 stabilita per i vice ammiragli in posizio= ne di servizio ausiliario sarà di lire 4,000 per quelli che, per un tempo non minore di due anni, siano stati al comando in capo di una forza navale o designati al comando di una forza navale in tempo di guerra ovvero ab= biano coperta una carica corrispondente.
Saranno stabilite per decreto reale le cariche corrispondenti.

Art. 5.

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con lo stanziamento nel bilancio della marina di lire 450,000 per l'eser= cizio 1908-909 e di lire 850,000 per gli esercizi avvenire, in eccedenza alle spese effettive consolidate.
A partire dall'esercizio 1909-910 la spesa derivante dall'applicazione della legge 14 luglio 1907, n.469, da iscriversi in eccedenza alle assegnazioni consolidate del bilancio della marina, sarà determi,ato nella somma di I50,000lire.
L'art. 7 della legge suddetta è abrogato.

Disposizione transitoria

Art. 6.

Gli aumenti di stipendio stabiliti per gli ufficiali della regia marina della presente legge, saranno concessi per metà a cominciare dal 1° luglio 1908 e per intero a partire dal 1° luglio 1909.
Per gli ufficialiali inferiori l'aumento di stipendio da ripartirsi ai sen= si del precedente comma, sarà limitato alla differenza fra i nuovi sti= pendi e quelli in vigore all'attuazione della legge, compresi gli aumen= ti quinquennali dei quali gli ufficiali stessi avessero il godimento o acquistassero il diritto nel corso dell'esercizio 1908-909 in base alle precedenti disposizioni.
Quando l'aumento dello stipendio spettanti agli ufficiali superiori per l'esercizio 1908-909 fosse inferiore all'ammontare del decimo sessennale che, per l'applicazione della presente legge, non dovesse più competere, gli ufficiali stessi continueranno a fruire nel dette esercizio e per il medesimo titolo, della differenza fra l'assegno sessennale e la quota di miglioramento di stipendio.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi ~~e~~ e dei decreti del Regno d'I= talia mandando a chiunque spetti di osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 luglio 1908

VITTORIO EMANUELE

N. 317

Legge concernente disposizioni relative agli aumenti sessennali degli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

è accordata una gradificazione
cui erano provveduti all'atto della riforma o della revocazione.

Art. 4.

L'indennità annua di lire 1,000 stabilita per i vice ammiragli in posizione di servizio ausiliario sarà di lire 4,000 per quelli che, per un tempo non minore di due anni, siano stati al comando in capo di una forza navale o designati al comando di una forza navale in tempo di guerra ovvero abbiano coperta una carica corrispondente.
Saranno stabilite per decreto reale le cariche corrispondenti.

Art. 5.

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con lo stanziamento nel bilancio della marina di lire 450,000 per l'esercizio 1908-909 e di lire 850,000 per gli esercizi avvenire, in eccedenza alle spese effettive consolidate.
A partire dall'esercizio 1909-910 la spesa derivante dall'applicazione della legge 14 luglio 1907, n.469, da iscriversi in eccedenza alle assegnazioni consolidate del bilancio della marina, sarà determinato nella somma di 150,000lire.
L'art. 7 della legge suddetta è abrogato.

Disposizione transitoria

Art. 6.

Gli aumenti di stipendio stabiliti per gli ufficiali della regia marina della presente legge, saranno concessi per metà a cominciare dal 1° luglio 1908 e per intero a partire dal 1° luglio 1909.
Per gli ufficialiali inferiori l'aumento di stipendio da ripartirsi ai sensi del precedente comma, sarà limitato alla differenze fra i nuovi stipendi e quelli in vigore all'attuazione della legge, compresi gli aumenti quinquennali dei quali gli ufficiali stessi avessero il godimento o acquistassero il diritto nel corso dell'esercizio 1908-909 in base alle precedenti disposizioni.
Quando l'aumento dello stipendio spettanti agli ufficiali superiori per l'esercizio 1908-909 fosse inferiore all'ammentare del decimo sessennale che, per l'applicazione della presente legge, non dovesse più competere, gli ufficiali stessi continueranno a fruire nel detto esercizio e per il medesimo titolo, della differenza fra l'assegno sessennale e la quota di miglioramento di stipendio.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale della leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1908

VITTORIO EMANUELE

N. 317

Legge concernente disposizioni relative agli aumenti sessennali degli impiegati civili appartenenti all'amministrazione della regia marina.

2 luglio 1908

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 luglio 1908,n.154)

VITTORIO EMANUELE III
Per Grazia Di Dio E Per Volontà Della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. I.

Sono estese a tutti gli impiegati civili appartenenti all'amministrazione della marina le disposizioni contenute negli articoli 4 e 6 del regio decreto 31 dicembre 1876, n. 3624, e nei regi decreti 29 gennaio 1880, n. 5539 (serie 2), e 5 maggio 1887, n. 4493 (serie 3), e contemporaneamente è abrogato l'art. 7 della legge 5 luglio 1882, n. 853 (serie 3).

Disposizione transitoria.

Art. 2.

Sono però conservati gli aumenti sessennali dovuti in virtù dell'art. 7 della legge suddetta e conseguiti prima della promulgazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Orlando.

C. Mirabello.
Carcano.

5510

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CRG. N° 17

Regio Decreto 30 dicembre 1923

Disposizione sullo stato giuridico degli impiegato civili dell'Amministrazione dello Stato.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 1924,n17).

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al governo con la legge 3 dicembre 1923 ,n° 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,Ministro Segretario di Stato per l'interno,ad interim per gli affari esteri,Commissario per la areonautica,e del Ministro Segretario di Stato per le finanze,di concertocon gli altri Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

PARTE PRIMA

Ammissione all'impiego e carriera

Capo I

Nomina,giuramento e stato matricolare

Art. I

Per ottenere la nomina ad impiego civile dello Stato è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:
1° essere cittadino italiano ,col godimento dei diritti politici;
2° aver compiuto, alla data del decreto che bandisce il concorso,l'età di 18 anni e non aver superato ,alla stessa data ,l'età stabilita dagli ordinamenti di ciascuna Amministrazione;
3° aver sempre tenuto regolare condotta civile,morale e politica ,da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;
4° essere fornito,oltre che dei titoli di studio prescritti dalle norme vigenti,di tutti gli altri requisiti stabiliti dagli ordinamenti di ciascuna Amministrazione;
5°essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;
6° aver sostenuto e vinto un esame di concorso.
Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli ,e coloro pei quali tale equiparazione sia,in occasione di singoli concorsi riconosciuta in virtù di decreto reale;e nulla è innovato alle disposizioni concernenti gli effetti della cittadinanza conferita ai nativi della Tripolitania e della Cirenaica aisensi dei RR.DD. 1° giugno;1919 n° 931 e 6 nov. 1919 n° 2401.
Il Ministro,con decreto non motivato e insindacabile può negare l'ammis =

5509

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al governo con la legge 3 dicembre 1923 ,n° 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,Ministro Segretario di Stato per l'interno,ad interim per gli affari esteri,Commissario per l a areonautica,e del Ministro Segretario di Stato per le finanze,di concertocon gli altri Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

PARTE PRIMA

Ammissione all'impiego e carriera

Capo I

Nomina,giuramento e stato matricolare

Art. I

Per ottenere la nomina ad impiego civile dello Stato é necessario soddisfare alle seguenti condizioni:
1° essere cittadino italiano ,col godimento dei diritti politici;
2° aver compiuto, alla data del decreto che bandisce il concorso,l'età di 18 anni e non aver superato ,alla stessa data ,l'età stabilita dagli ordinamenti di ciascuna Amministrazione;
3° aver sempre tenuto regolare condotta civile,morale e politica ,da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;
4° essere fornito,oltre che dei titoli di studio prescritti dalle norme vigenti,di tutti gli altri requisiti stabiliti dagli ordinamenti di ciascuna Amministrazione;
5°essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio; 5509
6° aver sostenuto e vinto un esame di concorso .
Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli ,e coloro pei quali tale equiparazione sia,in occasione di singoli concorsi riconosciuta in virtù di decreto reale;e nulla é innovato alle disposizioni concernenti gli effetti della cittadinanza conferita ai nativi della Tripolitania e della Cirenaica aisensi dei RR.DD. 1° giugno;1919 n° 931 e 6 nov. 1919 n° 2401 .
Il Ministro,con decreto non motivato e insindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Art. 2 ".

La nomina dell'impiegato di ruolo o in prova ,quando questi per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine prefissogli ,decorre,agli effetti economici dal giorno dell'assunzione.

Art. 3

I concorrenti agli impieghi civili,che abbiano superata la prova di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso ,non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti .

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti ,secondo l'ordine di graduatoria,i posti che si rendano disponibili entro 36 mesi dall'approvazione della graduatoria medesima ,nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso.
Coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità per concorso per lo stesso impiego non sono ammessi ad ulteriori concorso per quello impiego.

Art. 4

Quando si tratti di impieghi di indole esclusivamente tecnica , per lo esercizio dei si richiedono studii speciali possono i regolamenti delle singole amministrazioni ,disporre che i relativi posti,anche se di grado superiore,si considerino come iniziali di carriera ,allorché fra gli impiegati inferiori non si trovino,a giudizio del Consiglio di Amministrazione,persone idonee agli uffici di cui si tratta. In tal caso i detti posti possono essere conferiti mediante pubblico concorso,anche soltanto per titoli.

Art .5

L'impiegato in prova,al momento in cui inizia il servizio,deve dare in presenza di due testimoni ,avanti al superiore diretto o ad un suo delegato ,solenne promessa di diligenza,di segretezza e di fedeltà ai propri doveri. Della data promessa viene redatto apposito verbale ;l'originale é conservato negli atti personali dell'impiegato,al quale ne viene consegnata copia.
La formula della promessa solenne é la seguente" Prometto che sarò fedele al Re e ai suoi reali successori;che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato ,che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo per il pubblico bene e nell'interesse della Amministrazione ,serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta ,anche privata ,alla dignità dell'impiego.
Dichiaro che non appartengo e prometto che non apparterrò ad associazioni o partiti la cui attività non si concilii coi doveri del mio ufficio.
Prometto di adempiere a tutti i miei doveri,al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ".
La promessa solenne non si ripete nel caso di passaggio ad altro impiego.

Art. 6

L'impiegato che abbia ottenuto la nomina stabile a posto di ruolo ,sia questa preceduta o non da un periodo di prova, all'atto di assumere servizio deve,sotto pena di decadenza,prestare giuramento avanti, al suo capo di ufficio o al funzionario a ciò delegato, in presenza di due testimoni.
La formula del giuramento é la seguente:
"Giuro che sarò fedele al Re ed ai suoi reali successori,che osserverò lealmente lo Statuto e le altre legri dello Stato ;che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo per il pubblico bene nell'interesse dell'Amministrazione,serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata,alla dignità dell'impiego.
Giuro che non appartengo né apparterrò ad associazioni o partiti ,la cui attività non si concilii coi doveri del mio ufficio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

singole amministrazioni ,disporre che i relativi posti,anche se di gra= do superiore,si considerino come iniziali di carriera ,allorché fra gli impiegati inferiori non si trovino,a giudizio del Consiglio di Amministra= zione,persone idonee agli uffici di cui si tratta. In tal caso i detti posti possono essere conferiti mediante pubblico concorso,anche soltanto per titoli.

Art .5

L'impiegato in prova,al momento in cui inizia il servizio,deve dare in presenza di due testimoni ,avanti al superiore diretto o ad un suo dele= gato ,solenne promessa di diligenza,di segretezza e di fedeltà ai pro = prii doveri. Della data promessa viene redatto apposito verbale ;l'ori= ginale é conservato negli atti personali dell'impiegato,al quale ne vie= n e consegnata copia.
La formula della promessa solenne é la seguente" Prometto che sarò fede= le al Re e ai suoi reali successori;che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato ,che adempirò a tutti gli obblighi del mio uf= ficio con diligenza e con zelo per il pubblico bene e nell'interesse del= la Amministrazione ,serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e con = formando la mia condotta ,anche privata ,alla dignità dell'impiego.
Dichiaro che non appartengo e prometto che non apparterrò ad associazio = ni o partiti la cui attività non si concilii coi doveri del mio ufficio.
Prometto di adempiere a tutti i miei doveri,al solo scopo del bene inse= parabile del Re e della Patria ".
La promessa solenne non si ripete nel caso di passaggio ad altro impiego.

Art. 6

L'impiegato che abbia ottenuto la nomina stabile a posto di ruolo ,sia qx questa preceduta o non da un periodo di prova, all'atto di assumere ser= vizio deve,sotto pena di decadenza,prestare giuramento avanti, al suo ca= po di ufficio o al funzionario a ciò delegato, in presenza di due testi= moni.
La formula del giuramento é la seguente:
"Giuro che sarò fedele al Re ed ai suoi reali successori,che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato ;che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo per il pubblico be= ne nell'interesse dell'Amministrazione,serbando scrupolosamente il segre= to di ufficio e conformando la mia condotta,anche privata,alla dignità dell'impiego.
Giuro che non appartengo nè apparterrò ad associazioni o partiti ,la cui attività non si concilii coi doveri del mio ufficio.
Giuro di adempiere a tutti i miei doveri al solo scopo del bene insepara= bile del Re e della Patria."
Del prestato giuramento,viene redatto apposito verbale;l'originale é con= servato negli atti personali dell'impiegato ,al quale ne viene consegnata copia.
Del giuramento é fatta menzione nello stato matricolare.

Art. 7

Per ogni impiegato é tenuto,presso l'ufficio del personale della rispet= tiva amministrazione centrale,uno stato matricolare ,conforme al modell o

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

annesso al presente decreto.
L'impiegato ha l'obbligo di comunicare all'ufficio del personale tutte le variazioni che avvengano nel suo stato di famiglia.

CAPO II

Gerarchia.Anzianità

Art. 8

La gerarchia fra gli impiegati di ciascun gruppo o categoria è costituita dal grado ;nello stesso grado,dall'anzianità.
L'anzianità é determinata dalla data del decreto o di promozione;a parità di tale data,da quella del decreto di promozione o nomina al grado precedente, e a;parità delle date di tutti i decreti,dall'età ,salvi,in ogni caso , i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.
Nel computo dell'anzianità dev'essere dedotto il tempo durante il quale lo impiegato sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o sia stato sospeso dal grado con privazione dello stipendio.
Nessun impiegato può rifiutarsi di adempiere temporaneamente a funzioni proprie di un grado diverso.

Art. 9

Ciascun Ministero deve pubblicare a stampa,nel marzo di ogni anno i ruoli di anzianità dei propri impiegati ,secondo la situazione al 1° gennaio,dando avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Nel termine di 60 giorni da quello della pubblicazione dell'avviso,gl'impiegati possono ricorrere al Ministro per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità. Il provvedimento del Ministro sul ricorso é definitivo.

Art. 10

Qualsiasi comunicazione o istanza dell'impiegato all'autorità da cui dipende dev'essere sempre inoltrata per via gerarchica .
Le comunicazioni od istanze che pervenissero direttamente sono respinte.
Tuttavia l'impiegato ha diritto di consegnare ai proprii superiori pieghi suggellati diretti al Ministro .Tali pieghi debbono essere inoltrati di ufficio,senza indugio.

CAPO III

Consiglio d'amministrazione -Note di qualifica

5508

ART: II

Presso ciascuno ministero é costituito un consiglio di amministrazione , chiamato a pronunziarsi sui provvedimenti che riguardano il personale avente grado non superiore al quinto ,salvo che sia diversamente disposto .
Per gli impiegati superiori al quinto ,le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione sono esercitate dal Consiglio dei Ministri .
Del Consiglio di Amministrazione fanno parte , per ogni ministero i direttori generali e i funzionari di grado pari o superiore ,che abbiano la dire=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 8

La gerarchia fra gli impiegati di ciascun gruppo o categoria é costituita dal grado ;nello stesso grado,dall'anzianità.

L'anzianità é determinata dalla data del decreto o di promozione;a parità di tale data,da quella del decreto di promozione o nomina al grado precedente ,e a;parità delle date di tutti i decreti,dall'età ,salvi,in ogni caso , i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.

Nel computo dell'anzianità dev'essere dedotto il tempo durante il quale lo impiegato sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o sia stato sospeso dal grado con privazione dello stipendio.

Nessun impiegato può rifiutarsi di adempiere temporaneamente a funzioni proprie di un grado diverso.

Art. 9

Ciascun Ministero deve pubblicare a stampa,nel marzo di ogni anno i ruoli di anzianità dei propri impiegati ,secondo la situazione al 1& gennaio,dandone avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Nel termine di 60 giorni da quello della pubblicazione dell'avviso,gl'impiegati possono ricorrere al Ministro per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità. Il provvedimento del Ministro sul ricorso é definitivo.

Art. 10

Qualsiasi comunicazione o istanza dell'impiegato all'autorità da cui dipende dev'essere sempre inoltrata per via gerarchica.

Le comunicazioni od istanze che pervenissero direttamente sono respinte.

Tuttavia l'impiegato ha diritto di consegnare ai proprii superiori pieghi suggellati diretti al Ministro .Tali pieghi debbono essere inoltrati di ufficio,senza indugio.

CAPO III

Consiglio d'amministrazione -Note di qualifica

3508

ART: II

Presso ciascuno ministero é costituito un consiglio di amministrazione , chiamato a pronunziarsi sui provvedimenti che riguardano il personale avente grado non superiore al quinto ,salvo che sia diversamente disposto.

Per gli impiegati ~~xxx~~ superiori al quinto ,le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione sono esercitate dal Consiglio dei Ministri .

Del Consiglio di Amministrazione fanno parte , per ogni ministero i direttori generali e i funzionari di grado pari o superiore ,che abbiano la direzione effettiva di un servizio ,i quali , in caso di assenza o altro leggittimo impedimento , possono essere sostituiti dai funzionari che sono chiamati dagli ordinamenti rispettivi a farne le veci ,e il competente capo del personale.Questi, in caso di assenza o di altro leggittimo impedimento, può essere sostituito dal funzionario che ne fa lesveci purché di grado non inferiore al settimo.Il Consiglio é presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato ovvero dal funzionario più elevato in grado o più anziano.

Un'impiegato del Ministero ,avente grado non inferiore al 9° ,vi esercita le funzioni di segretario .

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione é necessario la presenza di almeno due terzi di componenti ,e, in ogni caso, di meno di tre membri ,compreso il presidente .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti .In caso di parità di suffragio ,prevale il voto del presidente, ove questi sia il ministro od il sottosegretario di stato, invece, se il Consiglio é presieduto dal funzionario più elevato in grado o più anziano, la deliberazione si ritiene onorevole all'impiegato.

Il capo del personale à l'obbligo di sottoporre al Ministro nel più breve termine possibile, il verbale di ciascuna seduta del consiglio di Amministrazione.Il Ministro vi appone il visto ,indicando eventualmente quali deliberazioni non approvi.

Per i personali regolati da disposizioni speciali,il Consiglio é costituito dai modi previsti dai rispettivi ordinamenti,ferma l'applicazione delle norme del presente articolo in quando gli ordinamenti medesimi non stabiliscono diversamente .

ART: I2

Per ciascuno impiegato, anche se in prova, sono compilate, entro il mese di Gennaio di ogni anno , LE NOTE DI QUALIFICA , propsetto conforme a modello di stabilirsi da ciascuna amministrazione.

Esse devono comprendere le notizie rigurdanti le condizioni fisiche e le qualità intellettuali dell'impiegato ,la sua condotta in ufficio e quella privata ,la diligenza e l'operosità , nonché tutte le speciali circostanze riguardanti il disimpegno del servizio a cui é addetto ,l'attitudine alle funzioni del grado superiore, e ogni altra annotazione ritenuta opportuna.

Le note di qualifica sono compilate e firmate dal funzionario preposto al servizio al quale l'impiegato é addetto, e sono ritenute e firmate dal capo di ufficio che , secondo le ripartizioni organiche dei servizi o le circoscrizioni locali, presiede ad un ramo dell'amministrazione.

Il giudizio complessivo é espresso con le qualifiche di : ottimo, distinto, buono ,mediocre, e cattivo.La qualifica é comunicata, ,su apposito foglio all'impiegato che vi apppone la propria firma.
L'impiegato può , entro I5 giorni della comunicazione, ricorrere al consiglio di amministrazione contro la qualifica attribuitagli. Il consiglio in base a relazione dell'ufficio del personale, corredata dai chiarimenti per iscritto del capo d'ufficio che ha assegnata la qualifica, formula la qualifica definitiva, ove non ritenga di confermare quella asseganta dal capo d'ufficio.Contro la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che deve essere comunicata subito all'interessato ,non é ammesso alcun gravame.

Per il personale in prova,le note di qualifica devono essere compilate anche fine del periodo di prova.

ART ; I3

La qualifica di ottimo é conferita soltanto a quelli impiegati che avuto riguardo al gruppo a cui appartengono, eccellano per aver dato speciali prove di capacità, cultura e preparazione, di operosità e diligenza, e che abbiano tenuto sempre condotta esemplare , segnalandosi nell'esercizio delle proprie funzioni ,anche per cospicuo rendimento di lavoro,e dimostrando spiccate attitudini all'ufficio direttivo, quanto ne sia il caso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

berazioni non approvi.

Per i personali regolati da disposizioni speciali, il Consiglio è costituito dai modi previsti dai rispettivi ordinamenti, ferma l'applicazione delle norme del presente articolo in quando gli ordinamenti medesimi non stabiliscono diversamente.

ART: I2

Per ciascuno impiegato, anche se in prova, sono compilate, entro il mese di Gennaio di ogni anno, LE NOTE DI QUALIFICA, propsetto conforme a modello di stabilirsi da ciascuna amministrazione.

Esse devono comprendere le notizie rigurdanti le condizioni fisiche e le qualità intellettuali dell'impiegato, la sua condotta in ufficio e quella privata, la diligenza e l'operosità, nonché tutte le speciali circostanze riguardanti il disimpegno del servizio a cui è addetto, l'attitudine alle funzioni del grado superiore, e ogni altra annotazione ritenuta opportuna.

Le note di qualifica sono compilate e firmate dal funzionario preposto al servizio al quale l'impiegato è addetto, e sono ritenute e firmate dal capo di ufficio che, secondo le ripartizioni organiche dei servizi o le circoscrizioni locali, presiede ad un ramo dell'amministrazione.

Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche di: ottimo, distinto, buono, mediocre, e cattivo. La qualifica è comunicata, su apposito modulo, all'impiegato che vi appone la propria firma.

L'impiegato può, entro I5 giorni della comunicazione, ricorrere al consiglio di amministrazione contro la qualifica attribuitagli. Il consiglio in base a relazione dell'ufficio del personale, corredata dei chiarimenti per iscritto del capo d'ufficio che ha assegnata la qualifica, formula la qualifica definitiva, ove non ritenga di confermare quella asseganta dal capo d'ufficio. Contro la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che deve essere comunicata subito all'interessato, non è ammesso alcun gravame.

Per il personale in prova, le note di qualifica devono essere compilate anche fine del periodo di prova.

ART ; I3

La qualifica di ottimo è conferita soltanto a quelli impiegati che, avuto riguardo al gruppo a cui appartengono, eccellano per aver dato speciali prove di capacità, cultura e preparazione, di operosità e diligenza, e che abbiano tenuto sempre condotta esemplare, segnalandosi nell'esercizio delle proprie funzioni, anche per cospicuo rendimento di lavoro, e dimostrando spiccate attitudini all'ufficio direttivo, quanto ne sia il caso.

Sarà, inoltre, tenuto conto, nell'attribuire tale qualifica, dei servizii prestati in condizioni eccezionali della tranquillità e della salute pubblica; del tempo trascorso in residenza malsana o disaggiata: degli studi e dei lavori di ufficio di speciale importanza, delle pubblicazioni in materia amministrativa o tecnica, e specialmente di quelle relative ai szrvizii inerenti all'Amministrazione cui l'impiegato appartiene. Di queste circostanse dovrà, in ogni modo, farsi espressa menzione nelle note di qualifica.

E' conferita la qualifica di distinto, a gli impiegati che, oltre a possedere i generali requisiti di capacità, operosità, diligenza, zelo e buona condotta abbiano lodevolmente disimpegnato le funzioni loro affidate, restando opera assidua e proficua, e dimostrandosi idonei agli uffici direttivi quando ne sia il caso.

Non può essere qualificato ottimo, o distinto l'impiegato che sia incorso in %

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BEST COPY POSSIBLE

sanzione disciplinare nel anno cui si riferisce la relativa nota; o che abbia tentato di fare indebite pressioni su i proprii superiori anche quando non sia stato ritenuto passabile di punizione.

ART: I4

La qualifica di BUONO é attribuita agli impiegati che abbiano dato prova di idoneità, diligenza e buona condotta.

Gli annipei quali gli impiegati abbia conseguito una qualifica superiore al buono, non sono computabili per gli aumenti periodici di stipendio .

ART: I5

E' qualificato mediocre L'impegato il quale , nell'anno cui si riferisce la nota ,non abbia dato sufficiente prova di idoneità, diligenza e buona coN= dotta.

In ogni caso é considerato mediocre l'impiegato il quale nell'anno predetto sia stato inflitto una punizione superiore alla censura, e quegli che ,nello stesso periodo di tempo con artifici o con astuta utilizzazione delle leggi e dei regolamenti sia riuscito a eludere le disposizioni o gli ordini dei su= periori , a non raggiungere la residenza ,a non prestare regolarmen= te servizio, ovvero , mediante altri espedienti sia riuscito a conseguire scopi analoghi.

L'impiegato che ebbe qualifica di mediocre non può conseguire promozione per esame,se non siano trascorsi almeno tre anni dalla scadenza di quello per il quale fu data l'ultima di dette qualifiche.

Qualora l'esame di promozione abbia luogo prima che il periodo anzidetto sia trascorso ,l'impiegato é ammesso all'esame se possiede i requisiti di cui al capo quarto del presente decreto, ferma in ogni caso la disposizione del comma precedente.

ART.I6

E' qualificato cattivo, l'impiegato che, nell'anno cui si riferisce la nota relaativa ,non abbia dimostrato l'idoneità ,diligenza o buona condotta . In ogni caso é qualificato cattivo l'impiegato cui, durante l'anno sia stata in= flitta la soppensione dal grado con la privazione dello stipendio.

L'impiegato che,per due anni consecutivi sia stato qualificato cattivo, sarà sottoposto al procedimento stabilito per la dispensa dal servizio.

La qualifica di cattivo esclude senza limite di tempo alla promozione al gra= do superiore ed agli esami relativi eventualmente stabiliti ,salvo che, al giu= dizio del consiglio di amministrazione ,il servizio prestato nei cinque anni dalla scadenza di quello per il quale fu data l'ultima di dette qualifiche, sia tale da dimostrare un sicuro ravvedimento.

5507

ART I7

Qualora, per uno o più anni ,non abbiano potuto essere compilate le note , la qualifica dell'impiegato ,quando occorra é stabilita , per gli anni stessi dal Consiglio di Amministrazione insindacabilmente, tenuto conto degli elemen= ti di fatto e di giudizio in possesso degli uffici.

ART: I8

I capi degli uffici sono responsabili dell'omessa compilazione delle note di qualifica il capo del personale della omessa o intempestiva distribuzione dei prescritti moduli.

CAPITOLO IV

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gli annipei quali gli impiegati abbia conseguito una qualifica superiore al buono, non sono computabili per gli aumenti periodici di stipendio .

ART: I5

E' qualificato mediocre l'impegato il quale , nell'anno cui si riferisce la nota ,non abbia dato sufficiente prova di idoneità, diligenza e buona coN= dotta .

In ogni caso é considerato mediocre l'impiegato il quale nell'anno predetto sia stato inflitto una punizione superiore alla censura, e quegli che ,nello stesso periodo di tempo con artifici o con astuta utilizzazione delle leggi e dei regolamenti sia riuscito a eludere le disposizioni o gli ordini dei su= periori , a non raggiungere la residenza ,a non prestare regolarmen= te servizio, ovvero , mediante altri espedienti sia riuscito a conseguire scopi analoghi.

L'impiegato che ebbe qualifica di mediocre non può conseguire promozione per esame,se non siano trascorsi almeno tre anni dalla scadenza di quello per il quale fu data l'ultima di dette qualifiche.

Qualora l'esame di promozione abbia luogo prima che il periodo anzidetto sia trascorso ,l'impiegato é ammesso all'esame se possiede i requisiti di cui al capo quarto del presente decreto, ferma in ogni caso la disposizione del comma precedente.

ART.I6

E' qualificato cattivo, l'impiegato che, nell'anno cui si riferisce la nota relaativa ,non abbia dimostrato l'idoneità ,diligenza o buona condotta . In ogni caso é qualificato cattivo l'impiegato cui, durante l'anno sia stata in= flitta la soppensione dal grado con la privazione dello stipendio.
L'impiegato che,per due anni consecutivi sia stato qualificato cattivo, sarà sottoposto al procedimento stabilito per la dispensa dal servizio.

La qualifica di cattivo esclude senza limite di tempo alla promozione al gra= do superiore ed agli esami relativi eventualmente stabiliti ,salvo che, al giu= dizio del consiglio di amministrazione ,il servizio prestato nei cinque anni dalla scadenza di quello per il quale fu data l'ultima di dette qualifiche, sia tale da dimostrare un sicuro ravvedimento.

5507

ART I7

Qualora, per uno o più anni ,non abbiano potuto essere compilate le note , la qualifica dell'impiegato ,quando occorra é stabilita , per gli anni stessi dal Consiglio di Amministrazione insindacabilmente, tenuto conto degli elemen= ti di fatto e di giudizio in possesso degli uffici.

ART: I8

I capi degli uffici sono responsabili dell'omessa compilazione delle note di qualifica il capo del personale della omessa o intempestiva distribuzione dei prescritti moduli.

CARTICLO IV

PROMOZIONI

ART: I9

Le nomine ai gradi superiorei al V ,sono deliberate dal Consiglio dei Ministi e possono essere conferite anche agli impiegati di altri ruoli o di altre Amministrazioni ovvero a persone estranee all'Amministrazione dello Stato.

ART: 20

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART: 20

Tutte le promozioni fino al grado V ,eccettuate quelle da coferirsi in seguito ad esame non regolate da norme speciali,debbono essere precedute dal consiglio di amministrazione,al quale sono perciò comunicati gli atti personali e le note di qualifica.

ART: 2I

Le promozioni al grado IX dei ruoli appartenenti a gruppi A e B sono conferiti,per un terzo dei posti mediante esme di concorso per merito distinto , agl'impiegati di grado X e XI,e per gli altri 2/3 mediante esame di ~~xxxxxxx~~ idoneità ,agli impiegati di grado decimo.

Sono ammessi all'esame di merito distinto e di idoneità gli impiegati i quali alla data del decreto che indice l'esame abbiano compiuto rispettivamente,otto o dieci annidi effettivo servizio complessivo nei gradi decimo ed undecimodei ruoli della stessa amministrazioneappartenenti al medesimo gruppo,tenuto,altresì,conto dell'eventuale periodo di prova o di alinnato,e che,a giudizio del consiglio di amministrazione,abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Gli indicati termini sono ridotti di ~~x~~due anni per gli impiegati forniti di laura o di titoli equipollenti.

Agli impiegati che abbiano prestato,nella stessa amministrazione,servizio in ruoli di altri gruppi,tale servizio viene computato come segue,ma,in ogni caso,per non più di quattro anni:

a) agli impiegati appartenenti ai ruoli di gruppo A,per due terzi se gli impiegati stessi provengono da ruoli del gruppo B,per metà se provengano da l gruppo C;

b) agli appartenenti ai ruoli del gruppo B,per intero se provengono da ~~x~~ ruoli del gruppo A,per due terzi se provengono da~~x~~ ruoli del gruppo C.

Il servizioprestato,presso altre amministrazioni,in ruoli del medesimo gruppo,viene computato per intero,ma per non più di quattro anni.

La norma di cui al comma precedente si applica,nei riguardi degli impiegati appartenenti ai ruoli del gruppo B,anche per il servizio prestato,presso altre amministrazioni , in ruoli del gruppo A. Gli esami di concorso per merito distinto e quelli d'idoneità non possono bandirsi se non dopo decorso un'anno dalla data in cui fu approvata la graduatoria del precedente esame per merito distinto e del precedente esame d'idoneità .

ART: 22

L'esame di concorso per merito distinto é bandito per un numero di posti che non può superare il ter o di quelli vacanti alla data del decreto che lo indice, diminuito eventualmente del numero dei vincitori del concorso precedentee che non ottennero ancora la promozione.

Coloro che non abbiano vinto il concorso per merito distinto ,ma abbiano riportato punti non inferiori alminimo richoesto per superare l'esame di idoneità ,sono dispensati da quest'ultimi, e vengono classificati nella graduatoria da formarsi per il primo esame d'idoneità, che sia bandito dopo che essi abbiano raggiunti l'anzianità prescritta per potervi essere ammessi .

ART: 23

Le promozioni al grado II dei ruoli appartenenti al gruppo C,sono conferite

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART: 2I

Le promozioni al grado IX dei ruoli appartenenti a gruppi A e B sono conferiti, per un terzo dei posti mediante esme di concorso per merito distinto, agl'impiegati di grado X e XI, e per gli altri 2/3 mediante esame di ~~xxxxxx~~ idoniet à, agli impiegati di grado decimo.

Sono ammessi all'esame di merito distinto e di idoneità gli impiegati i quali alla data del decreto che indice l'esame abbiano compiuto rispettivamente, otto o dieci annidi effettivo servizio complessivo nei gradi decimo ed undecimodei ruoli della stessa amministrazioneappartenenti al medesimo gruppo, tenuto, altresì, conto dell'eventuale periodo di prova o di alinnato, e che, a giudizio del consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Gli indicati termini sono ridotti di ~~di~~due anni per gli impiegati forniti di laura o di titoli equipollenti.

Agli impiegati che abbiano prestato, nella stessa amministrazione, servizio in ruoli di altri gruppi, tale servizio viene computato come segue, ma, in ogni caso, per non più di quattro anni:

a) agli impiegati appartenenti ai ruoli di gruppo A, per due terzi se gli impiegati stessi provengono da ruoli del gruppo B, per metà se provengano da l gruppo C;

b) agli appartenenti ai ruoli del gruppo B, per intero se provengono da ~~rm~~ ruoli del gruppo A, per due terzi se provengono da~~x~~ ruoli del gruppo C.

Il servizioprestato, presso altre amministrazioni, in ruoli del medesimo gruppo, viene compu~~t~~tato per intero, ma per non più di quattro anni.

La norma di cui al comma precedente si applica, nei riguardi degli impiegati appartenenti ai ruoli del gruppo B, anche per il servizio prestato, presso altre amministrazioni, in ruoli del gruppo A. Gli esami di concorso per merito distinto e quelli d'idoneità non possono bandirsi se non dopo decorso un'anno dalla data in cui fu approvata la graduatoria del precedente esame per merito distinto e del precedente esame d'idoneità.

ART: 22

L'esame di concorso per merito distinto é bandito per un numero di posti che non può superare il ter o di quelli vacanti alla data del decreto che lo indice, diminuito eventualmente del numero dei vincitori del concorso precedentee che non ottennero ancora la promozione.

Coloro che non abbiano vinto il concorso per merito distinto, ma abbiano riportato punti non inferiori aleminimo richoesto per superare l'esame di idoneità, sono dispensati da quest'ultimi, e vengono classificati nella graduatoria da formarsi per il primo esame d'idoneità, che sia bandito dopo che essi abbiano raggiunti l'anzianità prescritta per potervi essere ammessi.

ART: 23

Le promozioni al grado II dei ruoli appartenenti al gruppo C, sono conferite agli impiegati del grado I2 dello stesso ruolo, per un terzo dei posti in seguito ad esame di concorso, e per gli altri due terzi per anzianità congiunta al merito, su designazione del Consiglio di Amministrazione, assegnando successivamente un posto per concorso e due per anzianità.

Sono a messi agli esami di concorso gli impiegati i quali, alla data del decreto indice gli esami, abbiano compiuti almeno IO anni di effettivo servizi complessivamente nei gradi I2 e I3, tenuto altresì conto dell'eventuale periodo di prova o di alunnato, salvo che non sia diversamente disposto da norme speciali, e sempre che, a giudizio del consiglio di amministrazione abbiano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dimostrato capacità , diligenza e buona condotta.

Le promozioni per anzianità congiunta al merito sono conferite a coloro che abbiano compiuto almeno I2 anni di effettivo servizio compiuto nel modo di cui al comma precedente, salvo che non sia diversamente disposto da norme speciali.

Per gli impiegati provenienti da sottufficiali del R.Esercito della R.Marina ,della R.Aereonautica,della R.Guardia di Finanza ,nominati in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti, i termini di cui ai precedenti commi secondo e terzo sono ridotti di quattro anni.

Art. 24

Le promozioni di grado non regolate nei,precedenti artt. e negli artt.6-7-9-10-12 del R.D. 11-11-1923 n° 2395 ,sono conferite per ogni singola carriera ,agli impiegati del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo , esclusivamente per merito assoluto,su designazione del consiglio di amministrazione .

art. 25

Le promozioni degli impiegati appartenenti ai ruoli tecnici sono regolate dagli ordinamenti delle singole amministrazioni.Tali ordinamenti saranno riveduti per uniformarli,per quanto possibile,alle disposizioni del presente capo.

Art. 26

L'impiegato sottoposto a provvedimento disciplinare di cui agli artt. 69 e seguenti delpresente decreto può essere escluso ,con provvedimento disciplinare cui all'art: 69 e seguenti del presente decreto, può essere escluso con provvedimento del Ministro,sentito il Consiglio d'Amministrazione,dallo esame o dallo scrutinio di promozione di grado, sempre quando detto esame o scrutinio abbia luogo durante il procedimento.

Qualora l'impiegato sia sottoposto a provvedimento disciplinare dopo l'esame o scrutinio di cui sopra, ma prima che la promozione sia decretata, quasta é spospesa fino al termine del procedimento stesso.

Quando il procedimento sia conclusa con l'applicazione di una punizione disciplinare,superiore alla censura ,l'esclusione della promozione é definitiva ai sensi e per gli effetti di cui al penultimo ed ultimocomma dell'art: I5 e dell'ultimo comma dell'art: I6 del presente decreto.

La esclusione dalla promozione a luogo altresì nei casi in cui una punizione superiore alla censura sia stata inflitta dopo la compilazione delle ultime note di qualifica e prima dell'esame o dello scrutinio.

L'impiegato avente grado non inferiore al settimo che sia punito col massimo della sospensione dal grado,con privazione dello stipendio,non può ottenere promozioni per il periodo di otto anni.

5506

CAP 5°:

Scrutini per le promozioni

ART: 27

Alla designazione degli impiegati promovibili per merito comparativo si procede, a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministarzione ,scegliendo i maggiormente meritevoli della promozione, nel numero dei posti da

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

rina ,della R.Aereonautica,della R.Guardia di Finanza ,nominati in base ai diritti loro= concessi dalle leggi vigenti, i termini di cui ai precedenti commi secondo e terzo sono ridotti di quattro anni.

Art. 24

Le promozioni di grado non regolate nei,precedenti artt. e negli artt.6-7-9-10-12 del R.D. 11-11-1923 nº 2395 ,sono conferite per ogni singola carrie= ra ,agli impiegati del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo , esclusivamente per merito assoluto,su designazione del consiglio di ammini= strazione .

art. 25

Le promozioni degli impiegati appartenenti ai ruoli tecnici sono regolate dagli ordinamenti delle singole amministrazioni.Tali ordinamenti saranno riveduti per uniformarli,per quanto possibile,alle disposizioni del presen= te capo.

Art. 26

L'impiegato sottoposto a provvedimento disciplinare di cui agli artt. 69 e seguenti delpresente decreto può essere escluso ,con provvedimento disci= plinare cui all'art: 69 e seguenti del presente decreto, può essere escluso con provvedimento del Ministro,sentito il Consiglio d'Amministrazione,dallo esame o dallo scrutinio di promozione di grado, sempre quando detto esame o scrutinio abbia luogo durante il procedimento.

Qualora l'impiegato sia sottoposto a provvedimento disciplinare dopo l'esame o scrutinio di cui sopra, ma prima che la promozione sia decretata, quasta é spspesa fino al termine del procedimento stesso.

Quando il procedimento sia concluso con l'applicazione di una punizione di= sciplinare,superiore alla censura ,l'esclusione della promozione é definitiva ai sensi e per gli effetti di cui al penultimo ed ultimocomma dell'art: 15 e dell'ultimo comma dell'art: 16 del presente decreto.

La esclusione dalla promozione a luogo altresì nei casi in cui una punizio= ne superiore alla censura sia stata inflitta dopo la compilazione delle ulti= me note di qualifica e prima dell'esame o dello scrutinio.

L'impiegato avente grado non inferiore al settimo che sia punito col nas= simo della sospensione dal grado,con privazione dello stipendio,non può otte= nere promozioni per il periodo di otto anni.

5506

CAP 5º:

Scrutini per le promozioni

ART: 27

Alla designazione degli impiegati promovibili per merito comparativo si procede, a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministarzione ,sce= gliendo i maggiormente meritevoli della promozione, nel numero dei posti da conferire, fra coloro che posseggono i requisiti prescritti e stabilendone quindi, l'ordine di merito .

I candidati devono aver conseguito almeno nel quinquennio anteriore , qua= lifica di ottimo o distinto.

Qualora , per altro ,rimangono posti disponibili dopo le designazioni di cui sopra ,possono essere prescelti anche impiegati che abbiano ottenuta una e no= più di una qualifica non inferiore a quella di buono ,nei primi due anni del detto quinquennio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART : 28

Le promozio ni per merito assoluto sono conferite a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione per ordine di anzianità del grado, a impiegati che, nel quinquennio anteriore , almeno abbiano conseguito le qualifiche di ottimo o distinto, o che abbiano ottenuto una e non più di una qualifica non inferiore a quella di buono nei primi due anni dello ultimo quinquennio.

ART: 29

Nelle promozioni di grado che si conferiscono parte per merito comparativo e parte per merito assoluto, il consiglio di Amministrazione procede preliminarmente alla scelta, fra tutti i candidati, dei promovibili per merito comparativo, assegando ,a ciascuno dei prescelti il posto di graduatoria che gli é riconosciuto ai sensi del precedente art: 27/

Si procede poi allo scrutinio per merito assoluto , collocando i candidati meritevoli in ordine di anzianità e nella proporzione stabilita, fra i prescelti per merito comparativo.

I designati per merito comparativo non possono ottenere un collocamento meno favorevole di quello che loro spetta secondo la posizione di anzianità.

ART: 30

Quando le promozioni di grado debbono effettuarsi in base a graduatoria in merito ,la designazione degli impiegati da inscrivere in detta graduatoria , a luogo , a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione , tra gli impiegati che posseggono i requisiti prescritti, il ché ,nel quinquennio anteriore, almeno , abbiano riportato qualifica di ottimo o distinto ovvero che, nei primi due anni di quinquennio stesso , abbiano ottenuto anziché le predette, una o due qualifiche di buono.

Nella graduatoria di merito sono iscritti tutti gli impiegati ritenuti promovibili al grado superiore ai sensi del comma precedente , ancorché il loro numero sia maggiore di quello dei posti disponibili.

Gli iscritti in graduatoria , che eccedano il numero dei predetti posti conseguono la promozione in base alla graduatoria stessa,quando si verifichino nuove vacanze nel grado superiore salvo le limitazioni di tempo e di numero stabilito da altre disposizioni .

ART: 31

Le promozioni per anzianità congiunta al merito sono conferite secondo l'ordine di anzianità nel grado ,nel modo stabilito dal precedente art: 28

Possono, per altro , essere conferite anche a coloro che abbiano ottenuto qualifica non inferiore a quella di buono ,nei primi due anni del quinquennio anteriore.

ART: VI

Esami di ammissione e di promozione

ART: 32

Gli esami di concorso per l'ammissione agli impighi civili sono banditi con decreto ministeriale ,da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale non meno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ultimo quinquennio.

ART: 29

Nelle promozioni di grado che si conferiscono parte per merito comparativo e parte per merito assoluto, il consiglio di Amministrazione procede preliminarmente alla scelta, fra tutti i candidati, dei promovibili per merito comparativo, assegando ,a ciascuno dei prescelti il posto di graduatoria che gli é riconosciuto ai sensi del precedente art: 27/

Si procede poi allo scrutinio per merito assoluto , collocando i candidati meritevoli in ordine di anzianità e nella proporzione stabilita, fra i prescelti per merito comparativo.

I designati per merito comparativo non possono ottenere un collocamento meno favorevole di quello che loro spetta secondo la posizione di anzianità.

ART: 30

Quando le promozioni di grado debbono effettuarsi in base a graduatoria in merito ,la designazione degli impiegati da inscrivere in detta graduatoria , a luogo , a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione , tra gli impiegati che possegono i requisiti prescritti, il ché ,nel quinquennio anteriore, almeno , abbiano riportato qualifica di ottimo o distinto ovvero che, nei primi due anni di quinquennio stesso , abbiano ottenuto anziché le predette, una o due qualifiche di buono.

Nella graduatoria di merito sono iscritti tutti gli impiegati ritenuti promovibili al grado superiore ai sensi del comma precedente , ancorché il loro numero sia maggiore di quello dei posti disponibili.

Gli iscritti in graduatoria , che eccedano il numero dei predetti posti conseguono la promozione in base alla graduatoria stessa,quando si verifichino nuove vacanze nel grado superiore salvo le limitazioni di tempo e di numero stabilito da altre disposizioni .

ART: 31

Le promozioni per anzianità congiunta al merito sono conferite secondo l'ordine di anzianità nel grado ,nel modo stabilito dal precedente art: 28

Possono, per altro , essere conferite anche a coloro che abbiano ottenuto qualifica non inferiore a quella di buono ,nei primi due anni del quinquennio anteriore.

ART:: VI

Esami di ammissione e di promozione

ART: 32

Gli esami di concorso per l'ammissione agli impighi civili sono banditi con decreto ministeriale ,da pubbblicarsi nella Gazzetta Ufficiale non meno di due mesi prima della data stabilita per l'inizio delle prove.

Il decreto deve indicare :

a) il numero dei posti messi a concorso ;

b) i documenti prescritti;

c) la sede o le sedi in cui avranno luogo le prove e la data di quelle scritte.

d) il programma degli esami scritti e di quello orale;

e)ogni altra notizia o prescrizione ritenuta opportuna.

La commissione esaminatrice é costituita secondo gli ordinamenti di ciascuna Amministrazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART: 33

Gli esami di promozione sono banditi con decreti ministariali , da pubblicarsi nel bollettino speciale del Ministero, non meno di un mese prima della data stabilita per l'inizio delle prove.

ART: 34

Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi ,si costituisce in ciascuna sede ,eccettuata qualle Commissione esaminatrica , un comitato di vigilanza presieduto da un membro della Commissione stessa, ovvero dau ûn'impiegato designato dal Ministero, e composto di altri due impiegati di grado non inferiore all'8° , residenti l'uno e gli altri nelle località in cui si effettuano le prove.Il segretario del Comitato da prescegliersi ,fra gli impiegati non inferiori al 9°,residenti in luogo é designato dal presidente.

In caso d'impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice o circondata di vigilanza, il commissario impedito viene surrogato da ltro dello stesso grado.

ART: 35

La Commissione esaminatrice prepara tre temi per ciascuna prova ,se gli esami hanno luogo in unica sede , e un tema solo quando gli esami hanno luogo in più sedi.

I temi appena stabiliti , sono chiusi in plichi suggellati e firmati esteriormente , sui lembi di chiusura ,dai membri della commissione e dal segretario.

I pieghi sono conservati dal presidente della Commissione o anche dai capi degli uffici locali ,se le prove si svolgano in più sedi .

Allora ora stabilita per ciascuna prova che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della Commissione esaminatrice od il Comiato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e ,previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possono comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità delle chiusure del piego unico o dei tre pieghi contenenti i temi, e, nel secondo , caso , fa sortegiare, da parte di uno dei candidati il tema da svolgere .

ART: 36

Durante le prove scritte non é permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o coi membri della Commissione esaminatrice.Essi non devono portare appunti manoscritti ,né libri, né pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere,dovendo i lavori ,appena di nullità essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio o la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.Possono essere soltanto consultati i testi che la commissione porrà a loro disposizioni le leggi e i decreti inseriti nella raccolta ufficiale ed eventualmente i dizionari e le altre pubblicazioni che la Commissione esaminatrice stabilisse con speciale deliberazione,salvo che ciò sia vietato dai programmi di esami.Il concorrente che contravviene a queste disposizioni é escluso dall'esame.

5505

La Commissione esaminatrice ,o il comitato di vigilanza deve curare l'osservanza delle disposizioni istessa ed ha facoltà di adottare i prov-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi ,in cias-
scuna sede ,eccettuata quelle Commissione esaminatrica , un comitato di vi=
gilanza presieduto da un membro della Commissione stessa, ovvero da un'im=
piegato designato dal Ministero, e composto di altri due impiegati di grado
non inferiore all'8° , residenti l'uno e gli altri nelle località in cui si
effettuano le prove.Il segretario del Comitato da prescegliersi ,fra gli im=
piegati non inferiori al 9°,residenti in luogo é designato dal presidente.
In caso d'impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice
o circondata di vigilanza, il commissario impedito viene surrogato da altro
dello stesso grado.

ART: 35

La Commissione esaminatrice prepara tre temi per ciascuna prova ,se gli
esami hanno luogo in unica sede , e un tema solo quando gli esami hanno luo=
go in più sedi.
I temi appena stabiliti , sono chiusi in plichi suggellati e firmati este=
riormente , sui lembi di chiusura ,dai membri della commissione e dal segre=
tario.
I pieghi sono conservati dal presidente della Commissione o anche dai capi
degli uffici locali ,se le prove si svolgano in più sedi .
Allora ora stabilita per ciascuna prova che deve essere la stessa per
tutte le sedi, il presidente della Commissione esaminatrice od il Comiato
di Vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e ,previo ac=
certamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non
possono comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità delle chiusure dei
piego unico o dei tre pieghi contenenti i temi, e, nel secondo , caso , fa sor=
teggiare, da parte di uno dei candidati il tema da svolgere .

ART: 36

Durante le prove scritte non é permesso ai concorrenti di comunicare tra
loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o coi mem=
bri della Commissione esaminatrice.Essi non devono portare appunti manoscrit=
ti ,né libri, né pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrive=
re,dovendo i lavori ,appena di nullità essere scritti esclusivamente su
carta portante il timbro di ufficio o la firma di un membro della commissio=
ne esaminatrice o del comitato di vigilanza.Possono essere soltanto consulta=
ti testi che la commissione porrà a loro disposizioni le leggi e i decre=
ti inseriti nella raccolta ufficiale ed eventualmente i dizionari e le altre
pubblicazioni che la Commissione esaminatrice stabilisse con speciale delibe=
razione,salvo che ciò sia vietato dai programmi di esami.Il concorrente che
contravviene a queste disposizioni é escluso dall'esame. 5505
La commissione esaminatrice ,o il comitato di vigilanza deve curare
l'osservanza delle disposizioni istessa ed ha facoltà di adottare i prov=
vedimenti necessarii .A tale scopo due almeno dei membri rispettivi devono
trovarsi costantemente nella sala degli esami.

ART: 37

Compiuto il lavoro ciascun concorrente a pena di nullità , senza appor=
vi la propria firma o altro contrassegno lo pone entro una busta unitamente
ad altra di minor forma debitamente chiuso, nella quale abbia messo un
foglio col proprio cognome nome e paternità;dopo di che, chiusa anche la
busta più grande la consegna ai membri presenti della Commissione o del
Comitato di vigilanza, i quali appongono sulla busta stessa la propria fir=
ma coll'indicazione del mese del giorno e dell'ora della consegna.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Al termine di ogni giorno;tutte le buste vengono raccolte in pieghi,che sono sigillati dal presidente e da lui firmati ,unitamente ad uno almeno degli altri membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza e da l segretario .
I pieghi sono aperti in presenza della commissione esaminatrice ,quando essa deve procedere all'esame degli scritti materia per materia .
Il riconoscimento deinomi deve essere fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti sono stati esaminati e giudicati.
Quando gli esami scritti hanno luogo in più sedi i lavori vengono spediti giornalmente alla commissione esaminatrice dai singoli comitati di vigilanza in pieghi raccomandati ,pel tramite del capo dell'ufficio locale.

Art. 38

Di tutte le operazionindell'esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice anche nel giudicare i singoli lavori ,si redige giorno per giorno ,un procedso verbale ,sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario .
I comitati di vigilanza devono pure redigere giornalmente i verbali delle operazioni da essi compiute,firmandolo come sopra,e trasmettendolo unitamente ai lavori dei candidati,di cui all'ultimo comma. del precedente art.37 .

Art. 39

Negli esami diconcorso per la nomina agli impieghi civili sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse .La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6/10.
La votazione complessiva é stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.
La graduatoria dei vincitori del concorso é formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.A parità di voti,ha la precedenza ilcandidato più anziano di età,salvo i diritti preferenziali conferiti da norme speciali.

Art.40

L'esame di concorso per merito distinto é quello d'idoneità per la promozione al grado 9° dei ruoli appartenenti ai gruppi A e B e l'esame di concorso per la promozione al grado 11° di quelli appartenenti al gruppo C constano di prove scritte e di una prova orale ,secondo iprogrammi stabiliti dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione.
Per l'esame di merito distinto le prove scritte non possono essere in numero inferiore a 4 e per l'esame di idoneità non possono essre in numero inferiore a 3 .In entrambi i casi una delle prove scritte deve avere carattere pratico su materie riguardanti i servizi dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.
Per l'esame di concorso per la promozione al grado 11° dei ruoli appartenenti al gruppo C,le prove scritte sono 2,una delle quali deve avere carattere pratico e riflettere il servizio proprio della categoria e della amministrazione cui l'impiegato appartiene.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

diti giornalmente alla commissione esaminatrice dai singoli comitati di vigilanza in pieghi raccomandati ,pel tramite del capo dell'ufficio locale.

Art. 38

Di tutte le operazionindell'esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice anche nel giudicare i singoli lavori ,si redi g e giorno per giorno ,un processo verbale ,sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario .

I comitati di vigilanza devono pure redigere giornalmente i verbali delle operazioni da essi compiute,firmandolo come sopra,e trasmettendolo unitamente ai lavori dei candidati,di cui all'ultimo comma. del precedente art.37 .

Art. 39

Negli esami diconcorso per la nomina agli impieghi civili sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse .La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva é stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso é formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.A parità di voti,ha la precedenza ilcandidato più anziano di età,salvo i diritti preferenziali conferiti da norme speciali.

Art.4C

L'esame di concorso per merito distinto è quello d'idoneità per la promozione al grado 9° dei ruoli appartenenti ai gruppi A e B e l'esame di concorso per la promozione al grado 11° di quelli appartenenti al gruppo C constano di prove scritte e di una prova orale ,secondo iprogrammi stabiliti dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione.

Per l'esame di merito distinto le prove scritte non possono essere in numero inferiore a 4 e per l'esame di idoneità non possono essre in numero inferiore a 3 .In entrambi i casi una delle prove scritte deve avere carattere pratico su materie riguardanti i servizi dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.

Per l'esame di concorso per la promozione al grado 11° dei ruoli appartenenti al gruppo C,le prove scritte sono 2,una delle quali deve avere carattere pratico e riflettere il servizio proprio della categoria e della amministrazione cui l'impiegato appartiene.

Art. 41

Negli esami di merito distinto ed in quello di idoneità al grado 9°dei ruoli appárteneti ai gruppi A e B , le commissioni esaminatrici sono composte nel modo determinato dai regolamenti di ciascuna amministrazione. Essenon possono essere costituite da un numero di membri superiore a cinque ed inferiore a tre ,compreso il presidente.In tale numero non so no computati gli eventuali membri aggregati per le lingue estere o per altre materie speciali che fossero richiesti dai singoli ordinamenti.Funzion a da segretario della commissione un impiegato del ministero di grado non

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

inferiore al nono.

Negli esami di concorso per la promozione al grado undecimo dei ruoli appartenenti al gruppo C:le commissioni esaminatrici sono presiedute da un funzionario dei ruoli del gruppo A,avente grado non inferiore al sesto ,e composte di due funzionaridei ruoli del gruppo A, ed eventualmente del gruppo B, tutti i componenti della commissione devono appartenere al ministero da cui dipendono i candidati.Segretario della commissione é un'impiegato del medesimo ministero ,di grado non inferiore al nono.

ART: 42

Negli esami di concorso per merito distinto sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi nelle prove orali.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazionede di otto decimi.

Ai soli effetti dell'eventuale promozione per idoneità , di cui a secondo comma del prededente art: 22, sono ammessi alla prova orale dell'esame per merito distinto anche i candidati che abbiano riportato la media di almende sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuno di esse.

Nella prova orale tali candidati debbono ottenere la votazione di almeno sette decimi per essere dichiarati idonei.

Per gli esami d'idoneità sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di essa.La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almano unavotazione di sette decimi.La votazione complessiva, tanto nell'esame di merito distinto quando in quello di idoneità , é stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte ed il punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori nell'esame di merito distinto é stabilita secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva dell'esame stesso.

A parità di voti ,ha la precedenza il candidato collocato prima in ruolo di anzianità .

I candidati approvati nell'esame d'idoneità e quelli che non vinsero l'esame di concorso per meito distinto ma vi riportarono i punti richiesti col superare l'esame d'idoneità ai sensi deleprecedente secondo comma, sono collocati in un'unica graduatoria dell'ordine risultante dalla somma dei punti riportati nell'esame e del coefficiente,espresso in ventesimo, relativo all'anzianità di grado.

ART: 43

Le disposizioni dei commi 3° ,4° e 5° del precedente art: 42 , sono applicabili all'esame di concorso per la promozione al grado II° dei ruoli appartenenti al gruppo C.

5504

ART: 44

Il ministro riconosce la regolarità del provvedimento degli esami e decide in via definitiva sulle constatazioni relative alla precedenza .

La graduatoria dei vincitori dell'esame di concorso e quei dichiarati idonei , daapprovarsi con decreto ministeriale , é pubblicata nel bollettino ufficiale del ministero .

ART: 45

Agli impiegati che pertecipano ad esami di proporzione nel ruolo cui appartengono ,quando non risiedono nel luogo ove si svolgono gli esami stessi , sono rimborsate le spese di viaggio edè corrisposta l'indennità di missione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Negli esami di concorso per merito distinto sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi nelle prove orali.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazionede di otto decimi.

Ai soli effetti dell'eventuale promozione per idoneità , di cui a secondo comma del prededente art: 22, sono ammessi alla prova orale dell'esame per merito distinto anche i candidati che abbiano riportato la media di almende sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuno di esse.

Nella prova orale tali candidati debbono ottenere la votazione di almeno sette decimi per essere dichiarati idonei.

Per gli esami d'idoneità sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportatc una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di essa.La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almano un votazione di sette decimi.La votazione complessiva, tanto nell'esame di merito distinto quando in quello di idoneità , é stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte ed il punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori nell'esame di merito distinto é stabilita secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva dell'esame stesso.

A parità di voti ,ha la precedenza il candidato collocato prima in ruolo di anzianità .

I candidati approvati nell'esame d'idoneità e quelli che non vincero l'esame di concorso per meito distinto ma vi riportarono i punti richiesti col superare l'esame d'idoneità ai quali sensi delaprecedente secondo comma, sono collocati in un'unica graduatoria dell'ordine risultante dalla somma dei punti riportati nell'esame e del coefficiente,espresso in ventesimo, relativo all'anzianità di grado.

ART: 43

Le disposizioni dei commi 3° ,4° e 5° del precedente art: 42 , sono applicabili all'esame di concorso per la promozione al grado II° dei ruoli appartenenti al gruppo C.

5504

ART: 44

Il ministro riconosce la regolarità del provvedimento degli esami e decide in via definitiva sulle constatazioni relative alla precedenza .

La graduatoria dei vincitori dell'esame di concorso e quei dichiarati idonei , daapprovarsi con decreto ministeriale , é pubblicata nel bollettino ufficiale del ministero .

ART: 45

Agli impiegati che pertecipano ad esami di proporzione nel ruolo cui appartengono ,quando non risiedono nel luogo ove si svolgono gli esami stessi , sono rimborsate le spese di viaggio edbé corrisposta l'indennità di missione dal giorno precedente al giorno successivo agli esami.Perdono il diritto a talle rimborso e a detta indennità coloro che siano esclusi dagli esami o ché, avendo preso parte a qualcuna delle prove non si presentino senza giustificato motivo alle altre.

Il rimborso e le indennità di cui sopra non spettano a coloro che si presentino all'esame di merito distinto dopo aver partecipato a due precedenti esami, pure per merito distinto,senza aver riportato i punti necessari per conseguire almeno l'idoneità alla promozione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAP: 7°

Dimissioni-Dispense dal servizio-Riammissioni-Licenziamenti

ART: 46

Le dimissioni di un'impiegato dall'ufficio devono essere presentate per iscritto; non hanno effetto se non sono accettate .

L'impiegato che si é dimesso é obbligato a proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio finché non gli é partecipato l'accettazione delle dimissioni .L'accet azione può essere ritardata o rifiutata per gravi motivi di servizio e può altresì essere rifiutata qualora trovasi in corso procedimento disciplinari a carico dell'impiegato.

E' dichiarato d'ufficio dimissionario l'impiegato :

I°) che perde la cittadinanza italiana.

II°) che accetti una missione o un'impiego da un governo straniero,o senza esserne stato autorizzato dal governo nazionale.

III°) che ,senza giustificato motivo non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli ovvero stia assente dall'ufficio per un periodo superiore a IO giorni, salvo l'eventuali disposizioni più restrittive delle singole amministrazioni,da stabilirsi mediante decreto Reale,previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

ART: 47

Sono dichiarati dimissionari,senza pregiudizio dell'azione penale,gli impiegati che abbandinano l'ufficio volontariamente o prestino l'opera propia in modo da interrompere o turbare la continuità e la regolarità del servizio,nonché i loro istigatori.

Può tuttavia il Ministro ,considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità,applicare invece la sospensione dal grado con privazione dello stipendio,l'esclusione definitiva dalla promozione,il ritardo della promozione o dell'aumento periodico di stipendio,la revoca dall'impiego.

In ogni caso,e indipendentemente dai provvedimenti di cui ai precedenti commi,impiegati di cui sopra sono sospesi dallo stipendio per la durata dell'infrazione ai loro doveri d'ufficio mediante decreto ministeriale e previo accertamento dell'infrazione stessa da parte del capo ufficio o del servizio ovvero di un ispettore.

ART.48

I provvedimenti in applicazione dei precedenti art: 46 e 47 sono adottati senza l'inrervento del consiglio di a ministrazione .

Qualora , per altro si tratta d'istigatori che abbiano svolte l'opera di istigazione senza interrompere il servizio l'accertamento del fatto é demandato al consiglio d'amministrazione.

ART: 49

Le dimissioni accettate e quelle dichiarate d'ufficio fanno perdere ogni diritto a pensione o indennità.

ART/ 50

Le dimposizioni dei precedenti articoli del presente capo valgono, in quanto applicabili ,anche per il personale in prova.

ART: 5I

E' dispensato dal servizio l'impiegato che sia riconosciuto inabile per in=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

servizio e può altresì essere rifiutata qualora trovasi in corso procedimento disciplinari a carico dell'impiegato.

E' dichiarato d'ufficio dimissionario l'impiegato :

I°) che perde la cittadinanza italiana.

II°) che accetti una missione o un'impiego da un governo straniero, o senza esserne stato autorizzato dal governo nazionale.

III°) che ,senza giustificato motivo non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli ovvero stia assente dall'ufficio per un periodo superiore a IO giorni, salvo l'eventuali disposizioni più restrittive delle singole amministrazioni,da stabilirsi mediante decreto Reale,previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

ART: 47

Sono dichiarati dimissionari,senza pregiudizio dell'azione penale,gli impiegati che abbandinano l"ufficio volontariamente o prestino l'opera propia in modo da interrompere o turbare la continuità e la regolarità del servizio,nonché i loro istigatori.

Può tuttavia il Ministro ,considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità,applicare invece la sospensione dal grado con privazione dello stipendio,l'esclusione definitiva dalla promozione,il ritardo della promozione o dell'aumento periodico di stipendio,la revoca dall'impiego.

In ogni caso,e indipendentemente dai provvedimenti di cui ai precedenti commi,impiegati di cui sopra sono sospesi dallo stipendio per la durata dell'infrazione ai loro doveri d'ufficio mediante decreto ministeriale e previo accertamento dell'infrazione stessa da parte del capo ufficio o del servizio ovvero di un ispettore.

ART.48

I provvedimenti in applicazione dei precedenti art: 46 e 47 sono adottati senza l'inrervento del consiglio di a ministrazione .

Qualora , per altro si tratta d'istigatori che abbiano svolte l'opera di istigazione senza interrompere il servizio l'accertamento del fatto é demandato al consiglio d'amministrazione.

ART: 49

Le dimissioni accettate e quelle dichiarate d'ufficio fanno perdere ogni diritto a pensione o indennità.

ART/ 5C

Le disposizioni dei precedenti articoli del presente capo valgono, in quanto applicabili ,anche per il personale in prova.

ART: 5I

E' dispensato dal servizio l'impiegato che sia riconosciuto inabile per incapacità o per motivi di salute e quello che dia scarso rendimento.

E' dispensato ,altresì l'impiegato inetto alle mansioni del suo grado a meno che l'amministrazione ritenga di poterlo utilizzare del disimpegne delle mansioni del grado immediatamente inferiore.In tal caso spettano all'impiegato lo stipendio e il supplemento di servizio attivo asseganti a quest'ultimo grado ,in base all'anzianità dalla nomina al grado stesso.

La dispensa é, inoltre decretata quando sia necessaria nell'interessa del servizio.

La dispensa é deliberata ,per gli impiegati aventi gradi superiori al quinto,dal consiglio dei ministri.

Per gli impiegati di minor grado la dispensa é preceduta dal parere del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parere del consiglio d amministrazione.
Nei casi di dispensa per motivi di salute ,si procede all'accertamento del= le condizioni sanitarie dell'impiegato mediante visita medico-collegiale-

ART: 52

All'impiegato proposto per la dispensa dal servizio é fissato un termine per presentare,come crda le sue deduzioni.
Le relative comunicazioni sono fatte dalla segreteria del Consiglio dei ministri, per impiegati di grado superiore al 5° ,e dal competente ufficio del personale per gli impiegati di minor grado .A questi ultimi deve essere inoltre, comunicata la data di riunione del Consiglio di Amministrazione perché possano ove lo chieggano essere sentiti personalmente.

ART: 53

L'impiegato per cui dimissioni furono accettate, quello dichiarato di= missionario d'ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza o da quelli indicati dal precedente art: 47,dell'impiegato collocato a riposo possono essere riammessi in servizio , previa deliberazione del Consiglio dei Ministri se trattasi d'impiegati di grado superiore al 5°, o previo parere del consiglio d'amministrazione, per gli impiegati di minor grado.
L'impiegato riammesso é inscritto nel grado cui apparteneva ,occupando l'ultimo posto.
Non può essere riammesso l'impiegato dispensato o comunque esonerato dal servizio in applicazione di provvedimenti di carattere transitorio eccezio= nale.

ART: 54

Colui che abbia conseguito impiego producendo documenti falsi o non va= lidi o tacendo circostanze che escluderebbero dall'impiego ai sensi del= le disposizioni in vigore o comunque mediante atti illeciti ,e licenziato dopo i necessari accertamenti e salva l'eventuale azione penale.
Non é necessario al riguardo il parere della commissione di disciplina né quello del consiglio di amministrazione.
Il licenziamento é disposto con decreto ministeriale ,da pubblicarsi nel= la Gazzetta Ufficiale del Regno .
L'impiegato licenziato dal servizio ai sensi del presente art: non ha diritto a pensione o indennità alcuna né può occorrere ad alcun altro im= piego nell'amministrazione dello stato .

PARTE II°

DISCIPLINA

CAP: 8°

Sanzioni disciplinari .

5503

ART: 55

A gli impiegati che violino gli obblighi di ufficio o comunque vengono men ai propri doveri ,sono applicate salvo le eventali azioni penali, le punizio ni di cui ai seguenti art: del presente capo da annotarsi nello stato matricolari.
Il personale in prova é sottoposto alle stesse norme disciplinari stabili= te per gli impiegati ,in quanto ad essi applicabili.

ART 56

Le punizioni sono:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le relative comunicazioni sono fatte dai [illegible]
ministri, per impiegati di grado superiore al 5° ,e dal competente direttore
del personale per gli impiegati di minor grado .A questi ultimi deve essere
inoltre, comunicata la data di riunione del Consiglio di Amministrazione
perché possano ove lo chieggano essere sentiti personalmente.

ART: 53

L'impiegato per cui dimissioni furono accettate, quello dichiarato di=
missionario d'ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza o
da quelli indicati dal precedente art: 47,dell'impiegato collocato a riposo
possono essere riammessi in servizio , previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri se trattasi d'impiegati di grado superiore al 5°, o previo
parere del consiglio d'amministrazione, per gli impiegati di minor grado.
L'impiegato riammesso é inscritto nel grado cui apparteneva ,occupando
l'ultimo posto.
Non può essere riammesso l'impiegato dispensatp o comunque esonerato dal
servizio in applicazione di provvedimenti di carattere transitorio eccezio=
nale.

ART: 54

Colui che abbia conseguito impiego producendo documenti falsi o non va=
lidi o tacendo circostanze che escluderebbero dall'impiego ai sensi del=
le disposizioni in vigore o comunque mediante atti illeciti ,e licenziato
dopo i necessari accertamenti e salva l'eventuale azione penale.
Non é necessario al riguardo il parere della commissione di disciplina
né quello del consiglio di amministrazione.
Il licenziamento é disposto con decreto ministeriale ,da pubblicarsi nel=
la Gazzetta Ufficiale del Regno .
L'impiegato licenziato dal servizio ai sensi del presente art: non ha
diritto a pensione o indennità alcuna né può occorrere ad alcun altro im=
piego nell'amministrazione dello stato .

PARTE II°

DISCIPLINA :

CAP: 8°

Sanzioni disciplinari .

5503

ART: 55

A gli impiegati che violino gli obblighi di ufficio o comunque vengono men
ai propri doveri ,sono applicate salvo le eventali azioni penali, le punizio
ni di cui ai seguenti art: del presente acapo da annotarsi nello stato
matricolari.
Il personale in prova é sottoposto alle stesse norme disciplinari stabili
te per gli impiegati ,in quanto ad essi applicabili.

ART 56

Le punizioni sono:
1° la censura;
2°) La riduzione dello stipendio;
3°) La sospensione del grado con privazione dello stipendio;
4°) La revoca ;
5°) la destituzione.
Le prime due sono inflitte dal capo d'ufficio che ,secondo la ripartizione
organica dei servizii e le circoscrizioni locali presiede a un ramo della
amministrazione /
Ai capi d'ufficio centrali ed a quelli locali, che dipendono direttamen=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

te dall'autorità centrale e , in ogni caso, agli impiegati superiori al 5° ,le prime due punizioni sono inflitte dal ministro.

Le altre tre punizioni sono inflitte con decreto ministeriale su motivata proposta della commissione di disciplina eccettuato il caso di cui al 2° comma del seguente art: 63:

Per gli impiegati di grado superiore al 5°, le attribuzioni della Commis: di Disciplina ,sono esercitate dal consiglio dei ministri ,salvo che sia diversamente disposto da ordinamenti speciali.

ART: 57

Alla moglie od ai figli minorenni dell'impiegato sospeso dal grado con privazioni dello stipendio ,può essere concesso un'assegno alimentare a un terzo dello stipendio escluso un supplemento del servizio attivo.

ART: 58

La censura é una dichiarazione di biasimo ed é inflitta :
a)per negligenza in servizio o per via di mancanza anche fuori servizio
b) per assenza dall'ufficio non giustificata
c) per raccomandazioni procurate.

ART: 59

La riduzione dello stipendio non può superare il 5° ,né avere durata superiore a sei mesi ,ed é inflitta:
a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a censura o per maggiore gravità di essi:
b) per contegno non corretto verso i propri superiori ,colleghi o dipendenti ovvero veso il pibblico.
c) per lieve insubordinazione :
d) per violazione dell'art: 56 del presente decreto.
e) per irregolare condotta.
f) per inosservanza del segreto d'ufficio ,anche se non abbia prodotto conseguenze dannose.
g) per tolleranza di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina ,di scorretto contegno o di abusi da parte di personale dipendenti.
h) per manifestazioni sconvenienti alla compagine amministrativa politica o sociale dello stato/

La riduzione dello stipendio implica anche la riduzione proporzionale del supplemento del servizio attivo.
Essa implica ,inoltre , il ritardo dell'aumento periodico di stipendio per un periodo di tempo corrispondente alla sua durata.

ART: 60

Prima di infliggere una delle punizioni di cui ,ai precedenti art: 58 e 59 ,il capo ufficio deve invitare l'impiegato a giustificarsi.

La punizione, debitamente motivata viene comunicata all'interessato per iscritto.

Copia della comunicazione é immediatamente rimessa all'ufficio del personale insieme con le giustificazioni ,se presentate per iscritto ,per essere unita agli atti personali dell'impiegato.

ART: 61

Contro i provvedimenti del cpo d'ufficio ,che infliggono le punizioni della censura e della riduzione dello stipendio é ammesso, entro 15 giorni dalla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

diversamente disposto da ordinamenti speciali.

ART: 57

Alla moglie od ai figli minorenni dell'impiegato sospeso dal grado con privazioni dello stipendio ,può essere concesso un'assegno alimentare a un terzo dello stipendio escluso un supplemento del servizio attivo.

ART: 58

La censura é una dichiarazione di biasimo ed é inflitta :
a)per negligenza in servizio o per via di mancanza anche fuori servizio
b) per assenza dall'ufficio non giustificata
c) per raccomandazioni procurate.

ART: 59

La riduzione dello stipendio non può superare il 5° ,né avere durata superiore a sei mesi ,ed é inflitta:
a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a censura o per maggiore gravità di essi:
b) per contegno non corretto verso i propri superiori ,colleghi o dipendenti ovvero veso il pubblico.
c) per lieve insubordinazione :
d) per violazione dell'art: 56 del presente decreto.
e) per irregolare condotta.
f) per inosservanza del segreto d'ufficio ,anche se non abbia prodotto conseguenze dannose.
g) per tolleranza di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina ,di scorretto contegno o di abusi da parte di personale dipendenti.
h) per manifestazioni sconvenienti alla compagine amministrativa politica o sociale dello stato/
La riduzione dello stipendio implica anche la riduzione proporzionale del supplemento del servizio attivo.
Essa implica ,inoltre , il ritardo dell'aumento periodico di stipendio per un periodo di tempo corrispondente alla sua durata.

ART: 60

Prima di infliggere una delle punizioni di cui ,ai precedenti art: 58 e 59 ,il capo ufficio deve invitare l'impiegato a giustificarsi.
La punizione, debitamente motivata : vizne comunicata all'interessato per iscritto.
Copia della comunicazione é immediatamente rimessa all'ufficio del personale insieme con le giustificazioni ,se presentate per iscritto ,per essere unita agli atti personali dell'impiegato.

ART: 61

Contro i provvedimenti del cpo d'ufficio ,che infliggono le punizioni della censura e della riduzione dello stipendio é ammesso, entro 15 giorni dalla comunicazione ,ricorso al Ministro.Questi provvede con proprio decreto ,su motivata proposta della commissione di disciplina.

ART: 62

La sospensione del grado con privazione dello stipendio può durare da uno a sei mesi ,ed importa l'allontanamento dal servizio.
Essa é inflitta:
a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a eiduzione dello stipendio o per maggior gravità delle infrazioni contemplate agli art: 58 e 59 del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

b) per aver fatto palesemente e aver concorso di nascosto in pubblicazioni di critica sleale ed acrimoniosa all'amministrazione e ai superiori, e che danneggino il prestigio ed il credito dello Stato;

c) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi;

d) per grave insubordinazione;

e) per inosservanza del segreto di ufficio, che abbia portato conseguenze dannose;

f) per pregiudizio recato agli interessi dello Stato o a quelli dei privati nei loro rapporti con lo Stato, e derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri di ufficio;

g) per offesa al decoro dell'amministrazione;

h) per uso dell'impiego a fini personali;

i) per qualunque manifestazione collettiva, che miri a esercitare pressione sull'azione dei superiori o a diminuirne l'autorità;

l) per denigrazione dell'amministrazione o dei superiori.

Art. 63.

Quando la gravità dei fatti lo esiga, il ministro può ordinare la sospensione del grado con privazione dello stipendio a tempo indeterminato, anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

L'impiegato sottoposto a giudizio per delitto, può essere sospeso dal grado con privazione dello stipendio; deve essere immediatamente sospeso quando sia stato emesso contro di lui mandato di cattura. In queste ultime case il provvedimento di sospensione è adottato con ordinanza del capo di ufficio.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pure ammettendo il fatto, escluda che l'impiegato vi abbia preso parte, la sospensione è revocata e l'impiegato riacquista il diritto agli stipendi non percepiti.

Tuttavia l'amministrazione, quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti e circostanze che rendano passibile l'impiegato di punizione disciplinare, può provvedere ai sensi delle disposizioni del presente capo.

5502

...caso di assoluzione o di non luogo a procedere,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e) per inosservanza del segreto di ufficio, che abbia portato conseguenze dannose;

f) per pregiudizio recato agli interessi dello Stato e a quelli dei privati nei loro rapporti con lo Stato, e derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri di ufficio;

g) per offesa al decoro dell'amministrazione;

h) per uso dell'impiego a fini personali;

i) per qualunque manifestazione collettiva, che miri a esercitare pressione sull'azione dei superiori o a diminuirne l'autorità;

l) per denigrazione dell'amministrazione o dei superiori.

Art. 63.

Quando la gravità dei fatti lo esiga, il ministro può ordinare la sospensione del grado con privazione dello stipendio a tempo indeterminato, anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

L'impiegato sottoposto a giudizio per delitto, può essere sospeso dal grado con privazione dello stipendio; deve essere immediatamente sospeso quando sia stato emesso contro di lui mandato di cattura. In questo ultimo caso il provvedimento di sospensione è adottato con ordinanza del capo di ufficio.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pure ammettendo il fatto, escluda che l'impiegato vi abbia preso parte, la sospensione è revocata e l'impiegato riacquista il diritto agli stipendi non percepiti.

Tuttavia l'amministrazione, quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti e circostanze che rendano passibile l'impiegato di punizione disciplinare, può provvedere ai sensi delle disposizioni del presente capo.

5502

La stessa norma vale nel caso di assoluzione e di non luogo a procedere, anche per difetto o desistenza di istanza privata.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi quarto e quinto, l'impiegato sia punito con la sospensione dal grado con privazione dello stipendio, deve essergli computato il periodo della sospensione sofferta.

Se gli sia inflitta una sanzione minore, ovvero il periodo della sospensione del grado con privazione dello stipendio sia inferiore alla sospensione sofferta, devono essergli restituiti, in tutto o in parte, secondo i casi, gli stipendi non percepiti, dedotto quanto alla famiglia fosse stato già even-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tualmente corrisposte a titolo di assegno al militare.

Nel caso previsto dal I° comma del presente articolo ,se il procedimento disciplinare à termine col proscioglimento dell'impiegato, la sospensione é revocata e l'impiegato riacquista il diritto agli stipendi non percepiti. Se, invece, sia inflitta all'impigato una punizione minore, ovvero unasospensione più breve di quella sofferta ,é applicabile la disposizione di cui al comma precedente.

L'impiegato , condannato con sentenza passata ing giudicato, ha pena restrittiva della libertà personale quante non sia il case di applicare nei suoi riguardi ,la revoca o la destituzione ,é sospeso dal grado con privazione dello stipendio, finché non abbia scontata la pena.

La revoca della sospensione dal grado con privazione dello stipendio, fa riacquistare all'impiegato l'anzianità perduta se ,durante la sospensione, siano avvenute promozioni non per same; d'impiegati che le seguivano nel ruolo, i promossi rimangono a loro poste;ma il primo posto vacante nel grado superiore deve essere conferito all'impiegato già sospeso, sempre quando sia riconosciute meritevole della promozione, nelle forme prescritte.

ART: 64

Si incorre nella revoca dall'impiegato, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle infrazioni che abbiano in precedenza motivo a sospensione dal grado con privazione dello stipendio e per maggiore gravità delle infrazioni indicate negli articoli 58,59,62;

b) per gavi abuse di autorità;

c) per grave abuso di fiducia:

d) per inosservanza del segrete di ufficio,che abbia portato grave pregiudizio allo state a a privati; e

e) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra che dimostri difet=

5501

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

te disciplinare a termine del proseguimento dell'impiegato, la sospen-
sione é revocata e l'impiegato riacquista il diritto agli stipendi non percepiti. Se, invece, sia inflitta all'impigato una punizione minore, ovvero unasospensione più breve di quella sofferta ,é applicabile la di=spesizione di cui al comma precedente.

L'impiegato , condannato con sentenza passata in giudicato, ha pena restrittiva della libertà personale quanto non sia il caso di applicare nei suoi riguardi ,la revoca o la destituzione ,é sospeso dal grado con privazione dello stipendio, finché non abbia scontata la pena.

La revoca della sospensione dal grado con privazione dello stipendio, fa riacquistare all'impiegato l'anzianità perduta se ,durante la sospen=sione, siano avvenute promozioni non per same; d'impiegati che le seguivano nel ruolo, i promessi rimangono a loro posto;ma il prime posto vacante nel grado superiore deve essere conferito all'impiegato già so=spese, sempre quando sia riconosciuto meritevole della promozione, nelle forme prescritte.

ART: 64

Si incorre nella revoca dall'impiegato, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle infrazioni che l-ttero in precedenza motivo a so=spensione dal grado con privazione dello stipendio e per maggiore gra=vità delle infrazioni indicate negli articoli 58,59,62;
b) per gavi abuse di autorità;
c) per grave abuse di fiducia:
d) per inesservanza del segrete di ufficio,che abbia portato grave pre=giudizio allo stato o a privati; e
e) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra che dimostri difet=to di senso morale;
f) per maneata fede al giuramente, sia che essa si concreti in uno o più infrazioni disciplinari sia in atteggiamenti che contraddicono fonda=mentalmente al giuramento stesso."

ART: 65

Si incorre nella destituzione ,indipendentemente da ogni azione pena=le :

5501

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I comuni indicati alla lettera d) dell'art: 52 non possono proporre in giudizio ,senza l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa ,azioni ,relative a diritti sopra beni mobili o immobili ,né concludere transazioni relative agli stessi diritii ,quando il valore di esse sia superiore a L: 5.000 .

"I Comuni indicati alla lettera é) dell'art: 52 predetto non possono ,senza l'approvazione della Giunta Provinciale amministrativa ,proporre le stesse azioni o concludere le stesse transazioni quando il valore di esse superi le L: 2.000."

ART:66

La dichiarazione d'insolvenza ai sensi della legge I7 Maggio I900,n: I73 dei Comuni indicati alle lettere a),b),c), e d) dell'art: 52 del presente decreto ,produce di diritto la equiparazione dei comuni stessi a quelli indicati nella lettera e) dello stesso art: ,agli effetti degli articoli 25,52,54,64 65,67 del presente decreto.

ART: 67

Le deliberazioni dei Comuni indicati nelle lettere a),b, e c) dell'art: 52 che, a norma del combinato disposto dell(art: 64 del presente decreto e dello art: 2I7 della legge,non sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa,e le deliberazioni degli stessi Comuni con le quali si propongono in giudizio azioni relative a diritti sopra beni mobili ed immobili o si concludono transazioni relative agli stessi diritti ,devono essere sottoposte all'approvazione suddetta ,quando vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica..

Questa disposizione si applica ai Comuni indicati alle lettere d) ed é) dell art: 52 ,in rapporto alle azioni o transazioni indicate dell'art: 65 del presente decreto ,che non eccedano rispettivamente il valore di L: 5000 e di L: 2000.

Salvo il disposto dei 4ie comma dell'art: 62 del presente decreto ,l'opposizione depositata nella segreteria del Comune entro cinque giorni della pubblicazione della deliberazione all'albo pretorio sospende di diritto l'esecutorietà della deliberazione sino alla pronuncia definitiva della Giunta Provinciale amministrativa.

La deliberazione deve essere in tal caso trasmessa al Prefetto nei quindici giorni della pubblicazione insieme con l'opposizione e con le deduzioni della amministrazione.

ART 68

L'art: 22 I° comma ,della diegge é modificato comp appresso:

"Contro le decisioni della Giunta Provinciale amministrativa ,i consigli comunali, i Prefetti e gli interessati possono ricorrere nel termine di I5 giorni al Ministero compentente ,che decide definitivamente.

ART 69

L'art: 225 della legge ,nel I° e 2° comma ,é modificato come appersso:

"Ciascun contribuente può a suo rischio e pericolo ,colla autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa,far valere le azioni ed i ricorsi alle giurisdazioni amministrative che spettino al Comune e a una frazione di esso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L: 2.000.

ART:66

La dichiarazione d'insolvenza ai sensi della legge I7 Maggio I900,n: I73 dei Comuni indicati alle lettere a),b),c), e d) dell'art: 52 del presente decreto ,produce di diritto la equiparazione dei comuni stessi a quelli indicati nella lettera e) dello stesso art: ,agli effetti degli articoli 25,52,54,64 65,67 del presente decreto.

ART: 67

Le deliberazioni dei Comuni indicati nelle lettere a),b, e c) dell'art: 52 che, a norma del combinato disposto dell(art: 64 del presente decreto e dello art: 2I7 della legge,non sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa,e le deliberazioni degli stessi Comuni con le quali si propongono in giudizio azioni relative a diritti sopra beni mobili ed immobili o si concludono transazioni relative agli stessi diritti ,devono essere sottoposte all'approvazione suddetta ,quando vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica..

Questa disposizione si applica ai Comuni indicati alle lettere d) ed é) dell art: 52 ,in rapporto alle azioni o transazioni indicate dell'art: 65 del presente decreto ,che non eccedano rispettivamente il valore di L: 5000 e di L: 2000.

Salvo il disposto dei die comma dell'art: 62 del presente decreto ,l'opposizione depositata nella segreteria del Comune entro cinque giorni della pubblicazione della deliberazione all'albo pretorio sospende di diritto l'esecutorietà della deliberazione sino alla pronuncia definitiva della Giunta Provinciale amministrativa.

La deliberazione deve essere in tal caso trasmessa al Prefetto nei quindici giorni della pubblicazione insieme con l'opposizione e con le deduzioni della amministrazione.

ART 68

L'art: 222 I° comma ,della legge é modificato comp appresso:

"Contro le decisioni della Giunta Provinciale amministrativa ,i consigli comunali, i Prefetti e gli interessati possono ricorrere nel termine di I5 giorni al Ministero compentente ,che decide definitivamente.

ART 69

L'art: 225 della legge ,nel I° e 2° comma ,é modificato come appersso:

"Ciascun contribuente può a suo rischio e pericolo ,colla autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa,far valere le azioni ed i ricorsi alle giurisdazioni amministrative che spettino al Comune o a una frazione di esso.

"La Giunta prima di concedere l'autorizzazione ,sente il Consiglio Comunale,quanto concede il giudice ordinario o quello amministrativo adito può ordinare al Comune di intervenire in giudizio.In caso di soccobenza le spese sono a carico di chi promesse l'azione o il ricorso.

ART: 70

All'art: 226 della legge, alla cifra "50" ,si sostituisce "200".

ART: 7I

All'art: 227 della legge, dopo la parole "sindaco" si aggiunge :"o un suo delegato" .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART: 72

All'art: 228 della legge si aggiungano dopo il 3° comma i seguenti:

"Il Sindaco ha facoltà di subordinare l'accettazione dell'obligazione alla condizione che il contavventore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione o lao stato di fatto che la costituisce, salvo, se del caso, l'applicazione dell'art: I53 .

Qualora il contavventore non ademia alla condizione e al procedimento penale abvia termine con la condanna di esso, il Sindaco può ordinare l'esecuzione degli occorrenti lavori con la procedura stabilita dall'art: I53.

ART: 73

L'art: 230 della legge é abrogato e sostituito dal seguente:

Ogni provincia ha un consiglio una deputazione e un presidente.

Deve incltre avere un segretario e un ufficio provinaciale.

ART: 74

L'art: 232 della legge é abrogato e sostituito dal seguente:

Il consiglio provinciale si compone: di 45 membri delle provincie che hanno una popolazione eccedente 600.000 abitanti;di 35 in quelli che la cui popolazione supera i 400.000 abitanti;di 30 in quelle la cui popolazione ecceda i 200.000 abiatnti; di 25 nelle altre provincie.

ART: 75

Il numero dei consiglieri di ciascuna provincia é ripartita per circoscrizioni elettoriali,provinciali,in guisa che ciascuna di esse abbia ad eleggere 5 consiglieri.

" Il Prefetto provvede alla determinazione di ciascuna circoscrizione tenendo presente il più che sia possibile quelle giudiziarie in modo tale che le popolazioni delle circoscrizioni siano approssimativamente uguali fra loro.

Contro il provvedimento del Prefetto é ammesso ricorso al Ministro degli interni.

ART: 76

Leelezioni dei consiglieri provinciali si fanno per circoscrizioni determinata a norma dell'art: precedente nello stesso giorno , in tutti i comuni che la compongono.

I Consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori amministrativi dei comuni compresi nella circoscrizione; essi però rappresentano l(intera provincia .

L"esercizio del diritto elettorale compete all'elettorre in un sol comune della stessa circoscrizione, quan'anche trovisi iscritto nelle liste di più Comuni.L'elettore ha diritto di votare per non più di quattro nomi quando il numero dei Consiglieri da eleggere é di cinque. 5500

Alle elezioni dei consiglieri provinciali si procede negli stessi tempi e con le stesse regole e forme fissate con le elezioni dei consiglieri comunali facendone però constatare con verbeli separati.

ART: 77

Gli art: 238 e 246 della legge sono abrogati e sostituiti dal seguente:

Il Consiglio Provinciale della prima seduta successiva alla lelezione generale é presieduta dal Consigliere anziano di età .

Nella seduta medesima il consiglio nomina fra i suoi membri a maggioranza [illegible] il presidente e i deputati provinciali. A tale elezione si

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

se del caso, l'applicazione
Qualora il contavventore non ademia alla condizione e al pro
le abbia termine con la condanna di esso, il Sindaco può ordinare l'esecuzione
degli occorrenti lavori con la procedura stabilita dall'art: 153.

ART: 73

L'art: 230 della legge é abrogato e sostituito dal seguente:
Ogni provincia ha un consiglio una deputazione e un presidente.
Deve inoltre avere un segretario e un ufficio provinaciale.

ART: 74

L'art: 232 della legge é abrogato e sostituito dal seguente:
Il consiglio provinciale si compone: di 45 membri delle provincie che han=
no una popolazione eccedente 600.000 abitanti;di 35 in quelli che la cui popo=
lazione supera i 400.000 abitanti;di 30 in quelle la cui popolazione ecceda i
200.000 abiatnti; di 25 nelle altre provincie.

ART: 75

Il numero dei consiglieri di ciascuna provincia é ripartita per circoscrizioni
elettoriali,provinciali,in guisa che ciascuna di esse abbia ad eleggere 5 con=
siglieri.
" Il Pre fetto provvede alla determinazione di ciascuna circoscrizione tenen=
do presente il più che sia possibile quelle giudiziarie in modo tale che le
popolazioni delle circoscrizioni siano approssimativamente uguali fra loro.
Contro il provvedimento del Prefetto é ammesso ricorso al Ministro degli
interni.

ART: 76

Leelezioni dei consiglieri provinciali si fanno per circoscrizioni determi=
nata a norma dell'art: precedente nello stesso giorno , in tutti i comuni che
la compongono.
I Consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori amministrativi
dei comuni compresi nella circoscrizione; essi però rappresentano l(intera pro_
vincia .
L"esercizio del diritto elettorale compete all'elettorre in un sol comune
della stessa circoscrizione, quan'anche trovisi iscritto nelle liste di più
Comuni.L'elettore ha diritto di votare per non più di quattro nomi quando il
numero dei Consiglieri da eleggere é di cinque.
Alle elezioni dei consiglieri provinciali si procede negli stessi tempi e con
le stesse regole e forme fissate con le elezioni dei consiglieri comunali
facendone però constatare con verbeli separati.

ART: 77

Gli art: 238 e 246 della legge sono abrogati e sostituiti dal seguente:
Il Consiglio Provinciale della prima seduta successiva alla lelezione gene=
rale é presieduta dal Consigliere anziano di età .
Nella seduta medesima il consiglio nomina fra i suoi membri a maggioranza
assoluta i voti il presidente e i deputati provinciali. A tale elezione si
applica il dispostò dell'art: 134 della legge.
Il presidente e i deputati provinciali durano in carica 4 anni e sono rieleg_
gibili .
Il Presidente presta giuramento a norma
dell'art: 150 della legge.

ART 78

Nell'art: 239 della legge alle parole "la metà dei suoi membri" sono so=
stituite le seguenti:"la metà dei consiglieri assegnati alla provincia".

ART: 79

L'art: 240 della legge é abrogata .

5500
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART: 80

Il numero 2, dell'art 141, della legge é abrogato é sostituito dal seguente:

N: 2 : Ai contratti di acquisto ed alle accettazioni di doni o lasciti , salvo l'autorizzazione del Prefetto, a sensi della legge 21 giugno 1896, n: 218 ed a tutti i contratti in genere meno per quelli previsti dall'art: 87 del presente decreto.

Il n: 7, dell'art: 241 della legge é modificato come segue:

n: 7. Allestrade pubbliche di 2° e 3° classe e a quelle altre che ,a senso dell'art: 7 del R.Decreto 15 novembre 1923 ,n: 2506 possono essere affidate alla manutenzione della provincia, nonché ai lavori relativi aix fiumi e torrenti posti dalle leggi a carico della provincia,salvo quando é disposto nello art: 87 del presente decreto/

Il n: 16 del predetto art:, é abrogato e sostituito dal seguente:

n: 16 .Alla nomina sopensione e revoca del segretario e de gli altri impiegati amministrativi e tecnici degli uffici e degli stabilimenti provinciali aventi funzioni direttive o di capi di ripartizioni, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai decreti inotrno allea singoli materie.

Dopo il n: 19 dello stesso art: 241 ,sono aggiunti i seguenti:

N: 20.all'assistenza dei tubercolotici,dei ciechi e dei sordomuti in quanto non provvedono i consorzi o altre istituzioni autonome .

N: 21. A tutti quei servizi che sono attribuiti alla provincia in virtù di leggi speciali .

ART: 81

Le provincie sono autorizzate ad assumere mediante conpensioni dei comuni interessati servizii di carattere comunale che si riferiscono a gruppi di Comuni contermini.

ART: 82

I primi due comma dell'art: 234 della legge sono abrogati e sostituiti dal seguente:

Il Prefetto può intervenire ai Consigli anche a mezzo di altri ufficiali pubblici dell'ordine amministrativo, ma non ha voto deliberativo .

ART: 83

L'art: 247 della legge é abrogato e sotituito dal seguente:

I membri della deputazione provinciale sono in numero di sei .

Saranno pure letti due membri supplenti per tener luogo dei membri ordianri assenti o leggitimamente impediti .

ART: 84

Al numero 2 dell'art: 280 della legge sono soppresse le parole:

" Una mandamento" ,e sono sostituite dalle seguenti: "Una circoscrizione elettorale provinciale, di cui all'art: 75 del presente decreto".

ART 86

L'art: 235 della legge ,nel primo comma é modificato come appresso:

Il consiglio provinciale si riunisce in pieno diritto ogni anno ,il secondo lunedì di ottobre sessione ordinaria.

Nella prima seduta elegge i revisori del conto della deputazione provinciale di cui al n: 9 dell'art: 241 della legge.

Nel quarto comma dello stesso art: ,alle parole"dal pr sidente del Consiglio Provinciale" sono sostituite le seguenti:"dal Presidente" .

ART: 87

Il n: 4 , dell'art: 250 della legge é abrogato e sostituito dal seguente :

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dell'art: 7 del R.Decreto I5 novembre I923 ,n: 2506 possono essere attribuite alla manutenzione della provincia, nonché ai lavori relativi aix fiumi e torrenti posti dalle leggi a carico della provincia,salvo quando é disposto nello art: 87 del presente decreto/

Il n: I6 del predetto art:, é abrogato e sostituito dal seguente:

n: I6 .Alla nomina sopensione e revoca del segretario e de gli altri ampiegati amministrativi e tecnici degli uffici e degli stabilimenti provinciali aventi funzioni direttive o di capi di ripartizioni, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai decreti inotrno allee singoli materie.

Dopo il n: I9 dello stesso art: 24I ,sono aggiunti i seguenti:

N: 20.all'assistenza dei tubercolotici,dei ciechi e dei sordomuti in quanto non provvedono i consorzi o altre istituzioni autonome .

N: 2I. A tutti quei servizi che sono attribuiti alla provincia in virtù di leggi speciali .

ART: 8I

Le provincie sono autorizzate ad assumere mediante conpensioni dei comuni interessati servizii di carattere comunale che si riferiscono a gruppi di Comuni contermini.

ART: 82

I primi due comma dell'art: 234 della legge sono abrogati e sostituiti dal seguente:

Il Prefetto può intervenire ai Consigli anche a mezzo di altri ufficiali publici dell'ordine amministrativo, ma non ha voto deliberativo ₹

ART: 83

L'art: 247 della legge é abrogato e sotituito dal seguente:

I membri della deputazione provinciale sono in numero di sei .

Saranno pure letti due membri supplenti per tener luogo dei membri ordianri assenti o leggitimamente impediti .

ART: 84

Al numero 2 dell'art: 280 della legge sono soppresse le parole: " Una mandamento" ,é sono sostituite dal e seguenti: "Una circoscrizione elettorale provinciale, di cui all'art: 75 del presente decreto".

ART 8€

L'art: 235 della legge ,nel primo comma é modificato come appresso:

Il consiglio provinciale si riunisce in pieno diritto ogni anno ,il secondo lunedì di ottobre sessione ordinaria.

Nella prima seduta elegge i revisori del conto della deputazione provinciale di cui al n: 9 dell'art: 24I della legge.

Nel quarto comma dello stesso art: ,alle parole"dal pr sidente del Consiglio Provinciale" sono sostituite le seguenti:"dal Presidente" .

ART: 8₹

Il n: 4 , dell'art: 250 della legge é abrogato e sostituito dal seguente :

n: 4.Nomina ;sospende e revoca tutti gli impiegati dell'ufficio e degli stabilimenti provincieli ad accezione di quelli di cui al n: I6 dell'art: 24I della legge ,modificato dall art: 80 del prsente decreto.

I numeri nn: 6,7 del cennato art: 250 ,sono abrogati.

Il n: I2 dell'art predetto, é modificato come appresso:

n: I2 deve ogni anno raccogliere ,in una relazione generale tutte le notizie statistiche relative all'aministrazione della provincia e sottoporla tanto al prefetto , che al consiglio provinciale, con le forme determinate dai

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

regolamenti generali.

ART: 87

Oltre che sugli oggetti indicati nell'art: 250 della legge ,modificato dall'art: 86 del presente decreo appartiene alla deputazione provinciale di deliberare intorno :

I°) agli oggetti indicati ai n: 2 e 3 dell'art: 241 della legge , modifictao dall'art: 80 del presente decreto. Ai lavori relativi a strade ,fiumi e torrenti posti dalla legge a cairco della provincie ai progetti di lavoro , alle forniture agli appalti ed ai contratti= sempre quando non eccedano i valori indicati alla lettera a) dell'art: 52 del presente decreto;

2°) alle lezioni possessorie ed a tutte quelle altre da sostenere in giudizio che non eccedono il valore di L: 5000 ;

3°) allo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce ad una spesa obbligatorio albo storno da un'art: all'altro della stessa categoria,nonché alla erogazione delle somme a calcolo per le spese variabili o per servizio di economia.

Le deliberazioni di cui al n: I del comma precedente ,sono comunicate al Consiglio Provinciale nella prima adunanza.

Art. 88

Si applicano alle deliberazioni del Consiglio e della Deputazione Provinciale le disposizioni dell'art.62 del presente decreto.

Le attribuzioni in detto art. demandate al sottoprefetto sono però nei riguardi della Provincia esercitatev dal Prefetto.

Si applicano altresì alle deliberazioni del Consiglio le disposizioni dello art. 128 della legge.

Art.89

Il 2° e 3° comma dell'art. 251 della legge sono così modificati:

"Di queste deliberazioni é fatta relazione al Consiglio nella prima adunanza al fine di ottenerne la ratifica.

"Ad esse si applica il disposto degl artt. 128 della legge e 62 del presente decreto."

Art. 90

Il Consiglio può delegare alla Deputazione Provinciale di deliberare intorno:

1) agli oggetti indicati ai nn. 1 e 2 dell'art. 87 che,eccedendo i valori ivi indicati ,sono di competenza del Consiglio ;

2) agli oggetti di cui ai nn. 8,15,17 e 19 dell'art. 241 della legge;

3) ed ,in genere,a tutti gli altri oggetti che da disposizioni particolari di legge non siano riservati all'esclusiva competenza del Consiglio.

Le delegazioni devono essere sempre speciali.

Alle deliberazioni adottate dalla Deputazione Provinciale per delegazione del Consiglio ,si applica la disposizione dell'art. 128 della legge,e di essa é fatta comunicazione al Consiglio stesso nella prima adunanza .

Art. 91

All'art. 255 della legge é aggiunto il seguente numero :

"N° 7. Conclude e stipula le locazioni e conduzioni,i contratti resi obbligatorii per legge ovvero deliberati in massima dal Consiglio o dalla Depu =

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dall'art: 80 del presente decreto. Ai lavori relativi a strade, ponti e ...
posti dalla legge a carico della provincia ai progetti di lavoro, alle fornitu-
re agli appalti ed ai contratti= sempre quando non eccedano i valori indicati
alla lettera a) dell'art: 52 del presente decreto;

2°) alle lezioni possessorie ed a tutte quelle altre da sostenere in giudizio che non eccedono il valore di L: 5000;

3°) allo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce ad una spesa obbligatoria allo storno da un'art: all'altro della stessa categoria, nonché alla erogazione delle somme a calcolo per le spese variabili o per servizio di economia.

Le deliberazioni di cui al n: I del comma precedente, sono comunicate al Consiglio Provinciale nella prima adunanza.

Art. 88

Si applicano alle deliberazioni del Consiglio e della Deputazione Provinciale le disposizioni dell'art.62 del presente decreto.
Le attribuzioni in detto art. demandate al sottoprefetto sono però nei riguardi della Provincia esercitate dal Prefetto.
Si applicano altresì alle deliberazioni del Consiglio le disposizioni dello art. 128 della legge.

Art.89

Il 2° e 3° comma dell'art. 251 della legge sono così modificati:
"Di queste deliberazioni è fatta relazione al Consiglio nella prima adunanza al fine di ottenerne la ratifica.
"Ad esse si applica il disposto degl artt. 128 della legge e 62 del presente decreto."

Art. 90

Il Consiglio può delegare alla Deputazione Provinciale di deliberare intorno:
1) agli oggetti indicati ai nn. 1 e 2 dell'art. 87 che, eccedendo i valori ivi indicati, sono di competenza del Consiglio;
2) agli oggetti di cui ai nn. 8,15,17 e 19 dell'art. 241 della legge;
3) ed, in genere, a tutti gli altri oggetti che da disposizioni particolari di legge non siano riservati all'esclusiva competenza del Consiglio.

Le delegazioni devono essere sempre speciali.
Alle deliberazioni adottate dalla Deputazione Provinciale per delegazione del Consiglio, si applica la disposizione dell'art. 128 della legge, e di essa è fatta comunicazione al Consiglio stesso nella prima adunanza.

Art. 91

All'art. 255 della legge è aggiunto il seguente numero:
"N° 7. Conclude e stipula le locazioni e conduzioni, i contratti resi obbligatorii per legge ovvero deliberati in massima dal Consiglio o dalla Deputazione ai sensi dell'art. 90 del presente decreto"

Art 92

L'art. 258 della legge, nel 2° e 3° comma, è modificato come appresso:
"Si osservano per i contratti delle Provincie le norme stabilite per quelli dei Comuni indicati alla lettera A) dell'art. 52 del presente decreto.
Spettano però al Prefetto le facoltà attribuite al Sotto-Prefetto cogli artt. 52 e 53 del presente decreto".

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Agli effetti del primo comma dell'art: 269 della legge, le Provincie sono parificate ai Comuni indicati alla lettera a) dell'art: 52 del presente decreto.

Il Prefetto esercita,a riguardo della Provincia,le facoltà indicate allo articolo 63 del presente decreto.

Si applicano alla Provincia gli articoli 67 e 69 del presente decreto.

Art.94

L'art.271 della legge é abrogato.

Art.95

Due o più Provincie possono,con l'approvazione del Ministro competente riunirsi in consorzio per provvedere ai servizi di comune interesse.

Ai consorzi fra Provincie si applicano le disposizioni degli articoli 11,13,comma I°,14,15,16,17,18,e 19 del presente decreto,intendendosi sostituiti al Comune ed al Consiglio comunale rispettivamente la Provincia ed il Consiglio provinciale.

Lo scioglimento delle rappresentanze consorziali,la proroga del termine per la ricostituzione di esse e la nomina del commissario straordinario,sono decretati dal Ministro.

Il Prefetto della provincia dove hà sede l'amministrazione del consorzio può sospenderle ai sensi dell'art.105 del presente decreto.

La vigilanza e l'ingerenza governativa e la tutela sui consorzi interprovinciali si esercitano rispettivamente dal prefetto e dalla giunta provinciale amministrativa del luogo dove à sede l'amministrazione del consorzio con le stesse forme che sulle provincie.

I consorzi suddetti sono riconosciuti con Enti Morali.

ART: 96

L'ultimo comma dell'art: 285 della legge é modificato come segue:

"può essere stanziato in bilancio a favore del sindaco e del presidente dell'amministrazione provinciale un'annuo compenso per indennità di spese.

ART: 97

Le autorizzazioni ai Comuni ed alle Provincie ai sensi degli art: 310 e 313 della legge sono date dalla Giunta provinciale amministrativa sono, a cura la quale decide anche sui reclami dei contribuenti.

Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa sono,a cura della amministrazione interessata ,pubblicate per copia all'albo pretorioper otto giorni;e quelle concernenti le Provincie devono essere inoltre inserte per sunto ,con l'indicazione della misura della sovrimposta,nel foglio periodico degli annunzi legali della Provincia.

Contro il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa é ammesso ricorso al Ministro dell'interno da parte dei Consigli,dei Prefetti e di qualunque contribbuente ancorché non abbia preventivamente reclamato conto la deliberazione del Comune e della Provincia.

Pei comuni e per le Provincie il termine per il decorso decorre dal ricevimento della decisione della Giunta provinciale amministrativa :pei contribuenti dall'ultimo della pubblicazione della decisione della giunta provinciale amministrativa dell'albo pretorio , se si tratta di comune e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Si applicano alla Provincia

Art.94

L'art.271 della legge é abrogato.

Art.95

Due o più Provincie possono,con l'approvazione del Ministro competente riunirsi in consorzio per provvedere ai servizi di comune interesse .

Ai consorzi fra Provincie si applicano le disposizioni degli articoli 11,13,comma I°,14,15,16,17,18,e 19 del presente decreto,intendendosi sostituiti al Comune ed al Consiglio comunale rispettivamente la Provincia ed il Consiglio provinciale.

Lo scioglimento delle rappresentanze consorziali,la proroga del termine per la ricostituzione di esse e la nomina del commissario straordinario,sono decretati dal Ministro.

Il Prefetto della provincia dove hà sede l'amministrazione del consorzio può sospenderle ai sensi dell'art.105 del presente decreto.

La vigilanza e l'ingerenza governativa e la tutela sui consorzi interprovinciali si esercitano rispettivamente dal prefetto e dalla giunta provinciale amministrativa del luogo dove à sede l'amministrazione del consorzio con le stesse forme che sulle provincie.

I consorzi suddetti sono riconosciuti con Enti Morali.

ART: 96

L'ultimo comma dell'art: 205 della legge é modificato come segue:

"Può essere stanziato in bilancio a favore del sindaco e del presidente dell'amministrazione provinciale un'annuo compenso per indennità di spese.

ART: 97

Le autorizzazioni ai Comuni ed alle Provincie ai sensi degli art: 310 e 313 della legge sono date dalla Giunta provinciale amministrativa sono, a cura la quale decide anche sui reclami dei contribuenti.

Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa sono,a cura della amministrazione interessata ,pubblicate per copia all'albo pretorioper otto giorni;e quelle concernenti le Provincie devono essere inoltre inserte per sunto ,con l'indicazione della misura della sovrimposta,nel foglio periodico degli annunzi legali della Provincia.

Contro il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa é ammesso ricorso al Ministro dell'interno da parte dei Consigli,dei Prefetti e di qualunque contribbuente ancorché non abbia preventivamente reclamato conto la deliberazione del Comune e della Provincia.

Pei comuni e per le Provincie il termine per il decorso decorre dal ricevimento della decisione della Giunta provinciale amministrativa :pei contribuenti dall'ultimo della pubblicazione della decisione della giunta provinciale amministrativa dell'albo pretorio , se si tratta di comune e della data drll'inserzione della decisione stessa nel Foglio periodico degli annunzi legali, se si tratta di Provincia.

Il decreto del Ministro dell'interno , da adottarsi ,previo parere del Ministro delle Finanze e del Consiglio di Stato é definitivo , e contro di esso é ammesso soltanto il rixorso per leggitimità a consiglio di Stato in sede giuristizionale . Tutti i termini per il ricorso e per il procedimento innanzi al Consiglio di Stato sono ridotti a metà.

La sezione pronuncia in camera del Consiglio sulle mecrie e su gli atti presentati dalle parti ,senza che occorra Ministero di avvocato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

Restano fermi le disposizioni del R.Decreto I8 Febbraio I923 n: 4I9

ART: 98

Secondo il 3° comma dell'art: 3I3 del detto testo ,sono abrogati e sostituiti come appresso:

Nel corso dell'esercizio finanziario non possono i comuni e le provincie deliberare muovere maggiori spese facoltative ,quando pure rivestono i caratteri indicati nel comma precedente, se non venga dimostrato l'urgenza di essi e la disponibilità dei mezzi per provvedervi .Le relative deliberazioni devono essere pubblicate nel modo stabilita nell'art: 3I0 ,comma I°, della legge .

Essi sono soggetti all'approvazione della Giunta Provinciame amministrativa applicandosi a tale approvazione alla sua pubblicazione ed agli ulteriori ricorsi disposti nell'art: 3IC quale risulta modificato dal precedente articolo.

ART: 99

I comma I ,2,3,4, e 6 dell'art 3I7 della legge sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

i tesorieri comunali e provinciale devono rendere i conti nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio ,cui si riferiscono.

Qualora i conti non siano presentati entro tale termine il sottoprefetto pei comuni del circondario ed il Prefetto nei riguardi della Provincia li fanno compilare di ufficio a spese dei tesorieri .

I consigli comunali e provinciali devono discutere i conti nella prima sessione dopo la presentazione, purché dal giorno di questa sia decorsa un mese se la discussione non avviene entro tale termine l'esame dei conti é deferita rispettivamente al sottoprefetto o al Prefetto che lo eseguono a mezzo di commissario in sostituzione del Consiglio.

Della deliberazione del Consiglio comunale provinciale sul conto é data notizia al contabile in quanto porti variazioni nel carico o discarico , e agli amministratori che fossero stati designati responsabili con notifica per mezzo del messo comunale, contenente invito a prenderne condizioni entro 30 giorni, nella segreteria del Comune o della provincia ,i,sieme col conto con la relativa deliberazione, con il rapporto dei revisori e con tutti gli altri documenti che ne fanno parte.

Il Sindaco, a mezzo di avviso al pibblico e il Presidente dell'amministrazione Provinciale, a mezzo di avviso inserito nel Foglio degli annunzi legali della „Provincia e affisso all'albo pretorio dei comuni capoluoghi del circondario, informano il pubblico dell'avvenuta deliberazione sul conto del deposito di essi nei rispettivi uffici di segreteria. Entro il termine indicato nel comma precedente il contabile e l'amministratore, nonché qualunque contribuente, possono presentare in iscritto senza spesa rispettivamente le loro deduzioni o i loro ricorsi.

Alla scadenza del termine suddetto il conto é trasmesso per tramite del Sottoprefetto, all'ufficio di Prefettura senza i documenti giustificativi dell'entrata e della spesa , il quale invece devono unirsi al conto nel caso in cui siano state contate deduzioni o ricorsi.

L'ufficio di Prefettura accerta in via sommaria, in base agli elementi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tuiti come appresso:

Nel corso dell'esercizio finanziario non possono i comuni e le provincie deliberare muovere maggiori spese facoltative ,quando pure rivestono i caratteri indicati nel comma precedente, se non venga dimostrato l'urgenza di essi e la disponibilità dei mezzi per provvedervi .Le relative deliberazioni devono essere pubblicate nel modo stabilita nell'art: 310 ,comma I°, della legge .

Essi sono soggetti all'approvazione della Giunta Provinciale amministrativa applicandosi a tale approvazione alla sua pubblicazione ed agli ulteriori ricorsi disposti nell'art:. 310 quale risulta modificato dal precedente articolo.

ART: 99

I comma I ,2,3,4, e 6 dell'art 317 della legge sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

i tesorieri comunali e provinciale devono rendere i conti nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio ,cui si riferiscono.

Qualora i conti non siano presentati entro tale termine il sottoprefetto pei comuni del circondario ed il Prefetto nei riguardi della Provincia li fanno compilare di ufficio a spese dei tesorieri .

I consigli comunali e provinciali devono discutere i conti nella prima sessione dopo la presentazione, purché dal giorno di questa sia decorso un mese se la discussione non avviene entro tale termine l'esame dei conti é deferita rispettivamente al sottoprefetto o al Prefetto che lo eseguono a mezzo di commissario in sostituzione del Consiglio.

Della deliberazione del Consiglio comunale provinciale sul conto é data notizia al contabile in quanto porti variazioni nel carico o discarico , e agli amministratori che fossero stati designati responsabili con notifica per mezzo del messo comunale, contenente invito a prenderne condizioni entro 30 giorni, nella segreteria del Comune o della provincia ,i,sieme col conto con la relativa deliberazione, con il rapporto dei revisori e con tutti gli altri documenti che ne fanno parte.

Il Sindaco, a mezzo di avviso al pibblico e il Presidente dell'amministrazione Provinciale, a mezzo di avviso inserito nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e affisso all'albo pretorio dei comuni capoluoghi del circondario, informano il pubblico dell'avvenuta deliberazzione sul conto del deposito di essi nei rispettivi uffici di segreteria. Entro il termine indicato nel comma precedente il contabile e l'amministratore, nonché qualunque contribuente, possono presentare in iscritto senza spesa rispettivamente le loro deduzioni o i loro ricorsi.

Alla scadenza del termine suddetto il conto é trasmesso per tramite del Sottoprefetto, all'ufficio di Prefettura senza i documenti giustificativi dell'entrata e della spesa , il quale invece devono unirsi al conto nel caso in cui siano state contate deduzioni o ricorsi.

L'ufficio di Prefettura accerta in via sommaria, in base agli elementi di cui dispone e che può richiedere alle amministrazioni l'esatto riporto sul conto del fondo di cassa e dei residui di quello precedente, l'integrale inscrizione di tutte le entrate e le spese siano state contenute nei limiti degli assegni stabiliti in bilancio , originali o variati.

Qualora le risultanze della deliberazione del consiglio comunale o provinciale non vengono contestate dal contabile o dall'amministratore o dai contribuenti e non contrastino coll'accertamento sommario di cui al comma precedente il conto resta approvato in conformità alle risultanze medesime salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente artivolo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(II

La deliberazione del Consiglio Comunale o provinciale tiene luogo a tutti gli effetti della decisione del consiglio di Prefettura, il Prefetto su richiesta della Giunta Municipale o della Giunta provinciale o degli interessati ne rilascia attestazione .

In caso contrario il conto viene deferito alla giurisdizione del Consiglio di prefettura, salvo il ricorso della corte dei conti .

Il consiglio di Prefettura può limitare il giuduzio alle partite contestate con le osservazioni o i ricorsi predetti , e con i rilievi dell'ufficio di Prefettura conseguenti all'accertamento indocato al comma 7°, o estenderlo a tutto il conto .

Il Prefetto, entro due anni della presentazione del conto , può richiedre al consiglio di prefettura il giudizio sui conti approvati ai sensi del precedente comma 8°, o su singole partite .

Le modalità del procedimento innanzi al consiglio prefettura e del ricorso alla corte dei conti sono stabilite con regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale.

ART: 100

L'art: 318 della legge é sostituito come appresso:

Gli amministratori che ordinano spese non autorizzate in bilancio e non deliberate dai rispettivi consigli o rappresentanze consorziali, o, nei casi degli articcli 26 e 90 del presente decreo, dalla Giunta Comunale o dalla deputazione provinciale oppure che ne contraggono l'impegno ,ne rispondono in proprio ed in solido.

Gli amministratori rispondono altresì, ai sensi del comma precedente delle spese che hanno corrispondenza in entrata del bilancio di non sicuro accertamento o che risultano puramente figurativo e dirette a pareggiare fittizialmente il bilancio.

La responsabilità delle spese che fossero deliberate come dalla Giunta municipale o dalla Deputazione Provinciale cessa soltanto allorché ne sia avvenuta la ratifica dei rispettivi consigli.

Si applicano alle amministrazioni delle Provincie e dei Consorzi il disposto degli art: 209 ec210 della legge.

Sulla responsabilità degli amministratori prevedeuta dal presente art: e dal citato art: 209 , pronunzia il Consiglio di Prefettura.

Contro la decisione di questo é ammesso ricorso alla corte dei conti.

Con regolamento sono stabilite le forme del procedimento.

ART: 101

Le cause di responsabilà dei contabili di fatto , e degli amministratori, ai sensi rispettivamente degli art: 209 della legge e dell'art: 100 del presente decreto possono essere iniziate di ufficio o sopra richiesta della autorità di vigilanza , e decise anche separatamente dall'asame e dal giudizio di conti.

ART: 102

L'art: 321 della legge é abrogato e sostituito dal seguente :

Ove magrado la convocazione del consiglio non possa aver luogo alcuna deliberazione, il Prefetto nei rapporti della Provincia ,il sottoprefetto in quelli dei comuni del circondario ,provvedono a tutti i rami di servizio e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di prefettura, salvo lil ricorso della corte dei conti .

Il consiglio di Prefettura può limitare il giuduzio alle partite contesta= te con le osservazioni o i ricorsi predetti , e con i rilievi dell'ufficio di Prefettura conseguenti all'accertamento indocato al comma 7°, o estenderlo a tutto il conto .

Il prefetto, entro due anni della presentazione del conto , può richiedre al consiglio di prefettura il giudizio sui conti approvati ai sensi del pre= cedente comma 8°, o su singole partite .

Le modalità del procedimento innanzi al consiglio prefettura e del ricorso alla corte dei conti sono stabilite con regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale.

ART: ICC

L'art: 318 della legge é sostituito come appresso:

Gli amministratori che ordinano spese non autorizzate in bilancio e non deliberate dai rispettivi consigli o rappresentanze consorziali, o, nei casi degli articoli 26 e 90 del presente decreo, dalla Giunta Comunale o dalla de= putazione provinciale oppure che ne contraggono l'imegno ,ne rispondono in proprio ed in solido.

Gli amministratori rispondono altresì, ai sensi del comma precedente delle spese che hanno corrispondenza in entrata del bilancio di non sicuro acerta= mento o che risultano puramente figurativo e dirette a pareggiare fittizia= mente il bilancio.

La responsabilità delle spese che fossero deliberate come dalla Giunta municipale o dalla Deputazione Provinciale cessa soltanto allorché ne sia avvenuta la ratifica dei rispettivi consigli.

Si applicano alle amministrazioni delle Provincie e dei Consorzi il dispo= sto degli art: 209 ec2IO della legge.

Sulla responsabilità degli amministratori prevedeuta dal presente art: e dal citato art: 209 , pronunzia il Consiglio di Prefettura.

Contro la decisione di questo é ammesso ricorso alla corte dei conti.

Con regolamento sono stabilite le forme del procedimento.

ART: ICI

Le cause di responsabilà dei contabili di fatto , e degli amministratori, ai sensi rispettivamente degli art: 209 della legge e dell'art: ICO del pre= sente decreto possono essere iniziate di ufficio o sopra richiesta della au= torità di vigilanza , e decise anche separatamente dall'asame e dal giudizio di conti.

ART: IC2

L'art: 321 della legge é abrogato e sostituito dal seguente :

Ove magrado la convocazione del consiglio non possa aver luogo alcuna deli= berazione, il Prefetto nei rapporti della Provincia ,il sottoprefetto in quelli dei comuni del circondario ,provvedono a tutti i rami di servizio e danno corso alle spese rese abbligatorie tanto per disposizioni di legge ,quan to per antecedenti deliberazioni esecutorie.

Quando sia ncessario; il Prefetto od il Sottoprefetto possono secondo la rispettiva competenza inviare appositi commissarii per reggere provvisoriament e non oltre i due mesi le amministrazioni provinciali ,comunali o consorziali salvo la rispettiva ratifica ai singoli provvedimenti adottati dai commissa= ri coi poteri dei Consigli.I provvedimenti però , in ordine ai quali la legge richiede una approvazione speciale , non diventano esecutivi se, oltre la ra= tifica ; non ricorre anche l'approvazione suddetta .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART: IO3

Dopi il secondo comma dell'art: 323della legge é inserito il seguente;

" Se il consiglio é sciolto per la seconda volta nel periodo di due znni, il termine suddetto può essere prorogato fino a un anno .

Lo scioglimento é ordinato per decreto reale , il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento .

La proroga del termine sopra stabilito é ordianta con decreto del Prefetto, nelle forme analoghe prescritte pei decreti reali di scioglimento.

ART: IO4

Sono abrogati il numero 9 dell'art: I delle disposizioni preliminari al testo unico delle leggi per il terremoto del 28 Decembre I9O8 ,approvato col decreto luogotenenziale I9 Agosto I9I7, n: 3399 , e con l'art: 2 del decreto luogotenenziale 3I Decembre I9I5 n: 868.

ART: IO5

Quando ricorrono motivi di irgente necessità il Prefto può , in attesa del decreto reale di scioglimento , sopsendere i consigli comunali e provinciali provvedendo per la provvisoria amministrazione a termine dell'art: IO2/

La soppensione non può eccedere la durata di due mesi.

ART: IO6

L'art: I24 della legge é abrogato é sostituito dal seguente:

In caso di scioglimento del Consiglio comunale,l'amministrazione é affidata a un commissario straordianrio.

In caso di scioglimento del Consiglio Provinciale, l'amministrazione é affidata a una commissione straordinaria la cui composizione é stabilita di volta in volta.

Tanto il commissario che la commissione straordinaria,sono nominati col decreto reale di scioglimento ,ed esercitano le funzioni dhe la legge conferisce al Sindaco e alla giunta municipale ,e al Presidente e alla depitazione provinciale.

Quando i Commissari e le commissioni straordianrie assumono per urgenza i poteri del Consiglio, le loro deliberazioni non possono vincolare il bilancio del Comune e della provincia oltre l'anno ,eccetto che il vincolo ultrannale risulti già da leggi o da regolamenti ,sono sottoposte all'approvazione della giunta provinciame amministrativa ,ne é fatta relazione ai rispettivi consigli nella loro prima aduranzaperché ne prendono atto .

Le contattazioni dei mutui può tuttavia essere deliberata dai commisari o dalle commissioni straordinarie e anche dai commissarii prefettizii o sottoprefettizii , e delle relative deliberazioni approvate dalla giunta provinciale amministrativa , e fatta relazione ai rispettivi consigli nella loro prima adunanza perché ne prendano atto.

5497

E' data facoltà al governo del Re' di conferire ai commissarii ed alle commissioni incaricate nell'amministrazione straordinaria di Comuni o Provincie, i poteri dei rispettivi consigli.

Tali poteri competono di diritto ai commissari e alle commissioni ,nel caso in cui il consiglio sia sciolto per una seconda volta nel periodo di due anni.

Le deliberazioni adottate coi detti poteri dai commissari o dalle commissioni straordianrie sono soggette nei riguardi della vigilanza e della tutela e alle stesse norme in vigore per le deliberazioni delle rappresentanze ordinarie degli Enti e sono comunicate ai rispettivi consigli nella loro prima

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

il termine suddetto può essere prorogato fino a un anno .

Lo scioglimento é ordinato per decreto reale , il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento .

La proroga del termine sopra stabilito é ordianta con decreto del Prefetto, nelle forme analoghe prescritte pei decreti reali di scioglimento.

ART: IC4

Sono abrogati il numero 9 dell'art: I delle disposizioni preliminari al testo unico delle leggi per il terremoto del 28 Decembre I9C8 ,approvato col decreto luogotenenziale I9 Agosto I9I7, n: 3399 , e con l'art: 2 del decreto luogotenenziale 3I Decembre I9I5 n: 868.

ART: IC5

Quando ricorrono motivi di irgente necessità il Prefetto può , in attesa del decreto reale di scioglimento , sopsendere i consigli comunali e provinciali provvedendo per la provvisoria amministrazione a termine dell'art: IC2/

La soppensione non può eccedere la durata di due mesi.

ART: IC6

L'art: I24 della legge é abrogato é sostituito dal seguente:

In caso di scioglimento del Consiglio comunale,l'amministrazione é affidata a un commissario straordianrio.

In caso di scioglimento del Consiglio Provinciale, l'amministrazione é affidata a una commissione straordinaria la cui composizione é stabilita di volta in volta.

Tanto il commissario che la commissione straordinaria,sono nominati col decreto reale di scioglimento ,ed esercitano le funzioni dhe la legge conferisce al Sindaco e alla giunta municipale ,e al Presidente e alla depitazione provinciale.

Quando i Commissari e le commissioni straordianrie assumono per urgenza i poteri del Consiglio, le loro deliberazioni non possono vincolare il bilancio del Comune e della provincia oltre l'anno ,eccetto che il vincolo ultrannale risulti già da leggi o da regolamenti ,sono sottoposte all'approvazione della giunta provinciame amministrativa ,ne é fatta relazione ai rispettivi consigli nella loro prima adunanzaperché ne prendono atto .

Le contattazioni dei mutui può tuttavia essere deliberata dai commisari o dalle commissioni straordinarie e anche dai commissarii prefettizii o sottoprefettizii , e delle relative deliberazioni approvate dalla giunta provinciale amministrativa , e fatta relazione ai rispettivi consigli nella loro prima adunanza perché ne prendano atto.

5497

E' data facoltà al governo del Re' di conferire ai commissarii ed alle commissioni incaricate nell'amministrazione straordinaria di Comuni o Provincie, i poteri dei rispettivi consigli.

Tali poteri competono di diritto ai commissari e alle commissioni ,nel caso in cui il consiglio sia sciolto per una seconda volta nel periodo di due anni.

Le deliberazioni adottate coi detti poteri dai commissari o dalle commissioni straordianrie sono soggette nei riguardi della vigilanza e della tutela e alle stesse norme in vigore per le deliberazioni delle rappresentanze ordinarie degli Enti e sono comunicate ai rispettivi consigli nella loro prima adunanza perché ne prendano atto .

ART: IC7

Quando i consiglieri provinciali , comunali o consorziali , o gli impiegati in genere delle province dei Comuni e dei consorzi, con dolo o colpa grave ancorché non ricorrono gli estremi di reato, abbiano arrecato danno all'Ente ,la Giunta provinciale amministrativa d'ufficio o sopra richiesta della autorità di vigilanza, procede ,in via amministrativa, all'accertamento del danno, indicando quali persone ne appariscono responsabili e per quale ammontare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le deliberazioni de la Giunta Provincia e ammi strativa non pregiudicano le ragioni dell'Ente e quelle degli amministratori e degli impiegati ma ser= vono per ottenere dall'autorità giudiziaria provvedimenti conservativi che val =gono anche con l'omologazione del Tribunale in Camera di Consiglio , come ti_ tolo per prendere iscrizione ipotecaria di garanzia su i beni delle persone in dicate come responsabili.La; domanda dei provvedimenti conservativi e per l'om logazione agli effetti dell'iscrizione ipotecaria, nonvhé l'azione giudiziarie per responsabilità, quando é preceduta dalla declaratoria della giunta pro= vinciale amministrativa, può essere prompssa dall'autorità di vigilanza , qualora l'Ente che si presume danneggiato non ostante l'invito dell'autorità m medesima ,non vi adempia.

Le disposizioni del presente art: si applicano anche all'amministratore e agli impiegati in genere delle istituzioni amministratet= o dipendenti dal= le provincie , dai Comuni e dai Consorzi.

ART: IC8

Senza pregiudizio delle responsabilità sancite da altre disposizioni di legge gli amministratori e gli impiegati in genere dei Comuni, dei consorzi e delle Provincie ,nonché dalle istituzioni amminstate o dipendenti dagli en= ti predetti sono responsabili dei danni recati, con dolo o colpa grave , allo Ennte o ai terzi ,verso i quali l'Ente stesso debba rispondere .

ART: IC9

Se il fatto dannoso sia vvenuto per il dolo o la colpa grave di più ammi= nistratori o di più impiegati, essi sono tenuti in solido al risarcimento.

Tuuavia se le colpe dei responsabili non siano uguali ,potrà apporsi a cari= co di tutti o di alcuni di essi ,una parte proporzionale del danno arrecato.

ART: IIC

Sono esenti da responsabilità i componeti dei collegi amministrattivi, che per leggittimi motivi non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto nel verbale constatare in tempo il loro motivato dissenso, o dei richia= mi e proposte fatte per evitare l'atto da cui é derivato il danno .

ART: III

Gli amministratori e i superiori gerarchici non rispondono del fatto dannoso ove sia avvenuto nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti all'impiegato, purché la destinazione all'ufficio da questi ricoperto sia av= venuto con la piena osservanza delle prescrizioni della legge e dei regola= menti e non vi sia colpa grave nei rapporti del dovere di vigilanza.

ART: II2

L'azione per far valere la responsabilità nei casi previsti dall'art: I08 é seguenti nel presente decreto giudiziario e si prescrive in 5 anni dal gior= no nel quale avvenne il fatto dannoso .

ART: II3

A menno che non sia direttamente stabilito per singoli casi:

a) contro i provvedimenti del sottoprefetto é ammesso ricorso gerarchico al Prefetto, che decide definitivamente.

Sono altresì soggetti a ricorso gerarchico i provvedimenti del sottoprefetto emanati in virtù della delegazione emanata dal comma 2° dell'art: 3 del presente decreto.La decisione del Prefetto, in tal caso , é definitiva, se il provvedimento delegato sia definitivo.

Il termine utile per la presentazione del ricorso é di giorni I5 dalla noti= fica o comunicazione dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

qualora l'Ente che si [illegible]
medesima ,non vi adempia.

Le disposizioni del presente art: si applicano anche all'amministratore e agli impiegati in genere delle istituzioni amministrate= o dipendenti dal= le provincie , dai Comuni e dai Consorzi.

ART: IO8

Senza pregiudizio delle responsabilità sancite da altre disposizioni di legge gli amministratori e gli impiegati in genere dei Comuni, dei consorzi e delle Provincie ,nonché dalle istituzioni amministate o dipendenti dagli en= ti predetti sono responsabili dei danni recati, con dolo o colpa grave , allo Ennte o ai terzi ,verso i quali l'Ente stesso debba rispondere .

ART: IO9

Se il fatto dannoso sia avvenuto per il dolo o la colpa grave di più ammi= nistratori o di più impiegati, essi sono tenuti in solido al risarcimento.

Tuuavia se le colpe dei responsabili non siano uguali ,potrà apporsi a cari= co di tutti o di alcuni di essi ,una parte proporzionale del danno arrecato.

ART: IIO

Sono esenti da responsabilità i componeti dei collegi amministrattivi, che per leggittimi motivi non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto nel verbale constatare in tempo il loro motivato dissenso, o dei richia= mi e proposte fatte per evitare l'atto da cui é derivato il danno .

ART: III

Gli amministratori e i superiori gerarchici non rispondono del fatto dannoso ove sia avvenuto nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti all'impiegato, purché la destinazione all'ufficio da questi ricoperto sia av= venuto con la piena osservanza delle prescrizioni della legge e dei regola= menti e non vi sia colpa grave nei rapporti del dovere di vigilanza.

ART: II2

L'azione per far valere la responsabilità nei casi previsti dall'art: IO8 é seguenti nel presente decreto giudiziario e si prescrive in 5 anni dal gior= no nel quale avvenne il fatto dannoso .

ART: II3

A menno che non sia direttamente stabilito per singoli casi:

a) contro i provvedimenti del sottoprefetto é ammesso ricorso gerarchico al Prefetto, che decide definitivamente.

Sono altresì soggetti a ricorso gerarchico i provvedimenti del sottoprefetto emanati in virtù della delegazione emanata dal comma 2° dell'art: 3 del presente decreto.La decisione del Prefetto, in tal caso , é definitiva, se il provvedimento delegato sia definitivo.

Il termine utile per la presentazione del ricorso é di giorni I5 dalla noti= fica o comunicazione dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre:

b) contro i provvedimenti del Prefetto ,che non siano definitivi ,é ammesso entro il termine di I5 giorni ,ricorso gerarchico al Ministro competente che decide definitivamente.

E'pure ridotto a giorni I5 il termine per gli altri ricorsi di cui al I° comma dell'art: 328 della legge.

I ricorsi gerarchici al Governp del Re ,da qualunque legge previsti ,sono decisi con provvedimento definitivo del Ministro.

ART: II4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART; II4

Il governo del RE ha facoltà,&in qualunque tempo, sia sopra denunzia ,sia per propria iniziativa di dichiarare per decreto Reale , sentito il Consiglio di Stato, la nullità degli atti o provvedimentdi che contengono violazioni di legge o di regolamenti generali ospeciali.

Salvo il casi in cui secondo le leggi vigenti sia data l'azione giudiziaria , contro il decreto Reale e ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ,ovvero il ricorsc straordinario al Re .

ART: II5

Tutti Consigli provinciali dovranno essere ricostituiti secondo le norme del presente decreto.Con decreto reale saranno stabiliti i termini entro i qual dovrà effettuarsi tale rinnovazione, e potrannio essere anche diversi da quel= li delle elezioni dei Consigli Comunali. Le elezioni provinciali che ,per qualsiasi causa, debbono aver luogo nel periodo ,tra l'entrata in vigore del presente decreto e la determinazione di cui al precedente comma ,si effettue= ranno in base alle circoscrizioni mandamentali e alla composizione numerica fissata dalla legge 4/ Febbraio I9I5 ,n: I48 (testo unico) Soltanto dopo la rinnovazione generale dei consigli provinciali entreranno in vigore le dispo= sizioni degli art:73, 77,83 del presente decreto. Il Governo del RE e altresì autorizzato a stabilire i rapporti delle rinnovazioni generali ordinarie dei Consigli Comunali ,anche in deroga degli art: 56, e 279 del testo unico sopracitato.

ART: II6

Nel termine di un mese della pubblicazione del presente decreto , i Consigli Provinciali provvederanno alla elezione dei componenti elettivi della Giunta provinciale amministrativa ,secondo le norme prescritte dall'art: 5 del= decre_ to stesso.

L'elezione dovrà rinnovarsi dai consigli provinciali dopo la loro ricosti= tuzione , entro il termine che sarà fissato nel decreto Reale ;di cui nel comma I° dell'art: precedente

ART: II7

Salvo quanto é disposto dagli articoli 46,II5 e II6 ,il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal I° Luglio I924 -

Il Governo del Re ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso ,anche prima ,a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'appli= cazione di esso .

5496

ART: II8

I Comuni e le Province devono rimettere annualmente al Prefetto che ne cura la trasmissione al Ministero delle Finanze:

a) entro il 3I Marzo ,il prospetto delle spese stanziate nel Bilancio dell'an= no in corso ,dal quale si desuma l'ammontare globale ,per ciascuna categoria , delle spese effettive obbligatorie ordinarie , distinte in fisse e variabili Delle spese effettive obbligatorie straordinarie, nonché delle spese facoltati= ve e di quelle per movimento di capitali:

b) entro il 30 Giugno ,analogo prospetto per le spese accertate nell'anno pre= cedente secondo i dati risultanti dal conto presentato dal tesoriere e delibera= to dal Consiglio Comunale.

ART: II9

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

contro il decreto Reale e ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ,ovvero il ricorso straordinario al Re .

ART: II5

Tutti Consigli provinciali dovranno essere ricostituiti secondo le norme del presente decreto.Con decreto reale saranno stabiliti i termini entro i qual dovrà effettuarsi tale rinnovazione, e potranno essere anche diversi da quelli delle elezioni dei Consigli Comunali. Le elezioni provinciali che ,per qualsiasi causa, debbono aver luogo nel periodo ,tra l'entrata in vigore del presente decreto e la determinazione di cui al precedente comma ,si effettueranno in base alle circoscrizioni mandamentali e alla composizione numerica fissata dalla legge 4/ Febbraio I9I5 ,n: I48 (testo unico) Soltanto dopo la rinnovazione generale dei consigli provinciali entreranno in vigore le disposizioni degli art:73, 77,83 del presente decreto. Il Governo del RE e altresì autorizzato a stabilire i rapporti delle rinnovazioni generali ordinarie dei Consigli Comunali ,anche in deroga degli art: 56, e 279 del testo unico sopracitato.

ART: II6

Nel termine di un mese della pubblicazione del presente decreto , i Consigli Provinciali provvederanno alla elezione dei componenti elettivi della Giunta provinciale amministrativa ,secondo le norme prescritte dall'art: 5 del= decreto stesso.

L'elezione dovrà rinnovarsi dai consigli provinciali dopo la loro ricostituzione , entro il termine che sarà fissato nel decreto Reale ;di cui nel comma I° dell'art: precedente

ART: II7

Salvo quanto é disposto dagli articoli 46,II5 e II6 ,il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal I° Luglio I924 -

Il Governo del Re ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso ,anche prima ,a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'applicazione di esso .

ART: II8 5496

I Comuni e le Province devono rimettere annualmente al Prefetto che ne cura la trasmissione al Ministero delle Finanze:

a) entro il 3I Marzo ,il prospetto delle spese stanziate nel Bilancio dell'anno in corso ,dal quale si desuma l'ammontare globale ,per ciascuna categoria , delle spese effettive obbligatorie ordinarie , distinte in fisse e variabili Delle spese effettive obbligatorie straordinarie, nonché delle spese facoltative e di quelle per movimento di capitali:

b) entro il 30 Giugno ,analogo prospetto per le spese accertate nell'anno precedente secondo i dati risultanti dal conto presentato dal tesoriere e deliberato dal Consiglio Comunale.

ART: II9

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto.

Il Governo del Re é autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle della legge comunalee provinciale , testo unico 4 febbraio= I9I5n: I48 ,con le leggi successive che l'hanno modificata e con le altre leggi che vi abbiano attinenza per ragioni di materia.

Ordiniamo che il presente decreto ,munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Dato a Roma addì 30 dicembre 1923

VITTORIO EMANUELE-

Mussolini- De Stefani-

Visto - Il Guardasigilli : Oviglio

Registrato alla corte dei conti ,addì 7 Gennaio 1924

Atti del Governo ,registro 220 foglio 54 -Granata-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'INTENDENZA DI FINANZA DI NAPOLI

Prot.N.5853 Gabinetto — Napoli, 8 aprile 1942-XX-

OGGETTO:
Premi demografici -

A tutti gli Uffici Finanziari della Provincia
A tutti i reparti e sezioni dell'Intendenza
e, per conoscenza:
All'Ispettorato Compartimentale delle Tasse ed Imposte Indirette sugli Affari NAPOLI
Ispettorato Compartimentale delle Imposte Dirette NAPOLI

Per opportuna conoscenza a norma e con preghiera di darne cono= scenza agli interessati, si comunica la circolare numero 30000/086 del Ministero dell'Interno (Direzione Generale per la Demografia e la Razza-Divisione Premi Demografici) in data 25 febbraio 1942-XX.

"Con legge 27 dicembre 1941-XX- N.1615, pubblicata nella Gazze= ta Ufficiale del 17 febbraio corr. N.39, sono state apportate al R. R.Decreto - legge 12 agosto 1937, N.1942 (convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI-, N.2286) sui premi demografici, talune modificazio= ni ed aggiunte, intese da un lato a rendere più precisa la discipli= na della concessione e della erogazione dei premi stessi e dall'al= tro ad eliminare qualche incertezza d'interpretazione.-

Con l'articolo I della legge suddetta è stata modificata la di= sposizione dell'articolo 2 (5° comma) del R.decreto-legge 12 agosto 1937-XV-concernente l'ammissione al beneficio dei premi demografi= ci del personale avventizio, stabilendo che questo può fruire di ta= le beneficio qualora sia addetto a servizio di carattere continuati= vo, sia stato assunto da oltre sei mesi e sia retribuito mensilmente.

Con l'articolo 2 viene, poi, stabilito che non hanno titolo alla concessione del premio di natalità i figli che siano deceduti entro i cinque giorni dalla nascita.-

A norme della disposizione finora in vigore, l'interessato, per ot= tenere il premio doveva dimostrare, con la esibizione degli estratti integrali degli atti di nascita e di morte, che al momento della de= nunzia della nascita il bambino era ancora in vita. Si verificava per= ciò di frequente che otteneva il premio chi era riuscito a denunzia= re la nascita del figlio prima che ne fosse avvenuta la morte anche se il figlio stesso era vissuto soltanto poche ore, mentre perdeva il titolo al beneficio quel dipendente che, per una qualsiesi circostan=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OGGETTO:
Premi demografici -

A tutti gli Uffici Finanziari della Provincia

A tutti i reparti e sezioni dell'Intendenza

e,per conoscenza:

All'Ispettorato Compartimentale delle Tasse ed Imposte Indirette sugli Affari NAPOLI

Ispettorato Compartimentale delle Imposte Dirette NAPOLI

Per opportuna conoscenza a norma e con preghiera di darne cono= scenza agli interessati,si comunica la circolare numero 30000/086 del Ministero dell'Interno (Direzione Generale per la Demografia e la Razza-Divisione Premi Demografici) in data 25 febbraio 1942-XX.

"Con legge 27 dicembre 1941-XX- N.1615, pubblicata nella Gazzet= ta Ufficiale del 17 febbraio corr. N.39,sono state apportate al R. R.Decreto - legge 12 agosto 1937, N.1942 (convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI-,N.2286) sui premi demografici,talune modificazio= ni ed aggiunte,intese da un lato a rendere più precisa la disciplina della concessione e della erogazione dei premi stessi e dall'altro ad eliminare qualche incertezza d'interpretazione.-

Con l'articolo I della legge suddetta è stata modificata la di= sposizione dell'articolo 2 (5° comma) del R.decreto-legge 12 agosto 1937-XV-concernente l'ammissione al beneficio dei premi demografici delp personale avventizio,stabilendo che questo può fruire di tale beneficio qualora sia addetto a servizio di carattere continuativo,sia stato assunto da oltre sei mesi e sia retribuito mensilmente.

Con l'articolo 2 viene,poi,stabilito che non hanno titolo alla concessione del premio di natalità i figli che siano deceduti entro i cinque giorni dalla nascita.-

A norma della disposizione finora in vigore,l'interessato,per ottenere il premio doveva dimostrare,con la esibizione degli estratti integrali degli atti di nascita e di morte,che al momento della denunzia della nascita il bambino era ancora in vita.Si verificava perciò di frequente che otteneva il premio chi era riuscito a denunziare la nascita del figlio prima che ne fosse avvenuta la morte anche se il figlio stesso era vissuto soltanto poche ore,mentre perdeva il titolo al beneficio quel dipendente che,per una qualsiesi circostanza impeditiva o per ignoranza della disposizione di cui sopra,aveva effettuato la denunzia quando il figlio,che tuttavia era vissuto più di cinque giorni,era deceduto.-

All'articolo 3 la legge dispone altresì che,decorso un anno dallo evento,none può essere presentata dall'interessato la domanda diretta ad ottenere la concessione del premio./-

Ciò per la considerazione che non può essere lasciata sospesa indefinitivamente una concessione che,se invocata a notevole distanza di tempo dalla data dell'evento,potrebbe ingenerare inconvenienti

./...

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mod. 162 (*D. P.*)

Buoni del Tesoro[a] .....

Scadenza .....

DISTINTA delle cedole dei suddetti buoni che si presentano per il pagamento per la complessiva somma di L. .....

NUMERI DI ISCRIZIONE DELLE CEDOLE									
da L. 12,50	da L. 25	da L. 50	da L. 125	da L. 250	da L. 500	da L. 1.250	da L. 2.500	da L.	da L. .....

RIEPILOGO

VALORE DI OGNI CEDOLA	QUANTITÀ delle cedole	Somma da pagarsi in complesso
12, 50		
25 —		
50 —		
125 —		
250 —		
500 —		
1.250 —		

Le cedole indebitamente pagate sono a carico del sottoscritto.

....., li ..... 19.....

Firma (leggibile) .....

Indirizzo .....

IL CASSIERE DI TESORERIA

(9019178) Roma, 1957 - XXXV anno - Istit. Poligr. Stato - G. C. (Conto 417.000 - ord. 4)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(9106178) Roma, 1957-XV - Istit. Poligr. Stato - C. C. (Conto 417.000 - ord. 4)

RIEPILOGO

VALORE DI OGNI CEDOLA	QUANTITÀ delle cedole	Somma da pagarsi in complesso
12,50		
25 —		
50 —		
125 —		
250 —		
500 —		
1.250 —		
2.500 —		
TOTALE . . .		

Le cedole indebitamente pagate sono a carico del sottoscritto.

....., li ..... 19.....

Firma (leggibile) .....

Indirizzo .....

.....

IL CASSIERE DI TESORERIA

.....

V. IL CAPO DELL'UFFICIO DI CONTROLLO

.....

(a) Indicare la specie dei Buoni.

Avvertenza da osservarsi nella compilazione della presente distinta.

1. Fare distinte separate per le cedole di diversa scadenza.
2. Descrivere le cedole per ordine numerico progressivo, dal più basso al più alto, nelle colonne dei rispettivi valori.
3. Fare il riepilogo ed indicare la somma da riscuotere.
4. Presentando più distinte, riunirvi un riepilogo generale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

finanzieri - contabili per l'Amministrazione dello Stato.-

E' ovvio d'altra parte che,decorso l'anno dalla data dell'evento, si esaurisce quell'assistenza per la quale sono disposti i premi suddetti.-

Si è previsto una eccezione al riguardo per il personale che risulti disperso, internato,o che comunque si trovi,per effetto della guerra,nella impossibilità di presentare la domanda nel termine suindicato.-Si è stabilito,quindi,che la domanda medesima potrà essere inoltrata fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra nei confronti dei dipendenti statali che,per essere dispersi,prigionieri o internati,si sieno trovati nella impossibilità di cui sopra.-

Si richiama in particolare l'attenzione sull'articolo 5 della legge in argomento in forza del quale questa entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,tranne per la disposizione che stabilisce il termine di presentazione delle domanda di premii dopo tre mesi dalla data predetta.-

In conseguenza,a cominciare dal 17 maggio p/v/,nelle lettere di invio delle domande di premi demografici per eventi familiari della cui data sia già decorso l'anno,dovrà essere indicata la data di presentazione delle domande stesse all'Amministrazione dalla quale gli interessati dipendono.-

Si raccomanda,con l'occasione di impartire disposizioni affinchè la istruttoria e documentazione delle domande dei premi in questione sia effettuata con ogni diligenza,ad evitare ritardi nella erogazione di essi.In particolare si vorrà disporre che siano sempre indicati nelle lettere di invio delle domande dei premi:

a) - il gruppo, il grado gerarchico, e la qualifica del dipendente che richiede il premio e,per i dipendenti in prova, anche la data della loro assunzione in servizio effettivo;

b) - le quote di condono di cui abbiano fruito i concessionari dei prestiti matrimoniali istituiti dal R.Decreto-legge 21 agosto 1937-XV, N.1542,e ciò ad evitare successive laboriose operazioni di ricupero".

Si avverte, infine, che le domande per premi demografici dovranno essere TASSATIVAMENTE compilate tenuto presente l'allegato A della circolare N.7- Protocollo 32890 -Divisione III del 20 gennaio 1942-XX- che qui di seguito si trascrive:

AL DUCE del Fascismo, Capo del Governo
(Ministero dell'Interno-Direzione Generale per la demografia e la Razza) R O M A

5494

PREMI DI NUZIALITA'

Il sottoscritto (cognome,nome e qualifica), nato a.....
il.....appartenente al Gruppo.....grado.....avendo contratto matrimonio a.....il.....,chiede la concessione del premio di nuzialità di L.....

Unisce il certificato di matrimonio e quello di nascita.-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

detti.-

Si è previste una eccezione al riguardo per il personale che risulti disperso, internato,o che comunque si trovi,per effetto della guerra,nella impossibilità di presentare la domanda nel termine suindicato.-Si è stabilito,quindi,che la domanda medesima potrà essere inoltrata fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra nei confronti dei dipendenti statali che,per essere dispersi,prigionieri o internati,si siano trovati nella impossibilità di cui sopra.-

Si richiama in particolare l'attenzione sull'articolo 5 della legge in argomento in forza del quale questa entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,tranne per la disposizione che stabilisce il termine di presentazione della domanda di premii dopo tre mesi dalla data predetta.-

In conseguenza,a cominciare dal 17 maggio p/v/,nelle lettere di invio delle domande di premi demografici per eventi familiari della cui data sia già decorso l'anno,dovrà essere indicata la data di presentazione della domanda stesse all'Amministrazione dalla quale gli interessati dipendono.-

Si raccomanda,con l'occasione di impartire disposizioni affinchè la istruttoria e documentazione delle domande dei premi in questione sia effettuata con ogni diligenza,ad evitare ritardi nella erogazione di essi.In particolare si vorrà disporre che siano sempre indicati nelle lettere di invio delle domande dei premi:

a) - il gruppo, il grado gerarchico, e la qualifica del dipendente che richiede il premio e,per i dipendenti in prova, anche la data della loro assunzione in servizio effettivo;

b) - le quote di condono di cui abbiano fruito i concessionari dei prestiti matrimoniali istituiti dal R.Decreto-legge 21 agosto 1937-XV, N.1542,e ciò ad evitare successive laboriose operazioni di ricupero".

Si avverte, infine, che le domande per premi demografici dovranno essere TASSATIVAMENTE compilate tenuto presente l'allegato A della circolare N.7- Protocollo 32890 -Divisione III del 20 gennaio 1942-XX- che qui di seguito si trascrive:

AL DUCE del Fascismo, Capo del Governo
(Ministero dell'Interno-Direzione Generale per la demografia e la Razza) R O M A

5494

PREMI DI NUZIALITA'

Il sottoscritto (cognome,nome e qualifica), nato a.....il.....appartenente al Gruppo.....Grado.....avendo contratto matrimonio a.....il.....,chiede la concessione del premio di nuzialità di L.....

Unisce il certificato di matrimonio e quello di nascita.-

PREMI DI NATALITA'

Il sottoscritto (cognome,nome e qualifica),appartenente al Gruppo.... Grado.....,chiede la concessione del premio di natalità per il .....,(1°, 2°, 3° ecc.) figlio.....(nome del figlio) nato a.....il.....(giorno,mese ed anno).-

Unisce lo stato di famiglia,il certificato di nascita dell'ultimo

./...

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

da L. 12,50	da L. 25	da L. 50	da L. 125	da L. 250	da L. 500	da L. 1.250	da L. 2.500	da L.	da L. .....

(0106178) Roma, 1957-XV - Istit. Poligr. Stato - G. C. (Copie 417.000 - ord. 4)

RIEPILOGO

VALO E DI OGNI CEDOLA	QUANTITÀ delle cedole	Somma da pag rsi in complesso			
12,50					
25 —					
50 —					
125 —					
250 —					
500 —					
1.250 —					
2.500 —					
.....					
.....					
TOTALE . . .					

(a) Indicare la specie dei Buoni.

Le cedole indebitamente pagate sono a carico del sottoscritto.

....., li ..... 19....

Firma (leggibile) .....

Indirizzo .....

.....

IL CASSIERE DI TESORERIA

.....

V. IL CAPO DELL' UFFICIO DI CONTROLLO

.....

Avvertenza da osservarsi nella compilazione della presente distinta.

1. Fare distinte separate per le cedole di diversa scadenza.
2. Descrivere le cedole per ordine numerico progressivo, dal più basso al più alto, nelle colonne dei rispettivi valori.
3. Fare il riepilogo ed indicare la somma da riscuotere.
4. Presentando più distinte, riunirv riepilogo generale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mod. 162 (*D. P.*)

Buoni del Tesoro[a] .....

Scadenza .....

DISTINTA delle cedole dei suddetti buoni che si presentano per il pagamento per la complessiva somma di L. .....

NUMERI DI ISCRIZIONE DELLE CEDOLE									
da L. 12,50	da L. 25	da L. 50	da L. 125	da L. 250	da L. 500	da L. 1.250	da L. 2.500	da L.	da L. .....

(9156178) Roma, 1957-XV - Istit. Poligr. Stato - G. C. (Copie 417.000 - 6ril. 4)

RIEPILOGO

VALORE DI OGNI CEDOLA	QUANTITÀ delle cedole	Somma da pagarsi in complesso			
12,50	.....	—	.....	.....	.....
25 —	.....	.....	.....	.....	.....
50 —	.....	.....	.....	.....	.....
125 —	.....	.....	.....	.....	.....
250 —	.....	.....	.....	.....	.....
500 —	.....	.....	.....	.....	.....
1.250 —	.....	.....	.....	.....	.....
2.500 —	.....	.....	.....	.....	.....

Le cedole indebitamente pagate sono a carico del sottoscritto.

..... li ..... 19 .....

Firma (leggibile) .....

Indirizzo .....

.....

IL CASSIERE DI TESORERIA

figlio (ponchè i certificati di nascita e morte dei figli decedu=ti),nonchègx gli estratti integrali degli atti di nascita e morte dei figli deceduti nei dieci giorni successivi al parto).-

PREMI DI NUZIALITA' E NATALITA'

Dichiara,sotto la sua responsabilità che la moglie(attende esclusi=vamente alle cure domestiche) (è impiegata quale..... presso.....), (Amministrazione o Ufficio pubblico, Ente parastatale, Ditta privata) ~~appartiene~~ (è insegnante nella scuola.....di.....),ecc.-

PREMI DI NUZIALITA' E NATALITA'

(Personale femminile)

Dichiara, sotto la sua responsabilità, che il marito (non ha alcuna occupazione retribuita) (è libero professionista) (è impiegato qua=le.....presso.....),(Amministrazione o Ufficio pubblico, Ente Parastatale, Ditta privata) appartiene alle forze Armate quale.....(Ufficiale, Sottufficiale, militare raf=fermato, Ufficiale in S.P.E. o nei Quadri della Milizia Camicia Ne=ra in servizio permanente retribuito), è insegnante nella scuola di.....di.....,ecc.-

Data.....

Firma..... "-

Visto si conferma la dichiarazione di cui all'ultima parte dell'i=stanza.-

Si gradirà un pronto cenno di assicurazione.-

L'INTENDENTE
(Paladino)

5493

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mod. 162 (*D. P.*)

Buoni del Tesoro[(a)] .....

Scadenza .....

DISTINTA delle cedole dei suddetti buoni che si presentano per il pagamento per la complessiva somma di L. .....

NUMERI DI ISCRIZIONE DELLE CEDOLE									
da L. 12,50	da L. 25	da L. 50	da L. 125	da L. 250	da L. 500	da L. 1.250	da L. 2.500	da L.	da L. .....

(a) Tipo - Cod. 417/000 (Opte 417/000) D. G. - Roma, 1957-XV - Istit. Poligr. Stato - (0100178) (8210170)

RIEPILOGO

VALORE DI OGNI CEDOLA	QUANTITÀ delle cedole	Somma da pagarsi in complesso
12,50		
25 —		
50 —		
125 —		
250 —		
500 —		
1.250 —		
2.500 —		

Le cedole indebitamente pagate sono a carico del sottoscritto.

....., li ..... 19....

Firma (leggibile) .....

Indirizzo .....

.....

IL CASSIERE DI TESORERIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(91001786) Roma, 1987-XV - Istit. Poligr. Stato - G. C. (Copie 417.000 - ord. 4)

RIEPILOGO

VALORE DI OGNI CEDOLA	QUANTITÀ delle cedole	Somma da pagarsi in complesso
12,50		
25 —		
50 —		
125 —		
250 —		
500 —		
1.250 —		
2.500 —		
TOTALE . . .		

(a) Indicare la specie dei Buoni.

Le cedole indebitamente pagate sono a carico del sottoscritto.

....., li ..... 19....

Firma (leggibile) .....

Indirizzo .....

.....

IL CASSIERE DI TESORERIA

.....

V. **IL CAPO DELL' UFFICIO DI CONTROLLO**

.....

Avvertenza da osservarsi nella compilazione della presente distinta.

1. Fare distinte separate per le cedole di diversa scadenza.
2. Descrivere le cedole per ordine numerico progressivo, dal più basso al più alto, nelle colonne dei rispettivi valori.
3. Fare il riepilogo ed indicare la somma da riscuotere.
4. Presentando più distinte, riunirvi un riepilogo generale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

INTENDENZA DI FINANZA DI NAPOLI — Napoli I9 maggio XIX.
N.ro prot. 8998 Gabinetto

U R G E N T I S S I M A

A TUTTI GLI UFFICI FINANZIARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
e p.c. ALL'ISPETTORATO COMP.LE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI NAPOLI
ALL'ISPETTORATO COMP.LE DELLE TASSE ED II.II.SUGLI AFFARI NAPOLI

O G G E T T O -- PREMI DEMOGRAFICI .-

Per opportuna conoscenza e norma si comunica la circolare n. 30.000/01. 434,del Ministero dell'Interno(Direz.Gen.per la Demografia e per la razza-Div.Premi Demografici,in data 25.8.I94I.XX.:

" Con la circolare del 20 marzo scorso,anno,n.24000.4.0209,al punto 9), fu richiamata l'attenzione sulle disposizioni della legge 5.5.I939.XVII. n.719,che modifica gli artt.li 2 e 5 del R.D.L.I2.8.I937,n.I492,sui premi demografici,richiedendo che nelle lettere di invio delle domande dei premi stessi venisse fatta mensione delle quote di condono di cui avessero fruito i concessionari dei prestiti familiari,istituiti dal R.D.L.2I.8. I937,n.I542,e che fossero passati in seguito a far parte delle categorie di personale ammesso a beneficiare dei premi demografici.
Poichè si è rilevato che non sempre vengono indicati nelle lettere di trasmissione dei premi medesimi,gli importi di dette quote,si prega di disporre che tale comunicazione sia fatta sempre con tutta diligenza.
Si ritiene opportuno di avvertire,poi,che in quanto le disposizioni di cui al citato articolo I. hanno vigore a decorrere dal 7.9.I937,dovrà provvedersi da parte dell'Amm.ne al recupero e rimborso a questo Ministero di quelle somme differenziali non dovute che siano state eventualmente percepite da propri dipendenti per essersi provveduto alla erogazione del premio prima della pubblicazione della menzionata legge(27 maggio I939. Gazz.Uff.len.I24-I939).
Si gradiranno comunicazioni in ordine a tali eventuali rimborsi.
Pertanto allo scopo di provvedere al recupero e conseguente rimborso delle quote di condono di cui eventualmente avesse fruito il personale concessionario di prestiti matrimoniali,si prega d'invitare tutto il personale di cod.Ufficio entrato a far parte dell'Amm.ne a partire DAL 27 MAGGIO I939,che già era coniugato oppure vedovo che abbia contratto matrimonio durante il pardidm servizio,a produrre subito un certificato della Sezione dell'Istituto Naz. Fascista per la Previdenza Sociale,alla cui circoscrizione gli interessati richiedevano all'atto del matrimonio(per i vedovi limitarsi al solo primo matrimonio)dal quale,fra l'altro,risulti se essi abbiano contratto o meno il prestito matrimoniale in questione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A TUTTI GLI UFFICI FINANZIARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
e p.c. ALL'ISPETTORATO COMP.LE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI NAPOLI
ALL'ISPETTORATO COMP.LE DELLE TASSE ED II.II.SUGLI AFFARI NAPOLI

O G G E T T O - PREMI DEMOGRAFICI .-

Per opportuna conoscenza e norma si comunica la circolare n. 30.000/01. 434,del Ministero dell'Interno(Direz.Gen.per la Demografia e per la razza- Div.Premi Demografici,in data 25.8.1941.XX.:

" Con la circolare del 20 marzo scorso,anno,n.24000.4.0209,al punto 9), fu richiamata l'attenzione sulle disposizioni della legge 5.5.1939.XVII. n. 719,che modifica gli art.li 2 e 5 del R.D.L.12.8.1937.n.1492,sui premi demografici,richiedendo che nelle lettere di invio delle domande dei premi stessi venisse fatta mensione delle quote di condono di cui avessero fruito i concessionari dei prestiti familiari,istituiti dal R.D.L.21.8. 1937,n.1542,e che fossero passati in seguito a far parte delle categorie di personale ammesso a beneficiare dei premi demografici.
Poichè si è rilevato che non sempre vengono indicati nelle lettere di trasmissione dei premi medesimi,gli importi di dette quote,si prega di disporre che tale comunicazione sia fatta sempre con tutta diligenza.
Si ritiene opportuno di avvertire,poi,che in quanto le disposizioni di cui al citato articolo 5, hanno vigore a decorrere dal 7.9.1937,dovrà provvedersi da parte dell'Amm.ne al recupero e rimborso a questo Ministero di quelle somme differenziali non dovute che siano state eventualmente percepite da premi dimandati per essersi provveduto alla erogazione del premio prima della pubblicazione della menzionata legge(27 maggio 1939. Gazz.Uff.len.124-1939).
Si gradiranno comunicazioni in ordine a tali eventuali rimborsi.
Pertanto allo scopo di provvedere al recupero e conseguente rimborso delle quote di condono di cui eventualmente avesse fruito il personale concessionario di prestiti matrimoniali,si prega d'invitare tutto il personale di cod.Ufficio entrato a far parte dell'Amm.ne a partire DAL 27 MAGGIO 1939,che già era coniugato oppure vedovo che abbia contratto matrimonio durante il predetto servizio,a produrre subito un certificato della Sezione della Istituto Naz. Fascista per la Previdenza Sociale dalla cui circoscrizione gli interessati risiedevano all'atto del matrimonio(per i vedovi limitarsi al solo primo matrimonio)dal quale,fra l'altro,risulti se essi abbiano contratto o meno il prestito matrimoniale in questione.
Nel caso affermativo dovranno altresì essere indicati l'ammontare del prestito erogato e le quote di condono concesso.
A tal fine per l'applicazione dell'art.1.della legge innanzi citata 5. 5.1939.n.719,nelle lettere di invio delle domande di che trattasi DOVRA' ESSERE FATTA SEMPRE MENZIONE delle quote di condono di cui abbiano fruito i concessionari dei prestiti matrimoniali istituiti dal R.D.L.21.8.1939.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

n.1942,convertito con modificazioni nella legge 5 gennaio 1939.XVII,n.1, che siano pervenuti,in seguito, a far parte delle categorie annesse a beneficiare dei premi demografici di cui al citato decreto del DUCE 1'On. MUSSOLINO,Capo del Governo, a norma del 2° comma dell'articolo unico,per i concessionari definitivi di prestiti matrimoniali che siano passati in seguito a far parte delle categorie cessante o sopraggiunga nuovo matrimonio,occorrerà indicare l'importo complessivo degli interessi sulle rate di prestito ancora da restituire,alla data del secondo matrimonio.
Con la presente,richiamando la precedente circolare interministeriale n.rg 5853,dell'8.4.u.s.,si trascrive qui di seguito la circ.ra del Ministero dell'Interno (Direz.Gen.per la Demografia e la Razza),in data 25.2.1942. n.30000/86.
"" Di seguito alla circolare pari num.rio in data odierna,si fa presente che giusta l'art.3 della legge 27.12.1941,n.1615,recante modificazione alle norme vigenti per la concessione dei premi demografici ai dipendenti statali,la domanda per la concessione del premio potrà essere inoltrata, in confronto di quei dipendenti che risultino dispersi,prigionieri o internati e che comunque si trovino per effetto della guerra nella impossibilità di presentare le domande stesse nel termine prescritto,fino ad un anno dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.
Si trascrive ancora per la esatta sua applicazione altra circolare della predetta Direz.Gen.n.30000/0154,in data 4.4.1942:
Con la circ.n.30000/086 in data 23.2.scorso,è stata comunicata,fra l'altra, la nuova disposizione in base alla quale non danno titolo alle concessioni dei premi di natalità i figli che siano deceduti entro i cinque giorni dalla nascita. Per tale motivo,è ora necessario,ad evitare indebite erogazioni di premi di natalità o ritardi nella concessione di essi,che per le nascite verificatesi A DECORRERE DAL 17 FEBBRAIO 1942.XX.,(data di entrata in vigore della legge 27.12.1941.XX.,modificativa alle precedenti norme sui premi demografici)le domande di premio prodotte dagli interessati siano corredate di certificati di stato civile rilasciati in data non anteriore al sesto giorno successivo a quello in cui l'evento si è verificato. Tali certificati dovranno essere: quello di NASCITA,e lo STATO DI FAMIGLIA,che sono stati sempre esibiti finora,nonchè quello di esistenza in vita del neonato. Si potrà,per altro,soprassedere all'invio di quest'ultimo documento solo nel caso in cui gli Ufficiali dello stato civile,nel compilare i certificati di nascita,ritenessero eventualmente di potervi apporre,a richiesta degli interessati, la postilla"IL BAMBINO E' TUTTORA IN VITA.",-

Si prega di rendere edotti di quanto sopra tutti gli impiegati dipendenti.

Pregasi accusare ricevuta della presente,con cenno,urgente,e dare ricevuta anche al negativo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

n.1942,convertito con modificazioni,nella legge 3 giugno n.979,XX,n.1...
che siano pagenti,in seguito, a far parte delle categorie ammesse a bene-
ficiare dei premi demografici di cui al citato decreto del DUCE DEL F...
GOVERNO,Capo del Governo, a norma del 2° comma del citato art.10,per le con-
cessioni dell'ammortamento di prestiti a coniugati che siano passati in se-
guito a far parte delle categorie cessanti o contraggano nuovo matrimo-
nio,occorrerà indicare l'importo complessivo degli interessi sulla data
di prestito ancora da restituire,alla data del secondo matrimonio.
Con la cessione,richiamando la precedente circolare interministeriale n.ro
5853,dell'8.4.u.s.,si trascrive qui di seguito la circ.ro del Ministero
dell'Interno (Direz.Gen.per la Demografia e la Razza),in data 25.2.1942.
n.30000/86.
"" Di seguito alla circolare pari num.ed in data odierna,si fa presente
che giusta l'art.3 della legge 27.12.1941,n.1615,recante modificazione
alle norme vigenti per la concessione dei premi demografici ai dipendenti
statali,la domanda per la concessione del premio potrà essere inoltrata,
in confronto di quei dipendenti che risultino dispersi,prigionieri o in-
ternati o che comunque si trovino per effetto della guerra nella impossi-
bilità di presentare la domanda stessa nel termine prescritto,fino ad un
anno dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.
Si trascrive ancora per la esatta sua applicazione altra circolare della
predetta Direz.Gen.n.30000/0154,in data 4.4.1942.
Con la circ.n.30000/086 in data 23.2.scorso,è stata comunicata,fra l'al-
tra, la nuova disposizione in base alla quale non danno titolo alle con-
cessioni dei premi di natalità i figli che siano deceduti entro i cinque
giorni dalla nascita. Per tale motivo,è ora necessario,ad evitare indebite
erogazioni di premi di natalità o ritardi nella concessione di essi,che
per le nascite verificatesi A DECORRERE DAL 17 FEBBRAIO 1942.XX.,(data di
entrata in vigore della legge 27.12.1941.XIX.,modificativa alle precedenti
norme sui premi demografici)le domande di premio prodotte dagli interes-
sati siano corredate di certificati di stato civile rilasciati in data
non anteriore al sesto giorno successivo a quello in cui l'evento si è
verificato. Tali certificati dovranno essere: quello di NASCITA,e lo STA-
TO DI FAMIGLIA,che sono stati sempre esibiti finora,nonchè quello di esi-
stenza in vita del neonato. Si potrà,per altro,soprassedere all'invio di
quest'ultimo documento solo nel caso in cui gli Ufficiali dello stato ci-
vile,nel compilare i certificati di nascita,ritenessero eventualmente di
potervi apporre,a richiesta degli interessati, la postilla"IL BAMBINO E'
TUTTORA IN VITA.",-

Si prega di rendere edotti di quanto sopra tutti gli impiegati dipen-
denti.

Pregasi accusare ricevuta della presente,con tutte urgenza,e dare
riscontro,anche se negativo.

IL [illegible]
[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

INTENDENZA DI FINANZA DI ...

Prot. nº 3950 Rep. Gabinetto — Napoli 4/4/1943/XXI

OGGETTO=Elevazione dei limiti di età per la concessione dei premi di nuzialità ai dipendenti dello Stato combattenti.

A tutti gli Uffici Finanziari della Provincia.
A tutti i Reparti e Sezioni dell'Intendenza
e,per conoscenza:
Ispett.Comp.Imposte Dirette
Ispett.Comp.Tasse e II.II.
Uffici Affari - NAPOLI

Per opportuna conoscenza e norma,si comunica il testo della circolare del Ministero dell'Interno (Direzione Generale per la Demografia e la Razza) in data 8 febbraio 1943 XXI, nº 30000/0778.

"" La Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio corrente,nº30,ha pubblicato "il Regio R.D. 14 Dicembre 1942 XXI, nº I738,con quale i limiti di "età fissati dall'art.3 del Decreto del Capo del Governo 7 marzo "1936 XIV per la concessione dei premi di nuzialità ai dipendenti "delle Amministrazioni dello Stato,sono elevati,nei confronti di co"loro che appartengono o siano appartenuti,a datare dall'11 giugno "1940 XVIII,a comandi,unità,servizi ed enti vari,mobilitati ed ope"ranti,delle Forze Armate dello Stato,di un periddo pari a quello "da essi trascorso in zona di operazioni.

" Per tali dipendenti il termine di un anno previsto dall'articolo " 3 della Legge 27 Dicembre 1941 XX,nº I615,per la presentazione del"le domande del premio di nuzialità,decorre dalla data di entrata "in vigore del suddetto decreto,per i matrimoni celebrati prima del"la data di entrata in vigore del suddetto decreto,per i matrimoni "celebrati prima della data medesima.

"" Nel richiamare l'attenzione sul citato provvedimento,ci avverte "per norma,che alla domanda di premio l'interessato dovrà aver cura "di allegare,oltre a tutti gli altri documenti prescritti,un attesta"to dell'Autorità Militare da cui risulti in modo chiaro e preciso "il periodo di tempo trascorso dall'interessato in zona di operazio"ni".

Pregasi per le opportune comunicazioni al personale dipendente.

L'INTENDENTE
(Palatino)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Prot. n° 3950 Rep. Gabinetto — Napoli 4/4/1943/XXI

OGGETTO=Elevazione dei limiti di età per la concessione dei premi di nuzialità ai dipendenti dello Stato combattenti.

A tutti gli Uffici Finanziari della Provincia.
A tutti i Reparti e Sezioni dell'Intendenza
e,per conoscenza:
Ispett.Comp.Imposte Dirette
Ispett.Comp.Tasse e II.II.
Affari - NAPOLI

Per opportuna conoscenza e norma,si comunica il testo della circolare del Ministero dell'Interno (Direzione Generale per la Demografia e la Razza) in data 8 febbraio 1943 XXI, n° 30000/077.

"" La Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio corrente,n°30,ha pubblicato
"il R.D. 14 Dicembre 1942 XXI, n° 1738, con cui sono elevati i limiti di
"età fissati dall'art.3 del Decreto del Capo del Governo 7 marzo
"1936 XIV per la concessione dei premi di nuzialità ai dipendenti
"delle Amministrazioni dello Stato,sono elevati,nei confronti di co-
"loro che appartengono o siano appartenuti,a datare dall'11 giugno
"1940 XVIII,a comandi,unità,servizi ed enti vari,mobilitati ed ope-
"ranti,delle Forze Armate dello Stato,di un periodo pari a quello
"da essi trascorso in zona di operazioni.
" Per tali dipendenti il termine di un anno previsto dall'articolo
" 3 della Legge 27 dicembre 1941 XX,n° 1615,per la presentazione del-
"le domande del premio di nuzialità,decorre dalla data di entrata
"in vigore del suddetto decreto,per i matrimoni celebrati prima del-
"la data di entrata in vigore del suddetto decreto,per i matrimoni
"celebrati prima della data medesima.
"" Nel richiamare l'attenzione sul citato provvedimento,si avverte
"per norma,che alla domanda di premio l'interessato dovrà aver cura
"di allegare,oltre a tutti gli altri documenti prescritti,un attesta-
"to dell'Autorità militare da cui risulti in modo chiaro e preciso
"il periodo di tempo trascorso dall'interessato in zona di operazio-
"ni".

Pregasi per le opportune comunicazioni al personale dipendente.

L'INTENDENTE
(Paladino)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

INTENDENZA DI FINANZA
di
N A P O L I

Prot. N° 6207 Gabinetto

OGGETTO-Premi demografici-
Data di presentazione delle
domande.

Napoli 31/5/1943/XXI

A tutti gli Uffici Finanziari della
Provincia:
A tutti i Reparti dell'Intendenza:
e, per conoscenza:
Ispett.Comp.Tasse e II.II. Affari
Ispett.Comp. Imposte Dirette
NAPOLI

U R G E N T I S S I M A

Con richiamo alle precedenti circolari trasmesse da questa Intendenza concernenti la erogazione dei premi demografici,per opportuna conoscenza e norma si comunica il testo della circolare del Ministero dello Interno (Direzione Generale per la Demografia e la Razza)in data 22 aprile 1943 XXI,n° 30000/P.R.039:

"" Dall'esame delle domande per premi demografici che pervengono dalle diverse Amministrazioni,si è rilevato che le istanze medesime non sempre portano la data,come è stabilito dall'allegato A/ alla circolare di questo Ministero n°24000.4/0209 del 20 marzo 1940 XVIII,elemento questo essenziale all'attribuzione del premio.

" Pertanto,si prega di disporre che dall'interessato sia sempre apposta la data nella sua domanda e che il Capo Ufficio presso il quale il richiedente presta servizio non ometta mai di indicare la data in cui appone,in calce alla domanda stessa,il visto di conferma della dichiarazione del richiedente medesimo,relativo alla professione del proprio coniuge.

"" Con richiamo,poi,alla circolare 25/2/1942/XX,n°30000.086 di questo Ministero,si raccomanda,ad evitare indebite erogazioni di premi demografici,di indicare sempre la data di presentazione delle domande,nelle lettere di invio di quelle istanze che si riferiscono ad eventi familiari della cui data sia già decorso l'anno.

" Al riguardo si ritiene opportuno di avvertire che tale indicazione ha valore per questo Ufficio di accettazione o meno della domanda stessa e di quella del visto di conferma di cui sopra.- "

L'INTENDENTE

PALADINO

5490

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1026

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mod.

Provincia di..... *Ufficio del Registro di*.....

SERVIZIO RADIO - TRASFERIMENTI

Mese di.....

Trasferimenti degli abbonati nell' ambito di uno stesso Comune o da un Comune ad un altro

COGNOME E NOME DELL' ABBONATO e numero di ruolo 1	COMUNE nel quale l' abbonato è iscritto 2	COMUNE nel quale l' abbonato si è trasferito 3	Ufficio del Registro dal quale il Comune di nuova residenza dipende 4	Nuovo indirizzo via e numero civico 5	Numero del ruolo del Comune di nuova residenza (1) 6	AN

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mod. 251 T. A. (già B.)

Ufficio del Registro di.....

vincia di.....

SERVIZIO RADIO - TRASFERIMENTI

Mese di.....

Trasferimenti degli abbonati nell' ambito di uno stesso Comune o da un Comune ad un altro

E E NOME DELL' ABBONATO e numero di ruolo 1	COMUNE nel quale l' abbonato è iscritto 2	COMUNE nel quale l' abbonato si è trasferito 3	Ufficio del Registro dal quale il Comune di nuova residenza dipende 4	Nuovo indirizzo via e numero civico 5	Numero del ruolo del Comune di nuova residenza (1) 6	*ANNOTAZIONI* 7

INTENDENZA DI FINANZA DI NAPOLI

Prot. N° 1020 Gabinetto

OGGETTO- Esclusione dallo obbligo assicurativo per la nuzialità e la natalità- Art.1 della legge 6/7/1939.

Napoli 19 giugno 1943/XXI

A tutti gli Uffici Finanziari della Provincia-NAPOLI
A tutti i Reparti e Sezioni dell'Intendenza.

Per opportuna norma si porta a conoscenza quanto ha comunicato la Direzione Generale del Lavoro e della Previdenza Sociale in relazione a quesito formulato dalla Direzione Generale delle Tasse e Imposte Indirette sugli Affari:

"" La esclusione dall'obbligo assicurativo per la nuzialità e la natalità a favore delle Amministrazioni dello Stato, prevista al n° 1 dell'art.4 della legge 6 luglio 1939, n°1272, è subordinata alla condizione che esse concedano ai dipendenti un trattamento demografico non inferiore a quello previsto all'assicurazione obbligatoria.

Ciò stante, si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute negli art.21, 22, 23, 24 (ultimo capoverso) e 25 della citata legge, relative alla concessione degli assegni per il caso di matrimonio delle figlie, per la graduatoria dei premi in caso di parto plurimo e per la erogazione dell'assegno di L.100 in caso di aborto spontaneo e terapeutico.

Si osserva, inoltre, che a favore dei dipendenti dovrà essere prevista-sempre a carico di codesto Ministero-la corresponsione degli assegni di nuzialità e di natalità anche in caso di richiamo alle armi per esigenze belliche, in analogia alle prestazioni concesse dallo I.N.F.P.S. ai sensi della legge 11 luglio 1941, n° 906.

Per quanto si riferisce al personale avventizio e a quello assunto in sostituzione dei richiamati alle armi, codesta Amministrazione stante la precarietà del rapporto di lavoro e in considerazione del fatto che tale categoria di dipendenti sarebbe, a licenziamento avvenuto, esclusa per due anni dal beneficio della prestazioni di legge potrebbe dar corso all'assicurazione obbligatoria, corrispondendo, eventualmente, la differenza dei premi, ai sensi dell'art.26 della Legge 6/7/1939 n° 1272.

Comunque è da tener presente che nel periodo di tempo in cui i dipendenti avventizi non hanno titolo per deficiente anzianità di servizio, al premio demografico a carico di codesta Amministrazione, restano soggetti all'obbligo assicurativo per la nuzialità e la natalità ai sensi di legge.

"Premesso quanto sopra, si comunica che, per il conseguimento della esclusione dall'obbligo assicurativo di che trattasi, per tutte le categorie di personale di personale, è necessario che codesta Amministra-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OGGETTO- Esclusione dallo obbligo assicurativo per la nuzialità e la natalità- Art.1 della legge 6/7/1939.

A tutti i Reparti e Sezioni dell'Intendenza.

Per opportuna norma si porta a conoscenza quanto ha comunicato la Direzione Generale del Lavoro e della Previdenza Sociale in relazione a quesito formulato dalla Direzione Generale delle Tasse e Imposte Indirette sugli Affari:

"" La esclusione dall'obbligo assicurativo per la nuzialità e la natalità a favore delle Amministrazioni dello Stato, prevista al n° 1 dell'art.4 della legge 6 luglio 1939, n°1272, è subordinata alla condizione che esse concedano ai dipendenti un trattamento demografico non inferiore a quello previsto all'assicurazione obbligatoria.

Ciò stante, si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute negli art.21, 22, 23, 24 (ultimo capoverso) e 25 della citata legge, relative alla concessione degli assegni per il caso di matrimonio delle figlie, per la graduatoria dei premi in caso di parto plurimo e per la erogazione dell'assegno di L.100 in caso di aborto spontaneo e terapeutico.

Si osserva, inoltre, che a favore dei dipendenti dovrà essere prevista-sempre a carico di codesto Ministero-la corresponsione degli assegni di nuzialità e di natalità anche in caso di richiamo alle armi per esigenze belliche, in analogia alle prestazioni concesse dallo I.N.F.P.S. ai sensi della legge 11 luglio 1941, n° 906.

Per quanto si riferisce al personale avventizio e a quello assunto in sostituzione dei richiamati alle armi, codesta Amministrazione stante la precarietà del rapporto di lavoro e in considerazione del fatto che tale categoria di dipendenti sarebbe, a licenziamento avvenuto, esclusa per due anni dal beneficio della prestazioni di legge potrebbe dar corso all'assicurazione obbligatoria, corrispondendo, eventualmente, la differenza dei premi, ai sensi dell'art.26 della Legge 6/7/1939 n° 1272.

Comunque è da tener presente che nel periodo di tempo in cui i dipendenti avventizi non hanno titolo per deficiente anzianità di servizio, al premio demografico a carico di codesta Amministrazione, restano soggetti all'obbligo assicurativo per la nuzialità e la natalità ai sensi di legge.

"Premesso quanto sopra, si comunica che, per il conseguimento della esclusione dall'obbligo assicurativo di che trattasi, per tutte le categorie di personale di personale, è necessario che codesta Amministrazione adegui il proprio trattamento alle norme sopra riportate, con effetto retroattivo al 1° maggio 1939".

L'INTENDENTE

PALADINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1030

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Provincia di ..... *Ufficio del Registro di* .....

SERVIZIO RADIO - PARTITE ANNULLATE

Mese di .....

COGNOME E NOME DELL'ABBONATO e numero di ruolo 1	COMUNE DI RESIDENZA e indirizzo 2	RAGIONE DELL'ANNULLAMENTO PER				AN
		disdetta 3	duplicazione 4	insegibilità 5	altre cause 6	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

252 T. A. (già Mod. E)

Ufficio del Registro di .....

SERVIZIO RADIO - PARTITE ANNULLATE

Mese di .....

ABBONATO	COMUNE DI RESIDENZA e indirizzo 2	RAGIONE DELL'ANNULLAMENTO PER				ANNOTAZIONI 7
		disdetta 3	duplicazione 4	inesigibilità 5	altre cause 6	

Tip. Bappiella nell'Assistenziario di Napoli - Ord. 11 - Copie 10.000 - 6-1939-XVII

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Provvedimenti per l'incremento demografico della nazione

R.D.L. 21 agosto 1937 n. 1542

(pubbl. Gazz Uff. 15.9.1937 n. 215)

convertito con modificazioni

nella Legge 3 gennaio 1939 n. 1

(pubbl. Gazz. Uff. 13.1.1939 n. 10)

5488

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO

CIRCOLO DI NAPOLI

ORDINE DI SERVIZIO

Mese di ..... — *Settimana dal* ..... *al* .....

ISPETTORI DI TURNO

..... Domenica .	.....
..... Lunedì . .	.....
..... Martedì . .	.....
..... Mercoledì .	.....
..... Giovedì . .	.....
..... Venerdì . .	.....
..... Sabato . .	.....
..... Domenica .	.....

CITAZIONI A TESTIMONIO

Data udienza	Ispettore	R. Tribunale o Pretura

1034

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Gabinetto

Prot.N. 5/7-5-4

Roma 5 aprile 1935.XIII

A TUTTI I MINISTERI
ON. SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER
LA STAMPA E LA PROPAGANDA

OGGETTO - Premi di nuzialità

S.E. il Capo del Governo ha disposto che al personale delle Amministrazioni statali e parastatali che contragga matrimonio siano concessi premi di nuzialità nella seguente misura:

L. 4000 per gli impiegati di gruppo A
" 3000 " " " " " B
" 2000 " " " " " C
" 1500 per i salariati e personale assimilato.

Per la concessione di tali premi è fissato il limite di età dal 20° al 30° anno per il personale del gruppo C e per i salariati ed assimilati e fino al 32° anno per quello appartenente ai gruppi A e B.

S.E. il Primo Ministro ha inoltre disposto la concessione di premi per i figli nati del celebrato matrimonio, nella misura rispettivamente di L.400 per il primo figlio, di L.600 per il secondo e di L.1000 per il terzo.

Le domande per il conseguimento dei premi dovranno essere trasmesse a questa Presidenza dalle Amministrazioni centrali dalle quali dipendono gli interessati con la indicazione della data di celebrazione del matrimonio o della nascita dei figli, dell'età del funzionario e del grado e gruppo al quale appartiene.

Questa Presidenza curerà l'erogazione dei premi.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza del personale dipendente e di favorire un cenno di ricevuta.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Medici

1053

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA

Ministero delle Corporazioni

Direzione Generale del Lavoro,
Previdenza ed Assistenza

Roma, addì 22 Giugno 1935-XIII.

AL SIG. ISPETTORE CAPO
dell'Ispettorato Corporativo
NAPOLI

Prot. N. 6552

OGGETTO. Premi di nuzialità e di natalità.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 20 maggio u.s. ha fatto presente che S.E. il Capo del Governo ha disposto che i premi di nuzialità e di natalità decorrano dal 1° marzo 1935-XIII e che pertanto, ferme restando le istruzioni diramate con le circolari 5 e 29 aprile scorso N. 577/5, sono modificati, in conformità i numeri 4 e 5 (prima parte) di quest'ultima circolare.

Con successiva nota del 25 maggio u.s. N. 577/51 la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri ha poi comunicato che a parziale modifica della surrichiamata circolare N. 577/5 del 5 aprile S.E. il Capo del Governo ha fissato nella seguente misura i premi di natalità agli ufficiali, funzionari e dipendenti dello Stato:

£. 400 per il primo figlio
" 600 " " secondo "
" 1000 " " terzo "
" 1500 " " quarto "
" 2500 " " quinto "
" 3000 " " sesto "

premi che sono corrisposti per i figli nati dopo il primo marzo u.s., anche se il matrimonio sia stato contratto anteriormente a tale data.

Nelle domande che saranno eventualmente fatte dal personale addetto a codesto Circolo per ottenere il premio di nuzialità, e che dovranno essere trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite di questo Ministero, dovrà sempre essere indicata la data di nascita del richiedente; come pure, alle domande per ottenere il premio di nuzialità, che vanno anche esse inoltrate per il tramite di questo Ministero, dovrà essere allegato lo stato di famiglia del richiedente da rilasciarsi, in carta semplice, dal competente ufficio anagrafico.

Si prega la S.V. di portare quanto sopra a conoscenza del personale dipendente, dando un cenno di assicurazione a questa Direzione Generale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R.D.L.21 Agosto 1937,n.1542 (in Gaz.Uff.15 Settembre n.215

PROVVEDIMENTI PER L'INCREMENTO DEMOGRAFICO DELLA NAZIONE .

Cap.I

PRESTITI FAMILIARI

Art.1 Per favorire la costituzione delle famiglie italiane ed assicurarne lo sviluppo sono istituiti,per tre anni a decorrere dal 1 Luglio 1937,prestiti familiari da concedersi con le norme e le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art.2 I Prestiti familiari di cui all'articolo precedente saranno accordati dalle province.

Ogni provincia provvede per le famiglie che si costituiranno stabilendo la residenza nella sua circoscrizione.

Art.3 La gestione del servizio dei prestiti familiari è affidata all'istituto nazionale fascista della previdenza sociale il quale la eserciterà in nome e per conto delle province secondo le norme contenute nel presente decreto.

L'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale provvederà inoltre a fornire alla provincia,mediante la concessione di mutui alle condizioni normali e con le garenzie stabilite dal R.D.L. 4 Ottobre 1935 XVIII n.1827,i fondi occorrenti per l'esercizio dei prestiti familiari.

E' derogato per gli impegni da assumersi delle province a norma del precedente comma ,al limite di cui al terzo comma dell'art.300 del testo unico della legge Comunale e Provinciale.

Art.4 Ciascun prestito familiare sarà concesso nell'ammontare non inferiore a mille e non superiore a L.3000.

Art.5 La concessione del prestito familiare è subordinata alla condizione che il marito sia cittadino italiano;che entrambi i coniugi non abbiano alla data del matrimonio oltrepassato il ventiseesimo anno di età e che il loro reddito globale non superi le L.12.000 annue

Art.6 Il prestito viene somministrato dopo la celebrazione del matrimonio,ad entrambi i coniugi congiuntamente;questi sono solidamente tenuti alla restituzione.

Tale restituzione avverrà senza oneri di interessi in ragione dell'1% mensile sull'importo originario del prestito,con decorrenza dal sesto mese dalla data del matrimonio,oppure dal diciottesimo mese dalla data stessa,ove nel quinto mese sia provato lo stato di gravidanza della moglie.

Se entro il quarto anno dalla data del matrimonio nessuna nascita risulterà denunciata all'ufficio di stato civile,la restituzione del residuo capitale mutuato avrà luogo in ragione del 2 per cento al mese.

Art.7 Ferma la garanzia generale di cui all'art.1949 del codice civile,la restituzione del prestito si effettuerà mediante ritenu

./.

1058

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SUI SALARI ? sugli stipendi di spettanza dei coniugi;queste ritenu=
te non sono computabili agli effetti dei limiti stabiliti dal=
le norme vigenti sulla cessione e pignorabilità degli stipendi
e delle mercedi agli impiegati e salariati,dipendenti dagli Enti
locali.
Le province e per esse,l'Istituto Nazionale fascista della Pre=
videnza Sociale,sono altresì autorizzate a riscuotere le rate di
ammortamento del prestito con la forma e la procedura privilegiata
consentita per la riscossione delle imposte dirette,con facoltà
di affidare il servizio relativo agli esattori delle Imposte di=
rette senza l'obbligo del non riscosso pel riscosso.
Agli esattori competono gli aggi nella misura della metà di quel=
li risultanti dai contratti di appalto in corso e,in caso di ese=
cuzione,i normali compensi per gli atti esecutivi.Gli aggi di cui
sopra saranno imputati alle spese di gestione a carico dell'Isti=
tuto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale,mentre i compen=
si per gli atti esecutivi faranno carico ai mutuatari.
Nel caso di ritardo da parte degli esattori del versamento delle
rate di prestito,si applica il disposto dell'art.39 del R.D.IO
novembre 1936 n.1933
Art.8 In dipendenza del primo comma dell'articolo precedente l'am=
ministrazione dell'Ente locale ed il datore di lavoro sono obbli=
gati ad effettuare sullo stipendio o salario del coniuge o dei
coniugi che ne dipendono,in proporzione,nel secondo caso,delle
rispettive competenze,una trattenuta corrispondente all'intera
rata mensile di ammortamento
Art.9 Alla nascita del primo figlio vivo o vitale si condona il
IO per cento sulla somma mutuata,a quella del secondo il 20 per
cento,a quella del terzo il 30 per cento.Alla nascita di ciascun
figlio si rinvia di un anno l'ammortamento della somma residuata.
Alla nascita del quarto figlio vivo o vitale,si condona il resi=
duo 40 per cento della somma mutuata.
Art.IO L'interesse sui mutui di cui al secondo comma dell'art.3
ed il compenso da corrispondere all'Istituto Nazionale Fascista del
la Previdenza Sociale per il servizio della gestione dei presti=
ti familiari verranno annualmente determinati,su proposta del Con=
siglio di Amministrazione dell'istituto suddetto,con decreto del
Ministro delle Finanze di concerto col Ministro per le Corporazio=
ni e col Ministro per l'interno.Essi sono a carico dello stato.
Le quote di abbuono di cui all'art.9 e l'importo delle quote di
prestito risultate inesigibili,saranno a carico della provincia,
sempre che l'Istituto nazionale fascista della Previdenza Socia=
le abbia ottemperato alle condizioni prescritte.
Il Ministro per le Finanze,di concerto con quello per l'Interno
,sentita la commissione centrale per la Finanza locale,adotterà
i provvedimenti integrativi del caso in confronto delle provin=
ce che non siano in grado di sostenere gli oneri derivanti dal
presente decreto

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il ministro per le Finanze è autorizzato a introdurre nel bilan= cio le variazioni occorrenti per l'applicazione delle precedenti disposizioni

Art.11Le istanze i documenti da allegarsi alle medesime per otte= nere il beneficio del prestito,come pure ogni altro atto relati= vo allo svolgimento delle operazioni,sono esenti da tasse di bol= lo e di registro.

Art.I2 Gli stanziamenti di carattere continuativo iscritti nei bilanci degli enti locali per concessioni,sotto qualsiasi forma, dirette a finalità analoghe a quelle previste dai precedenti ar= ticoli,saranno destinati anche,ove del caso,parzialmente,a fron= teggiare gli oneri derivanti alle province dall'attuazione del presente decreto.

Le somme da vincolarsi ai sensi del precedente comma saranno de= terminate dal Ministro per l'interno di concerto con quello per le Finanze,sentita la Commissione Centrale per la Finanza locale.

Art.I3 Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano ai personali contemplati dal Decreto del Capo del Governo del 7 marzo I936 e successive variazioni.

Le inosservanze alle disposizioni del presente Decreto e del re= golamento che verrà emanato per l'esecuzione di esso,da parte dei mutuatari e datori di lavoro tenuti alla ritenuta ed al ver= samento delle quote di ammortamento,verranno punite,ove non co= stituiscano reati espressamente contemplati da altre leggi,con l'ammenda che verrà stabilita,caso per caso,,dal predetto rego= lamento entro il limite massimo di L.500,indipendentemente dal= l'obbligo degli inadempienti di rispondere delle somme dovute.

Nel regolamento si potrà stabilire a carico dei mutuatari e dei datori di lavoro inadempienti la corresponsione di un interesse in misura non superiore al 6 per cento sulle somme indebitamen= te avute o trattenute e su quelle di cui non si sia fatta la rite= nuta o non si sia eseguito il versamento nei termini prescritti.

Potrà altresì stabilirsi la decadenza dal termine per la resti= tuzione delle somme mutuate

CAP.II

PROVVEDIMENTI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art.I4 A decorrere dal 1 gennaio I938,ferme restando le esenzio= ni e le agevolazioni tributarie alle famiglie numerose,stabili= te dall'art.1 della legge I4 Giugno I938 n.I312,per le categorie di contribuenti che si trovino nelle condizioni specificate al= l'art.2,lettera a) e b),della legge medesima,è concessa,a coloro che abbiano cinque o più figli viventi od a carico,la detrazio= ne agli effetti della imposta complementare progressiva di un secondo ventesimo del reddito netto per ciascun figlio a comin= ciare dal quinto

La somma detratta a questo titolo non potrà eccedere L.6.000 per ogni figlio a carico.

./.

1040

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nel computo dei figli per i quali è concessa la detta detrazione si tiene conto dei soli figli legittimi di cui alla lettera a)
dell'art.4 del R.D.L.29 Luglio I933 N.I027 (1°)
Art.I5 Alla imposta sul celibato,istituita col R.D.L.I9 Dicembre I926,n.2132 (2),nella misura specificata nel R.D.L. 6 Febbraio I936,n.265,sono soggetti,a decorrere dal I Gennaio I938,gli Uffi= ciali e sottufficiali delle FF.AA. dello stato esclusi coloro ai quali sia fatto per legge espresso divieto di contrarre matrimonio.
ART.I6 L'esenzione delle tasse e sopratasse per ogni ordine e gra= do di scuole e di Istituti,di cui al N.5 della lettera o) dell'art. 1 della legge I4 Giugno I928 n.I3I2 (3),escluse le Universitè e gli Istituti superiori,per i quali restano in vigore le disposizioni del R.D.L. 28 Agosto I93I,N.I227,è concessa in base alla sola condi zione del numero dei figli nati vivi e vitali di nazionalità ita= liana,indipendentemente dal numero dei figli rimasti a carico nel= la misura e giusta la seguente discriminazione.
I) Agli Impiegati e dipendenti,anche se pensionati dello stato,ci= vili e militari,di qualsiasi grado,gruppo e categoria,compresi quelli delle aziende e dei servizi aventi ordinamento autonomo,non= chè agli impiegati e dipendenti,anche se pensionati degli Enti au= tarchici e parastatali:
a) esenzione totale:quanto abbiano avuto sette o più figli di na= zionalità italiana.
b) esone o della metà delle tasse,quando abbiano avuto cinque o sei figli di nazionalità italiana.
2) A coloro che non appartengon al personale dello Stato e degli Enti suindicati:
a) Esenzione totale quando abbiano avuto otto o più figli di na= zionalità italiana
b) Esonero della metà delle tasse:quando abbiano avuto sei o sette figli di nazionalità italiana
Art.I7 Agli articoli I20,I21 e I22 del R.D.4 Maggio I925,n.653 (4) che approva il regolamento sugli alunni,gli esami e le tasse sugli istituti medi di istruzione sono sostituiti i seguenti:
L'esonero totale dal pagamento delle tasse d'immatricolazione e frequenza è accordato ad alunni appartenenti a famiglie di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali di na= zionalità italiana,e che abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o idoneità nella sessione di primo esame o la promozi per effetto di scrutinio finale,con non meno di otto decimi del massimo dei punti da assegnarsi nel profitto e,se gli alunni di ist istituto Regio o pareggiato,non meno di otto punti per la condot= ta nello scrutinio finale dell'ultima classe frequentata.

Art.I21 L'esonero dal pagamento delle tasse di ammissione, li= cenza,maturità ed abilitazione è accordato agli alunni appàrte=

./.

1041

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

NcNti a famiglie di cui il padre abbia avuto non meno di due fi= gli nati vivi e vitali di nazionalità italiana,che abbiano goduto dell'esonero della tassa di frequenza e che,nello scrutinio fi= nale dell'ultima classe frequentata,abbiano riportato complessi= vamente non meno di otto decimi dei punti di profitto e non me= no di otto punti per la condotta.
L'esonero per merito non è accordato per esami di idoneità o di ammissione alla prima classe di istituti medi di primo grado.
Art.I22 E' accordato l'esonero della metà delle tasse effettiva= mente stabilite dai due precedenti articoli I20 e 121:
a) Agli alunni figli unici che abbiano riportato non meno di ot= to decimi di punti complessivamente assegnati all'esame ed allo scrutinio finale e non meno di otto nel voto di condotta;
b) agli alunni appartenenti a famiglie di cui il padre abbia avu= to nom meno di due figli nati vivi e vitali di nazionalità italia= nase abbiano riportato non meno di sette decimi dei punti comples= sivamente assegnati all'esame ed allo scrutinio finale e non meno di otto nel voto di condotta.
Art.I8 I provvedimenti di cui ai precedenti articoli I6 e I7 a= vranno effe to a cominciare dall'anno scolastico I937-I938.
Art.I9 Tra il primo ed il secondo comma dell'art.I06 del testo unico per la finanza locale approvato con R.D.I4 Settembre I93I, n.II75 (1),è inserito il seguente comma:
Il minimo di esenzione deliberato da ciascun Comune per l'imposta sul valore locativo,entro i limiti stabiliti dalla giunta provinci le amministrativa viene aumentato:
a) del 25% per le famiglie aventi almeno cinque figli minori e conviventi a carico
b) del 35% per le famiglie aventi almeno sei figli minori ed a carico
c) del 50% per le famiglie aventi almeno sette figli minori ed a carico
Art.20 Dopo il primo comma dell'art.I07 del predetto testo unico I4 Settembre I93I,,n.II75,sono aggiunti i commi seguenti:
La riduzione per i figli a carico di cui al comma precedente vie= ne effettuata in ragione:
del 6% per ogni figlio di età inferiore ai 21 anni,convivente ed a carico quando il numero dei figli è almeno di cinque.
del 7% per ogni figlio di età inferiore ai 21 anni,convivente ed a carico,quando il numero dei figli è almeno di sei.
dell'8% per ogni figlio di età inferiore ai 21 anni,convivente ed a carico quando il numero dei figli è almeno di sette.
La riduzione non può superare,in ogni caso,L.I00 di imposta per ogni figlio a carico.
Art.21 La disposizione contenuta nella lettera a) dell'art.II8

./.

1042

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del testo unico per la finanza locale sopracitato è sostituita co appresso:
a) i minimi redditi imponibili.Questi però sono aumentati della metà quando i componenti della famiglia a carico del contribuente eccedono il numero di quattro,sono aumentati del 75% quando i componenti della famiglia a carico del contribuente eccedono il numero di sei e sono raddoppiati quando i componenti della famiglia a carico del contribuente eccedono il numero di sette;sono per contro ridotti di un quarto quando il contribuente non abbia persone di famiglia a suo carico.

CAP.3

Art.22 Nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali comprese quelle con ordinamento autonomo,forniti di stipendio, paga o retribusione,suscettibile,secondo le disposizioni vigenti,di aumenti periodici,il periodo in corso di maturazione alla data della nascita di un figlio si considerà compiuto dal primo mese in cui avviene la nascita,se questa si verifica entro il giorno 15,ed in caso diverso dal primo del mese successivo.
La decorrenza degli aumenti periodici di stipendio successivi e quella delle promozioni che,ai sensi delle vigenti disposizioni,siano da conferire in dipendenza del raggiungimento di un determinato aumento periodico di stipendio,paga o retribuzione, non restano modificate in dipendenza della concessione di cui al precedente comma
Art.23 Il limite massimo di età stabilito dalle disposizioni vigenti per l'ammissione ai pubblici concorsi di nomina agli impieghi nelle amministrazioni statali,comprese quelle con ordinamento autonomo è elevato:
a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande si partecipazione al concorso
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.
L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni
Art.24 Nei concorsi indicati al precedente articolo 23,esclusi quelli di nomina ad impieghi dei gruppi A e B ed equiparabili, un decimo dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) del cennato atticolo e conseguano l'idoneità.
L'indicata aliquota è elevata fino a non oltre la metà dei posti messi a concorso in corrispondenza ad altrettanti posti non coperti da altri candidati idonei nello stesso concorso a

5488

./.

1043

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

favore dei quali sia già prevista analoga riserva delle di=
sposizioni ora in vigore.
Art.25 Gli a ticoli 4,5,6,7,8,9,IO,II del R.D.L. I2 Marzo I936
N.IO30 convertito nella legge I Febbraio I937 XV N.455,recanti
norme per la costituzione della rendita dotale da parte degli
Uffici delle Forze Armate dello State che intendono contrarre
matrimonio,sono abrogati.
Su ricorso degli ufficiali interessati,i vincoli delle rendite
già costituite a norma del predetto R.D.L.e delle leggi prece=
denti,sono dichiarati privi di effetto dal Tribunale supremo
militare.
Con decreto reale da emanarsi,ai sensi dell'art.I,N.3,della
legge 3I Gennaio I926,N.IOO su proposta del Ministro per la
guerra,di concerto con i Ministri per la marina e per l'aero=
nautica nonchè con gli altri Ministri interessati,saranno sta=
bilite le norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui al
comma precedente.
Agli Ufficiali di complemento con famiglia oppure vedovi con
figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico,iscrit=
ti nel ruolo speciale della R.Marina e richiamati in servizio a
attivo ai sensi della legge 6 giugno I935 N.IO98,spetta,duran=
te il periodo di richiamo,l'aumento della indennità militare
assegnata per la famiglia ai sensi dell'ultimo comma dell'art.1
del R.D.L.IO Febbraio I926,n.206 (1) convertito nella legge 25
giugno I926,n.II35
Art.26 Nella concessione delle gestioni da parte delle gestioni
all'uopo costituite presso le Amministrazioni dello stato,se=
condo gli ordinamenti in vigore,di mutui contro cessione dello
stipendio,è riservata in ogni caso la preferenza,salva la ne=
cessaria giustificazione della richiesta,ai dipendenti che ab=
biano prole più numerosa e,a parità di numero di figli,a quelli
coniugati da minore tempo.
Fermo l'accertamento delle condizioni prescritte dalle norme in
vigore,è riservata in ogni caso la prefe enza ai richiedenti
che abbiano prole più numerosa,e a parità di numero di figli
a quelli coniugati da minor tempo,nella concessione degli allog=
gi da parte dell'Istituto Nazionale per le case degli Impiegati
dello Stato,della gestione per le case economiche dei ferrovieri
degli istituti per le case popolari e degli enti aventi scopi
analoghi.
Art.28 Le disposizioni dei precedenti articoli 22 e 27 si appli=
cano anche al personale nelle isole italiane dell'Egeo,in colo=
nia ed all'Estero.
Quelle degli art.22,23 e 24,sono estese,in quanto applicabili,
al personale degli enti pubblici locali e delle opere Nazionali.
Con Decreto del capo del Governo di concerto con i Ministri

./.

1044

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per le Finanze e per la Grazia e Giustizia,e col Ministro com= petente,le disposizioni dei medesimi art.22,23 e 24 potranno essere estese ad altri enti di diritto pubblico.

CAP.IV

NORME PER LA TUTELA DEL PERSONALE FEMMINILE IN SERVIZIO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI STATALI DURANTE LO STATO DI GRAVIDANZA E DI PUERPERIO

Personale delle Amministrazioni Statali escluse quelle ferro= viarie,delle poste,dei telegrafi e dei telefoni.

Art.29 Alle impiegate non di ruolo in servizio presso le Ammini= strazioni statali escluse quelle delle ferrovie dello stato e delle poste e telegrafi e dei telefoni,è usato durante lo stato di gravidanza e di puerperio trattamento di cui al R.D.L.22 Mar= zo 1934 N.654,convertito nella legge 5 Luglio 1934 XII,N.1347, per quanto riguarda
a) il diritto e l'obbligo di astensione dal lavoro:
b) il periodo di assenza per il quale l'Amministrazione è tenuta a conservare loro il posto
c) l'importo del sussidio in caso di parto o di aborto
I sussidi di cui alla lettera c) non sono corrisposti alle impie= gate provviste di retribuzione e di altri assegni fissi e continu tivi,per un importo complessivo,al lordo delle ritenute erariali, superiore a L.600 mensili.
Alle impiegate non di ruolo di cui al presente articolo ,le quali siano in servizio alle dipendenze delle amministrazioni statali da almeno un anno alla data di inizio dell'astensione obbligato= ria dal lavoro per gravidanza o puerperio verrà corrisposta,a titolo di sussidio oltre quello previsto dalla lettera c)metà della retribusione complessiva per il periodo di assenza e sino ad un massimo di due mesi e mezzo.
Per le insegnanti non di ruolo delle R.scuole e dei R.Istituti di istruzione di ogni ordine e grado,è sufficiente,ai fini del cennato trattamento,un intero anno scolastico di servizio con= tinuativo.
Nulla peraltro è innovato alle disposizioni legislative e regola= mentari che stabiliscono,a favore del personale non di ruolo di= pendente da Amministrazioni statali,trattamento più favorevole di quello previsto nel primo comma.
Le impiegate di ruolo di cui al presente articolo,che si trovino in stato di gravidanza,debbono presentare all'amministrazione da cui dipendono il relativo certificato medico da rilasciarsi nei modi e termini che saranno stabiliti dal provvedimento da ema=

./.

1042

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

narsi,ai sensi dell'art.3I Del R.D.L.22 Marzo I934 XII n;654 per l'applicazione del decreto medesimo.
Lo stesso obbligo è fatto al personale femminile di ruolo in servizio nelle Amministrazioni statali eccetto quelle ferro= viarie,delle poste e dei telegrafi e dei telefoni trovantesi in analoghe condizioni.
Art.30.All'art.95 del R.DL 30 Dicembre I923 II n.2960;è aggiun= to il seguente comma:"Per causa di gravidanza e di puerperio la propoga del congedo è di un mese e mezzo e l'impiegata con= serva,anche durante il periodo di prova del congedo concessa per la cennata causa il supplemento di servizio attivo.
E' integrato in conformità anche l'art.5 del R.D.II Dicembre I923 II N.2395.
Art.31 Le disposizioni di cui all'art.29 del presente decreto sono applicabili anche alle insegnanti elementari non di ruolo che si trovino nelle condizioni ivi previste e che prestino ser= vizio presso le scuole amministrate dai R.Provveditori agli studi e presso le R.scuole italiane all'estero ,o per delega dello Stato dagli Enti di cultura,nonchè presso quelle parificate e presso quelle degli istituti per ciechi e per sordomuti;ed alle insegnanti non di ruolo delle regie scuole magistrali e annesse del grado preparatorio e della R.scuola di metodo per educato= ri dei ciechi.
Gli Enti delegati alla gestione delle scuole rurali presentano al Ministero dell'educazione Nazionale la dimostrazione delle maggiori spese sostenute per la concessione dei benefici di cui all'art.29 al personale femminile da essi dipendente ed il Mi= nistero dispone per il relativo rimborso.
Alle spese per la concessione dei benefici di cui all'art.29 alle insegnanti delle scuole elementari parificate e di quelle degli istituti per ciechi e sordomuti provvede il R.Provvedito= rato agli studi quando non sia altrimenti disposto dalle parti= colari convenzioni che regolano le scuole stesse.
Alle insegnanti di ruolo delle scuole elementari ed a quelle delle R.Scuole Magistrali e delle annesse classi del grado p-re= paratorio il congedo previsto dall'art.I36 del testo unico 5 febbraio I928 XI n.577,e dall'art.I4 del R.D.L. 4 Settembre I925 III,n.I604,è concesso per la durata di due mesi e mezzo quando dipenda da gravidanza o da puerperio.
Dette insegnati durante il congedo concesso per detti motivi, conservano anche il supplemento di servizio attivo.
Ai fini del compimento del periodo minimo di servizio richiesto per la validità del periodo di prova durante il triennio di straordinariato delle insegnanti nelle scuole elementari,com= prese quelle parificate,nelle R.scuole magistrali e annesse classi del grado preparatorio,nelle r.Scuole ed istituti di

./.

1040

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DI ISTRUZIONE MEDIA comprese quelle di avviamento professiona= lee nelle regie scuole ed istituti di arte e di musica,sono considerati utili i primi trenta giorni di assenza dovuta a causa di gravidanza o di puerperio.
Nulla è innovato alle disposizioni legisnative e regolamentari già in vigore a favore delle insegnanti elementari.
Art.32 L'att.IO7 del regolamento per l'applicazione del R.D.30 dicembre I923 II,n.2994 (1) sullo stato giuridico ed il tratta= mento economico dei salariati dipendenti dalle amministrazioni dello Stato,approvato con R.Decreto 31 Dicembre I924 III n.2262, e sostituito dal seguente.
Le operaie permanenti e temporanee che vengano a trovarsi in stato di gravidanza dovranno essere considerate ammalate;
a) durante l'ultimo mese precedente la data presunta del parto, determinata dal certificato medico di gravidanza;
b) ove il parto avvenga oltre quella data per tutto il succes= sivo periodo che precede il parto;
c) durante sei settimane dopo il parto;
Tali disposizioni non escludono quei maggiori periodi di asten= sione dal lavoro che si rendano necessari per morivi di salute debitamente accertati.
Il periodo di interdizione dal lavoro precedente la data pre= sunta del parto e quello successivo al parto potranno,su richie= sta dell'operaia ridursi fino a tre settimane ciascuno,quando, in base a certificato medico ciò risulti consentito dalle sue condizioni di salute senza pregiudizio proprio e del figlio.
Art.33 Nulla è innovato al disposto dell'art.49 del testo unico approvato con R.D.24 Dicembre I924 III,n.2114 (2),riguardante la concessione agli operai di sussidi giornalieri nelle assenze per infermità.
Art.34 Il didposto della lettera c) dell'art.II7 del regolamento per l'applicazione del R.D.30 Dicembre I923 II n.2994,sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipen= denti dalle Amministrazioni dello Stato,approvato con R.D.3I Dic= Dicembre I924 III n.2262,nel quale sono indicate le assenze da considerarsi determinate da infermità non dipendenti da causa di servizio agli effetti della concessione del sussidio,è modi= ficato come segue:
c) da gravidanza e da puerperio nei periodi di cui al preceden= te art.IO7.
Art.35L'art.I79 del regolamento per l'applicazione del R.D.30 dicembre I923 II n.2994,sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle amministrazioni dello Stato approvato con R.D.31 Dicembre I924 III,n.2262,modificato con l'art.5 del R.D.7 Giugno I928 VI,n.I536,è sostituito dal seguente:Alle operaie anche se giornaliere è,in caso di parto,

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

concesso un sussidio di L.300,ed in caso di aborto spontaneo o terapeutico,avvenuto dopo il terzo mese di gravidanza,un sussidi di L.IOO.
Tale sussidio è cumulabile per le operaie permanenti o temporanee con quello giornaliero d'infermità di cui all'art.49 del testo unico delle disposizioni legislative per i salariati dello stato approvato con R.D. 24 Dicembre I924 III,n.2II4.
Per la concessione del sussidio di maternità sono applicabili le norme di cui agli articoli 20 lettera a) 21,22,23 e 24 del R.D.L. 22 Marzo I934 XII n.654
Le leggi relative alla assicurazione obbligatoria per la maternità non si applicano alle operaie dello Stato.
Art.36 Sono applicabili alle operaie temporanee e giornaliere le norme di cui agli articoli 8,I comma,IO,primo e secondo comma II e I2 del R.D. 22 Marzo I934 XII,n.654,concernenti la conservazione del posto ed altri benefici conseguenti allo stato di gravidanza e di puerperio.

B)Personale dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato

Art.37 Le agenti di ruolo dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato che vengono a trovarsi in stato di gravidanza e di puerperio saranno considerate malate durante il periodo di un mese precedente la data presunta del parto,e,ove il parto avvenga oltre questa data ,per tutto il successivo periodo che precede il parto e durante il periodo di sei settimane dopo il parto con diritto a fruire del trattamento di malattia previsto dalle norme vigenti.
I periodi predetti vanno computati agli effetti dell'applicazione dell'art.67 del regolamento per il personale ferroviario approvato con R.D.7 Aprile I925 III n.405
L'assegno di cui al R.D.L. 4 Ottobre I935 XVIII,n.I988,sarà corrisposto per i suindicati periodi senza detrazione di quindici giorni e la spesa relativa sarà a carico dell'opera di previdenza anche per i detti quindici giorni.
Art.38 La agente durante il sesto mese di gravidanza è tenuta a farsi rilasciare dai Sanitari dell'Amministrazione il "certificato di gravidanza" nel quale sarà indicata la data presunta del parto?Sarà tenuto conto di questa data nonostante l'eventualità di errore nella previsione agli effetti dell'assenza dal servizio anteriormente al parto.
Quando l'agente si trovi in evidente stato di gravidanza l'Amministrazione delle Ferrovie ha il diritto,in caso di omessa presentazione del certificato medico da parte dell'interessata,di assoggettarla a visita medica a mezzo dei propri sanitari per il rilascio d'ufficio del certificato stesso.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il rifiuto di assoggettarsi a tale visita costituisce rifiuto d'obbedienza a termini del regolamento del personale ferroviario e per le agenti avventizie determina l'immediato licenziamento.

Art.39 Il parto che avvenga prima della presentazione del certificato ed il parto prematuro che si verifichi dopo il sesto mese di gravidanza danno diritto al trattamento di malattia per il periodo di sei settimane dopo il parto senza compensazione per il periodo non fruito precedentemente.

Art.40.Il periodo di trattamento per gravidanza potrà ridursi a tre settimane sia prima che dopo il parto,a richiesta della interessata quando,a giudizio dei Sanitari dell'Amministrazione, ciò sia consentito dalle condizioni di salute della agente,dal genere di lavoro e dall'ambiente in cui questo deve svolgersi.

Art.41 La gestante avrà facoltà di assentarsi dal servizio anche durante le due settimane che precedono il mese antecedente la data presunta del parto e per le due settimane avrà il trattamento di malattia o di congedo a seconda che il Sanitario dell'Amministrazione si pronunci favorevolmente o meno all'anticipazione dell'assenza.

Art.42 Le disposizioni contenute nell'art.37,per quanto riguarda l'allontanamento dal servizio durante i periodi precedente e seguente il parto e quelle degli articoli da 38 a 41 sono applicabili anche alle agenti avventizie.

Per quanto riguarda il parto sia il periodo massimo di assenza durante il quale l'amministrazione è tenuta a conservare il posto,sia i sussidi di puerperio o per il caso di aborto,sia la corresponsione della metà della retribuzione complessiva durante l'astensione obbligatoria dal lavoro,valgono per le avventizie medesime le disposizioni di cui all'art.2[illegible] del presente decreto.

Art.43 Le disposizioni dei precedenti articoli,dal 37,1 comma, al 41,si applicano anche alle impiegate ed agenti di ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi,nonchè a quelle a stipendio dell'azienda di Stato per i servizi telefonici;quelle dell'art.42 al personale femminileavventizio o a contratto dell'amministrazione postale e telegrafica ed al personale diurnista o a contratto a paga giornaliera dell'anzidetta azienda telefonica dello Stato.

c) Norme comuni a tutte le Amministrazioni

Art.44 Per il personale femminile di ruolo e non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali,comprese quelle delle ferrovie dello Stato,delle poste e dei telegrafi e dei telefoni, il quale allatti direttamente i propri figli,la concessione dei periodi di riposo durante la giornata per provvedere all'allattamento nel primo anno della nascita dei figli,sarà disposta e regolata a proprio apprezzamento dalle singole amministrazioni

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

in limiti in ogni caso non eccedenti quelli previsti dagli artico= li I4 e I5 del R.D.L.22 Marzo I934 XII,n.654,in relazione all'o= rario ed alle esigenze del servizio ed al modo ed all'ambiente in cui detto personale può attendere all'allattamento.

CAP.V
Disposizioni Generali

Art.45 Ai fini dei precedenti articoli I4 e seguenti,la prole naturale è equiparata a quella legittima dal giorno del legale riconoscimento.

Art.46 Il presente decreto ha vigore,in quanto non sia diversa= mente disposto nei singoli articoli dal I Luglio 1937 XV,e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.

I ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

E 473

1050

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L.3 GENNAIO 1939 XVII N.I (raccolta 1939) (in Gazz.Uff.13 Gennaio n.10)- Conversione in legge,con modificazioni del R.D.L.21 Agosto 1937 XV,n.1542,riguardante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione.

— - — —

Articolo unico.- E' convertito in legge ,il regio decreto-legge 21 Agosto 1937,n.1542 (1) riguardante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione,con le seguenti modificazioni.
All'art.6 è aggiunto il seguente comma:
Il limite di età stabilito dal precedente comma è elevato,nei confronti del marito,di un periodo di tempo pari a quello dal medesimo eventualmente trascorso fuori del Regno come volontario o richiamato durante le operazioni belliche in Africa Orientale o come volontario in servizio non isolato all'estero.
All'articolo 9 è sostituito il seguente:
Alla nascita del primo figlio si condona il 10% sulla somma mutuata;a quella del secondo il 20%;a quella del terzo il 30%;a quella del quarto la somma residuale.
In occasione della nascita di ciascun figlio si rinvia di un anno l'ammortamento del prestito.Per il primo figlio non si fa luogo a tale rinvio quando la restituzione risulti già prorogata a diciottesimo mese per la provata gravidanza della moglie entro il quinto mese dal matrimonio.
Nel caso di parto multiplo vengono accordati tanti condoni quanti sono i figli partoriti,ma non si fa luogo che alla concessione del rinvio di un solo anno.
Non si fa luogo al condomo per i figli nati senza vita e per quelli che risultino deceduti entro cinque giorni dalla nascita.
Nel caso di aborto spontaneo o terapeutico,ovvero di figlio nato morto o di figlio deceduto entro cinque giorni dalla nascita,l'ammortamento del prestito si rinvia di sei mesi a decorrere dalla data dell'evento,a meno che gli interessati già fruiscano della proroga al diciottesimo mese del matrimonio prevista dall'art.6.
All'articolo 10 dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
Le eventuali controversie tra la provincia e l'Istituto suddetto sui rendiconti delle singole gestioni provinciali saranno decise dal Prefetto,sentito il consiglio di Prefettura,con provvedimento definitivo.
All'art.13 è sostituito il seguente:
I premi familiari non sono concessi a coloro che fruiscono di premi di nuzialità a carico dello Stato,di altri enti pubblici e di aziende private.

./. 5472

105

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le inosservanze alle disposizioni del presente decreto e del re=
golamento che sarà emanato per l'esecuzione di esso,da parte dei
mutuatari e dei datori di lavoro tenuti alla ritenuta ed al ver=
samento delle quote di ammo tamento,saranno punite,ove non costi=
tuiscano reati contemplati da altre leggi,con un'ammenda entro
il limite massimo di lire 500,indipendentemente dall'obbligo de=
gli inadempienti di rispondere delle somme dovute.
Per la disciplina delle contravvenzioni di cui al comma preceden=
te,si osservano,in quanto applicabili,le norme degli articoli IO6
e II0 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 Marzo
I934 XII,n.383,rimanendo sostituito al Podestà il Preside della
Provincia.
Nel regolamento si potrà stabilire a carico dei mutuatari e dei
datori di lavoro inadempienti la corresponsione di un interesse
non superiore al 6% sulle somme indebitamente avute o trattenute
e su quelle di cui non si sia fatta la ritenuta o non si sia ese=
guito il versamento nei termini prescritti.Potrà altresì stabilir=
si la decadenza dal termine per la restituzione delle somme mutua=
te.
All'art.I5 è sostituito il seguente:
Alla imposta sul celibato,istituita col R.D.L.I9Dicembre I926,
n.2132,nella misura specificata nel R.D.L.6 Febbraio I936,n.265,
sono soggetti,a decorrere dal I Gennaio I938,gli ufficiali e sot=
tufficiali delle Forze Armate dello Stato,esclusi coloro per i
quali non si siano ancora verificate le condizioni prescritte dal=
le disposizioni in vigore per poter contrarre matrimonio.
All'art.I7,la parola"effettivamente" contenuta nel quinto comma,
sub articolo 122,è sostituita dalla parola "rispettivamente".
L'articolo 22 è sostituito dal seguente:
Nei riguardi dei dipendenti dalle Amministrazioni Statali,compre=
se quelle con ordinamento autonomo,forniti di stipendio,paga o
retribuzione,suscettibile,secondo le disposizioni vigenti,di au=
menti periodici,il periodo in corso di maturazione alla data di
nascita di un figlio.si considera compiuto dal primo mese in cui
avviene la nascita,se questa si verifica entro il giorno I5,ed in
caso diverso,dal primo del mese successivo.
Agli insegnati elementari straordinari è concesso,nel caso di na=
scita di figli,lo stipendio iniziale di ordinario della rispetti=
va categoria,fermo il supplemento di servizio attivo di straordi=
nario.Tale concessione non implica anticipata nomina ad ordinario.
Ai dipendenti Statali che abbiano avuto un figlio durante il perio=
do di prova di cui all'art.I7 del R.D.II Novembre I923,n.2395,l'au=
mento periodico è concesso con decorrenza dalla nomina in ruolo.

./.

471

1052

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Alla at ribuzione degli aumenti di cui al presente articolo si fa luogo in base al semplice accertamento della nascita,omesso ogni parere dei consigli di amministrazione o di altri consessi similari.
Qualora entrambi i coniugi siano dipendenti statali,l'aumento periodico si concede ad uno solo di essi,salva la facoltà di scelta del trattamento più favorevole.
In occasione di parti multipli si fa luogo alla concessione di un solo aumento periodico indipendentemente dal numero dei figli nati.
I figli nati morti o deceduti entro cinque giorni dalla nascita non danno diritto alla concessione degli aumenti periodici di cui al prsente articolo.
Nel caso in cui,l'aumento periodico per anzianità di servizio,dovuto secondo le disposizioni vigenti,venga a maturare alla stessa data dalla quale decorre l'aumento concesso per la nascita del figlio in applicazione del primo comma del presente articolo,è concesso anche il successivo aumento periodico di stipendio eventualmente previsto per il grado ricoperto.
La decorrenza degli aumenti periodici di stipendio successivi e quella delle promozioni che,ai sensi delle vigenti disposizioni, siano da conferire in dipendenza del raggiungimento di un determinato aumento periodico di stipendio,paga o retribuzione non restano modificate per effetto della concessione di cui ai commi precedenti.
All'art.23 è aggiuntoin fine il seguente comma:
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi di nomina agli impieghi nelle amministrazioni statali,comprese quelle con ordinamento autonomo,quando i posti da conferire siano riservati ai dipendenti delle amministrazioni medesime e per l'ammissione a detti concorsi siano stabiliti limiti di età.
Dopo l'art.24 è inserito il seguente art.24 bis
I periodi minimi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni:
Per la promozione dal grado II al grado IO° nei ruoli dei personali civili nei gruppi A e B delle amministrazioni Statali,in cui il numero dei posti dei predetti gradi risulti fassato cumulativamente;
Per il conferimento della promozione mediante esame di concorso per merito distinto o previo esame di idoneità al grado 8° nei ruoli dei personali civili e statali di gruppo A ed al grado 9° in quelli di gruppo B;
per l'ammissione all'esame di concorso e per la designazione per anzianità congiunta al merito per la promozione al grado II° nei ruoli statali di gruppo B;

S.471

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sono ridotti di un anno per i coniugati,o vedovi,aventi un figlio e di due anni per i coniugati o vedovi aventi almeno due figli.
La riduzione di cui al comma precedente è comulabile con quelle eventualmente spettanti ai sensi di altre disposizioni;fermo peraltro in ogni caso il limite di due anni di servizio effettivo,ove trattisi di ruolo di gruppo A,e duattro anni,ove trattisi di ruolo di gruppo B,fissato dall'art.I04 del R.D.30 Dicembre I923,n.3084, per la promozione al grado IO° nei predetti ruoli,e fermo altresì il limite di almeno due anni di appartenenza al proprio ruolo, fissato dagli articoli 9 e II del R.D.8 maggio I924,n.843,e successive estensioni,per le promozioni al grado 8° di gruppo A,al 9° di gruppo B ed al grado II° di gruppo C.
All'art.29,dopo il primo comma è inserito il seguente:
Analogo trattamento è usato al personale femminile non di ruolo che presta servizio in Colonia.
Al primo comma dell'art.3I è sostituitoil seguente:
Le disposizioni di cui all'art.29 del presente decreto sono applicabili anche alle insegnati elementari non di ruolo che si trovino nelle condizioni ivi previste e che prestino servizio presso le scuole amministrate dai regi provveditori agli studi o,per delega dello stato,dagli enti di cultura,nonchè presso le R.Scuole Coloniali,le R.Scuole Italiane all'estero,le scuole parificate e presso quelle degli Istituti per ciechi e sordomuti;ed alle insegnanti non di ruolo delle . Scuole magistrali e annesse classi del grado preparatorio e della R.Scuola di metodo per educatori dei ciechi.

==========

5469

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Serie 9 Mod. 1949

UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

Napoli, li 23 Giugno 1944

Prot. N° 3477 Allegati
Risposta al foglio 19/6/1944
Div. Sez. N°
OGGETTO: Informazioni

All ALLIED CONTROL COMMISSION
LABOR SUB=COMMISSION
N A P O L I

A riscontro della lettera del 19 corr.si ha il pregio di comunicare:

1)= Gli stipendi dei funzionarì di ruolo di quest'Ufficio sono quelli corrisposti a tutti gli altri funzionarri delle Amministrazioni delle Stato, in base alle tabelle organiche stabilite dalla Legge 11 Novembre 1923 N.2395 e relative modifiche, riguardante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni.

2)= Il supplemento di servizio attivo lordo in vigore è quello di cui alla sopra indicata Legge dell'11 Novembre 1923 N.2395.

3)= L'assegno temporaneo di guerra lordo stabilito dal R.D. L. 14/7/1941 N.646 in lire 1320 annue è stato successivamente elevato a L.2970 e cioè del 125%, dal disposto del successivo R.D.L. 8/7/1943 N.610 per il personale dal grado 7° al 13°, e concesso in eguale misura ai funzionari di grado superiore.

4)= L'aggiunta di famiglia calcolata in base ai componenti della famiglia stessa è quella in vigore per tutte le altre Amministrazioni dello Stato e varia in ragione della popolazione del Comune ove ha domicilio la famiglia del funzionario.

5)= La indennità di bombardamento, di cui al R.D.L.16/12/42 N.1498 è calcolata in base al 3° della diaria normale giornaliera di missione aumentata del 60° dell'aggiunta di famiglia, con un minimo di L.22 al giorno.

6)= Il premio mensile per lavoro straordinario o premio di operosità e rendimento è corrisposto nella misura massima di 60 ore al mese con tariffa variabile in ragione di:
L.4 per ogni ora ai funzionari di Gruppo A ;
L.3,75 per ogni ora ai funzionari di Gruppo B ;
L.3,50 per ogni ora ai funzionari di Gruppo C ;
L.3 per ogni ora al personale avventizio;
L.2,75 per ogni ora al personale di fatica.=
Al capo dell'ufficio si corrisponde l'assegno fisso mensile di L.500,00 e per i dirigenti le Sezioni si corrispondono ore 80 al mese.=

./.

1055

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il capo dell'ufficio nell'assegnazione del detto premio tiene conto della operosità e diligenza dei propri funzionari, esclude dalla concessione gli immeritevoli diffalcando dalle ore assegnate l'assenze.= Vedi allegato A/-

7)= La gratifica periodica :

a) Il premio di operosità e rendimento è stato sempre corrisposto semestralmente e cioè al 30/6 e 31/12 di ogni anno, direttamente dalla superiore Direzione Generale, in base a proposte del capo dell'ufficio che tiene conto della operosità e diligenza del personale dipendente ed in ogni caso è limitato al 60% del personale.
La Direzione Generale, in base alle proposte avute ha assegnato il premio semestrale lordo che è sempre variato da un minimo di L.180 ad un massimo di L.500 circa.

b) I funzionari dello Stato non godono il beneficio della 13^ mensilità.

8)=Compensi varì = nulla è dovuto ai funzionari di questo Ufficio per le voci indicate al detto numero.

9)= I funzionari vengono rimborsati esclusivamente delle spese che sostengono per conto dell'Amministrazione da cui dipendono.

10) = Il premio di nuzialità e natalità è corrisposto agli interessati direttamente dal Ministero. Gli Uffici sono incaricati di ricevere le domande, di verificare la regolarità dei documenti e spedire l'incarto al Ministero tramite la Intendenza di Finanza.
La misura del premio di nuzialità e di L.4000,00 per i funzionari del Gruppo A;
L.3000,00 per quelli del Gruppo B;
L.2000,00 per quelli del Gruppo C;
L.1500,00 per salariati ed assimilati.
Il premio di natalità è corrisposto in ragione di L.400 per il primo figlio, L.600 per il secondo figlio, L.1000 per il terzo figlio , L.1500 per il quarto figlio, L.2500 per il quinto figlio e L.3000 per il sesto figlio ed oltre.

11)= Attualmente presso questo Ufficio non si svolge lavoro straordinario che in caso di bisogno viene corrisposto con le tariffe indicate al n.6.

12)= Non si espleta lavoro serale è notturno.

13)= L'aumento concesso dall'ordine Regionale n.2 si applica sul totale lordo di quanto il funzionario percepisce per stipendio, servizio attivo, aggiunta di famiglia, indennità di guerra e di bombardamento in ragione del 70% sulle prime L;1000, del 60% sulle seconde lire 1000 del 30 % sulle terze lire 1000, del 20% sulle quarte L.1000 e del 10% sulle rimanenti somme.

14)= Presso l'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione non vi è ripartizione di diritti fissi di segreteria , catastali ecc.

15)= Non è competenza degli ufficii esecutivi applicare le ritenute sullo stipendio ed altri assegni fissi ma bensì della Intendenza di Finanza = Sezione Tesoro che a tanto direttamente provvede = le ritenute sono:

a) Stipendio= 6% sulla somma lorda per cassa pensione; L.1,70

./.

1056

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Serie 9 Modello 0119

UFFICIO TECNICO
DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

Prot. N° ____ Allegati ____ Al ____

Risposta al f.del ____

Div. ____ Sez ____ N° ____

OGGETTO: ____

per cento per fondo di,previdenza,8% per ricchezza mobile sulla somma depurata dalle precedenti ritenute;1% per imposta complementare;2% addizionale sulla imposta ri ricchezza mobile e complementare;tassa di bollo.

b) Altri assegni = 8% per ricchezza mobile;1% per complementare; 2% per addizionale sulla richhezza mobile e complementare; tassa di bollo.=

16)= Si allega un prospetto numerico del personale dipendente da questo Ufficio come richiesto. Allegato N°2-

17)= Il regolamento organico,l'inquadramento gerarchico e quello della Legge dell'11/11/1923 N.2395 e lo stato giuridico degl'impiegati è quello in vigore per tutte le Amministrazioni dello Stato.

18)= E' in servizio presso questo Ufficio un certo numero di personale avventizio di III e IV categoria regolarmente autorizzato dalla Direzione Generale delle Dogane ed Imposte di Fabbricazione.
Gli assegni spettanti a detto personale di III categoria sono di L.517,50 quale retribuzione mensile;di L.97,75 assegno di guerra e l'aggiunta di famiglia variabile a seconda dei componenti di essa.
Al personale di IV categoria compete una retribuzione mensile lorda di L.429 oltre L.82,90 per assegno temporaneo di guerra e l'aggiunta di famiglia in ragione dei componenti di essa.
Il personale avventizio gode anche del beneficio concesso dall'ordine Regionale N.2 regolato come per il personale di ruolo.
Le ritenute che gravano sugli emolumenti del personale avventizio,sono :

a) L.29,10 sulla retribuzione per assicurazione invalidità e vecchiaia e sulla rimanente parte, 8% di ricchezza mobile,1% complementare,2% addizionale sulla ricchezza mobile e complementare,bollo.

b) Sugli altri assegni = tutte le precedenti ritenute meno quella per invalidita e vecchiaia.

1' INGEGNERE CAPO 1461

Copia

Allegati n. 1.-

Roma, 2 marzo 1943.XXI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale
delle Dogane e Imposte Indirette

Divisione I.E.

Protocollo n.1872.

OGGETTO: Premi mensili di operosità e rendimento.=

CIRCOLARE N.59

Al Sig.DIRETTORE DEL LABORATORIO CHIMICO CENTRALE DELLE DOGANE E I.I.;

Ai Sigg.CAPI DEI LABORATORI CHIMICI COMPARTIMENTALI DELLE DOGANE E I.I.;

Ai Sigg. ISPETTORI COMPARTIMENTALI DELLE DOGANE;

Ai Sigg. DIRETTORI SUPERIORI DELLE CIRCOSCRIZIONI DOGANALI;

Ai Sigg. INGEGNERI CAPI degli Uffici TECNICI DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE;

e per conoscenza;

Ai Sigg. INTENDENTI DI FINANZA.-

Con recente provvedimento,in seguito ad analoga richiesta di questa Direzione Generale, è stato sensibilmente aumentato il fondo stanziato sul Capitolo 706 del corrente esercizio per l'erogazione dei premi di operosità e rendimento al personale provinciale delle Dogane e Imposte Indirette.

Tale provvedimento è stato invocato e vivamente patrocinato da questa Direzione Generale per mettere in grado gli Uffici provinciali di fronteggiare adeguatamente tutte le esigenze dei servizi, malgrado la notevole riduzione del personale dovuta ai numerosi richiami alle armi, e così pure per venire incontro quanto più possibile alle necessità economiche del dipendente personale negli attuali momenti.

Questa Direzione Generale pertanto confida pienamente nello spirito di abnegazione e di attaccamento al servizio del personale medesimo, che vorrà quindi corrispondere nel modo migliore a tutte le necessità dei servizi.

Premesso quanto sopra, si dichiara:

1) A far tempo dal I° agosto 1942.XX sarà corrisposto a tutto il personale di ruolo e non di ruolo degli Uffici provinciali, che abbia effettivo servizio dalla predetta data sino al 28 febbraio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Divisione I.B.

Protocollo n.I872.

OGGETTO: Premi mensili di operosità e rendimento.=

Ai Sigg.CAPI DI LABORATORI CHIMICI COMPARTIMENTALI DELLE DOGANE E I.I.;

Ai Sigg. ISPETTORI COMPARTIMENTALI DELLE DOGANE;

Ai Sigg. DIRETTORI SUPERIORI DELLE CIRCOSCRIZIONI DOGANALI;

Ai Sigg. INGEGNERI CAPI degli Uffici TECNICI DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE;

e per conoscenza;

Ai Sigg. INTENDENTI DI FINANZA.-

Con recente provvedimento,in seguito ad analoga richiesta di questa Direzione Generale, è stato sensibilmente aumentato il fondo stanziato sul Capitolo 706 del corrente esercizio per l'erogazione dei premi di operosità e rendimento al personale provinciale delle Dogane e Imposte Indirette.

Tale provvedimento è stato invocato e vivamente patrocinato da questa Direzione Generale per mettere in grado gli Uffici provinciali di fronteggiare adeguatamente tutte le esigenze dei servizi, malgrado la notevole riduzione del personale dovuta ai numerosi richiami alle armi, e così pure per venire incontro quanto più possibile alle necessità economiche del dipendente personale negli attuali momenti.

Questa Direzione Generale pertanto confida pienamente nello spirito di abnegazione e di attaccamento al servizio del personale medesimo, che vorrà quindi corrispondere nel modo migliore a tutte le necessità dei servizi.

Premesso quanto sopra, si dichiara:

1) A far tempo dal I° agosto I942.XX sarà corrisposto a tutto il personale di ruolo e non di ruolo degli Uffici provinciali, che abbia prestato effettivo servizio dalla predetta data sino al 28 febbraio u.s., un premio di operosità e rendimento, ragguagliato alla misura di 30 ore mensili di lavoro straordinario, in base alle nuove aliquote stabilite dal R.Decreto - legge 29 agosto I942.XX,n.IOII.-

Tale premio sarà corrisposto in aggiunta al compenso per lavoro

5466

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

straordinario effettivamente eseguito in detto periodo dai singoli interessati, sempre che pel personale impiegatizio non venga superato il limite di 75 ore e del personale subalterno quello di 90 ore mensili.

In via del tutto eccezionale, su motivata proposta dei Signori Capi di Ufficio, questo Ministero potrà consentire per qualche funzionario la maggiorazione del 30% degli accennati limiti.-

Per quanto riguarda i Signori Capi di Ufficio, il premio di cui trattasi sarà stabilito nella misura di £.300 mensili per i funzionari di grado V, di £.250 mensili pei funzionari di gruppo A, grado VI e di £.230 per quelli di gruppo B, grado VI.-

Beninteso dalla concessione del detto premio di operosità e rendimento dovranno essere esclusi gli impiegati che per qualsiasi motivo abbiano dato prova di negligenza o di scarso attaccamento al dovere.

In relazione a quanto sopra i Signori Capi degli Uffici, cui la presente è diretta, vorranno trasmettere motivate proposte a questa Direzione Generale con ogni sollecitudine e comunqueentro il 31 marzo p.v.-

E poichè pel periodo I° agosto 1942-28 febbraio 1943 sono stati già liquidati o sono in via di liquidazione i compensi per lavoro straordinario in base agli elenchi già inviati a questa Direzione Generale, sarà opportuno , per facilitare la liquidazione del premio di cui sopra, che i dipendenti uffici nei prospetti delle proposte come sopra richieste indichino, per ciascun nominativo, le ore complessive di lavoro straordinario eseguito dal I° agosto 1942 al 28 febbraio 1943, nonchè le ore differenziali cherestano disponibili per ciascun funzionario rispetto ai limiti massimi come sopra indicati, nella intesa che tali differenze dovranno essere indicate sotto la personale responsabilità dei Signori Capi di Uffido.-

A partire dal mese di marzo corrente è autorizzata l'esecuzione

5463

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cani di Ufficio. questo Ministero potrà conce[illegible]
zionario la maggiorazione del 30% degli accennati limiti.-

Per quanto riguarda i Signori Capi di Ufficio, il premio di cui trattasi sarà stabilito nella misura di £.300 mensili per i funzionari di grado V, di £.250 mensili pei funzionari di gruppo A, grado VI e di £.230 per quelli di gruppo B, grado VI.-

Beninteso dalla concessione del detto premio di operosità e rendimento dovranno essere esclusi gli impiegati che per qualsiasi motivo abbiano dato prova di negligenza o di scarso attaccamento al dovere.

In relazione a quanto sopra i Signori Capi degli Uffici, cui la presente è diretta, vorranno trasmettere motivate proposte a questa Direzione Generale con ogni sollecitudine e comunqueentro il 31 marzo p.v.-

E poichè pel periodo I° agosto I942-28 febbraio I943 sono stati già liquidati o sono in via di liquidazione i compensi per lavoro straordinario in base agli elenchi già inviati a questa Direzione Generale, sarà opportuno, per facilitare la liquidazione del premio di cui sopra, che i dipendenti uffici nei prospetti delle proposte come sopra richieste indichino, per ciascun nominativo, le ore complessive di lavoro straordinario eseguito dal I° agosto I942 al 28 febbraio I943, nonchè le ore differenziali cherestano disponibili per ciascun funzionario rispetto ai limiti massimi come sopra indicati, nella intesa che tali differenze dovranno essere indicate sotto la personale responsabilità dei Signori Capi di Uffido.-

5463

2) A partire dal mese di marzo corrente è autorizzata l'esecuzione di lavoro-straordinario da parte del personale doganale, delle imposte di fabbricazione e dei Laboratori Chimici delle Dogane e Imposte Indirette nella misura di 30 ore mensili per tutto il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

personale medesimo, appartenente ai gruppi A,B e C.

Qualora le esigenze di servizio lò richiedano, oltre alle 30 ore mensili per utto il personale, potrà essere eseguito il lavoro straordinario per altre 30 ore mensili nel limite del 50% del personale medesimo.-

Il personale avventizio, addetto agli U.T.I.P. pel servizio di contabilità e di scritture delle imposte di fabbricazione , e il personale subalterno di tutti gli Uffici provinciali dipendenti da questa Direzione Generale potranno eseguire lavoro straordinario per 60 ore mensili, senza la limitazione del 50% come sopra stabilita.

Ai Signori Capi di Ufficio per le prestazioni da loro rese pel detto lavoro straordinario saranno corrisposti i compensi mensili indicati nel precedente n.1.-

I Signori Capi degli Uffici medesimi vorranno darmi precisa assicurazione che; mediante il lavoro straordinario come sopra disposto; saranno pienamente assicurate le esigenze dei servizi, come pure sarà sollecitamente sbrigato l'eventuale lavoro arretrato.

3) I compensi pel detto lavoro straordinario saranno corrisposti bimestralmente in base a prospetti che i singoli Capi di Ufficio trasmetteranno a questa Direzione Generale non oltre il giorno IO del mese successivo al bimestre maturato.-

Prego di portare quanto sopra a conoscenza del dipendente personale e resto in attesa di un sollecito cenno di ricevuta.=

IL DIRETTORE GENERALE
IvoBagli

Per copia conforme
L'Incaricato

5464

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

straordinario per altre 50 [illegible]
personale medesimo.-

Il personale avventizio, addetto agli U.T.I.F. pel servizio di contabilità e di scrittura delle imposte di fabbricazione , e il personale subalterno di tutti gli Uffici provinciali dipendenti da questa Direzione Generale potranno eseguire lavoro straordinario per 60 ore mensili, senza la limitazione del 50% come sopra stabilita.

Ai Signori Capi di Ufficio per le prestazioni da loro rese pel detto lavoro straordinario saranno corrisposti i compensi mensili indicati nel precedente n.1.-

I Signori Capi degli Uffici medesimi vorranno darmi precisa assicurazione che; mediante il lavoro straordinario come sopra disposto; saranno pienamente assicurate le esigenze dei servizi, come pure sarà sollecitamente sbrigato l'eventuale lavoro arretrato.

3) I compensi pel detto lavoro straordinario saranno corrisposti bimestralmente in base a prospetti che i singoli Capi di Ufficio trasmetteranno a questa Direzione Generale non oltre il giorno IO del mese successivo al bimestre maturato.-

Prego di portare quanto sopra a conoscenza del dipendente personale e resto in attesa di un sollecito cenno di ricevuta.=

IL DIRETTORE GENERALE
IvoBagli

5464

Per copia conforme
L'Incaricato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1055

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato n. 2

(UFFICIO TECNICO IMPOSTE FABBRICAZIONE

ELENCO numerico del personale di ruolo e non di ruolo dipendente da questo Ufficio Compartimentale e Sezione in Sede

Personale di ruolo				Personale non di ruolo			N C
Grado	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C	Qualifica	Categoria III^	Categoria IV^	
Ingegnere Capi	1			Avventizi	14	3	Compres
Primo Ing.di Sezione	1						mati al
Ingegneri in prova	2						
Procuratori		5					
V.Procuratori		2					
Volontari Procuratori		2					
Commissario Capo I/F.			4				
" " di Dogana			1				
Commissari			4				
" (C.I.F.)			1				
1° Ufficiali			10				
Ufficiali			2				
Ufficiali Agg.ti			4				
" " (C.I.F.)			7				

Napoli, lì 22 giugno 1944

L'INGEGNERE CAPO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato N. 2 -

(UFFICIO TECNICO IMPOSTE FABBRICAZIONE

...co del personale di ruolo e non di ruolo dipendente da questo Ufficio Compartimen...
tale e Sezione in Sede

...di ruolo				Personale non di ruolo			NOTE
	Gruppo			Qualifica	Categoria		
	A	B	C		III^	IV^	
	1			Avventizi	14	3	Compresi i richia=mati alle armi
	1						
	2						
		5					
		2					
		2					
			4				
...Dogana			1				
			4				
			1				
			10				
			2				
			4				
...F.)			7				

Napoli, lì 22 giugno 1944

L'INGEGNERE CAPO

1065

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE SUGLI AFFARI

Ispettorato compartimentale
delle tasse e imposte indirette sugli affari
NAPOLI

ISPETTORATI COMPARTIMENTALI DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

ISTRUZIONI SUL SERVIZIO D'ISPEZIONE

R. Decreto 11 dicembre 1936-XV, n. 2108
Decreto Ministeriale 26 dicembre 1936-XV

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1937 - Anno XV

L 462

1066

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE SUGLI AFFARI

ISPETTORATI COMPARTIMENTALI DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

ISTRUZIONI SUL SERVIZIO D'ISPEZIONE

R. Decreto 11 dicembre 1936-XV, n. 2108
Decreto Ministeriale 26 dicembre 1936-XV

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1937 - Anno XV

5460

1067

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(0104664) Roma, 1935-XV - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1068

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGIO DECRETO 11 DICEMBRE 1936-XV, n. 2108. — **Determinazione delle circoscrizioni degli Ispettorati compartimentali delle Imposte dirette e di quelli delle imposte indirette sugli affari** (*Gazz. Uff.* 18 dic. 1936-XV, n. 292).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, che istituisce gli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette e quelli delle imposte indirette sugli affari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per il servizio di ispezione superiore delle imposte dirette e per quello delle imposte indirette sugli affari il territorio del Regno è diviso in dodici compartimenti.

La circoscrizione di ogni compartimento è stabilita dalla unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 2. — Le città sedi di Ispettorato compartimentale delle imposte indirette sugli affari, di cui alla tabella alligata, ad eccezione delle città di Messina e Trieste, sono altresì sedi di Direzione di ricevitoria del registro.

Nelle predette sedi agli Uffici di 1ª categoria possono essere assegnati uno o più direttori in relazione alle esigenze dei servizi.

Gli altri Uffici di 1ª categoria sono assegnati a procuratori superiori ed, in mancanza, a procuratori capi e primi procuratori. Agli Uffici di 2ª e 3ª categoria sono destinati procuratori di qualsiasi grado ad eccezione dei direttori di ricevitoria e procuratori superiori.

Possono essere assegnati in sottordine ai più importanti Uffici di 1ª e 2ª categoria procuratori di ogni grado.

Art. 3. — Gli ispettori superiori delle imposte dirette e quelli delle imposte indirette sugli affari continuano ad essere alla immediata dipendenza delle rispettive Direzioni generali, ed hanno la loro sede stabile nei capoluoghi di compartimento indicati nella tabella alligata al presente decreto.

Gli ispettori superiori, ai quali non sia assegnato alcun compartimento, restano a disposizione della Direzione generale da cui dipendono ed hanno la loro sede stabile presso la stessa Direzione generale.

Art. 4. — Gli ispettori alla diretta dipendenza dell'ispettore superiore, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, hanno la loro sede stabile nel capoluogo del compartimento a cui sono addetti.

Art. 5. — Agli ispettori superiori ed agli ispettori, ogni qualvolta debbono allontanarsi dalla loro sede stabile, spettano le normali indennità di trasferta e soggiorno, stabilite dalle disposizioni in vigore per gli impiegati in missione quando non sia loro corrisposta una indennità di giro, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 14 settembre 1918, n. 1311.

5459

1069

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 6. — Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto che avrà effetto dal 1° gennaio 1937 XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1936 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 380, *foglio* 72. — MANCINI.

TABELLA di circoscrizione degli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette e delle imposte indirette sugli affari.

N. d'ordine	Capoluogo del compartimento	Provincie comprese nel compartimento
1	Bari	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Potenza, Taranto.
2	Bologna	Bologna, Ancona, Ascoli Piceno, Ferrara, Forlì, Macerata, Mantova, Modena, Pesaro, Ravenna.
3	Firenze	Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Perugia, Pisa, Pistoia, Rieti, Siena, Terni.
4	Genova	Genova, Imperia, La Spezia, Massa, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Savona.
5	Messina	Messina, Catania, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.
6	Milano	Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Pavia, Sondrio, Varese.
7	Napoli	Napoli, Avellino, Benevento, Campobasso, Salerno.
8	Palermo	Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Trapani.
9	Roma	Roma, Aquila, Cagliari, Chieti, Frosinone, Littoria, Nuoro, Pescara, Sassari, Teramo, Viterbo.
10	Torino	Torino, Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli.
11	Trieste	Trieste, Belluno, Gorizia, Fiume, Pola, Udine, Zara.
12	Venezia	Venezia, Bolzano, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Verona, Vicenza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

1070

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ISTRUZIONI SUL SERVIZIO D' ISPEZIONE

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE SUGLI AFFARI

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, che istituisce gli Ispettorati Compartimentali delle Imposte Dirette e quelli delle Tasse ed Imposte Indirette sugli Affari;

Visto il R. decreto 11 dicembre 1936, n. 2108, che determina la circoscrizione degli Ispettorati suddetti;

Ritenuta la necessità di emanare norme provvisorie per la composizione ed il funzionamento degli Ispettorati Compartimentali delle Tasse ed Imposte Indirette sugli Affari;

DECRETA:

Sono approvate le istruzioni provvisorie per il funzionamento degli Ispettorati Compartimentali delle Tasse ed Imposte Indirette sugli Affari e l'annessa tabella di assegnazione del personale a ciascun Compartimento, nel numero determinato dalla tabella stessa.

Roma, addì 26 dicembre 1936-XV

IL MINISTRO PER LE FINANZE:
DI REVEL

5458

1071

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

INDICE

ISTRUZIONE SUL SERVIZIO D'ISPEZIONE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

PARAGRAFO I. — *Degli Ispettorati Compartimentali - Circoscrizione - Composizione.*

Art. 1. — Circoscrizione . . . . . *Pag.* 11
Art. 2. — Attribuzione alla Direzione Generale e per questa all'Ispettore Superiore della Direzione del servizio di ispezione . . . . » 11
Art. 3. — Composizione . . . . . » 11
Art. 4. — Dipendenza - Visita di dovere . . . . . » 11
Art. 5. — Dipendenza del personale addetto all'Ispettorato Compartimentale . . . . . » 11

PARAGRAFO II. — *Attribuzioni degli Ispettori Superiori.*

Art. 6. — Attribuzioni - Direzione del servizio d'ispezione - Vigilanza sull'efficienza degli uffici e sul personale - Preparazione tecnica - degli impiegati - Criteri di valutazione . . . . . *Pag.* 12
Art. 7. — Norme generali - Conoscenza del personale - Vigilanza sulla disciplina . . . . . » 12
Art. 8. — Norme generali - Potere normativo . . . . . » 13
Art. 9. — Norme generali - Accessi agli uffici - Comunicazioni . . . . . » 13
Art. 10. — Servizio d'ispezione - Verificazioni generali e parziali - Incarichi agli Ispettori . . . . . » 13
Art. 11. — Servizio d'ispezione - Situazioni di cassa - Verificazioni delle gestioni e delle percezioni . . . . . » 13
Art. 12. — Servizio d'ispezione - Mod. 79 - Per gli uffici finanziari e cancellerie . . . . . » 14
Art. 13. — Servizio d'ispezione - Mod. 79-*bis* - Per gli uffici esteri . . . » 14
Art. 14. — Servizio d'ispezione - Registri delle missioni . . . . . » 14
Art. 15. — Direzione del personale - Note di qualifica . . . . . » 15
Art. 16. — Direzione del personale - Domande e ricorsi personali . . . . » 15
Art. 17. — Direzione del personale - Comunicazioni relative al personale . » 15
Art. 18. — Direzione del personale - Domande di congedo . . . . . » 15
Art. 19. — Direzione del personale - Fascicoli personali . . . . . » 16
Art. 20. — Efficienza degli uffici - Provvedimenti in casi speciali . . . . » 16
Art. 21. — Efficienza degli uffici - Spese per mobili e locali . . . . . » 16
Art. 22. — Servizi particolari - Ricognizioni ai magazzini compartimentali del bollo . . . . . » 16
Art. 23. — Servizi particolari - Ricognizioni presso il R.A.C.I. . . . . » 17
Art. 24. — Elaborati - Relazione annuale . . . . . » 17
Art. 25. — Elaborati - Prospetti statistici mod. 155 e 155-*bis* . . . . . » 17
Art. 26. — Indagini ed inchieste promosse dall'Intendente di Finanza . . . » 17

5457

1072

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PARAGRAFO III. — *Degli Ispettori delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari.*

Art. 27. — Residenza - Immissione in servizio . . . . . *Pag.* 17
Art. 28. — Attribuzioni - Verificazioni - Giudizio sul personale - Assunzione di reggenza in casi di necessità . . . . . » 18
Art. 29. — Verificazioni - Norme generali . . . . . » 18
Art. 30. — Verificazioni - Residenza durante le verificazioni . . . . . » 19
Art. 31. — Verificazioni - Visite di dovere e notificazioni . . . . . » 19
Art. 32. — Verificazioni - Verbale di chiusura . . . . . » 19
Art. 33. — Inchieste e indagini particolari - Rapporto . . . . . » 19
Art. 34. — Situazioni di cassa chiuse con differenze rilevanti . . . . . » 20
Art. 35. — Informazioni riservate sul personale . . . . . » 20
Art. 36. — Elaborati - Resoconto mensile . . . . . » 21
Art. 37. — Elaborati - Resoconto mensile . . . . . » 21

PARAGRAFO IV. — *Servizio di controllo alle macchine bollatrici.*

Art. 38. — Designazione del procuratore, che deve disimpegnarlo - Suoi doveri . . . . . *Pag.* 21
Art. 39. — Chiavi dei punzoni . . . . . » 21
Art. 40. — Esame preventivo dei documenti da bollare e mod. 208-*B* . . . . . » 21
Art. 41. — Registro di riscontro mod. 79 . . . . . » 22

PARAGRAFO V. — *Passaggi di gestione.*

Art. 42. — Passaggi di gestione . . . . . *Pag.* 22

PARAGRAFO VI. — *Disposizioni transitorie e finali.*

Art. 43. — Orario dell'Ispettorato Compartimentale - Lavori in sede . . . . *Pag.* 22
Art. 44. — Spese d'ufficio . . . . . » 22
Art. 45. — Consegna di mobili e archivio all'Ispettore Superiore . . . . . » 22
Art. 46. — Mobili dei circoli soppressi . . . . . » 23
Art. 47. — Vigore delle norme non modificate nè abrogate . . . . . » 23

1073

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ISTRUZIONI SUL SERVIZIO D'ISPEZIONE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI.

PARAGRAFO I. — Degli Ispettorati Compartimentali — Circoscrizione e composizione.

Art. 1.

Gli Ispettorati Compartimentali delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari, istituiti dall'art. 3 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, hanno sede nelle città indicate nella tabella annessa al R. decreto 11 dicembre 1936, n. 2108, ed iniziano le loro funzioni col 1° gennaio 1937-XV.

Da tale data sono soppressi gli attuali Circoli d'Ispezione delle Tasse sugli Affari

Art. 2.

La direzione di quanto attiene alla parte tecnica del servizio d'ispezione delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari è riservata esclusivamente alla Direzione Generale delle Tasse delle Imposte Indirette sugli Affari e questa la esercita a mezzo degli Ispettori Superiori, dislocati nei Compartimenti.

Art. 3.

Gli Ispettorati Compartimentali sono composti:

a) da un Ispettore Superiore delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari che ne ha la direzione;

b) dagli Ispettori delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari nel numero risultante dall'allegato *A*;

c) da tre Procuratori del registro di grado non inferiore al IX designati dal Direttore Generale;

d) da impiegati di gruppo *C* del ruolo del personale degli Uffici del registro ed ipoteche, in numero non superiore a cinque.

In caso di assenza dalla sede del compartimento per ragioni di servizio e nei casi di legittimo impedimento l'Ispettore Superiore è sostituito dall'Ispettore Provinciale più anziano presente nella sede.

Art. 4.

Gli Ispettori Superiori sono alla immediata dipendenza del Direttore Generale delle Tasse ed Imposte Indirette sugli Affari ed hanno la sede stabile nel capoluogo del compartimento.

Nel prendere possesso del loro ufficio, devono far visita alle autorità giusta le disposizioni della Circolare 6 gennaio 1929-VII, n. 2106-16, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, inserita nella Normale n. 36 del *Bollettino Ufficiale Demanio e Tasse* per l'anno 1929.

Art. 5.

Gli Ispettori e l'altro personale assegnato all'Ispettorato Compartimentale dal precedente art. 2 sono alla esclusiva dipendenza dell'Ispettore Superiore, anche per la parte disciplinare.

5456

1074

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PARAGRAFO II. — **Attribuzioni degli Ispettori Superiori.**

Art. 6.

Gli Ispettori Superiori nel territorio del Compartimento hanno le seguenti attribuzioni:

a) dirigono il servizio di ispezione o di controllo sulle riscossioni e sulla regolare ed uniforme applicazione delle tasse ed imposte indirette sugli affari e di ogni altra imposta, tassa o provento amministrato dalla Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari, dal Provveditorato Generale dello Stato e dall'Azienda Patrimoniale dello Stato, nonchè sui proventi di altre aziende affidati per l'accertamento o per la riscossione agli Uffici del Registro o alle Conservatorie delle Ipoteche;

b) vigilano e controllano gli enti che comunque riscuotono somme per conto dello Stato;

c) vigilano sulla efficienza e sulle condizioni, anche nei riguardi della sicurezza degli Uffici del Registro e delle Conservatorie delle Ipoteche, indirizzandone l'azione ed integrandola quando risulti deficiente, verso il migliore svolgimento dei vari servizi, specialmente nel campo degli accertamenti dei tributi e dell'appuramento degli articoli di credito. Dall'esercizio di questa vigilanza e dal controllo di cui al precedente comma traggono gli elementi di giudizio di tutto il personale degli Uffici stessi;

d) hanno cura della preparazione tecnica sempre più accurata dei dipendenti funzionari ed impiegati e particolarmente dei volontari;

e) stabiliscono, d'accordo con gli organi sindacali, nei modi e nei limiti fissati dall'art. 13 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, criteri e coefficienti da servire per la determinazione, in base ad elementi certi, del valore dei beni trasferibili ai fini dell'applicazione della imposta del registro e di successione.

Art. 7.

Gli Ispettori Superiori devono vigilare anche sul personale non di ruolo, ammesso ad un qualsiasi servizio negli uffici dipendenti e curano che la disciplina sia da tutti osservata, secondo la gerarchia e le funzioni, nell'interno degli Uffici, nei rapporti con gli Ispettori e con le Intendenze di Finanza.

Art. 8.

Gli Ispettori Superiori hanno facoltà, nell'esercizio delle attribuzioni loro affidate dal precedente art. 6, di emanare ordini e direttive anche di carattere generale, nei limiti delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni vigenti.

Tali direttive ed ordini devono essere comunicati alla Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari e alle Intendenze di Finanza, da cui dipendono gli uffici cui sono stati diramati.

Con circolare 16 del 26.12.1942 n. 69016 Div. I è stato fatto divieto di rilasciare alle Intendenze di circolari di alcun genere agli uffici, con la sola eccezione delle "per conoscenza" e "per norma" di provvedimenti che l'ufficio avrà ricevuto con regolare ordine di esecuzione preparamento

Ri
ed
ri
co

1075

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 9.

Quando lo ritenga necessario, l'Ispettore Superiore può accedere negli uffici dipendenti, tanto per eseguire indagini sull'operato e sul rendimento degli Ispettori, dei Procuratori e del personale tutto, quanto per esaminare l'andamento dei servizi e stabilire le condizioni di efficienza degli uffici stessi.

Per accertare la regolare applicazione delle leggi tributarie e compiere le indagini suddette, può anche accedere negli uffici di enti e di istituti controllati dall'Amministrazione delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari.

Quando l'Ispettore Superiore si assenta dalla residenza per gli accessi di cui sopra o per eventi straordinari che richiedono la sua presenza altrove o per altri motivi, e sempre che l'assenza si presuma di durata superiore a due giorni, ne avverte il Direttore Generale, al quale dà poi comunicazione del ritorno.

Art. 10.

L'Ispettore Superiore dirige il servizio d'ispezione nel territorio del suo Compartimento, disponendo le normali verificazioni delle percezioni, di gestione e di cassa, negli Uffici del Registro, nelle Conservatorie delle ipoteche, nelle Cancellerie giudiziarie e negli altri Uffici di enti ed istituti non appartenenti all'Amministrazione delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari tenendo presente che, come regola generale, devono essere verificati per primi gli uffici nei quali le verificazioni trovansi più arretrate.

Egli ha facoltà di disporre indagini ed inchieste sulla condotta del personale degli uffici dipendenti.

Per provvedere a tali verificazioni ed inchieste si avvale degli Ispettori addetti al suo Compartimento, inspirandosi a criteri obiettivi di opportunità, in relazione ai bisogni ed alla importanza degli uffici, al grado del loro titolare o reggente, allo scopo di conseguire, impiegando gli Ispettori secondo le attitudini, la cultura e la conoscenza pratica dei servizi, un maggior rendimento delle verificazioni ed un più sicuro giudizio dei funzionari ed impiegati dipendenti.

Art. 11.

L'Ispettore Superiore provvede perchè in ogni ufficio sia compiuta almeno una situazione improvvisa di cassa per ogni anno solare.

Le verificazioni delle percezioni e di gestione devono essere eseguite per un periodo non inferiore ad un anno, possibilmente in coincidenza col termine di un esercizio o di una gestione.

L'Ispettore Superiore ha facoltà di valersi dell'opera di Ispettori diversi per compiere, anche contemporaneamente, la situazione di cassa e di verificazione delle percezioni in uno stesso ufficio contabile e per le verificazioni delle cancellerie giudiziarie e degli altri uffici esterni.

Può inoltre autorizzare la verificazione delle percezioni e disporre l'adempimento di qualsiasi altro incarico presso i vari uffici del Compartimento senza obbligo di farli precedere dalla situazione di cassa.

5455

1076

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 12.

Lo stato delle verificazioni delle percezioni, gestioni e di cassa di cui agli articoli precedenti negli Uffici del Registro ed ipotecari e nelle Cancellerie Giudiziarie è tenuto in evidenza sugli stati indicativi mod. 79, che l'Ispettore Compartimentale deve compilare alla fine di ogni esercizio.

Essi sono compilati per provincia, elencandovi per primi gli uffici nei quali la verificazione delle percezioni è più arretrata e sono trasmessi entro il mese di luglio al Direttore Generale.

Durante l'esercizio finanziario l'Ispettore Superiore annota su di essi, in ordine cronologico, tutte le verificazioni che vengono eseguite con l'indicazione del nome dell'Ispettore.

Art. 13.

Gli Uffici non appartenenti all'Amministrazione delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari, escluse le Cancellerie giudiziarie, e lo stato delle verificazioni in essi compiute sono invece tenuti in evidenza sugli stati indicativi mod. 79-*bis*.

Essi devono essere rinnovati dagli Ispettori Compartimentali entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti istruzioni, distintamente per ogni Ufficio del Registro.

Per tale rinnovazione gli Ispettori raccoglieranno le necessarie notizie presso la Prefettura, Podesterie, Intendenze, Uffici del registro, Ufficio delle Imposte Dirette e Uffici Corporativi e Sindacali.

Un esemplare di essi è trasmesso a ciascun Ufficio del Registro, affinchè sia tenuto aggiornato e serva per gli accertamenti della imposta di mano-morta e di quella in surrogazione.

Qualunque variazione debba apportarsi dagli Uffici del Registro agli stati indicativi mod. 79-*bis* deve essere comunicata all'Ispettorato Compartimentale.

Art. 14.

Presso l'Ispettorato Compartimentale è istituito un registro delle missioni che tiene in evidenza il nome dell'Ispettore incaricato, gli estremi della nota dell'assegnazione dell'incarico, l'oggetto dell'incarico stesso e la data della consegna da parte dell'Ispettore della relazione o della copia del verbale di verificazione.

E' tenuto altresì presso l'Ispettorato Compartimentale un registro dal quale deve risultare il numero dei giorni impiegati ogni mese nelle missioni da ciascun Ispettore e la data dell'inizio di ogni missione.

Art. 15.

Le note annuali di qualifica per gli Ispettori e per il personale addetto all'Ispettorato Compartimentale vengono assegnate dagli Ispettori Superiori e trasmesse al Direttore Generale nei modi e nei termini previsti dalla legge sullo stato giuridico degli impiegati di Stato e dagli articoli 30 e seguenti del regolamento 23 marzo 1933, n. 185.

1077

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per i funzionari ed impiegati di ogni grado addetti agli uffici del registro, delle ipoteche e misti, le note di qualifica, che, ai sensi delle disposizioni sopracitate, erano assegnate dagli Ispettori di Circolo, vengono invece assegnate dagli Ispettori Superiori sentiti gli Ispettori che hanno proceduto a verificazioni.

Le note anzidette devono essere assegnate dall'Ispettore Superiore nel cui compartimento il funzionario presta servizio al termine dell'anno, ma se vi si trova da meno di sei mesi, deve essere richiesto il giudizio dell'Ispettore Superiore del Compartimento nel quale il funzionario od impiegato ha prestato un periodo più lungo di servizio.

Gli Ispettori Superiori trasmettono le dette note agli Intendenti di Finanza e questi devono a loro volta comunicare agli stessi Ispettori Superiori un esemplare delle note definitivamente assegnate.

Art. 16.

Le domande e i ricorsi di carattere personale degli Ispettori e degli impiegati addetti all'Ispettorato Compartimentale vengono trasmessi al Direttore Generale per il tramite dell'Ispettore Superiore.

Le domande degli altri funzionari ed impiegati dei dipendenti uffici, relative a promozioni, trasferimenti, sussidi, gratificazioni, come pure le proposte riguardanti i locali degli uffici, la concessione di cottimi, l'aumento di personale, le spese di ufficio, devono essere dirette all'Intendente di Finanza il quale, sentito il parere dell'Ispettore Superiore, le trasmette al Direttore Generale.

Art. 17.

L'Ispettore Superiore riceve notizia dalla Direzione Generale dei trasferimenti, destinazioni, collocamenti a riposo ed in aspettativa dei funzionari ed impiegati del compartimento.

Gli Intendenti di Finanza danno urgente comunicazione all'Ispettore Superiore di tutti i provvedimenti adottati nei confronti di qualunque funzionario ed impiegato, anche non di ruolo, addetto agli uffici del registro, uffici misti ed alle Conservatorie delle Ipoteche della sua provincia.

Art. 18.

Sulle domande per congedo ordinario e straordinario dei capi degli uffici contabili, come pure in ordine alle reggenze interinali degli uffici stessi provvede l'Intendente di Finanza sentito il parere dell'Ispettore Superiore.

In caso di reggenze fiduciarie la nota valore mod. 61 *bis* di cui al capoverso dell'art. 161 del Reg. 23 marzo 1923, n. 185, è inviata all'Ispettore Superiore.

Tale nota è compilata col concorso dell'Ispettore solo se questi si trovi in ufficio per verificazione.

Art. 19.

Per ogni impiegato del compartimento l'Ispettorato tiene un apposito fascicolo per conservarvi le copie delle note riservate personali, i rapporti

5454

1078

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

speciali fatti in occasione di verificazioni od inchieste, e qualunque altro documento riguardante l'impiegato stesso.

In caso di trasferimento detto fascicolo è trasmesso all'Ispettorato Compartimentale nel cui territorio l'impiegato si reca a prestare servizio.

Art. 20.

Se per malattia, morte, fuga del titolare o del reggente, un ufficio rimane improvvisamente scoperto, l'Intendente provvede, sentito il parere dell'Ispettore Superiore, alla temporanea reggenza, scegliendo il reggente fra il personale dei dipendenti uffici e ne riferisce al Direttore Generale.

L'Ispettore Superiore provvede a sua volta a disporre il passaggio di gestione con assistenza di un Ispettore.

Verificandosi invece un incendio, un furto o altra causa grave di disservizio, il titolare dell'ufficio ne informa telegraficamente tanto l'Intendente di Finanza, quanto l'Ispettore Superiore e questi provvede agli accertamenti ed alle indagini del caso e a quanto è necessario per tutelare gli interessi dello Stato, gli archivi e le carte di ufficio, informandone il Direttore Generale e l'Intendente di Finanza.

Art. 21.

L'Ispettore Superiore provvede alla richiesta al Provveditorato e alla ripartizione tra gli uffici dei fondi necessari per le spese ordinarie di manutenzione e rinnovamento di mobili e registri, per le modificazioni o riparazione dei locali demaniali.

Comunica la ripartizione dei fondi all'Intendente di Finanza, onde ne abbia norma nella liquidazione delle spese.

Art. 22.

L'Ispettore Superiore designa l'Ispettore che deve eseguire alla fine dell'esercizio finanziario la ricognizione dei valori bollati e bollettari esistenti nei magazzini compartimentali del bollo.

In caso di passaggio di gestione da uno ad altro magazziniere, l'Intendente di Finanza informa l'Ispettore Superiore del giorno stabilito per la consegna del magazzino e questi provvede a designare l'Ispettore che dovrà procedere alla ricognizione suddetta.

Art. 23.

Alle verificazioni mensili presso gli uffici esattoriali del Reale Automobile Club Italiano (R.A.C.I.) provvede l'Ispettore Superiore, designando l'Ispettore od un Procuratore addetto alla sede del Compartimento che deve eseguirle nei termini e con le norme stabilite dalle vigenti istruzioni.

L'Ispettore compartimentale trasmette alla Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli affari il prospetto delle bollette consumate nel mese precedente.

1079

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 24.

Entro il mese di settembre di ciascun anno l'Ispettore Superiore compila e trasmette al Direttore Generale:

a) un rapporto sulle riscossioni del compartimento, mettendo in evidenza le contrazioni e gli incrementi dei tributi ed additandone le cause;

b) una sintetica relazione dei lavori compiuti nel precedente esercizio finanziario, nella quale espone lo stato delle verificazioni negli uffici del compartimento al termine dell'esercizio, confrontandolo con quello dell'esercizio precedente, riassume i risultati conseguiti nell'accertamento della congruità dei valori e nell'appuramento dei crediti erariali, riferisce su eventuali difficoltà ed inconvenienti rivelatisi nell'applicazione delle leggi e regolamenti in vigore, suggerendo le possibili modificazioni.

Parallelo dei residui a 30 giugno per i due ultimi esercizi - Circolare Direzione Generale 7-11-1938 n. 30647 U. D. G.

Art. 25.

Nel mese di luglio di ogni anno l'Intendenza di Finanza distribuisce agli Uffici del Registro ed alle Conservatorie delle Ipoteche gli stampati di statistica mod. 155 e mod. 155-*bis* in ragione di quattro per ogni ufficio.

Gli uffici, dopo averli riempiti di tutti i dati richiesti ne trasmettono tre esemplari, all'Ispettore Superiore del Compartimento, che ne invia uno, debitamente vistato, alla Direzione Generale ed uno all'Intendenza di Finanza dalla quale l'ufficio dipende.

Art. 26.

Quando l'Intendente di Finanza voglia far procedere ad indagini speciali o constatazioni presso gli uffici o ad inchieste di ogni genere riguardanti il personale degli uffici stessi chiede all'Ispettore Superiore di mettere a sua disposizione un Ispettore del Compartimento.

PARAGRAFO III. — **Degli Ispettori delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari.**

Art. 27.

Gli Ispettori delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli affari risiedono tutti nel capoluogo dell'Ispettorato Compartimentale.

Vengono immessi in funzione dall'Ispettore Superiore, che redige regolare verbale.

Gli Ispettori che attualmente trovansi a capo di un circolo fuori del capoluogo dell'Ispettorato Compartimentale, si devono trasferire definitivamente al capoluogo prima del giorno fissato dall'art. 1 delle presenti istruzioni.

In caso di particolari ragioni di servizio o di effettive necessità famigliari l'Ispettore Superiore può proporre al Direttore Generale una proroga per raggiungere la nuova sede.

5453

1080

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 28.

Gli Ispettori hanno le seguenti attribuzioni:

a) adempiono, con ampia libertà d'indagine, e con le norme fissate nelle leggi e nei regolamenti in vigore e nelle istruzioni 5 gennaio 1894 e successive varianti, alle verificazioni, inchieste ed agli altri incarichi loro affidati, assumendone piena ed incondizionata responsabilità;

b) nell'esercizio di tali funzioni essi ricercano e vagliano tutti gli elementi che possono dare un concetto reale od obbiettivo del personale degli uffici verificati;

c) assumono la momentanea gestione degli uffici nei casi previsti dall'art. 231 delle istruzioni di contabilità demaniale 7 aprile 1888, quando non vi sia addetto altro funzionario idoneo e sempre quando si trovino in verifica presso l'ufficio.

Del loro operato e dei risultati conseguiti presentano relazione nei verbali di verificazione mod. 81 e 81-*bis* e con rapporti speciali.

Riassumono inoltre le operazioni compiute ogni mese nel resoconto mod. 82.

Art. 29.

Le verificazioni devono, salvo casi eccezionali, essere sempre eseguite in modo completo per tutti i rami di servizio ai sensi delle norme in vigore: non devono perciò essere omesse le verificazioni di gestione, dei servizi regolati dalle tariffe civili e penali presso le Cancellerie giudiziarie, nè le altre presso gli uffici di enti ed istituti non appartenenti all'Amministrazione, con precedenza agli studi notarili ed agli enti ed istituti di maggiore importanza.

Particolare attenzione deve essere rivolta al servizio delle valutazioni e dell'appuramento dei crediti erariali.

L'Ispettore non deve limitare la sua azione di controllo e di investigazione ai soli atti che esamina nell'ufficio, ma deve aver cura di seguire la materia imponibile nei vari campi tributari ed in particolar modo in quello delle tasse di bollo, di scambio, e delle concessioni governative.

L'Ispettore infine che, in sede di verifica di percezione non preceduta da verificazione della cassa, rileva abusi ed irregolarità che inducano a dubitare della regolarità della gestione e del movimento dei valori, deve subito iniziare la situazione di cassa, riferendone immediatamente all'Ispettore Superiore.

Art. 30.

Gli Ispettori sono tenuti a risiedere di regola, nella sede degli uffici presso i quali si trovano in missione; senza l'autorizzazione dell'Ispettore Superiore, essi non possono interrompere o sospendere le operazioni iniziate in un ufficio.

L'Ispettore Superiore peraltro può disporre che l'esame delle liquidazioni di tassa eseguite sugli atti pubblici venga effettuato nella sede del Compartimento, mediante invio delle copie di tali atti con piego assicurato.

E' data facoltà all'Ispettore Superiore di consentire agli Ispettori il ritorno serale alla sede del Compartimento quando sia compatibile con l'os-

1081

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

servanza rigorosa del prescritto orario di lavoro e quando nessun danno possa risentirne lo svolgimento tempestivo, ordinato e completo delle verifica-zioni o dell'incarico ricevuto.

In questo caso l'Ispettore è ritenuto presente nella momentanea sede e quindi ha diritto all'intera diaria di soggiorno, mentre non ha diritto al rimborso della spesa di viaggio di andata e ritorno.

Gli Ispettori inoltre possono ritornare nel capoluogo del compartimento nei giorni festivi per motivi di famiglia.

Della autorizzazione concessa come sopra dall'Ispettore Superiore deve essere data partecipazione al Direttore Generale.

Art. 31

Gli ispettori, incaricati di una verificazione delle percezioni o di gestione presso gli uffici del compartimento situati in altra provincia, devono presen-tarsi agli Intendenti di Finanza prima dell'inizio delle operazioni.

Nel caso invece di situazioni straordinarie di cassa o di accesso agli uffici per uno dei motivi previsti dal precedente art. 20 l'Ispettore informa dopo l'invio della nota valori modello 61-*bis*, l'Intendente di Finanza con telegramma elettrico.

L'ispettore dà poi notizia all'Intendenza di Finanza del termine della sua missione.

Art. 32

L'Ispettore a verificazione ultimata redige apposito verbale sul registro mod. 16 ai termini delle vigenti istruzioni e ne trasmette subito copia al-l'Ispettore Superiore per i provvedimenti di sua competenza.

Delle compiute verificazioni di cassa, delle percezioni e di gestione e dei termini ai quali sono state spinte, l'Ispettore Superiore dà comunicazione, con apposito elenco, al Direttore Generale.

Se dal verbale risultano irregolarità che rendano necessario un provve-dimento disciplinare a carico del personale dell'ufficio, l'Ispettore Superiore ne trasmette una copia all'Intendente di Finanza con le proprie osserva-zioni.

Copia di tali osservazioni è rimessa al Direttore Generale.

Art. 33.

In caso di inchieste determinate da fatti o circostanze particolari, l'Ispet-tore riferisce mediante rapporto speciale in duplice esemplare all'Ispettore Superiore.

Questi ne trasmette subito un esemplare all'Intendente di Finanza, da cui dipende l'Ufficio, col proprio parere per gli opportuni provvedimenti.

Copia della nota d'invio è comunicata al Direttore Generale.

Art. 34.

Se la situazione di cassa ha messo in luce rilevanti differenze a debito o a credito del titolare o reggente di un ufficio, l'Ispettore deve informare

E452

1082

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

con biglietto urgente di servizio ed occorrendo, anche con telegramma, l'Intendente di Finanza per i provvedimenti di sua competenza, nonchè l'Ispettore Superiore, indicando l'ammontare delle differenze di cassa e spiegandone i motivi, dopo avere scrupolosamente vagliato le giustificazioni date dal capo dell'ufficio.

Art. 35.

Le informazioni riservate sulla capacità, attitudine, diligenza, condotta morale e politica degli impiegati di ruolo, che l'Ispettore deve fare al termine delle verificazioni, sono trasmesse in triplice esemplare all'Ispettore Superiore, insieme al verbale di verificazione.

Tali informazioni non devono essere una ripetizione delle note annuali di qualifica, ma devono contenere tutte le indicazioni che valgano a dare alla Amministrazione un concetto chiaro ed esatto delle qualità dell'impiegato e della sua condotta sia pubblica che privata.

Esse devono redigersi per tutti gli impiegati che hanno diretto l'ufficio, o quali titolari o quali reggenti, durante il periodo di tempo abbracciato dalla verificazione, nonchè per il funzionario che dirige l'ufficio e per tutti gli impiegati di ruolo che vi sono addetti al momento in cui la verificazione è compiuta.

L'Ispettore Superiore potrà variarle e confermarle a suo criterio e, con le sue osservazioni, ne trasmette un esemplare all'Intendente di Finanza da cui l'impiegato dipende al momento della chiusura della verificazione, ed un'altra al Direttore Generale; l'ultimo esemplare conserva in ufficio o trasmette all'Ispettorato Compartimentale competente, qualora l'impiegato sia stato trasferito.

Art. 36

Gli Ispettori nei primi tre giorni del mese ed ogni qual volta debbano interrompere la verificazione senza probabilità di riprenderla nel medesimo mese, compilano il resoconto delle operazioni compiute e lo trasmettono all'Ispettore Superiore. Al resoconto devono essere allegati:

a) una copia del verbale di verificazione delle percezioni e delle situazioni di cassa e tre esemplari del verbale di verificazione delle gestioni;

b) gli estratti dei verbali per l'Azienda Patrimoniale dello Stato, per il Provveditorato Generale dello Stato, e per il fondo per il culto;

c) le note informative riservate, in triplice esemplare, del personale di ruolo degli uffici verificati;

d) le tabelle delle indennità di missione in doppio esemplare.

Di questi allegati l'Ispettore Superiore trasmette:

1) all'Intendenza di Finanza competente due esemplari del verbale di verificazione di gestione ed un esemplare delle note informative riservate sul personale;

2) all'Ispettorato dell'Azienda Patrimoniale dello Stato, al Provveditorato Generale dello Stato, alla Direzione Generale del fondo per il culto gli estratti del verbale di verificazione delle percezioni.

L'Intendenza di Finanza trasmette alla Direzione Generale un esemplare del verbale di verificazione della gestione.

1083

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 37.

Il resoconto è diviso in due parti: la prima contiene il prospetto indicativo degli uffici ed atti verificati, la seconda contiene lo stato indicativo degli articoli suppletivi iscritti sui campioni e la loro motivazione.

La situazione dei rilievi ispettivi iscritti nei campioni dei vari uffici è tenuta in evidenza dall'Ispettorato Compartimentale, al quale gli uffici del registro devono trasmettere mensilmente gli elenchi delle riscossioni mod. 48.

Gli Ispettori a tal fine, compiuta od interrotta una verificazione, trasmettono all'Ispettore Superiore uno stato indicativo degli articoli suppletivi iscritti, del quale lasciano un esemplare all'ufficio verificato.

PARAGRAFO IV. — Servizio di controllo alle macchine bollatrici.

Art. 38.

Il servizio di controllo e vigilanza negli uffici cui è affidata l'applicazione del bollo a punzone, mediante macchine bollatrici, è disimpegnato da un Procuratore del Registro, incaricato con disposizione ministeriale, con dipendenza gerarchica dall'Ispettorato Compartimentale.

Egli attende alle sue mansioni assumendo individuale piena responsabilità delle operazioni di vigilanza e di riscontro che deve compiere.

Delle irregolarità, manchevolezze od abusi, che rilevasse nell'esercizio della sua azione di controllo, riferisce prontamente all'Intendente di Finanza ed all'Ispettore Superiore.

Le altre mansioni ispettive relative all'ufficio anzidetto sono disimpegnate da un Ispettore addetto al Compartimento, designato, di volta in volta, dall'Ispettore Superiore.

Detto Ispettore ha sempre facoltà di vigilanza e di verificazione sull'operato del procuratore addetto al controllo.

Art. 39.

Le due chiavi a congegni differenti della cassetta in cui sono custoditi i punzoni e bolli a calendario, coi relativi tipi mobili sono conservate, una dal titolare dell'ufficio, e l'altra dal funzionario addetto al controllo.

Incombe a ciascuno di essi l'obbligo di assicurarsi che dette chiavi siano conservate personalmente, in modo che alla apertura e chiusura della cassetta ed al cambio dei punzoni applicati alle macchine, non possa provvedersi, in nessun caso, se non col contemporaneo intervento di entrambi.

Art. 40.

Il Procuratore incaricato del controllo deve preventivamente esaminare gli scritti e le carte da bollare, confrontarle con le distinte mod. 3 e le richieste mod. 209 per gli abbuoni di tassa.

Egli deve inoltre verificare il mod. 209-*B* prima che siano riscosse tasse mediante visto per bollo.

451

1084

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 41.

Il Procuratore addetto al controllo deve tenere il registro di riscontro mod. 79, riportandovi giornalmente, ad una ad una, tutte le riscossioni per il bollo straordinario con visto per bollo o con punzone, per tassa sulle carte da giuoco, per pene pecuniarie di bollo, per tutti cioè gli introiti che vengono assunti in carico nel registro mod. VI, escluse così le semplici applicazioni di marche.

Per l'applicazione delle tasse sulle carte da giuoco deve tener presenti anche le istruzioni impartite con le normali 233 del *Bollettino Ufficiale* del 1932, e 40 e 66 del *Bollettino Ufficiale* del 1933.

Esso trattiene in ufficio le richieste di abbuono mod. 209, mentre trasmette all'Intendenza di Finanza, dopo la verificazione compiuta da un ispettore, le distinte mod. 3, allegandovi le richieste mod. 209-*B*.

Dette richieste e distinte devono essere conservate dal Procuratore addetto al controllo, sotto la propria responsabilità.

PARAGRAFO V. — **Passaggi di gestione.**

Art. 42.

La Direzione Generale comunica all'Ispettore Superiore il giorno nel quale devono avere luogo le consegne degli uffici contabili con passaggio di gestione e questi incarica un Ispettore di assistere alle relative operazioni.

PARAGRAFO VI. — **Disposizioni transitorie e finali.**

Art. 43.

I funzionari ed impiegati addetti all'Ispettorato Compartimentale, che si trovano in sede, osservano l'orario approvato dal Direttore Generale.

Durante la permanenza in sede, gli Ispettori eseguono i lavori e gli incarichi che sono loro affidati dall'Ispettore Superiore e provvedono alla redazione dei rapporti.

Art. 44.

All'Ispettore Superiore è assegnata una somma annua, a titolo di rimborso di spese d'ufficio, proporzionata al numero del personale dipendente.

Art. 45.

L'Ispettore Superiore titolare dell'Ispettorato Compartimentale riceve in carico i mobili e libri assegnati all'ufficio e ne risponde ai sensi delle vigenti norme di legge.

Art. 46.

In occasione dell'istituzione degli Ispettorati Compartimentali devono essere trasportati nel nuovo ufficio gli archivi e gli atti che attualmente si

1085

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

trovano presso gli Ispettori Superiori e gli Ispettori di Circolo, dopo averne fatto un accurato spoglio ed avere eliminato il materiale inutile.

Dei mobili, sono passati in carico agli uffici esecutivi quelli che non è conveniente trasportare alla sede del compartimento, sia perchè si trovano in cattive condizioni, sia perchè debbono servire all'Ispettore quando vi si reca in verificazione.

I mobili in buone condizioni e non necessari agli uffici devono essere trasportati negli uffici dell'Ispettorato Compartimentale ed assunti in carico dall'Ispettore Superiore.

Art. 17.

Le disposizioni contenute nelle istruzioni sul servizio d'ispezione del 5 gennaio 1894 e nelle successive varianti, comprese quelle del 31 luglio 1923, sul servizio d'ispezione superiore, che non sono contrarie alle disposizioni del presente decreto o non sono da questo modificate od abrogate, rimangono in pieno vigore.

TABELLA

del personale assegnato a ciascun Ispettorato Compartimentale delle Tasse e delle Imposte Indirette

N. d'ordine	SEDI	Ispettori Superiori	Ispettori	Procurat. Superiori	Proc. Capi Primi Proc.	Personale d'ordine	Cottimisti con funzioni di subal.
1	Bari	1	24	—	3	3	1
2	Bologna	1	23	—	3	3	1
3	Firenze	1	25	—	3	3	1
4	Genova	1	23	—	3	3	1
5	Messina	1	38	1	2	5	2
6	Milano	1	38	1	2	4	1
7	Napoli	1	28	—	3	3	1
8	Palermo	1	38	1	2	5	2
9	Roma	1	39	1	2	4	1
10	Torino	1	15	—	3	3	1
11	Trieste	1	17	—	3	3	1
12	Venezia	1	17	—	3	3	1
	TOTALI...	12	334	4	32	42	14

IL MINISTRO PER LE FINANZE:
DI REVEL

450

1086

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

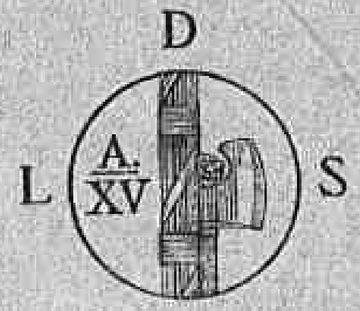

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO
STATO - G. C. - ROMA, 1937-XV

ALLEGATI I-2-3-4-5-6- 8-9-I0-II-I2-I3-I5

Ispettorato compartimentale
delle tasse e imposte indirette sugli atti
NAPOLI

I dati richiesti dagli allegati sottodescritti sono identici a quelli dichiarati dall'Intendenza di Finanza di Napoli, la quale provvede, a mezzo della Ragione= ria e della Sezione Tesoro, ai relativi pagamenti.

Allegato I - Stipendio base lordo attuale
Allegato II - Supplemento servizio attivo lordo
Allegato III - Assegno temporaneo di guerra
Allegato IV - Aggiunta di famiglia
Allegato V - Indennità di bombardamento o di allarme
Allegato VI - Premio mensile per lavoro straordinario.
Allegato VIII - Compensi vari
Allegato IX - Altri compensi corrisposti al personale per rimborsarlo di spese effettivamente sostenute
Allegato X - Premio di nuzialità e natalità
Allegato XI - Lavoro straordinario
Allegato XII - Lavoro serale e notturno
Allegato XIII - Aumento disposto dall'ordine regionale N° 2
Allegato XV - Ritenute

L'Ispettore Compartimentale
(Dott. Luigi Nicolini)

5413

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dell'Intendenza di Finanza [illegible]
ria e della Sezione Tesoro, ai relativi pagamenti.

Allegato I -	Stipendio base lordo attuale
Allegato II -	Supplemento servizio attivo lordo
Allegato III -	Assegno temporaneo di guerra
Allegato IV -	Aggiunta di famiglia
Allegato V -	Indennità di bombardamento o di allarme
Allegato VI -	Premio mensile per lavoro straordinario.
Allegato VIII -	Compensi vari
Allegato IX -	Altri compensi corrisposti al personale per rimborsarlo di spese effettivamente sostenute
Allegato X -	Premio di nuzialità e natalità
Allegato XI -	Lavoro straordinario
Allegato XII -	Lavoro serale e notturno
Allegato XIII -	Aumento disposto dell'ordine regionale N° 2
Allegato XV -	Ritenute

L'Ispettore Compartimentale
(Dott. Luigi Nicolini)

5413

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

Allegato 7

Ispettorato compartimentale
delle tasse e imposte indirette sugli affari
NAPOLI

GRATIFICHE PERIODICHE

A - Premio di operosità e rendimento.

Una legge istitutiva che ne regoli l'attribuzione ed il riparto manca. Tuttavia, nel bilancio del Ministero delle Finanze, per ogni esercizio finanziario, viene stanziata una somma complessiva da erogarsi durante l'esercizio stesso fra le diverse amministrazioni dipendenti e quindi anche fra il personale dipendente dall'Amministrazione delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari (Ispettorati Compartimentali, Uffici del Registro e Conservatorie dei Registri Immobiliari-).

Al suo pagamento si suole provvedere dalla Direzione Generale delle Tasse a semestri maturati, su proposta dell'Ispettore Compartimentale nei limiti della somma messagli a disposizione dal detto ufficio centrale.

Esso viene assegnato soltanto agli impiegati che nell'anno precedente abbiano conseguito la qualifica di "ottimo" o di "distinto" e che durante il semestre si siano distinti per laboriosità e per rendimento eccezionale o superiore al normale.

Nell'anno 1943, al personale dipendente venne pagato un premio complessivo di lire 42.000, corrispondente per ciascun grado, alla somma media semestrale appresso indicata:

Grado V - Ispettore Compartimentale	L.	2.100
Grado VI - Ispettore Superiore e Direttore Distrettuale	"	1.100
Grado VII - Procuratore Superiore Ispettore e Procuratore Sup.	"	750
Grado VIII - Procuratore Capo Ispettore e Procuratore Capo	"	500
Grado IX - Primo Procuratore Ispettore e Primo Procuratore	"	350
Grado XI - Archivista	"	200
Grado XII - Applicato	"	150

B. Tredicesima mensilità.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Una legge istitutiva che ne regoli l'attribuzione [illegible]
tavia, nel bilancio del Ministero delle Finanze, per ogni esercizio finan=
ziario, viene stanziata una somma complessiva da erogarsi durante l'eserci=
zio stesso fra le diverse amministrazioni dipendenti e quindi anche fra il
personale dipendente dall'Amministrazione delle Tasse e delle Imposte Indi=
rette sugli Affari (Ispettorati Compartimentali, Uffici del Registro e Con=
servatorie dei Registri Immobiliari-).

Al suo pagamento si suole provvedere dalla Direzione Generale delle Tasse
a semestri maturati, su proposta dell'Ispettore Compartimentale nei limiti
della somma messagli a disposizione dal detto ufficio centrale.

Esso viene assegnato soltanto agli impiegati che nell'anno precedente ab=
biano conseguito la qualifica di "ottimo" o di "distinto" e che durante il
semestre si siano distinti per laboriosità e per rendimento eccezionale o
superiore al normale.

Nell'anno 1943, al personale dipendente venne pagato un premio complessi=
vo di lire 42.000, corrispondente per ciascun grado, alla somma media seme=
strale appresso indicata:

Grado V - Ispettore Compartimentale	L.	2.100
Grado VI - Ispettore Superiore e Direttore Distrettuale	"	1.100
Grado VII - Procuratore Superiore Ispettore e Procuratore Sup.	"	750
Grado VIII - Procuratore Capo Ispettore e Procuratore Capo	"	500
Grado IX - Primo Procuratore Ispettore e Primo Procuratore	"	350
Grado XI - Archivista	"	200
Grado XII - Applicato	"	150

B. Tredicesima mensilità.

Non essendo prevista dalle norme sul trattamento economico agli impiegati del=
lo Stato, essa non viene corrisposta.

5447

L'Ispettore Compartimentale
(Dott. Luigi Nicolini)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

ALLEGATO I4

Ispettorato compartimentale
della tasse e imposte indirette sugli affari
NAPOLI

DIRITTI VARI

PROVENTI CASUALI DEGLI UFFICI DEL REGISTRO

Sono quelli riscossi dagli uffici del registro ai sensi del R.D.Legge I5 novembre I937 N° 20II.
Vengono ripartiti, anche, fra il personale dell'Ispettorato Comparti= mentale secondo le norme riportate dal R.D.Legge I5 novembre I937 N° 20II e dalle circolari Ministeriali 28 giugno I938 N° 20966 e 25 gennaio I94I N° 788, qui allegati.
Al pagamento si provvede alla fine di ciascun bimestre.
Si fa rilevare però che nel decorso anno I943 detti proventi sono stati ripartiti solo fino a tutto il bimestre luglio-agosto, non avendo potuto, posteriormente, i singoli uffici del registro di tutto il Compartimento versare i diritti riscossi stante, in molti comuni delle provincie di Cam= pobasso, Benevento ed Avellino, la sospensione del servizio postale.

In media ogni mese i diritti corrisposti al personale di questo Uffi= cio, tenendo conto del grado, sono nella seguente misura:

Grado V - Ispettore Compartimentale	L. 600
Grado VI - Ispettore Superiore e Direttore Distrettuale	L. 450
Grado VII - Procuratore Superiore Ispettore e Procura= tore Superiore	L. 300
Grado VIII - Procuratore Capo Ispettore e Procuratore Capo	L. 250
Grado IX - Primo Procuratore Ispettore e I° Procuratore	L. I75
Grado XI - Archivista	L. 80
[illegible]	L. 65

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DIRITTI VARI

PROVENTI CASUALI DEGLI UFFICI DEL REGISTRO

Sono quelli riscossi dagli uffici del registro ai sensi del R.D.Legge 15 novembre 1937 N° 2011.

Vengono ripartiti, anche, fra il personale dell'Ispettorato Compartimentale secondo le norme riportate dal R.D.Legge 15 novembre 1937 N° 2011 e dalle circolari Ministeriali 28 giugno 1938 N° 20966 e 25 gennaio 1941 N° 788, qui allegati.

Al pagamento si provvede alla fine di ciascun bimestre.

Si fa rilevare però che nel decorso anno 1943 detti proventi sono stati ripartiti solo fino a tutto il bimestre luglio-agosto, non avendo potuto, posteriormente, i singoli uffici del registro di tutto il Compartimento versare i diritti riscossi stante, in molti comuni delle provincie di Campobasso, Benevento ed Avellino, la sospensione del servizio postale.

In media ogni mese i diritti corrisposti al personale di questo Ufficio, tenendo conto del grado, sono nella seguente misura:

Grado V - Ispettore Compartimentale	L. 600
Grado VI - Ispettore Superiore e Direttore Distrettuale	L. 450
Grado VII - Procuratore Superiore Ispettore e Procuratore Superiore	L. 300
Grado VIII - Procuratore Capo Ispettore e Procuratore Capo	L. 250
Grado IX - Primo Procuratore Ispettore e I° Procuratore	L. 175
Grado XI - Archivista	L. 80
Grado XII - Applicato	L. 65
- Avventizi	L. 35

5410

L'Ispettore Compartimentale
(Dott. Luigi Nicolini)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

C O P I A

Roma, 25 gennaio I94I-XIX

MINISTERO DELLE FINANZE
Direzione Generale delle Tasse
e delle Imposte Indirette su=
gli Affari.

Divisione U.D.G.

Protocollo N° 788

Agli Ispettorati Compartimentali
delle Tasse e delle Imposte
Indirette sugli Affari;

Agli Uffici del Registro.

OGGETTO

Diritti e proventi casuali degli Uffici del Registro. Decreto Legge I5 novembre I937-XVI N° 20II.Modalità di ripartizione.

L'attuazione della legge 25 gennaio I940-XVIII, n.4, che ha fuso in un unico ruolo i due preesistenti ruoli separati de= gli Ispettori e dei Procuratori ed ha sensibilmente variato la distribu= zione del personale nei veri gradi dell'organico, ha avuto una particola= re ripercussione sulla ripartizione tra il personale medesimo, dei proven= ti casuali percetti dagli Uffici del Registro in base al R.Decreto Legge I5 novembre I937-XVI,n.20II, alternando, per quanto riguarda il personale dei procuratori degli ispettori superiori e degli ispettori compartimentali, quella giusta proporzione di riparto che si era voluta conseguire con le norme fissate nella circolare in data 2I giugno I938-XVI,n.20966.

Allo scopo, pertanto, di eliminare le sperequazioni derivatene si dispo= ne che, a partire dal bimestre gennaio-febbraio I94I il riparto dei proven= ti casuali tra gli aventi diritto venga effettuato con le seguenti modalità:

I) ferma restando la quota del 30 per cento da ripartire fra il persona= le sussidiario ai sensi dell'art.6 del Regio Decreto Legge I5 novembre I937 XVI,n.20II, le due restanti quote del 20 e del 50 per cento, già assegnate rispettivamente al personale del ruolo ispettivo ed al personale del ruolo dei procuratori, vengono riunite in unica quota corrispondente al 70 per cento dell'ammontare complessivo dei proventi ed assegnata al riparto tra il personale di ruolo dei Gruppi A e B;

2) il riparto tra il personale di questi due gruppi viene eseguito in base ai punti stabiliti dalla seguente tabella:

PUNTI DI GRADO

Grado V	punti	I7
Grado VI	"	I3
Grado VII	"	9
Grado VIII	"	7
Grado IX	"	5
Grado X e XI	"	3
Volontari	"	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 5021

Divisione U.D.G.

Protocollo N° 788

OGGETTO

Diritti e proventi casuali degli Uffici del Registro. Decreto Legge I5 novembre I937-XVI N° 20II.Modalità di ripartizione.

L'attuazione della legge 25 gennaio I940-XVIII, n.4, che ha fuso in un unico ruolo i due preesistenti ruoli separati degli Ispettori e dei Procuratori ed ha sensibilmente variato la distribuzione del personale nei vari gradi dell'organico, ha avuto una particolare ripercussione sulla ripartizione tra il personale medesimo, dei proventi casuali percetti dagli Uffici del Registro in base al R.Decreto Legge I5 novembre I937-XVI,n.20II, alternando, per quanto riguarda il personale dei procuratori degli ispettori superiori e degli ispettori compartimentali, quella giusta proporzione di riparto che si era voluta conseguire con le norme fissate nella circolare in data 2I giugno I938-XVI,n.20966.

Allo scopo, pertanto, di eliminare le sperequazioni derivatene si dispone che, a partire del bimestre gennaio-febbraio I94I il riparto dei proventi casuali tra gli aventi diritto venga effettuato con le seguenti modalità:

I) ferma restando la quota del 30 per cento da ripartire fra il personale sussidiario ai sensi dell'art.6 del Regio Decreto Legge I5 novembre I937 XVI,n.20II, le due restanti quote del 20 e del 50 per cento, già assegnate rispettivamente al personale del ruolo ispettivo ed al personale del ruolo dei procuratori, vengono riunite in unica quota corrispondente al 70 per cento dell'ammontare complessivo dei proventi ed assegnata al riparto tra il personale di ruolo dei Gruppi A e B;

2) il riparto tra il personale di questi due gruppi viene eseguito in base ai punti stabiliti dalla seguente tabella:

PUNTI DI GRADO

Grado V	punti	I7
Grado VI	"	I3
Grado VII	"	9
Grado VIII	"	7
Grado IX	"	5
Grado X e XI	"	3
Volontari	"	2

5445

/./

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

conforme all'unito allegato.
& VI - Il ripàrto tra gli aventi diritto viene fatto in base ai punti stabiliti dalla seguente Tabella:

Categoria A. - Personale di ispezione e personale addetto ai Compartimenti (Quota 20%)

Grado	V	punti 6
"	VI	" 5
"	VII	" 4
"	VIII	" 3
"	IX	" 2

Categoria B - Personale dei Procuratori (Quota 50%).

Grado	VI	punti I2
"	VII	" IO
"	VIII	" 8
"	IX	" 5
"	X e XI	" 2

Punti di gestione:

Per la gestione di Ufficio:

assegnato a Direttore	punti 8
di categoria I^	" 6
" 2^	" 4
" 3^	" 2
Procuratori addetti al controllo fisso	" 2
Procuratori in sottordine	" I

I punti per la gestione si cumulano con quelli del grado.

Categoria C. - Personale sussidiario (Quota 30%)

Aiuto procuratore capo (grado IX)	punti 7
Aiuto procuratore principale (grado X)	" 6
Aiuto procuratore.(grado XI)	" 5
Applicati (grado XII)	" 4
Alunni d'ordine e Bollatori	" 3
Avventizi e diurnisti	" 2

Avvertenze

a) Ai Procuratori di grado inferiore al IX eventualmente assegnati agli Ispettorati compartimentali spetta la quota del grado IX;
b) Al personale del gruppo C, anche non di ruolo, assegnato agli Ispettorati Compartimentali spetta la maggiorazione del 50% sulla quota di competenza per grado; l'importo delle somme liquidate in tal modo (quota e maggiorazione), deve prelevarsi dalla percentuale di competenza della categoria A.
c) La quota individuale liquidata a favore degli Ispettori dal grado IX al VII incluso, non potrà superare quella assegnata ai Procuratori di pari grado aventi gestione di ufficio, tenendo conto per questi ultimi anche dei punti di gestione.Le eventuali eccedenze verranno accantonate per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

"	VI	" 5
"	VII	" 4
"	VIII	" 3
"	IX	" 2

Categoria B - Personale dei Procuratori (Quota 50%).

Grado	VI	punti I2
"	VII	" I0
"	VIII	" 8
"	IX	" 5
"	X e XI	" 2

Punti di gestione:

Per la gestione di Ufficio:

assegnato a Direttore	punti 8
di categoria I^	" 6
" 2^	" 4
" 3^	" 2
Procuratori addetti al controllo fisso	" 2
Procuratori in sottordine	" I

I punti per la gestione si cumulano con quelli del grado.

Categoria C. - Personale sussidiario (Quota 30%)

Aiuto procuratore capo (grado IX)	punti 7
Aiuto procuratore principale (grado X)	" 6
Aiuto procuratore.(grado XI)	" 5
Applicati (grado XII)	" 4
Alunni d'ordine e Bollatori	" 3
Avventizi e diurnisti	" 2

Avvertenze

a) Ai Procuratori di grado inferiore al IX eventualmente assegnati agli Ispettorati compartimentali spetta la quota del grado IX;

b) Al personale del gruppo C, anche non di ruolo, assegnato agli Ispettorati Compartimentali spetta la maggiorazione del 50% sulla quota di competenza per grado; l'importo delle somme liquidate in tal modo (quota e maggiorazione), deve prelevarsi dalla percentuale di competenza della categoria A.

c) La quota individuale liquidata a favore degli Ispettori dal grado IX al VII incluso, non potrà superare quella assegnata ai Procuratori di pari grado aventi gestione di ufficio, tenendo conto per questi ultimi anche dei punti di gestione.Le eventuali eccedenze verranno accantonate per essere aggiunte al fondo comune nel bimestre successivo.

d) Nessuna distinzione viene fatta tra gli alunni in prova ed alunni di ordine, ferma rimandendo la esclusione dal riparto del personale non di ruolo fino al compimento di un anno di servizio.

^^^

5414

& VII - L'Ispettore compartimentale di Roma, stabilito il complesso delle somme da ripartire, determina il quoziente unitario di riparto distinta=

/./

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma, 28 giugno I938 - XVI

MINISTERO DELLE FINANZE
Direzione Generale delle
Tasse e delle Imposte In=
dirette sugli Affari

Divisione U.D.G.

Protocollo N° 20966

OGGETTO:
R.decreto-legge I5 novem=
bre I937 XVI, n.20II.
- Diritti e compensi spet=
tanti agli uffici del regi=
stro - Modalità di riparti=
zione.

Agli Ispettorati Compartimentali del=
le Tasse e delle Imposte Indirette su=
gli Affari;
Agli Uffici del Registro;

e, per notizia:
Alle Intendenze di Finanza

Allo scopo di eliminare nella ripartizione dei di=
ritti e compensi fissati col R.decreto-legge I5 novembre I937-XVI, n.
20II, la possibilità di sperequazioni fra funzionari di egual grado ma
in servizio in Compartimenti diversi e nel tempo stesso di stabilire un
trattamento, ai fini del riparto, più aderente alle diverse funzioni
del personale di ciascuna categoria - ispettori, procuratori e persona=
le sussidiario - a parziale modificazione delle istruzioni emanate con
la circolare I8 dicembre I937 XVI, n.36306, i paragrafi V, VII e VIII
delle stesse istruzioni sono sostituiti come segue:

^^^

& V - L'Ispettore superiore del Compartimento provvede a contabilizzare
mensilmente, tutte le somme che affluiscono sul c/c postale, a lui in=
testato, per i versamenti effettuati dai vari uffici del Registro del
Compartimento e si accerta della regolarità di essi, mediante gli op=
portuni riscontri con gli estratti periodici del Mod.I3?

Dell'ammontare dei diritti, compensi e proventi eventuali riscossi
dagli Uffici del Registro é formata una massa unica distintamente per
ciascuna categoria di personale, ferme restando le proporzioni stabi=
lite dall'art.6 del R.Decreto-Legge I5 novembre I937-XVI, n.20II, e
cioé: il 20 per cento a favore di tutto il personale assegnato all'Uf=
ficio degli Ispettorati Compartimentali; il 50 per cento a favore dei
procuratori del Registro; il 30 per cento a favore del personale sussi=
diario di collaborazione in servizio presso gli Uffici del Registro.

L'Ispettore compartimentale, entro il decimo giorno successivo a cia=
scun bimestre, versa sul conto corrente postale del Compartimento di
Roma (I-24889) l'ammontare delle riscossioni effettuate dagli Uffici e
le altre somme che restarono accantonate per assenze od altri motivi
nel riparto del bimestre precedente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

direttive sugli Affari

Divisione U.D.G.

Protocollo N° 20966

OGGETTO:
R.decreto-legge I5 novembre I937 XVI, n.20II. - Diritti e compensi spettanti agli uffici del registro - Modalità di ripartizione.

gli Affari;
Agli Uffici del Registro;

e, per notizia:
Alle Intendenze di Finanza

Allo scopo di eliminare nella ripartizione dei diritti e compensi fissati col R.decreto-legge I5 novembre I937-XVI, n. 20II, la possibilità di sperequazioni fra funzionari di egual grado ma in servizio in Compartimenti diversi e nel tempo stesso di stabilire un trattamento, ai fini del riparto, più aderente alle diverse funzioni del personale di ciascuna categoria - ispettori, procuratori e personale sussidiario - a parziale modificazione delle istruzioni emanate con la circolare I8 dicembre I937 XVI, n.36306, i paragrafi V, VII e VIII delle stesse istruzioni sono sostituiti come segue:

^^^

& V - L'Ispettore superiore del Compartimento provvede a contabilizzare mensilmente, tutte le somme che affluiscono sul c/c postale, a lui intestato, per i versamenti effettuati dai vari uffici del Registro del Compartimento e si accerta della regolarità di essi, mediante gli opportuni riscontri con gli estratti periodici del Mod.I3.

Dell'ammontare dei diritti, compensi e proventi eventuali riscossi dagli Uffici del Registro é formata una massa unica distintamente per ciascuna categoria di personale, ferme restando le proporzioni stabilite dall'art.6 del R.Decreto-Legge I5 novembre I937-XVI, n.20II, e cioé: il 20 per cento a favore di tutto il personale assegnato all'Ufficio degli Ispettorati Compartimentali; il 50 per cento a favore dei procuratori del Registro; il 30 per cento a favore del personale sussidiario di collaborazione in servizio presso gli Uffici del Registro.

L'Ispettore compartimentale, entro il decimo giorno successivo a ciascun bimestre, versa sul conto corrente postale del Compartimento di Roma (I-24889) l'ammontare delle riscossioni effettuate dagli Uffici e le altre somme che restarono accantonate per assenze od altri motivi nel riparto del bimestre precedente.

Contemporaneamente lo stesso Ispettore comunica a quello di Roma, distintamente per le tre categorie innanzi accennate, il totale dei punti da assegnare ai funzionari dipendenti dal Compartimento, in relazione ai punti di grado e di gestione, secondo la tabella di cui al successivo & VI, specificando in pari tempo il numero e grado degli impiegati sussidiari, anche non di ruolo, in servizio all'Ispettorato Compartimentale, aventi diritto al riparto, compilando un prospetto

/. /

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

conforme all'unito allegato.
& VI - Il riparto tra gli aventi diritto viene fatto in base ai punti stabiliti dalla seguente Tabella:

Categoria A. - Personale di ispezione e personale addetto ai Compartimenti (Quota 20%)

Grado V	punti 6
" VI	" 5
" VII	" 4
" VIII	" 3
" IX	" 2

Categoria B - Personale dei Procuratori (Quota 50%).

Grado VI	punti I2
" VII	" IO
" VIII	" 8
" IX	" 5
" X e XI	" 2

Punti di gestione:

Per la gestione di Ufficio:	
assegnato a Direttore	punti 8
di categoria I^	" 6
" 2^	" 4
" 3^	" 2
Procuratori addetti al controllo fisso	" 2
Procuratori in sottordine	" I

I punti per la gestione si cumulano con quelli del grado.

Categoria C. - Personale sussidiario (Quota 30%)

Aiuto procuratore capo (grado IX)	punti 7
Aiuto procuratore principale (grado X)	" 6
Aiuto procuratore (grado XI)	" 5
Applicati (grado XII)	" 4
Alunni d'ordine e Bollatori	" 3
Avventizi e diurnisti	" 2

Avvertenze

a) Ai Procuratori di grado inferiore al IX eventualmente assegnati agli Ispettorati compartimentali spetta la quota del grado IX;
b) Al personale del gruppo C, anche non di ruolo, assegnato agli Ispettorati Compartimentali spetta la maggiorazione del 50% sulla quota di competenza per grado; l'importo delle somme liquidate in tal modo (quota e maggiorazione), deve prelevarsi dalla percentuale di competenza della categoria A.
c) La quota individuale liquidata a favore degli Ispettori dal grado IX al VII incluso, non potrà superare quella assegnata ai Procuratori di pari grado aventi gestione di ufficio, tenendo conto per questi ultimi anche dei punti di gestione.Le eventuali eccedenze verranno accantonate per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado V	punti 5
" VI	" 4
" VII	" 3
" VIII	" 2
" IX	

Categoria B - Personale dei Procuratori (Quota 50%).

Grado VI	punti I2
" VII	" IO
" VIII	" 8
" IX	" 5
" X e XI	" 2

Punti di gestione:

Per la gestione di Ufficio:	
assegnato a Direttore	punti 8
di categoria I^	" 6
" 2^	" 4
" 3^	" 2
Procuratori addetti al controllo fisso	" 2
Procuratori in sottordine	" I

I punti per la gestione si cumulano con quelli del grado.

Categoria C. - Personale sussidiario (Quota 30%)

Aiuto procuratore capo (grado IX)	punti 7
Aiuto procuratore principale (grado X)	" 6
Aiuto procuratore (grado XI)	" 5
Applicati (grado XII)	" 4
Alunni d'ordine e Bollatori	" 3
Avventizi e diurnisti	" 2

Avvertenze

a) Ai Procuratori di grado inferiore al IX eventualmente assegnati agli Ispettorati compartimentali spetta la quota del grado IX;

b) Al personale del gruppo C, anche non di ruolo, assegnato agli Ispettorati Compartimentali spetta la maggiorazione del 50% sulla quota di competenza per grado; l'importo delle somme liquidate in tal modo (quota e maggiorazione), deve prelevarsi dalla percentuale di competenza della categoria A.

c) La quota individuale liquidata a favore degli Ispettori dal grado IX al VII incluso, non potrà superare quella assegnata ai Procuratori di pari grado aventi gestione di ufficio, tenendo conto per questi ultimi anche dei punti di gestione. Le eventuali eccedenze verranno accantonate per essere aggiunte al fondo comune nel bimestre successivo.

d) Nessuna distinzione viene fatta tra gli alunni in prova ed alunni di ordine, ferma rimandendo la esclusione dal riparto del personale non di ruolo fino al compimento di un anno di servizio.

^^^

5414

& VII - L'Ispettore compartimentale di Roma, stabilito il complesso delle somme da ripartire, determina il quoziente unitario di riparto distinta=

/./

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

mente per ciascuna delle tre categorie in base alla somma dei punti spettanti a tutti i funzionari.

Determinati come sopra i quozienti fissi di riparto, lo stesso Ispettorato stabilisce l'ammontare lordo da accreditare a ciascun Compartimento e ne versa l'importo corrispondente mediante postagiro sul rispettivo conto corrente postale.

Ogni Ispettorato Compartimentale, ricevuto l'accreditamento provvede con le norme in vigore al riparto e pagamento delle somme dovute a ciascun funzionario al netto delle ritenute di legge.

^^^

& VIII - Partecipano al riparto per i punti di grado tutti i funzionari in servizio nel Compartimento l'ultimo giorno del bimestre e quelli trasferiti nel corso del bimestre, i quali non abbiano assunto servizio in altro Compartimento perché il termine loro prefisso non era ancora scaduto alla fine del bimestre.

I gestori di ufficio hanno diritto alla corresponsione dei punti di gestione fino al giorno precedente alla redazione della nota valori.

I procuratori in sottordine e quelli addetti al controllo presso gli Uffici del Bollo conseguono lo stesso diritto fino alla cessazione delle loro funzioni mantenendolo anche durante il periodo di congedo ordinario.

I gestori di Ufficio durante il periodo di congedo conservano i punti di gestione, ma dovranno assegnarne la metà ai reggenti fiduciari.

I funzionari incaricati della reggenza di Uffici del Registro o di Uffici misti del Registro e delle Ipoteche continuano a fare carico, per i punti di grado, alla categoria di appartenenza e per i punti di gestione, per i giorni di effettiva durata della reggenza, alla categoria dell'Ufficio gestito.

^^^

Rimangono ferme le disposizioni non abrogate dalla presente circolare che ha la sua attuazione per il bimestre maggio-giugno del corrente anno.

IL MINISTRO
Di Revel

F.to

Per copia conforme
(L'Archivista)

ISPETTORATO COMPARTIMENTALE * Imposte Dirette Tasse * NAPOLI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ispettorato compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli affari
NAPOLI

Conto corrente con la posta

Anno 78° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 11 dicembre 1937 - ANNO XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	168	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	73	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2005.
Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Francia, il 19 giugno 1937, per prorogare il « Modus Vivendi » e gli altri Accordi stipulati fra i due Paesi l'11 agosto 1936 . . . . . Pag. 4474

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2006.
Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma fra l'Italia e la Svezia, mediante scambio di Note, il 9 giugno 1937-XV, che deroga alle disposizioni dell'Accordo commerciale italo-svedese del 1° dicembre 1936-XV . . . . . Pag. 4475

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2007.
Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, il 26 agosto 1937-XV, fra l'Italia e l'Estonia, per modificare l'Accordo del 6 ottobre 1936-XIV pel regolamento degli scambi commerciali fra i due Paesi . . . . . Pag. 4476

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2008.
Approvazione del Protocollo stipulato in Roma fra l'Italia ed i Paesi Bassi il 5 ottobre 1937, per prorogare, con alcune modifiche, gli Accordi di carattere commerciale italo-olandesi del 1° gennaio e del 4 febbraio 1937 . . . . . Pag. 4477

REGIO DECRETO-LEGGE 5 novembre 1937-XVI, n. 2009.
Modificazioni alla legge concernente il Prestito redimibile 5 % e l'imposta straordinaria immobiliare . . . . Pag. 4478

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2010.
Modificazione all'art. 4 della legge 3 giugno 1937-XV, n. 1165, sull'istituzione di corsi preliminari navali allievi ufficiali di com- Pag. 4479

REGIO DECRETO 5 novembre 1937-XVI, n. 2012.
Norme per l'attuazione delle disposizioni del Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, relative alle controversie in materia di assicurazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali . . . . . Pag. 4484

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 27 novembre 1937-XVI.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale di S. Stefano in Candelara (Pesaro) . . . . . Pag. 4485

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 4485

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero della guerra: R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1963, recante norme integrative del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra . . . . . Pag. 4485

Ministero dei lavori pubblici:

R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1966, riguardante l'autorizzazione di un contributo di lire 2.000.000 a carico dello Stato per il piano di risanamento del centro di Forlì ed approvazione di una variante al piano regolatore stesso. . Pag. 4485

R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1964, recante modificazione all'art. 11 del R. decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 655, circa le agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano regolatore di Fiume . . . . . Pag. 4485

R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1965, recante proroga del termine per la esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova . . . . . Pag. 4485

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici:

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo Pag. 4485

L 434

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 11 dicembre 1937 - ANNO XVI — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte II)	»	73	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2005.
Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Francia, il 19 giugno 1937, per prorogare il « Modus Vivendi » e gli altri Accordi stipulati fra i due Paesi l'11 agosto 1936 . . . . . Pag. 4474

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2006.
Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma fra l'Italia e la Svezia, mediante scambio di Note, il 9 giugno 1937-XV, che deroga alle disposizioni dell'Accordo commerciale italo-svedese del 1° dicembre 1936-XV . . . . . Pag. 4475

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2007.
Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, il 26 agosto 1937-XV, fra l'Italia e l'Estonia, per modificare l'Accordo del 6 ottobre 1936-XIV pel regolamento degli scambi commerciali fra i due Paesi . . . . . Pag. 4476

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2008.
Approvazione del Protocollo stipulato in Roma fra l'Italia ed i Paesi Bassi il 5 ottobre 1937, per prorogare, con alcune modifiche, gli Accordi di carattere commerciale italo-olandesi del 1° gennaio e del 4 febbraio 1937 . . . . . Pag. 4477

REGIO DECRETO-LEGGE 5 novembre 1937-XVI, n. 2009.
Modificazioni alla legge concernente il Prestito redimibile 5 % e l'imposta straordinaria immobiliare . . . . Pag. 4478

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2010.
Modificazione all'art. 4 della legge 3 giugno 1937-XV, n. 1165, sull'istituzione di corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento per studenti universitari . . . . . Pag. 4479

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1937-XVI, n. 2011.
Riordinamento del servizio di percezione e di riscossione dei diritti ed emolumenti spettanti agli Uffici delle imposte dirette e del registro . . . . . Pag. 4479

REGIO DECRETO 5 novembre 1937-XVI, n. 2012.
Norme per l'attuazione delle disposizioni del Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, relative alle controversie in materia di assicurazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali . . . . . Pag. 4484

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 27 novembre 1937-XVI.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale di S. Stefano in Candelara (Pesaro) . . . . . Pag. 4485

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 4485

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero della guerra: R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1963, recante norme integrative del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra . . . . . Pag. 4485

Ministero dei lavori pubblici:

R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1966, riguardante l'autorizzazione di un contributo di lire 2.000.000 a carico dello Stato per il piano di risanamento del centro di Forlì ed approvazione di una variante al piano regolatore stesso. . Pag. 4485

R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1964, recante modificazione all'art. 11 del R. decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 655, circa le agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano regolatore di Fiume . . . . . Pag. 4485

R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1965, recante proroga del termine per la esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova . . . . . Pag. 4485

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici:

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Ferrara . . . . . Pag. 4485

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cosenza . . . . . Pag. 4485

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Como . . . . . Pag. 4486

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ministero delle corporazioni: Ottantaseiesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in applicazione del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443 . . . Pag. 4486

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli . Pag. 4486

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di S. Stefano in Candelara (Pesaro) . . . . . Pag. 4487

CONCORSI

Ministero della marina: Concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di lingua e letteratura francese nel personale civile insegnante della Regia accademia navale di Livorno . . . . . Pag. 4487

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 286 DELL'11 DICEMBRE 1937-XVI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conseguimento di premi n. 71: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione dei premi sulle obbligazioni 4,50 % Serie speciale « Istituto per la ricostruzione industriale » nonchè sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni. — Elenco dei premi e dei titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati pel rimborso. — Distruzione di titoli.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2005.

Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Francia, il 19 giugno 1937, per prorogare il « Modus Vivendi » e gli altri Accordi stipulati fra i due Paesi l'11 agosto 1936.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo stipulato mediante scambio di note tra l'Italia e la Francia il 19 giugno 1937, inteso a prorogare al 31 dicembre 1937 il « Modus Vivendi » e gli altri accordi stipulati tra i due Paesi l'11 agosto 1936;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto dal 30 giugno 1937.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 302, foglio 44. — MANCINI.

Le Chargé d'affaires de la République Française à Rome a S. E. le Ministre des affaires étrangères du Royaume d'Italie.

Rome, le 19 juin 1937.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de faire à Votre Excellence les propositions suivantes en ce qui concerne le *Modus-Vivendi* et les autres accords signés à Rome le 11 août 1936 entre la France et l'Italie, pour régler leurs échanges commerciaux et les paiements qui s'y réfèrent:

1. Sous réserve des précisions et modifications ci-après spécifiées, le *Modus-Vivendi* et les autres accords précités resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1937.

2. Les contingents réservés à la France pour l'importation de ses marchandises en Italie, à partir du 1er juillet 1937, seront calculés pour une valeur atteignant 85 % des exportations italiennes en France.

A la fin de chaque mois, les services compétents italiens procèderont avec les services compétents de l'Ambassade de France à Rome à un examen de la situation, en vue de fixer, d'un commun accord, les contingents supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour établir, s'il y a lieu, la proportion des échanges convenue entre les deux Gouvernements.

3. Les licences d'importation en Italie des marchandises françaises seront délivrées pour une période semestrielle mais ne pourront être utilisées que pour la moitié au cours du troisième trimestre de 1937.

Les marchandises soumises au régime de récépissé de douane « Bolletta » pourront être importées trimestriellement dans la limite établie par rapport à la valeur des marchandises importées in Italie dans la période correspondante de l'année 1934.

Les licences d'importation en France [illegible]ut délivrées pour une période trimestrielle, étant convenu que la fixation des contingents pour les troisième et quatrième trimestre de

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite dal 20 al 25 novembre 1937-XVI . . . . . Pag. 4486

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di S. Stefano in Candelara (Pesaro) . . . . . Pag. 4487

CONCORSI

Ministero della marina: Concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di lingua e letteratura francese nel personale civile insegnante della Regia accademia navale di Livorno . . . . . Pag. 4487

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 286 DELL'11 DICEMBRE 1937-XVI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conseguimento di premi n. 71: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione dei premi sulle obbligazioni 4,50 % Serie speciale « Istituto per la ricostruzione industriale » nonchè sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni. — Elenco dei premi e dei titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati pel rimborso. — Distruzione di titoli.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2005.

Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Francia, il 19 giugno 1937, per prorogare il « Modus Vivendi » e gli altri Accordi stipulati fra i due Paesi l'11 agosto 1936.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo stipulato mediante scambio di note tra l'Italia e la Francia il 19 giugno 1937, inteso a prorogare al 31 dicembre 1937 il « Modus Vivendi » e gli altri accordi stipulati tra i due Paesi l'11 agosto 1936;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Francia il 19 giugno 1937, per prorogare al 31 dicembre 1937 il « Modus Vivendi » e gli altri Accordi stipulati fra i due Paesi l'11 agosto 1936.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 302, foglio 44. — MANCINI.

Le Chargé d'affaires de la République Française à Rome a S. E. le Ministre des affaires étrangères du Royaume d'Italie.

Rome, le 19 juin 1937.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de faire à Votre Excellence les propositions suivantes en ce qui concerne le *Modus-Vivendi* et les autres accords signés à Rome le 11 août 1936 entre la France et l'Italie, pour régler leurs échanges commerciaux et les paiements qui s'y réfèrent:

1. Sous réserve des précisions et modifications ci-après spécifiées, le *Modus-Vivendi* et les autres accords précités resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1937.

2. Les contingents réservés à la France pour l'importation de ses marchandises en Italie, à partir du 1er juillet 1937, seront calculés pour une valeur atteignant 85 % des exportations italiennes en France.

A la fin de chaque mois, les services compétents italiens procèderont avec les services compétents de l'Ambassade de France à Rome à un examen de la situation, en vue de fixer, d'un commun accord, les contingents supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour établir, s'il y a lieu, la proportion des échanges convenue entre les deux Gouvernements.

3. Les licences d'importation en Italie des marchandises françaises seront délivrées pour une période semestrielle mais ne pourront être utilisées que pour la moitié au cours du troisième trimestre de 1937.

Les marchandises soumises au régime de récépissé de douane « Bolletta » pourront être importées trimestriellement dans la limite établie par rapport à la valeur des marchandises importées in Italie dans la période correspondante de l'année 1934.

Les licences d'importation en France sont délivrées pour une période trimestrielle, étant convenu que la fixation des contingents, pour les troisième et quatrième trimestre de 1937, s'effectuera sur des bases équivalentes aux bases actuelles.

4. En application des stipulations de l'article 7 du *Modus-Vivendi* du 11 août 1936, les deux Gouvernements

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

s'entendront à la fin de chaque mois sur l'affectation du solde du compte visé au premier alinéa de l'article 3 du *Modus-Vivendi*. Ce solde sera utilisé, à titre exceptionnel, et jusqu'à concurrence de 5 % de la valeur des importations italiennes depuis le 1er juillet, pour la liquidation des créances non commerciales.

Si le Gouvernement italien accepte les propositions qui précèdent, la présente lettre et la réponse de Votre Excellence consacreront l'accord intervenu à ce sujet entre nos deux Pays.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

J. BLONDEL.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia.
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Le Ministre des affaires étrangères du Royaume d'Italie au Chargé d'affaires de la République Française à Rome.

Rome, le 19 juin 1937.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

Par une note en date de ce jour Vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« J'ai l'honneur de faire à Votre Excellence les propositions suivantes en ce qui concerne le *Modus-Vivendi* et les autres accords signés à Rome le 11 août 1936 entre la France et l'Italie, pour régler leurs échanges commerciaux et les paiements qui s'y réfèrent:

1. Sous réserve des précisions et modifications ci-après spécifiées, le *Modus-Vivendi* et les autres accords précités resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1937.

2. Les contingents réservés à la France pour l'importation de ses marchandises en Italie, à partir du 1er juillet 1937, seront calculés pour une valeur atteignant 85 % des exportations italiennes en France.

A la fin de chaque mois, les services compétents italiens procèderont avec les services compétents de l'Ambassade de France à Rome à un examen de la situation, en vue de fixer, d'un commun accord, les contingents supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour établir, s'il y a lieu, la proportion des échanges convenue entre les deux Gouvernements.

3. Les licences d'importation en Italie des marchandises françaises seront délivrées pour une période semestrielle mais ne pourront être utilisées que pour la moitié au cours du troisième trimestre de 1937.

Les marchandises soumises au régime de récépissé de douane « Bolletta » pourront être importées trimestriellement dans la limite établie par rapport à la valeur des marchandises importées in Italie dans la période correspondante

4. En application des stipulations de l'article 7 du *Modus-Vivendi* du 11 août 1936, les deux Gouvernements s'entendront à la fin de chaque mois sur l'affectation du solde du compte visé au premier alinéa de l'article 3 du *Modus-Vivendi*. Ce solde sera utilisé, à titre exceptionnel, et jusqu'à concurrence de 5 % de la valeur des importations italiennes depuis le 1er juillet, pour la liquidation des créances non commerciales.

Si le Gouvernement italien accepte les propositions qui précèdent, la présente lettre et la réponse de Votre Excellence consacreront l'accord intervenu à ce sujet entre nos deux Pays ».

En accusant réception de cette note, j'ai l'honneur de Vous déclarer que le Gouvernement italien est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, les assurances de ma considération la plus distinguée.

CIANO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2006.

Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma fra l'Italia e la Svezia, mediante scambio di Note, il 9 giugno 1937-XV, che deroga alle disposizioni dell'Accordo commerciale italo-svedese del 1° dicembre 1936-XV.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Svezia, il 9 giugno 1937, che deroga alle disposizioni dell'art. 1 dell'Accordo commerciale italo-svedese del 1° dicembre 1936;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Svezia, il 9 giugno 1937, che deroga alle disposizioni dell'art. 1 dell'Accordo commerciale italo-svedese del 1° dicembre 1936.

Art. 2.

5433

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

commerciales.

Si le Gouvernement italien accepte les propositions qui précèdent, la présente lettre et la réponse de Votre Excellence consacreront l'accord intervenu à ce sujet entre nos deux Pays.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

J. BLONDEL.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Le Ministre des affaires étrangères du Royaume d'Italie au Chargé d'affaires de la République Française à Rome.

Rome, le 19 juin 1937.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

Par une note en date de ce jour Vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« J'ai l'honneur de faire à Votre Excellence les propositions suivantes en ce qui concerne le *Modus-Vivendi* et les autres accords signés à Rome le 11 août 1936 entre la France et l'Italie, pour régler leurs échanges commerciaux et les paiements qui s'y réfèrent:

1. Sous réserve des précisions et modifications ci-après spécifiées, le *Modus-Vivendi* et les autres accords précités resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1937.

2. Les contingents réservés à la France pour l'importation de ses marchandises en Italie, à partir du 1er juillet 1937, seront calculés pour une valeur atteignant 85 % des exportations italiennes en France.

A la fin de chaque mois, les services compétents italiens procèderont avec les services compétents de l'Ambassade de France à Rome à un examen de la situation, en vue de fixer, d'un commun accord, les contingents supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour établir, s'il y a lieu, la proportion des échanges convenue entre les deux Gouvernements.

3. Les licences d'importation en Italie des marchandises françaises seront délivrées pour une période semestrielle mais ne pourront être utilisées que pour la moitié au cours du troisième trimestre de 1937.

Les marchandises soumises au régime de récépissé de douane « Bolletta » pourront être importées trimestriellement dans la limite établie par rapport à la valeur des marchandises importées in Italie dans la période correspondante de l'année 19[illegible].

Les licences d'importation en France seront délivrées pour une période trimestrielle, étant convenu que la fixation des contingents, pour les troisième et quatrième trimestre de 1937, s'effectuera sur des bases équivalentes aux bases actuelles.

depuis le 1er juillet, pour la liquidation des créances non commerciales.

Si le Gouvernement italien accepte les propositions qui précèdent, la présente lettre et la réponse de Votre Excellence consacreront l'accord intervenu à ce sujet entre nos deux Pays ».

En accusant réception de cette note, j'ai l'honneur de Vous déclarer que le Gouvernement italien est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, les assurances de ma considération la plus distinguée.

CIANO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2006.

Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma fra l'Italia e la Svezia, mediante scambio di Note, il 9 giugno 1937-XV, che deroga alle disposizioni dell'Accordo commerciale italo-svedese del 1° dicembre 1936-XV.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Svezia, il 9 giugno 1937, che deroga alle disposizioni dell'art. 1 dell'Accordo commerciale italo-svedese del 1° dicembre 1936;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. 5433

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Svezia, il 9 giugno 1937, che deroga alle disposizioni dell'art. 1 dell'Accordo commerciale italo-svedese del 1° dicembre 1936.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto il 1° luglio 1937.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 302, foglio 47. — MANCINI.

Le Ministre des affaires étrangères d'Italie
au Chargé d'affaires A. I. de Suède à Rome.

Rome, le 9 juin 1937.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

Me référant à l'Accord commercial entre l'Italie et la Suède signé à Rome le 1er décembre 1936, j'ai l'honneur de Vous confirmer que les Gouvernements italien et suédois sont tombés d'accord sur les stipulations suivantes:

1. En dérogation aux stipulations de l'art. 1 du susdit Accord, les contingents annuels fixés dans l'Accord seront octroyés, en principe, à partir du 1er juillet 1937, à raison de 50 % des montants indiqués, pour le second semestre de 1937 et pour chaque semestre suivant;

2. La répartition des licences sera effectuée dans le plus bref délai possible au commencement de chaque période de répartition.

L'échange de la présente lettre et de la réponse que Vous voudrez bien me faire parvenir sera considéré comme constituant partie intégrante du susdit Accord.

Je Vous prie d'agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, les assurances de ma considération la plus distinguée.

(*Signé*) CIANO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Le Chargé d'affaires A. I. de Suède à Rome
au Ministre des affaires étrangères d'Italie.

Rome, le 9 juin 1937.

Monsieur le Ministre,

Votre Excellence a bien voulu m'adresser, en date de ce jour, une lettre ainsi conçue:

« Me référant à l'Accord commercial entre l'Italie et la Suède signé à Rome le 1er décembre 1936, j'ai l'honneur de Vous confirmer que les Gouvernements italien et suédois sont tombés d'accord sur les stipulations suivantes:

1. En dérogation aux stipulations de l'art. 1 du susdit Accord, les contingents annuels fixés dans l'Accord seront octroyés, en principe, à partir du 1er juillet 1937, à raison [illegible] pour le second semestre de

L'échange de la présente lettre et de la réponse que Vous voudrez bien me faire parvenir sera considéré comme constituant partie intégrante du susdit Accord ».

J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de cette communication dont j'ai pris acte au nom de mon Gouvernement.

Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération.

(*Signé*) ROLF SOHLMAN.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2097.

Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, il 26 agosto 1937-XV, fra l'Italia e l'Estonia, per modificare l'Accordo dei 6 ottobre 1936-XIV pel regolamento degli scambi commerciali fra i due Paesi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e l'Estonia, il 26 agosto 1937;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e l'Estonia, mediante scambio di Note il 26 agosto 1937 per modificare l'art. 15 dell'Accordo che regola lo sviluppo degli scambi commerciali italo-estoni ed i pagamenti relativi, firmato a Roma il 6 ottobre 1936.

Art. 2.

Il presente decreto, sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 47. — MANCINI.

Le Ministre des affaires étrangères d'Italie au Chargé d'affaires A. I. de Suède à Rome.

Rome, le 9 juin 1937.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

Me référant à l'Accord commercial entre l'Italie et la Suède signé à Rome le 1er décembre 1936, j'ai l'honneur de Vous confirmer que les Gouvernements italien et suédois sont tombés d'accord sur les stipulations suivantes:

1. En dérogation aux stipulations de l'art. 1 du susdit Accord, les contingents annuels fixés dans l'Accord seront octroyés, en principe, à partir du 1er juillet 1937, à raison de 50 % des montants indiqués, pour le second semestre de 1937 et pour chaque semestre suivant;

2. La répartition des licences sera effectuée dans le plus bref délai possible au commencement de chaque période de répartition.

L'échange de la présente lettre et de la réponse que Vous voudrez bien me faire parvenir sera considéré comme constituant partie intégrante du susdit Accord.

Je Vous prie d'agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, les assurances de ma considération la plus distinguée.

(*Signé*) CIANO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Le Chargé d'affaires A. I. de Suède à Rome au Ministre des affaires étrangères d'Italie.

Rome, le 9 juin 1937.

Monsieur le Ministre,

Votre Excellence a bien voulu m'adresser, en date de ce jour, une lettre ainsi conçue:

« Me référant à l'Accord commercial entre l'Italie et la Suède signé à Rome le 1er décembre 1936, j'ai l'honneur de Vous confirmer que les Gouvernements italien et suédois sont tombés d'accord sur les stipulations suivantes:

1. En dérogation aux stipulations de l'art. 1 du susdit Accord, les contingents annuels fixés dans l'Accord seront octroyés, en principe, à partir du 1er juillet 1937, à raison de 50 % des montants indiqués, pour le second semestre de 1937 et pour chaque semestre suivant;

2. La répartition des licences sera effectuée dans le plus bref délai possible au commencement de chaque période de répartition.

J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence cette communication dont j'ai pris acte au nom de mon Gouvernement.

Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération.

(*Signé*) ROLF SOHLMAN.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2097.

Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, il 26 agosto 1937-XV, fra l'Italia e l'Estonia, per modificare l'Accordo del 6 ottobre 1936-XIV pel regolamento degli scambi commerciali fra i due Paesi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3. n. 2. della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e l'Estonia, il 26 agosto 1937;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e l'Estonia, mediante scambio di Note il 26 agosto 1937 per modificare l'art. 15 dell'Accordo che regola lo sviluppo degli scambi commerciali italo-estoni ed i pagamenti relativi, firmato a Roma il 6 ottobre 1936.

Art. 2.

Il presente decreto, sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1937 - Anno - XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 46. — MANCINI.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

**Le Ministre d'Estonie à Rome
au Ministre des affaires étrangères d'Italie.**

Rome, le 26 août 1937.

Monsieur le Ministre,

Me référant à l'Accord entre l'Estonie et l'Italie pour régler les échanges commerciaux et les payements y afférents, signé à Rome le 6 octobre 1936, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement estonien est disposé à modifier l'article 15 du susdit Accord comme suit:

« Le présent accord aura effet jusqu'au 31 décembre 1938 et sera considéré renouvelé par tacite reconduction pour des périodes d'une année s'il ne sera pas dénoncé avec un préavis d'un mois ».

Je prie Votre Excellence de me faire connaître si le Gouvernement italien adhère à cette proposition.

Dans l'affirmative, la présente lettre et la réponse de Votre Excellence consacreront l'Accord intervenu en cette matière entre nos deux Gouvernements.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

LEPPIK.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

**Le Ministre des affaires étrangères d'Italie
au Ministre d'Estonie à Rome.**

Rome, le 26 août 1937.

Monsieur le Ministre,

Votre Excellence a bien voulu m'adresser en date de ce jour, une note ainsi conçue:

« Me référant à l'Accord entre l'Italie et l'Estonie pour régler les échanges commerciaux et les payements y afférents, signé à Rome le 6 octobre 1936, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement estonien est disposé à modifier l'article du susdit Accord comme suit:

« Le présent accord aura effet jusqu'au 31 décembre 1938 et sera considéré renouvelé par tacite réconduction pour des périodes d'une année s'il ne sera pas dénoncé avec un préavis d'un mois ».

« Je prie Votre Excellence de me faire connaître si le Gouvernement italien adhère à cette proposition.

« Dans l'affirmative, la présente lettre et la réponse de Votre Excellence consacreront l'Accord intervenu en cette matière entre nos deux Gouvernements ».

En accusant réception de cette Note, j'ai l'honneur de vous déclarer que le Gouvernement italien est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma considération très distinguée.

CIANO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2008.

Approvazione del Protocollo stipulato in Roma fra l'Italia ed i Paesi Bassi il 5 ottobre 1937, per prorogare, con alcune modifiche, gli Accordi di carattere commerciale italo-olandesi del 1° gennaio e del 4 febbraio 1937.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione al Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 5 ottobre 1937;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 5 ottobre 1937, per prorogare, con alcune modifiche, gli Accordi di carattere commerciale italo-olandesi del 1° gennaio e del 4 febbraio 1937.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entra in vigore nei termini di cui all'art. 5 del Protocollo medesimo.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 43. — MANCINI.

Protocole.

Le *Gouvernement Italien* et le *Gouvernement Néerlandais*, dans le but d'assurer d'une façon provisoire la continuation des échanges commerciaux entre les deux Pays, ont établi ce qui suit:

I. — Les Accords signés à Rome le 1er janvier et le 4 février 1937 entre l'Italie et les Pays-Bas et précisément:

1. L'Accord commercial provisoire entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Pays-Bas et le Protocole de signature;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Monsieur le Ministre,

Me référant à l'Accord entre l'Estonie et l'Italie pour régler les échanges commerciaux et les payements y afférents, signé à Rome le 6 octobre 1936, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement estonien est disposé à modifier l'article 15 du susdit Accord comme suit:

« Le présent accord aura effet jusqu'au 31 décembre 1938 et sera considéré renouvelé par tacite reconduction pour des périodes d'une année s'il ne sera pas dénoncé avec un préavis d'un mois ».

Je prie Votre Excellence de me faire connaître si le Gouvernement italien adhère à cette proposition.

Dans l'affirmative, la présente lettre et la réponse de Votre Excellence consacreront l'Accord intervenu en cette matière entre nos deux Gouvernements.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

LEPPIK.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Le Ministre des affaires étrangères d'Italie au Ministre d'Estonie à Rome.

Rome, le 26 août 1937.

Monsieur le Ministre,

Votre Excellence a bien voulu m'adresser en date de ce jour, une note ainsi conçue:

« Me référant à l'Accord entre l'Italie et l'Estonie pour régler les échanges commerciaux et les payements y afférents, signé à Rome le 6 octobre 1936, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement estonien est disposé à modifier l'article du susdit Accord comme suit:

« Le présent accord aura effet jusqu'au 31 décembre 1938 et sera considéré renouvelé par tacite reconduction pour des périodes d'une année s'il ne sera pas dénoncé avec un préavis d'un mois ».

« Je prie Votre Excellence de me faire connaître si le Gouvernement italien adhère à cette proposition.

« Dans l'affirmative, la présente lettre et la réponse de Votre Excellence consacreront l'Accord intervenu en cette matière entre nos deux Gouvernements ».

En accusant réception de cette Note, j'ai l'honneur de vous déclarer que le Gouvernement italien est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma considération très distinguée.

CIANO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione al Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 5 ottobre 1937;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 5 ottobre 1937, per prorogare, con alcune modifiche, gli Accordi di carattere commerciale italo-olandesi del 1° gennaio e del 4 febbraio 1937.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entra in vigore nei termini di cui all'art. 5 del Protocollo medesimo.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 43. — MANCINI.

Protocole.

Le *Gouvernement Italien* et le *Gouvernement Néerlandais*, dans le but d'assurer d'une façon provisoire la continuation des échanges commerciaux entre les deux Pays, ont établi ce qui suit:

I. — Les Accords signés à Rome le 1er janvier et le 4 février 1937 entre l'Italie et les Pays-Bas et précisément:

1. L'Accord commercial provisoire entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Pays-Bas et le Protocole de signature;

2. L'Echange des Notes concernant les prix de vente de certains articles, pour lesquels des contingents sont accordés à l'Italie;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3. L'Echange de Notes relatif à l'importation du riz travaillé italien aux Pays-Bas;

4. L'Echange de Notes relatif à l'importation de l'alcool néerlandais en Italie,

resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1937, en tant qu'ils ne sont pas modifiés par le présent Protocole.

II. — Les contingents pour l'importation des marchandises néerlandaises in Italie fixés dans la liste *C*, annexée à l'Accord commercial provisoire mentionné à l'article précédent, resteront en vigueur. Toutefois pour les articles énumérés ci-après, les contingents sont fixés sur la base suivante:

N. du tarif	MARCHANDISES	Contingents semestriels (1er juillet 31 décembre 1937) en Lit.
12	Volaille vivante	2.000.000
29	Beurre	p. m.
33	Poissons frais	400.000
74	Légumes secs	1.300.000
105	Bière	100.000
109	Alcool (1)	4.000.000
396-466	Machines et leurs parties (2)	2.800.000
713 *c*)	Produits chimiques inorganiques, autres: gaz	250.000
920	Fécules de pommes de terre	4.400.000
924 *b*)	Semences non oléagineuses	1.700.000

(1) Destinés à des emplois pour lesquels est admise l'importation temporaire en franchise ou pour être employé dans les zones industrielles.

(2) A répartir sur la base des importations correspondantes effectuées dans l'année 1934, selon les statistiques italiennes.

III. — Le contingent pour l'importation aux Pays-Bas de papier transparent (cellophane) d'origine italienne (n. 8825 de la Statistique néerlandaise) fixé dans la liste *A*, annexée à l'Accord commercial susdit est augmenté et fixé à 60.000 kilogrammes.

IV. — Les deux Gouvernements sont d'accord à ce que dans la période de validité du présent Protocole pourront être utilisés aussi, de part et d'autre, les contingents visés à l'article premier de l'Accord commercial provisoire du premier janvier 1937, qui n'auraient pas été utilisés dans le semestre premier janvier-30 juin 1937.

V. — Le présent Protocole aura effet à partir du premier juillet 1937.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 5 octobre 1937.

Pour l'Italie: CIANO.

Pour les Pays-Bas: W. E. VAN PANHUYS.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 novembre 1937-XVI, n. 2009.

Modificazioni alla legge concernente il Prestito redimibile 5 % e l'imposta straordinaria immobiliare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 151, concernente l'emissione di un Prestito redimibile 5 per cento e l'applicazione di un'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare alcune norme integrative all'ordinamento di detti oneri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'imposta straordinaria immobiliare sarà applicata, a decorrere dal 1° gennaio 1938, secondo le disposizioni del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, con le modificazioni apportate con gli articoli seguenti, aventi effetto anche nei riguardi del prestito, nonchè con le norme complementari integrative e regolamentari approvate con R. decreto 10 novembre 1936, n. 1933.

Art. 2.

All'art. 3, n. 4, del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, è sostituito:

« Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza disciplinate dalla legge organica 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ».

Al n. 7 è sostituito:

« Gli Enti ed Istituti autonomi per le case popolari; per le case degli impiegati dello Stato, delle provincie e dei comuni; le cooperative edilizie ammesse a fruire del contributo dello Stato ».

Art. 3.

Le disposizioni dell'art. 3, n. 6, del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, si applicano agli Enti ecclesiastici del culto cattolico ed a qualsiasi altro Ente di culto ammesso nello Stato, per i beni loro regolarmente intestati quando la personalità giuridica sia stata debitamente riconosciuta.

Gli Enti ecclesiastici del culto cattolico che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e la regolarizzazione di atti contemplati nell'art. 29, lett. *f*), del Concordato con la Santa Sede, ed abbiano effettuato il trasferimento dei beni dagli attuali intestatari entro il termine del 6 giugno 1938, stabilito dalla legge 2 aprile 1936, n. 618, sono esenti dall'imposta straordinaria immobiliare con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui hanno perfezionato detto trasferimento.

Art. 4.

All'art. 4 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, vengono aggiunti i seguenti comma:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

qu'ils ne sont pas modifiés par le présent Protocole.

II. — Les contingents pour l'importation des marchandises néerlandaises in Italie fixés dans la liste *C*, annexée à l'Accord commercial provisoire mentionné à l'article précédent, resteront en vigueur. Toutefois pour les articles énumérés ci-après, les contingents sont fixés sur la base suivante:

N. du tarif	MARCHANDISES	Contingents semestriels (1er juillet-31 décembre 1937) en Lit.
12	Volaille vivante	2.000.000
29	Beurre	p. m.
33	Poissons frais	400.000
74	Légumes secs	1.300.000
105	Bière	100.000
109	Alcool (1)	4.000.000
396-466	Machines et leurs parties (2)	2.800.000
713 e)	Produits chimiques inorganiques, autres: gaz	250.000
920	Fécules de pommes de terre	4.400.000
924 b)	Semences non oléagineuses	1.700.000

(1) Destinés à des emplois pour lesquels est admise l'importation temporaire en franchise ou pour être employé dans les zones industrielles.

(2) A répartir sur la base des importations correspondantes effectuées dans l'année 1934, selon les statistiques italiennes.

III. — Le contingent pour l'importation aux Pays-Bas de papier transparent (cellophane) d'origine italienne (n. 8825 de la Statistique néerlandaise) fixé dans la liste *A*, annexée à l'Accord commercial susdit est augmenté et fixé à 60.000 kilogrammes.

IV. — Les deux Gouvernements sont d'accord à ce que dans la période de validité du présent Protocole pourront être utilisés aussi, de part et d'autre, les contingents visés à l'article premier de l'Accord commercial provisoire du premier janvier 1937, qui n'auraient pas été utilisés dans le semestre premier janvier-30 juin 1937.

V. — Le présent Protocole aura effet à partir du premier juillet 1937.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 5 octobre 1937.

Pour l'Italie:
CIANO.

Pour les Pays-Bas:
W. E. VAN PANHUYS.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 151, concernente l'emissione di un Prestito redimibile 5 per cento e l'applicazione di un'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare alcune norme integrative all'ordinamento di detti oneri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'imposta straordinaria immobiliare sarà applicata, a decorrere dal 1° gennaio 1938, secondo le disposizioni del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, con le modificazioni apportate con gli articoli seguenti, aventi effetto anche nei riguardi del prestito, nonchè con le norme complementari integrative e regolamentari approvate con R. decreto 10 novembre 1936, n. 1933.

Art. 2.

All'art. 3, n. 4, del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, è sostituito:

« Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza disciplinate dalla legge organica 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ».

Al n. 7 è sostituito:

« Gli Enti ed Istituti autonomi per le case popolari; per le case degli impiegati dello Stato, delle provincie e dei comuni; le cooperative edilizie ammesse a fruire del contributo dello Stato ».

Art. 3.

Le disposizioni dell'art. 3, n. 6, del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, si applicano agli Enti ecclesiastici del culto cattolico ed a qualsiasi altro Ente di culto ammesso nello Stato, per i beni loro regolarmente intestati quando la personalità giuridica sia stata debitamente riconosciuta.

Gli Enti ecclesiastici del culto cattolico che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e la regolarizzazione di atti contemplati nell'art. 29, lett. *f*), del Concordato con la Santa Sede, ed abbiano effettuato il trasferimento dei beni dagli attuali intestatari entro il termine del 6 giugno 1938, stabilito dalla legge 2 aprile 1936, n. 618, sono esenti dall'imposta straordinaria immobiliare con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui hanno perfezionato detto trasferimento.

Art. 4.

All'art. 4 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, vengono aggiunti i seguenti comma:

« Gli sgravi delle normali imposte dipendenti da cause di carattere permanente hanno effetto anche nei riguardi dell'imposta straordinaria immobiliare con la stessa decorrenza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

« Agli effetti dell'imposta medesima si tiene conto, con decorrenza dal 1° gennaio successivo, degli atti traslativi della proprietà, nonchè dei trasferimenti a favore di enti esenti.

« Nel caso di trasferimenti che importino il frazionamento in quote di valore inferiore al minimo di lire diecimila, le singole quote continueranno ad essere assoggettate all'imposta.

« La ripartizione dei diritti reali coesistenti sul medesimo fondo anteriormente al 5 ottobre 1936, è valutata ad ogni effetto con la stessa decorrenza, fermi gli oneri a carico dei domini collettivi secondo le intestazioni catastali ».

Art. 5.

Prima dell'ultimo comma, all'art. 12 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, sono inseriti i seguenti:

« A tale revisione provvede l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali in base a segnalazioni fatte dalle Commissioni censuarie comunali documentate mediante concreti elementi di prova e pervenute entro il 30 novembre 1937.

« Le domande di revisione di cui al precedente comma non sospendono la formazione dei ruoli in base ai redditi e secondo le norme di cui agli articoli 4 e 7 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743 ».

Art. 6.

I debiti ipotecari aventi origine da atti di data certa anteriore al 5 ottobre 1936, i censi, i canoni e livelli pattuiti in denaro, non dichiarati entro il 16 aprile 1937, potranno essere denunziati, in ciascuno degli anni successivi, entro i tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli ed avranno effetto per l'imposta straordinaria dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della denunzia.

Le denunzie presentate oltre il termine stabilito dal comma precedente hanno effetto dal 1° gennaio successivo.

Le norme del presente articolo si applicano anche per le denunzie riguardanti il diritto all'esenzione.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 50. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2010.

Modificazione all'art. 4 della legge 3 giugno 1937-XV, n. 1165, sull'istituzione di corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento per studenti universitari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di modificare la disposizione di cui all'art. 4 della citata legge 3 giugno 1937, n. 1165;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato e con i Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 4 della legge 3 giugno 1937, n. 1165, è sostituito il seguente:

« Gli iscritti ai corsi preliminari navali non seguono i corsi preliminari del Regio esercito.

« In loro favore è istituito nel mese di febbraio di ciascun anno un appello straordinario della sessione autunnale di esami ».

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° novembre 1937 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — STARACE — DI REVEL — BUFFALI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 55. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1937-XVI, n. 2011.

Riordinamento del servizio di percezione e di riscossione dei diritti ed emolumenti spettanti agli Uffici delle imposte dirette e del registro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 76 della legge sulle tasse di registro 30 dicembre 1923, n. 3269;

Visto il R. decreto 26 gennaio 1902, n. 76;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1924, n. 2102;

Vista la legge 14 gennaio 1929, n. 159;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di provvedere al riordinamento del servizio inerente alla percezione e riscossione dei diritti ed emolumenti spettanti al personale degli Uffici

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 5.

Prima dell'ultimo comma, all'art. 12 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, sono inseriti i seguenti:

« A tale revisione provvede l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali in base a segnalazioni fatte dalle Commissioni censuarie comunali documentate mediante concreti elementi di prova e pervenute entro il 30 novembre 1937.

« Le domande di revisione di cui al precedente comma non sospendono la formazione dei ruoli in base ai redditi e secondo le norme di cui agli articoli 4 e 7 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743 ».

Art. 6.

I debiti ipotecari aventi origine da atti di data certa anteriore al 5 ottobre 1936, i censi, i canoni e livelli pattuiti in denaro, non dichiarati entro il 16 aprile 1937, potranno essere denunziati, in ciascuno degli anni successivi, entro i tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli ed avranno effetto per l'imposta straordinaria dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della denunzia.

Le denunzie presentate oltre il termine stabilito dal comma precedente hanno effetto dal 1° gennaio successivo.

Le norme del presente articolo si applicano anche per le denunzie riguardanti il diritto all'esenzione.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 50. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2010.

Modificazione all'art. 4 della legge 3 giugno 1937-XV, n. 1165, sull'istituzione di corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento per studenti universitari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 3 giugno 1937, n. 1165, che istituisce presso la Regia Accademia navale di Livorno corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento per studenti universitari;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Art. 1.

All'art. 4 della legge 3 giugno 1937, n. 1165, è sostituito il seguente:

« Gli iscritti ai corsi preliminari navali non seguono i corsi preliminari del Regio esercito.

« In loro favore è istituito nel mese di febbraio di ciascun anno un appello straordinario della sessione autunnale di esami ».

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° novembre 1937 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — STARACE — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 55. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1937-XVI, n. 2011.

Riordinamento del servizio di percezione e di riscossione dei diritti ed emolumenti spettanti agli Uffici delle imposte dirette e del registro.

VITTORIO EMANUELE III.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 76 della legge sulle tasse di registro 30 dicembre 1923, n. 3269;

Visto il R. decreto 26 gennaio 1902, n. 76;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1924, n. 2102;

Vista la legge 14 gennaio 1929, n. 159;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di provvedere al riordinamento del servizio inerente alla percezione e riscossione dei diritti ed emolumenti spettanti al personale degli Uffici delle imposte dirette, e di quelli delle tasse ed imposte indirette sugli affari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

5443

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 1.

Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette e gli Uffici del registro sono autorizzati a percepire i diritti e compensi rispettivamente stabiliti nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

L'ammontare dei diritti e dei compensi riscossi direttamente dal personale degli Uffici deve essere integralmente versato, a cura dei capi degli Uffici stessi, sul conto corrente postale aperto a favore dell'ispettore compartimentale, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello della riscossione.

Art. 3.

Le somme spettanti agli Uffici distrettuali delle imposte dirette sui diritti elencati ai numeri 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 9 della tabella *A*, allegata al presente decreto, sono liquidate, ad ogni fine di bimestre, dall'intendente di finanza, il quale emette l'ordinativo di pagamento a nome dell'ispettore compartimentale, ed al lordo delle imposte di ricchezza mobile e complementare.

Art. 4.

L'ispettore compartimentale delle imposte dirette alla fine di ciascun bimestre:

a) divide e distribuisce le somme riscosse ai termini degli articoli 2 e 3 e in conformità dei criteri contenuti nel successivo art. 5, fra i funzionari in servizio nella zona del Compartimento o distaccati, purchè non si trovino in aspettativa per motivi di famiglia, di salute, e per servizio militare, o in congedo straordinario;

b) liquida sulle quote come innanzi le prescritte ritenute individuali per imposte e le versa in Tesoreria.

Art. 5.

Il riparto delle somme di cui al precedente art. 4, lettera *a*) deve effettuarsi secondo i seguenti criteri:

Al personale dei gradi V e VI quote 2,50.
Al personale del grado VII quote 2.
Ai capi ufficio di grado inferiore al VII, quote 1,50.
Al personale di ruolo di tutti gli altri gradi quote 1.
Al personale subalterno ed al personale avventizio e cottimista in servizio continuativo da oltre un anno, e purchè giudicato meritevole dall'Ispettorato compartimentale, quote 0,50.

Art. 6.

L'ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari alla fine di ciascun bimestre, sul totale ammontare delle somme riscosse a norma della tabella *B*:

a) assegna: una quota in ragione del 20 % da ripartire fra il personale ispettivo del Compartimento e fra quello contabile, sussidiario ed avventizio addetto all'Ufficio dell'ispettore compartimentale; una quota in ragione del 50 % da ripartire fra i procuratori del registro degli Uffici del Compartimento; una quota in ragione del 30 % da ripartire fra il personale sussidiario di ruolo addetto agli stessi uffici, nonchè a quello avventizio che sia in servizio continuativo presso i medesimi uffici da almeno un anno;

b) determina la somma spettante a ciascun funzionario in conformità dei criteri contenuti nell'art. 7 successivo;

c) preleva, da tale somma, il contributo individuale spettante all'Erario ai sensi dell'art. 76 della legge sulle tasse di registro, entro i limiti fissati dall'art. 32 della legge sulle tasse ipotecarie, e le versa in Tesoreria a fine d'anno;

d) liquida, sulle quote come innanzi, le prescritte ritenute d'imposta e le versa in Tesoreria;

e) paga la somma netta residua mediante postagiro da rilasciarsi a favore del titolare dell'Ufficio e lo accompagna con un elenco descrittivo delle somme spettanti ad ogni singolo impiegato dell'ufficio.

Art. 7.

Nel riparto delle somme di cui al precedente articolo, sarà tenuto presente:

a) per gli ispettori, il grado da ciascuno rivestito;

b) per i titolari degli Uffici, il grado da ciascuno rivestito e la categoria dell'Ufficio cui è preposto;

c) per il personale sussidiario di ogni Ufficio, il grado da ciascuno rivestito.

Al personale avventizio, in servizio continuativo da almeno un anno, compete la metà della quota spettante ad un impiegato di grado XIII.

Art. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni diverse e contrarie a quelle del presente decreto.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 1938-XVI.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *Il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 332, foglio 51. — MANCINI.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

registro sono autorizzati a percepire i diritti e compensi rispettivamente stabiliti nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

L'ammontare dei diritti e dei compensi riscossi direttamente dal personale degli Uffici deve essere integralmente versato, a cura dei capi degli Uffici stessi, sul conto corrente postale aperto a favore dell'ispettore compartimentale, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello della riscossione.

Art. 3.

Le somme spettanti agli Uffici distrettuali delle imposte dirette sui diritti elencati ai numeri 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 9 della tabella A, allegata al presente decreto, sono liquidate, ad ogni fine di bimestre, dall'intendente di finanza, il quale emette l'ordinativo di pagamento a nome dell'ispettore compartimentale, ed al lordo delle imposte di ricchezza mobile e complementare.

Art. 4.

L'ispettore compartimentale delle imposte dirette alla fine di ciascun bimestre:

a) divide e distribuisce le somme riscosse ai termini degli articoli 2 e 3 e in conformità dei criteri contenuti nel successivo art. 5, fra i funzionari in servizio nella zona del Compartimento o distaccati, purchè non si trovino in aspettativa per motivi di famiglia, di salute, e per servizio militare, o in congedo straordinario;

b) liquida sulle quote come innanzi le prescritte ritenute individuali per imposte e le versa in Tesoreria.

Art. 5.

Il riparto delle somme di cui al precedente art. 4, lettera *a*) deve effettuarsi secondo i seguenti criteri:

Al personale dei gradi V e VI quote 2,50.
Al personale del grado VII quote 2.
Ai capi ufficio di grado inferiore al VII, quote 1,50.
Al personale di ruolo di tutti gli altri gradi quote 1.
Al personale subalterno ed al personale avventizio e cottimista in servizio continuativo da oltre un anno, e purchè giudicato meritevole dall'Ispettorato compartimentale, quote 0,50.

Art. 6.

L'ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari alla fine di ciascun bimestre, sul totale ammontare delle somme riscosse a norma della tabella *B*:

a) assegna: una quota in ragione del 20 % da ripartire fra il personale ispettivo del Compartimento e fra quello contabile, sussidiario ed avventizio addetto all'Ufficio dell'ispettore, nonchè a quello avventizio che sia in servizio continuativo presso i medesimi uffici da almeno un anno;

b) determina la somma spettante a ciascun funzionario in conformità dei criteri contenuti nell'art. 7 successivo;

c) preleva, da tale somma, il contributo individuale spettante all'Erario ai sensi dell'art. 76 della legge sulle tasse di registro, entro i limiti fissati dall'art. 32 della legge sulle tasse ipotecarie, e le versa in Tesoreria a fine d'anno;

d) liquida, sulle quote come innanzi, le prescritte ritenute d'imposta e le versa in Tesoreria;

e) paga la somma netta residua mediante postagiro da rilasciarsi a favore del titolare dell'Ufficio e lo accompagna con un elenco descrittivo delle somme spettanti ad ogni singolo impiegato dell'ufficio.

Art. 7.

Nel riparto delle somme di cui al precedente articolo, sarà tenuto presente:

a) per gli ispettori, il grado da ciascuno rivestito;

b) per i titolari degli Uffici, il grado da ciascuno rivestito e la categoria dell'Ufficio cui è preposto;

c) per il personale sussidiario di ogni Ufficio, il grado da ciascuno rivestito.

Al personale avventizio, in servizio continuativo da almeno un anno, compete la metà della quota spettante ad un impiegato di grado XIII.

Art. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni diverse e contrarie a quelle del presente decreto.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 1938-XVI.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 51. — MANCINI.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tabella dei diritti e compensi spettanti al personale provinciale delle imposte dirette.

1. Diritto di scritturazione sulle volture catastali; per ogni voltura eseguita, calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276, ed art. 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159 . . . . . L. 4 —

2. Diritto fisso sui certificati, copie ed estratti catastali in bollo . . . » 1,50
» di scritturazione, per ogni pagina . . . . . » 0,40

3. Diritto d'urgenza per rilascio entro cinque giorni da quello della richiesta, dei certificati di cui al numero precedente . . . » 5 —
» di scritturazione, per ogni pagina . . . . . » 1 —

4. Diritto fisso sui certificati, copie ed estratti di ogni specie, da rilasciarsi entro 10 giorni dalla richiesta, ai quali non siano applicabili i diritti stabiliti dal Titolo II della Tariffa sugli atti catastali . . . . . » 1,50
» di scritturazione, per ogni pagina . . . . . » 0,40

(Rimangono esenti dai diritti di cui al presente articolo i certificati rilasciati per:

a) l'ammissione al gratuito patrocinio;

b) il ricovero degli alienati poveri nei manicomi, e degli indigenti negli istituti assistenziali;

c) la iscrizione nella lista dei poveri;

d) l'esonero da tasse scolastiche.

5. Diritto d'urgenza pel rilascio, entro il giorno successivo a quello della richiesta, dei certificati di cui al numero precedente . . . » 3 —
» di scritturazione, per ogni pagina . . . . . » 0,80

6. Diritto sui certificati attestanti l'avvenuta liberazione dal privilegio per l'imposta sul patrimonio, per l'imposta straordinaria immobiliare e la liberazione dal privilegio dello Stato verso il successore negli esercizi commerciali . . . . . » 20 —

7. Diritto fisso sulle copie delle decisioni emesse dalle Commissioni amministrative . . . . . » 1,50
» di scritturazione, per ogni pagina . . . . . » 0,40

8. Diritto fisso sulle visure catastali: da pagarsi da chiunque voglia eseguire una visura, con o senza appunti;

a) per la prima mezz'ora o frazione . . . . . » 4 —
b) per ogni ora o frazione di ora successiva . . . » 8 —

(Rimangono invariate le norme contenute nell'art. 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2162, relative alla riscossione dei diritti di visura ed alla percentuale di essi da devolvere a favore del personale degli uffici).

9. Diritto per consultazione del mod. 43 (possessori redditi di R. M.) ed altri registri o atti riguardanti le imposte di ricchezza mobile, redditi agrari, complementare, celibi, patrimonio, prestito redimibile, ecc.:

a) per la prima mezz'ora o frazione . . . . . L. 4 —
b) per ogni ora o frazione di ora successiva . . . . » 8 —

(Da riscuotere con le stesse modalità delle visure catastali di cui al n. 8 della presente tabella e da eseguirsi ad opera del personale d'ufficio ed a richiesta di chi ne ha diritto per legge).

10. Diritto per la ripartizione del reddito mobiliare che si produce in più Comuni, da corrispondersi da ogni Ente che usufruisce del riparto . . . . . » 2 —

11. Compenso per anticipata consegna dei ruoli all'esattore: per ogni 100 articoli di ruolo . . . . . » 10

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA A.

del diritti e compensi spettanti al personale provinciale delle imposte dirette.

...tturazione sulle volture catastali; per ogni voltura eseguita calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276, ... 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159 . . . . . L. 4 —

...ni certificati, copie ed estratti catastali in bollo . . . » 1,50

...ittura zione, per ogni pagina . . . . . » 0,40

...nza per rilascio entro cinque giorni da quello della ri... dei certificati di cui al numero precedente . . . » 5 —

...ittura zione, per ogni pagina . . . . . » 1 —

...sui certificati, copie ed estratti di ogni specie, da rila... entro 10 giorni dalla richiesta, ai quali non siano ap... gli i diritti stabiliti dal Titolo II della Tariffa sugli atti ...ali . . . . . » 1,50

...ittura zione, per ogni pagina . . . . . » 0,40

...pongono esenti dai diritti di cui al presente articolo i ...cati rilasciati per:

l'ammissione al gratuito patrocinio;

il ricovero degli alienati poveri nei manicomi, e degli ...nti negli istituti assistenziali;

la iscrizione nella lista dei poveri;

l'esonero da tasse scolastiche.

...nza pel rilascio, entro il giorno successivo a quello della ...sta, dei certificati di cui al numero precedente . . . » 3 —

...ritturazione, per ogni pagina . . . . . » 0,80

...certificati attestanti l'avvenuta liberazione dal privilegio ...imposta sul patrimonio, per l'imposta straordinaria immo... e la liberazione dal privilegio dello Stato verso il suc... re negli esercizi commerciali . . . . . » 20 —

...sulle copie delle decisioni emesse dalle Commissioni am...rative . . . . . » 1,50

...ritturazione, per ogni pagina . . . . . » 0,50

...sulle visure catastali: da pagarsi da chiunque voglia ese... una visura, con o senza appunti:

per la prima mezz'ora o frazione . . . . . » 4 —

per ogni ora o frazione di ora successiva . . . . » 8 —

(Rimangono invariate le norme contenute nell'art. 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102, relative alla riscossione dei diritti di visura ed alla percentuale di essi da devolvere a favore del personale degli uffici).

9. Diritto per consultazione del mod. 43 (possessori redditi di R. M.) ed altri registri o atti riguardanti le imposte di ricchezza mobile, redditi agrari, complementare, celibi, patrimonio, prestito redimibile, ecc.:

a) per la prima mezz'ora o frazione . . . . . L. 4 —

b) per ogni ora o frazione di ora successiva . . . . » 8 —

(Da riscuotere con le stesse modalità delle visure catastali di cui al n. 8 della presente tabella e da eseguirsi ad opera del personale d'ufficio ed a richiesta di chi ne ha diritto per legge).

10. Diritto per la ripartizione del reddito mobiliare che si produce in più Comuni, da corrispondersi da ogni Ente che usufruisce del riparto . . . . . » 2 —

11. Compenso per anticipata consegna dei ruoli all'esattore: per ogni 100 articoli di ruolo . . . . . » 10 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

1120

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA B.

Tabella dei diritti ed emolumenti spettanti al personale provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

Art.	OGGETTO	Diritti	Scritturazione	Annotazioni
1	Per ogni formalità di registrazione: (a pagamento, gratuita, a debito) comprese le denuncie di successione, riunione di usufrutto e simili; per ogni bolletta staccata da qualsiasi bollettario, esclusi i bollettari mod. 72 e 10; e per ogni documento bollato a norma dell'art. 121, Tariffa A, allegata alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268	0, 15		
2	Ricerca di una registrazione, ovvero di un atto o di una denuncia registrati, o di una bolletta:			
	a) quando viene indicata la data precisa della registrazione o della bolletta	1, 25		
	b) quando s'indica l'anno entro il quale la ricerca va eseguita; per ogni serie di registri e per ogni mese da ispezionare	1, 25		
3	Ricerca di un articolo di campione o di ruolo	1, 00		
4	Compilazione di atti privati di qualsiasi specie; di convenzioni di abbonamento; e di verbali di dilazione:		Oltre ogni facciata scritta L. 0,60	
	a) quando il valore del contratto non supera lire 1000	—		
	b) quando il valore del contratto supera 1000 e non supera lire 10.000	1, 25		
	c) quando il valore del contratto supera 10.000 e non supera lire 100.000	3, 00		
	d) quando il valore supera lire 100.000	6, 00		
5	Compilazione di domanda di voltura catastale	1, 50		
6	Riscontro di domanda di voltura compilata dalla parte	1, 00		
7	Copia od estratto di testamento o di atti richiesti a corredo della domanda di voltura:		Oltre per ogni facciata dell'atto copiato o riassunto cent. 60	Le facciate successive prima sogge diritt scrittu se scri oltre a
	a) quando il valore dei beni non supera lire 1000	—		
	b) quando il valore dei beni supera lire 1000 e non supera lire 10.000	1, 25		
	c) quando il valore dei beni supera lire 10.000 e non supera lire 100.000	3, 00		
	d) quando il valore dei beni supera lire 100.000	6, 00		
8	Compilazione di certificati di denunziata successione per la voltura catastale o per la trascrizione ipotecaria:		Id.	Come al
	a) quando il valore dei beni non supera lire 1000	—		
	b) quando il valore dei beni supera 1000 e non lire 10.000	1, 25		
	c) quando il valore dei beni supera lire 10.000 e non supera lire 100.000	3, 00		
	d) quando il valore dei beni supera lire 100.000	6, 00		
	(Se i due certificati sono rilasciati contemporaneamente, il diritto progressivo è dovuto una sola volta).			
9	Compilazione del certificato di denunziata riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà:		Oltre per ogni facciata della denunzia riprodotta centesimi 60	I
	a) quando il valore dell'usufrutto non supera il valore di L. 1000;	—		
	b) quando il valore dell'usufrutto supera lire 1000 e non supera lire 10.000	1, 25		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA *B*.

iritti ed emolumenti spettanti al personale provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

OGGETTO	Diritti	Scritturazione	*Annotazioni*
gni formalità di registrazione:			
agamento, gratuita, a debito)	0,15		
orese le denuncie di successio-riunione di usufrutto e simili; ogni bolletta staccata da qual-bollettario, esclusi i bollettari . 72 e 10; e per ogni documento ito a norma dell'art. 121, Ta-*A*, allegata alla legge del bol-) dicembre 1923, n. 3268			
a di una registrazione, ovvero n atto o di una denuncia regi-ti, o di una bolletta:			
quando viene indicata la data lisa della registrazione o della etta	1,25		
quando s'indica l'anno entro il le la ricerca va eseguita; per l serie di registri e per ogni mese ispezionare	1,25		
ca di un articolo di campione o ruolo	1,00		
ilazione di atti privati di qual-l specie; di convenzioni di ab-amento; e di verbali di dila-ne:		Oltre ogni facciata scritta L. 0,60	
quando il valore del contratto supera lire 1000	—		
quando il valore del contratto era 1000 e non supera lire 10.000	1,25		
quando il valore del contrat-supera 10.000 e non supera lire .000	3,00		
quando il valore supera lire 00	6,00		

Art.	OGGETTO	Diritti	Scritturazione	*Annotazioni*
5	Compilazione di domanda di voltura catastale	1,50		
6	Riscontro di domanda di voltura compilata dalla parte	1,00		
7	Copia od estratto di testamento o di atti richiesti a corredo della domanda di voltura:		Oltre per ogni facciata dell'atto copiato o riassunto cent. 60	Le facciate successive alla prima sono soggette al diritto di scritturazione se scritte per oltre 5 righe
	a) quando il valore dei beni non supera lire 1000	—		
	b) quando il valore dei beni supera lire 1000 e non supera lire 10.000	1,25		
	c) quando il valore dei beni supera lire 10.000 e non supera lire 100.000	3,00		
	d) quando il valore dei beni supera lire 100.000	6,00		
8	Compilazione di certificati di denunziata successione per la voltura catastale o per la trascrizione ipotecaria:		Id.	Come all'art. 7
	a) quando il valore dei beni non supera lire 1000	—		
	b) quando il valore dei beni supera 1000 e non lire 10.000	1,25		
	c) quando il valore dei beni supera lire 10.000 e non supera lire 100.000	3,00		
	d) quando il valore dei beni supera lire 100.000	6,00		
	(Se i due certificati sono rilasciati contemporaneamente, il diritto progressivo è dovuto una sola volta).			
9	Compilazione del certificato di denunziata riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà:		Oltre per ogni facciata della denunzia riprodotta centesimi 60	Id.
	a) quando il valore dell'usufrutto non supera il valore di L. 1000;	—		
	b) quando il valore dell'usufrutto supera lire 1000 e non supera lire 10.000	1,25		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art.	OGGETTO	Diritti	Scritturazione	Annotazioni
	c) quando il valore dell'usufrutto supera lire 10.000 e non supera lire 100.000	3,00		
	d) quando il valore dell'usufrutto supera lire 100.000	6,00		
10	Rilascio di copia o di estratto:			
	a) quando il valore del contratto non supera lire 1000	—	Oltre per ogni facciata scritta cent. 60	Come all'art. 7
	b) quando il valore del contratto supera lire 1000 e non supera lire 10.000	1,25		
	c) quando il valore del contratto supera lire 10.000 e non supera lire 100.000	3,00		
	d) quando il valore del contratto supera lire 100.000	6,00		
	e) cartellini estratti di atti di locazione, richiesti dai Comuni per tassa valore locativo: per ogni cartellino	0,50		
11	Rilascio di copia di liquidazione di tassa in genere, di nota di registrazione, di duplicato di quietanza, o di certificato di qualunque specie, escluso quello di cui al seguente articolo.			Id.
	Oltre al diritto di cui al precedente art. 2.	—	Per ogni facciata scritta cent. 60	
12	Rilascio di certificato di definita valutazione	20,00		Non è dovuto alcun altro diritto di ricerca o scritturazione
13	Formazione di note ipotecarie . . .	3,00	Oltre per ogni facciata scritta di entrambe le note centesimi 60	Come all'art. 7 il diritto di L. 3 è dovuto soltanto sulla 1ª nota
14	Pel rilascio urgente delle copie e dei certificati di cui agli articoli 11 e 12	—	Supplemento di L. 1,20 per ogni facciata scritta oltre ai diritti stabiliti agli articoli 11 e 12.	
15	Per la numerazione e bollazione di qualsiasi libro, registro, bollettario, schedario, richiesto agli effetti dell'applicazione delle leggi di tassa:			
	a) se il fascicolo non supera pagine 100	0,50		
	b) se il fascicolo supera pagine 100 per ogni 100 fogli o frazione	1,00		
16	Sulla domanda di rilascio di duplicato del libretto di iscrizione alle radio-audizioni, in caso di smarrimento	1,50		
17	Compilazione dell'avviso di accertamento valori Mod. 85	0,50	Oltre per ogni facciata dell'originale e delle copie cent. 60	
18	Bollazione mediante marche o visto bollo di modelli per cambiali od altri effetti di commercio stampati o litografati pel proprio uso da Istituti di credito, banchieri, commercianti ed industriali:			
	a) se i modelli non superano il n. 100	0,75		
	b) per ogni centinaio o frazione in più	0,30		
19	Per il riscontro di ogni richiesta di valori bollati fatta da distributori secondari, commercianti e ditte ed Istituti commerciali ed industriali.	0,20		
20	Per la rappresentanza dell'Amministrazione avanti al Comitato di borsa in occasione di richiesta del certificato di valutazione titoli fatta dalle parti: per ogni certificato	3,00		

1123

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OGGETTO	Diritti	Scritturazione	Annotazioni
c) quando il valore dell'usufrutto supera lire 10.000 e non supera lire 100.000	3,00		
d) quando il valore dell'usufrutto supera lire 100.000	6,00		
Rilascio di copia o di estratto:			
a) quando il valore del contratto non supera lire 1000	—	Oltre per ogni facciata scritta cent. 60	Come all'art. 7
b) quando il valore del contratto supera lire 1000 e non supera lire 10.000	1,25		
c) quando il valore del contratto supera lire 10.000 e non supera lire 100.000	3,00		
d) quando il valore del contratto supera lire 100.000	6,00		
e) cartellini estratti di atti di locazione, richiesti dai Comuni per tassa valore locativo: per ogni cartellino	0,50		Id.
Rilascio di copia di liquidazione di tassa in genere, di nota di registrazione, di duplicato di quietanza, o di certificato di qualunque specie, escluso quello di cui al seguente articolo. Oltre al diritto di cui al precedente art. 2.	—	Per ogni facciata scritta cent. 60	Non è dovuto alcun altro diritto di ricerca o scritturazione
Rilascio di certificato di definita valutazione	20,00		
Formazione di note ipotecarie . . .	3,00	Oltre per ogni facciata scritta di entrambe le note centesimi 60	Come all'art. 7 il diritto di L. 3 è dovuto soltanto sulla 1ª nota

Art.	OGGETTO	Diritti	Scritturazione	Annotazioni
14	Pel rilascio urgente delle copie e dei certificati di cui agli articoli 11 e 12	—	Supplemento di L. 1,20 per ogni facciata scritta oltre ai diritti stabiliti agli articoli 11 e 12.	
15	Per la numerazione e bollazione di qualsiasi libro, registro, bollettario, schedario, richiesto agli effetti dell'applicazione delle leggi di tassa: a) se il fascicolo non supera pagine 100	0,50		
	b) se il fascicolo supera pagine 100 per ogni 100 fogli o frazione	1,00		
16	Sulla domanda di rilascio di duplicato del libretto di iscrizione alle radio-audizioni, in caso di smarrimento	1,50		
17	Compilazione dell'avviso di accertamento valori Mod. 85	0,50	Oltre per ogni facciata dell'originale e delle copie cent. 60	
18	Bollazione mediante marche o visto bollo di modelli per cambiali od altri effetti di commercio stampati o litografati pel proprio uso da Istituti di credito, banchieri, commercianti ed industriali: a) se i modelli non superano il n. 100	0,75		
	b) per ogni centinaio o frazione in più	0,30		
19	Per il riscontro di ogni richiesta di valori bollati fatta da distributori secondari, commercianti e ditte ed Istituti commerciali ed industriali.	0,20		
20	Per la rappresentanza dell'Amministrazione avanti al Comitato di borsa in occasione di richiesta del certificato di valutazione titoli fatta dalle parti: per ogni certificato	3,00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art.	OGGETTO	Diritti	Bollettazione	Annotazioni
21	Per ogni partita allibrata a favore di Enti o persone (esclusi i cancellieri ed ufficiali giudiziari) sul registro di uscita mod. 60	1,00		
22	Sui proventi della Cassa nazionale del notariato, per ogni 100 lire	2,00		
23	Sul prodotto della vendita delle marche dell'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale:			
	a) sulle prime lire 10.000 per ogni 100 lire	1,00		
	b) sulle somme successive, per ogni 100 lire	0,50		

Sull'intero importo delle marche vendute deve prelevarsi una trattenuta di lire 0,25 per cento e pagarsi all'Istituto di previdenza dei ricevitori postali. Norm. 131 *B.U.* 1932

REGIO DECRETO 5 novembre 1937-XVI, n. 2012.

Norme per l'attuazione delle disposizioni del Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, relative alle controversie in materia di assicurazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 75 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sulla

Art. 2.

L'appello delle sentenze pronunciate dai tribunali e dai pretori deve essere proposto dopo il 1° gennaio 1938, innanzi alla Corte di appello costituita in conformità dell'art. 54 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765; ma l'appellabilità delle sentenze pronunciate secondo le norme anteriori è regolata dalle norme medesime.

Parimenti è determinato dalle norme anteriori il termine per appellare, se questo sia già in corso alla data del 1° gennaio 1938.

Art. 3.

Ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Art.	OGGETTO
21	Per ogni partita allibrata a favore d Enti o persone (esclusi i cancelle ri ed ufficiali giudiziari) sul reg stro di uscita mod. 2)
22	Sui proventi della Cassa nazionale del notariato, per ogni 100 lire
23	Sul prodotto della vendita delle mar che dell'istituto nazionale fascist per la previdenza sociale: *a*) sulle prime lire 10.000 per ogn 100 lire *b*) sulle somma successive, pe ogni 100 lire

Codice di Sua
Imperatore

Il Ministro
Di R

REGIO DECRETO 5 novembre 1937-XVI, n. 2012.

Norme per l'attuazione delle disposizioni del Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, relative alle controversie in materia di assicurazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 75 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel titolo VI del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, avranno attuazione a decorrere dal 1° gennaio 1938.

Dalla data predetta le controversie, che si sarebbero dovute proporre avanti gli uffici giudiziari competenti secondo le norme anteriori al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, si dovranno proporre davanti agli uffici giudiziari competenti secondo le norme degli articoli 51 e seguenti del medesimo Regio decreto.

Art. 2.

L'appello delle sentenze pronunciate dai tribunali e dai pretori deve essere proposto dopo il 1° gennaio 1938, innanzi alla Corte di appello costituita in conformità dell'art. 54 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765; ma l'appellabilità delle sentenze pronunciate secondo le norme anteriori è regolata dalle norme medesime.

Parimenti è determinato dalle norme anteriori il termine per appellare, se questo sia già in corso alla data del 1° gennaio 1938.

Art. 3.

La impugnabilità col ricorso per cassazione delle sentenze di appello pronunziate secondo le norme anteriori, è regolata dalle norme medesime; da queste è parimente regolato il termine per ricorrere; ma la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 56 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, si applica a tutte le decisioni della Corte di cassazione pronunziate dopo il 1° gennaio 1938.

Art. 4.

Le controversie pendenti al 1° gennaio 1938, in prima istanza o in grado di appello, relative ad infortuni o malattie professionali verificatisi anteriormente al 1° aprile 1937, continueranno ad essere trattate, secondo le norme anteriori al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, dagli uffici giudiziari competenti ai sensi delle norme medesime; ma contro le sentenze pronunziate dopo il 1° gennaio 1938 non è ammessa l'opposizione contumaciale e per la revocazione e l'opposizione di terzo si applica il terzo comma dell'art. 25 del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Qualora le controversie indicate nel comma precedente non fossero definite al 31 dicembre 1938, saranno devolute, nello stato in cui si trovano, alle autorità giudiziarie competenti secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Le controversie pendenti, che si riferiscono ad infortuni o malattie professionali verificatisi dopo il 1° aprile 1937, saranno devolute al 1° gennaio 1938, nello stato in cui si trovano, all'autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 58. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 27 novembre 1937-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale di S. Stefano in Candelara (Pesaro).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa rurale di S. Stefano in Candelara (Pesaro) con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Considerato che la situazione dell'azienda predetta rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito, già concessa alla Cassa rurale di S. Stefano in Candelara (Pesaro) è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 novembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(4283)

AVVISO DI RETTIFICA.

Nel R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1920, pubblicato nella

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 5 dicembre 1937-XVI, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1963, recante norme integrative del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra.

(4293)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il 7 dicembre 1937-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1966, riguardante l'autorizzazione di un contributo di lire 2.000.000 a carico dello Stato per il piano di risanamento del centro di Forlì ed approvazione di una variante al piano regolatore stesso.

(4294)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il 7 dicembre 1937-XVI, è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1964, recante modificazione all'art. 11 del R. decreto-legge 27 febbraio 1936, n. 655, circa le agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano regolatore di Fiume.

(4295)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il 7 dicembre 1937-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1965, recante proroga del termine per la esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova.

(4296)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Ferrara.

Con R. decreto 27 ottobre 1937-XV, il termine assegnato al signor avv. Antonino Caputo, commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Ferrara, è stato prorogato al 31 dicembre 1937-XVI.

(4298)

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cosenza.

5410

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Le controversie pendenti, che si riferiscono ad infortuni o malattie professionali verificatisi dopo il 1° aprile 1937, saranno devolute al 1° gennaio 1938, nello stato in cui si trovano, all'autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, *foglio* 58. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 27 novembre 1937-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale di S. Stefano in Candelara (Pesaro).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa rurale di S. Stefano in Candelara (Pesaro) con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Considerato che la situazione dell'azienda predetta rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito, già concessa alla Cassa rurale di S. Stefano in Candelara (Pesaro) è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 novembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(4283)

AVVISO DI RETTIFICA.

Nel R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1920, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 1937, n. 275, concernente l'abrogazione dell'esenzione daziaria per l'acido antranilico, per l'aldeide benzoica e per il cloruro di benzile, destinati alla fabbricazione di profumi sintetici, all'articolo 1, ultima linea, ove è detto: « convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2497 », deve leggersi: « convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2405 ».

AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 5 dicembre 1937-XVI, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1963, recante norme integrative del R. decreto-legge 28 settembre 1931-XII, n. 1635, concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra.

(4293)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il 7 dicembre 1937-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1966, riguardante l'autorizzazione di un contributo di lire 2.000.000 a carico dello Stato per il piano di risanamento del centro di Forlì ed approvazione di una variante al piano regolatore stesso.

(4294)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il 7 dicembre 1937-XVI, è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1964, recante modificazione all'art. 11 del R. decreto-legge 27 febbraio 1936, n. 655, circa le agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano regolatore di Fiume.

(4295)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il 7 dicembre 1937-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1955, recante proroga del termine per la esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova.

(4296)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Ferrara.

Con R. decreto 27 ottobre 1937-XV, il termine assegnato al signor avv. Antonino Caputo, commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari cessate in Ferrara, è stato prorogato al 31 dicembre 1937-XVI.

(4299)

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cosenza.

Con R. decreto in data 27 ottobre 1937-XV, il termine assegnato al sig. avv. Francesco Piro, commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cosenza è stato prorogato al 31 dicembre 1937-XVI.

(4300)

5410

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Como.

Con R. decreto in data 27 ottobre 1937-XV, il termine assegnato al cav. dott. rag. Vittorio De Benedetti, Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Como, è stato prorogato al 21 dicembre 1937-XVI.

(4292)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ottantaseiesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in applicazione del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 16 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 266, con il quale la S. A. Magnesite Ing. P. Rocchietta & C. titolare della concessione della miniera di magnesite denominata « Vespia », sita in territorio del comune di Castellamonte, provincia di Aosta, è dichiarata decaduta dalla concessione della miniera stessa.

Decreto Ministeriale 16 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 265, con il quale la S. A. Magnesite Ing. P. Rocchietta & C. titolare della concessione della miniera di magnesite « Cascina Prato », sita in territorio del comune di Castellamonte, provincia di Aosta, è dichiarata decaduta dalla concessione della miniera stessa.

Decreto Ministeriale 16 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 264, con il quale la S. A. Magnesite Ing. P. Rocchietta & C. titolare della concessione della miniera di magnesite denominata « S. Grato », sita in territorio del comune di Vidracco, provincia di Aosta, è dichiarata decaduta dalla concessione della miniera stessa.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 267, con il quale al comune di Liberi è revocata la facoltà di coltivare la miniera di bauxite « Monte Etna » in territorio del comune stesso, provincia di Napoli.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 268, con il quale al sig. Giuseppe Pinna è concessa per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite siti in località denominata « Val Venella », in territorio dei comuni di Umago e Buie, provincia di Pola;

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 269, con il quale alla Montecatini, Società generale per l'industria mineraria ed agricola, è concessa per la durata di anni dieci la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite siti in località denominata « Monte Canus », in territorio del comune di Pisino, provincia di Pola.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 270, con il quale alla Società anonima per l'Escavo e l'industria di minerali di alluminio, con sede in Trieste, è concessa per la durata di anni venti la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite siti in località denominata « Zacchigni », in territorio del comune di Umago, provincia di Pola.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro n. 5 Corporazioni, foglio 271, con il quale alla Soc. an. Cementerie Alta Italia con sede in Milano, è trasferita ed intestata la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Foglizza » sita in territorio dei comuni di Gropparello, Bettola e Ponte dell'Olio, provincia di Piacenza.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 273, con il quale alla signora Pinella Gaetana è trasferita la quota di partecipazione spettante ai signori Pinella sulla miniera di salgemma « Coffari » sita in territorio del comune di Camporeale, provincia

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 274, con il quale alla Società anonima Cementerie Alta Italia con sede in Milano, è trasferita e intestata la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Beretta » sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro n. 5 Corporazioni, foglio 275, con il quale alla Società anonima Cementerie Alta Italia, con sede in Milano, è trasferita e intestata la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Scotto Nuovo » sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro n. 5 Corporazioni, foglio 277, con il quale alla Società anonima Cementerie Alta Italia, con sede in Milano, è trasferita e intestata la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Bicocca Cappellaro » sita in territorio di Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 276, con il quale alla Società anonima Cementerie Alta Italia, con sede in Milano, è trasferita e intestata la concessione di marna da cemento denominata « Bertolottino » sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

(4248)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 243

Media dei cambi e dei titoli
del 6 dicembre 1937-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94, 90
Francia (Franco)	64, 45
Svizzera (Franco)	439 —
Argentina (Peso carta)	5, 585
Belgio (Belga)	3, 23
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66, 80
Danimarca (Corona)	4, 23 5
Norvegia (Corona)	4, 7685
Olanda (Fiorino)	10, 5575
Polonia (Zloty)	360, 70
Portogallo (Scudo)	0, 8627
Svezia (Corona)	4, 8905
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3, 5817
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23, 40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5, 1020
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7, 6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16, 92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43, 70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3, 6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13, 9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222, 20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15, 19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	5, 6264
Rendita 3,50 % (1906)	74, 75
Id. 3,50 % (1902)	72, 65
Id. 3,00 % Lordo	51, 925
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72, 50
Rendita 5 % (1935)	94, 725

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Como.

Con R. decreto in data 27 ottobre 1937-XV, il termine assegnato al cav. dott. ing. Vittorio De Benedetti, Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Como, è stato prorogato al 31 dicembre 1937-XVI.

(4292)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ottantaseiesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in applicazione del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 16 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 266, con il quale la S. A. Magnesite Ing. P. Rocchietta & C. titolare della concessione della miniera di magnesite denominata « Vespia », sita in territorio del comune di Castellamonte, provincia di Aosta, è dichiarata decaduta dalla concessione della miniera stessa.

Decreto Ministeriale 16 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 265, con il quale la S. A. Magnesite Ing. P. Rocchietta & C. titolare della concessione della miniera di magnesite « Cascina Prato », sita in territorio del comune di Castellamonte, provincia di Aosta, è dichiarata decaduta dalla concessione della miniera stessa.

Decreto Ministeriale 16 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 264, con il quale la S. A. Magnesite Ing. P. Rocchietta & C. titolare della concessione della miniera di magnesite denominata « S. Grato », sita in territorio del comune di Vidracco, provincia di Aosta, è dichiarata decaduta dalla concessione della miniera stessa.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 267, con il quale al comune di Liberi è revocata la facoltà di coltivare la miniera di bauxite « Monte Etna » in territorio del comune stesso, provincia di Napoli.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 268, con il quale al sig. Giuseppe Pinna è concessa per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite siti in località denominata « Val Venella », in territorio dei comuni di Umago e Buie, provincia di Pola;

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 269, con il quale alla Montecatini, Società generale per l'industria mineraria ed agricola, è concessa per la durata di anni dieci la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite siti in località denominata « Monte Camus », in territorio del comune di Pisino, provincia di Pola.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 270, con il quale alla Società anonima per l'Escavo e l'industria di minerali di alluminio, con sede in Trieste, è concessa per la durata di anni venti la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite siti in località denominata « Zacchigni », in territorio del comune di Umago, provincia di Pola.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro n. 5 Corporazioni, foglio 271, con il quale alla Soc. an. Cementerie Alta Italia con sede in Milano, è trasferita ed intestata la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Foglizza » sita in territorio dei comuni di Groppallo, Bettola e Ponte dell'Olio, provincia di Piacenza.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 273, con il quale alla signora Pinella Gaetana è trasferita la quota di partecipazione spettante ai signori Pinella sulla miniera di salgemma « Coffari » sita in territorio del comune di Cammarata, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 272, con il quale alla Società anonima Cementerie Alta Italia con sede in Milano, è trasferita e intestata la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Perossi » sita in territorio del comune di Groppallo, provincia di Piacenza.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 274, con il quale alla Società anonima Cementerie Alta Italia con sede in Milano, è trasferita e intestata la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Boretta » sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro n. 5 Corporazioni, foglio 275, con il quale alla Società anonima Cementerie Alta Italia, con sede in Milano, è trasferita e intestata la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Scotto Nuovo » sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro n. 5 Corporazioni, foglio 277, con il quale alla Società anonima Cementerie Alta Italia, con sede in Milano, è trasferita e intestata la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Bicocca Cappellaro » sita in territorio di Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 276, con il quale alla Società anonima Cementerie Alta Italia, con sede in Milano, è trasferita e intestata la concessione di marna da cemento denominata « Bertolottino » sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

(4248)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 243

Media dei cambi e dei titoli
del 6 dicembre 1937-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94, 90
Francia (Franco)	64, 45
Svizzera (Franco)	439 —
Argentina (Peso carta)	5, 583
Belgio (Belga)	3, 23
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66, 80
Danimarca (Corona)	4, 23 5
Norvegia (Corona)	4, 7685
Olanda (Fiorino)	10, 5575
Polonia (Zloty)	360, 70
Portogallo (Scudo)	0, 8627
Svezia (Corona)	4, 8905
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3, 5817
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23, 40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5, 1020
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7, 6338
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16, 92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43, 70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3, 6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13, 9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222, 20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15, 19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	5, 6264
Rendita 3,50 % (1906)	74, 75
Id. 3,50 % (1902)	72, 65
Id. 3,00 % Lordo	51, 925
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72, 50
Rendita 5 % (1935)	94, 725
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88, 20
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101, 325
Id. Id. 5 % - Id. 1941	102, 175
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92, 30
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91, 775
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98, 275

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di S. Stefano in Candelara (Pesaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di S. Stefano in Candelara (Pesaro) ed a mettere in liquidazione la Cassa rurale stessa secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge;

Dispone:

Il dott. Mario Comandini è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di S. Stefano in Candelara (Pesaro) ed i signori dott. Cartesio Brunelli, Quinto Fattori e Giuseppe Montini sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4284)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di lingua e letteratura francese nel personale civile insegnante della Regia accademia navale di Livorno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 16 maggio 1932, n. 595 che reca norme riguardanti il personale civile insegnante della Regia accademia navale;

Visto il Regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di Gabinetto della R. accademia navale;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1930, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con foglio n. 7146.9/1.3.1. del 29 luglio 1937-XV;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso è per titoli. E' tuttavia in facoltà della Commissione giudicatrice del concorso di richiedere ai concorrenti una prova dell'attitudine didattica, e, occorrendo, anche una prova pratica.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dai necessari documenti dovranno essere trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale del personali civili ed affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), e pervenire non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro preciso recapito ed elencare i documenti annessi alle domande stesse.

Le domande degli invalidi di guerra debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1º certificato di nascita, dal quale risulti che alla data del presente decreto l'aspirante non ha oltrepassato i 40 anni di età, ad eccezione di coloro che fossero già alle dipendenze della R. marina per i quali si prescinde da qualsiasi limite di età. Coloro che hanno superato il 40º anno di età, ma non il 45º, possono ugualmente concorrere, sempre quando abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione, per un numero di anni uguale o maggiore all'eccedenza di età sui quaranta prescritti. Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite massimo di età è fissato a 45 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatesi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica d'impiegato civile statale di ruolo e di quelli che alla data stessa prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni.

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 40 è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

2º certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici rilasciato dal podestà del Comune di origine.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di S. Stefano in Candelara (Pesaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di S. Stefano in Candelara (Pesaro) ed a mettere in liquidazione la Cassa rurale stessa secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge;

Dispone:

Il dott. Mario Comandini è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di S. Stefano in Candelara (Pesaro) ed i signori dott. Cartesio Brunelli, Quinto Fattori e Giuseppe Montini sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4284)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di lingua e letteratura francese nel personale civile insegnante della Regia accademia navale di Livorno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 16 maggio 1932, n. 595 che reca norme riguardanti il personale civile insegnante della Regia accademia navale;

Visto il Regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di Gabinetto della R. accademia navale;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1929, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con foglio n. 7146.9/1.3.1. del 29 luglio 1937-XV;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di professore straordinario di lingua e letteratura francese nel personale civile insegnante della Regia accademia navale di Livorno con l'annuo stipendio e il supplemento di servizio attivo inerente al grado 7° (gruppo A) dell'ordinamento gerarchico.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dai necessari documenti dovranno essere trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale del personale civile ed affari generali - Divisione personale civile - Sezione 2ª), e pervenire non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro preciso recapito ed elencare i documenti annessi alle domande stesse.

Le domande degli invalidi di guerra debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, dal quale risulti che alla data del presente decreto l'aspirante non ha oltrepassato i 40 anni di età, ad eccezione di coloro che fossero già alle dipendenze della R. marina per i quali si prescinde da qualsiasi limite di età. Coloro che hanno superato il 40° anno di età, ma non il 45°, possono ugualmente concorrere, sempre quando abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione, per un numero di anni uguale o maggiore all'eccedenza di età sui quaranta prescritti. Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite massimo di età è fissato a 45 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatesi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica d'impiegato civile statale di ruolo e di quelli che alla data stessa prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni.

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 40 è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici rilasciato dal podestà del Comune di origine.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

5° estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I candidati ex combattenti o invalidi della guerra 1915-1918 o delle operazioni militari dell'A.O. devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del *Giornale militare ufficiale* del 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra e gli invalidi ed orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O. devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'attuale residenza;

6° diploma di laurea universitaria in lingua e letteratura francese.

Si richiede il titolo originale o copia autentica di esso: non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

7° certificato attestante i punti riportati negli esami speciali universitari;

8° certificato comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo suindicato al n. 1 penultimo capoverso, del presente articolo.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P. N. F. o di un Vice-segretario.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al Partito Nazionale Fascista risulti vietata da superiori disposizioni dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P.N.F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

9° fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

10° certificato di matrimonio per i candidati coniugati, oltre allo stato di famiglia per quelli che abbiano figli viventi. I candidati celibi dovranno allegare apposita dichiarazione;

11° tutte le pubblicazioni inerenti all'attività letteraria e didattica dei candidati nonchè tutti i documenti attestanti l'eventuale servizio precedentemente prestato nell'insegnamento. Sarà considerato titolo preferenziale l'aver esercitato l'insegnamento presso la Regia accademia navale.

Le suddette pubblicazioni dovranno essere stampate e presentate, possibilmente, in cinque copie.

Art. 4.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4, e 8 dell'art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguita l'idoneità. Saranno respinte le domande pervenute oltre il termine stabilito dall'art. 2.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Per gli aspiranti residenti nelle Colonie, è consentito di presentare nel termine fissato la sola domanda d'ammissione al concorso, salvo ad integrarla con i prescritti documenti entro la data che sarà loro comunicata dal Ministero.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Il candidato dovrà godere di una sana e robusta costituzione fisica ed essere esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Tale attitudine fisica sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero ha facoltà insindacabile di non ammettere al concorso quell'aspirante che, indipendentemente dal certificato di buona condotta e dal certificato generale penale, stimasse opportuno, per qualsiasi motivo, di non assumere in qualità di insegnante in un Istituto militare.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministero della marina, di concerto con quello per l'educazione nazionale, e sarà così composta:

un ufficiale ammiraglio, presidente;
due professori di ruolo della Regia accademia navale e
due professori ordinari di Regia università, membri;
un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina, di grado 7°, segretario senza voto.

I due membri professori ordinari di università saranno scelti fra i cultori di lingua e letteratura francese; tuttavia, un commissario potrà essere scelto anche fra i cultori di discipline affini.

I lavori della Commissione giudicatrice procederanno in conformità di quanto è stabilito dall'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, n. 2135.

A parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 7.

Il vincitore del concorso viene nominato con decreto Ministeriale professore straordinario ed è in obbligo di assumere servizio nel termine stabilito ritenendosi rinunciatario in caso di inadempimento.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di professore di ruolo in un Regio istituto di istruzione superiore, questi conserva il grado e l'anzianità che occupava al momento della nuova nomina. I professori straordinari possono essere dispensati in qualunque momento dall'ufficio con decreto del Ministero per la marina, su proposta motivata del Comando dell'accademia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1937 - Anno XV

p. Il Ministro: CAVAGNARI.

(4249)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

...concorrenza di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del *Giornale militare ufficiale* del 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra e gli invalidi ed orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O. devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'attuale residenza;

6° diploma di laurea universitaria in lingua e letteratura francese.

Si richiede il titolo originale o copia autentica di esso: non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

7° certificato attestante i punti riportati negli esami speciali universitari;

8° certificato comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo sufindicato al n. 1 penultimo capoverso, del presente articolo.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P. N. F. o di un Vice-segretario.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al Partito Nazionale Fascista risulti vietata da superiori disposizioni dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P.N.F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

9° fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

10° certificato di matrimonio per i candidati coniugati oltre allo stato di famiglia per quelli che abbiano figli viventi. I candidati celibi dovranno allegare apposita dichiarazione;

11° tutte le pubblicazioni inerenti all'attività letteraria e didattica dei candidati nonchè tutti i documenti attestanti l'eventuale servizio precedentemente prestato nell'insegnamento. Sarà considerato titolo preferenziale l'aver esercitato l'insegnamento presso la Regia accademia navale.

Le suddette pubblicazioni dovranno essere stampate e presentate, possibilmente, in cinque copie.

Art. 4.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4, e 8 dell'art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguita l'idoneità. Saranno respinte le domande pervenute oltre il termine stabilito dall'art. 2.

...ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Per gli aspiranti residenti nelle Colonie, è consentito di presentare nel termine fissato la sola domanda d'ammissione al concorso, salvo ad integrarla con i prescritti documenti entro la data che sarà loro comunicata dal Ministero.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Il candidato dovrà godere di una sana e robusta costituzione fisica ed essere esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Tale attitudine fisica sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero ha facoltà insindacabile di non ammettere al concorso quell'aspirante che, indipendentemente dal certificato di buona condotta e dal certificato generale penale, stimasse opportuno, per qualsiasi motivo, di non assumere in qualità di insegnante in un Istituto militare.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministero della marina, di concerto con quello per l'educazione nazionale, e sarà così composta:

un ufficiale ammiraglio, presidente;
due professori di ruolo della Regia accademia navale e
due professori ordinari di Regia università, membri;
un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina, di grado 7°, segretario senza voto.

I due membri professori ordinari di università saranno scelti fra i cultori di lingua e letteratura francese; tuttavia, un commissario potrà essere scelto anche fra i cultori di discipline affini.

I lavori della Commissione giudicatrice procederanno in conformità di quanto è stabilito dall'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, n. 2135.

A parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 7.

Il vincitore del concorso viene nominato con decreto Ministeriale professore straordinario ed è in obbligo di assumere servizio nel termine stabilito ritenendosi rinunciatario in caso di inadempimento.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di professore di ruolo in un Regio istituto di istruzione superiore, questi conserva il grado e l'anzianità che occupava al momento della nuova nomina. I professori straordinari possono essere dispensati in qualunque momento dall'ufficio con decreto del Ministero per la marina, su proposta motivata del Comando dell'accademia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(4249)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA *FOGLIO DELLE INSERZIONI*

Anno 78° — ROMA - Sabato, 11 dicembre 1937 - ANNO XVI — N. 286

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli *annunzi* da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di **L. 3,00**, per gli *annunzi giudiziari* è di **L. 4,00**, per *ogni altro annunzio*, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di **L. 20,00** per gli *annunzi giudiziari* e di **L. 30,00** per gli *altri annunzi*.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 28 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da **L. 6,00**, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della *Gazzetta Ufficiale* del *giorno feriale* immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,60 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

AVVISO PER GLI INSERSIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi sulla Gazzetta Ufficiale *possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni*, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta *avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.*

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481634. Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

ERRATA-CORRIGE

«Faleria» Cave di argilla ed industrie ceramiche.

Società an. con sede in Roma, via Torino, 36 — Capitale L. 1000.

Nell'avviso commerciale n. 5848 inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 dicembre 1937-XVI, a pagina 4035, è stato erroneamente stampato: «come giorno fissato per l'assemblea 20 dicembre 1937-XVI», anzichè: «30 dicembre 1937-XVI», come qui si rettifica in conformità dell'originale.

COMMERCIALI

SOCIETA ANONIMA LOMBARDA PROPAGANDA EDIZIONI «A.L.P.E.».

Sede in Milano — Capitale L. 10.000, interamente versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 27 dicembre 1937-XVI, alle ore 11 in Milano, piazzale Cadorna n. 6, nello studio del dott. G. Donselli, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 30 settembre 1937, relazione dell'amministratore unico, rapporto dei sindaci, delibere relative;
2. Proposta di anticipato scioglimento della società; messa in liquidazione e nomina del liquidatore.

Per intervenire all'assemblea i portatori di azioni dovranno depositarle presso la cassa sociale entro il 22 dicembre 1937-XVI.

Occorrendo la seconda convocazione questa rimane fissata per il

SOCIETA ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI.

Anonima con sede in Firenze — Direzione e uffici in Milano.
Capitale L. 240.000.000, interamente versato;
ammortizzato per L. 20.415.000.

Convocazione di assemblea.

I signori azionisti della Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 28 dicembre 1937-XVI, alle ore 11, nella sede sociale di Firenze, Borgo Pinti, 93, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Annullamento di cartelle di godimento di proprietà sociale;
2. Proposta di aumento del capitale sociale: termini e modalità dell'operazione e relative deleghe dei poteri;
3. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni e delle cartelle di godimento al portatore, a termini dell'art. 15 dello statuto sociale, dovrà essere effettuato non oltre il 18 dicembre incluso, presso:

la cassa sociale, in Milano, via Giulini, 2;
la Banca d'Italia nelle sedi e succursali di Bologna, Firenze, Genova, Livorno, Roma, Torino e Trieste;
la Banca Commerciale Italiana, il Credito Italiano, il Banco di Roma, nelle sedi di Firenze, Genova, Milano, Roma, Torino e Venezia;
i sigg. Baring Brothers & C. Ltd., Londra;
la Société de Banque Suisse, Basilea;
i sigg. Hentsch & C., Ginevra;
il Crédit Suisse, Zurigo;
la Banque de Paris et des Pays-Bas, Amsterdam.

I possessori di certificati nominativi potranno ritirare presso la Direzione della Società in Milano, via Giulini, 2, i biglietti per intervenire all'assemblea o potranno richiederne la trasmissione per posta in tempo debito.

Dal giorno 23 compreso e fino alle ore 10 del 28 dicembre, detti biglietti potranno essere ritirati esclusivamente presso la sede della

5438

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PARTE SECONDA FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 78° ROMA - Sabato, 11 dicembre 1937 - ANNO XVI N. 286

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli *annunzi* da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di **L. 3,00**, per gli *annunzi giudiziari* è di **L. 4,00**, per *ogni altro annunzio*, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di **L. 20,00** per gli *annunzi giudiziari* e di **L. 30,00** per gli *altri annunzi*.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 28 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da **L. 6,00**, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1.25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della *Gazzetta Ufficiale* del *giorno feriale* immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,60 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

AVVISO PER GLI INSERSIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi sulla Gazzetta Ufficiale *possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni*, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1.2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: « deposito in conto corrente per inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* ».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta *avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.*

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481684.

Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

ERRATA-CORRIGE

« Faleria » Cave di argilla ed industrie ceramiche.

Società an. con sede in Roma, via Torino, 36 — Capitale L. 1000.

Nell'avviso commerciale n. 5848 inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 dicembre 1937-XVI, a pagina 4935, è stato erroneamente stampato: « come giorno fissato per l'assemblea 20 dicembre 1937-XVI », anzichè: « 30 dicembre 1937-XVI », come qui si rettifica in conformità dell'originale.

COMMERCIALI

SOCIETA ANONIMA LOMBARDA PROPAGANDA EDIZIONI « A.L.P.E. ».

Sede in Milano — Capitale L. 10.000, interamente versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 27 dicembre 1937-XVI, alle ore 11 in Milano, piazzale Cadorna n. 6, nello studio del dott. G. Doniselli, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 30 settembre 1937, relazione dell'amministratore unico, rapporto dei sindaci, delibere relative;
2. Proposta di anticipato scioglimento della società; messa in liquidazione e nomina del liquidatore.

Per intervenire all'assemblea i portatori di azioni dovranno depositarle presso la cassa sociale entro il 22 dicembre 1937-XVI.

Occorrendo la seconda convocazione questa rimane fissata per il giorno 28 dicembre 1937-XVI alla stessa ora e nello steso luogo.

Milano, 9 dicembre 1937 - Anno XVI

L'Amministratore unico.

6136 (A pagamento).

SOCIETA ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI.

Anonima con sede in Firenze — Direzione e uffici in Milano.
Capitale L. 240.000.000, interamente versato;
ammortizzato per L. 20.415.000.

Convocazione di assemblea.

I signori azionisti della Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 28 dicembre 1937-XVI, alle ore 11, nella sede sociale di Firenze, Borgo Pinti, 95, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Annullamento di cartelle di godimento di proprietà sociale;
2. Proposta di aumento del capitale sociale: termini e modalità dell'operazione e relative deleghe dei poteri;
3. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni e delle cartelle di godimento al portatore, a termini dell'art. 15 dello statuto sociale, dovrà essere effettuato non oltre il 18 dicembre incluso, presso:

la cassa sociale, in Milano, via Giulini, 2;
la Banca d'Italia nelle sedi e succursali di Bologna, Firenze, Genova, Livorno, Roma, Torino e Trieste;
la Banca Commerciale Italiana, il Credito Italiano, il Banco di Roma, nelle sedi di Firenze, Genova, Milano, Roma, Torino e Venezia;
i sigg. Baring Brothers & C. Ltd., Londra;
la Société de Banque Suisse, Basilea;
i sigg. Hentsch & C., Ginevra;
il Crédit Suisse, Zurigo;
la Banque de Paris et des Pays-Bas, Amsterdam.

5438

I possessori di certificati nominativi potranno ritirare presso la Direzione della Società in Milano, via Giulini, 2, i biglietti per intervenire all'assemblea o potranno richiederne la trasmissione per posta in tempo debito.

Dal giorno 23 compreso e fino alle ore 10 del 28 dicembre, detti biglietti potranno essere ritirati esclusivamente presso la sede della Società in Firenze, Borgo Pinti, 95.

Milano, 9 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Consiglio di amministrazione.

6156 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETÀ ANONIMA COLLEGIO S. CARLO.

Convocazione di assemblea.

I soci della Soc. an. Collegio S. Carlo, sede in Milano, capitale sociale L. 1.000.000, sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 dicembre 1937-XVI, alle ore 11, nella sede sociale corso Magenta, 71, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 30 settembre 1937-XV; relazione del Consiglio e dei sindaci, delibere relative;
2. Nomina di consiglieri;
3. Nomina dei sindaci.

Per intervenire all'assemblea occorre depositare le azioni entro il giorno 25 dicembre 1937-XVI presso la sede sociale.

Qualora andasse deserta l'assemblea del giorno 31 dicembre i soci sono riconvocati il giorno 7 gennaio 1938-XVI nella stessa ora nella stessa località col medesimo ordine del giorno.

Milano, 9 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Consiglio di amministrazione.

6137 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA ISTITUTO CASATI.

Convocazione di assemblea.

I soci della Società anonima Istituto Casati, sede in Milano, capitale sociale *L.* 350.000, sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 31 dicembre 1937-XVI, alle ore 10 nella sede sociale, via Vetere n. 2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Bilancio al 30 settembre 1937-XV; relazione del Consiglio e dei sindaci, delibere relative.

Per intervenire all'assemblea occorre depositare le azioni presso la sede sociale entro il giorno 25 dicembre 1937-XVI.

Qualora andasse deserta l'assemblea del 31 dicembre 1937-XVI i soci sono riconvocati per il giorno 6 gennaio 1938-XVI nella stessa località alla stessa ora e collo stesso ordine del giorno.

Milano, 9 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Consiglio di amministrazione.

6138 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA TRASPORTI ICARO PACANELLI.

Sede sociale in Malgrate — Capitale soc. interamente versato L. 20.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria a norma dell'art. 184 del Codice di commercio capoverso 80, presso la sede sociale in Malgrate per il giorno 31 dicembre 1937-XVI alle ore 10 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Anticipato scioglimento della società;
2. Eventuali.

Per partecipare all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni almeno cinque giorni liberi prima dell'assemblea presso la sede sociale.

Qualora in detto giorno gli azionisti non raggiungessero il numero legale, l'assemblea resta convocata in seconda convocazione per il giorno 17 gennaio 1938, alle ore 10 nello stesso luogo e con il medesimo ordine del giorno.

Malgrate, 24 novembre 1937 - Anno XVI

I sindaci: (firme illeggibili).

6139 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA TRASPORTO & COMMERCIO OLII MINERALI.

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci;
2. Discussione ed approvazione del bilancio al 27 settembre 1937;
3. Nomina dei sindaci e determinazione dell'emolumento.

Parte straordinaria:

4. Anticipato scioglimento della società;
5. Eventuali.

Per partecipare all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni almeno cinque giorni liberi prima dell'assemblea, presso la sede sociale.

Qualora in detto giorno gli azionisti non raggiungessero il numero legale, l'assemblea resta convocata, senza bisogno di altro avviso, in seconda convocazione per il giorno 17 gennaio 1938, alle ore 11, nello stesso luogo e con il medesimo ordine del giorno.

Lecco, 24 novembre 1937 - Anno XVI

I sindaci: (firme illeggibili).

6140 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA LOMBARDA LA DUCALE.

Sede in Milano, via Petrella, 14.

Convocazione di assemblea.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 dicembre 1937-XVI, alle ore 15 nella sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico e dei sindaci;
2. Presentazione ed approvazione del bilancio e conto profitti e perdite al 30 settembre 1937;
3. Nomina dell'amministratore unico;

Per intervenire all'assemblea gli azionisti devono depositare le azioni, presso la sede sociale, entro il 23 corrente.

Milano, 9 dicembre 1937 - Anno XVI

L'Amministratore unico.

6141 (A pagamento).

S. A. AZIENDA URBANA DI DISINFEZIONE E DEODORAZIONE.

Sede in Milano — Capitale sociale L. 10.000, versato L. 3000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria in Milano, Viale Corsica, 50, per il giorno 29 dicembre 1937, ore 15, ed occorrendo la seconda convocazione, pel giorno 9 gennaio 1938, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Elezione delle cariche sociali;
2. Proposta di provvedimenti in ordine al capitale, oggetto e ragione della società con presentazione di un nuovo testo di statuto sociale in sostituzione dell'attuale.

Milano, 9 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Presidente,

6143 (A pagamento).

SOC. AN. COTONIFICIO FRATELLI POZZI «ELECTA».

Sede in Milano — Capitale sociale L. 3.000.000.

Convocazione di assemblea.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria, presso la sede sociale in Milano, via Mellerio n. 3, in prima convocazione per il 29 dicembre 1937-XVI, alle ore 11, in seconda convocazione per il 12 gennaio 1938, alla stessa ora, per deliberare sul seguente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ciale L. 1.000.000, sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 dicembre 1937-XVI, alle ore 11, nella sede sociale corso Magenta, 71, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 30 settembre 1937-XV; relazione del Consiglio e dei sindaci, delibere relative;
2. Nomina di consiglieri;
3. Nomina dei sindaci.

Per intervenire all'assemblea occorre depositare le azioni entro il giorno 25 dicembre 1937-XVI presso la sede sociale.

Qualora andasse deserta l'assemblea del giorno 31 dicembre i soci sono riconvocati il giorno 7 gennaio 1938-XVI nella stessa ora nella stessa località col medesimo ordine del giorno.

Milano, 9 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Consiglio di amministrazione.

6137 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA ISTITUTO CASATI.

Convocazione di assemblea.

I soci della Società anonima Istituto Casati, sede in Milano, capitale sociale L. 350.000, sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 31 dicembre 1937-XVI, alle ore 10 nella sede sociale, via Vetere n. 2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Bilancio al 30 settembre 1937-XV; relazione del Consiglio e dei sindaci, delibere relative.

Per intervenire all'assemblea occorre depositare le azioni presso la sede sociale entro il giorno 25 dicembre 1937-XVI.

Qualora andasse deserta l'assemblea del 31 dicembre 1937-XVI i soci sono riconvocati per il giorno 6 gennaio 1938-XVI nella stessa località alla stessa ora e collo stesso ordine del giorno.

Milano, 9 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Consiglio di amministrazione.

6138 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA TRASPORTI ICARO PACANELLI.

Sede sociale in Malgrate — Capitale soc. interamente versato L. 20.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria a norma dell'art. 184 del Codice di commercio capoverso 8°, presso la sede sociale in Malgrate per il giorno 31 dicembre 1937-XVI alle ore 10 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Anticipato scioglimento della società;
2. Eventuali.

Per partecipare all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni almeno cinque giorni liberi prima dell'assemblea presso la sede sociale.

Qualora in detto giorno gli azionisti non raggiungessero il numero legale, l'assemblea resta convocata in seconda convocazione per il giorno 17 gennaio 1938, alle ore 10 nello stesso luogo e con il medesimo ordine del giorno.

Malgrate, 24 novembre 1937 - Anno XVI

I sindaci: (firme illeggibili).

6139 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA TRASPORTO & COMMERCIO OLII MINERALI.

Sede sociale in Lecco — Capitale interamente versato L. 20.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria a norma dell'art. 184 del Codice di commercio, capoverso 8°, presso la sede sociale in Lecco per il giorno 31 dicembre 1937-XVI alle ore 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte straordinaria:

4. Anticipato scioglimento della società;
5. Eventuali.

Per partecipare all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni almeno cinque giorni liberi prima dell'assemblea, presso la sede sociale.

Qualora in detto giorno gli azionisti non raggiungessero il numero legale, l'assemblea resta convocata, senza bisogno di altro avviso, in seconda convocazione per il giorno 17 gennaio 1938, alle ore 11, nello stesso luogo e con il medesimo ordine del giorno.

Lecco, 24 novembre 1937 - Anno XVI

I sindaci: (firme illeggibili).

6140 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA LOMBARDA LA DUCALE.

Sede in Milano, via Petrella, 14.

Convocazione di assemblea.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 dicembre 1937-XVI, alle ore 15 nella sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico e dei sindaci;
2. Presentazione ed approvazione del bilancio e conto profitti e perdite al 30 settembre 1937;
3. Nomina dell'amministratore unico;

Per intervenire all'assemblea gli azionisti devono depositare le azioni, presso la sede sociale, entro il 23 corrente.

Milano, 9 dicembre 1937 - Anno XVI

L'Amministratore unico.

6141 (A pagamento).

S. A. AZIENDA URBANA DI DISINFEZIONE E DEODORAZIONE.

Sede in Milano — Capitale sociale L. 10.000, versato L. 3000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria in Milano, Viale Corsica, 50, per il giorno 29 dicembre 1937, ore 15, ed occorrendo la seconda convocazione, pel giorno 9 gennaio 1938, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Elezione delle cariche sociali;
2. Proposta di provvedimenti in ordine al capitale, oggetto e ragione della società con presentazione di un nuovo testo di statuto sociale in sostituzione dell'attuale.

Milano, 9 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Presidente.

6143 (A pagamento).

SOC. AN. COTONIFICIO FRATELLI POZZI « ELECTA ».

Sede in Milano — Capitale sociale L. 3.600.000.

Convocazione di assemblea.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria, presso la sede sociale in Milano, via Mellerio n. 3, in prima convocazione per il 29 dicembre 1937-XVI, alle ore 11, in seconda convocazione per il 17 gennaio 1938, alla stessa ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Aumento del capitale sociale ai sensi del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729; deliberazioni relative e conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le azioni al portatore dovranno essere depositate nella cassa sociale, o presso la sede di Milano della Banca di Legnano e del Credito Italiano, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio di amministrazione.

6144 (A pagamento).

S. A. IMMOBILIARE PASSO MORGONE.

Sede in Siena — Capitale L. 100.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 31 dicembre 1937-XVI, ore 11, nella sede della società in Siena, Piazza Umberto I n. 12, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 1937; relazione dell'amministratore e del Collegio sindacale;
2. Dimissioni dell'amministratore unico e sua sostituzione;
3. Dimissioni del Collegio sindacale e sua sostituzione;
4. Varie.

Per essere ammessi all'assemblea i possessori dei titoli al portatore dovranno depositarli alla sede della società entro e non oltre il giorno 25 corrente.

L'Amministratore unico.

6145 (A pagamento).

S. A. COTONIFICIO DELLA VALLE SERIANA

(in liquidazione).

Sede in Milano — Capitale L. 10.000.000, interamente versato.

Convocazione di assemblea.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 28 dicembre 1937-XVI, alle ore 11, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 29 dicembre 1937, alla stessa ora, presso lo studio del liquidatore dott. Cesare Malcangi in Milano, via S. Maria Segreta, 7, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Proposta del liquidatore per rimborso del capitale nella misura del 50 per cento con conseguente riduzione del capitale sociale da lire 10.000.000 a L. 5.000.000; relative comunicazioni del liquidatore.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno effettuare il deposito delle azioni al portatore presso le casse sociali o presso la Banca Unione di Milano entro il 22 dicembre 1937. Per le azioni nominative varranno le risultanze del libro dei soci.

Milano, 9 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Liquidatore.

6146 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA GRANDI ALBERGHI SICILIANI.

Sede in Palermo — Capitale sociale L. 11.440.000, interamente versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria di seconda convocazione per il 28 dicembre 1937-XVI, alle ore 17, presso la sede sociale in Palermo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Relazione dei sindaci;
3. Presentazione del bilancio al 30 giugno 1937-XV;
4. Nomina di amministratori;
5. Nomina del Collegio sindacale e determinazione dell'emolumento ai sindaci.

Per intervenire all'assemblea il deposito delle azioni al portatore dovrà effettuarsi almeno cinque giorni prima della adunanza presso la sede [illegible] Sicilia, sedi di Palermo, Roma

---

SOCIETA ANONIMA DOCKS COTONI.

Sede in Milano — Capitale L. 1.000.000, versato.

Convocazione di assemblea.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il 28 dicembre 1937-XVI, alle ore 15, in Milano, via Borgonuovo n. 11, presso la spett. Associazione Italiana Fascista degli Industriali Cotonieri, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 30 settembre 1937-XV; relazioni del Consiglio e del Collegio sindacale e relative deliberazioni;
2. Determinazione del numero degli amministratori per l'esercizio 1937-38 e nomine in sostituzione degli amministratori uscenti;
3. Proposta di modificazione degli articoli 24 e 34 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i possessori di azioni al portatore dovranno depositarle, almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza, presso la cassa sociale in Genova, via Balbi, 13 rosso, e le sedi di Milano, Torino, Bergamo, Brescia, Monza, Varese, Voghera, delle spett. Banca commerciale italiana, Credito italiano e Banco di Roma.

Ai portatori di azioni nominative verrà, a cura della Direzione della società, tempestivamente inviato il biglietto di ammissione.

Milano, 6 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Consiglio di amministrazione.

6150 (A pagamento).

AMBROSIANA S. A. PER L'INDUSTRIA GRAFICA.

Sede Magenta — Capitale versato L. 10.000.
Direzione Milano, corso Garibaldi, 72.

Gli azionisti sono invitati all'assemblea generale straordinaria del giorno 27 corrente, alle ore 15, nella sede sociale, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di scioglimento anticipato della società e messa in liquidazione;
2. Nomina del liquidatore e dei sindaci della liquidazione;
3. Eventuali.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto a norma di legge, presso la cassa sociale.

Milano, 6 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Consiglio di amministrazione.

6155 (A pagamento).

« S.A.R.N.O.V. »

Società Anonima Raffinerie Nazionali di Olii Vegetali.

Sede in Genova — Capitale sociale L. 200.000, versato.

Convocazione di assemblea.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria di prima convocazione per il giorno 29 dicembre 1937-XVI alle ore 10, presso la sede sociale in Genova, via Meucci n. 3, piano 4°, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione dell'amministratore unico;
2. Relazione dei sindaci;
3. Bilancio al 30 settembre 1937 e deliberazioni relative;
4. Provvedimenti in merito all'imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni.

Parte straordinaria:

Proroga della durata della società e modifica art. 4 dello statuto sociale.

[illegible] tutti i portatori di azioni che

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le azioni al portatore dovranno essere depositate nella cassa sociale, o presso la sede di Milano della Banca di Legnano e del Credito Italiano, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio di amministrazione.

6144 (A pagamento).

S. A. IMMOBILIARE PASSO MORGONE.

Sede in Siena — Capitale L. 100.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 31 dicembre 1937-XVI, ore 11, nella sede della società in Siena, Piazza Umberto I n. 12, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 1937; relazione dell'amministratore e del Collegio sindacale;
2. Dimissioni dell'amministratore unico e sua sostituzione;
3. Dimissioni del Collegio sindacale e sua sostituzione;
4. Varie.

Per essere ammessi all'assemblea i possessori dei titoli al portatore dovranno depositarli alla sede della società entro e non oltre il giorno 25 corrente.

L'Amministratore unico.

6145 (A pagamento).

S. A. COTONIFICIO DELLA VALLE SERIANA

(in *liquidazione*).

Sede in Milano — Capitale L. 10.000.000, interamente versato.

Convocazione di assemblea.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 28 dicembre 1937-XVI, alle ore 11, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 29 dicembre 1937, alla stessa ora, presso lo studio del liquidatore dott. Cesare Malcangi in Milano, via S. Maria Segreta, 7, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Proposta del liquidatore per rimborso del capitale nella misura del 50 per cento con conseguente riduzione del capitale sociale da lire 10.000.000 a L. 5.000.000; relative comunicazioni del liquidatore.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno effettuare il deposito delle azioni al portatore presso le casse sociali o presso la Banca Unione di Milano entro il 22 dicembre 1937. Per le azioni nominative varranno le risultanze del libro dei soci.

Milano, 9 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Liquidatore.

6146 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA GRANDI ALBERGHI SICILIANI.

Sede in Palermo — Capitale sociale L. 11.440.000, interamente versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria di seconda convocazione per il 28 dicembre 1937-XVI, alle ore 17, presso la sede sociale in Palermo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Relazione dei sindaci;
3. Presentazione del bilancio al 30 giugno 1937-XV;
4. Nomina di amministratori;
5. Nomina del Collegio sindacale e determinazione dell'emolumento ai sindaci.

Per intervenire all'assemblea il deposito delle azioni al portatore dovrà effettuarsi almeno cinque giorni prima della adunanza presso la sede sociale in Palermo o presso il Banco di Sicilia, sedi di Palermo, Roma o Milano.

Le azioni nominative si intenderanno depositate di ufficio ed i possessori di esse riceveranno in tempo utile i biglietti di ammissione all'assemblea.

Palermo, dicembre 1937 - Anno XVI

Il Consiglio di amministrazione.

6149 (A pagamento).

Sede in Milano — Capitale L. [illegible]

Convocazione di assemblea.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il 28 dicembre 1937-XVI, alle ore 15, in Milano, via Borgonuovo n. 11, presso la spett. Associazione Italiana Fascista degli Industriali Cotonieri, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 30 settembre 1937-XV; relazioni del Consiglio e del Collegio sindacale e relative deliberazioni;
2. Determinazione del numero degli amministratori per l'esercizio 1937-38 e nomine in sostituzione degli amministratori uscenti;
3. Proposta di modificazione degli articoli 24 e 34 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i possessori di azioni al portatore dovranno depositarle, almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza, presso la cassa sociale in Genova, via Balbi, 13 rosso, o le sedi di Milano, Torino, Bergamo, Brescia, Monza, Varese, Voghera, delle spett. Banca commerciale italiana, Credito italiano e Banco di Roma.

Ai portatori di azioni nominative verrà, a cura della Direzione della società, tempestivamente inviato il biglietto di ammissione.

Milano, 6 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Consiglio di amministrazione.

6150 (A pagamento).

AMBROSIANA S. A. PER L'INDUSTRIA GRAFICA.

Sede Magenta — Capitale versato L. 10.000.

Direzione Milano, corso Garibaldi, 72.

Gli azionisti sono invitati all'assemblea generale straordinaria del giorno 27 corrente, alle ore 15, nella sede sociale, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di scioglimento anticipato della società e messa in liquidazione;
2. Nomina del liquidatore e dei sindaci della liquidazione;
3. Eventuali.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto a norma di legge, presso la cassa sociale.

Milano, 6 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Consiglio di amministrazione.

6155 (A pagamento).

« S.A.R.N.O.V. »

Società Anonima Raffinerie Nazionali di Olii Vegetali.

Sede in Genova — Capitale sociale L. 200.000, versato.

Convocazione di assemblea.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria di prima convocazione per il giorno 29 dicembre 1937-XVI alle ore 10, presso la sede sociale in Genova, via Meucci n. 3, piano 4°, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione dell'amministratore unico;
2. Relazione dei sindaci;
3. Bilancio al 30 settembre 1937 e deliberazioni relative;
4. Provvedimenti in merito all'imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni.

Parte straordinaria:

Proroga della durata della società e modifica art. 4 dello statuto sociale.

Potranno intervenire all'assemblea tutti i portatori di azioni che ne abbiano fatto il deposito presso la cassa sociale, oppure presso la sede di Genova del Credito Italiano, Banca Commerciale Italiana e del Banco di Roma, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Genova, 6 dicembre 1937 - Anno XVI

L'Amministratore unico.

6160 (A pagamento).

5437

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETA ANONIMA « LA METALLURGICA ».

Sede San Giovanni in Persiceto — Capitale L. 18.000, versato.

Gli azionisti sono convocati in assemblea pel giorno 28 dicembre 1937-XVI, alle ore 15, nella sede sociale in S. Giovanni Persiceto, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e del Collegio sindacale; presentazione del bilancio e del conto profitti e perdite al 31 dicembre 1936;
2. Nomina del Consiglio d'amministrazione;
3. Nomina del Collegio sindacale.

Il deposito delle azioni, presso la sede sociale, dovrà farsi entro il 20 corrente.

S. Giovanni in Persiceto, 7 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Consiglio di amministrazione.

6147 (A pagamento).

SOCIETA NAZIONALE PER COSTRUZIONI ED ESERCIZI NELLE COLONIE ITALIANE

(*in liquidazione*).

Anonima con sede in Roma.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale alle ore 11 del giorno 27 corrente, in Roma, presso la sede sociale, via del Collegio Romano, 15, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazioni del liquidatore, rapporti dei sindaci, presentazione dei bilanci e conti perdite e profitti al 31 dicembre 1935, 31 dicembre 1936, del bilancio finale di liquidazione e deliberazioni relative;
2. Determinazione degli emolumenti al Collegio sindacale per gli esercizi 1935, 1936 e 1937; eventuale nomina dello stesso per il susseguente triennio, designazione del suo presidente e determinazione degli emolumenti relativi.

Occorrendo una seconda adunanza, questa rimane sin d'ora fissata per il giorno 3 gennaio p. v. alla stessa ora e nello stesso luogo.

Potranno intervenire i titolari di azioni che, dal libro soci, risultino tali almeno cinque giorni prima.

Roma, 9 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Liquidatore.

6161 (A pagamento).

« S.A.L.O.V. »

Società Anonima Lucchese Olii e Vini - Lucca.

Capitale versato L. 8.000.000.

Convocazione di assemblea.

I signori azionisti della Società anonima suddetta sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 28 dicembre 1937, ad ore 15, in Lucca, nei locali della sede sociale, via Vittorio Emanuele, 4, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione degli amministratori e dei sindaci sul bilancio al 30 settembre 1937;
2. Deliberazioni su detto bilancio;
3. Nomina di due consiglieri d'amministrazione scaduti;
4. Nomina del collegio sindacale ed emolumento ai sindaci;
5. Varie.

Il deposito delle azioni al portatore, per intervenire all'assemblea dovrà essere fatto presso la sede della società o presso il Banco di Roma, filiale di Lucca o presso il Credito Italiano, succursale di Lucca, o presso la Banca Commerciale Italiana, succursale di Lucca, tre giorni [illegible] precedente quello fissato per l'assemblea.

« S.A.T.R.O. »

Società Anonima Toscana Raffinerie Olii - Lucca.

Capitale sociale L. 1.800.000.

Convocazione di assemblea.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria che sarà tenuta in prima convocazione il giorno 31 dicembre 1937, ad ore 10, nei locali della spett. Società Anonima Lucchese Olii & Vini, via Vittorio Emanuele n. 4, Lucca, occorrendo in seconda convocazione nello stesso giorno e luogo, ad ore 11, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sul bilancio al 30 settembre 1937;
2. Presentazione del bilancio al 30 settembre 1937 e deliberazioni relative;
3. Nomina di due consiglieri di amministrazione scaduti;
4. Nomina del Collegio sindacale.

Gli azionisti per intervenire all'assemblea, o farsi rappresentare, dovranno depositare le loro azioni presso la spett. Società Anonima Lucchese Olii & Vini, Lucca, via Vittorio Emanuele, 4, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Lucca, 7 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Consiglio di amministrazione.

6163 (A pagamento).

« I.C.I.S.A. »

Imprese Coloniali Italiane - Società Anonima.

Sede in Torino — Capitale L. 50.000, versato L. 15.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 27 dicembre 1937-XVI, alle ore 10, nella sede sociale in Torino, via Alfieri n. 4, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società;
2. Nomina del liquidatore e determinazione dei relativi poteri, a sensi dell'art. 21 dello statuto sociale;
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti.

L'assemblea di seconda convocazione, occorrendo, rimane fin d'ora stabilita per il giorno 29 dicembre 1937-XVI, alla stessa ora e località.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato al più tardi cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, presso la sede sociale in Torino, via Alfieri n. 4.

Torino, 10 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Consiglio di amministrazione.

6164 (A pagamento).

« S.A.R.F.I. »

Società Anonima Rappresentanze Films Internazionali

(*in liquidazione*).

Sede Roma, via Como n. 12 — Capitale sociale L. 20.000, inter. versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria il 29 dicembre 1937 alle ore 11 nei locali di via Como 12 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione dei bilanci sociali di liquidazione al 31 dicembre 1934, 1935 e 1936;
2. Relazione dei sindaci sui bilanci stessi;
3. Nomina del nuovo liquidatore;
4. Nomina dei sindaci della liquidazione;
5. Varie.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sede San Giovanni in Persiceto — Capitale L. 8.000.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea pel giorno 28 dicembre 1937-XVI, alle ore 15, nella sede sociale in S. Giovanni Persiceto, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e del Collegio sindacale; presentazione del bilancio e del conto profitti e perdite al 31 dicembre 1936;
2. Nomina del Consiglio d'amministrazione;
3. Nomina del Collegio sindacale.

Il deposito delle azioni, presso la sede sociale, dovrà farsi entro il 20 corrente.

S. Giovanni in Persiceto, 7 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Consiglio di amministrazione.

6147 (A pagamento).

SOCIETA NAZIONALE PER COSTRUZIONI ED ESERCIZI NELLE COLONIE ITALIANE

(in liquidazione).

Anonima con sede in Roma.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale alle ore 11 del giorno 27 corrente, in Roma, presso la sede sociale, via del Collegio Romano, 15, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazioni del liquidatore, rapporti dei sindaci, presentazione dei bilanci e conti perdite e profitti al 31 dicembre 1935, 31 dicembre 1936, del bilancio finale di liquidazione e deliberazioni relative;
2. Determinazione degli emolumenti al Collegio sindacale per gli esercizi 1935, 1936 e 1937; eventuale nomina dello stesso per il susseguente triennio, designazione del suo presidente e determinazione degli emolumenti relativi.

Occorrendo una seconda adunanza, questa rimane sin d'ora fissata per il giorno 3 gennaio p. v. alla stessa ora e nello stesso luogo.

Potranno intervenire i titolari di azioni che, dal libro soci, risultino tali almeno cinque giorni prima.

Roma, 9 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Liquidatore.

6161 (A pagamento).

« S.A.L.O.V. »

Società Anonima Lucchese Olii e Vini - Lucca.

Capitale versato L. 8.000.000.

Convocazione di assemblea.

I signori azionisti della Società anonima suddetta sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 28 dicembre 1937, ad ore 15, in Lucca, nei locali della sede sociale, via Vittorio Emanuele, 4, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione degli amministratori e dei sindaci sul bilancio al 30 settembre 1937;
2. Deliberazioni su detto bilancio;
3. Nomina di due consiglieri d'amministrazione scaduti;
4. Nomina del collegio sindacale ed emolumento ai sindaci;
5. Varie.

Il deposito delle azioni al portatore, per intervenire all'assemblea dovrà essere fatto presso la sede della società o presso il Banco di Roma, filiale di Lucca o presso il Credito Italiano, succursale di Lucca, o presso la Banca Commerciale Italiana, succursale di Lucca, tre giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.

Occorrendo una seconda convocazione essa rimane fissata per il giorno 29 dicembre 1937, ad ore 10, nel medesimo locale.

Lucca, 3 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Consiglio di amministrazione.

6162 (A pagamento).

Convocazione di assemblea.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria che sarà tenuta in prima convocazione il giorno 31 dicembre 1937, ad ore 10, nei locali della spett. Società Anonima Lucchese Olii & Vini, via Vittorio Emanuele n. 4, Lucca, occorrendo in seconda convocazione nello stesso giorno e luogo, ad ore 11, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sul bilancio al 30 settembre 1937;
2. Presentazione del bilancio al 30 settembre 1937 e deliberazioni relative;
3. Nomina di due consiglieri di amministrazione scaduti;
4. Nomina del Collegio sindacale.

Gli azionisti per intervenire all'assemblea, o farsi rappresentare, dovranno depositare le loro azioni presso la spett. Società Anonima Lucchese Olii & Vini, Lucca, via Vittorio Emanuele, 4, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Lucca, 7 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Consiglio di amministrazione.

6163 (A pagamento).

« I.C.I.S.A. »

Imprese Coloniali Italiane - Società Anonima.

Sede in Torino — Capitale L. 50.000, versato L. 15.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 27 dicembre 1937-XVI, alle ore 10, nella sede sociale in Torino, via Alfieri n. 4, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società;
2. Nomina del liquidatore e determinazione dei relativi poteri, a sensi dell'art. 21 dello statuto sociale;
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti.

L'assemblea di seconda convocazione, occorrendo, rimane fin d'ora stabilita per il giorno 29 dicembre 1937-XVI, alla stessa ora e località.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato al più tard. cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, presso la sede sociale in Torino, via Alfieri n. 4.

Torino, 10 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Consiglio di amministrazione.

6164 (A pagamento).

« S.A.R.F.I. »

Società Anonima Rappresentanze Films Internazionali

(in liquidazione).

Sede Roma, via Como n. 12 — Capitale sociale L. 20.000, inter. versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria il 29 dicembre 1937 alle ore 11 nei locali di via Como 12 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione dei bilanci sociali di liquidazione al 31 dicembre 1934, 1935 e 1936;
2. Relazione dei sindaci sui bilanci stessi;
3. Nomina del nuovo liquidatore;
4. Nomina dei sindaci della liquidazione;
5. Varie.

Occorrendo una seconda convocazione, essa è fissata per il giorno 4 gennaio 1938, stesso luogo ed ora e col medesimo ordine del giorno. Le azioni devono depositarsi alla cassa sociale entro il 23 dicembre.

p. I sindaci: (firma illeggibile).

6166 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETA GENERALE INDUSTRIALE.

Anonima con sede in Roma — Capitale sociale L. 3.500.000.

Convocazione di assemblea.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 27 dicembre 1937-XVI, alle ore 11,30, presso la sede sociale via Mario Pagano 4, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci;
2. Presentazione bilancio al 30 settembre 1937 e deliberazioni relative.

Il deposito delle azioni deve essere fatto al più tardi tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza presso la sede sociale.

Roma, 9 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Consiglio di amministrazione.

6167 (A pagamento).

CONSORZIO LAZIALE PRODUTTORI LATTE S. A.

Sede in Roma — Capitale versato L. 300.000.

Convocazione di assemblea.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 30 dicembre 1937-XVI alle ore 18 nei locali della sede sociale in Roma, corso Umberto I, n. 337, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci;
2. Approvazione del bilancio chiuso al 30 settembre 1937;
3. Nomina di amministratori;
4. Nomina dei sindaci e determinazione del loro emolumento.

Per intervenire all'assemblea i possessori di azioni al portatore dovranno farne deposito entro il 24 dicembre 1937 presso la Cassa della Società o presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura, sede di Roma, corso Umberto I, n. 267.

Roma, 10 dicembre 1937 - Anno XVI

p. Il presidente: (firma illeggibile).

6168 (A pagamento).

SOCIETA CASE IN ROMA « S.C.I.R. ».

Anonima — Capitale sociale L. 250.000, interamente versato.

Convocazione di assemblea.

I signori azionisti della Società Case in Roma (S.C.I.R.) sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 dicembre 1937, alle ore 18 in Roma, presso la sede sociale in Roma, via Antonio Allegri n. 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 30 settembre 1937, e del rapporto dei sindaci, e deliberazioni conseguenti;
2. Nomina dei sindaci per il triennio 1938-1940.

Il deposito delle azioni al portatore per intervenire all'assemblea deve essere effettuato entro il giorno 24 dicembre 1937 presso la sede sociale: avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che risultino iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'amministratore unico: Carlo Corsetti.

6169 (A pagamento).

IMMOBILIARE SPIZZENE.

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

Relazione dell'amministratore unico e dei sindaci; bilancio dell'esercizio chiuso il 30 settembre 1937-XV; conseguenti deliberazioni;

Parte straordinaria:

Modificazione degli articoli 2, 12, 22, 25 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i possessori di azioni al portatore devono depositare presso la sede sociale i certificati cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Roma, 6 dicembre 1937 - Anno XVI

L'Amministratore unico.

6171 (A pagamento).

SOCIETA ITALIANA DEL PIOMBO E DELLO ZINCO.

Anonima con sede in Milano — Capitale L. 50.000.000.

Convocazione di assemblea.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 29 dicembre 1937-XVI alle ore 11,30 presso la sede sociale in via Principe Umberto n. 18, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci sul bilancio chiuso al 30 settembre 1937;
2. Bilancio dell'esercizio chiuso al 30 settembre 1937 e deliberazioni relative;
3. Nomina di amministratori;
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti, ed elezione del relativo presidente;
5. Determinazione dell'indennità ai sindaci effettivi per l'esercizio 1937.

Essendo il capitale sociale rappresentato da titoli nominativi, i signori azionisti sono dispensati dal preventivo deposito dei certificati.

Il Consiglio di amministrazione.

6172 (A pagamento).

« MONTEVECCHIO »

Società anonima mineraria.

Sede in Milano — Capitale sociale L. 25.000.000.

Convocazione di assemblea.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 29 dicembre 1937-XVI alle ore 10,30 presso la sede sociale in via Principe Umberto n. 18, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci sul bilancio chiuso al 30 settembre 1937;
2. Bilancio dell'esercizio chiuso al 30 settembre 1937 e deliberazioni relative;
3. Nomina di amministratori;
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti, ed elezione del relativo presidente;
5. Determinazione dell'indennità ai sindaci effettivi per l'esercizio 1937.

Essendo il capitale sociale rappresentato interamente da titoli nominativi, i signori azionisti sono dispensati dal preventivo deposito dei certificati.

Il Consiglio di amministrazione.

6173 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA GIULIO ZARU

(in liquidazione).

Sede in Roma, via del Gambero, 37 — Capitale sociale L. 500.000.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3436

Convocazione di assemblea.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 27 dicembre 1937-XVI, alle ore 11,30, presso la sede sociale via Mario Pagano 4, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci;
2. Presentazione bilancio al 30 settembre 1937 e deliberazioni relative.

Il deposito delle azioni deve essere fatto al più tardi tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza presso la sede sociale.

Roma, 9 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Consiglio di amministrazione.

6167 (A pagamento).

CONSORZIO LAZIALE PRODUTTORI LATTE S. A.

Sede in Roma — Capitale versato L. 300.000.

Convocazione di assemblea.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 30 dicembre 1937-XVI alle ore 18 nei locali della sede sociale in Roma, corso Umberto I, n. 337, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci;
2. Approvazione del bilancio chiuso al 30 settembre 1937;
3. Nomina di amministratori;
4. Nomina dei sindaci e determinazione del loro emolumento.

Per intervenire all'assemblea i possessori di azioni al portatore dovranno farne deposito entro il 24 dicembre 1937 presso la Cassa della Società o presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura, sede di Roma, corso Umberto I, n. 287.

Roma, 10 dicembre 1937 - Anno XVI

p. Il presidente: (firma illeggibile).

6168 (A pagamento).

SOCIETA CASE IN ROMA « S.C.I.R. ».

Anonima — Capitale sociale L. 250.000, interamente versato.

Convocazione di assemblea.

I signori azionisti della Società Case in Roma (S.C.I.R.) sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 dicembre 1937, alle ore 18 in Roma, presso la sede sociale in Roma, via Antonio Allegri n. 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 30 settembre 1937, e del rapporto dei sindaci, e deliberazioni conseguenti;
2. Nomina dei sindaci per il triennio 1938-1940.

Il deposito delle azioni al portatore per intervenire all'assemblea deve essere effettuato entro il giorno 24 dicembre 1937 presso la sede sociale: avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che risultino iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'amministratore unico: Carlo Corsetti.

6169 (A pagamento).

IMMOBILIARE SPIZZENE.

Società Anonima per azioni con sede in Roma.
Capitale L. 4.500.000, interamente versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale a Roma, via Velletri 50 il giorno 28 dicembre 1937-XVI alle ore 11 per deliberare sul seguente

l'esercizio chiuso il 30 settembre 1937-XV; conseguenti deliberazioni;

Parte straordinaria:

Modificazione degli articoli 2, 12, 22, 25 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i possessori di azioni al portatore devono depositare presso la sede sociale i certificati cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Roma, 6 dicembre 1937 - Anno XVI

L'Amministratore unico.

6171 (A pagamento).

SOCIETA ITALIANA DEL PIOMBO E DELLO ZINCO.

Anonima con sede in Milano — Capitale L. 50.000.000.

Convocazione di assemblea.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 29 dicembre 1937-XVI alle ore 11,30 presso la sede sociale in via Principe Umberto n. 18, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci sul bilancio chiuso al 30 settembre 1937;
2. Bilancio dell'esercizio chiuso al 30 settembre 1937 e deliberazioni relative;
3. Nomina di amministratori;
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti, ed elezione del relativo presidente;
5. Determinazione dell'indennità ai sindaci effettivi per l'esercizio 1937.

Essendo il capitale sociale rappresentato da titoli nominativi, i signori azionisti sono dispensati dal preventivo deposito dei certificati.

Il Consiglio di amministrazione.

6172 (A pagamento).

« MONTEVECCHIO »

Società anonima mineraria.

Sede in Milano — Capitale sociale L. 25.000.000.

Convocazione di assemblea.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 29 dicembre 1937-XVI alle ore 10,30 presso la sede sociale in via Principe Umberto n. 18, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci sul bilancio chiuso al 30 settembre 1937;
2. Bilancio dell'esercizio chiuso al 30 settembre 1937 e deliberazioni relative;
3. Nomina di amministratori;
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti, ed elezione del relativo presidente;
5. Determinazione dell'indennità ai sindaci effettivi per l'esercizio 1937.

Essendo il capitale sociale rappresentato interamente da titoli nominativi, i signori azionisti sono dispensati dal preventivo deposito dei certificati.

Il Consiglio di amministrazione.

6173 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA GIULIO ZARU

(in liquidazione)

3436

Sede in Roma, via del Gambero, 37 — Capitale sociale L. 500.000.

Convocazione di assemblea.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale nella sede sociale per il giorno 28 corrente, alle ore 17, per discutere e deliberare sul seguente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ordine del giorno:

1. Relazione dei liquidatori;
2. Presentazione del bilancio, del conto profitti e perdite al 31 ottobre 1937 e della relazione dei sindaci e deliberazioni relative;
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione del relativo emolumento.

Le azioni dovranno essere depositate nella sede sociale non più tard. del 22 dicembre, dalle ore 11 alle 12 dei giorni feriali.

Roma, 10 dicembre 1937 - Anno XVI

I Liquidatori.

6174 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA SALARIA DI SPETTACOLI PUBBLICI

Sede in Roma — Capitale sociale L. 600.000 versato.

Gli azionisti della intestata società sono convocati in assemblea ordinaria nella sede sociale in Roma, via Salaria, 35, in prima adunanza per le ore 16 del giorno 30 dicembre 1937-XVI ed in seconda convocazione pel caso andasse deserta la prima adunanza nello stesso luogo ed ora pel giorno 25 gennaio 1938-XVI, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 30 settembre 1937-XV;
2. Relazione del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
3. Nomina del collegio sindacale;
4. Emolumento al collegio sindacale;
5. Varie.

Gli azionisti per intervenire all'assemblea dovranno depositare le loro azioni alla cassa sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Il consigliere delegato: (firma illeggibile).

6175 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA « ELAH ».

Sede in Genova-Pegli.

Capitale sociale L. 2.400.000, interamente versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 27 dicembre 1937, alle ore 15 in prima convocazione e alle ore 18 in eventuale seconda convocazione, presso la sede sociale in Genova-Pegli, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

a) Dimissioni di due consiglieri;
b) Eventuale costituzione dell'intero Consiglio.

Le azioni dovranno essere depositate non più tardi del giorno 21 dicembre corrente nella cassa della società o presso la Banca Commerciale Italiana - Agenzia di Genova-Sestri.

Genova-Pegli, 7 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Presidente.

6170 (A pagamento).

« S.I.A.T. »

Società Italiana Anonima Teatrale.

A termini dell'art. 8 dello statuto sociale i signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria alla sede sociale in Firenze, via Ghibellina n. 83, per il giorno 27 dicembre 1937, alle ore 11, per deliberare sul seguente

A termini dell'art. 7 dello statuto sociale il deposito delle azioni dovrà essere fatto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la spett. Banca d'America & d'Italia, in Firenze, via Strozzi.

Ogni azione depositata da diritto ad un voto.

Firenze, 6 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Consiglio di amministrazione.

6180 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

(2ª *pubblicazione*).

DICHIARAZIONE DI ASSENZA.

Il Tribunale di Sulmona, a domanda di Nobile Alfredo residente in Aquila per far dichiarare l'assenza dei genitori Nobile Domenico e Visconti Sofia da Castel di Sangro, che, emigrati nel 1913 non hanno dato più notizie, con provvedimento 16 aprile 1937-XV ha disposto: « che siano assunte informazioni a mezzo i RR. CC. di Castel di Sangro, uditi i congiunti di Nobile Alfredo e Visconti Sofia e che il provvedimento sia pubblicato a norma di legge.

Sulmona, 6 novembre 1937 - Anno XVI

Avv. Giustino Mancini, procuratore.

1793 (A pagamento).

AMMORTAMENTO DI CAMBIALE.

Su richiesta della Banca Popolare di Milano con decreto 1° dicembre 1937-XVI del pretore di Milano, registrato a Milano il 4 stesso mese, bolletta n. 2017, è stato dichiarato l'ammortamento della cambiale di L. 6.250 emessa, con scadenza al 5 dicembre 1937, dalla Società industria commercio carni affini di Desio all'ordine Antonio Mosconi, da questo girata alla Società macellai vendita pelli bovine, che la girò per lo sconto alla Banca Popolare di Milano, e da questa girata alla Banca Agricola Milanese per l'incasso, e ne è stato autorizzato il pagamento a favore della Banca Popolare di Milano trenta giorni dopo dalla data della scadenza, se questa sarà successiva alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ovvero dopo trenta giorni dalla pubblicazione suddetta se la scadenza avverrà prima della pubblicazione, purchè non venga fatto nel frattempo opposizione del debitore.

Banca Popolare di Milano.

6135 (A pagamento).

DECRETO DI AMMORTAMENTO DI ASSEGNO POSTALE.

Con atto 1° dicembre 1937-XVI ufficiale giudiziario Spantigati del Regio tribunale di Milano veniva notificato tanto alla ditta Luigi Barra in persona di Rachele Barra con sede in Napoli, via Lavinaio 161 quanto all'Amministrazione delle Regie poste di Milano decreto 17 novembre 1937 del presidente del Tribunale di Milano con cui, su istanza dell'Istituto Chemioterapico Italiano di Milano, via Crocefisso, 10, veniva dichiarato l'ammortamento dell'assegno postale n. 20261 di lire 873,90 emesso il 4 novembre 1936 dall'ufficio di c.c. postali di Napoli all'ordine della ditta Luigi Barra ed a favore dell'Istituto Chemioterapico Italiano, andato smarrito, coll'autorizzazione al pagamento dopo 15 giorni dalla data della pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, purchè non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore e ciò per tutti gli effetti di cui all'art. 67 Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.

Avv. Aldo Magnoni.

6142 (A pagamento).

CAMBIAMENTO DI COGNOME.

In possesso dell'autorizzazione, concessa dall'ill.mo signor avvocato generale presso la sezione di Corte di appello di Perugia in data 18 ot-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione del relativo emolumento.

Le azioni dovranno essere depositate nella sede sociale non più tardi del 22 dicembre, dalle ore 11 alle 12 dei giorni feriali.

Roma, 10 dicembre 1937 - Anno XVI

I Liquidatori.

6174 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA SALARIA DI SPETTACOLI PUBBLICI

Sede in Roma — Capitale sociale L. 600.000 versato.

Gli azionisti della intestata società sono convocati in assemblea ordinaria nella sede sociale in Roma, via Salaria, 35, in prima adunanza per le ore 16 del giorno 30 dicembre 1937-XVI ed in seconda convocazione pel caso andasse deserta la prima adunanza nello stesso luogo ed ora pel giorno 25 gennaio 1938-XVI, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 30 settembre 1937-XV;
2. Relazione del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
3. Nomina del collegio sindacale;
4. Emolumento al collegio sindacale;
5. Varie.

Gli azionisti per intervenire all'assemblea dovranno depositare le loro azioni alla cassa sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Il consigliere delegato: (firma illeggibile).

6175 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA « ELAH ».

Sede in Genova-Pegli.

Capitale sociale L. 2.400.000, interamente versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 27 dicembre 1937, alle ore 15 in prima convocazione e alle ore 18 in eventuale seconda convocazione, presso la sede sociale in Genova-Pegli, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

a) Dimissioni di due consiglieri;
b) Eventuale costituzione dell'intero Consiglio.

Le azioni dovranno essere depositate non più tardi del giorno 21 dicembre corrente nella cassa della società o presso la Banca Commerciale Italiana - Agenzia di Genova-Sestri.

Genova-Pegli, 7 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Presidente.

6170 (A pagamento).

« S.I.A.T. »
Società Italiana Anonima Teatrale.

A termini dell'art. 8 dello statuto sociale i signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria alla sede sociale in Firenze, via Ghibellina n. 83, per il giorno 27 dicembre 1937, alle ore 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Consiglio;
2. Dimissioni di consiglieri e relativa sostituzione;
3. Eventuali.

Firenze, 6 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Consiglio di amministrazione.

6180 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

(2ª *pubblicazione*).

DICHIARAZIONE DI ASSENZA.

Il Tribunale di Sulmona, a domanda di Nobile Alfredo residente in Aquila per far dichiarare l'assenza dei genitori Nobile Domenico e Visconti Sofia da Castel di Sangro, che, emigrati nel 1913 non hanno dato più notizie, con provvedimento 16 aprile 1937-XV ha disposto: « che siano assunte informazioni a mezzo i RR. CC. di Castel di Sangro, uditi i congiunti di Nobile Alfredo e Visconti Sofia e che il provvedimento sia pubblicato a norma di legge.

Sulmona, 6 novembre 1937 - Anno XVI

Avv. Giustino Mancini, procuratore.

4793 (A pagamento).

AMMORTAMENTO DI CAMBIALE.

Su richiesta della Banca Popolare di Milano con decreto 1° dicembre 1937-XVI del pretore di Milano, registrato a Milano il 4 stesso mese, bolletta n. 3017, è stato dichiarato l'ammortamento della cambiale di L. 6.250 emessa, con scadenza al 5 dicembre 1937, dalla Società industria commercio carni affini di Desio all'ordine Antonio Mosconi, da questo girata alla Società macellai vendita pelli bovine, che la girò per lo sconto alla Banca Popolare di Milano, e da questa girata alla Banca Agricola Milanese per l'incasso, e ne è stato autorizzato il pagamento a favore della Banca Popolare di Milano trenta giorni dopo dalla data della scadenza, se questa sarà successiva alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ovvero dopo trenta giorni dalla pubblicazione suddetta se la scadenza avverrà prima della pubblicazione, purchè non venga fatto nel frattempo opposizione del debitore.

Banca Popolare di Milano.

6135 (A pagamento).

DECRETO DI AMMORTAMENTO DI ASSEGNO POSTALE.

Con atto 1° dicembre 1937-XVI ufficiale giudiziario Spantigati del Regio tribunale di Milano veniva notificato tanto alla ditta Luigi Barra in persona di Rachele Barra con sede in Napoli, via Lavinaio 161 quanto all'Amministrazione delle Regie poste di Milano decreto 17 novembre 1937 del presidente del Tribunale di Milano con cui, su istanza dell'Istituto Chemioterapico italiano di Milano, via Crocefisso, 10, veniva dichiarato l'ammortamento dell'assegno postale n. 20261 di lire 873,90 emesso il 4 novembre 1936 dall'ufficio di c.c. postali di Napoli all'ordine della ditta Luigi Barra ed a favore dell'Istituto Chemioterapico Italiano, andato smarrito, coll'autorizzazione al pagamento dopo 15 giorni dalla data della pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, purchè non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore e ciò per tutti gli effetti di cui all'art. 67 Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.

Avv. Aldo Magnoni.

6142 (A pagamento).

CAMBIAMENTO DI COGNOME.

In possesso dell'autorizzazione, concessa dall'ill.mo signor avvocato generale presso la sezione di Corte di appello di Perugia in data 1° novembre 1937, il sottoscritto Pino Zefferino, anche a nome dei propri figli Gildo, Vittorio, Gina, Giulia, Zina, Zino e Giovanni, richiede il cambiamento del cognome di « Pino » in quello di « Pini ».

Chiunque abbia interesse a presentare opposizione alla domanda suddetta di Pino Zefferino, nato in Umbertide nel 25 agosto 1886,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

potrà provvedervi entro un mese dalla data della presente inserzione. L'inserzione, per comprovata povertà del richiedente, in base all'art. 7 della legge 30 marzo 1936, n. 555, come è detto nella ricordata autorizzazione, deve eseguirsi in esenzione da ogni tassa.

Umbertide, 8 dicembre 1937 - Anno XVI

Zefferino Pino.

6148 (Gratuito).

AVVISO AD OPPONENDUM.

Con decreto 18 novembre 1937-XVI di S. E. il Ministro di grazia e giustizia venne autorizzato il legale rappresentante di Sabbadini Edmondo fu Amalia nato in Milano il 12 aprile 1934 ed ivi residente alle pubblicazioni della domanda rivolta a S. Maestà il Re Imperatore per aggiungere ed anteporre al cognome « Sabbadini » quello di « Alamia »; ciò per le eventuali opposizioni degli interessati nel perentorio termine di quattro mesi all'anzidetto Ministero.

In carta libera per ammissione al G. P. con decreto 19 maggio 1937, n. 148 della commissione del G. P. presso la Corte d'appello di Milano.

Il notaio delegato: G. B. Curti Pasini.

6153 (A credito - Art. 14158 Campione civ.).

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PALERMO

Letto il ricorso che precede;

Visti gli art. 86, 93 a 96 del R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.

Ordina l'ammortamento dei due vaglia emessi il 3 settembre 1937-XV dalla Banca d'Italia, sede di Palermo il primo di L. 535 (cinquecentotrentacinque) all'ordine dell'ing. Carmina cav. ufficiale Lodovico di n. 0.001.935 ed il secondo di L. 585 (cinquecentoottantacinque) all'ordine dell'ing. Carmina cav. uff. Lodovico di n. 0.001.934.

Dispone che il presente decreto sia notificato nei modi di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, autorizza il pagamento dei due vaglia suddetti a favore del sig. ing. Carmina cav. uff. Lodovico, dopo quindici giorni dalla sudetta notifica e pubblicazione, purchè non venga nel frattempo, fatta opposizione dal detentore.

Palermo, 23 novembre 1937 - Anno XVI

Il presidente: G. Scribano.

6157 (A pagamento).

AMMORTAMENTO DI ASSEGNO.

Ill.mo sig. pretore di Livorno; la ditta M. A. F.lli Luschi nelle persone dei sottoscritti suoi componenti Masaniello ed Alberto Luschi esercenti la « Commissionaria di frutta e verdura » in Livorno via Gazzarrini 7 si fece rilasciare il 3 settembre c. a. dalla filiale di qui del Banco di Roma l'assegno circolare n. 006864 per L. 3800 all'ordine proprio: « Commissionaria frutta e verdura » e dopo averlo girato a favore di Tramontano Alberto di Napoli a questi lo spediva sbarrato. Detto assegno di cui si allega lo scontrino fu spedito per posta al sig. Tramontano Alberto, Napoli-Scalo, ma la lettera con l'assegno andò smarrita e riuscì vana ogni ricerca al riguardo. Perciò la ditta richiedente è costretta a valersi della procedura di ammortamento al fine di poter riscuotere l'ammortamento anzi l'assegno e fa istanza perchè in conformità dell'art. 69 della legge 21 dicembre 1933, numero 1736 si compiaccia pronunciare l'ammortamento del titolo suddetto ordinando il pagamento previe le formalità di legge.

Livorno, 12 novembre 1937 - Anno XVI

p. La commissionaria frutta e verdura:
Masaniello Luschi e Alberto Luschi.

Esibito dal sig. avv. Ascarelli il 17 novembre 1937.

Il cancelliere capo: De Sanctis.

Tramontano Alberto - Napoli e ne autorizza il pagamento alla ricorrente dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, osservate le formalità di legge.

Livorno, 17 novembre 1937.

Il pretore: Fabio.

Il cancelliere: Giusti.

Copia conforme all'originale.

Livorno, 2 dicembre 1937 - Anno XVI

Il cancelliere Capo: De Sanctis.

L'anno 1937-XVI e questo dì 6 del mese di dicembre in Livorno. A richiesta della spett. ditta M. A. F.lli Luschi in persona dei suoi componenti signori Masaniello ed Alberto Luschi, esercenti la « Commissionaria di Frutta e Verdura » in Livorno, via Gazzarrini 7, col procuratore sig. avv. Aldo Ascarelli. Io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto alla Regia pretura unificata di Livorno, ho notificato per legale scienza e per ogni effetto di legge, l'avanti scritto ricorso e pedissequo decreto 17 novembre 1937 del pretore di Livorno, allo spettabile Banco di Roma, sede di Livorno, in persona del suo direttore sig. cav. prof. Michele Palasciano, mediante consegna fattane in copia conforme presso e nella sua sede in Livorno, via Cairoli, a mani del signor Tini Fulco procuratore incaricato della consegna oggi 6 dicembre 1937-XVI.

L'ufficiale giudiziario: Cavicchi Gino.

6176 (A pagamento).

AVVISO.

Con decreto Ministeriale 3 luglio 1937 sono state autorizzate le pubblicazioni della domanda con la quale, nell'interesse del minore Valla Mario, nato in Lecce il 6 aprile 1932, residente in Roma, è stata chiesta la Sovrana autorizzazione a cambiare il cognome di « Valle » in quello di « Valli ».

Chiunque creda di avere interesse in contrario, potrà produrre opposizione entro quattro mesi dalla data delle pubblicazioni con atto per ufficiale giudiziario notificato al Ministro di grazia e giustizia.

Roma, novembre 1937 - Anno XVI

Pel minorenne: il tutore: Valli Renato.

6177 (A pagamento).

ANNUNZI VARI

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI - ROMA
Servizio polizze combattenti.

DIFFIDA.

Dalla signora Bruschi Emilia vedova Dallara è stata domandata la liquidazione della polizza pro-combattenti n. 00079/10072 di L. 1000, intestata all'ex militare Dallara Bernardo fu Bernardo e fu Raffi Laura, nato in Germania nel 1897, già soldato nel 121° fanteria, 9ª compagnia, deceduto il 23 agosto 1937 in Compiano (Parma).

Dato però, che tale polizza venne emessa dal disciolto Ufficio Assicurazioni militari di Bologna con la seguente clausola di riserva: « Si rilascia la presente polizza avvertendo che non è stato possibile accertare se a favore dell'entrosegnato militare sia stata già rilasciata precedentemente altra polizza dai reparti presso cui prestò servizio », si diffida, ai sensi ed agli effetti del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, il detentore della polizza eventualmente rilasciata al combattente in parola prima di quella suindicata a far valere il proprio diritto, presentandola a questo Istituto nel termine perentorio di giorni 90; trascorso inutilmente il quale, verrà effettuato il pagamento dell'importo della citata polizza n. 00079/10072 a favore degli eredi dell'ex combattente.

p. Il direttore generale: Marinesi.

6026 (Gratuito).

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI - ROMA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

della legge 30 marzo 1936, n. 555, come è detto nella ricordata autorizzazione, deve eseguirsi in esenzione da ogni tassa.

Umbertide, 8 dicembre 1937 - Anno XVI

Zefferino Pino.

6148 (Gratuito).

AVVISO AD OPPONENDUM.

Con decreto 18 novembre 1937-XVI di S. E. il Ministro di grazia e giustizia venne autorizzato il legale rappresentante di Sabbadini Edmondo fu Amalia nato in Milano il 12 aprile 1934 ed ivi residente alle pubblicazioni della domanda rivolta a S. Maestà il Re Imperatore per aggiungere ed anteporre al cognome « Sabbadini » quello di « Alamia »; ciò per le eventuali opposizioni degli interessati nel perentorio termine di quattro mesi all'anzidetto Ministero.

In carta libera per ammissione al G. P. con decreto 19 maggio 1937, n. 148 della commissione del G. P. presso la Corte d'appello di Milano.

Il notaio delegato: G. B. Curti Pasini.

6153 (A credito - Art. 14158 Campione civ.).

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PALERMO

Letto il ricorso che precede;

Visti gli art. 86, 93 a 96 del R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.

Ordina l'ammortamento dei due vaglia emessi il 3 settembre 1937-XV dalla Banca d'Italia, sede di Palermo il primo di L. 535 (cinquecentotrentacinque) all'ordine dell'ing. Carmina cav. ufficiale Lodovico di n. 0.001.935 ed il secondo di L. 585 (cinquecentoottantacinque) all'ordine dell'ing. Carmina cav. uff. Lodovico di n. 0.001.934.

Dispone che il presente decreto sia notificato nei modi di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, autorizza il pagamento dei due vaglia suddetti a favore del sig. ing. Carmina cav. uff. Lodovico, dopo quindici giorni dalla sudetta notifica e pubblicazione, purchè non venga nel frattempo, fatta opposizione dal detentore.

Palermo, 23 novembre 1937 - Anno XVI

Il presidente: G. Scribano.

6157 (A pagamento).

AMMORTAMENTO DI ASSEGNO.

Ill.mo sig. pretore di Livorno; la ditta M. A. F.lli Luschi nelle persone dei sottoscritti suoi componenti Masaniello ed Alberto Luschi esercenti la « Commissionaria di frutta e verdura » in Livorno via Gazzarrini 7 si fece rilasciare il 3 settembre c. a. dalla filiale di qui del Banco di Roma l'assegno circolare n. 006864 per L. 3800 all'ordine proprio: « Commissionaria frutta e verdura » e dopo averlo girato a favore di Tramontano Alberto di Napoli a questi lo spediva sbarrato. Detto assegno di cui si allega lo scontrino fu spedito per posta al sig. Tramontano Alberto, Napoli-Scalo, ma la lettera con l'assegno andò smarrita e riuscì vana ogni ricerca al riguardo. Perciò la ditta richiedente è costretta a valersi della procedura di ammortamento al fine di poter riscuotere l'ammortamento anzi l'assegno e fa istanza perchè in conformità dell'art. 69 della legge 21 dicembre 1933, numero 1736 si compiaccia pronunciare l'ammortamento del titolo suddetto ordinando il pagamento previe le formalità di legge.

Livorno, 12 novembre 1937 - Anno XVI

p. La commissionaria frutta e verdura:
Masaniello Luschi e Alberto Luschi.

Esibito dal sig. avv. Ascarelli il 17 novembre 1937.

Il cancelliere capo: De Sanctis.

Il pretore di Livorno, visto il ricorso che precede ed assunte informazioni poichè la domanda può essere accolta;

Visto l'art. 69 legge 21 dicembre 1933, n. 1736;

Pronunzia l'ammortamento dell'assegno circolare emesso dal Banco di Roma, filiale di Livorno il 3 settembre 1937, n. 006864 all'ordine « Commissionaria Frutta e Verdura » sbarrato e girato a favore di nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, osservate le formalità [illegible]

Livorno, 17 novembre 1937.

Il pretore: Fabio.

Il cancelliere: Giusti.

Copia conforme all'originale.

Livorno, 2 dicembre 1937 - Anno XVI

Il cancelliere Capo: De Sanctis.

L'anno 1937-XVI e questo dì 6 del mese di dicembre in Livorno. A richiesta della spett. ditta M. A. F.lli Luschi in persona dei suoi componenti signori Masaniello ed Alberto Luschi, esercenti la « Commissionaria di Frutta e Verdura » in Livorno, via Gazzarrini 7, col procuratore sig. avv. Aldo Ascarelli. Io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto alla Regia pretura unificata di Livorno, ho notificato per legale scienza e per ogni effetto di legge, l'avanti scritto ricorso e pedissequo decreto 17 novembre 1937 del pretore di Livorno, allo spettabile Banco di Roma, sede di Livorno, in persona del suo direttore sig. cav. prof. Michele Palasciano, mediante consegna fattane in copia conforme presso e nella sua sede in Livorno, via Cairoli, a mani del signor Tini Fuleo procuratore incaricato della consegna oggi 6 dicembre 1937-XVI.

L'ufficiale giudiziario: Cavicchi Gino.

6176 (A pagamento).

AVVISO.

Con decreto Ministeriale 3 luglio 1937 sono state autorizzate le pubblicazioni della domanda con la quale, nell'interesse del minore Valle Mario, nato in Lecce il 6 aprile 1932, residente in Roma, è stata chiesta la Sovrana autorizzazione a cambiare il cognome di « Valle » in quello di « Valli ».

Chiunque creda di avere interesse in contrario, potrà produrre opposizione entro quattro mesi dalla data delle pubblicazioni con atto per ufficiale giudiziario notificato al Ministro di grazia e giustizia.

Roma, novembre 1937 - Anno XVI

Pel minorenne: il tutore: Valli Renato.

6177 (A pagamento).

ANNUNZI VARI

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI - ROMA
Servizio polizze combattenti.

DIFFIDA.

Dalla signora Bruschi Emilia vedova Dallara è stata domandata la liquidazione della polizza pro-combattenti n. 00079/10072 di L. 1000, intestata all'ex militare Dallara Bernardo fu Bernardo e fu Raffi Laura, nato in Germania nel 1897, già soldato nel 124° fanteria, 9ª compagnia, deceduto il 23 agosto 1937 in Compiano (Parma).

Dato però, che tale polizza venne emessa dal disciolto Ufficio Assicurazioni militari di Bologna con la seguente clausola di riserva: « Si rilascia la presente polizza avvertendo che non è stato possibile accertare se a favore dell'entroseguato militare sia stata già rilasciata precedentemente altra polizza dai reparti presso cui prestò servizio », si diffida, ai sensi ed agli effetti del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, il detentore della polizza eventualmente rilasciata al combattente in parola prima di quella suindicata a far valere il proprio diritto, presentandola a questo Istituto nel termine perentorio di giorni 90; trascorso inutilmente il quale, verrà effettuato il pagamento dell'importo della citata polizza n. 00079/10072 a favore degli eredi dell'ex combattente.

p. Il direttore generale: [illegible]

6026 (Gratuito).

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI - ROMA
Servizio polizze combattenti.

DIFFIDA.

Dalla signora Ghioni Dilva fu Annibale, è stata domandata la liquidazione della polizza pro-combattenti n. 00012/9701 di L. 1000, intestata all'ex militare Ghioni Annibale fu Enrico e di Cerutti Leo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nilda, nato ad Intra nel 1888, già soldato nella 117ª compagnia mitraglieri, deceduto il 24 ottobre 1937 in Intra.

Dato però, che tale polizza venne emessa dal disciolto Ufficio Assicurazioni militari di Bologna con la seguente clausola di riserva: « Si rilascia la presente polizza avvertendo che non è stato possibile accertare se a favore dell'entrosegnato militare sia stata già rilasciata precedentemente altra polizza dai reparti presso cui prestò servizio », si diffida, ai sensi ed agli effetti del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, il detentore della polizza eventualmente rilasciata al combattente in parola, prima di quella suindicata a far valere il proprio diritto, presentandola a questo Istituto nel termine perentorio di giorni 90; trascorso inutilmente il quale, verrà effettuato il pagamento dell'importo della citata polizza n. 000012/9701 a favore della signora Ghioni Dilva fu Annibale.

p. Il direttore generale: Marinelli.

6027 (Gratuito).

(1ª *pubblicazione*).

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico.

Avviso n. 34 di smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

In conformità dell'art. 39 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 180 T n. 2 rilasciata dalla sezione di Regia tesoreria provinciale di Grosseto in data 2 marzo 1933 all'erigendo Ospedale di Porto Santo Stefano pel deposito del buono novennale 1931, serie III, n. 129 di L. 2500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dello stesso articolo del menzionato regolamento si provvederà alla consegna del buono rinnovato 1941 n. 488 di L. 2500 senza ritiro di ricevuta.

Roma, 6 dicembre 1937 - Anno XVI

Il direttore generale: Potenza.

6159 (A pagamento).

CONCORSI

PIO ISTITUTO DI S. SPIRITO ED OSPEDALI RIUNITI DI ROMA.

AVVISO DI CONCORSO.

Il presidente, visto il regolamento per il personale sanitario approvato in data 21 giugno 1927-V, n. 14130 e la deliberazione n. 802-P. 6305 del 3 settembre 1937-XV, approvata dall'A. T. il 26 ottobre 1937-XV;

Dispone:

E' aperto il concorso, per esami e titoli congiuntamente, per la nomina di due aiuti ostetrici e di tre aiuti otorinolaringojatri.

L'eletto non ha diritto al porto in un determinato ospedale, e la nomina ne verrà fatta alle condizioni tutte e con gli obblighi stabiliti dal regolamento anzidetto.

I sanitari che intendono prendere parte al concorso devono presentare alla segreteria generale del Pio istituto, non più tardi delle ore 12 del giorno 10 febbraio 1938-XVI, la domanda di ammissione al concorso, stesa su carta da bollo da L. 4 e corredata dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1. Certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore di un anno a quella dell'avviso di concorso. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale.

2. Certificato di immunità penale, debitamente legalizzato, di data non anteriore di tre mesi a quella dell'avviso di concorso.

3. Certificato di nascita, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante non ha superato il limite di età di anni 40 al momento della scadenza del concorso. Per gli orfani e per gli invalidi di guerra, per gli ex combattenti, per gli iscritti al P.N.F. prima della Marcia su Roma e per i coniugati con figli viventi, detto limite di età è elevato in conformità delle disposizioni di legge in vigore.

6. Certificato medico, debitamente legalizzato, di sana e robusta costituzione fisica, di data non anteriore di tre mesi a quella dell'avviso di concorso.

7. Diploma originale di laurea, conseguita in una R. Università del Regno, o copia notarile di tale diploma.

8. Certificato comprovante che l'aspirante ha compiuto non meno di due anni di servizio come assistente negli Ospedali riuniti di Roma ed ha conseguita la dichiarazione finale di idoneità di cui all'art. 50 del citato regolamento.

9. Certificato comprovante l'iscrizione al P.N.F., di data non anteriore di tre mesi di quella del bando di concorso.

10. Quietanza del tesoriere del Pio istituto da cui risulti l'eseguito versamento, per tassa di esame, della somma di L. 50, in nessun caso repetibile.

Le domande sfornite anche di uno solo dei documenti predetti non saranno accettate.

I titoli di servizio e scientifici dovranno essere presentati unitamente alla domanda e accompagnati da un elenco dattilografato in triplice esemplare. Si fa noto che i titoli di servizio debbono riferirsi così al servizio prestato presso gli Ospedali riuniti di Roma o in altri Ospedali civici o militari o in qualsiasi altro istituto scientifico od ospedaliero, come al servizio eventualmente prestato in qualità di sanitario presso reparti mobilitati in zona di operazione durante la guerra 1915-1918 o nella campagna in A.O.I., e debbono risultare da regolari documenti originali o da copie notarili di tali documenti.

I titoli scientifici sono costituiti da pubblicazioni di medicina o di chirurgia con particolare riguardo alle materie attinenti al posto per cui è bandito il concorso. Non sono ammessi i manoscritti nè le bozze di stampa. Nessuna pubblicazione o parte di essa può essere ammessa se presentata dopo scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare, con esattezza, il domicilio da essi eletto in Roma, al quale saranno fatte, per ogni effetto legale, le comunicazioni riferentisi al concorso. Debbono inoltre dichiararsi esplicitamente intesi che, in caso di nomina al posto cui aspirano, la nomina stessa non è per un determinato ospedale e che essa viene fatta alle condizioni tutte e con gli obblighi risultanti dal precitato Regolamento 21 giugno 1927-X, numero 14130. Saranno senz'altro respinte le domande che non contengano tale esplicita dichiarazione, o nelle quali siano formulate riserve al riguardo.

Giusta il vigente Regolamento per il personale sanitario, gli esami constano delle seguenti prove:

a) svolgimento scritto di un tema di patologia medico-chirurgica su argomento scelto dalla Commissione esaminatrice, che avrà attinenza con la specialità.

Per l'ostetrico potrà la Commissione esaminatrice assegnare anche un tema di patologia ostetrica propriamente detta, invece di quello di patologia medico-chirurgica solo attinente alla specialità;

b) esame clinico di un infermo, comprese le eventuali ricerche di laboratorio e susseguente referto.

Per l'aiuto ostetrico l'esame si svolgerà su di una gestante con gravidanza normale o patologica;

c) operazione sul cadavere, da eseguirsi alla presenza della Commissione esaminatrice, con illustrazioni di anatomia topografica della regione sulla quale cade l'atto operativo. L'operazione dovrà avere attinenza con la relativa specialità.

Lo stipendio è di L. 7300 annue, al lordo della imposta di ricchezza mobile e delle riduzioni e degli aumenti come per legge. E' inoltre concessa l'indennità di caro-viveri nella misura fissata per il personale sanitario in servizio presso gli Ospedali riuniti di Roma.

Le norme per l'ammissione e il metodo del concorso, gli obblighi dell'eletto, la durata del servizio, ecc., risultano dal regolamento per il personale sanitario o dal regolamento igienico sanitario in vigore. I detti regolamenti sono ostensibili presso la segreteria generale.

Roma, dal Palazzo di S. Spirito, 5 dicembre 1937 - Anno XVI

Il presidente: Carlo Solmi.

Il segretario generale ff.: Mario Veniali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

« Si rilascia la presente polizza avvertendo che non è stato possibile accertare se a favore dell'entrosegnato militare sia stata già rilasciata precedentemente altra polizza dai reparti presso cui prestò servizio », si diffida, ai sensi ed agli effetti del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, il detentore della polizza eventualmente rilasciata al combattente in parola, prima di quella suindicata a far valere il proprio diritto, presentandola a questo Istituto nel termine perentorio di giorni 90; trascorso inutilmente il quale, verrà effettuato il pagamento dell'importo della citata polizza n. 000012/9701 a favore della signora Ghioni Dilva fu Annibale.

p. Il direttore generale: Marinelli.

6027 (Gratuito).

(1ª *pubblicazione*).

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico.

Avviso n. 34 di smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

In conformità dell'art. 39 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 180 T n. 2 rilasciata dalla sezione di Regia tesoreria provinciale di Grosseto in data 2 marzo 1933 all'erigendo Ospedale di Porto Santo Stefano pel deposito del buono novennale 1931, serie III, n. 129 di L. 2500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dello stesso articolo del menzionato regolamento si provvederà alla consegna del buono rinnovato 1941 n. 488 di L. 2500 senza ritiro di ricevuta.

Roma, 6 dicembre 1937 - Anno XVI

Il direttore generale: Potenza.

6159 (A pagamento).

CONCORSI

PIO ISTITUTO DI S. SPIRITO ED OSPEDALI RIUNITI DI ROMA.

AVVISO DI CONCORSO.

Il presidente, visto il regolamento per il personale sanitario approvato in data 21 giugno 1927-V, n. 14130 e la deliberazione n. 802-P. 6395 del 3 settembre 1937-XV, approvata dall'A. T. il 26 ottobre 1937-XV;

Dispone:

E' aperto il concorso, per esami e titoli congiuntamente, per la nomina di due aiuti ostetrici e di tre aiuti otorinolaringojatri.

L'eletto non ha diritto al porto in un determinato ospedale, e la nomina ne verrà fatta alle condizioni tutte e con gli obblighi stabiliti dal regolamento anzidetto.

I sanitari che intendono prendere parte al concorso devono presentare alla segreteria generale del Pio istituto, non più tardi delle ore 12 del giorno 10 febbraio 1938-XVI, la domanda di ammissione al concorso, stesa su carta da bollo da L. 4 e corredata dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1. Certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore di un anno a quella dell'avviso di concorso. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale.

2. Certificato di immunità penale, debitamente legalizzato, di data non anteriore di tre mesi a quella dell'avviso di concorso.

3. Certificato di buona condotta, debitamente legalizzato, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il domicilio o l'abituale residenza, di data non anteriore a tre mesi a quella dell'avviso di concorso.

4. Certificato d'iscrizione al Sindacato medico fascista, di data non anteriore di un anno a quella dell'avviso di concorso.

5. Atto di nascita, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante non ha oltrepassato gli anni 38 alla data del bando di concorso.

6. Diploma originale di laurea, conseguita in una R. Università del Regno, o copia notarile di tale diploma.

7. Certificato comprovante che l'aspirante ha compiuto non meno di due anni di servizio come assistente negli Ospedali riuniti di Roma ed ha conseguita la dichiarazione finale di idoneità di cui all'art. 50 del citato regolamento.

8. Certificato comprovante l'iscrizione al P.N.F., di data non anteriore di tre mesi di quella del bando di concorso.

9. Quietanza del tesoriere del Pio istituto da cui risulti l'eseguito versamento, per tassa di esame, della somma di L. 50, in nessun caso repetibile.

Le domande sfornite anche di uno solo dei documenti predetti non saranno accettate.

I titoli di servizio e scientifici dovranno essere presentati unitamente alla domanda e accompagnati da un elenco dattilografato in triplice esemplare. Si fa noto che i titoli di servizio debbono riferirsi così al servizio prestato presso gli Ospedali riuniti di Roma o in altri Ospedali civici o militari o in qualsiasi altro istituto scientifico od ospedaliero, come al servizio eventualmente prestato in qualità di sanitario presso reparti mobilitati in zona di operazione durante la guerra 1915-1918 o nella campagna in A.O.I., e debbono risultare da regolari documenti originali o da copie notarili di tali documenti.

I titoli scientifici sono costituiti da pubblicazioni di medicina o di chirurgia con particolare riguardo alle materie attinenti al posto per cui è bandito il concorso. Non sono ammessi i manoscritti nè le bozze di stampa. Nessuna pubblicazione o parte di essa può essere ammessa se presentata dopo scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare, con esattezza, il domicilio da essi eletto in Roma, al quale saranno fatte, per ogni effetto legale, le comunicazioni riferentisi al concorso. Debbono inoltre dichiararsi esplicitamente intesi che, in caso di nomina al posto cui aspirano, la nomina stessa non è per un determinato ospedale e che essa viene fatta alle condizioni tutte e con gli obblighi risultanti dal precitato Regolamento 21 giugno 1927-X, numero 14130. Saranno senz'altro respinte le domande che non contengano tale esplicita dichiarazione, o nelle quali siano formulate riserve al riguardo.

Giusta il vigente Regolamento per il personale sanitario, gli esami constano delle seguenti prove:

a) svolgimento scritto di un tema di patologia medico-chirurgica su argomento scelto dalla Commissione esaminatrice, che avrà attinenza con la specialità.

Per l'ostetrico potrà la Commissione esaminatrice assegnare anche un tema di patologia ostetrica propriamente detta, invece di quello di patologia medico-chirurgica solo attinente alla specialità;

b) esame clinico di un infermo, comprese le eventuali ricerche di laboratorio e susseguente referto.

Per l'aiuto ostetrico l'esame si svolgerà su di una gestante con gravidanza normale o patologica;

c) operazione sul cadavere, da eseguirsi alla presenza della Commissione esaminatrice, con illustrazioni di anatomia topografica della regione sulla quale cade l'atto operativo. L'operazione dovrà avere attinenza con la relativa specialità.

Lo stipendio è di L. 7300 annue, al lordo della imposta di ricchezza mobile e delle ritenzioni e degli aumenti come per legge. E' inoltre concessa l'indennità di caro-viveri nella misura fissata per il personale sanitario in servizio presso gli Ospedali riuniti di Roma.

Le norme per l'ammissione e il metodo del concorso, gli obblighi dell'eletto, la durata del servizio, ecc., risultano dal regolamento per il personale sanitario o dal regolamento igienico sanitario in vigore. I detti regolamenti sono ostensibili presso la segreteria generale.

Roma, dal Palazzo di S. Spirito, 5 dicembre 1937 - Anno XVI

Il presidente: Carlo Solmi.

Il segretario generale ff.: Mario Veniali.

6165 (A pagamento).

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

1150

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC 10000/146/550 (2 of 2 folders)

091.465 Y (1)

SALARIES - MINISTRY OF FINANCE - EMPLOYEES

Ap. - July 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SALARIES - MINISTRY OF FINANCE - EMPLOYEES

2/2

Ap. - July 1944

Allegato I7

REGOLAMENTO ORGANICO ED ALTRE DISPOSIZIONI CHE RIGUARDANO L'INQUADRAMENTO GERARCHICO E LO STATO GIURIDICO.

==========

Il personale di questo Ufficio, in quanto all'inquadramento gerarchico ed allo stato giuridico, rientra nelle norme già denunziate a codesta On.le Commissione dalla Intendenza di Finanza di Napoli.

Si unisce il regolamento organico sul servizio dell'Ispettorato di cui al R.Decreto II dicembre 1936 N° 2108 e Decreto Ministeriale 26 dicembre 1936.

L'Ispettore Compartimentale
(Dott. Luigi Nicolini)

5431

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO XVI

Ispettorato compartimentale
delle tasse e imposte indirette sugli affari
NAPOLI

(per le provincie di Napoli, Avellino, Benevento, Campobasso e Salerno)

Elenco numerico

del personale dipendente, distinto por gruppi, gradi o qualifiche in confor= mità del Regolamento

Gruppo	Grado	Qualifica	Numero degli impiegati ad= detti.	Annotazioni.
A	V	Ispettore Compartimentale	I	Capo Ufficio (1)
	VI	Ispettore Superiore	4	
	VII	Procuratore Superiore Isp.	I3	
	VIII	Procuratore Capo Ispettore	I	
B	VII	Procuratore Superiore Isp.	5	Personale Ispettivo
	VIII	Procuratore Capo Ispettore	4	
	IX	Primo Procuratore Ispettore	2	
A	VI	Direttore Distrettuale	I	
	VII	Procuratore Superiore	I	
	VIII	Procuratore Capo	I	
B	IX	Primo Procuratore	I	Personale di segre= teria.
C	XI	Archivista	I	
	XII	Applicato	3	
Non di ruo lo.		Avventizi	2	
		Usciere	I	

5430

L'Ispettore Compartimentale
(Dott. Luigi Nicolini)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del personale dipendente, distinto per gruppi, gradi o qualifiche in conformità del Regolamento

Gruppo	Grado	Qualifica	Numero degli impiegati addetti.	Annotazioni
	V	Ispettore Compartimentale	I	Capo Ufficio (*)
	VI	Ispettore Superiore	4	
A	VII	Procuratore Superiore Isp.	I3	
	VIII	Procuratore Capo Ispettore	I	Personale Ispettivo
	VII	Procuratore Superiore Isp.	5	
B	VIII	Procuratore Capo Ispettore	4	
	IX	Primo Procuratore Ispettore	2	
	VI	Direttore Distrettuale	I	
A	VII	Procuratore Superiore	I	
	VIII	Procuratore Capo	I	Personale di segreteria.
B	IX	Primo Procuratore	I	
C	XI	Archivista	I	
	XII	Applicato	3	
Non di ruolo.		Avventizi	2	
		Usciere	I	

5430

L'Ispettore Compartimentale
(Dott. Luigi Nicolini)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mod. XXI (Ediz. ...)

NAPOLI, 22 Giugno 1944 - A.

Ministero delle Finanze
Ispettorato Compartimentale
delle tasse e imposte indirette sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Divisione NAPOLI
Prot. N° 3917 Allegati

All'On/le
Allied Control Commission Labor Sub-Commission
Via Roma 148 NAPOLI

Risposta al Prot. N° ... Div. ... Sez. ... 19.6.1944

OGGETTO Situazione economica impiegati statali - Dati informativi.

In relazione alla richiesta contenuta nella lettera sopra distinta comunico a codesta On/le Commissione di Controllo le notizie ed i dati risultanti dagli uniti allegati.

L'ISPETTORE COMPARTIMENTALE
(dr. Luigi Nicolini)

5429

4

Ufficio tecnico fiscale

Con il R.Decreto II.II.1923 n° 2395, Ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, fu provveduto a disciplinare il trattamento economico degli impiegati civili e militari di tutte le Amministrazioni dello Stato ed a stabilire il quantitativo numerico degli addetti ai pubblici servizi.
Tale decreto venne pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del Regno del 17 novembre 1923, n°270.-

Si allega copia della tabella degli stipendi e dei supplementi di servizio attivo per il personale dei gruppi A.B.C. -

Scopo principale delle norme di tale decreto, come si legge nella Relazione che precede il Decreto stesso, fu quello di far corrispondere alla gerarchia del grado la gerarchia degli stipendi e fissare l'equivalenza dei gradi pereguando il trattamento economico fra gli impiegati dello stesso grado. -

Ad esempio: ad un impiegato del grado 10° del Gruppo C. doveva essere fissato lo stesso stipendio di un impiegato del grado 10° di gruppo B. ed a quest'ultimo lo stesso stipendio di un impiegato del grado 10° di gruppo A.-

La carriera però rimaneva sempre più celere nel gruppo A. in confronto dei gruppi B. e C.-

Ad esempio: Un impiegato di gruppo C. entrato in carriera nel 1925 è ancora oggi al grado 10° (dopo cioè 19 anni di servizio)-

Un impiegato di gruppo B.entrato in carriera nel febbraio 1941 è al grado 10° dal luglio 1941.-

Un impiegato di gruppo A. entrato in carriera nell'agosto 1940 è al grado 10° dal giugno 1941-

5428

Ed ancora:

Un impiegato di gruppo C., entrato in carriera nell'aprile 1920 venne promosso al grado 9° -grado massimo del gruppo C.) nel

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di tutte le Amministrazioni dello Stato ed a stabilire il quantitativo numerico degli addetti ai pubblici servizi.
Tale decreto venne pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del Regno del I7 novembre I923, n°270.-

Si allega copia della tabella degli stipendi e dei supplementi di servizio attivo per il personale dei gruppi A.B.C. -

Scopo principale delle norme di tale decreto, come si legge nella Relazione che precede il Decreto stesso, fu quello di far corrispondere alla gerarchia del grado la gerarchia degli stipendi e fissare l'equivalenza dei gradi pareguando il trattamento economico fra gli impiegati dello stesso grado. -

Ad esempio: ad un impiegato del grado 10° del Gruppo C. doveva essere fissato lo stesso stipendio di un impiegato del grado 10° di gruppo B. ed a quest'ultimo lo stesso stipendio di un impiegato del grado 10° di gruppo A.-

La carriera però rimaneva sempre più celere nel gruppo A. in confronto dei gruppi B. e C.-

Ad esempio: Un impiegato di gruppo C. entrato in carriera nel I925 è ancora oggi al grado 10° (dopo cioè I9 anni di servizio)-

Un impiegato di gruppo B. entrato in carriera nel febbraio I94I è al grado 10° dal luglio I94I.-

Un impiegato di gruppo A. entrato in carriera nell'agosto I940 è al grado 10° dal giugno I94I-

3428

Ed ancora:

Un impiegato di gruppo C., entrato in carriera nell'aprile I920 venne promosso al grado 9° -grado massimo del gruppo C.) nel luglio I94I.-

Un impiegato di gruppo B. entrato in carriera nel I925 venne promosso al grado 8° (massimo grado del gruppo B.) nel I94I-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Un impiegato di gruppo A.,entrato in carriera nel I925 venne promosso al grado 6° nel I940.-

In seguito, gli stipendi vennero modificati, distanziando quelli del gruppo C. in confronto di quelli dei gruppi A. e B. i quali ultimi (cioè A. e B. restano equiparati.) -

5427

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA DEGLI STIPENDI e dei supplementi di servizio Attivo per il Personale Fuori Quadro e per Quello dei Gruppi A, B e C.

Ordine del grado	Stipendi — supplementi di servizio attivo: iniziale del grado	al 1° aumen.	al 2° aumen.	al 3° aumen.	al 4° aumen.	Anni richiesti per gli aumenti periodici: Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire			
1°	45, 000 4, 000							
2°	36, 500 3, 500							
3°	32. 000 3, 000							
4°	27, 500 2, 500							
5°	21, 000 2. 000	23, 000 2, 000				4	—	—
6°	17, 800 1, 500	19, 000 1, 500	20, 500 1, 500			4	4	—
7°	16, 000 1, 200	16, 800 1, 200	17, 800 1, 200			4	4	—
8°	13, 700 1, 000	14, 300 1, 000	15, 100 1, 000	16, 000 1, 000		4	4	4
8°	11, 600 800	12, 200 800	12, 900 800	13, 700 800		4	4, 4, 5	4, 5, 5
10°	9, 500 800	10, 100 600	10, 800 600	11, 600 600		3, 3, 4	4, 4, 5	4, 5, 5
11°	7, 000 500	7, 600 600	8, 200 500	8, 800 500	9, 500 500	2, 2, 3, 3	2. 3. 4, 4	4
12°	5, 600 400	6, 000 400	6, 200 400	6, 600 400	7, 000 400	2	2	3
13°	4, 200 300	4, 500 300	4, 800 300	5, 200 300	6, 600 300	—	2	2

N.B. I numeri in corsivo indicano i supplementi di servizio attivo

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

Il Ministro delle finanze

5426

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUADRO ORGANICO DEL PERSONALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI
E TABELLA DEGLI STIPENDI E DEI SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO RER IL PERSONALE DI GRUPPO: *A-B-C*.

(Legge 20 aprile 1939, n. 591)

Grado	QUALIFICA	Numero dei posti	STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO					Anni richiesti per gli aumenti periodici
			Iniziale del grado	al primo aumento	al secondo aumento	al terzo aumento	al quarto aumento	
		1942 1941						
	GRUPPO *A*							
V	Ispettori generali (1)	16 (9 / 14 / 2)	25 900 / *8.600* / 21.100	27.800 / *6.700*	—	—	—	4
VI	Ispettori superiori (1)				22.000 / *6.700*	23.900 / *6.700*	—	4-4
VI	Ingegneri capi (1)	75 61 / 73	21.100	22.000 / *6.700*	23.000 / *6.700*	—	—	4-4
VII	Primi ingegneri di sezione (2)	80 55 / 65	18.600 / *5.100*	19.600 / *5.100*	20.600 / *5.100*	—	—	4-4
VIII	Ingegneri principali di sezione	84 74 / 73	17.000 / *3.800*	17.400 / *3.800*	17.800 / *3.800*	—	—	4-4-4
IX	Ingegneri principali	90 87 / 90	14.700 / *3.100*	15.300 / *3.100*	16.200 / *3.100*	17.000 / *3.100*	—	3-3-4
X	Ingegneri	70 88 / 100	12.400 / *2.300*	13.000 / *2.300*	13.700 / *2.300*	14.700 / *2.300*	—	
	TOTALE	304						
	GRUPPO *B*							
VIII	Geometri capi	242	17.000 / *3.800*	17.400 / *3.800*	17.800 / *3.800*	—	—	4-4
IX	Geometri principali	436	14.700 / *3.100*	15.300 / *3.100*	16.200 / *3.100*	17.000 / *3.100*	—	4-4-5
X	Geometri	478	12.400 / *2.300*	13.000 / *2.300*	13.700 / *2.300*	14.700 / *2.300*	—	4-4-5
XI	Geometri aggiunti		9.700 / *1.900*	10.400 / *1.900*	10.900 / *1.900*	—	—	2-3
	TOTALE	1.156						
	GRUPPO *C*							
IX	Aiutanti capi, disegnatori capi, computisti capi	76	12.400 / *3.100*	13.000 / *3.100*	13.700 / *3.100*	14.700 / *3.100*	—	4-5-5
X	Aiutanti principali, disegnatori principali, computisti principali	222	10.400 / *2.300*	10.900 / *2.300*	11.800 / *2.300*	12.400 / *2.300*	—	4-5-5
XI	Primi aiutanti, primi disegnatori, primi computisti	363	7.600 / *1.900*	8.300 / *1.900*	9.000 / *1.900*	9.700 / *1.900*	10.400 / *1.900*	4-4-4-4
XII	Aiutanti, disegnatori, computisti	670	6.200 / *1.600*	6.400 / *1.600*	6.700 / *1.600*	7.200 / *1.600*	7.600 / *1.600*	3-3-3-3
	TOTALE	1.333						
	PERSONALE SUBALTERNO							
	Uscieri capi	59	6.700 / *1.200*	7.000 / *1.200*	7.400 / *1.200*	7.900 / *1.200*	8.400 / *1.200*	4-4-4-4
	Uscieri	58	5.800 / *900*	5.900 / *900*	6.300 / *900*	6.600 / *900*	6.700 / *900*	4-4-4-4
	Inservienti	29	4.100 / *700*	4.600 / *700*	5.000 / *700*	5.400 / *700*	5.600 / *700*	2-2-2-2
	TOTALE	146						

(1) Compreso un posto di grado V o VI per la carica di Amministratore Generale dei Canali Cavour.
(2) Compreso un posto di Vice Direttore della R. Zecca.

1-7-40

12

71

55

62

40

75

1425

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEGNI CONVENZIONALI

gr. cr.	❁	Cavaliere di gran Croce dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.		
gr. uff.	❁	Grande Ufficiale	id.	id.
comm.	❁	Commendatore	id.	id.
uff.	❁	Ufficiale	id.	id.
	❁	Cavaliere	id.	id.
gr. cr.	❁	Cavaliere di gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia.		
gr. uff.	❁	Grande Ufficiale	id.	id.
comm.	❁	Commendatore	id.	id.
uff.	❁	Ufficiale	id.	id.
	❁	Cavaliere	id.	id.
gr. cr.	★	Cavaliere di gran Croce dell'Ordine Coloniale della Stella d'Italia.		
gr. uff.	★	Grande Ufficiale	id.	id.
comm.	★	Commendatore	id.	id.
uff.	★	Ufficiale	id.	id.
	★	Cavaliere	id.	id.
	▬	Medaglia d'oro al valore militare.		
	○	Id. d'argento	id.	
	○	Id. di bronzo	id.	
	✠	Croce di Guerra al valore.		
	✠	Croce al merito di guerra.		
	▲	Medaglia commemorativa per la campagna d'Africa.		
	▲	Id.	id.	id. Cina.
	▲	Id.	id.	id. Italo-Turca.
	▲	Id.	id.	per la guerra Italo-Austriaca 1915-1918.
	▲	Id.	Interalleata della Vittoria.	
	▲	Id.	dell'Unità d'Italia.	
	✚	Croce d'argento anzianità di servizio.		
	✚	Mutilato di guerra.		
	♆	Promozione straordinaria per merito di guerra.		
	▣	Volontario di guerra.		
	▣	Marcia su Roma.		
	▲	Medaglia Commemorativa per la campagna Etiopica 1935		
	◈	Squadrista.		
	◨	Sciarpa Littorio.		
	▲	Anzianità di servizio M. V. S. N.		
	▲	Campagna di Spagna.		
	▲	Spedizione in Albania.		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Servizio Tecnico Mod. 4

UFFICIO TECNICO ERARIALE

Napoli, 23 Giugno 1944

Prot. N.° ..... Allegati vari

Risposta al f. del .....

Div. ..... Sez. ..... N.° .....

OGGETTO: Notizie sul trattamento economico degli impiegati dipendenti.

Alla SPETT/ ALLIED CONTROL COMMISSION
Labor Sub.Commission
Via Roma 148
NAPOLI

Si trasmettono le notizie relative al trattamento economico del personale di questo Ufficio richieste con la nota del 15 c.m.

Si è grati del vivo interessamento che codesta Commissione Alleata di Controllo spiega a favore del personale impiegatizio dello Stato, si nutre piena fiducia che le condizioni economiche di questa categoria siano sensibilmente migliorate, onde sottrarla dalle ristrettezze in cui essa ha sempre versato e versa tuttora, a tutto vantaggio di una maggiore serenità di spirito e di operosità.

L'INGEGNERE CAPO ERARIALE
(U. Scognamiglio)

Tip. Avellone - Salerno

5424

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Stipendi base attuali lordi annui (Personale di ruolo)

Gruppo A e B		Gruppo C.		Personale subalterno	
rado I°	60.060	Grado 8°	I9.I40	Usciere Capo	9.240
" 2°	50.600	"	I8.700		8.690
" 3°	44.220	"	I7.820		8.I40
" 4°	37.950	"	I6.830		7.700
" 5°	20.580	9°	I6.830		7.370
"	28.490		I6.I70	Usciere	7.370
" 6°	26.290		I5.070		7.260
	24.200		I4.300		6.930
	23.2I0	I0°	I4.300		6.490
7°	22.660		I3.640		6.I60
	2I.560		I2.980		
	20.460		II.990		
8°	I9.580	II°	II.990		
	I9.I40		II.440		
	I8.700		I0.670		
9°	I8.700		9.900		
	I7.820		9.I30		
	I6.830	I2°	9.I30		
	I6.I70		8.580		
I0°	I6.I70		8.030		
	I5.070		7.700		
	I4.300		7.370		
	I3.640	I3°	7.370		
II°	II.990		7.040		
	II.440		6.600		
	I0.670		5.720		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Supplemento di servizio attivo lordo annuo

Gruppo A e B		Gruppo C.		Personale subalterno	
Grado I°	I7.930	Grado 8°	4.I80	Usciere Capo	I.320
2°	I4.740	9°	3.4I0	Usciere	990
3°	I3.640	I0°	2.530		
4°	I2.650	II°	2.090		
5°	9.460	I2°	I.760		
6°	7.370				
7°	5.6I0				
8°	4.I80				
9°	3.4I0				
I0°	2.530				
II°	2.090				
I2°	I.760				

N.B. Il personale avventizio non percepisce supplemento di servizio attivo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3) Assegno temporaneo di guerra

(vedi allegata copia del R.D.Legge I4-7-I94I N°646)
Esso viene calcolato in ragione del 20% sulle prime lire 4.800 lorde annue e del I0% sulla quota eccedente le lire 4.800 fino alle lire 8.400 lorde annue. Ai fini della determinazione dell'assegno temporaneo di guerra si considerano le seguenti competenze:

a) stipendio e supplemento di servizio attivo
b) retribuzione a paga o salario od altra analoga competenza, comunque denominata, del personale non di ruolo.

L'assegno temporaneo di guerra, come sopra calcolato, venne aumentato del I25% a datare dal I°luglio I943. Detto aumento non è cumulabile con l'indennità giornaliera prevista dall'art.2 del R.D.Legge I6-I2-942 N°I498 e pertanto mentre viene corrisposto sullo stipendio mensile viene detratto dalla indennità sopra citata. (vedi allegata copia del R.D.Legge 8-7-I942 N.6I0)-

Tabella relativa all'assegno temporaneo di guerra lordo annuo.

	(a norma del R.D.I4-7-94I N.646)	(a norma del R.D.8-7-942 N.6I0)
Personale di ruolo - Gruppo A.	I.320	2.970
B.	I.320	2.970
C.	I.320	2.970
Personale avventizio -		
Avvent. di I^ Categoria	I.320	2.970
II^ "	I.320	2.970
III^ "	I.I73	2.639.25
IV^ "	994.80	2.238.30
Diurnisti di III^ Categoria	4.07 giornaliere	7.33 giornaliere
IV^ "	2.76 "	6.2I "

5421

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGIO DECRETO - LEGGE I4 luglio I94I XIX, N.646.

Provvedimenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, per il personale statale in attività ed in quiescenza e per i personali in servizio presso Enti di diritto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re D'Italia e di Albania
Imperatore D'Etiopia

Visto l'art.3,N.2,della Legge 3Igebnaio I926 IV^ N.I00; Visto l'art.I8,comma I° della Legge I9 gennaio I939 XVII, N°I29; ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in dipendenza della situazione di guerra; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze; abbiamo decretato e decretiamo:

Art.I°

In aggiunta alle competenze in vigore è concesso ai dipendenti dalle Amministrazioni Statali, comprese quelle con ordinamento autonomo di grado non superiore all'8° dell'ordinamento gerarchico, od equiparato, oppure forniti di trattamento economico - per stipendio, supplemento di servizio attivo, o retribuzione,o competenze analoghe - non superiore a quello massimo previsto per il grado medesimo a titolo di stipendio e supplemento di servizio attivo, un assegno temporaneo di guerra, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nella misura:
del 20% sulle prime lire 4.800 lorde annue del trattamento economico per i titoli appresso indicati; del I0% sulla quota eccedente lire 4.800 fino alle lire 8.400 lorde annue di detto trattamento. Ai fini della determinazione dell'assegno temporaneo di cui al precedente comma si considerano le seguenti competenze:
Stipendio e supplemento di servizio attivo;
indennità di carica per gli ufficiali della M.V.S.N.;
pagabe sovrapaga degli appartenenti alle Forze Armate od ai corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato;
retribuzione degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali e dei cantonieri delle strade statali;
paga degli operai permanenti, determinata ai sensi del secondo comma del successivo art.3;
retribuzione, o paga, o salario od altra analoga competenza, comunque denominata, del personale non di ruolo.

Art.2

Nei riguardi dei ricevitori postetelegrafonici,dei ricevitori del Lotto, ed, in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni, l'assegno temporaneo di guerra va determinato, nelle misure indicate nel precedente articolo, in base all'importo della quota della retribuzione od aggio considerata come corrispettivo della loro opera personale.

5420

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I dipendenti statali retribuiti come sopra, che si avvalgano dell'opera di personale dipendente, corrisponderanno a detto personale, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione competente, l'assegno temporaneo di guerra nella misura indicata nel precedente articolo, calcolato in base all'importo della retribuzione del personale medesimo.

Art.3

L'assegno ad personam in godimento in applicazione dell'art.4 del R.D. II novembre I923 - II^, N°2395, o di analoghe disposizioni che prevedano la attribuzione di assegni costituiti anche da differenza di stipendio, supplemento di servizio attivo, paga o retribuzione, è considerato, per la parte corrispondente a tale differenza, cumulativamente con le indicate competenze, ai fini della determinazione dell'assegno temporaneo di guerra di cui al precedente art.I, salvo l'assorbimento cui debba essere successivamente assoggettato, ai sensi dello stesso art.4 o delle accennate disposizioni.
Ai fini della determinazione dell'iporto annuo, per l'attribuzione dell'assegno temporaneo di guerra, le retribuzioni e paghe giornaliere sono computate per trecentosessantacinque giorni, se corrisposte per tutti i giorni dell'anno, e per trecento giorni quando siano attribuite per soli giorni lavorativi.

Art.4

Salvo quanto disposto dai successivi commi, la aliquota di aumento dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, delle indennità temporanee mensili di caroviveri e relative quote supplementari, dei soprassoldi ed altri assegni a titoli di caroviveri, stabilita dall'art.I del R.D.L. 24 marzo I94I XIX, N.203, è elevata dal 40 per cento al 65 per cento.
Nei riguardi:
del personale statale non di ruolo provvisto dell'aggiunta di famiglia di cui al R.D.L.4 febbraio I937 XV, N°I00, convertito nella legge 7 giugno I937 XV, N°II08, e successive modificazioni ed estensioni;
del personale sussidiario delle Ferrovie dello Stato provvisto dell'aggiunta di famiglia di cui all'art.I, subalterno art.I6, del R.D.L. I7 novembre I938 XVII, N°I785, covertito nella Legge 5 gennaio I939 XVII, N°I9;
dei contrattisti delle Ferrovie dello Stato, provvisti dell'aggiunta di famiglia di cui all'art.3 del contratto tipo, approvato con Decreto interministeriale 25 aprile I939 - XVII, N°294I;
dei salariati statali non di ruolo provvisti dell'aggiunta di famiglia di cui all'art.II della Legge 20 aprile I939 XVII, N°59I;
l'aliquota di aumento dell'aggiunta di famiglia disposto con l'art.I del citato R.D.Legge 24 marzo I94I XIX, N°203, è elevata dal quaranta al cento per cento.
Nei riguardi dei personali previsti dagli art.2 e 3 del R.D.L. 24 marzo I94I XIX N.203, l'aliquota del trattamento di famiglia concesso con gli articoli stessi èelevata dal 40 per cento al I00 per cento, con l'osservanza della limitazione prevista dal secondo comma dell'art.2 del medesimo R.D.Legge.

5419

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art.5

Al personale di gradi superiore all'8° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato ed al personale ferroviario equiparato ai sensi dello allegato A al R.D.Legge I7 novembre I938 XVII, N°I785, convertito nella legge 5 gennaio I939 XVII, N°I9, è estesa l'aggiunta di famiglia prevista per i personali di ruolo dei Gruppi A.B.C., nelle misure in vigore al 3I marzo I94I XIX. Resta ferma l'applicazione del secondo;comma dell'art.4 della Legge 27 giugno I929 VII, N°I047, ai fini della eventuale attribuzione dell'assegno personale ivi previsto a favore dei dipendenti di gradd superiore all'8°, al quale scopo si tiene conto anche dell'assegno temporaneo di guerra.

Art.6

L'assegno temporaneo di guerra di cui al precedente art.I e l'aumento dell'aggiunta di famiglia concesso con l'art.4 non sono computabili agli effetti del riassorbimento deglia assegni ad personam in godimento al 30 giugno I94I XIX e che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano riassorbibili in relazione ad aumenti di,trattamento economico.

Art.7

Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al personale statale di ruolo e non di ruolo richiamato alle armi, ai sensi dell'art.8I del R.decreto 30 dicembre I923 II^,N.2960,modificato col R.Decreto I5 maggio I94I, XIX, N°584, del R.Decreto Legge I°aprile I935 XIII, N.343 - convertito nella legge 3 giugno I935 XIII, N.IOI9 - e successive modificazioni, e dell'art.7 del R.decreto-legge 4 febbraio I937 XV, N.IOO e successive variazioni, si tiene conto anche dell'assegno temporaneo di guerra di cui al precedente art.I.

Art.8

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali;l'onere derivante dall'attuazione degli articoli I,4 e 5 del presente decreto graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Art.9

Ai titolari di pensioni ordinarie,dirette e di riversibilità,comprese quelle privilegiate, e di assegni vitalizi,temporanei e rinnovabili,liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato,del fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione ferroviaria,del fondo per il culto,del fondo di beneficenza e di religione della città di Roma,dell'azienda dei patrimoni riuniti ex-economali,degli archivi notarili e del cessato commissariato dell'emigrazione, è concesso un assegno supplementare temporaneo pari al I5 per cento dell'ammontare della pensione o dell'assegno,escluso i caroviveri.
L'assegno supplementare temporane previsto dal precedente comma spetta anche ai titolari di pensioni,dirette e di riversibilità, e di assegni graziali vitalizi,temporanei e rinnovabili,liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato

1170

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

o del fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e ai titolari di pensioni liquidate o maggiorate dallo ex Stato Libero di Fiume.
L'assegno supplementare temporaneo previsto dal presente articolo non è dovuto ai titolari di pensioni o assegni diretti superiori alle L.6000 annue lorde e ai titolari di pensioni o assegni di riversibilità superiori alle L.4800 annue lorde,esclusi i caroviveri;peraltro, ai titolari di pensioni od assegni diretti superiori a L.6000 ma non a lire 6900 annue lorde,esclusi i caroviveri,e ai titolari di pensioni o assegni di riversibilità superiori a lire 4800 ma non a lire 5520 annue lorde, esclusi i caroviveri,l'assegno supplementare temporaneo è concesso in somma pari alla differenza,rispettivamente,fra gli indicati importi di L.6900 e di L.5520 e quello della pensione od assegno.
Per i titolari di più pensioni o assegni a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel primo comma,ai fini del raggiungimento dei limiti di cui al comma precedente e della determinazione dell'assegno supplementare temporaneo, si considera l'ammontare complessivo delle pensioni o assegni. Nel caso di cumulo di pensione diretta con pensione di riversibilità si tiene presente il limite stabilità dal precedente comma per le pensioni dirette; lo stesso limite si applica anche nel caso di pensione vedovile aumentata- ai sensi delle disposizioni vigenti - di un terzo della pensione diretta.
Per i titolari di pensioni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel primo comma e in parte a carico di altri enti,agli effetti del raggiungimento dei limiti di cui al precedente terzo comma si considera la pensione globale; l'assegno supplementare temporaneo eventualmente dovuto è però computato soltantosulla quòta a carico dello Stato o delle amministrazioni anzidette.

Art.IO

L'assegno supplementare temporaneo stabilito dal precedente art.9 è dovuto a cominciare dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 30 giugno I94I - XIX.
Per determinare l'importo di detto assegno supplementare temporaneo si trascurano sulla pensione o sull'assegno annuo lordo le frazioni di L.IO.
Sono esclusi dal godimento dell'assegno supplementare temporaneo i titolari di pensioni o di assegni che si trovino nelle condizioni prewiste dall'art.4 del R.D.Legge I5 ottobre I936 XIV, N°I870,convertito nella legge 4 gennaio I937 XV, N°85.
Ai fini della corresponsione degli assegni mensili di caroviveri ai sensi delle disposizioni in vigore,non si tiene conto dell'assegno supplementare temporaneo concesso con il precedente art.9.

Art.II

Le disposizioni degli articoli da I a 7 del presente decreto sono estese in quanto,applicabili, ai Segretari Comunali,ai personali delle Provincie, dei Comuni,delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, delle Opere Nazionali e degli altri Enti,Istituti, Società ed aziende considerati nel primo comma dell'art.7 del R.D.Legge 24 marzo I94I XIX N.203.

5417

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ai fini del conguaglio previsto dallo stesso art.7 secondo periodo del secondo comma, l'aumento di aliquota disposto con l'art.4 del presente decreto va applicato anche sul trattamento di famiglia spettante al personale di cui al precedente comma in base all'art.I5 della Legge 6 agosto I940 XVIII, N.1278.
Salva l'applicazione del presente articolo, resta fermo il divieto di cui al terzo comma dell'art.7 del citato R.D.Legge 24 marzo I94I XIX N°203.
Il presente articolo non è applicabile agli impiegati ed operai rappresentati da associazioni sindacali legalmente riconosciute, quando il relativo trattamento economico sia o debba essere disciplinato da contratti collettivi.

Art.I2

Il presente decreto è applicabile anche al personale in servizio in Albania, nell'Africa Italiana,nelle isole italiane dell'Egeo e all'estero.
Con decreti del Ministro per le Finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art.I3

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal I° luglio I94I XIX,salvo quanto disposto dal primo comma del precedente art.IO, e sono applicabili per la durata dell'attuale stato di guerra.
Il presente decreto sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì I4 luglio I94I

VITTORIO EMANUELE

5416

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGIO DECRETO LEGGE 8 luglio I943 XXI N.6I0.

Miglioramenti economici di carattere temporaneo,in dipendenza della guerra, a favore del personale statale in attività ed in quiscenza, e dei dipendenti degli Enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia e d'Albania

Imperatore di Etiopia.

Visto l'art.I8,comma primo,della legge I9 gennaio I939 XVII,N°I29;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in dipendenza della situazione di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo,Capo del Governo e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art.I

L'importo dell'assegno temporaneo di guerra stabilitò dagli articoli I e 2 del R.Decreto Legge I4 luglio I94I XIX N.646,convertito nella legge II dicembre I94I XX,N°I4I4,a favore sia dei dipendenti statali di grado non superiore allò VIII dell'ordinamento gerarchico od equiparato,oppure forniti di trattamento non superiore a quello massimo previsto per il grado medesimo,sia dei ricevitori postelegrafonici,dei ricevitori del Lotto ed, in genere,dei personali statali retribuiti ad aggio od in basea coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni, nonchè dei dipendenti dai predetti personali, è aumentato del I25 per cento.

Detto assegno temporaneo di guerra è concesso,nell'importo aumentato ai sensi del precedente comma, anche ai dipendenti statali di grado superiore allo 8° dell'ordinamento gerarchico od equiparato, oppure forniti di trattamento economico superiore a quello massimo previsto per il grado medesimo.

Per l'attuazione del presente articolo va osservato il disposto dagli art. 2,3,6,7 e 8 del citato R.Decreto legge N.646.

Art.2

L'importo dell'assegno supplementare temporaneo concesso con l'articolo 9 del R.Decreto Legge I4 luglio I94I XIX, N°646, è elevato al 30 per cento dell'ammontare della pensione o dell'assegno,esclusi i caroviveri.

I limiti di lire 6000 annue lorde per le pensioni od assegni diretti e di L. 4800 annue lorde per le pensioni od assegni di riversibilitè stabiliti dal ricordato art.9 per la concessione del predetto assegno supplementare temporaneo, sono elevati, rispettivamente, a lire 8.400 ed a lire 7.200 annue lorde, esclusi i caroviveri.

./.

5415

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nei riguardi dei titolari di pensioni od assegni superiori a L.8400 ma non a Lire IO.920 annue lorde (esclusi i caroviveri)se diretti, e superiori a lire 7200 ma non a lire 9360 annue lorde (pure esclusi i caroviveri) se di riversibilità, l'assegno supplementare temporaneo è concesso in somma pari al la differenza, rispettivamente, fra gli indicati importi di Lire IO.920 e di lire 9.360 e quello della pensione o dell'assegno.

Per l'attuazione del presente articolo va osservato il disposto degli ultimi due commi dell'art.9e degli ultimi tre cmmi dell'articolo IO dello stesso R.D.Legge N.646.

Art.3

L'importo dell'aggiunta di famiglia concesse con l'art.5 del R.D.Legge I4 luglio I94I - XIX, N°646,al personale di grado superiore all'VIII dello ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato od equiparato è ele vato a quello dell'aggiunta di famiglia in vigore dal I° luglio I94I XIX,per il rimanente personale di ruolo dei Gruppi A,B, e C.

Per i personali non di ruolo, contrattisti, sussidiari e gli altri consi derati nei commi 2° e 3° dell'art.4 del citato R.Decreto Legge N.646 la misu ra del trattamenti di famiglia in vigore dal I°luglio I94I XIX è aumentata del 50 per cento, ferma la limitazione sancita dal richiamato 3°comma.

Art.4

L'assegno temporaneo di guerra o la maggiorazione dell'assegno,concessi ai sensi del precedente art.I, non sono cumulabili:

a) col trattamento economico giornaliero di guerra previsto per soprassol do di operazioni, intero o ridotto, e razione viveri, dal R.Decreto Legge I9 maggio I94I XIX, N°583, convertito con modificazioni,nella legge IO maggio 943 XXI, N.507;

b) col trattamento analogo determinato in provvedimenti di militarizzazio ne;

c) con la indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza stabilita dal R.Decreto Legge I4 gennaio I943 XXI,N°22;

d) con l'indennità giornaliera prevista dall'art.2 del R.D.Legge I6 dicem bre I942 XXI,N°I498, recante provvidenze a favore di personali dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese nemiche. Nei casi in cui il trat tamento considerato alla lettera b) risultasse di importo inferiore a quello del premio speciale istituito a favore del personale militare delle forze arma te dello Stato, che non beneficia di trattamento economico di guerra, con la legge 24 marzo I942 XX N.399, aumentato dell'assegno o della maggiorazione del l'assegno di cui allo art.I del presente decreto, sarà attribuita a conguaglio la differenza a titolo di assegno temporaneo di guerra.

Art.5

Le disposizioni dei precedenti articoli I e 3 sono estese,in quanto ap plicabili e salva l'osservanza del precedente art.4, ai Segretari Provinciali ed ai Segretari Comunali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le Provincie, i Comuni, le Istituzioni Pubbliche di assistenza e benef
cenza, le Opere Nazionali e gli altri Enti,Istituti, Società ed aziende, co
siderate nel primo comma dell'art.II del R.D.Legge I4 luglio I9[illegible]I XIX, N°646
sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazioni
dei competenti organi, le disposizioni di cui agli stessi articoli I e 3 con
facoltà di contenere le concessioni in misure inferiori a quelle previste dal
le disposizioni medesime. Salva l'applicazione del:precedente comma 2°,resta
fermo il divieto di cui al terzo comma del citato art.II.

Il presente articolo non è applicabile agli impiegati ed operai rappre
sentati da associazioni sindacali legalmente riconosciute, quando il relati
vo trattamento economico sia o debba essere disciplinato da contratti collet
tivi.

Art.6

Il presente decreto è applicabile anche al personale in servizio fuori del territorio del Regno.

Con Decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art.7

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal I°luglio I943 XXI e sono applicabili per la durata dell'attuale stato di guerra; peraltro l'au
mento dell'assegno supplementare temporaneo concesso col precedente art.due è dovuto a cominciare dalla prima mensilità di;pensione od assegno interamente de
corsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 30 giugno I943 XXI.

Il presente decreto sarà presentato alle assemblee legislative per la con
versione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio I943 XXI

VITTORIO EMANUELE

5413

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I4 - DIRITTI CATASTALI

Si allegano:

a) estratto del Regolamento 8/I2/I938 per la conservazione del Nuovo Catasto Terreni;

b) allegato al suddetto Regolamento ;

c) circolare a stampa nº 64 del I9/5/I938.

Dai suddetti documenti si rilevano quali sono i diritti catastali ed i relativi compensi dovuti al personale (si faccia bene attenzione sulla distinzione dei diritti catastali dovuti allo Stato e del compensi dovuti al personale).- I compensi dovuti al personale si ripartiscono ogni trimestre, con il computo di cui alla suddetta circolare a stampa nº64.- Essi possono in media ammontare a circa lire cento per ciascun trimestre e per ciascun impiegato indicato nella stessa circolare a stampa.-

::::::::::::

5412

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I)

4)- Aggiunta di famiglia-

Disposizione istitutiva:Legge 27 giugno 1929 N°.1047-

Numero di pubblicazione 1704.

LEGGE:

Provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1^

Gli stipendi e i supplementi di servizio attivo,le paghe e gli assegni analoghi attualmente corrisposti:

agli ufficiali del Regio esercito,della Regia marina,della Regia aeronautica,della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale,dei Reali carabinieri e degli altri corpi organizzati militarmente,a servizio dello Stato,nonchè ai magistrati,agli insegnanti ed agli altri personali civili dei gruppi A,B e C dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

agli agenti subalterni;

agli operai permanenti e agli incaricati stabili;

ai sottufficiali del Regio esercito,della Regia marina,della Regia aeronautica,della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale,dei Reali carabinieri e degli altri corpi organizzati militarmente;

ai graduati e militi della Milizia volontaria predetta,dei Reali carabinieri e degli altri corpi militarmente;

ai personali di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

sono sostituiti da quelli stabiliti rispettivamente con le tabelle di cui agli allegati I,II,III,IV,V e VI alla presente legge.

ART. 2^

5411

E' concessa un'aggiunta di famiglia ai personali di cui appresso,provvisti,in base alle vigenti disposizioni,di indennità temporanee mensili

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2) ./.

di caro-viveri:

a)personali di grado ottavo od inferiore dei gruppi A,B e C dello ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;personale ferroviario,equiparato ai sensi dell'allegato VI;marescialli e sottufficiali di grado corrispondente;

b)personale subalterno;operai permanenti e incaricati stabili;personale ferroviario,equiparato ai sensi dell'allegato VI;

c)brigadieri,vice brigadieri,graduati e militi dei Reali carabinieri, ed equiparati della Regia guardia di finanza e degli altri corpi organizzati militarmente;

d)sergenti e sergenti maggiori del Regio esercito,ed equiparati della Regia marina e della Regia aeronautica.

L'aggiunta di famiglia è assegnata ai coniugati o vedovi con prole minorenne,nelle misure di L.I50,L.I35,L.I30,e L.50 mensili,rispettivamente,per i personali di cui alle precedenti lettere a) b) c) e d),oltre alle quote complementari di L.30,L.25,L.20 e L.10 mensili,per ciascun figlio minorenne,fino al massimo di tre.

Per ogni figlio minorenne,in più di tre,la quota complementare è assegnata in misura doppia di quelle suindicate.

Valgono,in quanto applicabili,per l'aggiunta di famiglia le norme stabilite per le indennità temporanee mensili di caro-viveri.Le indennità medesime,per i personali considerati nel presente articolo,sono abolite.

Lo stesso miglioramento,derivante dall'applicazione del disposto delle lettere a) e c) del presente articolo,spetta,a titolo di aggiunta di famiglia,agli ufficiali,ai capi-squadra ed alle camicie nere della Milizia colontaria per la sicurezza nazionale,coniugati o vedovi con prole minorenne.

5410

ART. 3^

Gli stipendi e i supplementi di servizio attivo assegnati ai maestri elementari col D. decreto 3I dicembre I923,numero 2996,modificato col R. decreto 3I marzo I925,N.360,sono sostituiti da quelli stabiliti con la tabella di cui all'allegato VII alla presente legge.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3) ./.

ART. 4°

Gli aumenti derivanti dalla prima applicazione delle tabbllc annesse alla presente legge non sono computabili agli effetti del riassorbimento degli assegni personali in godimento al 30 giugno I929.

Al personale dei gradi cui non compete l'aggiunta di famiglia è attribuita, a titolo di assegno non utile a pensione, la differenza fra l'importo complessivo delle competenze di carattere fisso e continuativo inerenti al proprio grado, e quello eventualmente maggiore di cui fruirebbe in grado inferiore, tenuto conto dell'aggiunta medesima.

ART. 5°

I miglioramenti concessi dalla presente legge avranno effetto in ragione della metà dal I° luglio I929 e per l'altra metà dal I° luglio I930.

Per i personali parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere relativo graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Per gli insegnanti elementari dipendenti dai Comuni che conservano la amministrazione delle scuole e dai corpi morali che mantengono scuole elementari è applicabile l'art. 3 del R. decreto 3I marzo I925, n. 360.

ART. 6°

Con decreti del Ministero per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni conseguenti dalla presente legge.

Con decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto, ove del caso, coi Ministri competenti, sarà provveduto all'emanazione delle ulteriori norme esecutive, interpretative ed integrative eventualmente necessarie per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Statp, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello Stato.

5403

Data a Roma, addì 27 giugno I929-Anno VII-

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI-Mosconi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4)

L'aggiunta di famiglia stabilita nella misura di cui alla legge 27.6.929 N°.1047 subì i seguenti aumenti:

10% legge 16 aprile 1940

40% R.D.Legge 24.3.941 N.203

25% R.D.Legge 14.7.951 N.646

Per quanto sopra l'aggiunta di famiglia attualmente corrisposta (senza l'aumento previsto dell'ordine Regionale N°.2)è quella risultante dalla seguente tabella-

Gruppi A.B.C.		lordo annuo	1980
Personale femminile coniugato		" "	3267
Coniugato senza prole minorenne		" "	3920,40
"	vedovo con 1 figlio minorenne	" "	4573,80
"	" " 2 " "	" "	5227,20
"	" " 3 " "	" "	6534,00
"	" " 4 " "	" "	7840,80
"	" " 5 " "	" "	9147,60
"	" " 6 " "	" "	10454,40
"	" " 7 " "	" "	11761,20
"	" " 8 " "	" "	13068,00
"	" " 9 " "		

Personale subalterno-		lordo annuo	1782,00
Personale femminile coniugato		" "	2940,30
Coniugato senza prole minorenne		" "	3484,80
Coniugato o vedovo con 1 figlio minorenne		" "	4029,30
"	" " 2 " "	" "	4573,80
"	" " 3 " "	" "	5662,80
"	" " 4 " "	" "	6751,80
"	" " 5 " "	" "	7840,80
"	" " 6 " "	" "	8929,80
"	" " 7 " "	" "	10018,80
"	" " 8 " "	" "	11107,80
"	" " 9 " "		

./.

5408

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5)

Personale avventizio-

Disposizione istitutiva:R.Decreto Legge 4 febbraio 1937 N.100-

ART.1^

Il personale civile non di ruolo,escluso quello a ferma temporanea di cui al successivo art.2,che le Amministrazioni dello Stato sono autorizzate ad assumere o a mantenere in servizio per effetto di speciali disposizioni,è nominato con le qualifiche previste dal successivo art.4 ed è classificato nelle categorie stabilite nella tabella 1 allegata al presente decreto vista,d'ordine Nostro,dal Ministro per le finanze.

Al personale medesimo è assegnata una retribuzione nella misura fissata per ciascuna categoria della stessa tabella,oltre ad una aggiunta di famiglia e relative quote complementari da corrispondere con le norme ed alle condizioni di cui alla legge 27 giugno 1929,n.1047 ed al R.decreto-legge 14 aprile 1934,n.561,nella misura fissata dalla tabella II allegata al presente decreto vista,d'ordine Nostro,dal Ministero per le finanze.-

Tabella annessa al suddetto R.D.-

A)Personale delle categorie 1^,2^ e 3^,coniugato o vedovo con prole minorenne,mensili . . . . . .L. 50

Oltre alla quota complementare di L.10 mensili per ciascun figlio minorenne,fino al massimo di tre.

Per ogni figlio minorenne in più dei tre la quota complementare è di L.20 mensili.

B)Personale della categoria 4^,coniugato o vedovo con prole monorenne,mensili . . . . . L. 45

Oltre alla quota complementare di L.8 mensili per ciascun figlio minorenne,fino al massimo di tre.

Per ogni figlio minorenne in più dei tre la quota complementare è di L.16 mensili.

N.B.-Le predette misure sono riducibili secondo le sedi ai termini delle disposizioni sopra indicate.

./.

5407

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6)

L'aggiunta di famiglia come sopra stabilita venne aumentata-
del 10% legge 16 aprile 1940
del 40% R.D.Legge 24 marzo 1941 N.203
del 60% R.D.Legge 14 luglio 1941 N.646.

Per quanto sopra l'aggiunta di famiglia attualmente corrisposta (senza l'aumento previsto dell'Ordine Regionale N.2)è la seguente:

a)Personale delle categorie I-II e III coniugato o vedovo con prole minorenne-mensile lorda L.110

Oltre alla quota complementare di L.22 per ciascun figlio minorenne fino al massimo di tre.

Per ogni figlio minorenne in più dei tre la quota complementare è di L.44 mensile.

b)Personale di categoria IV coniugato o vedovo con prole minorenne mensile lorda . . . . . " 99

Oltre alla quota complementare di L.17,60 per ciascun figlio minorenne fino al massimo di tre.

Per ogni figlio minorenne in più dei tre la quota complementare è di L.35,20.-

5406

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5-Indennità di bombardamento o di allarme-

Decreto istitutivo-

R.D.L.I6 dicembre I942-XXI,n.I498-provvidenze a favore di personali dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese nemiche.
(G.U.3I dicembre,n.309).

Art.I-Al personale di ruolo,o non di ruolo,delle Amministrazioni dello Stato,comprese quelle con ordinamento autonomo,o dipendente dalle Provincie,dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che abbia persone di famiglia acquisita od originaria,conviventi ed a carico,e presti servizio in località nelle quali per dichiarazione del Ministero dell'interno si attua,in seguito ad offese belliche,lo sfollamento della popolazione civile,sarà corrisposta a carico delle rispettive Amministrazioni una sovvenzione straordinaria per una volta tanto a titolo di contributo alle spese di trasferimento della famiglia,in misura pari ad una mensilità di stipendio,retribuzione,paga od altra analoga competenza, aumentata di un decimo per ogni persona di famiglia in più,oltre la prima, convivente ed a carico.

La sovvenzione di cui al precedente comma può essere anticipata in ragione della metà,quando il trasferimento della famiglia sia stato predisposto dall'interessato,e corrisposta per l'altra metà quando le persone di famiglia ivi indicate abbiamo lasciato il Comune per il quale l'ordine di sfollamento sia stato impartito.

Non si applicano nei casi previsti dal presente articolo le disposizioni normali concernenti i trasferimemti di servizio.

La sovvenzione di cui al presente articolo non sarà corrisposta quando le Amministrazioni abbiano concesso al proprio personale ai fini del trasferimento della famiglia sussidi o aiuti in altra forma di importo non inferiore a quello della sovvenzione determinato come sopra.Nel caso che la sovvenzione così determinata sia di importo superiore a quello degli accennati sussidi od aiuti,detta sovvenzione sarà corrisposta in misura pari all'eccedenza.

Art.2-Ferma la sovvenzione straordinaria di cui al precedente articolo per il trasferimento della famiglia,al personale di cui all'articolo me-

5405

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

desimo-che è sempre tenuto a rimanere nella propria sede salvo diversa autorizzazione a norma di legge-è attribuita una indennità giornaliera in misura pari ad un terzo della diaria di missione del primo mese,aumentata della metà dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità temporanea mensile di caroviveri.

Tale indennità non può nel complesso essere inferiore alle lire venticinque nè superiore alle sessanta giornaliere.

Per il personale non avente famiglia e per quello che non abbia trasferito la propria famiglia ai sensi del precedente articolo la corresponsione della indennità è sospesa quando nella sede di servizio non si siano verificate da due mesi offese belliche.

Art.3-Le disposizioni dei precedenti articoli I e 2 non si applicano al personale che si trasferisce in altra località in conseguenza dello spostamento dell'ufficio presso il quale presta servizio.

A tale personale sarà corrisposta,in aggiunta alle normali indennità di trasferimento-esclusa peraltro,per il personale militare la corresponsione delle otto giornate d'indennità di soggiorno di cui all'art.3 del R.decreto I8 marzo I929-VII,n.394,e disposizioni analoghe-l'ordinaria indennità di missione per i primi due mesi dal trasferimento.

Art.4.-Le indennità di cui ai precedenti articoli 2 e 3 non sono cumulabili col trattamento economico di guerra,intero o ridotto,previsto dal R. decreto-legge I9 maggio I94I-XIX,n.583,e non vengono attribuite al personale militare non in servizio permanente effettivo o continuativo o raffermato o vincolato a ferme speciali.

Per il personale provvisto del premio speciale stabilito colla legge 24 marzo I942-XX. n.399,le indennità medesime sono diminuite dell'importo di tale premio.

Art.5.-Nel caso di coniugi entrambi dipendenti dallo Stato,o dalle Provincie o dai Comuni o dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ambedue con sede di servizio in Comune soggetto a sfollamento,alla moglie compete il trattamento di cui agli articoli precedenti in relazione al suo grado nella misura prevista per il personale celibe.

./.

5404

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Al personale civile richiamato alle armi è attribuito il trattamento di cui ai precedenti articoli, quando ricorrano le circostanze ivi previste, in relazione alla posizione civile.

Art.6.-In dipendenza degli ordini di sfollamento già intervenuti, le disposizioni sono applicabili al personale avente sede di servizio nei comuni, di Torino, Genova, Milano, Napoli e Savona con decorrenza dal I° dicembre I942-XXI.

In caso di eventuali ordini di sfollamento per altri Comuni, l'applicazione delle disposizioni del presente decreto avrà effetto con la decorrenza che sarà stabilita mediante decreti del Ministro per l'interno d'intesa col Ministro per le finanze.

Art.7.-Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, ferme le decorrenze previste dei precedenti articoli, ha vigore dalla sua data e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge etc.

5403

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Diarie spettanti al personale di ruolo anteriormente agli aumenti di cui all'Ordine Regionale N°.2-

Grado	VI	L. 90
"	VII	" 80
"	VIII	" 70
"	IX	" 60
"	X	" 55
"	XI	" 50
"	XII	
Personale subalterno		" 35
"	avventizi I^ categoria	
	2^ "	55
	3^ "	45
	4^ "	35

N.B.) Per il calcolo della indennità suddetta e degli aumenti previsti dall'Ordine Regionale N.2 vedasi esempio di liquidazione al cap. I3-

5402

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PREMIO MENSILE PER LAVORO STRAORDINARIO

Si allegano copie delle circolari.

::::::::::::::::::::

5401

1187

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI
SERVIZI TECNICI ERARIALI

SERVIZIO I°-Prot. n° II797
OGGETTO: Premi di operosità e rendimento. ROMA, IO Ottobre I942-XX°

-AGLI UFFICI TECNICI ERARIALI E LORO SEZIONI STACCATE-
-AGLI UFFICI TECNICI DEL CATASTO
-ALL'UFFICIO TECNICO S PECIALE PER LE TRAZZERE-
- AL COMMISSARIATO PER LA REINTEGRA DEI TRATTURI
- ALL'AMMINISTRAZIONE GEBERALE DEI CANALI CAVOUR

CIRCOLARE N°I68

In relazione al ripristino temporaneo dell'orario diviso negli Uffici statali, che, fra l'altro, consente la possibilità di un prolungamento dell'orario normale, e tenuto conto della necessità appalesatasi di maggiori prestazioni che valgano ad ottenere il completo esaurimento del lavoro e l'eliminazione di ogni arretrato, si consente che al personale degli Uffici dipendenti sia corrisposto, a far tempo dal I° corrente, ed in relazione all'effettiva maggiore prestazione un premio di operosità e rendimento commisurato in ragione di 30 ore mensili. Dalla concessione del premio saranno esclusi coloro che diano prove di negligenza e di scarso attaccamento al dovere.

Il premio mensile sarà calcolato tenendo conto delle nuove misure orarie stabilite dell'art. 8 del R.D. legge 29 agosto I942 n°IOII, (Gazzetta Ufficiale n° 2I7 del I(settembre p.p.) e che quì di seguito sono indicate:
L. 4.- L. 3.75- L. 3.50- e L. 3.25. per il personale di ruolo appartenente rispettivamente, ai gruppi A,B,C, a al personale subalterno:
L. 3.50- L. 3.25- L. 3.00- e L. 2.75- per il personale non di ruolo che appartenga rispettivamente alle categorie I°,II^,III^ e IV^ di cui al R.Decreto-Legge 4 febbraio I937-XV° n°I00, convertito nella legge 7 giugno I937-XV° N°II08, o che altrimenti, disimpegni, rispettivamente attribuzioni proprie del personale di ruolo dei Gruppi A,B, C, e del personale subalterno. -

Si fa riserva di ulteriori disposizioni circa le modalità con le quali i premi di operosità dovranno essere corrisposti ed il capitolo di spesa su cui dovranno gravare.

Per gli Uffici della Capitale, saranno impartite disposizioni particolari. -

IL DIRETTORE GENERALE

T U C C I

5400

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Circolare n.II

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALE

Roma, li II gennaio 943

Div. A.A.C.- Prot.N.I5I

A TUTTI GLI UFFICI DIPENDENTI

OGGETTO: Premio di operosità e di rendimento.-

Dalle segnalazioni pervenute dalla generalità degli uffici e da quanto hanno riferito gli Ispettori Generali in seguito alle loro visite, è risultato che, a far tempo dal decorso mese di agosto, da parte di tutto il personale dipendente adibito ai lavori di ufficio ed anche da parte del personale tecnico cui non era data la possibilità di lavorare a premio (cioè da parte del personale tecnico diverso da quello della Sez.IV adibito a lavori di classamento e di collaudo) erano state fornite prestazioni di carattere straordinario per un numero di ore aggirantesi di media sulle 30 ore mensili.-

In dipendenza di ciò e della circostanza che da parte della competente Ragioneria Generale dello Stato è stata ora messa a disposizione della scrivente la somma necessaria per fare luogo al pagamento dei compensi spettanti per le anzidette prestazioni, si dispone quanto appresso.

A) Prestazioni relative al periodo Iº agosto - 3I dicembre I942 -

Per tale perioso gli Ingegnere Capi sono autorizzati a proporre la concessione del premio di operosità e di rendimento, in ragione di 30 ore mensili, per tutto il personale dipendente, escludendo soltanto:

a) il personale che abbia dato prova di negligenza o comunque di scarso attaccamento al dovere;

b) il personale tecnico della Sezione IV adibito ai lavori di classamento e di collaudo, dato che tale personale aveva ed ha, come già si è accennato, la possibilità di compiere lavori a cottimo, giusta le norme contenute nella "Istruzione per la esecuzione a cottimo dei lavori di formazione del nuovo Catasto edilizio urbano".

Per i callaudatori si fa tuttora riserva di emanare le norme già preannunciate con lettera-circolare del 21 luglio I942, avente per oggetto:"Esecuzione a cottimo dei lavori del nuovo Catasto edilizio urbano.

I Capi della Sezione IV, invece, saranno inclusi nell'elenco del personale cui va corrisposto il premio di operosità e di rendimento in ragione di 30 ore mensili.-

5393

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO
E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI
Div.A.A.C. Prot.N.I5I -

CIRCOLARE N.II

Roma, II gennaio I943 XXI

OGGETTO = Premio di operosità e di rendimento.

A TUTTI GLI UFFICI DIPENDENTI

Dalle segnalazioni pervenute dalla generalità degli uffici e da quanto hanno riferito gli Ispettori Generali in seguito alle loro visite, è risultato che, a far tempo dal decorso mese di agosto, da parte di tutto il personale dipendente adibito ai lavori d'ufficio ed anche da parte del personale tecnico cui non era data la possibilità di lavorare a premio (cioè da parte del personale tecnico diverso da quello della Sezione IV adibito a lavori di classamento e di collaudo) erano state fornite prestazioni di carattere straordinario per il numero di ore aggirentesi in media sulle trenta ore mensili.

In dipendenza di ciò e della circostanza che da parte della competente Ragioneria Generale dello Stato è stata ora messa a disposizione della scrivente la somma necessaria per fare luogo al pagamento dei compensi spettanti per le anzidette prestazioni, si dispone quanto appresso:

A) Prestazioni relative al periodo I°agosto - 3I dicembre I942 XXI.

Per tale periodo gli Ingegneri Capi sono autorizzati a proporre la concessione del premio di operosità e di rendimento, in ragione di trenta ore mensili, per tutto il personale dipendente, escludendo soltanto:

a) Il personale che abbia dato prova di negligenza o cumunque di scarso attaccamento al dovere;
b) il personale tecnico della Sezione IV adibito ai lavori di classamento e di collaudo, dato che tale personale aveva ed ha, come già si è accennato, la possibilità di compiere lavori a cottimo, giusta le norme contenute nella "Istruzione per la esecuzione a cottimo dei lavori di formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano".

Per i collaudatori si fa tuttora riserva di emanare le norme già preannunciate con lettera - circolare del 2I luglio I942 XX, avente per oggetto : "Esecuzione a cottimo dei lavori del Nuovo Catasto Edilizio Urbano".

I Capi della Sezione IV, invece, saranno inclusi nell'elenco del personale cui va corrisposto il premio di operosità e di rendimento in ragione di trenta ore mensili.

Attenendosi pertanto ai criteri sopra accennati, gli uffici renderanno concrete le loro proposte predisponendo e trasmettendo entro il corrente mese uno schema di decreto Ministeriale, in triplo esemplare, ed uno schema di mandato diretto compilati nei modi già indicati con precedente circolare N° I86 del 24 novembre p.p., e che, ad ogni buon fine, si ripetono qui di segui

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A TUTTI GLI UFFICI DIPENDENTI

Dalle segnàlazioni pervenute dalla generalità degli uffici e da quanto hanno riferito gli Ispettori Generali in seguito alle loro visite, è risultato che, a far tempo dal decorso mese di agosto,da parte di tutto il personale dipendente adibito ai lavori d'ufficio ed anche da parte del personale tecnico cui non era data la possibilità di lavorare a premio (cioè da parte del personale tecnico diverso da quello della Sezione IV adibito a lavori di classamento e di collaudo) erano state fornite prestazioni di carattere straordinario per il numero di ore aggirentesi in media sulle trenta ore mensili.

In dipendenza di ciò e della circostanza che da parte della competente Ragioneria Generale dello Stato è stata ora messa a disposizione della scrivente la somma necessaria per fare luogo al pagamento dei compensi spettanti per le anzidette prestazioni, si dispone quanto appresso:

A) Prestazioni relative al periodo I°agosto - 3I dicembre I942 XXI.

Per tale periodo gli Ingegneri Capi sono autorizzati a proporre la concessione del premio di operosità e di rendimento, in ragione di trenta ore mensili, per tutto il personale dipendente, escludendo soltanto:

a) Il personale che abbia dato prova di negligenza o cumunque di scarso attaccamento al dovere;
b) il personale tecnico della Sezione IV adibito ai lavori di classamento e di collaudo, dato che tale personale aveva ed ha, come già si è accennato,la possibilità di compiere lavori a cottimo, giusta le norme contenute nella"Istruzione per la esecuzione a cottimo dei lavori di formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano".

Per i collaudatori si fa tuttora riserva di emanare le norme già preannunciate con lettera - circolare del 2I luglio I942 XX,avente per oggetto : "Esecuzione a cottimo dei lavori del Nuovo Catasto Edilizio Urbano".

I Capi della Sezione IV,invece,saranno inclusi nell'elenco del personale cui va corrisposto il premio di operosità e di rendimento in ragione di trenta ore mensili.

Attenendosi pertanto ai criteri sopra accennati, gli uffici renderanno concrete le loro proposte predisponendo e trasmettendo entro il corrente mese uno schema di decreto Ministeriale, in triplo esemplare, ed uno schema di mandato diretto compilati nei modi già indicati con precedente circolare N° I86 del 24 novembre p.p.,e che, ad ogni buon fine, si ripetono qui di seguì

298

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

to:
I) Lo schema di decreto Ministeriale, in triplo esemplare, va redatto sulla apposita carta modello 2II (di cui gli uffici hanno già avuto una adeguata scorta) e va redatto nei seguenti termini:

"IL MINISTRO DELLE FINANZE"

Visto l'articolo II del R.D.Legge del 2I giugno I942 XX, N°682;

A U T O R I Z Z A :

A carico del Capitolo 662 del Bilancio passivo di questo Ministero per l'esercizio I942-43 sulla Sezione di R.Tesoreria (indicare il capoluogo dove dev'essere effettuato il pagamento), il pagamento della somma a fianco di ciascuno dei sotto indicati impiegati dell'Amministrazione Provinciale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, a titolo di premio di operosità e di maggiore rendimento nell'interesse dell'Amministrazione Finanziaria durante il corrente esercizio I942-43.

(Cognome e nome) (Qualifica) . . . . . L . . . . . .
. . . . . .L . . . . . .

Totale L . . . . . .

Roma, ...

"IL MINISTRO"

"Si dichiara che in ragione di mese, non sono stati superati, per ciascuno degli impiegati sopra elencati, i limiti massimi dei compensi fissati dal R. D.Legge I7 febbraio I924 II^, N.I82 e dalla circolare 5 dicembre I930 IX, N° I20650 del Duce del Fascismo, Capo del Governo.

IL DIRETTORE GENERALE

2) Lo schema di mandato diretto va redatto sul modello N.I2 (di cui pure gli uffici sono già in possesso),del quale sarà compilato soltanto la parte interna secondo le indicazioni apposte in testa a ciascuna colonna.

La sola colonna recante la indicazione "Documenti a corredo" sarà lasciata in bianco.-

Si rammenta che fra le ritenute da conteggiare v'è quella del 2%(R.D.L. 30 novembre I937 XVI, N.2I45). L'importo di tale ritenuta sarà indicato nel la colonna recante la indicazione"Opera di previdenza".-

E' appena da aggiungere che l'importo da corrispondere a ciascun impiegato va calcolato per tutto il periodo I°agosto-3I dicembre I942 XXI e cioè

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

scorta;

"IL MINISTRO DELLE FINANZE"

Visto l'articolo II del R.D.Legge del 2I giugno I942 XX,N°682;

A U T O R I Z Z A :

A carico del Capitolo 662 del Bilancio passivo di questo Ministero per l'esercizio I942-43 sulla Sezione di R.Tesoreria (indicare il capoluogo dove dev'essere effettuato il pagamento), il pagamento della somma a fianco di ciascuno dei sotto indicati impiegati dell'Amministrazione Provinciale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, a titolo di premio di operosità e di maggiore rendimento nell'interesse dell'Amministrazione Finanziaria durante il corrente esercizio I942-43.

(Cognome e nome)	(Qualifica)	
. . . . .	. . . . .	L . . . . .
		L . . . . .
	Totale	L . . . . .

Roma, ...

"IL MINISTRO"

"Si dichiara che in ragione di mese, non sono stati superati, per ciascuno degli impiegati sopra elencati, i limiti massimi dei compensi fissati dal R. D.Legge I7 febbraio I924 II^, N.I82 e dalla circolare 5 dicembre I930 IX, N° I20650 del Duce del Fascismo, Capo del Governo.

IL DIRETTORE GENERALE

2) Lo schema di mandato diretto va redatto sul modello N.I2 (di cui pure gli uffici sono già in possesso),del quale sarà compilato soltanto la parte interna secondo le indicazioni apposte in testa a ciascuna colonna.

La sola colonna recante la indicazione "Documenti a corredo" sarà lasciata in bianco.-

Si rammenta che fra le ritenute da conteggiare v'è quella del 2%(R.D.L. 30 novembre I937 XVI, N.2I45). L'importo di tale ritenuta sarà indicato nella colonna recante la indicazione"Opera di previdenza".-

E' appena da aggiungere che l'importo da corrispondere a ciascun impiegato va calcolato per tutto il periodo I°agosto-3I dicembre I942 XXI e cioè per complessive I50 ore ed in base ai compensi orari stabilità dall'art.8

./.

539

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del R.D.L. 29 agosto I942 XX, N.IOII.-

B) Prestazioni straordinarie a decorrere dal I°gennaio I943 XXI .

Per il periodo decorrente dal I°gennaio I943 XXI,gli Uffici sono autorizzati ad inoltrare,trimestralmente,proposte per la concessione di premi a tutto il personale dipendente,fermo restando le esclusioni di cui alla lettera a) e b) del precedente Capo A.)-

Il premio non potrà, di regola,superare le 30 ore mensili.Tuttavia,ove le esigenze dei servizi avranno richiesto da parte di taluni degli impiegati dipendenti effettive prestazioni superiori alle ore 30 mensili, gli uffici potranno elevare il limite di 30 ore sino,ad un massimo di 60 ore mensili. Tale maggiore concessione potrà essere estesa ad un numero di impiegati dipendenti che non superi il 25% di tutti gli impiegati proposti e potrà,ripetesi, essere solo fatta in relazione ad effettive maggiori prestazioni che valgano ad ottenere il completo esaurimento del lavoro e la eliminazione di ogni arretrato.-

Anche per i premi relativi al periodo I°gennaio-3I marzo I943 XXI gli Uffici seguiranno le stesse modalità di proposte e di inoltro di cui al Capo A) facendo cioè pervenire entro il IO aprile I943 XXI, gli schemi di decreto Ministeriale e di mandato. Per i premi relativi al trimestre aprile-giugno I943 XXI, gli schemi di decreto e di mandato dovranno pervenire entro il IO luglio successivo.

Per i premi di operosità e di maggiore rendimento agli Ingegneri Capi, questa Direzione Generale si riserva di provvedere direttamente, sentiti i rispettivi Ispettori Generali di Zona.

Restano ferme le particolari disposizioni per i premi di operosità da corrispondere al personale che compie sopraluoghi per il N.C.E.U. nel Comune di ordinaria residenza, di cui alla Circolare N.I86 del 24 novembre I942 XXI.-

IL DIRETTORE GENERALE

(Tucci)

5396

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1 9 4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7 - Gratifiche periodiche

A)- Premio di operosità e rendimento

Circolare n.24

MINISTERO DELLE FINANZE
Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariale
Divisione A.A.G. prot. n.4549

OGGETTO:

Premi di operosità.

Per tenere maggiormente conto degli oneri e delle responsabilità che gravano sui funzionari che hanno mansioni direttive e per fare partecipare in più larga misura ai premi di operosità le categorie d'ordine, la assegnazione dei premi anzidetti verrà eseguita, a partire dal semestre in corso, in base alle seguenti norme:

a) I premi di operosità verranno assegnati a tutti gli Ingegnere capi e Capi ufficio (effettivi o reggenti ed a tutti i Capi sezione, che non abbiano demeritato.

b) Per i tecnici (ingegneri, geometri, avventizi di I^I categoria) che non hanno funzioni di Capo ufficio o di Capo sezione, i premi avranno un carattere del tutto eccezionale e saranno riservati soltanto a quei funzionari, in numero limitatissimo, che nel semestre si siano distinti per elevatissimo rendimento od in lavori di speciale difficoltà ed importanza.

L' Ingegnere capo ed il capo ufficio dovrà formulare un brevissimo motivato rapporto (da allegarsi all'elenco mod.E delle proposte di premio), dal quale risulti chiaramente il genere e l'entità dei lavori eseguiti dal tecnico durante il semestre, che giustifichino il carattere del tutto eccezionale del premio. Pertanto, per questo nucleo di personale se non ricorrono gli estremi indicati, non si dovrà far luogo a proposte di premio.

c) Per il personale di gruppo C, per quello subalterno e per gli avventizi di III e IV categoria, il numero complessivo degli impiegati proposti per il premio non dovrà superare i due terzi degli impiegati di tali categorie in carico all'Ufficio alla fine del semetre (oconsiderando come un'unità le frazioni superiori a I/2 risultanti dal computo e trascurando quelle inferiori a tale limite).

Non occorre che la proporzione anzidetta sia osservata per ciascuna delle sopraindicate categorie, essendo sufficiente che essa si verifichi per il complesso deli impiegati delle categorie citate nel presente comma, globalmente considerate.

Per ciascun impiegato, l'Ingegnere capo od il capo Ufficio dovrà indicare, nel prospetto mod.E, se il rendimento sia stato, durante il semestre, notevole od eccezionale.

5393

d) Debbono rimanere esclusi dalle proposte di premio, come in passato, i precari, i cottimisti, ed il personale delle altre categorie

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

precedentemente indicate, che non abbia prestato, durante il semestre, almeno quattro mesi di effettivo servizio.

e) Nell'elenco mod.E, che dovrà pervenire a questa Direzione Generale in doppio originale, entro il 20 maggio ed il 20 dicembre di ciascun anno, il personale proposto per il premio dovrà essere ripartito nei seguenti gruppi: a)Ingegnere Capo o Capo ufficio; b) Capi sezione; c)(eventuale) Tecnici in sottordine (ingegnerei, geometri, avventizi di II categoria); d) personale di gruppo C; e) Personale subalterno; f) Avventizi di III e IV categoria.

Si prega di accusare ricevuta e di dare assicurazione di adempimento.

Il Direttore Generale
(F.to Tucci)

CIRCOLARE N. 108

N.8746- Roma, li 4 maggio 1940

A tutti gli uffici dipendenti.

Oggetto:
Premi semestrali di operosità e di rendimento.

La limitata disponibilità di fondi sull'apposito capitolo di bilancio per la concessione di premi di operosità, in relazione all'accrescoitp numero del personale dipendente, induce a rivedere i criteri stabiliti colla Circolare n.24 del 29 marzo 1938- per la concessione degli anzidetti premi.

Pertanto, si informa che a partire dal semestre in corso, e sino a quando non sarà possibile ottenre una integrazione dei fondi disponibili, i premi di operosità verranno concessi:

1°) Agli Ingegnere Capi (titolari e reggenti) e ai Capi delle Sezioni Staccate di Conservazione;

2°) al personale tecnico addetto stabilmente ed esclusivamente a lavoro di tavolo;

3°) al personale di gruppo C, che non abbia nel semestre cui il premio si riferisce, fruito di indennità di missione, e al personale subalterno;

4°) al personale qualificato come avventizio di III e di IV categoria, ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n.100, purchè in servizio presso quest'Amministrazione da data anteriore al 1° gennaio 1939 .

Solo in via eccezionale questa Direzione Generale, di sua iniziativa o su proposta degli Ingegnere Capi, si riserva di attribuire premi anche a personale doverso da quello sopra indicato, le cui prestazioni, nell'interesse del servizio siano veramente straordinarie e di carattere eccezionale

Resta ferma la disposzione di cui alla Circolare n.56 del 1° maggio 1934, secondo la quale il personale di cui ai precedenti nn.3 e 4, da proporre, la misura del 60% del personale stesso addetto all'Ufficio, calcolata esclusivamente sulla base del numero di eprsone a favore delle quali il premio di operosità può essere concesso a termini di quanto è detto ai richiamati nn.2 e 3.

Ai criteri di cui sopra gli Uffici si informeranno nel fare le propo=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ste relative al semestre in corso, che dovranno essere trasmesse entro il 20 corrente.

Negli appositi Mod.E si dovranno, fra l'altro, indicare il numero di impiegati dell'Ufficio rispettivamente di gruppo C, subalterno, avventizi di III e IV categoria che si trovino nelle condizioni di cui ai ripetuti nn.2 e 3 e sul quale è stata calcolata la percentuale del 60%. Dovrà inoltre essere apposta espressa dichiarazione che nessuno degli impiegati di gruppo C proposti per il premio ha usufruito o usufruirà d'indennità di missione nel semestre cui le porposte si riferiscono.

Il Direttore Generale
(F.to Tucci)

I pagamenti vengono effettuati semestralmente e l'ammontare del premio è stabilito dalla Direzione Generale del Catasto e SS.TT.EEK

Nel I943 furono corrisposti alla diverse categorie di impiegati i seguenti premi:

Ingegnere Capo	L.	I500	lorde a semestre
Ingg. di gruppo A-Capi sezione	"	400	" "
Geometri capi sezione	"	250	" "
Geometri	"	200	" "

Impiegati di gruppo C da un massimo di L.I90 ad un minimo di L.I20 lorde a semestre. Uscieri capi ed uscieri da un massimo di L.I20 ad un minimo di L.I00 lorde a semestre. Personale avventizio assunto anteriormente al I939 L.II0.

Il personale che può proporsi per la concessione del premio non può superare la percentuale del 60% di tutti gli impiegati in servizio. Di regola sono esclusi i meno meritevoli e quelli che nel semestre hanno percepito indennita di missione.

Pertanto nell'anno viene, in media, erogata la somma di L.I6000 per il pagamento dei suddetti premi.

B) Tredicesima mensilità

Non viene corrisposta perchè non vi è nessuna disposizione istitutiva.

5393

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8) COMPENSI VARI - INDENNITA' DI MISSIONE ATTUALMENTE CORRISPOSTE =

GRUPPO A	GRADO VI	L. I53,00
	" VII	" I36,00
" A e B	" VIII	" II9,00
" A,B,C	" IX	" I02,00
GRUPPO A,B,C, ed avventizi di I^ e 2^ categ.	" X e XI	" 93,50
GRUPPO C	GRADO XII	" 85,00
Avventizi di 3^ categoria e diurnisti di 3^ cat.		" 76,50

La indennità viene corrisposta intera quando si pernotta fuori l'ordinaria residenza; è ridotta ai 2/3, quando la missione si effettua fuori del Comune di ordinaria residenza, ma con la permanenza sul posto non inferiore a I2 ore; ad I/2 se la permanenza è inferiore alle I2 ore.

E' ridotta ad I/2 nel Comune di ordina-ria residenza se la missione si effettua a oltre 1 dieci Km. dalla sede dell'Ufficio e ad I/3 quando la distanza è dai 5 ai IO Km.

Non compete l'indennità per distanza inferiore ai 5 Km.

5392

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

9) Altri compensi corrisposti al personale per rimborsarlo di spese effettivamente sostenute:

Rimborso:

Spese per viaggi in ferrovie dello Stato e secondarie, coll'esibizione dei singoli scontrini, detta spesa viene aumentata del 20%.

Spese tramviarie urbane

" " extraurbane, aumentate del 20%

percorsi su vie ordinarie £. 1.00 a Km. per i gruppi A-B-C ed avventizi di I^ e II^ categoria fino al grado XI e £. 0.75 per il grado XII ed avventizi di 3^ categoria.

Quando il percorso su vie ordinarie, viene effettuato con mezzi forniti e pagati dall'Amministrazione o dalla parte interessata, viene corrisposta la somma di £. 0.10 a Km.

5391

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

IO- PREMI DEMOGRAFICI

Si alliga copia del Decreto 7 marzo I936 del Capo del Governo sui premi demografici nonchè copia della Legge 27 dicembre I94I,Nº.I6I5 che apporta alcune modifiche al suddetto Decreto 7 marzo I936.-

Attualmente la concessione di tali premi è di fatto sospesa perchè s'ignora se le concessioni stesse sussistano tuttôra.-

1200

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(I)

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art/5 del R.Decreto-Legge 6 febbraio 1936 XIV,n°36,col quale viene delegato il Capo del Governo a stabilire le norme per l'erogazione dei premi di nuzialità e natalità e la compilazione ed approvazione dei rendiconti della relativa spesa

D E C R E T A

Articolo I°

Al personale delle FF.AA. in S.P.E. e degli impiegati e salariati di ruolo della Amministrazioni statali possono essere concessi,per matrimoni contratti, a decorrere dal I° marzo 1935 XIII°e per i figli nati dalla stessa data, premi demografici in misura non superiore alle somme sottoindicate:

PREMI DI NUZIALITA':

Ufficiali.	L.5000.-
Impiegati di gruppo A.	" 4000.-
" " " B.	" 3000.-
" " " C.	" 2000.-
Salariati e personale assimilato	" I500.-

PREMI DI NATALITA'

Parti semplici:

primo figlio	" 400.-
secondo "	" 600.-
terzo "	" I000.-
quarto "	" I500.-
quinto "	" 2500.-
sesto ed oltre	" 3000.-

5389

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Parti gemini e trigemini:

primo e secondo figlio	. . . . .	.L.	1000.-
secondo e terzo "	. . . . .	"	1600.-
terzo e quarto "	. . . . .	"	2500.-
quarto e quinto "	. . . . .	"	4000.-
quinto e sesto "	. . . . .	"	5500.-
sesto e settimo " ed oltre	. . . . .	"	6000.-

primo,seondo e terzo figlio	. . . . .	"	2000.-
secondo,terzo e quarto "	. . . . .	"	3100.-
terzo,quarto e quinto "	. . . . .	"	5000.-
quarto,quinto e sesto "	. . . . .	"	7000.-
quinto,sesto e settimo "	. . . . .	"	8500.-
sesto,settimo ed ottavo ed oltre	. . . . .	"	9000.-

Articolo 2°

Al personale di cui al precedente articolo sono parificate le seguenti altre categorie:

1°)Ufficiali riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra; ufficiali in servizio permanente nei quadri della M.V.S.N. ed ufficiali appartenenti ai reparti della Minizia mobilitati per l'A.O.(equiparati agli ufficiali in S.P.E. delle FF.AA.);

2°)Sottufficiali di carriera delle FF.AA. o riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra e capisquadra della M.V.S.N. in S.P.E. o appartenenti ai detti reparti mobilitati (equiparati agli impiegati di gruppo C);

3°)professori ordinari e straordinari di ruolo dei RR.Istituti di Istruzione superiore,tranne quelli addetti agli Istituti liberi dei RR.Istituti di istruzione media,classica scientifica e media tecnica e delle RR.Souole e dei RR.Corsi secondari di Avviamento Professionale(equiparati agli impiegati di gruppo

5380

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A. e B.)Insegnanti elementari ordinari e straordinari di ruolo (equiparati agli impiegati di Gruppo B.);

4°)Agenti di P.S. ed Agenti di custodia, militari di truppa raffermati e CC.NN. in S.P.E. o arruolate nei reparti mobilitati per l'A.O. (equiparati al personale salariato ed assimilato);

5°)Personale avventizio addetto a servizi di carattere continuativo, assunto da oltre sei mesi,compreso quello diurnista,giornaliero, cottimista e simili,che sia retribuito mensilmente,fruisca di congedi annuali retribuiti e, al pari del personale di ruolo, del libretto di concessione C. per i viaggi a tariffa ridotta (equiparato al personale di Gruppo C. od a quello salariato ed assimilato):

6°)Operai permanenti di impianti o stabilimenti governativi ed operai temporanei assunti da oltre sei mesi(equiparati al personale salariato);

7°) Personale dell'O.N.B. dell'Istituto Centrale di Statistica e del Commissariato per le Emigrazioni Interne(equiparato,a seconda delle attribuzioni e dei titoli di studio,agli impiegati di gruppo A.B. o C. ed al personale salariato od assimilato delle Amministrazioni Statali.)

Articolo 3°

Per la concessione dei premi di nuzialità il limite di età sino al 32° anno per gli Ufficiali ed impiegati dei gruppi A. e B. e sino al 30° anno per gli impiegati del gruppo C. e per i salariati e personale assimilato.Quest'ultimo limite è elevato per i sottufficiali, gli agenti ed i militari riaffermati, sino al 32° anno di età,quando sia fissato un limite minimo di servizio per l'autorizzazione a contrarre matrimonio.-

5387

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Articolo 4°

Non è ammesso il cumulo tra i premi di cui alle presenti norme con quelli concessi da altri Enti ed Amministrazioni,pubbliche o private.
Non è del pari ammesso il cumulo dei premi previsti dalle norme stesse quando entrambi i coniugi abbiano titolo per concorrervi.

Articolo 5°

I figli nati senza vita e quelli deceduti prima della denunzia della nascita all'Ufficiale dello Stato Civile non danno titolo per la concessione dei premi, nè sono computabili ai fini della graduazione dei premi per i figli successivi.

Articolo 6°

I premi di natalità possono essere concessi anche per i figli naturali riconosciuti all'atto della nascita e per quelli legittimati all'atto del matrimonio.Non possono essere concessi per i figli adottivi.

Articolo 7°

Agli effetti della graduazione dei premi di natalità possono essere computati anche i figli nati da precedenti matrimoni,ma non i figliastri ed i figli adottivi. -

Articolo 8°

Il diritto al conseguimento dei premi da parte delle unità inquadrate nei reparti della Milizia mobilitati per l'A.O.(articolo 2° n° I,2 e 4) si perfeziona all'atto dell'imbarco.

Articolo 9°

I premi demografici previsti dalle presenti norme possono essere

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

concessi anche al personale in prova, assunto in seguito a concorso ed in effettivo servizio. -

Articolo IO°

Per il personale esecutivo di ruolo dell'Amministrazione ferroviaria, i cui gradi non trovano corrispondenza nell'ordinamento gerarchico approvato con R.D. II novembre I923, n°2395 e successive modificazioni, i premi di nuzialità sono graduati in base alle attribuzioni e ai titoli di studio di cui gli interessati siano forniti rispetto a quelli richiesti per l'ammissione ai gradi iniziali dei Gruppi A,B, e C dellordinamento medesimo.

Articolo II°

Ai fini della determinazione del periodo minimo di sei mesi richiesto per il conferimento dei premi al personale non di ruolo, è computabile anche il servizio ininterrotto precedentemente prestato con le qualifiche di diurnista,giornaliero,cottimista e simili.

Articolo I2°

I premi di nuzialità e natalità non riscossi per il decesso del coniuge ammesso a beneficiarne sono attribuiti al coniuge superstite.
Sono ugualmente attribuiti alla moglie sopravvissuta i premi di natalità per i figli nati netro il termine di trecento giorni dalla morte del parito. -

Articolo I3°

Le istanze per il conferimento dei premi, dirette al Capo del Governo, dovranno essere trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'Amministrazione da cui dipende l'interessato, corredate dai necessari documenti. 5385

Articolo I4°

I fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Mi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nistero delle Finanze per l'erogazione dei,premi demografici,somministrati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,a norma dell'art°5° del R.D.L. 6 febbraio I936 XIV, sono depositati in apposito conto corrente fruttifero intestato alla Presidenza medesima, istituito presso la Banca d'Italia,sede di Roma, e sono erogati mediante vaglia cambiari a favore degli aventi diritto,da emettersi dalla Banca in commutazione di assegni tratti a suo favore dalla Presidenza sul Conto Corrente anzidetto. -

Art.I5°

I rendiconti relativi alle erogazioni dei premi devono essere corredati:

I°) dalle quietanze dei versamenti eseguiti nel Conto Corrente;

2°) dalle matrici degli assegni tratti dalla Presidenza a favore della Banca:

3°) dagli elenchi indicanti il nome e cognome e la qualifica del percepiente, il numero progressivo,la data e l'importo dei singoli Vaglia emessi in commutazione degli assegni di cui al n°2;

4°) dalle ricevute rilasciate dalle Amministrazioni alle quali sono stati rimessi,per la consegna agli interessati, i vaglia stessi.

Tali rendiconti sono trasmessi al Ministero delle Finanze(Ragioneria Centrale) che eseguiti i riscontri contabili e le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei Conti nel termine ed ai sensi del R.D.L. 26 Ottobre I933 n°I454 in quanto applicabile.

La Corte, nell'eseguire i riscontri di sua competenza, ha facoltà di chiedere i documenti necessari a giustificare la regolarità delle erogazioni. -

Art. I6°

5384

I premi di nuzialità e natalità a favore di persone non contemplate dalle presenti disposizioni saranno assegnati dal Capo del Governo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I casi di parti gemini e trigemini possono essere concessi speciali premi di natalità nella misura da L. 600 a 800 e da 800 a 1000.-
Al relativo pagamento provvederanno i Prefetti, salvo rimborso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri con assegni tratti sul Conto Corrente di cui all'art. 4°-

Art. 17°

I rendiconti concernenti le erogazioni di cui al precedente articolo 16° sono corredati dall'elenco dei beneficiati con l'importo dei rispettivi premi, delle matrici degli assegni tratti dalla Presidenza a favore della Banca e delle quietanze comprovanti il versamento nelle contabilità speciali delle Prefetture interessate dei vaglia cambiari emessi in commutazione dei detti assegni.
A tali rendiconti si applica il precedente articolo 15°, 2° e 3° comma.

Il presente Decreto sarà sottoposto alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1936 (anno XIV°)

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

F.to MUSSOLINI

5383

1207

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Legge 27 dicembre I94I- XX° n°I6I5-

Modificazioni alle norme vigenti per la concessione di premi demografici ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III°

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA'DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative,hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art/ I°

Il punto 5 dell'art.2 del Decreto del Capo del Governo 7 marzo I936-XIV°,richiamato dall'art.2 del R.Decreto-Legge I2 agosto I937-XV° N° I492- convertito nella legge 23 dicembre I937-XVI,n°2285, è sostituito dal seguente:

"Personale avventizio,compreso quello diurnista,giornaliero,cottimista e simili, addetto a servizi di carattere continuativo,che sia stato assunto da oltre sei mesi e sia retribuito mensilmente (equiparato,per la misura del premio di nuzialità, al personale salariato e assimilato se subalterno, e a quello di Gruppo C. in tutti gli altri casi.)".

Art.2°

L'art. 5 del citato decreto del Capo del Governo, è sostituito dal 5382 seguente:

"I figli nati morti e quelli che risultino deceduti entro i cinque giorni dalla nascita non danno titolo per la concessione del premio, nè sono computabili ai fini della graduazione dei premi per i figli successivi"-

Art.3°

All'art/ 3 del R.Decreto-legge I2 agosto I937-XV° n°I492, è aggiunto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

il seguente comma:

" il beneficio del premio demografico si perde se la relativa domanda non sia stata presentata all'Amministrazione dalla quale l'interessato dipende, entro un anno dalla data del matrimonio o dalla nascita del figlio.Tuttavia la domanda per la concessione del premio demografico potrà essere inoltrata fino ad un anno dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, nei confronti dei dipendenti statali che risultino dispersi,prigionieri o internati o che comunque si trovino,per effetto della guerra, nella impossibilità di presentare la domanda stessa nel termine di cui al precedente comma".

Art. 4°

Le ulteriori norme per la concessione e la erogazione dei premi di nuzialità e natalità di cui al mensionato R.Decreto-Legge I2 agosto I937-XV° n°I492, e successive modificazioni, saranno stabilite con R.Decreti, ai termini dell'art/I,n°2 della legge 3I gennaio I926, N°I00.-

Art.5°

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno,tranne per la disposizione di cui all'art/3, che avrà vigore dopo tre mesi dalla data predetta.

Ordiniamo che la presente,munita del sigillo dello Stato,sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. -

Data a Roma, addì 27 dicembre I94I-XX° 5381

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel

Visto:
Il Guardasigilli:Grandi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

11) LAVORO STRAORDINARIO

Non viene svolto alcun lavoro straordinario

12) LAVORO SERALE E NOTTURNO

Non viene svolto alcun lavoro serale o notturno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

13- Aumento disposto dall'Ordine Regionale N° 2 -

Detto aumento viene applicato sul totale degli emolumenti che erano corrisposti all'impiegato nel mese di novembre 1943 nelle seguenti percentuali.

70% sulle prime lire 1000
60% " seconde " 1000
30% " terze " 1000
20% " quarte " 1000
10% " quinte " 1000
e fino all'aumento massimo di lire 1900

A meglio chiarire l'applicazione del suddetto Ordine Regionale si riporta qui di seguito un esempio di liquidazione degli emolumenti spettanti ad un impiegato di gruppo C grado 10, ammogliato e con due figli minorenni a carico (vedasi prospetto di liquidazione dello stipendio corrisposto anteriormente allo aumento - allegato al capo 15).

Stipendio annuo lordo	L. 12.980	- mensile lordo	£.	1.081.66
Supplemento servizio attivo annuo lordo	" 2.530	"	"	"	210.83
Assegno temporaneo di guerra annuo lordo	" 2.970	"	"	"	247.50
Aggiunta di famiglia	" 4.573.80	"	"	"	381.15
					1.921.14

Aumento 70% sulle prime £.1000	= £. 700	=	£.	1700.00
" 60% " secondo L.921.14	" 552.68	=	"	1473.82
Totale lordo con gli aumenti			"	3173.82

Ritenute:

6% su 1/12 dello stipendio lordo di lire 12980 al Tesoro per il fondo pensione	£. 64.90	
2% su 1/12 dello stipendio lordo di lire all'Opera di previdenza	" 21.63	86.53
		3087.29

Ritenute:

Ricchezza mobile 8% su £.3087.29.....	£. 246.98	
Imposta complementare 1% su £.3087.29	" 30.87	
Addizionale 2% su £. 246.98	" 4.93	283.39 ~~3379~~
Addizionale 2% su £. 30.87	" 0.61	2803.90
Contributo al fondo per il reddito ai dipendenti dello Stato, £.0.10 per ogni 100 lire di stipendio lordo (12980:12= = 1081).		1.08
		2801.82

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Riporto £. 2801.82

Tassa di bollo £. 0.05 per ogni 100 lire o frazione 1.45
2800.37
Arrotondamento 0.37
Netto mensile £..... 2800.00

Liquidazione dell'indennità di allarme.

A norma del R.D.16/12/1942 N° 1498 compete 1/3 della indennità di missione spettante al grado cui l'impiegato appartiene, aumentata della metà dell'aggiunta di famiglia se goduta.
L'indennità dovuta all'impiegato di cui al precedente prospetto è così formata:
Diaria giornaliera £. 55 = 1/3 = £. 18.33 per giorni 30 L. 549.90
corrisposta ne mese
di novembre 1943
Aggiunta di famiglia: £.381.15 = 1/2 = £.190.57 " 190.57
L. 740.47

Esempio di liquidazione con l'applicazione degli aumenti stabiliti dell'Ordine Regionale N°2

£. 740.47

Indennità di allarme dovuta:
Stipendio mensile lordo goduto nel mese di novembre 1943 £. 1081.66
Supplemento di servizio attivo " 210.83
Assegno temporaneo di guerra " 247.50
Aggiunta di famiglia " 381.15
1921.14
740.47

Indennità di allarme
Totale lordo relativo al mese di novembre 1943 2661.61

Aumento 60% su £. 78.86 (differenza tra £. 1921.14 e £.2000 = ... £. 47.31
Aumento 30% su £.661.61 (supero sulle £.2000) 198.48 245.79
986.26

Si detrae l'aumento del 125% sull'assegno temporaneo di guerra perchè non cumulabile con l'indennità di allarme (vedi R.D.Legge 8/7/1941 N° 610 art.4 comma d) - 137.50
848.76

5378

Ritenute:
Ricchezza mobile 8% su £. 848.76 £. 67.89
Imposta complementare 1% 848.76 " 8.48
Addizionale 2% su £. 67.98 " 1.35
Addizionale 2% su £. 8.49 " 0.16
77.88
770.88
Tassa di bollo 0.05 per ogni 100 lire o frazione 0.40
770.48
Arrotondamento 0.48
Somma netta 770.00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO PER LA CONSERVAZIONE DEL NUOVO CATASTO TERRENI APPROVATO CON R.DECRETO 8.I2.I938 N°2153 (GAZZETTA UFFICIALE N°36 DEL I3.2.I939)

Articolo I4°

Nel caso di successioni colpite dal termine di prescrizione di cui all'art/86 della legge tributaria sulle successioni approvata con R.Decreto 30 dicembre I923 n°3270,la voltura potrà essere eseguita in base all'estratto o alla copia dei documenti relativi alla successione e al certificato catastale dei beni che la costituiscono, da rilasciarsi ai sensi del penultimo comma dell'articolo precedente.

I predetti documenti dovranno essere presentati al Procuratore del Registro per l'accertamento della intervenuta prescrizione e per l'applicazione delle tasse di bollo e dei diritti catastali e di scritturazione.

DEI DIRITTI CATASTALI,DI SCRITTURAZIONE,DI DISEGNATORE E DI CONSULTAZIONE

(CAPO I°)

DEI DIRITTI CATASTALI SULLE VOLTURE

5377

Art.65°

Per ogni voltura, considerata come saparata e distinta giusta le norme di cui agli articoli seguenti, il diritto di voltura è stabilito guadualmente come dalla tabella A annessa al presente regolamento, in ragione del valore dei beni immobili accertato agli effetti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dell'imposta di registro o sulle successioni in conformità delle vigenti leggi del Registro o sulle successioni'Il diritto di voltura si paga in numerario al competente Ufficio demaniale, contemporaneamente alla registrazione dell'atto o al pagamento dell'imposta di successione.

Art.66°

Pei trasferimenti a titolo di successione, il diritto gruduale si liquida sul valore accertato nel modo indicato nell'articolo precedente, senza detrazione delle passività ereditarie.

Art.67°

Per i trasferimenti riguarsanti soltanto la nuda proprietà o il solo dominio diretto, per le concessioni e le cessioni del dominio utile, per le devoluzioni del dominio utile al Direttario e per i trasferimenti o per le riunioni dell'usufrutto alla nuda proprietà ei dui all'art/ I5 del presente regolamento, i diritti graduali di voltura si liquidano sugli stessi valori in base ai quali vengono liquidate le imposte di Registro o di successione.

Art.68°

Le tasse di bollo e i diritti di voltura sono a carico del nuovo proprietario possessore, direttario, enfiteuta o livellario, usufruttuario, usuario e simili.
Nei trasferimenti a favore di più persone, queste sono temute in solido al pagamento delle tasse di bollo e dei diritti di voltura, e ciascuna di esse può soddisfare a tale obbligo in nome e per conto anche delle altre.

Art.69°

5376

Agli effetti del pagamento delle tasse di bollo e dei diritti catastali, le domande di voltura si considerano come fatte separatamente:
a) per ciascun Comune amministrativo in cui sono situati i beni, anche se per un medesimo titolo e a favore della stessa persona occorrano altre volture in altri comuni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b) per ciascuna intestazione o partita catastale a cui deve farsi il trasporto.Si considera,però, come unica la domanda, quando avvenga il passaggio a più partite intestate o da intestarsi alla stessa Ditta, ancorchè si tratti di terreni e fabbricati. -
c) per ciascun atto traslativo. Si considera,però, come unica la domanda nel caso di più atti che riguardano la stessa partita catastale,dalla quale deve aver luogo il distacco. -

Art.70°

In relazione ai criteri stabilità dall'articolo precedente,per determinare il numero delle volture da considerarsi separatamente agli effetti dell'applicazione del diritto graduale, si osservano le norme seguenti:
a) la voltura è da considerarsi come unica e quindi dà luogo all'applicazione di un solo diritto graduale e di una sola tassa di bollo, se l'atto traslativo riguarda beni immobili situati in un medesimo Comune amministrativo e trasferiti ad una medesima persona ancorchè si tratti di terreni e di fabbricati e di partite diverse intestate o da intestarsi alla detta persona, e ancorchè diverse siano le persone o partite dalle quali avviene il distacco dei beni;
b) le volture sono da considerare come distinte e quindi danno luogo all'applicazione distinta del diritto graduale ed a separate tasse di bollo:
se i beni da trasferirsi si trovano in Comuni amministrativi diversi;
ovvero, se trattasi di più atti traslativi;
ovvero,se le diverse sono le persone alle quali si opera il trasferimento, ancorchè questo avvenga con unico atto. -

Si considera tuttavia come unica voltura e si riscuote un solo diritto graduale,nel caso di più atti presentati contemporaneamente allo stesso Ufficio del Registro, che riguardino la stessa partita o la stessa persona dalla quale deve aver luogo il distacco e sempre quando il passaggio riguardi beni posti in uno stesso Comune amministrativo, e acquistati da una medesima persona.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Agli effetti del presente articolo sono considerate come unica persona le Ditte risultanti da società, da Enti morali o lettivi ed in genere da comunione di beni anche se a quote determinate.

Art. 71°

Il Procuratore del Registro stabilisce, in base agli atti presentati per la registrazione o alle denunzie di successione e con le borme dettate nell'articolo 70, il numero delle volture o trasferimenti da operarsi in Catasto, sentite, occorrendo, le parti, e l'Ufficio Tecnico Erariale. Per la liquidazione del diritto graduale di cui all'art/ 65, il Procurarore del Registro, dopo eseguita la liquidazione agli effetti dell'imposta di Registro o di successione, ripartisce, ove occorra, d'accordo con la parte, il valore complessivo dei beni tra le singole volture e di commisura distintamente in diritto graduale a tenore della tariffa.

I diritti di voltura devono essere riscossi dal Procuratore contemporaneamente all'imposta di Registro o di successione.

Pei trasferimenti risultanti dagli atti, tali diritti devono dal Procuratore assumersi in carico in apposita colonna nei libri ove gli atti, contratti e trasferimenti sono registrati e la quietanza sarà compenetrata nella nota di registrazione apposta sugli originali.

Invece per i trasferimenti a causa di morte, ed in genere tutte,le volte che l'imposta di registro viene riscossa mediante quietanza staccata dal bollettario, i diritti di voltura devono comprendersi nella quietanza medesima.

La specificazione dei diritti catastali per ogni singola voltura sarà fatta dal Procuratore, pei trasferimenti risultanti da atti sottoposti a registrazione formale, sui Registri di formalità di fronte ad ogni refistrazione; per la successioni, nella liquidazione riportata in calce alla denunzia; ed in ogni altro caso in cui le imposte si riscuotono mediante rilascio di bolletta, sull'articolo di campione iscritto per le tasse e sopratasse di Registro.

Quando dalle parti non siano state asibite le copie degli atti di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

trasferimento necessario, per le volture, il Procuratore liquida anche il compenso stabilito a suo favore dall'art/55 del Testo Unico 8 Ottobre I93I, n° I572, e modificato, nella misura, dalla tabella B) annessa al R.Decreto Legge I5 novembre I937, n°20II-

Art° 72°

All'atto dell'esazione dei diritti catastali, l'Ufficio del Registro applica anche alle domanda di voltura la tassa di bollo nel modo indicato nelle art/ 8.

Art. 73°

Le volture per la correzione di errori, imputabili alle parti soggiacciono ai diritti ordinari da pagarsi all'Ufficio del Registro o delle Successioni, e il diritto graduale si commisura al valore dei beni, oggetto della correzione.
Quando tale valore non sia indicato nell'atto che deve servire di base alla voltura di correzione, nè in atti precedenti già sottoposti alla formalità della registrazione, le parti devono dichiararlo, ed in difetto si stabilisce di Ufficio dal Procuratore del Registro.

Art° 74°

Non può eseguirsi senza il pagamento delle imposte, delle tasse e dei diritti la voltura chiesta dalla parte ammessa al gratuito patrocinio,quando la voltura debba eseguirsi in base alla sentenza che definisce la lite e decide a chi spettano i beni controversi.
Quando invece la voltura rappresenta un'operazione preliminare o indispensabile allo scopo per il quale il richiedente ottenne il patrocinio gratuito, la voltura deve eseguirsi senza pagamento d'imposte, tasse e diritti, salvo l'annotamento dei medesimi nel registro denominato Campione Civile presso la Cancelleria dell'Autorità Giudiziaria, per l'eventuale repupero a causa finita.

5373

Art° 75°

I verbali di conciliazione redatti avanti ai Giudici Conciliatori, possono considerarsi, quando danno luogo a trasferimenti, come titoli validi alla esecuzione delle volture, ma debbono essere aggoggettati alla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

formalità della registrazione ed al contemporaneo versamento dei diritti di voltura. Quando però gl'immobili, oggetto del trasferimento, hanno un valore non superiore a lire 400.- i verbali non sono soggetti alla registrazione a mente dell'art. I29 della tariffa allegata A. parte 2^, della Legge del Registro 30 dicembre I923 n° 3269- e quindi i diritti di voltura devono riscuotersi dai Procuratori del Registro su richiesta degli interessati mediante rilscio di bolletta.

Art. 76°

Verificandosi il caso di una eredità giacente, deve essere chiesta la voltura ed eseguirsi in Catasto il traspo to dei beni dal nome del defunto alla eredità giacente, con l'indicazione del cognome, nome e paternità dell'Amministratore legale, come prescrive ~~l~~ll'art/ 29 del presente Regolamento; ma se poi i beni vengono devoluti ad eredi che siano successivamente scoperti, la voltura deve essere fatta senza pagamento di ulteriori diritti catastali.

Art/ 77°

Non è dovuto alcun diritto;

a) per le volture dei beni che passano in testa al Demanio;

b) Per le volture di correzione, quando trattasi di errori non imputabili alle parti;

c) per le volture affrancazioni di canoni, livelli ed altre consimili prestazioni fondiarie, che si operano in confronto al Demanio, al fondo per il culto di beneficenza e religione della città di Roma, giusta le norme ed i privilegio stabilità dalla Legge 29 gennaio I880, n°5283, 22 marzo I883, n°I25I, 29 giugno I893 n°347, e 2 luglio I896,n°268,e confermati dalla Legge II giugno I925, n°998.Le altre affrancazioni non contemplate nelle anzidette leggi, soggiacciono alla regola stabilita dall'art/ 67-

d) Per le volture nell'interesse del fondo per il Culto da eseguirsi in base a verbali di presa di possesso dei benefici ecclesiastici e delle Cappellanie. Però le volture dei beli che ad esso pervengono in seguito ad atti di gestione patrimoniale, vanno soggette ai diritti ordinari.

5372

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e) per le volture dei beni devoluti allo Stato per debito d'imposta, che a termini della legge I4 aprile I892 n° I89 e 8 agosto I895, n°505, vengono ceduti dal Demanio ai Comuni;
f) per tutte le altre volture dichiarate esenti da leggi speciali.

Art/78°

Se nell'esame dei titoli esibiti dalle parti per l'esecuzione delle volture, l'Ufficio Tecnico erariale riconosca che il numero delle volture non fu esattamente calcolato, nè informa l'Ufficio Demaniale competente e concorda con lo stesso le rettifiche alle liquidazioni dei diritti catastali e di scritturazione ed alle tasse di bollo.

Art. 79°

Qualora agli effetti dell'imposta di registro e di successione venga definito un valore maggiore di quello su cui furono riscossi i diritti catastali dovrà esigersi il supplemento che risulterà dovuto in rapporto a ciascuna voltura.

Art. 80°

Per l'esecuzione delle volture di Ufficio, l'Amministrazione del Catasto e dei Servizi Tecnico Erariali anticipa le tasse di bollo e gli emolumenti dovuti ai funzionari e pubblici ufficiali per il rilascio delle copie o degli estratti eventualmente occorrenti, nonchè le spese necessarie per la compilazione dei titoli di frazionamento. L'imposto di tali tasse, emolumenti e spese viene iscritto dal Procuratore del Registro sopra apposito Campione per operarne il ricupero.

CAPO II°

DEI DIRITTI CATASTALI SULLE COPIE, CERTIFICATI ED ESTRATTI

Art. 8I°

La riscossione dei diritti sui certificati, estratti e copie degli atti catastali è affidata agli Uffici di Registro ed è regolata dalle tabelle B;C;s D, annesse al presente regolamento.

5371

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 82°

L'Ufficio del Registro competente per la riscossione dei diritti sugli estratti, certificati e copie, ove non sia stato diversamente, indicato dalla richiedente, è quello nel cui Distretto ha sede l'Ufficio che ha compilato i detti estratti, certificati e copie, senza riguardo al luogo in cui sono situati gli immobili che sono oggetto di tali atti.

è Art. 83°

Chi richiede certificati, estratti e copie di documenti catastali deve contemporaneamente consegnare all'Ufficio Tecnico Erariale o all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette il foglio o i fogli di carta bollata che occorrono, muniti in margine dell'indicazione del cognome, nome e domicilio della persona che fa la richiesta.
L'Ufficio Tecnico Erariale o l'Ufficio Imposte he prende nota in uno speciale Registro, compila gli atti sui fogli esibiti nello stesso ordine con cui furono richiesti, li autentica, li appone in margine alla specifica dei diritti catastali e di quelli di scritturato o di disegnatore che sono dovuti in base alla tariffa, prenden nota dei diritti liquidati nel Registro di cui sopra, ed invia gli atti così compilati al Procuratore del Registro entro un termine di regola non maggiore di quindici giorni, con elenco in doppio che gli viene poi restituito in singolo con dichiarazione ricevuta.
L'Ufficio,del Registro provvede all'introito delle somme risultanti dalla specifica dell'Ufficio che ha compilato la copia, il certificato o l'estratto mediante rilascio di apposita bolletta e cura la consegna a chi di ragione dei documenti, dopo avervi annotato in,margine lo estremo del pagamento dei diritti suddetti.
Qualora i documenti richiesti dalla parte non vengano ritirati entro sei mesi dalla data del loro invio al Procuratore del Registro,questi iscrive i diritti dovuti sui Campioni Demaniali e ne cura l'esazione nei modi e con le norme stabilite per la riscossione delle imposte di registro e di successione.

5370

1220

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art.85°

Per ogni singolo estratto dei Registri catastali devesi applicare il diritto fisso oltre quelli proporzionali e stabiliti, nei vari casi, dalla tariffa.

Un solo diritto fisso devea applicarsi al certificato od estratto, ancorchè riguardi più partiti.

Se contemporaneamente all'estratto di mappa sia rilasciato in separato atto anche l'estratto della corrispondente parte descrittiva catastale, sarà prescritto un solo diritto fisso per ambedue dettà estratti, applicabdo tutti gli altri diritti proporzionali e rispettivi.

Art. 85°

Quando degli estratti, dei tipi e delle copie delle mappe catastali venga autorizzata la formazione in carta non filigranata, a mente dell'art. I9 del la legge del bollo 30 dicembre I923, n° 3268 l'Ufficio Tecnico Erariale si fa consegnare dalle parti le marche da bollo occorrenti, che dovranno essere apposte ed annullate dall'Ufficio stesso, sovrapponendovi la scritturazione della data nel modo designato dallo articolo 22 di detta legge ed invia poi i documenti anzidetti al Procuratore del Registro per la esazione dei diritti catastali, di scritturazione o di disegnatore col sistema indicato nell"art. 83-

CAPO III°

DEI DIRITTI DI SCRITTURAZIONE ,DI DISEGNATORE
E DI CONSULTAZIONE

L 368

Art.89°

Il diritto fisso per usufruire della facoltà concessa dal precedente articolo sarà corrisposto all'Ufficio presso il quale ha luogo la consultazione con o senza appunti mediante marche da bollo a tassa fissa da applicarsi su apposito bollettario. -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPO IV°

DELL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI DIRITTI SULLE COPIE, SUI CERTIFICATI, SUGLI ESTRATTI E SULLE CONSULTAZIONI

Art. 91°

Agli Uffici governativi possono rilasciarsi, in carta libera e senza applicazione di tassa o diritti, le copie, i tipi, i certificati od estratti dei quali facciano richiesta precisandone lo scopo e l'oggetto. Gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, nel rilasciarli devono sempre far cenno sul documento che la richiesta venne fatta nell'interesse dello Stato. -

Qualora per corrispondere a tali richieste, venisse a soffrire un pregiudizievole rallentamento il corso degli altri lavori demandati agli Uffici Tecnici erariali o agli Uffici distrettuali delle imposte, gli Uffici richiedenti saranno invitati a fornire un'utile collaborazione o ad assentire che si provveda a loro spese per l'occorrente opera sussidiaria.

E' altresì consentita agli Uffici governativi suddetti la consultazione gratuita, con o senza appunti, degli atti catastali a mezzo di propri funzionari, muniti di speciale lettera di delega con la previsa indicazione dell'oggetto e dello scopo della consultazione stessa. -

5369

Art. 92°

Le copie dei catasti concesse ai Comuni ai sensi dell'art/55, vanno esenti, oltrechè dai diritti stabiliti nelle tabelle B, C, D, annesse al presente regolamento, anche dalla tassa di bollo. -

Le copie delle mappe, però, quando vengano munite delle firme dei funzionari, ingegneri e periti che le hanno eseguite, vanno soggette alla tassa di bollo, e le marche occorrenti devono essere apposte prima che le copie vengano firmate.

Sta poi sempre a carico dei Comuni richiedenti, oltre la spesa per mano d'opera, anche quella carta, stampati ed ogni altra spesa occorrente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 95°

Oltre ai certificati, alle copie ed agli estratti contemplati nei precedenti articoli 91, 93, e 94 ed a quelli richiesti da Enti che da speciali disposizioni legislative siano ammessi a gruire del beneficio della gratuita concessione, si rilasciano, in carta libera e senza il pagamento di alcun diritto, con esplicita menzione dell'uso esclusivo cui devono servire i certificati, le copie e gli estratti:

a) per i procedimenti di riabilitazione;

b) per il ricovero degli alienati poveri nei manicomi e degli indigenti negli Istituti assistenziali;

c) per l'iscrizione nelle liste dei poveri;

d) per ottenere atti dello Stato civile in carta libera e gratuitamente a titolo di povertà, in base ad attestazione dell'Autorità di pubblica sicurezza;

e) per conseguire l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche o la assegnazione di borse di studio e di incoraggiamento, e per concorrere a posti gratuiti nei Convitti nazionali, purchè la richiesta dipenda da povertà degli aspiranti;

f) per ottenere la liquidazione di pensioni dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degli Istituti di beneficenza;

g) da allegare alle domande di ex combattenti per i concorsi a pensioni o ad assegni vitalizi;

h) per uso di leva e riduzione di ferma; 5367

i) da allegare alle domande di prestiti familiari ai sensi dell'art. II del R. Decreto Legge 21 agosto 1937, n°1542;

l) per espropriazione per conto dello Stato, a richiesta degli Uffici delegati;

m) per l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro;

n) richiesti dai Podestà o dai Consorzi di difesa contro le malattie delle piante e da quelli di miglioramento ed incremento delle coltivazionin rispettivamente per la compilazione e per l'aggiornamento degli elenchi dei contribuenti e dei ruoli di contribuzione, ai sensi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

degli articoli 49 e 50 del Regolamento I2 Ottobre I933,n° I700,per la esecuzione della legge I8 giugno I93I, n°987;
o) richiesti dai Commissari per la liquidazione degli usi civici.
Gli Uffici, gli Enti , i Consorzi, i Podestà e i Commissari per la liquidazione degli usi civici, che abbiano fatta richiesta di copie, di certificati o di estratti ai sensi del presente articolo,saranno invitati a fornire un'utile collaborazipne o ad assentire che si provveda a loro spese, secondo le norme fissate dall'art.87,qualora per corrispondere alle loro richieste venisse a soffrire un pregiudizievole rallentamento il corso degli altri lavori demandati agli Uffici tecnici erariali o agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

Art/ 96°

Sono esenti dal bollo e dai diritti catastali e soggetti al pagamento delle eventuali spese di materiale i certificati,le copie e gli estratti;
a) richiesti per le operazioni di credito agrario ai sensi del R.Decreto-legge 29 luglio I927 n° I509, dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario;
b) da produrre a corredo di domande di concessione di mutui ipotecari chiesti da invalidi di guerra per lo acquisto di fondi rustici ai sensi del R.Decreto-Legge I9 giugno I924, n° II25-; 5366
c) per la concessione di mutui ipotecari per la costituzione della piccola proprietà, ai sensi del R•Decreto 9 aprile I922 n°932;
d) per l'esecuzione e per gli effetti delle leggi di imposta,purchè il certificato, la copia o l'estratto debba rimanere negli Uffici competenti;
e) richiesti dagli Istituti di credito fondiario per la rinnovazione delle ipoteche a norma dell'art.2006 del Codice civile;
f) per sussidi a favore di danneggiati dal terremoto o per ottenere mutui di favore per la ricostruzione di fabbricati distrutti o danneggiati;
g) per corredare le domande di verifica periodica dei terreni:
h) richiesti dai Consorzi idraulici di II^ e III^categoria nonchè dai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario(compresi quelli di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

irrigazione)e dai concessionari di opere, ai sensi dell'art.90 del Testo delle norme per la bonifica integrale approvato con R.Decreto I3 febbraio I933, n°2I5;

i) per ottenere lo svincolo delle indennità relative ad espropriazioni eseguite nell'interesse dello Stato per causa di pubblica utilità, purchè la domanda ia corredata da apposito certificato rilasciato dall'Amministrazione espropriante;

l) richiesti dalle Associazioni sindacali di primo grado a senso dell'art/5 del R.Decreto-Legge I° dicembre I930 n°I644 per controllare le denunzie che i datori di lavoro(compresi i datori di lavoro agricolo)sono tenuti a presentare alle Associazioni medesime a mente ed agli effetti di cui agli articoli 2 e 3 del citato Regio Decreto-Legge.

Nei certificati,nelle copie e negli estratti di cui sopra dovrà sempre farsi esplicita menzione dell'esclusivo uso cui devono servire.

Art.98°

Oltre agli Uffici governativi, sono autorizzati a consultare, a mezzo di loro incaricati,le mappe e gli altri atti catastali e ad estrarne note ed appunti in esenzione di diritti:

a) i Commissari per la liquidazione degli usi civici;
b) i delegati stradali per le strade comunali obbligatorie;
c) i Podestà, i Consorzi di difesa contro le malattie delle piante ed i Consorzi di miglioramento ed incremento delle coltivazioni, ai sensi e per fini, rispettivamente, degli articoli 49 e 50 del Regolamento I2 Ottpbre I933,n°I700 per l'esecuzione della legge I8 giugno 193I, n°987;
d) i Consorzi idraulici di II^ e III^categoria nonchè i Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario(compresi quelli di irrigazione)ed i concessionari di opere, ai sensi dell'art/90 del Testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con R.Decreto I3 febbraio I933,n°2I5 ;
e) gli Istituti di Credito Fondiario, limitatamente a quei determinati immobili cui si riferiscono le operazioni di credito e dei quali vengono presentati i certificati storici catastali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Analogamente a quanto è prescritto al 3° comma dell'art/91, gli incaricati delle consultazioni dovranno essere muniti di regolare lettera di delega con la precisa indicazione dello scopo e dell'oggetto delle consultazioni stesse.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato al Regolamento
8.12.1938

Diritti catastali e di
scritturazione da corrispondersi
allo Stato per l'esecuzione delle
volture e relativi compensi
spettanti al personale-

5363

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Diritti catastali e di scritturazione da corrispondersi allo Stato per

N. d'ord.	Valore dei beni immobili accertati agli effetti della imposta di registro o di successione	DIRITTI CATASTALI da corrispondersi allo Stato		
1	2	3		
1	Fino a L. 500.	*a*) Per ogni voltura: beni rustici . . .	L.	0,50
		b) Per ogni voltura: beni urbani . . .	»	1 —
2	Da L. 501 a L. 1000.	*a*) Per ogni voltura: beni rustici . . .	»	1 —
		b) Per ogni voltura: beni urbani . . .	»	3 —
3	Da L. 1001 a L. 2000.	Per ogni voltura, indistintamente . . .	»	5 —
4	Da L. 2001 a L. 4000.	Id. id. . . .	»	7 —
5	Da L. 4001 a L. 6000.	Id. id. . . .	»	10 —
6	Da L. 6001 a L. 10.000.	Id. id. . . .	»	15 —
7	Da L. 10.001 a L. 15.000	Id. id. . . .	»	20 —
8	Da L. 15.001 a L. 20.000	Id. id. . . .	»	25 —
9	Da L. 20.001 a L. 30.000.	Id. id. . . .	»	35 —
10	Da L. 30.001 a L. 50.000.	Id. id. . . .	»	45 —
11	Da L. 50.001 a L. 100.000	Id. id. . . .	»	60 —
12	Da L. 100.001 a L. 200.000	Id. id. . . .	»	80 —
13	Oltre L. 200.000.	Id. id. . . .	»	0,50%

(*R. decreto 7 gennaio 1923, n. 18, e, pei beni rustici di valore accertato fino a L. 1000, R. decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1227*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re
Il Ministro
Di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

l'esecuzione delle volture e relativi compensi spettanti al personale. TABELLA A.

DIRITTI DI SCRITTURAZIONE da corrispondersi allo Stato	COMPENSI SPETTANTI al personale	ANNOTAZIONI
4	5	6
60% dei diritti catastali. (*Legge* 14 *gennaio* 1929, *numero* 159, *art.* 2, *lett.* a).	Per ogni voltura effettivamente eseguita: L. 6, da ripartire in parti eguali fra gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte dirette. (*R. decreto-legge* 10 *maggio* 1938, *n.* 664, *art.* 2).	I diritti di cui alle colonne (3) e (4) vengono riscossi a mezzo degli Uffici del Registro o delle Successioni.

l'Italia, Imperatore d'Etiopia:
per le finanze
REVEL

5362

1229

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. d'ord.	OGGETTO DELLA RICHIESTA	DIRITTI CATASTALI da corrispondersi allo Stato
1	2	3
1	Copie (escluse quelle di mappa), certificati o estratti soggetti al pagamento dei diritti catastali, da rilasciare entro un termine di regola non maggiore di 15 giorni dalla data della richiesta.	*a*) Per ogni copia, certificato e estratto (diritto fisso) . . . . . L. 2— *b*) Per ogni numero di mappa o di catasto, da trascriversi sugli atti da emettersi, sia che riferiscasi alla partita estratta, certificata o copiata, sia ai confinanti . . . . . » 0,10 *c*) Per ogni provenienza o passaggio di cui si fa fede . . . . . » 0,30 *d*) Per ogni pagina di scritturato, in tutte le altre copie, certificati o estratti, ai quali non siano applicabili i diritti stabiliti alle lettere *b*) e *c*) e qualunque sia l'oggetto o ramo di servizio cui si riferiscono, ritenuta per intero la pagina incominciata . . . . » 0,25 *e*) Per ogni comune il cui catasto occorra riscontrare per il rilascio di certificati negativi . . . . . » 0,10 (*Decreto-legge* 13 *aprile* 1919, *n.* 705).
2	Copie (escluse quelle di mappa), certificati o estratti richiesti di urgenza e da rilasciare in un termine non maggiore di cinque giorni.	Il doppio dei diritti di cui al n. 1. (*Decreto-legge* 13 *aprile* 1919, *n.* 705, e *R. decreto-legge* 15 *novembre* 1937, *n.* 2011).
3	Copie, certificati o estratti, ai quali non siano applicabili i diritti di cui al numero 1, da rilasciarsi entro 10 giorni dalla richiesta.	—
4	Copie, certificati o estratti, ai quali non siano applicabili i diritti di cui al n. 1, da rilasciare entro il giorno successivo a quello della richiesta.	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re
Il Ministro
Di

12·30

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA B.

personale per il rilascio di copie, certificati ed estratti.

TABELLA B.

DIRITTI DI SCRITTURAZIONE da corrispondersi allo Stato	COMPENSI SPETTANTI al personale	ANNOTAZIONI
4	5	6
a) Per ogni certificato, copia od estratto L. 1,50 *b*) Per ogni pagina, compresa la prima, del certificato della copia o dell'estratto » 0,40 (*R. decreto-legge* 15 *novembre* 1937, *n.* 2011, *e R. decreto-legge* 7 *marzo* 1938, *n.* 205).	*a*) Per ogni certificato copia od estratto L. 1,50 *b*) Per ogni pagina, compresa la prima del certificato della copia o dell'estratto » 0,40 (*R. decreto-legge* 15 *novembre* 1937, *n.* 2011, *e R. decreto-legge* 7 *marzo* 1938, *n.* 205).	I diritti di cui alle colonne (3) e (4) vengono riscossi a mezzo degli Uffici del Registro.
a) Per ogni copia, certificato od estratto L. 5 — *b*) Per ogni pagina, compresa la prima, del certificato, della copia o dell'estratto . . . . » 1 — (*R. decreto-legge* 15 *novembre* 1937, *n.* 2011, *e R. decreto-legge* 7 *marzo* 1938, *n.* 205).	*a*) Per ogni copia, certificato od estratto L. 5 — *b*) Per ogni pagina, compresa la prima, del certificato, della copia o dell'estratto . . . . » 1 — (*R. decreto-legge* 15 *novembre* 1937, *n.* 2011, *e R. decreto-legge* 7 *marzo* 1938, *n.* 205).	I diritti di cui alle colonne (3) e (4) vengono riscossi a mezzo degli Uffici del Registro.
a) Per ogni copia, certificato od estratto L. 1,50 *b*) Per ogni pagina, compresa la prima, del certificato, della copia o dell'estratto » 0,40 (*R. decreto-legge* 15 *novembre* 1937, *n.* 2011, *e R. decreto-legge* 7 *marzo* 1938, *n.* 205). Il triplo dei diritti di cui al n. 3 e cioè: *a*) Per ogni copia certificato od estratto L. 4,50 *b*) Per ogni pagina, compresa la prima, del certificato, della copia o dell'estratto » 1,20 (*R. decreto-legge* 15 *novembre* 1937, *n.* 2011, *e R. decreto-legge* 7 *marzo* 1938, *n.* 205).	*a*) Per ogni copia, certificato od estratto L. 1,50 *b*) Per ogni pagina, compresa la prima, del certificato, della copia o dell'estratto » 0,40 (*R. decreto-legge* 15 *novembre* 1937, *n.* 2011, *e R. decreto-legge* 7 *marzo* 1938, *n.* 205). Il triplo dei compensi di cui al n. 3 e cioè: *a*) Per ogni copia certificato od estratto L. 4,50 *b*) Per ogni pagina, compresa la prima, del certificato, della copia o dell'estratto » 1,20 (*R. decreto-legge* 15 *novembre* 1937, *n.* 2011, *e R. decreto-legge* 7 *marzo* 1938, *n.* 205).	I diritti di cui alla colonna (4) vengono riscossi direttamente dall'Ufficio. I diritti di cui alla colonna (4) vengono riscossi direttamente dall'Ufficio.

d'Italia, Imperatore d'Etiopia:
per le finanze
REVEL

5361

1 2 3 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Diritti catastali e di disegnatore da corrispondersi allo Stato e com

N. d'ord.	OGGETTO DELLA RICHIESTA	DIRITTI CATASTALI da corrispondersi allo Stato
1	2	3
1	Tipi o copie di mappa soggetti al pagamento dei diritti catastali, da rilasciare entro un termine di regola non maggiore di 15 giorni dalla data della richiesta.	*a*) Per ogni copia od estratto di mappa (diritto fisso) . . . . . L. 2 — *b*) Per ogni numero della partita estratta, per ogni confinante richiesto o rilevato per intero, e per ogni indicazione del nome dei confinanti sul tipo . » 0,20 *c*) Per ogni numero confinante semplicemente accennato, e se richiesto . . » 0,05 *d*) Per ogni ettaro della complessiva superficie dei perimetri riprodotti ragguagliando la rispettiva misura censuaria alla decimazione metrica . . » 0,30 *e*) Per tipi di tratti isolati di strade e di corsi d'acqua si liquidano i diritti di cui alla lettera *b*) in ragione della quantità di numeri di mappa e di sbocchi di altre strade e di altri corsi di acqua che toccano ciascun lato del tratto rilevato, e i diritti di cui alla lettera *d*) si computano in base alla superficie attribuibile al tratto stesso *f*) Per ogni numero da verificarsi nei tipi di divisione e frazionamento eseguito da persone estranee all'Ufficio. » 0,10 (*Decreto-legge* 13 *aprile* 1919, *n.* 705).
2	Tipi o copie di mappa, soggetti al pagamento dei diritti catastali, richiesti d'urgenza e da rilasciare in un termine non maggiore di 2 giorni, non compresi nel computo i festivi.	Il doppio dei diritti catastali di cui alla colonna (3) del N. d'ordine 1.
3	Tipi o copie di mappa, non soggetti al pagamento dei diritti catastali, da rilasciare entro un termine di regola non maggiore di 10 giorni dalla data della richiesta.	—
4	Tipi o copie di mappa, non soggetti al pagamento dei diritti catastali, richiesti d'urgenza e da rilasciare in un termine non maggiore di 2 giorni, non compresi nel computo i festivi.	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re
Il Ministro
Di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

pensi spettanti al personale per il rilascio di tipi e copie di mappa. TABELLA C.

DIRITTI DI DISEGNATORE da corrispondersi allo Stato	COMPENSI SPETTANTI al personale	ANNOTAZIONI
4	5	6
Una quota pari alla metà dei diritti catastali di cui alla colonna (3).	L'intera quota di cui alla colonna (4).	I diritti di cui alle colonne (3) e (4) vengono riscossi a mezzo degli Uffici del Registro.
Il doppio dei diritti di disegnatore di cui alla colonna (4) del N. d'ordine 1 e cioè una quota eguale ai normali diritti catastali di cui alla colonna (3) del N. d'ordine 1.	L'intera quota di cui alla colonna (4).	I diritti di cui alle colonne (3) e (4) vengono riscossi a mezzo degli Uffici del Registro.
La metà dei diritti catastali normali di cui alla colonna (3) del N. d'ordine 1.	L'intera quota di cui alla colonna (4).	I diritti di cui alla colonna (4) vengono riscossi direttamente dall'Ufficio.
Il triplo dei diritti di disegnatore di cui alla colonna (4) del N. d'ordine 3, pari ad una volta e mezzo i diritti normali di cui alla colonna (3) del N. d'ordine 1.	L'intera quota di cui alla colonna (4).	I diritti di cui alla colonna (4) vengono riscossi direttamente dall'Ufficio.

d'Italia, Imperatore d'Etiopia:
per le finanze
REVEL

5360

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Diritti catastali e di disegnatore da corrispondersi allo Stato dei quadri d'unione e fogli

N. d'ord.	OGGETTO DELLA RICHIESTA	DIRITTI CATASTALI da corrispondersi allo Stato
1	2	3
1	Copie di quadri d'unione o fogli d'insieme delle mappe, soggette al pagamento dei diritti catastali, da rilasciare entro un termine di regola non maggiore di 15 giorni dalla data della richiesta.	*a*) Per ogni quadro d'unione o foglio d'insieme (diritto fisso) . . . . . L. 2 — *b*) Per ognuno dei primi 100 ettari . . » 0,05 *c*) Per ognuno dei 900 ettari successivi. » 0,01 *d*) Per ogni ettaro oltre i primi 1000 . » 0,001 (*Decreto-legge* 13 *aprile* 1919, *n.* 705).
2	Copie di quadri d'unione o fogli d'insieme delle mappe, soggette al pagamento dei diritti catastali, richieste di urgenza e da rilasciare in un termine non maggiore di 2 giorni, non compresi nel computo i festivi.	Il doppio dei diritti catastali di cui alla colonna (3) del N. d'ordine 1.
3	Copie di quadri d'unione o fogli d'insieme delle mappe, non soggette al pagamento dei diritti catastali, da rilasciare entro 10 giorni dalla richiesta.	—
4	Copie di quadri d'unione o fogli d'insieme delle mappe, non soggette al pagamento dei diritti catastali, richiesti di urgenza e da rilasciare in un termine non maggiore di 2 giorni, non compresi nel computo i festivi.	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re
Il Ministro
Di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e compensi spettanti al personale per il rilascio di copie d'insieme delle mappe.

TABELLA D.

DIRITTI DI DISEGNATORE da corrispondersi allo Stato	COMPENSI SPETTANTI al personale	*ANNOTAZIONI*
4	5	6
Una quota pari alla metà dei diritti catastali di cui alla colonna (3).	L'intera quota di cui alla colonna (4).	I diritti di cui alle colonne (3) e (4) vengono riscossi a mezzo degli Uffici del Registro.
Il doppio dei diritti di disegnatore di cui alla colonna (4) del N. d'ordine 1, e cioè una quota eguale ai normali diritti catastali di cui alla colonna (3) del N. d'ordine 1.	L'intera quota di cui alla colonna (4).	I diritti di cui alle colonne (3) e (4) vengono riscossi a mezzo degli Uffici del Registro.
La metà dei diritti catastali normali di cui alla colonna (3) del N. d'ordine 1.	L'intera quota di cui alla colonna (4).	I diritti di cui alla colonna (4) vengono riscossi direttamente dall'ufficio.
Il triplo dei diritti di disegnatore di cui alla colonna (4) del N. d'ordine 1, pari ad una volta e mezzo i diritti normali di cui alla colonna (3) del N. d'ordine 1.	L'intera quota di cui alla colonna (4).	I diritti di cui alla colonna (4) vengono riscossi direttamente dall'Ufficio.

d'Italia, Imperatore d'Etiopia:
per le finanze
REVEL

5353

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Diritti sulle visure catastali da corrispondersi allo

N. d'ord.	OGGETTO DELLA RICHIESTA	DIRITTI DA CORRISPONDERSI allo Stato
1	2	3
1	Consultazione delle mappe e degli altri atti catastali, con o senza estrazione di note ed appunti e con divieto di estrazione di copie di qualsiasi genere e di lucidi di mappa.	*a*) Per la prima mezz'ora o frazione . . . . . L. 4,— *b*) Per ogni ora o frazione di ora successiva . . . . . » 8,— (*R. decreto-legge* 15 *novembre* 1937, *n.* 2011).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re
Il Ministro
Di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA E.

Stato e relativi compensi spettanti al personale.

TABELLA E.

COMPENSI SPETTANTI al personale	ANNOTAZIONI
4	5
a) Per la prima mezz'ora o frazione . . . . . L. 2 —	I diritti di cui alla colonna (3) vengono corrisposti all'Ufficio mediante marche da bollo a tassa fissa, giusta l'art. 2 del R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102.
b) Per ogni ora o frazione di ora successiva . . . . . » 4 —	
(*R. decreto-legge* 15 *novembre* 1937, *n.* 2011, *e R. decreto-legge* 7 *marzo* 1938, *n.* 205).	

d'Italia, Imperatore d'Etiopia:
per le finanze
REVEL

5358

1237

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma, 19 maggio 1939-XVII.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE
DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

SERVIZIO III

Protocollo N. 8399

CIRCOLARE N. 64
U. E. 58 - F. 45

Agli Uffici Tecnici Erariali e loro Sezioni staccate;

Agli Uffici Tecnici del Catasto.

OGGETTO

Compensi per diritti di scritturato, di visura, ecc.

I. — *Elencazione dei compensi spettanti al personale per diritti di scritturato, di visura, ecc.*

Con l'art. 1 del R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 205, gli Uffici Tecnici Erariali e gli Uffici Tecnici del Catasto per le provincie parzialmente in conservazione furono autorizzati a percepire per il rilascio di copie, certificati ed estratti catastali (esclusi quelli di mappa) e per le visure con o senza appunti, quegli stessi compensi che con R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011, vennero stabiliti per gli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette, e con l'art. 2 dello stesso R. decreto-legge furono stabiliti i criteri con i quali gli anzidetti compensi dovessero venire ripartiti fra il personale degli Uffici.

Col successivo R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 664 — apportante modificazioni alla procedura per la conservazione del nuovo Catasto — venne elevata a L. 6 la misura del diritto di scritturato per le volture, sino allora corrisposto soltanto agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette, e fu stabilito che esso venisse ripartito in parti uguali fra gli Uffici Tecnici Erariali e gli Uffici Distrettuali.

Nel Regolamento per la conservazione del nuovo Catasto, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153 (veggansi gli articoli dall'86 al 90 nonchè le tabelle annesse al Regolamento stesso), sono state riportate le disposizioni dei sovraccennati Regi decreti-legge 7 marzo e 10 maggio 1938 per quanto ha tratto agli accennati compensi, ed è stato istituito in pari tempo, parallelamente al diritto aggiuntivo di scritturato per le copie, per i certificati e per gli estratti, un *diritto aggiuntivo di disegnatore,* per i tipi e per le copie di mappa, nonchè per quelle dei quadri d'unione e dei fogli di insieme delle mappe, fermo naturalmente il disposto dell'art. 59 del T.U. 31 ottobre 1931, n. 1572, e degli articoli dal 91 al 98 del sovracitato Regolamento 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153.

Ne consegue che in definitiva al personale dell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali spettano i compensi di cui alle tabelle

1 2 3 E

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A, B, C, D ed *E* annesse al ripetuto Regolamento per la conservazione del nuovo Catasto, con l'avvertenza che mentre i compensi di cui alle tabelle *B* ed *E* sono tuttavia da ripartire secondo le norme del R. decreto-legge 7 marzo 1938, n. 205, quelli di cui alle tabelle *A, C* e *D* sono invece da ripartire secondo le norme del decreto Ministeriale 28 marzo 1939-XVII riportato in calce alla presente Circolare.

II. — ***Modalità da seguire per la ripartizione dei compensi.***

a) **Compensi di cui alla tabella *B* ed *E*** (compensi cioè di cui ai Regi decreti-legge 15 novembre 1937, n. 2011, e 7 marzo 1938, n. 205).

1) Come già si è detto, la ripartizione di tali compensi va effettuata con le norme di cui all'art. 4 del ripetuto R. decreto-legge 7 marzo 1938, n. 205. Tenuto conto però che, in conseguenza della soppressione delle Sezioni Tecniche Catastali, le 2 quote di cui al primo capoverso del sovracitato art. 4 spettano esclusivamente all'Ingegnere Capo, si dispone che a ciascuno dei Capi delle Sezioni in sede (Sez. I. II. III e IV) nonchè ai Capi delle Sezioni staccate — esclusi ben inteso gli avventizi di I categoria assunti per le necessità di carattere contingente relative alla formazione del nuovo Catasto edilizio urbano — siano corrisposte quote 1,50; e ciò indipendentemente dalla circostanza che tali Capi Sezione beneficino di indennità di missione.

E' ovvio però che, se un Capo Sezione attenda alla dirigenza di più di una Sezione, gli competerà un solo compenso e non già tanti per quante sono le Sezioni che egli dirige.

In altri termini la ripartizione va effettuata secondo i seguenti criteri:

— all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Erariale o dell'Ufficio Tecnico del Catasto, quote 2;

— a ciascun Capo Sezione in sede o Capo di Sezione Staccata, quote 1,50;

— a ciascun impiegato di gruppo *A* o *B*, diverso da quelli di cui ai punti precedenti, e che non benefici di trattamento di missione, quote 1,50;

— a ciascun impiegato di gruppo *C* o avventizio, quote 1,30;

— a ciascun subalterno, quote 1.

Resta ferma la esclusione dal riparto degli impiegati che lavorano esclusivamente a cottimo, nonchè, nelle provincie parzialmente in conservazione, di tutti gli impiegati addetti ai lavori di formazione del nuovo Catasto.

2) Dall'importo dei proventi che affluiscono all'Ufficio per i titoli di cui alle tabelle *B* ed *E*, va detratta innanzi tutto la quota del 15 %, da fare affluire, con le modalità di cui alla Circolare n. 34 dell'8 aprile 1939-XVII, al Fondo di previdenza per il personale della Amministrazione del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali.

Il residuale importo verrà ripartito secondo i criteri di cui al precedente n. 1, e dalle singole quote individuali verranno detratte le normali ritenute che saranno poi versate in Tesoreria con le consuete modalità.

3) A chiarimento di quanto sopra è detto si espone qui di seguito un esempio di liquidazione basato sui seguenti dati:

Importo trimestrale dei proventi di cui alle tabelle *B* ed *E* L. 3.000.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Personale dell'Ufficio:

Ingegnere Capo n. 1; Capi Sezione n. 4 (uno dei quali però capo delle due Sezioni I e III);

Personale di gruppo *A* e di gruppo *B* diverso dai Capi Sezione, che beneficia di trattamento di missione, n. 15;

Personale di gruppo *C* ed avventizi o diurnisti di III categoria, n. 12;

Personale subalterno di ruolo od avventizio, n. 2;

Cottimisti, n. 5.

La liquidazione va fatta così:

Importo dei proventi nel trimestre	L.	3.000
Detrazione del 15 % da fare affluire al Fondo di Previdenza	»	450
Importo residuale da ripartire in quote	»	2.550

Importo di ciascuna quota:

$$\frac{2.550}{2+3\times1,50+12\times1,30+2\times1} = \text{L. } 105,80$$

Compenso spettante all'Ing. Capo:

L. 105,80 × 2 = L. 211,60 (lorde di R.M. ecc.).

Compenso spettante a *ciascun* Capo Sezione:

L. 105,80 × 1,50 = L. 158,70 e per 3 Capi Sezione L. 476,70 (lorde di R.M. ecc.).

Compenso spettante a *ciascun* impiegato di gruppo *C* od avventizio o diurnista di III categoria:

L. 105,80 × 1,30 = L. 137,54 e per 12 impiegati L. 1.650,48 (lorde di R.M. ecc.).

Compenso spettante a *ciascun* subalterno:

L. 105,80 × 1 = L. 105;80 e per 2 subalterni L. 211,60 (lorde di R.M. ecc.).

E torna, in complesso salvo gli arrotondamenti, l'importo lordo di L. 2.550.

b) **Compensi di cui alla tab. *A*** (compensi cioè di cui al R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 664, relativi alle volture).

1) La ripartizione di tali compensi va effettuata con le norme di cui agli articoli 1, lettera *a*, e 2 del decreto Ministeriale 28 marzo 1939-XVII, riportato in calce alla presente.

Cioè dall'importo di tali proventi vanno detratte, innanzi tutto, due quote del 15 e del 5 % dell'importo dei proventi stessi, da fare affluire, rispettivamente al Fondo di Previdenza — e per esso al conto corrente intestato al Tesoriere Centrale, quale Cassiere della Cassa Depositi e Prestiti (1-3931) — e alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali — e per essa al conto corrente intestato all'Ufficio Tecnico Erariale di Roma (1-11098).

Il residuale importo verrà ripartito come appresso, dopo avervi apportate le altre eventuali detrazioni di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale.

A) *per gli Uffici Tecnici Erariali*:

— all'Ingegnere Capo o Reggente l'Ufficio, quote 3,50;

5356

F 2 4 9

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

— a ciascun Capo Sezione, sia esso di gruppo *A* o *B*, quote 2,50;

— a ciascun impiegato che attende all'esame delle domande di voltura ed alla compilazione delle relative note, quote 2;

— a ciascun impiegato non subalterno dell'Ufficio, diverso da quelli di cui al comma precedente, quote 1,50;

— a ciascun impiegato subalterno, quote 0,75.

B) *Per le Sezioni Staccate degli Uffici Tecnici Erariali*:

— all'Ing. Capo o Reggente l'Ufficio Tecnico Erariale, quote 3,50;

— al Capo della Sezione Staccata, sia esso di gruppo *A* o *B*, quote 3;

— agli altri impiegati, come agli ultimi tre commi della precedente lettera *A*.

C) *Per gli Uffici Tecnici del Catasto*, cui sono attribuiti servizi di conservazione:

— all'Ingegnere Capo o Reggente l'Ufficio, quote 3,50;

— a ciascun Capo Sezione, sia esso di gruppo *A* o *B*, quote 2,50;

— agli altri impiegati, come agli ultimi tre commi della precedente lett. *A*.

2) In ordine alla ripartizione di cui sopra è cenno, è tuttavia da tenere presente che

— nessun compenso è da corrispondere al personale, diverso dall'Ingegnere Capo e dai Capi Sezione, che compia missioni e goda del relativo trattamento economico, ai cottimisti, ed agli impiegati che a giudizio della Amministrazione non diano prova adeguata di operosità e rendimento;

— il compenso di cui al 2° comma delle precedenti lettere A, B e C spetta a tutti i Capi Sezione degli Uffici Tecnici Erariali nonchè a quelli degli Uffici Tecnici del Catasto con servizio di conservazione, con l'avvertenza anche qui, che ove il Capo Sezione attenda alla dirigenza di più di una Sezione, gli compete un solo compenso e non già tanti per quante sono le Sezioni che dirige;

— all'Ingegnere Capo che sia ad un tempo dirigente di una o più Sezioni compete il solo compenso come Ingegnere Capo, in base alla quota 3,50;

— il personale che compia missioni e goda del relativo trattamento economico potrà essere chiamato, qualora le esigenze del servizio relativo alla esecuzione delle volture lo richiedano, a prestazioni in Ufficio fuori dell'orario normale, e per queste beneficierà dei soli compensi stabiliti dal R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182, modificato con il R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033; *non concorrerà*, quindi alla ripartizione in base a quote, ostandovi la esplicita disposizione che esclude dagli speciali compensi il personale *non dirigente* che goda di trattamento di missione;

— per contro, gli impiegati anche se di gruppo *B* o avventizi di II categoria, che non compiano missioni e non godano del relativo trattamento economico, ove siano chiamati a prestazioni fuori orario, beneficieranno della retribuzione per tali prestazioni e concorreranno in pari tempo alla ripartizione dei proventi, in base alla quota che compete loro in relazione al lavoro *normalmente* esplicato.

1241

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Così, ad esempio, se un impiegato d'ordine addetto alla contabilità, compia fuori dell'orario normale di ufficio lo studio delle domande di voltura e la compilazione delle relative note, godrà della retribuzione di L. 2,20 per ogni ora (ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033), e concorrerà altresì alla ripartizione dei proventi, però in base alla quota 1,50 anzichè alla quota 2;

— gli impiegati che in orario normale d'ufficio attendano allo studio delle domande di voltura ed alla compilazione delle relative note assieme ad altri lavori concorreranno alla ripartizione dei proventi in base alla quota 2 ovvero a quella 1,50, secondo che il lavoro relativo alla compilazione delle note sia o pur no prevalente rispetto agli altri incarichi espletati.

3) Anche qui a chiarimento di quanto è detto ai precedenti n. 1 e 2, si espone un esempio di liquidazione basato sui seguenti dati:

Importo trimestrale dei proventi di cui alla tab. A L. 10.000.

Personale dell'Ufficio:

Ingegnere Capo n. 1; Capi Sezione n. 4 (uno dei quali però Capo delle due Sezioni I e IV);

Personale di gruppo *A* o *B*, diverso dai Capi Sezione, che beneficia di trattamento di missione n. 15;

Personale di gruppo *B* addetto esclusivamente a lavori di Ufficio (esame domande di voltura e compilazione delle relative note) n. 2;

Personale di gruppo *C*, avventizi o diurnisti di III categoria (addetto all'esame delle domande di voltura e compilazione delle relative note) n. 2;

Personale di gruppo *C* ed avventizi o diurnisti di III categoria addetti ad altri lavori d'ordine, n. 10;

Personale subalterno, n. 2.

Nel trimestre hanno dato prestazioni fuori l'orario normale, per l'esame delle domande di voltura e compilazione delle relative note, *due altre unità di gruppo B godenti di trattamento di missione*, per un complesso di 60 ore, e due unità di gruppo *C* addette normalmente ai servizi generali, per un complesso di 75 ore; prestazione straordinaria per un complesso di 75 ore è stata data altresì da un subalterno di ruolo.

La liquidazione va effettuata così:

Importo dei proventi nel trimestre L. 10.000.

Detrazione del 15 % da fare affluire al Fondo di Previdenza	L. 1.500
Detrazione del 5 % da fare affluire alla Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE.	» 500
Detrazione per prestazioni fuori l'orario normale d'ufficio: L. 2,50 × 60 + L. 2,20 × 75 + L. 2 × 75	» 465
Totale delle detrazioni	L. 2.465

Importo residuale da ripartire in quote L. 7.535.

Importo di ciascuna quota:

$$\frac{7.535}{3{,}50+3\times2{,}50+4\times2+10\times1{,}50+2\times0{,}75} = \text{L. } 212{,}25$$

5353

1242

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Compenso spettante all'Ing. Capo:

L. 212,25 × 3,50 = L. 742,90 (lorde di R.M. ecc.).

Compenso spettante a *ciascun* Capo Sezione:

L. 212,25 × 2,50 = L. 530,65, e per 3 Capi Sezione L. 1.591,95 (lorde di R.M. ecc.).

Compenso spettante a *ciascun* impiegato addetto all'esame delle domande di voltura ed alla compilazione delle relative note:

L. 212,25 × 2 = L. 424,50 e per 4 impiegati L. 1698 (lorde di R.M. ecc.).

Compenso spettante a *ciascun* impiegato di gruppo *C* od avventizio o diurnista di III categoria, diverso da quello addetto all'esame delle domande di voltura;

L. 212,25 × 1,50 = L. 318,40, e per 10 impiegati L. 3.184, (lorde di R.M. ecc.).

Compenso spettante a *ciascun* subalterno od avventizio di IV categoria:

L. 212,25 × 0,75 = L. 159,20 e per 2 subalterni L. 318,40 (lorde di R.M. ecc.).

E torna, in complesso, salvo gli arrotondamenti, l'importo lordo di L. 7.535.

c) **Compensi di cui alle tabelle *C* e *D*** (compensi cioè per diritti di disegnatore, istituiti col Regolamento 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153, e aventi decorrenza dal 1° marzo 1939-XVII).

1) La ripartizione di tali compensi deve essere effettuata in modo analogo a quello indicato per i compensi di cui alla tabella *A*. Unica differenza è che per essi si deve prescindere dall'effettuare la detrazione del 15 %, atteso che si tratta di compensi non espressamente previsti dall'art. 2 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1826, istitutivo del Fondo di Previdenza per il personale provinciale della Amministrazione del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali.

2) Pertanto, supponendo che per un Ufficio, il cui personale sia costituito come all'esempio riportato al precedente capo *b*), sia da ripartire la somma di L. 700 introitata in un trimestre per i compensi di cui alle tabelle *C* e *D*, la liquidazione da effettuare è la seguente:

Importo dei proventi nel trimestre	L. 700
Detrazione del 5 % da fare affluire alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali	» 35
(Nessuna altra detrazione viene operata per lavoro straordinario, dato che a tale detrazione fu già provveduto in sede di liquidazione dei compensi di cui alla tab. *A*).	
Importo da ripartire in quote	L. 665

Importo di ciascuna quota:

$$\frac{665}{3{,}50 + 3 \times 2{,}50 + 4 \times 2 + 10 \times 1{,}50 + 2 \times 0{,}75} = \text{L. } 18{,}73$$

Compenso spettante all'Ingegnere Capo:

L. 18,73 × 3,50 = L. 65,53 (al lordo di R. M. ecc.).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Compenso spettante a *ciascun* Capo Sezione:

L. 18,73 × 2,50 = L. 46,80 e per 3 Capi Sezione L. 140,40 (al lordo di R.M. ecc.).

Compenso spettante a *ciascun* impiegato addetto all'esame delle domande di voltura ed alla compilazione delle relative note:

L. 18,73 × 2 = L. 37,46 e per 4 impiegati L. 149,85 (al lordo di R.M. ecc.).

Compenso spettante a *ciascun* impiegato d'ordine od avventizio o diurnista di III categoria, diverso da quello addetto all'esame delle domande di voltura:

L. 18,73 × 1,50 = L. 28,09 e per 10 impiegati L. 280,90 (al lordo di R.M. ecc.).

Compenso spettante a *ciascun* subalterno od avventizio di IV categoria:

L. 18,73 × 0,75 = L. 14,05 e per 2 subalterni L. 28,10 (al lordo di R.M. ecc.).

E torna, in cifra tonda, l'importo di L. 665.

Infine si ravvisa opportuno di avvertire che:

— il personale non di ruolo, comunque denominato, assunto per le necessità di carattere contingente relative alla revisione generale degli estimi dei terreni ed alla formazione del nuovo Catasto edilizio urbano, è escluso dalla ripartizione dei compensi;

— al pagamento del compenso agli Ingegneri Capi provvederà direttamente questa Direzione Generale, emettendo a loro favore un mandato diretto al netto rispettivamente delle quote del 15 % (per i compensi di cui alle tabelle *B* ed *E*), del 20 % (per i compensi di cui alla tab. *A*) e del 5 % (per quelli di cui alle tabelle *C* e *D*), mentre al pagamento dei compensi agli impiegati dipendenti provvederanno direttamente gli Ingegneri Capi degli Uffici Tecnici Erariali e quelli degli Uffici Tecnici del Catasto.

— nell'effettuare il versamento della quota del 5 % al conto corrente dell'Ufficio Tecnico Erariale di Roma, dovrà essere indicata in modo ben evidente la causale del versamento, e cioè « Quote del 5 % sui compensi spettanti al personale ».

Con la presente Circolare restano abrogati i Capi 1°, 2° e 3° della Normale 129 del Bollettino Ufficiale per l'anno 1938 (pag. 456-457) nonchè la Circolare n. 90 del 14 novembre 1938-XVII.

Si prega di assicurare adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE
TUCCI

5354

1244

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1939-XVII (*Registrato alla Corte dei Conti il* 15 *maggio* 1939-XVII, *Reg. n.* 7, *f.o n.* 363).

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 664, che modifica la misura del diritto di scritturazione di cui al n. 1 della tab. *A*) annessa al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, per le volture relative al nuovo Catasto dei terreni e la ripartisce in parti uguali fra gli Uffici Tecnici Erariali e gli Uffici distrettuali delle Imposte Dirette;

Vista la tab. *A*) annessa al Regolamento per la conservazione del nuovo Catasto approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153, nella quale è fatto richiamo, nella colonna 5, all'anzidetto art. 2 del R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 664;

Viste le tabelle *C* e *D* annesse al sovracitato Regolamento, con le quali, in relazione ai diritti di diseguatore stabiliti dall'art. 87 dello stesso Regolamento viene fissata, a colonna 5, la misura dei corrispondenti compensi spettanti al personale;

Visto l'art. 90 del ripetuto Regolamento per la conservazione del nuovo Catasto, che demanda ad apposito decreto Ministeriale la emanazione di norme per la distribuzione al personale provinciale dell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, dei compensi di cui alle sovracitate tabelle *A*, *C* e *D* annesse al Regolamento;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 12, che istituisce il Fondo di previdenza a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali e devolve, fra l'altro, a detto Fondo una parte non superiore al 20 per cento, da determinarsi con decreto Ministeriale, dei proventi spettanti al personale giusta l'art. 2 del R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 664;

Visto il decreto Ministeriale 20 febbraio 1939-XVII, col quale l'anzidetta quota dei proventi da devolvere al Fondo di previdenza viene fissata nella misura del 15 per cento;

Decreta:

Art. 1. — Gli importi dei proventi che affluiscono a ciascun Ufficio Tecnico Erariale o a ciascuna sua Sezione staccata ovvero a ciascun Ufficio Tecnico del del Catasto, quali compensi spettanti al personale giusta le tabelle *A*, *C* e *D* annesse al Regolamento per la conservazione del nuovo Catasto, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153, sono ripartiti come segue:

a) quelli di cui alla tab. *A*:

— il 15 per cento al Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, istituito con R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 12;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

— l'80 per cento al personale degli Uffici sopraindicati con le modalità di cui all'art. 2;

— il 5 per cento a disposizione della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali per formare quote supplementari da assegnare discrezionalmente a titolo perequativo al personale degli Uffici e Servizi dipendenti.

b) quelli di cui alle lettere *C* e *D*:

— il 95 per cento al personale degli Uffici sopraindicati con le modalità di cui all'art. 2;

— Il 5 per cento a disposizione della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali per formare quote supplementari da assegnare discrezionalmente a titolo perequativo al personale degli Uffici e Servizi dipendenti.

Art. 2. — Le quote dell'80 e del 95 per cento attribuite come all'art. 1 a ciascun Ufficio per il proprio personale sono rispettivamente distribuite come segue:

A) *Per gli Uffici Tecnici Erariali*:

a) all'Ingegnere Capo o Reggente l'Ufficio, quote 3,50;

b) a ciascun Capo Sezione, sia esso di gruppo *A* o *B*, quote 2,50;

c) a ciascun impiegato che attende all'esame delle domande di voltura ed alla compilazione delle relative note, quote 2;

d) a ciascun impiegato non subalterno dell'Ufficio diverso da quelli di cui alla precedente lettera *c*), quote 1,50;

e) a ciascun impiegato subalterno, quote 0,75.

B) *Per le Sezioni Staccate degli Uffici Tecnici Erariali*:

a) all'Ingegnere Capo o Reggente l'Ufficio Tecnico Erariale, quote 3,50;

b) al Capo della Sezione Staccata, sia esso di gruppo *A* o *B*, quote 3;

c) agli altri impiegati, come alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del precedente capo *A*).

C) *Per gli Uffici Tecnici del Catasto* cui sono attribuiti servizi di conservazione:

a) all'Ingegnere Capo o Reggente l'Ufficio, quote 3,50;

b) a ciascun Capo Sezione, sia esso di gruppo *A* o *B*, quote 2,50;

c) agli altri impiegati, come alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del precedente capo *A*).

Art. 3. — Qualora per tenere al corrente il lavoro di esecuzione delle volture, si renda necessario ricorrere a prestazioni fuori orario del personale dell'Ufficio, ovvero alla assunzione di cottimisti in numero maggiore di quelli assegnati all'Ufficio, la spesa relativa farà carico ai proventi di cui al precedente art. 1, ed i compensi spettanti al personale saranno commisurati anzichè all'importo dei proventi ridotti delle sole due quote del 15 e del 5 per cento — nel caso di cui alla lett. *a*) di detto articolo — ovvero della sola quota del 5 per cento — nel caso di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo.

1242

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a quello che risulterà dopo avervi detratto anche la spesa per prestazioni fuori orario del personale d'ufficio, e per il pagamento dei cottimisti in soprannumero, da computarsi nelle misure stabilite dalle vigenti disposizioni.

Art. 4. — In ogni caso nessun compenso è corrisposto:

a) al personale — diverso da quello di cui alle lettere *a*) e *b*) dei capi *A*, *B* e *C* del precedente art. 2 — che compia missioni e goda del relativo trattamento economico;

b) ai cottimisti;

c) agli impiegati che, a giudizio dell'Amministrazione, non diano prova di operosità e rendimento.

Art. 5. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, addì 28 marzo 1939-XVII

IL MINISTRO
DI REVEL

1247

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

15 - Ritenute (Personale di ruolo)

A)Sullo stipendio lordo stabilito dal R.D.legge 14 luglio 1941 N° 646 graveno le seguenti ritenute:

a)6% a favore del Tesoro per il fondo pensione
b)2% a favore dell'Opera di Previdenza
c)8% imposta di ricchezza mobile
d)1% imposta complementare
e)2% addizionale sull'imposta di ricchezza mobile
f)2% " " complementare
g)L.0.10 per ogni 100 lire di stipendio lordo quale contributo al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato
h)L.0.05 per ogni 100 lire o frazione per tassa di bollo.

B)Sull'indennità di servizio attivo:
gravano le ritenute di cui alle lettere c-d-e-f-h-

C)Sull'assegno temporaneo di guerra:
gravano le ritenute di cui alle lettere c -d-e-f-h.

D)Sull'aggiunta di famiglia:
graveno le ritenute di cui alle lettere c-d-e-f-h.

RITENUTE - (PERSONALE AVVENTIZIO)

Per il personale avventizio dallo stipendio lordo viene detratta la quota per assicurazioni sociali in £. 45.55 per la I^ categoria; £. 38.05 per la seconda categoria; £. 29.10 per la terza categoria e £. 21.55 per la quarta categoria.
Sulla rimanenza graveno,come per il personale di ruolo,le ritenute di cui alle lettere c-d-e-f-h.
A chiarimento dell'applicazione delle ritenute di cui sopra si alliga un prospetto di liquidazione degli emolumenti spettanti ad un impiegato di gruppo C grado X, ammogliato e con due figli minorenni a carico.

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI SPETTANTI AD UN IMPIEGATO DI GRUPPO C. GRADO X AMMOGLIATO E CON DUE FIGLI MINORENNI A CARICO.

Stipendio lordo	£.	12.980.00
Indennità servizio attivo	"	2.530.00
Assegno temporaneo di guerra	"	2.930.00
Aggiunta di famiglia	"	45573.80

5351

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L I Q U I D A Z I O N E

Importo annuo lordo.

			Stipendio	Suppl. servizio attivo
Ritenute:			12.980.00	2.530.00
a) Tesoro	6%	L. 778.80	1.038.40	----.--
Opera di previdenza	2%	259.60		
			11.941.60	2.530.00
		IN TOTALE L.	14.471.60	
b) su £. 14.471.60				
Ricchezza mobile	8%	£.1157.72	1.302.43	
Imposta complementare	1%	" 144.71		
			13.169.17	
c) Addizionale	2% su	£.1157.72	£. 23.15	26.04
"	2% "	" 144.71	" 2.89	
			13.143.13	
d) Contributo al fondo per il credito ai dipendenti dello Stato -L.0.10 per ogni 100 lire di stipendio lordo				12.98
			13.130.15	
Tassa di bollo in ragione di £.0.05 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire nette				6.60
			13.123.55	
Arrotondamento				+ 1.45
			13.125.00	

Rata di luglio £. 1091
Rata altri mesi " 1094

Assegno temporaneo di guerra:				£. 2.970.00
Ritenute:				
Ricchezza mobile	8%	£. 257.60		293.04
Imposta complementare	1%	" 29.70		
Addizionale	2% su £. 234.40	" 5.15		
"	2% su £. 29.30	" 0.59		
				2.677.96
Tassa di bollo 0.05 per ogni 100 lire o frazione			5350	1.35
				2.676.61
Arrotondamento				+ 1.61
				2.675.00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rata mensile netta per luglio 222
" " " altri mesi 223

Aggiunta di famiglia . . . . . £. 4.573.80

Ritenute:

Ricchezza mobile 8%	£. 365.90		
Imposta complementare 1%	" 45.73	"	419.85
Addizionale 2% su £. 365.90	" 7.31		
" 2% " " 45.73	" 0.91		
			4.153.95
Tasse di bollo 00.5 per ogni 100 lire o frazione			2.10
			4.151.85
Arrotondamento			1.85
			4.150.00

Rata mensile netta 346.

Stipendio e servizio attivo	£.	1094
Assegno temporaneo di guerra	"	222
Aggiunta di famiglia	"	346
Totale netto mensile	£.	1.662

5349

1250

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I7 - REGOLAMENTO ORGANICO E STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

Si allegano:

a) il regolamento organico del personale di ruolo ordinario della Amministrazione del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariale.

b) lo stato giuridico del personale civile delle Amministrazioni dello Stato.

::::::::::::::::::::::::

5318

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGIO DECRETO 2 LUGLIO I908,N°458 CHE APPROVA IL REGOLAMENTO PER IL PERSONALE ORDINARIO DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI DI FINANZA. -

VITTORIO EMANUELE III°

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA'DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento per il personale degli Uffici finanziari approvato con R.Decreto del 29 agosto I897 n°5I2;

Visto il Regolamento per il personale di ruolo del Catasto e dei Servizi Tecnici di Finanza, approvato con R.Decreto 2 novembre I906,n°7I8;

Vista la Legge I4 luglio I907 n° 543 che approva alcuni ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Ritenuta la necessità di coordinare le norme speciali relative al personale di ruolo del Catasto e dei Servizi Tecnci di Finanza con le riforme organiche portate dalla legge I4 luglio I907, n°543 e riconosciuta la convenienza di modificare alcune disposizioni del regolamento 2 novembre I906 n°7I8;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento per il personale ordinario dell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi Tevjci di Finanza, annesso al presente decreto, firmato d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro delle Finanze.

E' abrogato il regolamento approvato col R.Decreto 2 novembre I906 n° 7I8.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato,sia inserito nella raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno D'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio I908.

VITTORIO EMANUELE

Giolitti
Lacava

5347

Visto:Il Guardasigilli;Orlando.

Registrato alla Corte dei Conti addì 3I luglio I908, Reg.44 f.35
Armelisasso.

1252

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGOLAMENTO

PER IL PERSONALE ORDINARIO DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI DI FINANZA

CAP/ I°

DEI CONCORSI E DELLE NOMINE

Art.I°

I posti d'ingegnere allievo e di geometra di ultima classe, nel ruolo del personale ordinario del Catasto e dei Servizi Tecnici di Finanza, sono conferiti in seguito ad esame di concorso.

Per la metà dei posti d'ingegnere allievo e per tutti quelli di geometra d'ultima classe, il concorso è riservato rispettovamente agli ingegneri ed ai geometri del personale tecnico aggiunto, che, alla data di apertura del concorso prestano servizio nel Catasto o negli Uffici Tecnici di Finanza da non meno di tre anni, ed al I° gennaio dell'anno in cui viene indetto il concorso non hanno superato il quarantesimo anno di età. -

Al concorso per la metà dei posti d'ingegnere allievo, riservata agli ingegneri del personale aggiunto, possono partecipare con lo stesso limite di età, anche i geometri del personale ordinario che siano muniti della laurea d'ingegnere.

Art. 2°

Tutti coloro che intendono concorrere ai posti di ingegnere allievo devono comprovare di avere riportato la laurea nelle Scuole di applicazione , o negli Istituti tecnici superiori o politecnici o nelle Scuole superiori politecniche. -

Gli aspiranti ai posti d'Ingegnere allievo da conferirsi mediante concorso pubblico non debbono aver superato i 30 anni di età. -

I geometri del personale tecnico aggiunto, che a senso del secondo comma dell'articolo precedente intendono concorrere ai posti di geometra di ultima classe , devono comprovare di essere licenziati dagli Istituti tecnici, con diploma della sezione fisico-matematica o di agrimensura, o di agronomia oppure di essere licenziati dalle Scuole Superiori di Agricoltura, dall'Istituto forestale di Vallombrosa, o da altri Istituti che rilascino diplomi equipollenti. -

5346

Art. 3°

Gli aspiranti ai posti d'ingegnere allievo o di geometra del ruolo del personale ordinario debbono corredare la loro domanda con i seguenti documenti:

a) atto di nascita, legalizzato, quando occorra, dal Presidnte del Tribunale;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di non incorsa penalità

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

d) prova di avere adempiuto alle prescrizioni della legge per la leva;
e) certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del Comune di attuale residenza;
f) certificato medico, debitamente legalizzato dimostrante che il concorrente, oltre ad essere di sana e robusta costituzione ed immune da imperfezioni fisiche, è dotato di buona vista e cioè non è affetto in grado elevato da miopia , od ipermetropia, o da deficienza di acuità visiva;
g) diplomi o certificati degli studi compiuti;
h) attestati degli esami sostenuti e delle classificazioni in esse riportate;
i) certificati dimostranti i posti già occupati in Amministrazioni pubbliche o private, i lavori già eseguiti e la durata dei servizi prestati.

ART. 4°

Le materie, per gli esami di concorso sono le seguenti:

Per gli Ingegneri:

a) geodesia e geometria pratica;
b) economia ed estimo rurale e forestale;
c) resistenza dei materiali e costruzioni civili;
d) meccanica industriale e idraulica;
e) fisica e chimica industriale;
f) materie legali attinenti all'Amministrazione del Catasto e dei Servizi Tecnici di Finanza.

Per i Geometri:

a) trigonometria e geometria pratica;
b) economia ed estimo rurale e forestale;
c) elementi delle costruzioni civili;
d) materie legali attinenti all'Amministrazione del Catasto e Servizi Tecnici di Finanza.

ART. 5°

Gli Ingegneri aggiunti dichiarati vincitori del concorso loro riservato, a norma del secondo comma dell'art/ I, saranno messi in ruolo alternativamente con i vincitori del concorso pubblico, che fosse indetto nello stesso anno, conferendo il primo posto al primo vincitore del concorso interno, il secondo posto al primo vincitore del concorso pubblico, e così di seguito.

5343

ART. 6°

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo seguente, i posti stabilito nell'organico del personale ordinario per la categoria dei disegnatori e applicati d'ordine sono assegnati per metà a disegnatori, e per metà agli applicati d'ordine.

1 2 3 4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art/7°

Il conferimento dei posti di disegnatore di ultima classe nel ruolo del personale ordinario si fa mediante speciali esami di concorso, da indirsi fra i disegnatori e computisti del personale subalterno aggiunto del Catasto e degli Uffici Tecnici di Finanza, che al I° gennaio dell'anno in cui viene indetto il concorso non hanno superato il 45° anno di età. -

Nel conferimento dei posti di applicato d'ordine di ultima classe saranno osservate le disposizioni delle leggi 2 giugno I904,n°2I7, e I3 aprile I905,n°I3I, riflettenti i sottufficiali ed ufficiali d'ordine dell'Amministrazione della Guerra ed i sottufficiali ed aiuto-contabili dell'Amministrazione della R.Marina, nonchè le disposizioni delle leggi I9 luglio I906 n°367,e 372, riflettenti i sottufficiali della Guardia di Finanza e i sottufficiali dell'Esercito e della R.Marina.

Art/ 8°

Le materie per gli esami di concorso ai posti di disegnatore nel ruolo del personale ordinario sono le seguenti:

a) lingua italiana e calligrafia;
b) aritmetica elementare e nozioni di geometria;
c) disegno topografico e d'architettura;
d) regolamento sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato. -

Art/ 9°

I concorsi di cui agli articoli precedenti saranno banditi con decreti del Ministero delle Finanze, nei quali si stabiliranno i programmi particolari delle materie, le modalità degli esami scritti ed orali,nonchè le norme per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni di vigilanza e di scrutinio. -

Art. IO°

Nel conferimento dei posti d'inserviente di ultima classe nel ruolo del personale ordinario saranno osservate le disposizioni delle leggi 2 giugno I904,n°2I7, e I3 aprile I905, n°I3I, riflettenti i sottufficiali ed Ufficiali d'ordine dell'Amministrazione della Guerra ed i sottufficiali ed aiuto-contabili della R.Marina, nonchè le disposizioni delle leggi I9 luglio I906 n° 367 e 372 riflettenti i sottufficiali e le guardie scelte della Guardia di Finanza, e i sottufficiali dello Esercito e della R.Marina.

53I4

Art. II°

Qualora manchino altri aspiranti al momento in cui si verifica la vacanza, i posti di applicato d'ordine e d'inserviente nel ruolo del personale ordinario potranno essere conferiti rispettivamente ai disegnatori e computisti ed agli inservienti del personale subalterno aggiunto del Catasto e degli Uffici Tecnici di Finanza con le norme da sta-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

bilirsi con Decreto Ministeriale. -

CAPO II°

DELLE PROMOZIONI

Art/ I2°

Le promozioni di classe nelle singole categorie del personale ordinario si fanno, di regola, per anzianità. Potranno, tuttavia, aver luogo per merito limitatamente ad un quarto dei posti che si rendono vacanti. -

Art. I3°

I posti d'Ispettore sono conferiti a scelta fra gli Ingegneri Capi di prima classe; possono però, nel limite della metà, essere conferiti ad Ingegneri Capi di seconda classe del personale ordinario che abbiano almeno cinque anni di grado. -

I posti nell'ultima classe degli Ingegneri Capi e nell'ultima classe dei geometri principali, sono conferiti per merito, rispettivamente, agli, ingegneri e geometri di prima classe nel personale ordinario, possono anche essere conferiti, nel limite di un quarto, gli Ingegneri ed ai geometri di seconda classe che vi appartengono almeno da tre anni. -

Art. I4°

La Commissione permanente istituita presso la Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici, è composta del Direttore Generale, del vice-direttore generale, dei direttori Capi di divisione e degli Ispettori del Catasto e dei Servizi Tecnici. La Commissione è presieduta dal Direttore Generale o dal Vice-Direttore generale; il direttore capo della divisione del personale funziona da segretario. -

La Commissione si raduna di regola nei primi tre mesi dell'anno; le sue deliberazioni sono valide quando siano presenti almeno sei dei suoi membri, compreso il Presidente.

Le votazioni riguardanti il personale debbono sempre farsi a schede segrete.

La Commissione dà parere:

a) sulle promozioni di grado e di classe per merito nei ruoli del personale ordianrio ed aggiunto;
b) sui funzionari da escludersi eventualmente dalle promozioni di anzianità per motivi disciplinari, a sensi dell'articolo 274 del regolamento 29 agosto I897, n° 5I2;
c) su ogni altro argomento per il quale venisse richiesto il suo giudizio o concorso della Direzione Generale. -

I 2 3. 6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art/I5°

Le iscrizioni negli elenchi di merito si fanno secondo l'ordine di anzianità, in base alle note caratteristiche e ad altri documenti personali. -

La Commissione può, tuttavia, riconoscere con unanime voto motivato e giustificato da speciala relazione, che un funzionario sia di merito eccezionale, ed iscriverlo nella lista dei promovibili a scelta a grado ed alla classe superiore, senza riguardo all'ordine di anzianità, osservata sempre la limitazione di cui all'ultima parte dell'articolo I3 rispetto alle promozioni di grado. -

Art. I6°

Il funzionario trasferito in occasione di promozione per merito, che non raggiunga entro il termine stabilito la destinazione assegnatagli, è cancellato dalla lista dei promovibili per merito, salvo le misure disciplinari che possono essere adottate a suo carico. -

CAPO III°

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art.I7°

Le disposizioni relative ai lavori a cottimo ed ai compensi in ragione d'opera contenute negli articoli I4, I5, e I6 del Regolamento, approvato con R.Decreto 2 luglio 1908, N°457, per il personale aggiunto del Catasto e dei Servizi Tecnici di Finanza, sono estese al personale ordinario contemplato dal presente regolamento.

Rimane fermo il disposto dell'articolo 3 del R.Decreto I9 settembre I904, n°552, per cui i geometri principali di terza classe del ruolo organico stabilito con legge 7 luglio I902, n° 302, stati assegnati alla prima classe dei geometri nel ruolo organico attuato in virtù della legge 8 luglio I904, n° 37I, conservano il titolo alla promozione al grado di geometra principale con precedenza su quelli che fossero designati dalla Commissione di cui all'art. I4 -

Visto, d'ordine di Sua Maestà :

Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze

LACAVA

5342

- Stipendi di emergenza.

Unitamente allo stipendio del mese di settembre I943, liquidato il 22 detto mese, vennero pagati altri due stipendi.
Per il recupero di tali stipendi anticipati, col mese di gennaio u.s.,ven ne iniziata la ritenuta del I2% sullo stipendio goduto al I°novembre I943.
La ritenuta venne operata fino al mese di aprile e poi sospesa resti tuendo altresì la quota ritenuta per detto mese.
Il suddetto trattamento venne fatto solo al personale di ruolo.
Non venne anticipata alcuna mensilità di indennità di allarme o di bombardamento.

Così ad esempio:

ad un impiegato di ruolo di Gruppo C grado X ammogliato e con due figli minorenni ed a carico furono liquidate come emolumento di settembre L.I662 (e cioè la somma dello stipendio, supplemento di servizio attivo, assegno temporaneo di guerra ed aggiunta di famiglia) e L.3324 come sti= pendio di emergenza.

Col I° gennaio I944 venne iniziata la ritenuta del I2% sullo stipen dio di L.I662 e cioè L.200 fino al mese di aprile compreso; sul mese di maggio tale ritenuta venne sospesa e venne restituita quella relativa al mese di aprile.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Telefono 52601
Il Intendente

Copia

Napoli li 6 aprile I944

all'Ufficio Tecnico Erariale

N A P O L I

Int.Finanza Napoli
Prot. N.9698 Rag.

Risc. alla nota del 29/3/44

N.6I96

Oggetto: Compenso ore straordinarie =

Con riferimento a vostra richiesta del 29 decorso marzo I944 N.6I96 autorizzo la corresponsione a tutto il dipendente personale che se ne dimostri meritevole dell'aggiunta di altre 30 ore di straordinario mensile con decorrenza marzo c.a. a titolo di maggior rendimento,come è stato già disposto per altri uffici finanziari.

Per lo stesso motivo sono dolente di non poter aderire alla richiesta di far risalire tale concessione al I° giugno I943.

Il compenso per il Capo di Ufficio va elevato a 80 ore.

Il Direttore di Ragioneria
f.to

L'Intendente
f.to

5340

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I6-PROSPETTO DEL PERSONALE

Si allega il prospetto della situazione numerica del personale in servizio presso l'Ufficio Tecnico Erariale di Napoli, distinto per Categoria e Grado.-

Il personale è di n.333 impiegati di cui I3I di ruolo e 202 non di ruolo.-

Nel prospetto il personale è stato distinto anche in relazione a quello presente, in servizio militare, catturato dai Tedeschi od assente per altri motivi ed a quello appartenente a sedi non ancora liberate.-

---

5339

1250

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

16)

UFFICIO TECNICO ERARIALE
NAPOLI

Elenco numerico del personale distinto per categoria e per grado -

Categoria o Gruppo	Grado	Qualifica	Presenti	in servizio temporaneo perchè appartenenti a sedi non ancora liberate	In servizio militare	catturati dai tedeschi o assenti per altri motivi	Totale
		Personale di ruolo					
A	6°	Ingegneri Capi	1	—	—	—	1
A	7°	Primi Ingegneri Primcip. di Sez.	1	—	—	—	1
A	8°	Ingegneri Principali di Sezione	2	—	—	—	2
A	9°	Ingegneri Principali	3	3	2	1	9
A	10°	Ingegneri	—	—	—	—	—
A	—	Ingegneri in prova	2	—	—	—	2
B	8°	Geometri Capi	9	—	—	1	10
B	9°	Geometri Principali	8	—	1	2	11
B	10°	Geometri	4	—	1	—	5
B	11°	Geometri aggiunti	7	2	3	—	12
B	—	Geometri in prova	1	—	—	—	1
C	9°	Aiutanti, disegnatori e computisti	4	—	—	—	4
C	10°	» » » principali	26	—	—	—	26
C	11°	Primi aiut. primi disegn. primi comp.	6	—	1	—	7
C	12°	Aiutanti, disegnatori e computisti	19	6	—	—	25
C	—	» » » in prova	8	—	—	—	8
—	—	Uscieri capi	7	—	—	—	7
—	—	Uscieri	—	—	—	—	—
—	—	Inservienti	—	—	—	—	—
		Totale personale di ruolo	108	11	8	4	131

5338

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Personale non di ruolo

Categoria o gruppo	Grado	Qualifica	Presenti	in servizio temporaneo perchè appartenenti a sedi non ancora liberate	In servizio militare	catturati dai tedeschi o assenti per altri motivi	Totale
—	—	Avventizi di 1ª categ. (Ingegneri)	13	—	—	1	14
—	—	» » 2ª » (geometri)	43	1	16	8	68
		» » 3ª » (impiegati	25	1	8	1	35
		Diurnisti » 3ª » (impiegati)	68	—	5	4	77
		Avventizi » 4ª » (inservienti)	3	—	3	—	6
		Diurnisti » 4ª » (inservienti)	2	—	—	—	2
			154	2	32	14	202
		Personale di ruolo	108	11	8	4	131
		Personale non di ruolo	154	2	32	14	202
		Totale Generale	262	13	40	18	333

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MAPS AND CHARTS TOO LARGE TO FILM
ON ONE EXPOSURE ARE FILMED CLOCKWISE
BEGINNING IN THE UPPER LEFT CORNER,
LEFT TO RIGHT, AND TOP TO BOTTOM.

SEE DIAGRAMS BELOW.

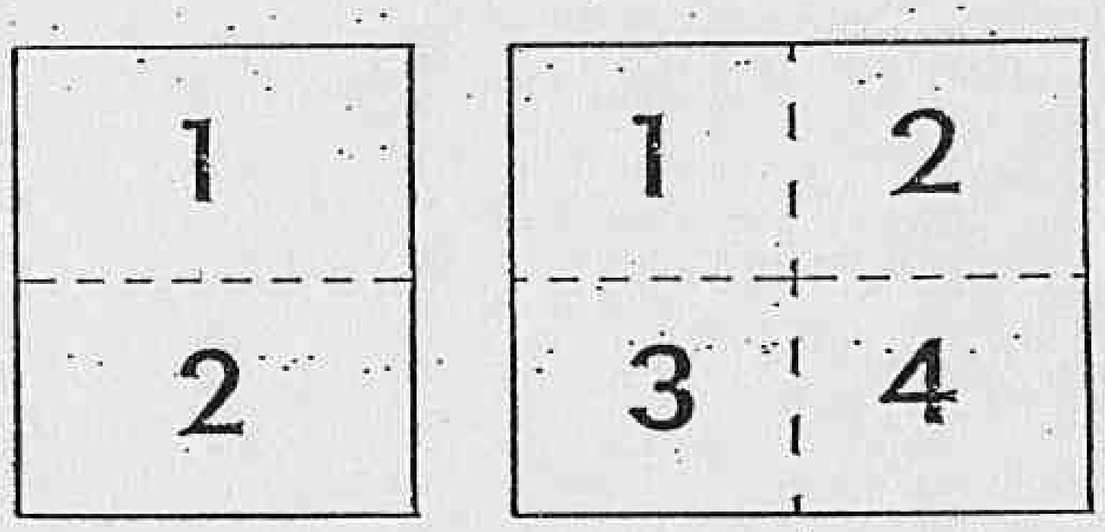

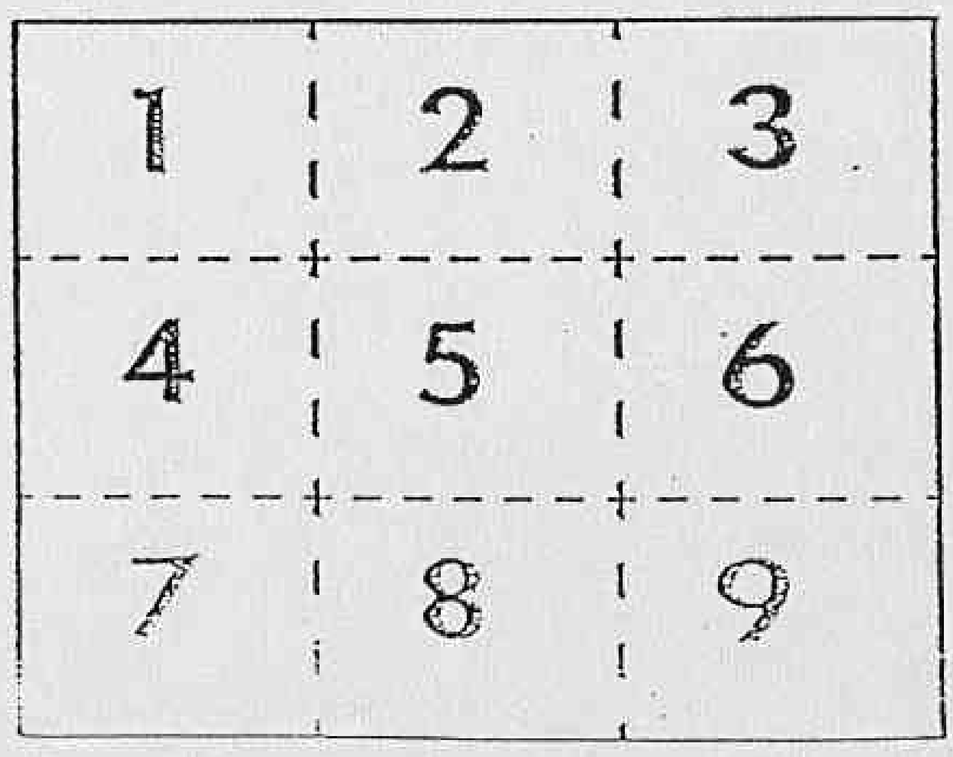

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	ISPETTORATO

Elenco numerico completo del personale studiato.

N° 2751

Gruppo	A	Grado	V	N° 1
id	id	id	VI	N° 2
id	id	id	VII	N° 5
id	id	id	VIII	N° 1
Gruppo	B	Grado	VI	N° 1
id	id	id	VIII	N° 1
Gruppo	C	Grado	X	N° 2
	Subalterni			N° 1

Elenco del

NAP

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mod. 55-T e Mod. 101-T (intero.)

Cap.	Cap.	Cap.	Cap.	ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DI NAPOLI	Cap.	IMPORTO complessivo di ciascuna quietanza

N.o 2751

Elenco del personale di ruolo e loro competenze.

5330

NAPOLI 22 GIU. 1944

L'Ispettore Compartimentale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gruppo	A	Grado	V	N:	1
id	id	id	VI	N:	2
id	id	id	VII	N:	5
id	id	id	VIII	N:	1
Gruppo	B	Grado	VI	N:	1
id	id	id	VIII	N:	1
Gruppo	C	Grado	X	N:	2
	Subalterni			N:	1

Elenco d

N

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Elenco del personale di ruolo e loro competenze.

5336

NAPOLI 22 GIU. 1944

L'Ispettore Compartimentale

ISPETTORATO COMP. F. DD. - NAPOLI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ministero delle Finanze

Ispettorato Compartimentale delle Imposte Dirette di N

MODULARIO F. - Tes. - 28

Capo _____ Amministr

N.° del conto individuale buste 1 fasc.	COGNOME E NOME dei contabili o debitori diretti	QUALITÀ e residenza	Grado	Stipendio	Cap. Stipendio base attuale	Cap. Supplemento previsto attivo	Cap. Assegno temporaneo di guerra	Cap. aggiunta famigl
7158	Donatone dott. comm. Ettore	Ispettore Compartimentale	A	V				
6788	Di Natale dott. cav. Michele	Ispettore Superiore	A	VI				
6020	Gatti cav. Mario Arturo	idem	A	VI				
5997	Ganziale cav. Attilio	Direttore	B.	VI				
6129	Barucco dott. cav. Alfredo	Ispettore Provinciale	A	VII				
6161	Bonavita cav. Arturo	id	A	VII				
6112	De Leonibus cav. Vittorio	id	A	VII				
5556	De Rosa cav. Crescenzo	id	A	VII				
4851	Decorsio cav. Ferdinando	id	A	VII				
5468	Matassa dott. Ettore	Procuratore capo	A	VIII				
6077	Gargiulo Avv. Ezio	id	B	VIII				
4529	Cipolla Alfredo	Primo archivista	C	X				
5567	D'Amico Mario	id	C	X				
4769	Ciamparella Torquinio	Usciere capo	—	Subalterno				

N.B. Le voci richieste non indicate in questo prospetto sono tutte negative —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ministero delle Finanze

Ispettorato Compartimentale delle Imposte Dirette di N

MODULARIO F. - Tes. - 98

Capo _____ Amministr

N° del conto individuale progressivo	COGNOME E NOME dei contabili o debitori diretti	QUALITÀ e residenza	Grado		Cap. Stipendio base attuale	Cap. Supplemento annuo attivo	Cap. Assegno temporaneo di guerra	Cap. aggiunta famigl
			Grado	Classe				
7158	Donatone dott. comm. Ettore	Ispettore Compartimentale	A	V				
6787	Di Natale dott. cav. Michele	Ispettore Superiore	A	VI				
6260	Gatti cav. Mario Arturo	idem	A	VI				
5997	Canziale cav. Attilio	Direttore	B	VI				
6129	Barucco dott. cav. Alfredo	Ispettore Provinciale	A	VII				
6164	Bonavita cav. Arturo	id	A	VII				
6112	De Leonibus cav. Vittore	id	A	VII				
5556	De Rosa cav. Giacomo	id	A	VII				
4851	Decorsio cav. Ferdinando	id	A	VII				
5460	Matassa dott. Ettore	Procuratore Capo	A	VIII				
6077	Pasquale Prof. Paolo	id	B	VIII				
4529	Cipolla Alfredo	Primo archivista	C	X				
5567	D'Amico Mario	id	C	X				
4769	Ciamaglia Torquinio	Usciere Capo	-	Subalterno				

N.B. Le voci richieste non indicate in questo prospetto sono tutte negative —

1269

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ministero delle Finanze
Direzione Imposte Dirette di Napoli.

Amministrazione

Qualifica	Cap. Stipendio base attuale	Cap. Supplemento servizio attivo	Cap. Assegno temporaneo di guerra	Cap. aggiunta di famiglia	Cap. Indennità di bombardamento mensile netta	Cap. Premio mensile netto per lavoro straordinario	Cap. Premio speciale e rendimento conseguito nel 1943 (netto)	Cap. Aumento di gruppo dell'ord. regionale N° 2	Cap. Diritti catastali conseguiti nel 1943 (netto)	Cap. Ritenute effettuate sullo stipendio lordo
Direttrice										
V					983	290	4 220		1 764	
VI					894	290	2 200		1 764	
VI					866	290	2 200		1 764	
VI					944	272	2 200		1 764	
VI					1 020	290	1 000		1 410	
VII					806	290	1 000		1 410	
VII					683	290	1 000		1 410	
VII					1 065	320	1 100		1 552	
VII					885	290	1 000		1 410	
VII					838	218	1.000		706	
VIII					701	204	1 000		706	
VIII					727	191	580		706	
X					780	191	580		706	
X					834	144	480		353	
Subalterno						senza assegno				
In questo prospetto sono tutte negative —					X	Come per il personale dello Stato	Come per il personale dello Stato			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6020	Falli cav. Mario Arturo	idem	A	VI						
5997	Ganziale cav. attilio	Direttore	B.	VI						
6129	Garucco dott. cav. Alfredo	Ispettore Provinciale	A	VII						
6162	Bonavita cav. Arturo	id	A	VII						
6112	De Leonibus cav. Vittore	id	A	VII						
5556	De Rosa cav. Gioacchino	id	A	VII						
4851	Decortis cav. Ferdinando	id	A	VII						
5460	Matassa dott. Ettore	Procuratore capo	A	VIII						
6077	Ganguale Avv. Vito	id	B	VIII						
4529	Cipolla Alfredo	Primo archivista	C	X						
5567	D'Amico Mario	id	C	X						
4769	Ciampaglia Torquinio	Usciere capo	-	Inferiore						

N.B. Le vedi richieste non indicate in questo prospetto sono tutte negative –

1271

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

MINISTERO DELLE FINANZE=DIREZIONE GENERALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

R O M A

Prot.N°I033 — ROma 20 gennaio I943-XXI

Oggetto: Pagamento del lavoro straordinario.

Le particolari esigenze dei servizi nell'attuale momento hanno imposto il prolungamento del normale orario per non arrestare il funzionamento degli Uf= fici,insufficientemente provvisti di personale a causa dei numerosi richiami alle armi.

Per disporre ora il prolungamento del lavoro straordinario e per contenere d'altra parte,la spesa nei limiti degli stanziamenti approvati,questa Dire= zione Generale deve limitare l'esecuzione del lavoro straordinario in misura non eccedente un'ora giornaliera presso quegli uffici,ove l'impoverimento del personale e gli accresciuti compiti di istituto maggiormente fanno sentire la necessità del prolungamento del normale orario per assicurare il rendimento dei molteplici servizi.

Gli Ispettorati Compartimentali perciò esamineranno la situazione di cia= scun Ufficio e tenendo conto delle maggiori sedi,ove il costo della vita è più elevato,potranno proporre che il personale venga ammesso al lavoro straordinario con carattere di generalità.

Gli Ispettorati stessi faranno le opportune proposte di autorizzazione al= le Intendenze di Finanza. Il pagamento del lavoro straordinario verrà disposto con mandati diretti collettivi a trimestre maturato.

Di conseguenza le Intendenze di Finanza dovranno entro la prima quindicina del mese successivo alla chiusura del trimestre far pervenire a questo Centra le Ufficio appositi elenchi per provincia degli Uffici da esse autorizzati ad eseguire l'orario straordinario con tutte le necessarie indicazioni per poter procedere alla liquidazione del relativo compenso nel minor tempo pos= sibile.

5333

Più particolarmente,in detti elenchi il personale dovrà essere diviso in personale di ruolo e non di ruolo con l'indicazione per ciascun impiegato del cognome,nome,grado,gruppo o categoria,numero delle ore di lavoro straordi= nario eseguito nel trimestre,Ufficio cui è addetto,misura unitaria del compen=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

fici,insufficientemente provvisti di personale a causa dei numerosi richiami alle armi.

Per disporre ora il prolungamento del lavoro straordinario e per contenere d'altra parte,la spesa nei limiti degli stanziamenti approvati,questa Direzione Generale deve limitare l'esecuzione del lavoro straordinario in misura non eccedente un'ora giornaliera presso quegli uffici,ove l'impoverimento del personale e gli accresciuti compiti di istituto maggiormente fanno sentire la necessità del prolungamento del normale orario per assicurare il rendimento dei molteplici servizi.

Gli Ispettorati Compartimentali perciò esamineranno la situazione di ciascun Ufficio e tenendo conto delle maggiori sedi,ove il costo della vita è più elevato,potranno proporre che il personale venga ammesso al lavoro straordinario con carattere di generalità.

Gli Ispettorati stessi faranno le opportune proposte di autorizzazione alle Intendenze di Finanza. Il pagamento del lavoro straordinario verrà disposto con mandati diretti collettivi a trimestre maturato.

Di conseguenza le Intendenze di Finanza dovranno entro la prima quindicina del mese successivo alla chiusura del trimestre far pervenire a questo Centrale Ufficio appositi elenchi per provincia degli Uffici da esse autorizzati ad eseguire l'orario straordinario con tutte le necessarie indicazioni per poter procedere alla liquidazione del relativo compenso nel minor tempo possibile.

5333

Più particolarmente,in detti elenchi il personale dovrà essere diviso in personale di ruolo e non di ruolo con l'indicazione per ciascun impiegato del cognome,nome,grado,gruppo o categoria,numero delle ore di lavoro straordinario eseguito nel trimestre,Ufficio cui è addetto,misura unitaria del compenso stabilito dall'art.3 del R.D.L., 29 agosto 1942-XX,n.1011, ed importo lordo.

Ogni elenco dovrà contenere poi il riepilogo numerico,distinto per il personale di ruolo e quello non di ruolo,raggruppando le unità di personale,al quale si applica la stessa tariffa oraria.

Gli impiegati di ruolo e non di ruolo addetti ai servizi dell'Anagrafe Tributaria non vanno compresi negli elenchi anzidetti,dato che nei confronti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dei medesimi si provvede con separato provvedimento.

Poichè le nuove norme sul lavoro straordinario sono andate in vigore dal I° agosto I942-XX,si stima opportuno che nella prima applicazione di tali norme venga liquidato transitoriamente con unico provvedimento l'importo del lavoro straordinario eseguito da detta data al 3I dicembre I942-XXI,nella misura non eccedente un'ora straordinaria giornaliera.

A tale scopo,gli Ispettorati dovranno far pervenire le proposte entro il 5 febbraio I943-XXI alle intendenze di Finanza che le trasmetteranno subito al Ministero con i dati riferentèsi agli ultimi cinque mesi dell'anno ora decorso,avendo cura che siano compresi negli elenchi dei premiandi,sotto la responsabilità deiatitolari d'Ufficio,coloro che effettivamente hanno eseguito il lavoro straordinario con assiduità e rendimento.

Successivamente le Intendenze di Finanza trasmetteranno al Ministero le cennate proposte entro la prima quindicina di aprile,luglio,ottobre e gennaio e così di segmito con i dati del trimestre maturato,come si è dianzi accennato.

Per facilitare lo svolgimento normale dei pagamenti si raccomanda la esattezza dei dati e la tempestività delle proposte.

IL DIRETTORE=GENERALE

BUONCRISTIANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELLE FINANZE IMPOSTE DIRETTE
S A L E R N O

Salerno, II maggio I944

Prot.N°8038/AG.6

ALLE INTENDENZE DI FINANZA
ISPETTORATO COMPARTIMENTALE II.DD.
UFFICIO ISPEZIONE II.DD.
SASSARI

Oggetto: Orario straordinario.

Si è rilevato che i recenti eccezionali avvenimenti hanno determinato un notevole arretrato nei diversi servizi delle Imposte Dirette.

Pertanto, questo Ministero ritiene opportuno consentire un ulteriore aumento delle ore di lavoro straordinario.

A seguito della circolare del 20/I/I943 n.I083 della Direzione Generale delle II.DD. e della successiva N.5059 in data 26/2/I944, si autorizzano quindi i seguenti compensi per lavoro straordinario a decorrere dal I giugno I944:

Ispettori Compartimentali e Ispettori Superiori reggenti di Compartimento.....	L. 500 mensili
Ispettori Superiori e Direttori Distrettuali.....	400 "
Titolari e reggenti di uffici fino a 75 ore mensili	
Altro personale fino a 60 ore mensili	

Per la corresponsione dei suddetti compensi i dipendenti Uffici si atterranno alle seguenti norme:

a) Gli Ispettorati Compartimentali, tenute presenti le necessità di servizio proporranno all'Intendenza di Finanza, per la preventiva autorizzazione, gli Uffici ed il relativo personale da adibire ai lavori straordinari. Per il personale in servizio presso gli Ispettorati Compartimentali, l'autorizzazione dell'Intendenza non è necessaria. Per quanto invece concerne la procedura relativa alla liquidazione, gli Ispettorati si uniformeranno alle stesse norme previste per gli Uffici distrettuali delle Imposte Dirette.

b) Entro la prima decade di ciascun mese gli Ispettorati Compartimentali e gli Uffici delle Imposte Dirette trasmetteranno alle Intendenze di Finanza gli elenchi-in doppio esemplare-del personale, preventivamente autorizzato, che ha prestato effettivamente la sua opera in ore di lavoro eccedenti il normale orario.

In tali elenchi il personale di ruolo sarà tenuto distinto da quello straordinario. Per ciascun funzionario saranno indicati il grado, gruppo o categoria, cognome, nome, numero delle ore di lavoro straordinario prestate durante il mese, misura unitaria del compenso (art.9 del R.D.L.29 agosto I942, N.I0II, importo lordo).

In calce all'elenco sarà aggiunto un riepilogo in cui, mantenendo sempre la distinzione tra personale di ruolo e straordinario, verranno raggruppate le unità di personale alle quali si applica la stessa tariffa oraria (GruppoA, B, C e ore complessive prestate da ogni gruppo, la tariffa

5334

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Si è rilevato che i recenti eccezionali avvenimenti hanno determinato un notevole arretrato nei diversi servizi delle Imposte Dirette.

Pertanto, questo Ministero ritiene opportuno consentire un ulteriore aumento delle ore di lavoro straordinario.

A seguito della circolare del 20/I/1943 n.1083 della Direzione Generale delle II.DD. e della successiva N.5059 in data 26/2/1944, si autorizzano quindi i seguenti compensi per lavoro straordinario a decorrere dal I giugno 1944:

Ispettori Compartimentali e Ispettori Superiori reggenti di Compartimento.....L. 500 mensili
Ispettori Superiori e Direttori Distrettuali..... 400 "
Titolari e reggenti di uffici fino a 75 ore mensili
Altro personale fino a 60 ore mensili

Per la corresponsione dei suddetti compensi i dipendenti Uffici si atterranno alle seguenti norme:

a) Gli Ispettorati Compartimentali, tenute presenti le necessità di servizio proporranno all'Intendenza di Finanza, per la preventiva autorizzazione, gli Uffici ed il relativo personale da adibire ai lavori straordinari. Per il personale in servizio presso gli Ispettorati Compartimentali, l'autorizzazione dell'Intendenza non è necessaria. Per quanto invece concerne la procedura relativa alla liquidazione, gli Ispettorati si uniformeranno alle stesse norme previste per gli Uffici distrettuali delle Imposte Dirette.

b) Entro la prima decade di ciascun mese gli Ispettorati Compartimentali e gli Uffici delle Imposte Dirette trasmetteranno alle Intendenze di Finanza gli elenchi-in doppio esemplare-del personale, preventivamente autorizzato, che ha prestato effettivamente la sua opera in ore di lavoro eccedenti il normale orario.

In tali elenchi il personale di ruolo sarà tenuto distinto da quello straordinario. Per ciascun funzionario saranno indicati il grado, gruppo o categoria, cognome, nome, numero delle ore di lavoro straordinario prestate durante il mese, misura unitaria del compenso (art.9 del R.D.L.29 agosto 1942, N.1071) e importo lordo).

3334

In calce all'elenco sarà aggiunto un riepilogo in cui, mantenendo sempre la distinzione tra personale di ruolo e straordinario, verranno raggruppate le unità di personale alle quali si applica la stessa tariffa oraria (Gruppo A, B, C e subalterni) il numero delle ore complessive prestate da ogni gruppo, la tariffa oraria e l'importo complessivo lordo.

Sull'elenco sarà infine apposta la seguente dichiarazione da parte del titolare dell'Ufficio: "Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che le ore di straordinario risultanti dal presente elenco sono state effettivamente eseguite".

c) Le Intendenze di Finanza, dopo avere debitamente controllato e approvato gli elenchi pervenuti, disporranno il pagamento dei compensi agli Uffici distrettuali delle II.DD. e agli Ispettorati Compartimentali delle II.DD.

I fondi necessari saranno dalle Intendenze richiesti tempestivamente a questo Ministero.

Qualora consti che anteriormente al I° giugno c.a. e sempre nelle circostanze

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

previste siano state compiute ore straordinario di lavoro in eccedenza alle trenta di cui alla circolare n.1083, citata, potrà tenersene conto agli effetti della liquidazione del compenso, prescindendo dalla preventiva autorizzazione, purchè tale compenso sia contenuto nei limiti fissati dalla presente circolare e con effetto non anteriore al I° aprile scorso.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGIO DECRETO LEGGE I5 NOVEMBRE I937_~~XI~~.20II

Riordinamento del servizio di percezione e di riscossione dei diritti ed emolumenti spettanti agli Uffici delle Imposte Dirette e del registro.

VITTORIO EMANUELE III°
per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia
~~Imperatore d'Etiopia.~~

Visto il R.Decreto II novembre I923,n.2395,sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato,e successive modificazioni;
Visto il R.decreto 26 gennaio I902,n.76;
Visto il decreto legge Luogotenenziale I3 aprile I9I9,n.705;
Visto il R.decreto 30 dicembre I924,n.2I02;
Vista la legge I4 gennaio I929,n.I59;
Visto l'art.3,n.2 della legge 3I gennaio I926,n.I00;
Riconosciuta la necessità e l'urgenza di provvedere al riordinamento del servizio inerente alla percezione e riscossione dei diritti ed emolumenti spettanti al personale degli Uffici delle imposte dirette,e di quelli delle tasse ed imposte indirette sugli affari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

art.I.

Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette e gli Uffici del Registro sono autorizzati a percepire i diritti e compensi rispettivamente stabiliti nelle tabelle A e B allegate al presente decreto e firmate,,d'ordine Nostro,dal Ministro per le finanze.

art.2.

L'ammontare dei diritti e dei compensi riscossi direttamente dal personale degli Uffici deve essere integralmente versato,a cura dei capi degli Uffici stessi sul conto corrente postale aperto a favore dell'ispettore compartimentale,entro i primi cinque giorni.del mese successivo a quello della riscossione.

5333

Art.3.

Le somme spettanti agli Uffici distrettuali delle imposte dirette sui diritti elencati ai numeri I.2.3.6.7.8.e 9 della tabella A,allegata al presente decreto,sono liquidate,ad ogni fine bimestre,dall'Intendente di Finanza,il quale emette l'ordinativo di pagamento a nome dell'ispettore compartimentale,ed al lordo delle imposte di ricchezza mobile e complementare.

Art 4 — L'Ispettore compartimentale delle imposte dirette alla fine di ciascun bimestre.
a) divide e distribuisce le somme riscosse ai termini degli articoli 2 e 3 e in conformità dei criteri contenuti nel successivo art.5 fra i funzionari in servizio nella zona del Compartimento o distaccati,purchè non si trovino in aspettativa per motivi di famiglia,di salute,e per servizio mili- [illegible] straordinario; [illegible] prescritte ritenute individuali

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78502I

Visto il decreto legge Luogotenenziale
Visto il R.decreto 30 dicembre I924,n.2I02;
Vista la legge I4 gennaio I929,n.I59;
Visto l'art.3,n.2 della legge 3I gennaio I926,n.I00;
Riconosciuta la necessità e l'urgenza di provvedere al riordinamento del servizio inerente alla percezione e riscossione dei diritti ed emolumenti spettanti al personale degli Uffici delle imposte dirette,e di quelli delle tasse ed imposte indirette sugli affari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

art.I.

Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette e gli Uffici del Registro sono autorizzati a percepire i diritti e compensi rispettivamente stabiliti nelle tabelle A e B allegate al presente decreto e firmate,,d'ordine Nostro,dal Ministro per le finanze.

art.2.

L'ammontare dei diritti e dei compensi riscossi direttamente dal personale degli Uffici deve essere integralmente versato,a cura dei capi degli Uffici stessi sul conto corrente postale aperto a favore dell'ispettore compartimentale,entro i primi cinque giorni.del mese successivo a quello della riscossione.

5333

Art.3.

Le somme spettanti agli Uffici distrettuali delle imposte dirette sui diritti elencati ai numeri I.2.3.6.7.8.e 9 della tabella A,allegata al presente decreto,sono liquidate,ad ogni fine di bimestre, dall'Intendenza di Finanza,il quale emette l'ordinativo di pagamento a nome dell'ispettore compartimentale,ad al lordo delle imposte di ricchezza mobile e complementare.

Art 4 — L'Ispettore compartimentale delle imposte dirette alla fine di ciascun bimestre.

a) divide e distribuisce le somme riscosse ai termini degli articoli 2 e3 e in conformità dei criteri contenuti nel successivo art.5 fra i funzionari in servizio nella zona del Compartimento o distaccati,purchè non si trovino in aspettativa per motivi di famiglia,di salute,o per servizio militare,o in congedo straordinario;

b) liquida sulle quote come innanzi le prescritte ritenute individuali per imposte e le versa in Tesoreria.

Art.5.

Il riparto delle somme di cui al precedente art.4,lettera A) deve effettuarsi secondo i seguenti criteri:

Al personale dei gruppi V e VI quote 2,50.
Al personale del grado VII quote 2
Ai capi ufficio di grado inferiore al VII,quote I,50.
Al personale di ruolo di tutti gli altri gradi quote I.

Al personale subalterno ed al personale avventizio e cottimista in servizio continuativo da oltre un anno,e purchè giudicato meritevole dallo Ispet=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

torato compartimentale, quote 0,50.

art.6

L'Ispettore compartimentale delle tasse ed imposte dirette sugli affari alla fine di ciascun bimestre, sul totale ammontare delle somme riscosse a norma della tabella B:

a) assegna: una quota in ragione del 20% da ripartire fra il personale ispettivo del Compartimento e fra quello contabile, sussidario ed avventizio addetto all'Ufficio dell'Ispettore Compartimentale; una quota in ragione del 50% da ripartire fra i Procuratori del Registro degli Uffici del Compartimento; una quota in ragione del 30% da ripartire fra il personale sussidiario di ruolo addetto agli stessi Uffici, nonchè a quello avventizio che sia in servizio continuativo presso i medesimi Uffici da almeno un anno;

b) determina la somma spettante a ciascun funzionario in conformità dei criteri contenuti nell'art.7 successivo;

c) preleva, da tale somma, il contributo individuale spettante allo Erario ai sensi dell'art.76 della legge sulle tasse di registro, entro i limiti fissati dall'art.32 della legge sulle tasse ipotecarie, e le versa in Tesoreria a fine d'anno;

d) liquida, sulle quote come immanzi, le prescritte ritenute d'imposta e le versa in Tesoreria;

e) paga la somma netta residua mediante postagiro da rilasciarsi a favore del titolare dell'ufficio e lo accompagna con un elenco descrittivo delle somme spettanti ad ogni singolo impiegato dell'Ufficio.

art.7.

Nel riparto delle somme di cui al precedente articolo, sarà tenuto presente:

a) per gli ispettori, il grado da ciascun rivestito;

b) per i titolari degli Uffici, il grado da ciascun rivestito e la categoria dell'Ufficio cui è preposto;

c) per il personale sussidiario di, ogni Ufficio il grado da ciascun rivestito.

Al personale avventizio, in servizio continuativo da almeno un anno, compete la metà della quota spettante ad un impiegato di grado 9°. 338

art.8.

Sono abrogate tutte le disposizioni diverse e contrarie a quelle del presente decreto.

art.9

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal I° gennaio 1938_

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1937-Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

addetto all'Ufficio dell'Ispettore Compartimentale, [illegible]
50% da ripartire fra i Procuratori del Registro degli Uffici del Compartimento;una quota in ragione del 30% da ripartire fra il personale sussidiario di ruolo addetto agli stessi Uffici,nonchè a quello avventizio che sia in servizio continuativo presso i medesimi Uffici da almeno un anno;

b) determina la somma spettante a ciascun funzionario in conformità dei criteri contenuti nell'art.7 successivo;

c) preleva,da tale somma,il contributo individuale spettante allo Erario ai sensi dell'art.76 della legge sulle tasse di registro,entro i limiti fissati dall'art.32 della legge sulle tasse ipotecarie,e le versa in Tesoreria a fine d'anno;

d) liquida,sulle quote come innanzi,le prescritte ritenute d'imposta e le versa in Tesoreria;

e) paga la somma netta residua mediante postagiro da rilasciarsi a favore del titolare dell'ufficio e lo accompagna con un elenco descrittivo delle somme spettanti ad ogni singolo impiegato dell'Ufficio.

art.7.

Nel riparto delle somme di cui al precedente articolo,sarà tenuto presente:

a) per gli ispettori,il grado da ciascun rivestito;

b) per i titolari ~~dell'Ufficio~~ degli Uffici,il grado da ciascun rivestito e la categoria dell'Ufficio cui è preposto;

c) per il personale sussidiario di,ogni Ufficio il grado da ciascun rivestito.

Al personale avventizio,in servizio continuativo da almeno un anno,competente la metà della quota spettante ad un impiegato di grado ~~XIII~~ 13°.

art.8.

Sono abrogate tutte le disposizioni diverse e contrarie a quelle del presente decreto.

art.9

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal I° gennaio 1938_

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge,restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto,munito del sigillo dello Stato,sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma,addì15 novembre 1937-Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI-Di Revel.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tabella A

TABELLA DEI DIRITTI E COMPENSI AL PERSONALE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

I) Diritto di scritturazione sulle volture catastali;per ogni voltura eseguita, calcolata con i criteri della legge 4 luglio I897,n.276,ed art.3 della legge I4 gennaio I929,n.I59 ..... L.4-

2) Diritto fisso sui certificati,copie ed estratti catastali in bollo L.I,50

" di scritturazione,per ogni pagina " 0,40

3) Diritto d'urgenza per rilascio entro cinque giorni da quello della richiesta,dei certificati di cui al numero precedente " 5-

di scritturazione,per ogni pagina....." I-

4) Diritto fisso sui certificati,copie ed estratti di ogni specie,da rilasciarsi entro IO giorni dalla richiesta,ai quali non siano applicabili i diritti stabiliti dal Titolo II della Tariffa sugli atti catastali... I,50

di scritturazione,per ogni pagina.....0,40

Rimangono esenti dai diritti di cui al presente articolo i certificati rilasciati per:

a) l'ammissione al gratuito patrocinio;

b) il ricovero degli alienati poveri nei manicomi,e degli indigenti negli istituti assistenziali:

c) la iscrizione nella lista dei poveri;

d) l'esonero da tasse scolastiche.

5331

5) Diritto d'urgenza pel rilascio,entro il giorno successivo a quello della richiesta deicertificati di cui al numero precedente L.3-

Diritto di scritturazione per ogni pagina....." 0,80

6) Diritto sui certificati attestanti l'avvenuta liberazione dal privilegio per l' imposta sul patrimonio,per l'imposta straprdinaria immobiliare e la liberazione dal privilegio dello Stato verso il successore negli esercizi commerciali..... L.20-

7) Diritto fisso sulle copie delle decisioni emesse dalla commissione amministrative.....L.I,50

Diritto di scritturazione,per ogni pagina.....;.. 0,40

8) Diritto fisso sulle visure catastali:da pagarsi da chiunque voglia eseguire una visura,con o senza appunti:.....

a) pervla prima mezz'ora o frazione.....L.4-

....." 8-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

richiesta, dei certificati di [illegible] ..... " I-

di scritturazione, per ogni pagina .....

4) Diritto fisso sui certificati, copie ed estratti di ogni specie, da ri=
lasciarsi entro IO giorni dalla richiesta, ai quali non siano applicabili
i diritti stabiliti dal Titolo II della Tariffa sugli atti catastali... I,50

di scritturazione, per ogni pagina 0,40

Rimangono esenti dai diritti di cui al presente articolo i certificati rilasciati per:

a) l'ammissione al gratuito patrocinio;

b) il ricovero degli alienati poveri nei manicomi, e degli indi=
genti negli istituti assistenziali:

c) la iscrizione nella lista dei poveri;

d) l'esonero da tasse scolastiche.

5331

5) Diritto d'urgenza pel rilascio, entro il giorno successivo a quello del=
la richiesta dei certificati di cui al numero precedente L.3-

Diritto di scritturazione per ogni pagina ....." 0,80

6) Diritto sui certificati attestanti l'avvenuta liberazione dal privi=
legio per l' imposta sul patrimonio, per l'imposta straordinaria immobilia=
re e la liberazione dal privilegio dello Stato verso il successore negli
esercizi commerciali L.20-

7) Diritto fisso sulle copie delle decisioni emesse dalla commissione am=
ministrativa L.I,50

Diritto di scritturazione, per ogni pagina 0,40

8) Diritto fisso sulle visure catastali: da pagarsi da chiunque voglia esegui=
re una visura, con o senza appunti: .....

a) per la prima mezz'ora o frazione L.4-

b) per ogni ora o frazione di ora successiva ....." 8-

(Rimangono invariate le norme contenute nell'art.2 del Regio decreto leg=
ge 30 dicembre 1924, n.2102, relative alla riscossione dei diritti di visura
ed alla percentuale di essi da devolvere a favire del personale degli uffici)

9) Diritto per consultazione del mod.43 (possessori redditi di R.M.) ed
altri registri o atti riguardanti le imposte di ricchezza mobile, redditi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

agrari,complementare;celibè,patrimonio,prestito redimibile ecc.)

a) per la prima mezz'ora o frazione.....L.4-

b) per ogni ora o frazione di ora successiva....." 8-

(Da riscuotere con le stesse modalità delle visure catastali di cui al numero 8 della presente tabella e da eseguirsi ad opera del personale d'ufficio ed a richiesta di chi ne ha diritto per legge.)

IO)Diritto per la ripartizione del reddito mobiliare che si produce in più Comuni da corrispondersi da ogni Ente che usufruisce del riparto L.2-

II) Compenso per anticipata consegna dei ruoli all'esattore;per ogni IOO-articoli di ruolo.....L.IO-

Visto,d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia

~~Imperatore d'Etiopia:~~

IL MINISTRO PER LE FINANZE

F.to Di Revel

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Impiegati in servizio al 1°-X-944		
	ordinari	straord.	Totale
1) NAPOLI I°	64	149	213
2) NAPOLI II°	33	14	47
3) NAPOLI III°	50	44	94
4) AVERSA	7	8	15
5) CAPUA	5	7	12
6) CASERTA	11	9	20
7) CASORIA	8	8	16
8) CASTELL/RE	11	4	15
9) FRATTAMAGGIORE	6	3	9
10) GIUGLIANO	4	8	12
11) ISCHIA	2	4	6
12) MADDALONI	9	5	14
13) NOLA	13	9	22
14) OTTAVIANO	7	10	17
15) PORTICI	8	8	16
16) POZZUOLI	5	7	12
17) S.MARIA C.V.	6	6	12
18) SESSA A.	6	5	11
19) SORRENTO	7	5	12
20) TEANO	3	6	9
21) TORRE ANN/TA	17	10	27
1) AVELLINO	16	2	18
2) ARIANO IRPINO	3	3	6
3) ATRIPALDA	7	2	9
4) LAIANO	1	2	3
5) CERVINARA	2	-	2
6) GROTTAMINARDA	4	3	7
7) MACEDONIA	4	2	6
8) MONTEFUSCO	3	1	4

	Impiegati in servizio al 1°-X-944		
	ord.	straord.	Totale
Riporto..	339/15	342/5	683
1) BENEVENTO	15	5	20
2) AIROLA	4	5	9
3) CERRETO S.	3	6	9
4) MORCONE	2	6	8
5) PIEDIMONTE D'A.	4	7	11
6) S.BARTOLOMEO IN G.	3	2	5
1) CAMPOBASSO	14	6	20
2) AGNONE	3	4	7
3) BOIANO	5	6	11
4) CASACALENDA	2	5	7
5) GUGLIONESI	2	1	3
6) ISERNIA	3	1	4
7) LARINO	3	6	9
8) RICCIA	3	4	7
9) TERMOLI	2	3	5
10) TRIVENTO	2	3	5
1) SALERNO	19	9	28
2) AGROPOLI	3	3	6
3) AMALFI	2	5	7
4) BUCCINO	3	2	5
5) EBOLI	5	13	18
6) PAGANI	9	4	13
7) PISCIOTTA	1	4	5
8) ROCCADASPIDE	2	4	6
9) SALA CONSILINA	5	7	12
10) S.CIPRIANO P.	3	1	4
11) SANSEVERINO R.	3	4	7
	2	1	3

5330

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7) CASORIA								
8) CASTELL/RE	11	4	15					
9) FRATTAMAGGIORE	6	3	9	1) CAMPOBASSO	14	6	20	
10) GIUGLIANO	4	8	12	2) AGNONE	3	4	7	
11) ISCHIA	2	4	6	3) BOIANO	5	6	11	
12) MADDALONI	9	5	14	4) CASACALENDA	2	5	7	
13) NOLA	13	9	22	5) GUGLIONESI	2	1	3	
14) OTTAVIANO	7	10	17	6) ISERNIA	3	1	4	
15) PORTICI	8	8	16	7) LARINO	3	6	9	
16) POZZUOLI	5	7	12	8) RICCIA	3	4	7	
17) S.MARIA C.V.	6	6	12	9) TERMOLI	2	3	5	
18) SESSA A.	6	5	11	10) TRIVENTO	2	3	5	
19) SORRENTO	7	5	12					
20) TEANO	3	6	9					
21) TORRE ANN/TA	17	10	27	1) SALERNO	19	9	28	
				2) AGROPOLI	3	3	6	
				3) AMALFI	2	5	7	
1) AVELLINO	16	2	18	4) BUCCINO	3	2	5	
2) ARIANO IRPINO	3	3	6	5) EBOLI	5	13	18	
3) ATRIPALDA	7	2	9	6) PAGANI	9	4	13	
4) BAIANO	1	2	3	7) PISCIOTTA	1	4	5	
5) CERVINARA	2	-	2	8) ROCCADASPIDE	2	4	6	
6) GROTTAMINARDA	4	3	7	9) SALA CONSILINA	5	7	12	
7) LACEDONIA	4	2	6	10) S.CIPRIANO P.	3	1	4	
8) MONTEFUSCO	3	1	4	11) SANSEVERINO R.	3	4	7	
9) MONTELLA	3	2	5	12) SAPRI	2	1	3	
10) S.ANGELO DEI L.	5	3	8	13) SARNO	3	6	9	
				14) VALLO DELLA L.	4	5	9	
				Anagrafe NAPOLI	1	89	90	
				" Castellammare	-	49	49	
				" Benevento	-	26	26	
				" Campobasso	-	18	18	
				" Salerno	1	26	27	
				ISPETTORATO NAPOLI	14	4	18	
Riporto	330	349	679		480	699	1179	

5330

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1) NAPOLI I°
2) NAPOLI II°
3) NAPOLI III°
4) AVERSA
5) CAPUA
6) CASERTA
7) CASORIA
8) CASTELL/RE
9) FRATTAMAGGIORE
10) GIUGLIANO
11) ISCHIA
12) MADDALONI
13) NOLA
14) OTTAVIANO
15) PORTICI
16) POZZUOLI
17) S.MARIA C.V.
18) SESTA A.
19) SORRENTO
20) TEANO
21) TORRE ANN/TA

1) AVELLINO
2) ARIANO IRPINO
3) ATRIPALDA
4) BAIANO
5) CERVINARA
6) GROTTAMINARDA
7) LACEDONIA
8) MONTEFUSCO

1) BENEVENTO
2) CAIROLA
3) CERRETO S.
4) MORCONE
5) PIETRAMONTE D'A.
6) S.BARTOLOMEO IN G.

1) CAMPOBASSO
2) AGNONE
3) BOIANO
4) CASACALENDA
5) CUGLIONESI
6) ISERNIA
7) LARINO
8) RICCIA
9) TERMOLI
10) TRIVENTO

1) SALERNO
2) AGROPOLI
3) AMALFI
4) BUCCINO
5) EBOLI
6) PAGANI
7) PISCIOTTA
8) ROCCADASPIDE
9) SALA CONSILINA
10) S.CIPRIANO P.
11) SANSEVERINO R.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7) CASORIA
8) CASTELL/RE
9) FRATTAMAGGIORE
10) GIUGLIANO
11) ISCHIA
12) MADDALONI
13) NOLA
14) OTTAVIANO
15) PORTICI
16) POZZUOLI
17) S.MARIA C.V.
18) SESSA A.
19) SORRENTO
20) TEANO
21) TORRE ANN/TA

1) AVELLINO
2) ARIANO IRPINO
3) ATRIPALDA
4) BAIANO
5) CERVINARA
6) GROTTAMINARDA
7) LACEDONIA
8) MONTEFUSCO
9) MONTELLA
10) SANGELO DEI L.

1) CAMPOBASSO
2) AGNONE
3) BOIANO
4) CASACALENDA
5) GUGLIONESI
6) ISERNIA
7) LARINO
8) RIGCIA
9) TERMOLI
10) TRIVENTO

1) SALERNO
2) AGROPOLI
3) AMALFI
4) BUCCINO
5) EBOLI
6) PAGANI
7) PISCIOTTA
8) ROCCADASPIDE
9) SALA CONSILINA
10) S.CIPRIANO P.
11) SANSEVERINO R.
12) SAPRI
13) SARNO
14) VALLO DELLA L.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1289

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MODULARIO
F. - C. S. - 6

da allegare ai presenti

Mod. N. 53 C. G. (intercala
(Art. 838 e 390 del Reg. di cont. gen. 23 ...aggio

Numero dato alla partita nel registro: del Bollettario (1)	dei conti individuali dell'Intendenza di Finanza (2)	COGNOME E NOME del titolare o di chi è autorizzato a quietanzare per esso (3)	QUALITÀ (4)	Natura e importo annuo degli assegni: Natura (5)	Importo (6)	Stipendio — Rata mensile netta (7)	Aggiunta di famiglia (8)	(9)	(10)	Somma totale netta da pagare al titolare (11)	QUIETANZA (12)	A...
				Stipendio								
				Stipendio								
				Stipendio								
				Stipendio								
				Stipendio								
				Stipendio								
				Stipendio								

Ispettorato Compartimentale
Imposte Dirette
Napoli

Stipendi anticipati e somme
dagli infrascritti impiegati
alla data del 1. X. 944

532

Somma . . L.

Bollo d'Ufficio

Si certifica esatta la
addì
IL CAPO U

1290

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

da allegare al presente

Mod. N. 53 *G. G.* (intercala
(Art. 838 e 890 del Reg. di cont. gen. 23 [illegible] aglio 1924. n. 827)

COGNOME E NOME o di chi è autorizzato anzare per esso 3	QUALITÀ 4	Natura e importo annuo degli assegni Natura 5	 Importo 6	Stipendio Rata mensile netta 7	Aggiunta di famiglia 8	9	10	Somma totale netta da pagare al titolare 11	QUIETANZA 12	*Annotazioni* 13
		Stipendio								
		Stipendio								
		Stipendio								
		Stipendio								
		Stipendio								
		Stipendio								
		Stipendio								
		Stipendio								
		Somma . . L.								

Ispettorato Compartimentale
Imposte Dirette
Napoli

Stipendi anticipati e somme restituite
dagli infrascritti impiegati
alla data del 1. L. 944

5328

Bollo d'Ufficio

Si certifica sotto la presente nota
addì ..... 19___

IL CAPO UFFICIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MODULARIO F. - C. G. -

Mod. N. 53 C. G. (Intercal
(Art. 838 e 890 del Reg. di cont. gen. 2[illegible] aggio

Numero dato alla partita nel registro del Ministero 1	Numero dei conti individuali dell'Intendenza di Finanza 2	COGNOME E NOME del titolare o di chi è autorizzato a quietanzare per esso 3	QUALITÀ 4	Natura (importo netto o lordo degli assegni) 5	Imposta 6	Stipendio, assegni, paghe, indennità, competenze nette, anticipazioni 7	Somma registrata a debito di Ruolo 1° 9 1944 8	9	10	Somma totale netta da pagare al titolare 11	QUIETANZA 12
1	2216	Lavarone Ettore	Disp. Serv.	Stipendio	5°	5850 -	1230 -				
2	2141	6787 Di Natale Michele	Disp. Serv	N	6°	5286 -	840 -				
1	2614	5997 Barziale Attilio	Direttore	N	6°	5386 -	990 -				
	565	6020 Satti Mariarturo	Disp. Serv.	N	6°	5162 -	866 -				
5	4730	6129 Barnaba Ildebrando	Disp. Serv.	Stipendio N	7°	5680 -	990 -				
	2256	6164 Bavarita Arturo	"	N	7°	4944 -	930 -				
	1873	6112 de Leonibus Vittorio	"	Stipendio N	7°	4450 -	810 -				
	3036	5556 De Maria Giacomo	"	N	7°	5196 -	1140 -				
	426	4859 Decorsio cav. Ferdin.	"	Stipendio N	7°	5142 -	960 -				
1	3877	5464 Bertasa dott. Vittorio	Disp. Serv.	N	8°	4186 -	690 -				
1	23	6088 Bagnoli Ilario	"	Stipendio	8°	3682 -	675 -				
2	4482	5568 Di Mario Mario	1° Segr.	16	10°	3330	570 -				
1	1128	4969 Biampaglia Virginio	Disp. Serv.	Stipendio	Sup.	2284 -	390 -				
				Stipendio							
						Somma . . L.					

Bollo d'Ufficio

Si certifica [illegible]
addì
IL CAP[illegible]

1292

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mod. N. 58 C. G. (intercal
(Art. 538 e 590 del Reg. di cont. gen. [illegible] aggio 1924, n. 827)

COGNOME E NOME del titolare o di chi è autorizzato a quietanzare per esso (8)	QUALITÀ (4)	Natura e numero grado di anzianità (5)	Importo (6)	Stipendio o anticipazione netta (7)	Somma restituita di lire (8)	(9)	(10)	Somma totale netta da pagare al titolare (11)	QUIETANZA (12)	Annotazioni (13)
[illegible] Ettore	Disp. Serv.	Stipendio	5°	5850 -	1230 -					
Di Fabio Michele	Disp. Sup.	"	6°	5286 -	840 -					
Barziale Attilio	Direttore	Stipendio	6°	5386 -	990 -					
Fatti Mariantonio	Disp. Sup.	"	6°	5162 -	866 -					
Barnaba Edoardo	Disp. Ser.	Stipendio	7°	5680 -	990 -					
Bonavita Arturo	"	"	7°	4944 -	930 -					
de Leonibus Vittorio	"	Stipendio	7°	4455 -	810 -					
De Nora Giacomo	"	"	7°	5196 -	1140 -					
Ingrosso cav. Ferdin.		Stipendio	7°	5142 -	960 -					
Fontana dott. Ettore	Disc. Sup.	"	8°	4176 -	690 -					
Pagnotti Ilario	"	Stipendio	8°	3682 -	675 -					
D'Auria Mario	1° Segr.	Stipendio	10°	3330	570 -					
Campagna Gaetano	Disc. Disp.	Stipendio	Sub.	2254 -	390 -					
		Stipendio								
				Somma . . L.						

5327

Bollo d'Ufficio

Si certifica esatta la presente nota
addì ____ 19____

IL CAPO UFFICIO

1293